

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4127

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(PADOAN)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017
e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019

Presentato il 29 ottobre 2016

TOMO I

PAGINA BIANCA

INDICE

TOMO I

<i>Relazione illustrativa</i>	<i>Pag.</i> 1
Capitolo I. Relazione al disegno di legge di bilancio integrato	» 3
Capitolo II. Relazione alla sezione seconda del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente	» 21
Capitolo III. Le note integrative al bilancio	» 59
Capitolo IV. <i>Budget</i> economico-analitico 2017-2019 .	» 65
Capitolo V. Relazione alla sezione prima del disegno di legge di bilancio	» 123
<i>L'Ecobilancio dello Stato (*)</i>	
<i>Relazione tecnica</i>	
Parte I (Sezione I del disegno di legge)	<i>Pag.</i> 209
Parte II (Sezione II del disegno di legge)	» 325
Raccordo tra il saldo netto da finanziare programmatico e il conto della pubblica amministrazione programmatico 2017-2019	» 337
Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge di bilancio 2017-2019	» 338
<i>Allegati conoscitivi alla relazione tecnica</i>	
Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente .	» 349

(*) L'illustrazione dell'Ecobilancio dello Stato è pubblicata a parte in separato fascicolo.

TOMO II

Disegno di legge

Articoli	Pag.	1
Allegati	»	235
Tabelle A e B	»	245
Quadri generali riassuntivi	»	251

TOMO III

Stati di previsione

Tabella n. 1 – Stato di previsione dell’entrata	Pag.	3
Tabella n. 2 – Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze	»	21
Tabella n. 3 – Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico	»	271
Tabella n. 4 – Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali	»	337
Tabella n. 5 – Stato di previsione del Ministero della giustizia	»	391
Tabella n. 6 – Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale .	»	431
Tabella n. 7 – Stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca	»	479
Tabella n. 8 – Stato di previsione del Ministero dell’interno	»	545
Tabella n. 9 – Stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ...	»	623
Tabella n. 10 – Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	»	675
Tabella n. 11 – Stato di previsione del Ministero della difesa	»	749
Tabella n. 12 – Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	»	815
Tabella n. 13 – Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	»	859
Tabella n. 14 – Stato di previsione del Ministero della salute	»	927

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO INTEGRATO**

PAGINA BIANCA

CAPITOLO I

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO INTEGRATO

Onorevoli Deputati,

il disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per il triennio 2017-2019 è redatto in coerenza con le disposizioni della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificate dalla legge n. 163 del 2016 e dai decreti legislativi n. 90 e n. 93 del 2016, emanati in attuazione, rispettivamente, delle deleghe previste dagli articoli 40, comma 1, e 42, comma 1 della medesima legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Ai sensi delle recenti modifiche, il documento presenta significative innovazioni sul piano dell'articolazione e dei contenuti. La nuova disciplina mira, infatti, ad avvalorare il ruolo "sostanziale" che il bilancio ha assunto a seguito della modifica costituzionale del 2012 e, in particolare, della mancata riproposizione del terzo comma dell'articolo 81 della Costituzione che prevedeva il divieto di stabilire nuovi tributi e nuove spese con la legge di bilancio. In tale ottica, uno degli elementi più qualificanti della riforma è l'unificazione della legge di bilancio e della legge di stabilità in un unico provvedimento "integrato".

A differenza di quanto accadeva nei precedenti esercizi finanziari, il bilancio dello Stato è infatti ora presentato al Parlamento integrando fin dall'inizio gli effetti delle modifiche proposte alla legislazione vigente con le risorse già disponibili in bilancio per il triennio di previsione considerato. Questa integrazione consente di riportare l'attenzione del Parlamento e della collettività sulle priorità dell'intervento pubblico, valutando allo stesso momento i programmi di spesa nuovi e quelli già esistenti in un quadro di vincoli definito dal complesso delle risorse disponibili e dagli obiettivi programmatici indicati nei documenti di programmazione.

Per distinguere le risorse già previste dalla normativa vigente da quelle stanziare o rideterminate con i nuovi interventi, il nuovo disegno di legge di bilancio è articolato in due sezioni.

La prima contiene le misure necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento di Economia e Finanza e nella relativa Nota di aggiornamento.

La seconda sezione riporta le previsioni di entrata e di spesa a legislazione vigente, includendo in essa le rimodulazioni (verticali ed orizzontali) proposte dalle amministrazioni in sede di formazione del bilancio per sfruttare eventuali margini di efficienza e/o ridefinire gli interventi nell'ambito delle finalità già previste a legislazione vigente. Nell'ambito della seconda sezione sono inoltre contenute le proposte di modifica della legislazione vigente (rifiinanziamenti, defianziamenti e riprogrammazioni) che non richiedono la previsione di una specifica disposizione normativa da disporre con la prima sezione.

Al fine di dare evidenza contabile alle modifiche alla normativa contabile sopra indicate ed esaltare le novità più rilevanti con la finalità di garantire la massima trasparenza alle variazioni contabili poste in essere, è stata cambiata la struttura del documento contabile sottoposto al voto parlamentare. Di seguito un apposito riquadro che riepiloga le principali novità della struttura del documento.

Riquadro 1 – Le nuove modalità espositive dei dati contabili del disegno di legge di bilancio "integrato"

La legge n. 163 del 2016, in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 243 del 2012 ha modificato la Legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) ha dato natura sostanziale alla legge di bilancio che, come evidenziato in premessa, risulta adesso articolata in due sezioni distinte. Dal momento che la Sezione I della nuova legge di bilancio è riservata esclusivamente alle innovazioni legislative, la manovra di finanza pubblica (ovvero, l'insieme degli interventi volti a modificare la legislazione vigente) non si esaurisce in essa, ma include anche le modifiche della legislazione vigente effettuate direttamente con la Sezione II senza l'intervento di nuove norme (rifiinanziamenti, defianziamenti e riprogrammazioni di entrate e spese disposte da norme preesistenti). Questa nuova articolazione ha effetto sulla rappresentazione dei dati contabili e sul modo di individuare a partire da essi l'informazione concernente la manovra. La prospettazione dei dati di bilancio espone gli stanziamenti complessivi, dando separata evidenza agli effetti finanziari imputabili alle innovazioni normative contenute nella Sezione I, nonché agli altri interventi di modifica della legislazione vigente derivanti dalla Sezione II.

La nuova modalità espositiva dei dati si coglie dal prospetto per unità di voto del cosiddetto bilancio decisionale o deliberativo, esemplificato nello schema seguente per uno stato di previsione della spesa; anche le prospettazioni degli allegati tecnici sono adeguate di conseguenza.

Bilancio decisionale

Per ogni stato di previsione della spesa partendo dalle previsioni iniziali a legge di Bilancio (colonna 4) e assestate (colonna 5) dell'anno precedente rispetto al triennio di previsione, vengono riportate le componenti che determinano gli stanziamenti del disegno di legge di Bilancio. In particolare la prima componente (colonna 6) è costituita dalle previsioni a legislazione vigente, comprensive anche di proposte di adeguamento quantitativo che non derivino dall'esercizio delle facoltà cui sono espressamente dedicate le colonne successive: le rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e per l'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (colonna 7); le riprogrammazioni, i rifinanziamenti e i definanziamenti delle dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente (colonna 8). La somma di queste 3 componenti determina gli stanziamenti di previsione della Sezione II, ossia senza l'effetto di innovazioni normative (colonna 9 = somma di colonne 6, 7 e 8).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
U d V	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno t-1	Previsioni assestate anno t-1		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adegu. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. Vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	DLB Sez II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	DLB Integrato (Sez I + Sez II)
1.1	UDV 1.1			RS CP anno t CS CP anno t+1 CS CP anno t+2 CS						

Gli effetti finanziari imputabili alle innovazioni normative introdotte con la Sezione I del Disegno di legge di bilancio sono esposti separatamente (colonna 10). La cosiddetta manovra, complessivamente operata per effetto delle innovazioni normative della Sezione I e delle facoltà esercitabili con la Sezione II è ricostruibile considerando rispettivamente le colonne 10 e 8.

Le previsioni complessive del il Disegno di legge di bilancio – il cosiddetto **bilancio integrato** – sono determinate come somma degli stanziamenti previsti in Sezione II e degli effetti finanziari della Sezione I (colonna 11 = somma di colonne 9 e 10). I valori finanziari nelle colonne 7 e 8, sono dettagliati in appositi nuovi allegati ad ogni stato di previsione della spesa: l'uno dedicato alle rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c.3, lett. a), l'altro ai Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni previsti a leg. vigente (art.23, c.3, lett. b). Un ulteriore nuovo prospetto allegato a ciascun stato di previsione della spesa riepiloga, in relazione a ciascun Programma, distintamente per titolo di spesa, le spese di oneri inderogabili, fattori legislativi e adeguamento al fabbisogno (Art. 21, c.4). Per quanto riguarda lo stato di previsione dell'entrata l'unica novità espositiva è costituita dalla distinzione tra Sezione II e Sezione I, senza le ulteriori articolazioni della Sezione II, tipiche della spesa.

Allegati tecnici

I prospetti degli allegati tecnici sono coerenti con le novità introdotte per il bilancio decisionale o deliberativo. La principale novità aggiuntiva è costituita dall'introduzione delle "azioni" quale ulteriore livello di articolazione dei programmi di spesa. Ciò comporta una nuova disaggregazione dell'allegato tecnico per capitoli di spesa che ora è articolato, per ciascun stato di previsione della spesa, in Missione → Programma → Centro di Responsabilità → Azione → capitolo di spesa.

Per rendere più immediato e trasparente il legame tra l'approvazione parlamentare di sull'allocazione delle risorse e gli effetti dell'azione pubblica, favorire la maggiore leggibilità e la valutazione degli interventi finanziati, le unità di voto parlamentare (oggi definite dai programmi di spesa) in appositi riepiloghi sono ulteriormente articolate in "Azioni", rappresentative delle attività svolte, delle politiche e i servizi erogati. L'introduzione delle Azioni, ancorché in via sperimentale a livello gestionale e conoscitivo a livello parlamentare, ha comportato come conseguenza la ristrutturazione delle Missioni e dei Programmi di cui si dirà in seguito.

Al contempo, grazie rafforzamento del ruolo della cassa nella fase di predisposizione delle previsioni di bilancio (con l'introduzione del cronoprogramma in fase di previsione), si rafforza il collegamento tra autorizzazione parlamentare e il momento in cui la spesa determina un impatto sul sistema economico attraverso la sua effettiva erogazione.

La proposta di legge interviene sulle disposizioni della normativa contabile che regolano la copertura finanziaria della legge di bilancio e ne rafforzano il ruolo di strumento per l'attuazione delle scelte di politica economica del Governo. In base a quanto previsto nella proposta in esame potranno infatti essere presentati, nei limiti delle compatibilità economiche e finanziarie, interventi a favore dello sviluppo, cosa oggi formalmente non ammessa.

Per garantire il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio andrà assicurata la coerenza del saldo complessivo del bilancio dello Stato con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, senza la necessità di predisporre un autonomo prospetto di copertura delle variazioni marginali alla legislazione vigente, come attualmente avviene per la legge di stabilità. Il reperimento delle risorse per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e per il finanziamento dei nuovi interventi potranno, in altri termini, essere definiti e valutati contestualmente anche in termini di impatto sul sistema economico e sui singoli settori di intervento. Nel prosieguo di questa relazione, le principali novità introdotte con la riforma della legge di contabilità e finanza pubblica sono approfondite in appositi riquadri e appendici.

Per la prima volta, ai sensi della normativa contabile, viene predisposta la relazione tecnica al disegno di legge di bilancio. La relazione tecnica contiene, per la sezione prima, l'indicazione delle innovazioni apportate da ciascuna disposizione normativa con la quantificazione dei relativi effetti finanziari e, per la sezione seconda, l'illustrazione sintetica degli effetti delle riprogrammazioni, rifinanziamenti e definanziamenti apportate alla legislazione vigente. Parte integrante della relazione tecnica è costituita dal quadro di raccordo che dimostra la coerenza del saldo netto da finanziare risultante dal bilancio integrato con gli effetti della manovra con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica.

La relazione al bilancio che segue è strutturata diversamente da quella degli anni precedenti. Essa, in coerenza con lo spirito della riforma sopra accennato, nella prima espone la composizione delle entrate e delle spese, evidenziando in apposite tabelle e gli effetti di ricomposizione derivanti dalle innovazioni legislative introdotte dalle due sezioni e dal decreto legge 193 del 2016.

Al fine di agevolare l'orientamento nell'ambito del nuovo bilancio viene riportato a seguire uno schema di indice che indica l'ordine in cui si susseguono le varie parti del documento.

SEZIONE I

Relazione al bilancio (include anche quella illustrativa alla sezione I)

Relazione tecnica

Prospetto riepilogativo effetti della manovra

Allegato conoscitivo (Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni Sez. II)

Articolato (con allegato sui saldi)

Tabelle A e B

SEZIONE II – Bilancio Decisionale**Quadri generali**

- *Bilancio di competenza*
- *Bilancio di cassa*
- *Bilancio programmatico*

Stati di previsione di E e di S

Per ciascuno stato di previsione

Riepiloghi (per la spesa Missione, Programma, Azione, Titolo)

Allegati:

- *Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi (art.23 c.3, lett.a)*
- *Rimodulazioni compensative per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a)*
- *Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni previste a legislazione vigente (art.23 c.3, lett.b)*
- *Dettaglio oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno (Art. 21, c.4)*

Elenchi

SEZIONE II - ALLEGATO TECNICO per ogni stato di previsione**Entrata**

- Nota Integrativa

- Allegato tecnico per capitoli
- Riepilogo
- Riassunti
- Allegati (comprende Rapporto sulle spese fiscali, comma 11-bis dell'articolo 21 della legge n.196 del 2009)

Spese

- Note Integrative
- Allegato tecnico per azioni e capitoli
- Allegati e annessi
- Nomenclatore degli atti
- Raggruppamento dei capitoli per classificazione economica
- Allegati di personale

- Budget dei costi

Il quadro finanziario e i principali interventi

Il presente disegno di legge si colloca in uno scenario in cui, alla luce del prolungamento della fase di debolezza dell'economia e di segnali di ripresa ancora non pienamente stabilizzati, il Governo ha scelto di rimodulare la politica di bilancio in maniera favorevole alla crescita e intende mettere in campo ulteriori misure di supporto al sistema economico, ferma restando la necessità di affrontare con strumenti eccezionali la messa in sicurezza del territorio e il fenomeno migratorio.

Anche in considerazione di questi elementi, il Governo ha chiesto, con la Relazione al Parlamento 2016, l'autorizzazione a rivedere il sentiero di avvicinamento all'obiettivo di medio termine (OMT) pur confermando uno scenario di progressivo consolidamento e il raggiungimento del pareggio strutturale nel 2019. L'indebitamento netto nominale è pertanto fissato nella proposta di questo disegno di legge di bilancio ad un livello pari al -2,3 per cento del PIL nel 2017, al -1,2 per cento del PIL per il 2018 e a -0,2 per cento del PIL per il 2019.

Il saldo netto da finanziare programmatico del bilancio dello Stato, in coerenza con il quadro delle compatibilità di finanza pubblica e gli obiettivi programmatici di deficit, di cui si dà conto nella relazione tecnica di accompagnamento al presente disegno di legge ai sensi della normativa vigente in materia di contabilità pubblica, è determinato nel limite massimo di -38,6 miliardi nel 2017, -27,2 miliardi nel 2018 e -8,6 miliardi nel 2019, in termini di competenza, e di -102,6 milioni nel 2017, -77,5 milioni nel 2018 e -57,2 milioni nel 2019, in termini di cassa.

Concorrono al conseguimento degli obiettivi finanziari e al finanziamento degli interventi disposti con la presente manovra, oltre alle misure indicate in questo disegno di legge, anche le disposizioni del decreto legge n. 193 del 2016 recentemente adottato dal Governo e recante misure in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili (cd. decreto fiscale). In particolare, come già ricordato nella premessa, la manovra disposta con il disegno di legge di bilancio si compone delle modifiche e innovazioni normative della prima sezione e dei rifinanziamenti, definanze e delle riprogrammazioni contenute nella seconda sezione.

TAV. 1 - BILANCIO DELLO STATO - effetti della manovra di finanza pubblica 2017- 2019 - COMPETENZA
(dati in milioni di euro)

	2017			2018			2019		
	Manovra Disegno di legge di bilancio	Manovra Decreto Fiscale	Totale Manovra	Manovra Disegno di legge di bilancio	Manovra Decreto Fiscale	Totale Manovra	Manovra Disegno di legge di bilancio	Manovra Decreto Fiscale	Totale Manovra
INTERVENTI	31.926	3.820	35.746	28.455	4.742	33.197	28.623	3.204	31.827
MINORI ENTRATE	16.243	0	16.243	9.345	0	9.345	8.531	0	8.531
MAGGIORI SPESE	15.683	3.820	19.503	19.111	4.742	23.853	20.092	3.204	23.296
- correnti	11.659	3.820	15.479	12.750	4.098	16.847	12.873	3.204	16.077
- capitali	4.023	0	4.023	6.361	645	7.006	7.220	0	7.220
COPERTURE	16.914	3.820	20.734	17.822	4.742	22.564	22.354	3.204	25.558
MAGGIORI ENTRATE	6.864	3.820	10.684	8.482	4.742	13.224	9.917	3.204	13.121
MINORI SPESE	10.049	0	10.049	9.340	0	9.340	12.436	0	12.436
- correnti	9.513	0	9.513	9.190	0	9.190	8.866	0	8.866
- capitali	536	0	536	150	0	150	3.571	0	3.571
SALDO FINALE	-15.012	0	-15.012	-10.634	0	-10.634	-6.270	0	-6.270
VARIAZIONE NETTA ENTRATE	-9.379	3.820	-5.559	-863	4.742	3.879	1.386	3.204	4.590
VARIAZIONE NETTA SPESE	5.633	3.820	9.453	9.771	4.742	14.513	7.656	3.204	10.860
- variazione netta spesa corrente	2.146	3.820	5.966	3.560	4.098	7.657	4.007	3.204	7.211
- variazione netta spesa capitale	3.487	0	3.487	6.211	645	6.855	3.649	0	3.649

In termini di competenza, i provvedimenti della manovra collegata al disegno di legge di bilancio e del cd. decreto fiscale, comportano un peggioramento del saldo tendenziale del bilancio dello Stato circa 15 miliardi nel 2017, 10,6 miliardi nel 2018 e 6,3 miliardi nel 2019. Gli interventi

disposti ammontano a circa 35,8 miliardi nel 2017, 33,2 miliardi nel 2018 e 31,8 miliardi nel 2019, mentre le risorse reperite dalla manovra sono pari a circa 20,8 miliardi nel 2017, 22,6 miliardi nel 2018 e 25,6 miliardi nel 2019. In termini netti, per effetto delle disposizioni adottate è attesa una riduzione delle entrate per un importo pari a circa 5,6 miliardi nel 2017 e un incremento di circa 3,9 miliardi nel 2018 e di 4,6 miliardi nel 2019. Le spese nette, invece, sono attese in aumento per circa 9,5 miliardi nel 2017, 14,5 miliardi nel 2018 e 10,9 miliardi nel 2019.

L'impegno del Governo a proseguire su un sentiero di consolidamento dei conti pubblici, pur con rinnovata attenzione alla necessità di consolidare l'attuale fase di ripresa economica, è resa evidente dal miglioramento atteso di tutti i principali saldi di bilancio nel triennio 2017-2019.

Oltre al saldo netto da finanziare aumentano infatti, in termini di competenza, di circa 30 miliardi di euro nel triennio, il risparmio pubblico e l'avanzo primario del bilancio dello Stato. Un progressivo miglioramento è atteso anche per i saldi misurati in termini di cassa.

Questi risultati beneficiano in particolare di un progressivo incremento delle entrate che, integrate con gli effetti finanziari della Sezione I del disegno di legge di bilancio, risultano pari a 567.994 milioni nel 2017, 586.014 milioni nel 2018, 596.833 milioni nel 2019 in termini di competenza, mentre, in termini di cassa, si attestano a 523.211 milioni, 542.146 milioni e 552.968 milioni rispettivamente negli anni 2017, 2018 e 2019.

L'incremento atteso è interamente riconducibile all'evoluzione prevista a legislazione vigente nel 2017, mentre un contributo positivo, seppure modesto, è riconducibile anche agli effetti della manovra negli anni successivi. Considerati anche gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni del decreto fiscale, la manovra comporta complessivamente una diminuzione delle entrate nel 2017 per 5.559 milioni (sia di competenza che di cassa) e un aumento nei due esercizi successivi, rispettivamente per 3.879 milioni di competenza (4.362 milioni di cassa) e per 4.590 milioni di competenza (5.073 milioni di cassa).

Incide, in particolare nel primo esercizio finanziario, la completa sterilizzazione dell'aumento delle aliquote IVA stabilito dalla legge di stabilità per il 2015, da cui deriva un beneficio in termini di riduzione della pressione fiscale pari a 15.133 milioni.

Le maggiori risorse derivanti dalle misure di contrasto all'evasione fiscale e per l'efficientamento delle attività di riscossione, spiegano in larga parte l'incremento delle entrate ascrivibili alla manovra negli esercizi successivi. Tali risorse sono infatti destinate al finanziamento dei provvedimenti a sostegno della competitività delle imprese e della crescita economica, intervenendo, tra le altre, mediante la proroga e il rafforzamento della disciplina di maggiorazione della deduzione degli ammortamenti, in particolare nei confronti di investimenti in nuovi beni strumentali ad alto contenuto tecnologico, tali da favorire i processi di trasformazione; l'introduzione di una nuova disciplina dell'imposta sul reddito imprenditoriale (con l'istituzione dell'IRI) finalizzata a favorire anche la capitalizzazione delle imprese; la proroga e l'introduzione di detrazioni fiscali per le spese relative ad interventi di ristrutturazioni edilizie, di riqualificazione energetica, nonché per interventi antisismici.

Per le entrate extra-tributarie, le previsioni integrate presentano un andamento in linea con le stime a legislazione vigente. Esse risultano complessivamente pari a 72.313 milioni nel 2017, 68.534 milioni nel 2018 e 67.150 milioni nel 2019, in termini di competenza, e a 55.395 milioni nel 2017, 51.784 milioni nel 2018 e 50.403 milioni nel 2019, in termini di cassa. Nel prossimo esercizio finanziario incide, in particolare, la disposizione che prevede l'autorizzazione, per i titolari dei diritti d'uso delle frequenze di telecomunicazione in banda 900 e 1800 Mhz, al cambio di tecnologia, con la contestuale proroga delle concessioni in essere al 2029, stabilendo il pagamento anticipato ed in unica soluzione dei contributi dovuti per l'intero periodo della concessione.

Tavola 2 - BILANCIO DELLO STATO - Previsione DDL Integrato 2017- 2019 - COMPETENZA
(dati in milioni di euro)

	2016		2017			2018			2019		
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	DLB "Integrato"	di cui: Manovra DLB	di cui: Decreto legge n.193/2016	DLB "Integrato"	di cui: Manovra DLB	di cui: Decreto legge n.193/2016	DLB "Integrato"	di cui: Manovra DLB	di cui: Decreto legge n.193/2016
ENTRATE											
Tributarie	491.750	487.606	493.171	-11.388	3.607	514.976	-826	4.640	527.184	1.320	3.160
Extra Tributarie	72.493	75.190	72.313	1.994	213	68.534	-53	102	67.150	50	44
Altre	3.174	3.175	2.511	16	0	2.504	16	0	2.499	16	0
Entrate finali	567.417	565.971	567.994	-9.378	3.820	586.014	-863	4.742	596.833	1.386	3.204
SPESE											
Spese correnti (netto interessi)	481.713	485.415	486.276	2.284	3.820	487.837	3.745	4.098	487.475	4.210	3.204
Interessi	84.157	79.481	79.287	-138	0	78.694	-185	0	76.835	-203	0
Spese in conto capitale	39.957	40.880	41.032	3.487	0	46.732	6.211	645	41.150	3.649	0
Spese finali	605.828	605.775	606.595	5.633	3.820	613.263	9.771	4.742	605.460	7.656	3.204
Rimborso prestiti	218.485	215.472	254.496	0	0	227.236	0	0	240.899	0	0
RISULTATI DIFFERENZIALI											
Risparmio pubblico	-1.627	-2.101	-80	-11.541	0	16.979	1.665	645	30.024	-320	0
Saldo netto da finanziare	-38.411	-39.805	-38.601	-15.012	0	-27.249	-4.530	0	-8.628	-3.953	0
Avanzo primario	45.746	39.676	40.686	-15.150	0	51.445	-4.715	0	68.208	-4.156	0
Ricorso al mercato	-256.896	-255.277	-293.097	-15.012	0	-254.485	-4.530	0	-249.527	-3.953	0

Tavola 3 - BILANCIO DELLO STATO - Previsione DDL Integrato 2017 - 2019 - CASSA
(dati in milioni di euro)

	BILANCIO 2016		2017			2018			2019		
	Previsioni iniziali	Previsioni iniziali LB	DLB "Integrato"	di cui: Manovra DLB	di cui: Decreto legge n.193/2016	DLB "Integrato"	di cui: Manovra DLB	di cui: Decreto legge n.193/2016	DLB "Integrato"	di cui: Manovra DLB	di cui: Decreto legge n.193/2016
ENTRATE											
Tributarie	461.192	457.109	465.306	-11.388	3.607	487.858	-826	5.039	500.066	1.320	3.559
Extra Tributarie	54.748	57.443	55.395	1.994	213	51.784	-53	186	50.403	50	128
Altre	3.174	3.175	2.511	16	0	2.504	16	0	2.499	16	0
Entrate finali	519.114	517.727	523.211	-9.378	3.820	542.146	-863	5.225	552.968	1.386	3.687
SPESE											
Spese correnti (netto interessi)	495.206	500.697	502.722	2.284	3.820	495.378	3.745	4.098	492.286	4.210	3.204
Interessi	84.158	79.620	79.209	-138	0	78.614	-185	0	76.753	-203	0
Spese in conto capitale	41.998	48.856	43.907	2.837	0	45.644	4.309	645	41.174	2.647	0
Spese finali	621.362	629.173	625.838	4.983	3.820	619.636	7.869	4.742	610.214	6.653	3.204
Rimborso prestiti	218.485	218.567	253.925	0	0	226.642	0	0	240.305	0	0
RISULTATI DIFFERENZIALI											
Risparmio pubblico	-63.424	-65.766	-61.231	-11.541	0	-34.350	-4.439	1.128	-18.571	-2.637	483
Saldo netto da finanziare	-102.248	-111.447	-102.627	-14.362	0	-77.490	-8.732	483	-57.246	-5.267	483
Avanzo primario	-18.090	-31.826	-23.417	-14.500	0	1.124	-8.917	483	19.507	-5.470	483
Ricorso al mercato	-320.733	-330.014	-356.551	-14.362	0	-304.132	-8.732	483	-297.551	-5.267	483

Le spese finali, al netto di quelle per il rimborso delle passività finanziarie, presentano nel triennio di riferimento un andamento sostanzialmente stabile sebbene in presenza di una correzione rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente a favore della quota di spesa per investimenti.

Complessivamente, le spese correnti ammontano 566 miliardi di euro per l'anno 2017, 567 miliardi di euro per il 2018 e 564 miliardi di euro per il 2019. Quelle in conto capitale, dopo un significativo incremento tra il 2017 e il 2018 (da 41 miliardi di euro a 47 miliardi) si stabilizzano a oltre 41 miliardi di euro nel 2019, a fronte di stanziamenti tendenziali pari a 38,5 miliardi.

La composizione della spesa è determinata di gran lunga dalla legislazione vigente. Per l'esercizio finanziario 2017, gli effetti finanziari della manovra ammontano a circa 9,5 miliardi aggiuntivi rispetto agli stanziamenti di competenza.

In continuità con il percorso di razionalizzazione della spesa perseguito negli ultimi esercizi, concorrono al finanziamento dei nuovi interventi le riduzioni di spesa disposte dal presente provvedimento.

Le misure di efficientamento individuate hanno seguito una procedura già sperimentata negli anni precedenti e prevista a regime dalla recente riforma della legge di contabilità e finanza pubblica (ai sensi dell'articolo 22-bis della legge n. 196 del 2009), attraverso la formulazione di specifici obiettivi di risparmio per ciascun Ministero. Il contributo proposto dalle Amministrazioni alla manovra di finanza pubblica è stato realizzato sia attraverso le disposizioni della sezione prima, sia con i definanziamenti di spesa previsti nella sezione seconda e hanno riguardato prevalentemente la parte corrente (per circa l'83 per cento nel 2017, e circa il 92 per cento negli anni successivi).

Dal lato della spesa si prevedono maggiori risorse, complessivamente per 1,9 miliardi nel 2017 e 2,6 dal 2018, da destinare al rinnovo dei contratti e alle assunzioni di personale della PA, ad interventi a favore del personale di polizia e delle forze armate e al riordino delle carriere del medesimo personale. A queste si aggiungono risorse in favore degli Enti territoriali per circa 1 miliardo annuo.

In materia previdenziale, si rafforza l'istituto della quattordicesima mensilità e si attribuisce una indennità, c.d. APE sociale, a particolari categorie di soggetti per consentire l'anticipo pensionistico, insieme ad ulteriori, specifiche disposizioni, dirette a facilitare l'accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori precoci.


Sono previsti ancora interventi a favore dell'Università, della ricerca e volti a premiare il merito.

Un programma straordinario di investimenti è previsto attraverso lo stanziamento di un cospicuo ammontare di risorse per il rilancio degli investimenti e dello sviluppo infrastrutturale del Paese, nonché mediante il rifinanziamento del fondo sviluppo e coesione.

In ambito sanitario sono previste ulteriori risorse per l'acquisto di medicinali innovativi, oncologici e per i vaccini.

Risorse aggiuntive sono infine destinate alla prosecuzione delle missioni internazionali, per il rifinanziamento del fondo per la povertà e esclusione sociale e per gli interventi per la famiglia.

Figura 1 - Previsioni di spesa per categorie tematiche. Esercizio finanziario 2017, stanziamenti di competenza, valori percentuali (al netto del Titolo III e dei Fondi da ripartire)



SERVIZI PUBBLICI GENERALI	AFFARI ECONOMICI
Ordine pubblico e sicurezza Giustizia (1) Difesa e sicurezza del territorio L'Italia in Europa e nel mondo (3) Soccorso civile	Ricerca e innovazione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Turismo Comm. internaz. ed internazionalizz. sist. produttivo Energia e diversificazione delle fonti energetiche Comunicazioni
PREVIDENZA E ASSISTENZA E ALTRE POLITICHE DI SOSTEGNO	Infrastrutture pubbliche e logistica (1) (2) Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto Competitività e sviluppo delle imprese Sviluppo e riequilibrio territoriale Regolazione dei mercati
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Politiche previdenziali Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti Politiche per il lavoro Programma 19.2 (missione "Casa e assetto urbanistico") Politiche abitative, urbane e territoriali	
SALUTE E ISTRUZIONE	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI
Istruzione scolastica (2) Istruzione universitaria e formazione post-universitaria Tutela della salute (4)	Org. costituzionali, a rilevanza costituzionale e PCM Amm. gen. e rapp. gen. Gov. e Stato sul territorio Servizi istituzionali e generali delle AP Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica Debito pubblico
CULTURA, AMBIENTE E QUALITA' DELLA VITA	
Tutela e valorizz. beni e attività cult. e paesaggistici Giovani e sport	INTERESSI (5)
Sviluppo sost. e tutela del territ. e dell'ambiente Programma 19.1 (missione "Casa e assetto urbanistico") Edilizia abitativa e politiche territoriali	Interessi passivi e redditi da capitale (categoria economica)
TRASFERIMENTI A ENTI TERRITORIALI	FONDI DA RIPARTIRE
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (4)	Fondi da ripartire

(1) Nella macrocategoria SERVIZI PUBBLICI GENERALI, in relazione alla missione Giustizia sono state inserite le risorse del programma 14.10 "Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità", azione 07 "Infrastrutture carcerarie" provenienti dalla missione Infrastrutture pubbliche e logistica.

(2) Nella macrocategoria SALUTE E ISTRUZIONE, in relazione alla missione Istruzione scolastica sono state inserite risorse del programma 14.10 "Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità" provenienti dalla missione Infrastrutture pubbliche e logistica.

(3) Il Fondo per il cofinanziamento delle politiche comunitarie proveniente dalla missione L'Italia in Europa e nel mondo è stato spostato nella categoria AFFARI ECONOMICI.

(4) Le risorse destinate al concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria e al federalismo (programmi 3.6 e 3.4) sono state spostate dalla missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali alla missione Tutela della salute. Nella missione Tutela della salute sono state inserite anche le risorse del programma 14.8 "Opere pubbliche e infrastrutture" e 14.10 "Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità", della missione Infrastrutture pubbliche e logistica.

(5) La categoria economica degli interessi passivi e redditi da capitale è stata scomputata dalle altre missioni di spesa e aggregata come settore a se stante.

Tavola 4 - Entrate di competenza. Previsioni 2017 -2019
(dati in milioni di euro)

	Disegno di legge di bilancio 2017			Disegno di legge di bilancio 2018			Disegno di legge di bilancio 2019		
	Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale 2017	Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale 2017	Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale 2017
ENTRATE TRIBUTARIE	500.952	-7.781	493.171	511.162	3.814	514.976	522.704	4.480	527.184
Imposte sul patrimonio e sul reddito	260.300	4.408	264.708	260.760	-548	260.212	266.595	-2.540	264.055
Tasse e imposte sugli affari	180.507	-12.174	168.333	188.735	4.356	193.091	193.145	6.815	199.960
Imposte sulla produzione, consumi e dogane	34.899	-15	34.884	36.039	6	36.045	36.928	205	37.133
Monopoli	11.055	0	11.055	11.363	0	11.363	11.692	0	11.692
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	14.191	0	14.191	14.265	0	14.265	14.344	0	14.344
EXTRATRIBUTARIE	70.106	2.207	72.313	68.485	49	68.534	67.056	94	67.150
Proventi speciali	978	0	978	951	0	951	921	0	921
Proventi dei servizi pubblici minori	27.113	2.130	29.243	25.772	-15	25.757	25.120	-130	24.990
Proventi dei beni dello Stato	312	0	312	311	0	311	311	0	311
Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione	1.315	0	1.315	1.315	0	1.315	1.315	0	1.315
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	4.567	202	4.769	4.596	108	4.704	4.623	100	4.723
Recuperi, rimborsi e contributi	32.916	-126	32.790	32.635	-44	32.591	31.761	124	31.885
Partite che si compensano nella spesa	2.905	0	2.905	2.905	0	2.905	3.005	0	3.005
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	2.495	16	2.511	2.488	16	2.504	2.483	16	2.499
Vendita dei beni ed affrancazione di canoni	129	16	145	29	16	45	17	16	33
Ammortamento di beni patrimoniali	1.021	0	1.021	1.105	0	1.105	1.105	0	1.105
Rimborsi di anticipazioni e crediti vari del Tesoro	1.345	0	1.345	1.354	0	1.354	1.361	0	1.361
TOTALE ENTRATE FINALI	573.553	-5.559	567.994	582.135	3.879	586.014	592.242	5.073	596.833

Tavola 5 - Entrate di cassa. Previsioni 2017 -2019
(dati in milioni di euro)

	Disegno di legge di bilancio 2017			Disegno di legge di bilancio 2018			Disegno di legge di bilancio 2019		
	Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale 2017	Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale 2017	Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale 2017
ENTRATE TRIBUTARIE	473.087	-7.781	465.306	483.645	4.213	487.858	495.187	4.879	500.066
Imposte sul patrimonio e sul reddito	247.082	4.408	251.490	247.767	-335	247.432	253.602	-2.327	251.275
Tasse e imposte sugli affari	165.860	-12.174	153.686	174.211	4.542	178.753	178.621	7.001	185.622
Imposte sulla produzione, consumi e dogane	34.899	-15	34.884	36.039	6	36.045	36.928	205	37.133
Monopoli	11.055	0	11.055	11.363	0	11.363	11.692	0	11.692
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	14.191	0	14.191	14.265	0	14.265	14.344	0	14.344
EXTRATRIBUTARIE	53.188	2.207	55.395	51.651	133	51.784	50.225	178	50.403
Proventi speciali	978	0	978	951	0	951	921	0	921
Proventi dei servizi pubblici minori	19.631	2.130	21.761	18.290	-15	18.275	17.641	-130	17.511
Proventi dei beni dello Stato	316	0	316	315	0	315	315	0	315
Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione	1.315	0	1.315	1.315	0	1.315	1.315	0	1.315
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	2.477	202	2.679	2.506	128	2.634	2.533	120	2.653
Recuperi, rimborsi e contributi	25.566	-126	25.440	25.369	20	25.389	24.494	188	24.683
Partite che si compensano nella spesa	2.905	0	2.905	2.905	0	2.905	3.005	0	3.005
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	2.495	16	2.511	2.488	16	2.504	2.483	16	2.499
Vendita dei beni ed affrancazione di canoni	129	16	145	29	16	45	17	16	33
Ammortamento di beni patrimoniali	1.021	0	1.021	1.105	0	1.105	1.105	0	1.105
Rimborsi di anticipazioni e crediti vari del Tesoro	1.345	0	1.345	1.354	0	1.354	1.361	0	1.361
TOTALE ENTRATE FINALI	528.770	-5.559	523.211	537.784	4.362	542.146	547.894	5.073	552.968

Tavola 6 - Spesa per missioni, in base alla struttura del DDL "integrato" 2017-2019. Stanziamenti di Competenza, in milioni di euro.

Missione	Bilancio 2015 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2017-2019)		Bilancio 2016 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2017-2019)		Previsioni DLB integrato 2017-2019				TOTALE 2019			
	Previsioni definitive		Previsioni assettate		2017		2018					
	LB Previsioni iniziali (3)	Previsioni definitive	LB Previsioni iniziali	Previsioni assettate	Effetti finanziari della manovra (2)	TOTALE 2017	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)		TOTALE 2018	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri.	2.246,13	2.236,47	2.750,67	2.742,57	104,95	2.371,38	2.242,49	0,24	2.242,25	2.235,87	1,41	2.234,46
Amministrazione generale e supporto alla Amministrazione generale di Governo e dello Stato sul territorio.	519,32	596,22	557,76	570,37	570,82	570,82	542,29	542,29	542,29	515,73	515,73	515,73
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	132.880,83	117.377,09	112.383,68	115.956,64	117.766,39	116.988,43	116.420,05	427,98	115.992,07	117.713,03	1.585,95	116.127,07
Italia in Europa e nel mondo	26.455,37	25.985,16	26.570,33	26.297,34	25.075,96	26.076,10	26.785,92	105,80	25.899,72	27.526,22	1.831,20	25.692,00
Difesa e sicurezza del territorio	19.195,43	19.937,28	19.943,77	20.297,29	18.608,89	19.824,76	18.608,12	45,00	18.706,12	18.635,37	45,00	18.680,37
Giustizia	8.068,52	8.478,92	8.021,72	8.171,79	8.220,56	8.207,23	8.211,68	12,24	8.199,44	8.240,28	0,14	8.240,14
Ordine pubblico e sicurezza	10.549,87	11.266,49	10.533,28	10.741,74	10.266,19	10.247,42	10.200,96	17,50	10.183,46	10.107,79	10,90	10.096,89
Soccorso civile	4.797,73	5.295,64	5.076,12	5.088,01	4.631,52	4.827,52	4.553,56	296,00	4.849,84	4.348,84	346,00	4.694,84
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	942,33	1.121,59	897,36	939,86	831,74	826,54	688,13	5,20	682,93	643,06	5,20	637,86
Energie e diversificazione delle fonti energetiche	264,91	659,82	240,87	241,42	246,19	226,19	223,94	2,25	223,94	225,05	2,25	225,05
Competitività e sviluppo delle imprese	16.847,91	17.273,20	18.856,52	19.759,67	19.741,43	19.956,13	19.021,82	1.367,80	20.389,02	18.505,03	1.090,83	19.595,86
Regolazione dei mercati	11,56	39,85	11,70	35,00	15,64	15,64	15,49	15,49	15,49	13,67	13,67	13,67
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	11.210,48	11.105,92	10.999,94	11.067,21	11.606,70	11.225,16	13.186,39	542,47	13.728,86	13.031,25	1.157,26	11.873,98
Infrastrutture pubbliche e logistica	5.104,51	5.908,31	5.707,29	5.873,64	5.077,86	5.106,46	6.500,94	27,00	6.577,94	4.562,31	97,10	4.659,41
Comunicazioni	685,99	1.164,07	603,43	610,55	697,14	744,99	566,76	46,96	613,72	566,96	46,92	613,87
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	250,71	262,55	218,65	219,72	160,08	270,08	118,87	118,87	118,87	119,14	119,14	119,14
Ricerca e innovazione	2.460,62	2.799,01	2.544,38	2.699,77	2.741,24	2.766,74	2.669,09	159,80	2.826,89	2.759,40	177,00	2.936,40
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.085,51	1.661,24	1.381,50	1.448,23	1.215,45	1.211,79	1.098,68	4,47	1.094,22	1.049,63	4,47	1.045,16
Casa e assetto urbanistico	486,81	666,80	394,20	465,54	248,92	248,92	188,51	188,51	188,51	193,19	193,19	193,19
Tutela della salute	1.022,94	1.633,67	1.087,64	1.020,12	1.024,81	2.028,85	1.027,11	994,04	2.021,15	1.030,86	994,04	2.024,90
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	1.434,09	1.596,76	2.007,60	2.029,91	1.671,61	1.956,16	1.610,57	5,31	1.605,26	1.577,42	5,45	1.571,97
Istruzione scolastica	42.870,76	43.371,62	45.167,10	45.598,37	45.208,41	45.875,47	45.230,96	815,65	46.046,61	45.308,66	915,04	46.223,70
Istruzione universitaria e formazione post- universitaria	7.730,38	7.775,40	7.848,28	7.859,08	7.770,91	7.909,91	7.715,66	465,10	8.180,76	7.723,13	474,90	8.198,03
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	29.630,42	30.103,28	31.041,72	30.994,97	31.643,96	32.350,88	32.072,02	1.262,68	33.334,70	32.309,24	1.261,74	33.570,98
Politiche previdenziali	107.069,65	107.617,59	95.513,63	91.516,32	95.045,97	95.278,62	95.226,17	1.994,52	95.270,49	92.874,64	2.470,30	95.344,94
Politiche per il lavoro	10.372,51	10.969,57	9.969,25	14.135,32	9.770,94	9.844,94	10.084,54	415,00	10.499,54	10.028,33	136,00	10.164,33
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	1.788,30	2.273,71	2.320,23	2.356,20	2.654,05	3.184,05	2.824,88	2.824,88	2.824,88	2.822,46	2.822,46	2.822,46
Sviluppo e riequilibrio territoriale	6.217,26	6.021,73	2.854,39	2.754,34	2.839,32	3.489,32	3.139,22	800,00	3.939,22	3.120,32	1.000,00	4.120,32
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (a)	72.193,73	95.692,65	92.377,96	88.792,71	86.729,74	86.547,64	86.479,89	182,59	86.297,30	86.299,58	183,10	86.116,48
Giovani e sport	751,47	906,90	756,94	806,94	773,22	786,24	651,40	11,99	663,39	593,44	11,93	605,37
Turismo	29,92	29,42	41,50	45,98	46,27	46,27	43,07	43,07	43,07	43,67	43,67	43,67
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2.649,04	2.845,38	2.622,71	2.687,22	2.655,94	2.541,65	2.662,66	101,12	2.561,55	2.673,80	133,82	2.549,07
Fondi da ripartire	7.457,41	2.250,01	7.865,72	8.583,70	8.740,36	12.636,71	8.438,22	6.013,77	14.451,99	7.946,85	6.801,94	14.748,79
Debito pubblico	312.020,47	308.789,48	295.524,43	288.837,86	326.472,81	296.419,83	298.832,63	94,00	298.738,63	310.155,63	97,00	310.058,63
Totale	847.312,87	857.770,64	824.312,75	821.247,39	851.637,51	861.090,86	825.985,67	14.512,74	840.498,42	835.499,84	10.859,82	846.359,67

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonche all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

(2) Sono compresi i rinfanziamenti, defnanzamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e gli effetti finanziari della sezione I.

(3) Ai fni delle elaborazioni qui presentate - in coerenza con quanto previsto dalla Legge di stabilita 2015 approvata dalle Camere - si tiene conto di 5 milioni di euro annui di stanziamenti (in termini di competenza e di cassa) relativi alle spese correnti della missione "Diritto alla mobilita e sviluppo dei sistemi di trasporto", non indicati nella Legge di bilancio 2015-2017 e successivamente integrati con la Legge di assestamento.

Tavola 7 - Spesa per missioni, in base alla struttura del DDL "integrato" 2017-2019. Stanziamenti di Cassa, in milioni di euro.

Missione	Bilancio 2015 (ridisegnato in base alla struttura del DDL 2017-2019)		Bilancio 2016 (ridisegnato in base alla struttura del DDL 2017-2019)		Previsioni DDL integrato 2017-2019								
	LB Previsioni iniziali (3)	Previsioni definitive	LB Previsioni iniziali	Previsioni assettate	2017		2018		2019				
					Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	TOTALE 2017	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	TOTALE 2018	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	TOTALE 2019
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	2.246,13	2.236,47	2.750,67	2.743,90	2.266,47	104,92	2.371,38	2.242,49	0,24	2.242,25	2.235,87	1,41	2.234,46
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	519,32	602,27	557,76	583,71	570,82	767,97	570,82	542,29	427,98	542,29	515,73	1.585,95	515,73
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	132.881,83	128.629,65	116.075,30	121.815,35	171.816,89	767,97	121.048,92	116.001,83	427,98	115.573,85	115.199,93	1.834,20	115.199,93
L'Italia in Europa e nel mondo	26.455,37	26.029,94	26.370,33	26.298,03	25.684,28	402,14	26.086,42	26.785,44	105,80	26.891,74	27.526,24	1.834,20	25.692,04
Difesa e sicurezza del territorio	20.541,02	21.949,21	20.097,89	20.449,03	18.348,92	1.215,87	19.564,79	18.808,44	45,00	18.853,44	18.694,29	45,00	18.739,29
Giustizia	8.069,64	8.596,11	8.089,12	8.431,51	8.519,12	13,33	8.505,80	8.219,23	12,24	8.205,56	8.239,23	0,14	8.239,10
Ordine pubblico e sicurezza	10.552,20	11.253,20	10.353,18	10.775,89	10.371,65	18,77	10.392,88	10.227,35	17,50	10.209,85	10.128,67	10,90	10.117,71
Soccorso civile	4.800,97	5.256,49	5.079,75	5.958,93	4.655,70	196,00	4.851,70	4.558,37	296,00	4.851,70	4.350,56	346,00	4.696,56
Agricoltura, politiche agrarie, mercati e pesca	1.062,06	1.110,25	967,92	1.090,23	850,74	5,20	855,94	691,02	5,20	685,82	643,90	5,20	638,70
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	264,91	1.078,84	240,87	341,97	436,77	436,77	436,77	223,93	223,93	223,93	225,04	1,90	225,04
Competitività e sviluppo delle imprese	16.857,63	24.939,71	18.980,97	20.092,76	20.476,88	214,70	20.691,58	19.061,94	1.367,80	20.429,74	18.505,04	1.090,83	19.595,87
Regolazione dei mercati	11,56	36,10	11,70	35,00	35,74	35,74	35,74	15,48	15,48	15,48	13,66	13,66	
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	11.284,11	13.335,05	11.283,21	12.506,66	12.258,31	381,54	11.876,77	13.175,70	542,47	13.718,17	12.791,58	1.157,26	11.634,31
Infrastrutture pubbliche e logistica	5.192,02	5.793,45	6.023,45	6.272,66	5.547,80	281,60	5.829,40	6.360,22	27,00	6.387,22	4.662,30	97,10	4.759,40
Comunicazioni	685,99	2.402,42	619,75	737,81	752,29	47,84	800,13	566,43	46,96	613,39	567,25	46,92	614,17
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	250,71	263,63	218,66	219,74	160,47	110,00	270,47	118,87	118,87	118,87	118,19	1,77	118,19
Ricerca e innovazione	2.460,62	3.627,48	2.815,69	3.226,68	2.741,33	25,50	2.766,83	2.969,09	199,80	2.828,89	2.759,40	177,00	2.936,40
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.117,15	1.906,36	1.396,32	2.091,97	1.502,21	3,66	1.498,55	1.168,52	4,47	1.164,06	1.049,63	4,47	1.045,16
Casa e assetto urbanistico	496,81	650,41	525,41	650,41	302,35	199,54	501,89	199,54	200,88	199,54	200,88	200,88	
Tutela della salute	1.026,56	1.821,00	1.445,74	1.489,26	1.147,79	994,04	2.141,83	1.031,86	994,04	2.025,90	1.032,64	994,04	2.026,68
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistiche	1.439,30	1.681,49	2.121,38	2.147,73	1.983,67	284,55	2.268,22	1.614,66	5,31	1.609,36	1.582,11	5,45	1.576,66
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	42.870,76	44.026,55	45.368,01	46.092,14	45.478,41	667,05	46.145,47	45.230,96	815,65	46.046,61	45.308,66	915,04	46.223,70
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7.730,37	8.474,70	8.084,30	8.095,26	7.775,49	199,00	7.974,49	7.717,28	465,10	8.182,38	7.723,13	474,90	8.198,03
Politiche previdenziali	29.634,64	30.650,97	31.052,64	31.600,61	31.257,13	706,93	32.464,05	32.074,52	1.262,68	33.327,19	32.309,17	1.261,74	33.570,91
Politiche per il lavoro	107.081,65	109.857,65	96.213,63	92.298,66	93.045,98	682,65	93.728,63	93.236,18	1.994,30	95.230,50	92.874,64	2.470,30	95.344,94
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	10.372,56	11.070,82	10.269,76	15.057,86	12.911,70	274,00	13.185,70	10.302,06	415,00	10.717,06	10.499,34	136,00	10.635,34
Sviluppo e riequilibrio territoriale	1.815,60	2.573,29	2.528,81	2.561,84	2.869,75	320,00	3.189,75	2.824,91	2,82	2.824,91	2.822,32	2,82	2.822,32
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (6)	5.217,26	6.021,73	2.154,59	2.066,26	2.621,32	2.621,32	2.621,32	3.521,22	3.521,22	3.521,22	3.821,32	3.821,32	
Giovani e sport	72.441,55	96.786,08	92.464,00	90.045,02	88.371,25	182,10	88.189,15	86.851,50	183,90	86.667,61	86.642,54	185,56	86.456,98
Turismo	751,47	939,65	756,94	786,24	773,22	13,02	786,24	651,40	11,99	663,39	593,44	11,93	605,37
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2.651,44	3.131,93	2.631,54	2.760,75	2.725,00	114,29	2.611,61	2.670,49	101,12	2.569,37	2.678,32	123,83	2.554,49
Fondi da ripartire	46.457,41	6.452,52	16.645,72	16.167,47	15.660,36	3.916,36	19.576,71	15.488,72	4.911,77	20.351,99	14.146,85	6.801,94	20.948,79
Debito pubblico	312.020,47	309.524,43	292.071,64	292.071,64	326.472,81	52,96	326.419,85	326.472,81	94,00	298.738,63	310.155,63	97,00	310.058,63
Totale	858.291,50	893.696,32	839.846,87	847.740,24	870.958,90	8.803,35	879.762,25	833.666,20	12.611,44	846.277,63	840.661,18	9.857,37	850.518,55

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonché all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

(2) Sono compresi i rifinanziamenti, defianziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e gli effetti finanziari della sezione I.

(3) Ai fini delle elaborazioni qui presentate - in coerenza con quanto previsto dalla Legge di stabilità 2015 approvata dalle Camere - si tiene conto di 5 milioni di euro annui di stanziamenti (in termini di competenza e di cassa) relativi alle spese correnti della missione "Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto", non indicati nella Legge di bilancio 2015-2017 e successivamente integrati con la Legge di assestamento.

(4) La missione ha cambiato denominazione nel 2017; in precedenza era denominata "Politiche economico-finanziarie e di bilancio".

Tavola 8 - Riassuntivo per categoria - spese di competenza - Previsioni 2017-2019
(dati in milioni di euro)

	2017			2018			2019		
	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale
SPESE CORRENTI									
Redditi da lavoro dipendente	88.214	1.699	89.914	88.024	2.327	90.351	87.897	2.332	90.229
IRAP	4.787	4	4.791	4.775	0	4.775	4.760	0	4.760
Consumi intermedi	11.976	7	11.984	11.888	-144	11.744	11.859	-118	11.741
Trasferimenti correnti Amministrazioni pubbliche	257.810	1.889	259.699	257.758	4.717	262.475	258.194	3.742	261.937
-amministrazioni centrali	9.458	177	9.635	9.475	55	9.530	9.490	29	9.519
-amministrazioni locali:	129.126	450	129.577	127.948	1.570	129.518	128.546	415	128.961
-regioni	112.210	365	112.575	111.117	1.102	112.219	111.722	-47	111.675
-comuni	9.177	7	9.184	9.133	70	9.204	9.122	61	9.183
-altre	7.739	78	7.817	7.697	398	8.095	7.701	401	8.102
-enti di previdenza e assistenza sociale	119.226	1.262	120.487	120.335	3.091	123.427	120.159	3.298	123.457
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	13.746	616	14.362	13.731	-4	13.726	13.625	-4	13.621
Trasferimenti correnti a imprese	6.657	59	6.716	6.348	33	6.381	5.995	34	6.029
Trasferimenti correnti a estero	1.404	196	1.601	1.404	2	1.406	1.399	12	1.411
Risorse proprie CEE	17.800	0	17.800	18.900	0	18.900	19.600	0	19.600
Interessi passivi e redditi da capitale	79.425	-138	79.287	78.879	-185	78.694	77.038	-203	76.835
Poste correttive e compensative	69.631	-10	69.621	69.413	-10	69.403	69.407	-10	69.397
Ammortamenti	1.021	0	1.021	1.105	0	1.105	1.105	0	1.105
Altre uscite correnti	7.124	1.644	8.768	6.649	921	7.570	6.220	1.425	7.646
TOTALE SPESE CORRENTI	559.597	5.966	565.563	558.873	7.657	566.531	557.099	7.211	564.310
TOTALE SPESE CORRENTI netto interessi	480.172	6.104	486.276	479.994	7.842	487.837	480.061	7.414	487.475
SPESE IN C/CAPITALE									
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	3.722	2.154	5.876	3.809	3.413	7.221	3.827	3.967	7.794
Contributi agli investimenti ad Amm.ni pubbliche:	16.368	1.183	17.551	17.426	1.272	18.699	16.890	-386	16.504
-amministrazioni centrali	12.209	791	13.000	12.248	960	13.208	12.268	-818	11.450
-amministrazioni locali:	4.158	392	4.551	5.178	312	5.490	4.622	431	5.053
-regioni	938	180	1.118	2.016	0	2.016	1.825	69	1.894
-comuni	2.586	210	2.797	2.606	310	2.916	2.294	360	2.654
-altre	634	2	636	556	2	558	503	2	505
Contributi agli investimenti ad imprese	9.573	-224	9.349	10.125	1.815	11.940	9.577	-319	9.258
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	34	70	104	33	0	33	99	0	99
Contributi agli investimenti ad estero	453	15	468	417	20	437	391	15	406
Altri trasferimenti in conto capitale	4.989	100	5.089	5.659	210	5.869	4.026	260	4.286
Acquisizione di attività finanziarie	2.407	189	2.596	2.408	125	2.533	2.691	112	2.803
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	37.545	3.487	41.032	39.877	6.855	46.732	37.501	3.649	41.150
TOTALE SPESE FINALI	597.142	9.453	606.595	598.750	14.513	613.263	594.600	10.860	605.460
TOTALE SPESE FINALI netto interessi	517.717	9.591	527.308	519.871	14.698	534.569	517.562	11.063	528.625
Rimborso prestiti	254.496	0	254.496	227.236	0	227.236	240.899	0	240.899
TOTALE COMPLESSIVO	851.638	9.453	861.091	825.986	14.513	840.498	835.500	10.860	846.360

Tavola 9 - Riassuntivo per categoria - spese di cassa - Previsioni 2017-2019
(dati in milioni di euro)

	2017			2018			2019		
	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale
SPESE CORRENTI									
Redditi da lavoro dipendente	88.271	1.699	89.970	87.995	2.327	90.323	87.866	2.332	90.199
IRAP	4.789	4	4.793	4.775	0	4.776	4.761	0	4.761
Consumi intermedi	12.719	7	12.727	11.987	-144	11.843	11.963	-118	11.845
Trasferimenti correnti Amministrazioni pubbliche	264.866	1.889	266.755	258.258	4.717	262.974	256.826	3.742	260.569
-amministrazioni centrali	9.518	177	9.695	9.475	55	9.530	9.490	29	9.519
-amministrazioni locali:	132.779	450	133.229	128.230	1.570	129.800	126.707	415	127.122
-regioni	115.981	365	116.346	111.713	1.102	112.815	110.222	-47	110.175
-comuni	9.031	7	9.038	8.820	70	8.891	8.783	61	8.844
-altre	7.768	78	7.846	7.697	398	8.095	7.701	401	8.102
-enti di previdenza e assistenza sociale	122.569	2.447	125.016	120.553	3.091	123.644	120.630	3.298	123.928
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	14.061	616	14.677	13.731	-4	13.726	13.625	-4	13.621
Trasferimenti correnti a imprese	7.073	59	7.132	6.326	33	6.358	5.972	34	6.005
Trasferimenti correnti a estero	1.407	196	1.603	1.404	2	1.406	1.399	12	1.411
Risorse proprie CEE	17.800	0	17.800	18.900	0	18.900	19.600	0	19.600
Interessi passivi e redditi da capitale	79.347	-138	79.209	78.799	-185	78.614	76.956	-203	76.753
Poste correttive e compensative	70.512	-10	70.502	69.399	-10	69.389	69.336	-10	69.326
Ammortamenti	1.021	0	1.021	1.105	0	1.105	1.105	0	1.105
Altre uscite correnti	14.099	1.644	15.743	13.655	921	14.576	12.420	1.425	13.846
TOTALE SPESA CORRENTI	575.965	5.966	581.931	566.334	7.657	573.992	561.829	7.211	569.040
TOTALE SPESA CORRENTI netto interessi	496.618	6.104	502.722	487.535	7.842	495.378	484.873	7.414	492.286
SPESA IN C/CAPITALE									
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	3.836	2.154	5.990	3.998	2.313	6.310	3.886	3.967	7.853
Contributi agli investimenti ad Amm.ni pubbliche:	16.920	533	17.453	17.615	472	18.087	17.708	-1.386	16.322
-amministrazioni centrali	12.025	141	12.165	12.687	160	12.847	12.957	-1.818	11.140
-amministrazioni locali:	4.895	392	5.287	4.928	312	5.241	4.751	431	5.182
-regioni	1.514	180	1.694	1.772	0	1.772	1.925	69	1.994
-comuni	2.643	210	2.853	2.577	310	2.887	2.293	360	2.654
-altre	738	2	740	579	2	581	532	2	534
Contributi agli investimenti ad imprese	10.531	710	11.241	10.125	1.815	11.941	9.326	-319	9.008
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	34	70	104	33	0	33	99	0	99
Contributi agli investimenti ad estero	483	15	498	417	20	437	391	15	406
Altri trasferimenti in conto capitale	5.389	100	5.489	6.059	208	6.268	4.426	258	4.683
Acquisizione di attività finanziarie	3.877	189	4.066	2.443	125	2.568	2.691	112	2.803
TOTALE SPESA IN CONTO CAPITALE	41.070	3.771	44.840	40.690	4.954	45.644	38.527	2.647	41.174
TOTALE SPESA FINALI	617.034	9.737	626.771	607.025	12.611	619.636	600.357	9.857	610.214
TOTALE SPESA FINALI netto interessi	537.687	9.875	547.562	528.226	12.796	541.022	523.400	10.060	533.460
Rimborso prestiti	253.925	0	253.925	226.642	0	226.642	240.305	0	240.305
TOTALE COMPLESSIVO	870.959	9.737	880.696	833.666	12.611	846.278	840.661	9.857	850.519

PAGINA BIANCA

CAPITOLO II

RELAZIONE ALLA SEZIONE SECONDA DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE

3.1 Saldi del bilancio dello Stato – quadro di sintesi

L'evoluzione degli aggregati di bilancio, per il triennio di previsione, sconta gli interventi di contenimento della spesa operati negli esercizi precedenti e gli effetti dei provvedimenti disposti dal Governo nel corso del 2016 illustrati nel successivo paragrafo.

Tra i principali saldi del bilancio dello Stato (Tavola 1-a), il saldo netto da finanziare (pari alla differenza tra entrate e spese finali), in termini di competenza e al lordo delle regolazioni contabili e dei rimborsi IVA, presenta un disavanzo di 23.589 milioni nel 2017. Rispetto alla previsione della precedente Legge di bilancio e all'assestamento del 2016, il saldo evidenzia un miglioramento rispettivamente di circa 14.822 milioni e 16.216 milioni di euro. Nel successivo biennio il saldo netto da finanziare, per effetto dell'incremento atteso delle entrate tributarie, evidenzia un ulteriore miglioramento e si attesta a 16.615 milioni di euro nel 2018 e a 2.358 milioni nel 2019. In termini di cassa, il saldo netto da finanziare (Tavola 1-b) mostra un disavanzo pari a 88.265 milioni di euro nel 2017, a 69.241 milioni nel 2018 e a 52.462 milioni nel 2019. La differenza tra i due saldi, pari a circa 64.700 milioni nel 2017, risulta attribuibile per circa 44.780 milioni alle entrate finali, ed in particolare agli scostamenti tra quanto si prevede di accertare e quanto si prevede di incassare. Dal lato delle spese si registra una maggiore dotazione cassa per circa 20.000 milioni nelle spese finali.

Tavola 1-a - BILANCIO DELLO STATO - Previsione 2017- 2019 - COMPETENZA

(dati in milioni di euro)

	BILANCIO 2016		PREVISIONI		
	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	DDL legislazione vigente 2017	DDL legislazione vigente 2018	DDL legislazione vigente 2019
ENTRATE					
Tributarie	491.750	487.606	500.952	511.162	522.704
Extra Tributarie	72.493	75.190	70.106	68.485	67.056
Altre	3.174	3.175	2.495	2.488	2.483
Entrate finali	567.417	565.971	573.553	582.135	592.242
SPESE					
Spese correnti (netto interessi)	481.713	485.415	480.172	479.994	480.061
Interessi	84.157	79.481	79.425	78.879	77.038
Spese in conto capitale	39.957	40.880	37.545	39.877	37.501
Spese finali	605.828	605.775	597.142	598.750	594.600
Rimborso prestiti	218.485	215.472	254.496	227.236	240.899
RISULTATI DIFFERENZIALI					
Risparmio pubblico	-1.627	-2.101	11.461	20.774	32.660
Saldo netto da finanziare	-38.411	-39.805	-23.589	-16.615	-2.358
Avanzo primario	45.746	39.676	55.836	62.264	74.680
Ricorso al mercato	-256.896	-255.277	-278.085	-243.851	-243.257

Tavola 1-b - BILANCIO DELLO STATO - Previsione 2017-2019 - CASSA*(dati in milioni di euro)*

	BILANCIO 2016		PREVISIONI		
	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	DDL legislazione vigente 2017	DDL legislazione vigente 2018	DDL legislazione vigente 2019
ENTRATE					
Tributarie	461.192	457.109	473.087	483.645	495.187
Extra Tributarie	54.748	57.443	53.188	51.651	50.225
Altre	3.174	3.175	2.495	2.488	2.483
Entrate finali	519.114	517.727	528.770	537.784	547.894
SPESE					
Spese correnti (netto interessi)	495.206	500.697	496.618	487.535	484.873
Interessi	84.158	79.620	79.347	78.799	76.956
Spese in conto capitale	41.998	48.856	41.070	40.690	38.527
Spese finali	621.362	629.173	617.034	607.025	600.357
Rimborso prestiti	218.485	218.567	253.925	226.642	240.305
RISULTATI DIFFERENZIALI					
Risparmio pubblico	-63.424	-65.766	-49.690	-31.038	-16.418
Saldo netto da finanziare	-102.248	-111.447	-88.265	-69.241	-52.462
Avanzo primario	-18.090	-31.826	-8.917	9.558	24.494
Ricorso al mercato	-320.733	-330.014	-342.189	-295.883	-292.767

L'avanzo primario in termini di competenza presenta valori positivi e crescenti nel triennio, passando da 55.836 milioni nel 2017 a 62.264 milioni nel 2018 e a 74.680 milioni nel 2019, in corrispondenza di una spesa per interessi decrescente. Il risparmio pubblico (pari alla somma delle entrate tributarie ed extra-tributarie meno le spese correnti) mostra valori positivi e crescenti con 11.461 milioni nel 2017, 20.774 milioni nel 2018 e 32.660 milioni nel 2019. Il miglioramento atteso è spiegato dall'incremento previsto per le entrate tributarie.

Le entrate finali di competenza del bilancio dello Stato ammontano a circa 573.553 milioni nel 2017, a 582.135 milioni nel 2018 e a 592.242 milioni nell'ultimo anno del triennio di previsione. Rispetto alle previsioni assestate per l'anno 2016, pari a 565.971 milioni, le entrate finali del 2017 presentano un incremento complessivo di 7.582 milioni. La variazione beneficia delle maggiori entrate tributarie per 13.346 milioni in parte compensate dalla riduzione delle entrate extra tributarie per 5.084 milioni e dagli introiti da alienazione e ammortamento dei beni patrimoniali che evidenziano una decremento di 681 milioni.

L'evoluzione delle entrate di natura tributaria, pari a 500.952 milioni nel 2017, 511.162 milioni nel 2018 e 522.704 milioni nel 2019 dipende in larga parte dal favorevole andamento delle variabili macroeconomiche, nonché dagli effetti finanziari dei provvedimenti legislativi approvati in corso d'anno. Sono in diminuzione le entrate extra tributarie, pari a 70.106 milioni nel 2017, 68.485 milioni nel 2018 e 67.056 milioni nel 2019, nonché le entrate da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti (stabili e pari a circa 2.500 milioni per ciascun anno di previsione).

Le spese finali si attestano a 597.142 milioni nel 2017, con una riduzione complessiva di circa 8.634 milioni rispetto alle previsioni assestate 2016. Per gli anni successivi, gli stanziamenti di bilancio sono pari a 598.750 milioni nel 2018 e si riducono nel 2019 (594.600 milioni). Le uscite correnti al netto degli interessi sono previste pari a 480.172 milioni nel 2017, 479.994 milioni nel 2018 e 480.061 milioni nel 2019.

Il profilo della spesa per interessi passivi risente dell'evoluzione attesa dei rendimenti dei titoli pubblici e del livello del debito pubblico previsto nella nota di aggiornamento del DEF 2016.

La spesa in conto capitale diminuisce di 3.335 milioni rispetto alle previsioni assestate arrivando a 37.545 milioni nel 2017, per poi aumentare a 39.877 milioni nel 2018 e ridursi a 37.501 milioni nel 2019. La variazione risente anche delle rimodulazioni orizzontali (ovvero nel triennio) degli stanziamenti di alcune voci di spesa che, dato il criterio della legislazione vigente con cui è costruito il bilancio, consentono di adeguare la competenza agli effettivi fabbisogni di cassa.

Impatto dei principali provvedimenti adottati nel 2016 e nel corso degli ultimi esercizi sulla legislazione vigente

Gli stanziamenti previsti dal presente disegno di legge di bilancio includono gli effetti delle disposizioni legislative vigenti al momento della sua predisposizione.

In particolare, tra gli interventi più significativi che hanno avuto un effetto apprezzabile sulle previsioni di spesa si segnalano:

- con riferimento ai trasferimenti ad altre amministrazioni pubbliche i principali interventi riguardano: il contributo alle Regioni ai fini della riduzione del proprio debito (1.900 milioni), l'incremento del fondo di solidarietà comunale (390 milioni), il finanziamento per l'avvio di un programma straordinario di riqualificazione urbana e messa in sicurezza delle periferie dei Comuni (500 milioni),
- con riferimento alla voce acquisizione di attività finanziarie, si segnala il finanziamento ponte al Fondo di risoluzione unico bancario (2.500 milioni) ed il Fondo di copertura della garanzia dello Stato in favore di Sace Spa (150 milioni),
- in materia di sicurezza gli interventi straordinari per la sicurezza e la sicurezza pubblica (400 milioni) nonché il bonus di 80 euro per le forze dell'ordine (500 milioni),
- con riferimento al settore culturale e sociale, la carta elettronica giovani per la cultura (290 milioni) ed il 2 per mille per la cultura (100 milioni) ed il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga (250 milioni),
- interventi in favore delle popolazioni colpite dal sisma del maggio 2012, inclusa l'istituzione di Zone franche urbane (260 milioni).

Alcuni interventi finanziati con precedenti interventi normativi presentano invece un profilo finanziario crescente nel corso del tempo ed in particolare evidenziano un significativo aumento nel 2017, tra questi, i più rilevanti riguardano:

- il settore previdenziale, con il finanziamento della settima salvaguardia per gli esodati i cui oneri nel 2017 crescono di circa 170 milioni nel 2017 rispetto al 2016, il finanziamento dell'opzione donna che presenta un incremento netto degli oneri nel 2017 di 245 milioni rispetto al 2016,
- le politiche sociali, che osservano un incremento di risorse a valere sul fondo per la lotta alla povertà (400 milioni) rispetto al 2016,

- il rifinanziamento del Fondo integrazione risorse per le garanzie dello Stato che presenta un incremento negli stanziamenti superiore di 1.150 milioni rispetto al rifinanziamento del 2016.

Alcuni interventi finanziati con precedenti provvedimenti normativi, inizieranno a determinare i loro effetti soltanto a decorrere dal 2017, tra questi si segnala in particolare l'aumento della deduzione imponibile IRAP a 5.000 euro - IRAP-FSN (circa 340 milioni).

A tali nuovi spese o incrementi di risorse, vanno aggiunti il venir meno di tagli a specifici settori, quali la riduzione del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per il solo anno 2016 con un taglio di circa 1.800 milioni, o il venir meno nel 2017 della riduzione del taglio di 300 milioni al Fondo sociale per l'occupazione e formazione per cui la manovra nel 2017 dispone un incremento pari a 100 milioni.

Anche sotto il profilo delle entrate, si sono determinati effetti temporalmente non uniformi. Nel 2017 si registrano minori entrate prevalentemente per effetto degli interventi introdotti nel corso degli esercizi precedenti.

Tra le principali minori entrate per il 2017 si segnalano: l'abrogazione dell'art 1 comma 430 LS n. 147/2013-variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni (3.000 milioni), la riduzione IRES dal 27,5% al 24% dal 1° gennaio 2017 (circa 3.000 milioni), la maggiorazione ammortamenti al 40% per beni strumentali materiali (773 milioni), il venir meno del gettito per la *voluntary disclosure* (2.000 milioni), la vendita di immobili della Difesa concentrata esclusivamente nel 2016 (200 milioni). In termini di maggiori entrate si evidenziano: la riduzione clausole di salvaguardia aliquote IVA e accise (riduzione di minori entrate per circa 8.7000 milioni), la proroga dell'esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato - effetti fiscali (550 milioni), il recupero IRPEF per abolizione IMU terreni agricoli - IRPEF statale (circa 150 milioni).

Per quanto riguarda le principali misure adottate nel 2016 si ricordano nello specifico: la riforma del sistema bancario cooperativo e del settore del credito, interventi in favore di investitori in banche in liquidazione, misure in ambito sociale, proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e di consolidamento dei processi di pace e misure per gli enti territoriali.

In particolare:

- Le disposizioni relative al **settore bancario** recano misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio¹.
- I provvedimenti in **ambito sociale** sono atti a contrastare l'esclusione sociale tramite misure finalizzate a garantire le cure e l'assistenza necessarie alle persone a rischio di esclusione sociale. Si istituisce, in particolare, un fondo per l'assistenza a persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, le cui modalità di erogazione saranno definite dalle regioni².
- I provvedimenti nel **settore della difesa** recano la proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, con iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno dei processi di ricostruzione e di partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza. Inoltre, è favorita la sicurezza connessa allo svolgimento del Giubileo straordinario tramite la proroga

¹ D.L. n. 18/2016 cvt. dalla L. n. 49/2016 "Decreto Banche", D.L. n. 59/2016 cvt. dalla L. n. 119/2016 "Decreto recupero crediti"

² L.n.112/2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare"

dell'impiego delle forze armate con incrementi di personale. Per il corpo nazionale dei Vigili del Fuoco è previsto un incremento dell'organico e dell'ammodernamento dei mezzi a disposizione³.

- In merito ai provvedimenti a beneficio degli **Enti locali** sono state disposte misure atte a favorire i Comuni, le Province e le Città Metropolitane che nell'anno 2015 non abbiano rispettato il patto di stabilità interno, gli enti in dissesto e degli Enti locali impegnati in misure di razionalizzazione dei costi e degli organismi⁴.

Flessibilità di bilancio in formazione

La riforma del bilancio, ed in particolare la legge 163/2016 ed il decreto legislativo 90/2016 introducono delle rilevanti modifiche anche per quanto concerne la flessibilità nel processo di formazione del bilancio, che nel nuovo testo dell'articolo 23 della legge di contabilità e finanza pubblica risulta ampliata nella fase di predisposizione delle previsioni a legislazione vigente. L'obiettivo è quello di dotare le amministrazioni di strumenti più idonei ad una migliore programmazione delle risorse attraverso un più accurato processo di quantificazione degli stanziamenti di bilancio e una maggiore aderenza ai fabbisogni effettivi di cassa. A tal fine, la flessibilità in formazione viene estesa all'intero stato di previsione di ciascun Ministero, laddove in precedenza tale facoltà era limitata all'interno di un programma o tra programmi di ciascuna missione.

In particolare: a) ciascun Ministero può effettuare in sede di formazione delle previsioni a legislazione vigente rimodulazioni in via compensativa all'interno di ciascuno stato di previsione delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi⁵ (laddove prima della riforma di bilancio, tale possibilità era concessa solo nell'ambito di un singolo programma o fra programmi della stessa missione di spesa), ferma restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti; b) si prevede inoltre che possano essere rimodulate in via compensativa le dotazioni finanziarie relative alle autorizzazioni di spesa per l'adeguamento delle dotazioni di competenza e di cassa a quanto previsto nel Cronoprogramma dei pagamenti. In relazione a tale maggiore flessibilità si prevede al contempo di dare maggiore trasparenza a tali riallocazioni della spesa mediante appositi allegati conoscitivi al disegno di legge di bilancio, per ciascun Ministero e per ciascun programma, con i corrispondenti importi delle variazioni relative alle autorizzazioni legislative di spesa. I primi effetti sulla legislazione vigente dell'utilizzo del cronoprogramma in fase di formazione si rilevano analizzando le variazioni finanziarie per amministrazione e per categoria economica relative all'adozione di tale strumento.

La tavola 2 evidenzia come per il disegno di legge di bilancio 2017-2019, la flessibilità in formazione sia stata utilizzata in misura contenuta e soltanto da alcuni ministeri (Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'ambiente e della tutela del mare e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) con variazioni concentrate su pochi capitoli di bilancio.

Le rimodulazioni in senso "verticale", ovvero tra spese predeterminate da leggi vigenti (fattori legislativi) effettuate in uno specifico anno, hanno modificato la legislazione vigente soprattutto nel 2017, con una riallocazione complessiva della spesa pari a 440 milioni di euro che ha interessato unicamente il Ministero dell'economia e delle finanze. Per il 2018 ed il 2019 le rimodulazioni sono state più contenute (circa 100 milioni) ed hanno riguardato anche in questo caso in prevalenza il Ministero dell'economia e delle finanze.

³ D.L. n. 67/2016 cvt. dalla L. n. 131/2016 "Decreto missioni di pace"

⁴ D.L. n. 113/2016 cvt. dalla L. n. 160/2016 "Decreto Enti locali"

⁵ Per fattori legislativi, ai sensi dell'art. 21 comma 5 della legge di contabilità e finanza pubblica si intendono le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio.

Le rimodulazioni in senso “orizzontale” ovvero tra esercizi finanziari diversi, sono state adottate anch’esse in casi molto limitati, ed hanno interessato unicamente gli stanziamenti in conto capitale al fine di avvicinare la fase dell’assunzione dell’impegno a quella della disposizione del pagamento (ossia la competenza alle effettive esigenze di cassa) ed evitare, così la formazione dei residui passivi.

Le rimodulazioni orizzontali hanno portato ad una revisione pluriennale degli stanziamenti che ha riallocato la spesa dal 2017 (-530 milioni) ad altri esercizi finanziari, ed in particolare al 2018 (+443 milioni). Anche in questo caso soltanto due ministeri si sono avvalsi di tale forma di flessibilità (Ministero dell’economia e delle finanze e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

Tavola 2 Flessibilità in formazione per Amministrazione. Valori in euro.

Ministero	Strumenti di flessibilità in formazione							
	Flessibilità orizzontale				Flessibilità verticale (variazioni assolute)			
	2017	2018	2019	Totale	2017	2018	2019	Totale
Ministero dell'economia e delle finanze	-571,2	440,0	131,2	100,0	440,0	100,0	100,0	640,0
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	42,0	3,0	-55,0	67,0	0,0	0,02	0,0	0,0
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	-529,2	443,0	76,2	167,0	440,0	100,02	100,0	640,0

Inclusione nelle previsioni di bilancio di entrate finalizzate per legge

Il principio di unità del bilancio dello Stato stabilisce che ogni spesa sia finanziata con una quota del complesso delle entrate, così come ogni entrata serva a finanziare una quota della spesa stabilendo così il divieto dei tributi di scopo, a meno di eccezioni stabilite dalla legge come le disposizioni legislative che prevedono la riassegnazione ai capitoli di spesa di particolari entrate⁶. Le riassegnazioni di entrate consentono di effettuare in corso d’anno variazioni al bilancio per incrementare la disponibilità di taluni capitoli di spesa a fronte di risorse già affluite in specifici capitoli di entrata. Un ricorso frequente e di dimensioni rilevanti a questo strumento indebolisce la funzione allocativa del bilancio e può inficiare la capacità di programmazione finanziaria delle amministrazioni. Negli ultimi anni l’ammontare delle riassegnazioni è passato dai circa 6.000 milioni del 2008 ai circa 16.600 milioni nel 2015.

Al fine di evidenziare, sin dalla presentazione del disegno di legge di bilancio, l’effettivo ammontare degli stanziamenti disponibili per le diverse attività svolte dall’amministrazione e di renderli immediatamente disponibili attraverso l’eliminazione dei passaggi amministrativi legati alle procedure di riassegnazione, l’articolo 6⁷ del decreto legislativo 90 del 2016 consente di

⁶ Articolo 24, legge 196/2009.

⁷ Decreto legislativo 90/2016 articolo 6 - entrate finalizzate per legge - . “1. All’articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Al fine di garantire tempestività nell’erogazione delle risorse a decorrere dall’anno 2017, con il disegno di legge di bilancio di previsione, possono essere iscritte negli stati di previsione della spesa di ciascuna amministrazione e in quello dell’entrata importi corrispondenti a quote di proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio per le entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività. L’ammontare degli stanziamenti da iscrivere in bilancio è commisurato all’andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio precedente a quello di iscrizione ovvero nei singoli esercizi successivi alla data di entrata in vigore della legge che dispone la destinazione delle entrate al finanziamento di specifici interventi o attività, nel caso in cui il numero di tali esercizi sia inferiore a tre. Per adeguare gli stanziamenti iscritti in bilancio alle effettive somme riscosse nell’esercizio di riferimento, possono essere previste le necessarie variazioni con il disegno di legge ai fini all’assessamento delle previsioni di bilancio di cui all’articolo 33, comma 1.». 2. All’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 615, dopo

iscrivere negli stati di previsione della spesa di ciascuna amministrazione - e in quello di entrata - importi corrispondenti a quote di proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio quali entrate finalizzate per legge destinate al finanziamento di specifici interventi o attività.

La procedura di “stabilizzazione” di alcune riassegnazioni di entrate è stata già anticipata nella legge di bilancio per il triennio 2016-2018, tramite la contabilizzazione nelle previsioni iniziali di quota parte delle risorse rivenienti nel corso dell’anno da disposizioni legislative che destinano alla spesa talune entrate di scopo, i cui versamenti hanno assunto un carattere stabile nel tempo e sono agevolmente monitorabili (tramite capitoli e/o articoli di entrata dedicati). Analogamente a quanto fatto per la spesa, con la medesima legge di bilancio, le entrate oggetto di riassegnazione, sono state iscritte per i medesimi importi sullo stato di previsione dell’entrata così da garantire la neutralità sui saldi.

Il disegno di legge di bilancio 2017-2019 include in entrata e in spesa circa 1.716 milioni di euro relativi a proventi finalizzati per legge che si prevede di incassare nel medesimo esercizio. Tali previsioni comprendono, da un lato, gli importi già stabilizzati con la legge di bilancio 2016-2018, rettificati in base al monitoraggio degli incassi effettivi (per un ammontare pari a circa 1.604 milioni) e, dall’altro, i proventi attesi da altre entrate di scopo con caratteristiche tali da consentire ulteriori stabilizzazioni (per un ammontare pari a circa 112 milioni). Complessivamente, la somma delle riassegnazioni stabilizzate nel disegno di legge di bilancio 2017-2019 rappresenta circa il 10 per cento dell’ammontare totale delle riassegnazioni effettuate nell’esercizio finanziario 2015. Dal lato della spesa, l’importo effettivamente stabilizzato in bilancio sui capitoli di spesa è inferiore a quello previsto sul lato dell’entrata e ammonta a circa 1.708 milioni di euro per il 2017 e il 2019, 1.707 milioni per il 2018 (tavole 3-a e 3-b), in quanto lo stanziamento sconta l’effetto di alcune norme di riduzione della spesa⁸. L’iscrizione di un determinato ammontare di risorse in entrata e in spesa per ciascuna tipologia di riassegnazione è stata effettuata in modo prudenziale e dopo un’attenta analisi storica sull’andamento dei singoli proventi riassegnabili in modo da evitare sovradimensionamenti dei capitoli di spesa rispetto all’andamento del gettito ad essi collegato. L’ammontare degli stanziamenti iscritto in bilancio è commisurato all’andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio precedente a quello di iscrizione ovvero nei singoli esercizi successivi alla data di entrata in vigore della legge nel caso in cui il numero di tali esercizi sia inferiore a tre. Con il disegno di legge di assestamento possono essere adeguati gli stanziamenti iscritti in bilancio alle effettive somme riscosse nell’esercizio di riferimento al fine di procedere anche ad un recupero delle somme assegnate in eccesso rispetto a quelle versate. .

La stabilizzazione delle riassegnazioni ha riguardato tutti i Ministeri, con l’eccezione del Ministero degli esteri e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i quali proventi riassegnabili non erano sufficientemente determinabili o presentavano carattere di aleatorietà. Le **tipologie di entrate riassegnabili “stabilizzate”** sono, nella maggior parte dei casi, legate al versamento di contributi dovuti per servizi resi dall’amministrazione - come i controlli ispettivi – a

le parole: «A decorrere dall'anno 2008» sono inserite le seguenti: «e fino all'anno 2016» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2017 si applicano le disposizioni di cui al comma 617-bis.»; b) al comma 616, dopo le parole: «sono istituiti» sono inserite le seguenti: «a decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2016»; c) al comma 617, dopo le parole: «A decorrere dall'anno 2008» sono inserite le seguenti: «e fino all'anno 2016»; d) dopo il comma 617 è inserito il seguente: «617-bis. Fermo restando il conseguimento degli obiettivi di risparmio a regime, di cui al comma 617, a decorrere dall'anno 2017 ai versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzati dai provvedimenti legislativi di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»”.

⁸ Si tratta in particolare delle riduzioni di spesa recate dall’articolo 1, commi 494 a 510, riguardanti il rafforzamento dell’acquisizione centralizzata per gli acquisti di beni e servizi, e dall’articolo 1 comma 587 riguardante la partecipazione dei Ministeri alla manovra di finanza pubblica della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016).

diritti e tributi, e a contributi comunitari in somma fissa stabilita per legge⁹. A questi casi si aggiungono le riassegnazioni relative ai buoni fruttiferi postali che, a seguito della trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni¹⁰, sono rimborsati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Negli scorsi anni si è ricorso allo strumento della riassegnazione per consentire il rimborso dei capitali ricevuti al momento della sottoscrizione dei buoni e le correlate quote interessi. Tali somme, in passato, dall'apposito conto di tesoreria erano versate in entrata al bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

⁹ Più specificatamente, sono state previste già nel disegno di legge di bilancio 2016-2018, le entrate (e corrispondenti spese) relative alle seguenti disposizioni legislative: decreto legge 269/2003, articolo 5, comma 3; decreto legislativo 196/2003 articolo 166; Legge 428/1990 articolo 6, comma 2; decreto legislativo 39/2010, articolo 21, comma 7; decreto legislativo 79/1991 articolo 3 comma 3; decreto legge 437/1996, articolo 9, comma 2; decreto legge 78/2009 articolo 14-bis comma 1; decreto legislativo 152/2006 articolo 33 comma 3-bis; decreto legislativo 73/2005 articolo 9, comma 4; decreto legislativo 152/2006 articolo 6, comma 17 come modificato dal decreto legge 83/2012, articolo 35, comma 1; decreto legislativo 152/2006, articolo 6, comma 17; Legge 99/2009, articolo 45, commi 2; decreto Legge 90/2014 articolo 15 comma 3; legge di stabilità 14/2013 articolo 1, comma 600,602 e 603; legge 395/1990, articolo 41, Comma 3; decreto legislativo 285/1992, articolo 101, comma 1; decreto legislativo 285/1992, articolo 208, comma 2; legge 870/1986, articolo 19, comma 1; legge 870/1986 articolo 19, comma 7; decreto legislativo 285/2005 articolo 6 comma 4; decreto del Presidente della Repubblica 634/1994 articolo 10, comma 4; legge 166/2002 articolo 7 comma 9; decreto del Presidente della Repubblica 134/2010, articolo 5; legge finanziaria 311/2004, articolo 1, comma 238; decreto legislativo 264/2006, articolo 17 comma 1; decreto legge 262/2006 articolo 2, comma 172; legge 559/1993 articolo 13 comma 1; legge 296/2006 articolo 1 comma 1328; legge 91/1992, articolo 9-bis, comma 3; decreto legge 179/2012 articolo 34, comma 34; decreto legislativo 61/2010 articolo 29 comma 4; decreto legislativo 194/2008 articolo 7, comma 1, 1 bis, 2, 3; legge finanziaria 296/2006 articolo 1, comma 825; decreto legislativo 16/2010 articolo 18, comma 1.

Nel Disegno di Legge di bilancio 2017-2019 sono state ulteriormente aggiunte le entrate relative a: decreto legge 77/1989, articolo 5, comma 4; decreto Legislativo 66/2010 articolo 616, comma 2; decreto legge 437/1996 articolo 9 comma 2; decreto legislativo 624/1996 articolo 102, comma 1; legge 488/99 articolo 27 comma 2; legge di stabilità 228/2012, articolo 1 comma 262; decreto legislativo 42/2004 articolo 110 comma 2; decreto Presidente della Repubblica 221/1950 articolo 77 comma 1.

¹⁰ Cfr. Decreto legge 269/2003, articolo 5, comma 3.

Tavola 3-a Entrate riassegnabili stabilizzate in previsione per Amministrazione e Missione di spesa. Valori in euro.

Amministrazione	Missione	Importo stabilizzato 2017	Importo stabilizzato 2018	Importo stabilizzato 2019
Ministero dell'Economia e delle Finanze	Debito pubblico	1.395.428.477	1.395.420.036	1.395.428.477
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000
	Ordine pubblico e sicurezza	2.309.662	2.309.662	2.309.662
	Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	334.000	329.964	334.000
	Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	3.696.000	3.691.595	3.696.000
Ministero dello Sviluppo Economico	Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	89.088.815	89.088.815	89.088.815
	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	55.100.000	55.100.000	55.100.000
		55.100.000	55.100.000	55.100.000
Ministero della Giustizia		6.100.000	6.100.000	6.100.000
	Giustizia	5.300.000	5.300.000	5.300.000
	Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni	800.000	800.000	800.000
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca		1.200.000	1.193.803	1.200.000
	Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	1.200.000	1.193.803	1.200.000
Ministero dell'Interno		47.612.295	47.230.507	47.612.295
	Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	18.000.000	18.000.000	18.000.000
	Ordine pubblico e sicurezza	5.600.000	5.600.000	5.600.000
	Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	15.000	15.000	15.000
	Soccorso civile	23.997.295	23.615.507	23.997.295
Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare		31.525.000	31.525.000	31.525.000
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	31.525.000	31.525.000	31.525.000
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti		50.915.247	50.664.512	50.915.247
	Diritto alla mobilità' e sviluppo dei sistemi di trasporto	37.965.247	37.728.831	37.965.247
	Infrastrutture pubbliche e logistica	11.550.000	11.545.227	11.550.000
	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni	1.400.000	1.390.454	1.400.000
Ministero della Difesa		84.400.000	84.400.000	84.400.000
	Difesa e sicurezza del territorio	23.900.000	23.900.000	23.900.000
	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	60.500.000	60.500.000	60.500.000
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forstali		5.200.000	5.200.000	5.200.000
	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	5.200.000	5.200.000	5.200.000
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo		19.900.000	19.880.908	19.900.000
	Ricerca e innovazione	2.500	2.500	2.500
	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	19.897.500	19.878.408	19.897.500
Ministero della Salute		10.690.000	10.690.000	10.690.000
	Tutela della salute	10.690.000	10.690.000	10.690.000
	TOTALE	1.708.071.019	1.707.404.766	1.708.071.019

Tavola 3-b Entrate riassegnabili stabilizzate in previsione per Amministrazione e categoria economica. Valori in euro.

Amministrazione	Missione	Importo stabilizzato 2017	Importo stabilizzato 2018	Importo stabilizzato 2019	
Ministero dell'Economia e delle Finanze		1.395.428.477	1.395.420.036	1.395.428.477	
	Consumi intermedi	3.823.000	3.814.559	3.823.000	
	Interessi passivi e redditi da capitale	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	
	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.000	15.000	15.000	
	Redditi da lavoro dipendente	192.000	192.000	192.000	
	Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	91.398.477	91.398.477	91.398.477	
Ministero dello Sviluppo Economico		55.100.000	55.100.000	55.100.000	
	Consumi intermedi	10.100.000	10.100.000	10.100.000	
	Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private	45.000.000	45.000.000	45.000.000	
Ministero della Giustizia		6.100.000	6.100.000	6.100.000	
	Consumi intermedi	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
	Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private	3.600.000	3.600.000	3.600.000	
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca		1.200.000	1.193.803	1.200.000	
	di cui: Consumi intermedi	247.000	243.070	247.000	
		Trasferimenti correnti a imprese	70.000	68.409	70.000
		Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	883.000	882.324	883.000
Ministero dell'Interno		47.612.295	47.230.507	47.612.295	
	Altre uscite correnti	9.000.000	9.000.000	9.000.000	
	Consumi intermedi	26.102.295	25.720.507	26.102.295	
	Redditi da lavoro dipendente	3.500.000	3.500.000	3.500.000	
	Trasferimenti correnti a estero	9.000.000	9.000.000	9.000.000	
	Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private	10.000	10.000	10.000	
Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare		31.525.000	31.525.000	31.525.000	
	Consumi intermedi	10.525.000	10.525.000	10.525.000	
	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.000.000	21.000.000	21.000.000	
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti		50.915.247	50.664.512	50.915.247	
	Consumi intermedi	47.760.000	47.519.129	47.760.000	
	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.175.247	1.175.247	1.175.247	
	Poste correttive e compensative	580.000	579.682	580.000	
	Redditi da lavoro dipendente	1.400.000	1.390.454	1.400.000	
Ministero della Difesa		84.400.000	84.400.000	84.400.000	
	Consumi intermedi	80.200.000	80.200.000	80.200.000	
	Redditi da lavoro dipendente	4.200.000	4.200.000	4.200.000	
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forstali		5.200.000	5.200.000	5.200.000	
	Consumi intermedi	3.200.000	3.200.000	3.200.000	
	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	500.000	500.000	500.000	
	Trasferimenti correnti a imprese	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo		19.900.000	19.880.908	19.900.000	
	Consumi intermedi	19.598.500	19.579.408	19.598.500	
	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	301.500	301.500	301.500	
Ministero della Salute		10.690.000	10.690.000	10.690.000	
	Consumi intermedi	9.610.000	9.610.000	9.610.000	
	Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	1.080.000	1.080.000	1.080.000	
TOTALE		1.708.071.019	1.707.404.766	1.708.071.019	

3.2 Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente: analisi economica

1. Entrate

Le novità apportate dalla legge 4 agosto 2016, n. 163 e dai decreti legislativi n. 90 e n. 93 del 2016 alla legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica) non hanno determinato modifiche sostanziali alla struttura delle entrate del bilancio dello Stato.

Le previsioni di competenza e di cassa delle entrate per il triennio 2017-2019 sono espone per titoli e categorie economiche nelle Tavole 4 e 5. Nelle successive Tavole 6 e 7 sono evidenziate, rispettivamente, le previsioni di competenza e di cassa per l'anno 2017 poste a confronto sia con quelle iniziali di bilancio del 2016, sia con quelle assestate sempre dell'esercizio 2016, seguendo la medesima classificazione di bilancio.

Le entrate finali sono stimate, in termini di competenza, in 573.438 milioni nel 2017, in 582.020 milioni nel 2018 e in 592.127 milioni nel 2019; in termini di cassa il profilo atteso è di 528.655 milioni, 537.669 milioni e 547.779 milioni, rispettivamente negli anni 2017, 2018 e 2019.

Per le entrate tributarie, le previsioni di competenza passano da 500.952 milioni nel 2017 a 522.704 milioni nel 2019, a fronte di stime di cassa che si attestano su importi inferiori in valore assoluto, che passano da 473.087 milioni nel 2017 a 495.187 milioni nel 2019.

La differenza tra quanto si prevede di accertare (Tavola 4) e quanto si prevede di incassare (Tavola 5) per il triennio 2017-2019, caratterizza alcune specifiche categorie. In particolare, gli scostamenti principali si concentrano nelle prime due categorie delle entrate tributarie, che fanno riferimento alle imposte sul patrimonio e sul reddito (che include tributi quali l'Irpef e l'Ires) ed alle tasse e imposte sugli affari (tra le quali è ricompresa l'Iva). Gli scostamenti di circa 13.200 milioni nella categoria relativa alle imposte sul patrimonio e sul reddito, e di circa 14.600 milioni per la categoria riguardante le imposte sugli affari sono dovuti alla diversa valutazione dei tributi riscossi a mezzo ruoli e, pertanto, riflettono l'attività di accertamento e controllo fiscale effettuato dall'amministrazione finanziaria.

Le previsioni per le entrate extra-tributarie si attestano a circa 70.106 milioni, 68.485 milioni e 67.056 milioni, in termini di competenza, e a 53.188 milioni, 51.651 milioni e 50.225 milioni per la cassa, rispettivamente in ciascuno degli anni del triennio di riferimento.

Analogamente a quanto evidenziato per le entrate tributarie, anche alcune categorie delle entrate extra-tributarie presentano differenze rilevanti tra previsioni di competenza e previsioni di cassa. Si tratta, in particolare, delle sanzioni e degli interessi legati alla riscossione delle imposte sia dirette che indirette, ricompresi nella categoria relativa agli interessi attivi e nella categoria su cui affluiscono recuperi, rimborsi e contributi vari, in entrambi i casi rappresentando l'attività di accertamento e controllo fiscale. Differenze si riscontrano, altresì, con riferimento alle entrate connesse a multe, ammende e sanzioni diverse da quelle di natura tributaria (sanzioni di carattere amministrativo e multe connesse alle violazioni del codice della strada ricomprese nella categoria relativa ai proventi dei servizi pubblici minori), anch'esse caratterizzate dall'attività di accertamento e controllo amministrativo.

Sostanzialmente stabile il profilo atteso per le entrate da alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossioni di credito, i cui proventi si attestano a circa 2.500 milioni di euro in ciascun anno del triennio 2017-2019, sia in termini di competenza che di cassa.

Tavola 4 - Entrate di competenza. Previsioni 2017 -2019*(milioni di euro)*

	DDL legislazione vigente 2017	DDL legislazione vigente 2018	DDL legislazione vigente 2019
ENTRATE TRIBUTARIE	500.952	511.162	522.704
Imposte sul patrimonio e sul reddito	260.300	260.760	266.595
Tasse e imposte sugli affari	180.507	188.735	193.145
Imposte sulla produzione, consumi e dogane	34.899	36.039	36.928
Monopoli	11.055	11.363	11.692
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	14.191	14.265	14.344
EXTRATRIBUTARIE	70.106	68.485	67.056
Proventi speciali	978	951	921
Proventi dei servizi pubblici minori	27.113	25.772	25.120
Proventi dei beni dello Stato	312	311	311
Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione	1.315	1.315	1.315
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	4.567	4.596	4.623
Recuperi, rimborsi e contributi	32.916	32.635	31.761
Partite che si compensano nella spesa	2.905	2.905	3.005
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	2.495	2.488	2.483
Vendita dei beni ed affrancazione di canoni	129	29	17
Ammortamento di beni patrimoniali	1.021	1.105	1.105
Rimborsi di anticipazioni e crediti vari del Tesoro	1.345	1.354	1.361
TOTALE ENTRATE FINALI	573.553	582.135	592.242

Tavola 5 - Entrate di cassa. Previsioni 2017 -2019*(dati in milioni di euro)*

	DDL legislazione vigente 2017	DDL legislazione vigente 2018	DDL legislazione vigente 2019
ENTRATE TRIBUTARIE	473.087	483.645	495.187
Imposte sul patrimonio e sul reddito	247.082	247.767	253.602
Tasse e imposte sugli affari	165.860	174.211	178.621
Imposte sulla produzione, consumi e dogane	34.899	36.039	36.928
Monopoli	11.055	11.363	11.692
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	14.191	14.265	14.344
EXTRATRIBUTARIE	53.188	51.651	50.225
Proventi speciali	978	951	921
Proventi dei servizi pubblici minori	19.631	18.290	17.641
Proventi dei beni dello Stato	316	315	315
Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione	1.315	1.315	1.315
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	2.477	2.506	2.533
Recuperi, rimborsi e contributi	25.566	25.369	24.494
Partite che si compensano nella spesa	2.905	2.905	3.005
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	2.495	2.488	2.483
Vendita dei beni ed affrancazione di canoni	129	29	17
Ammortamento di beni patrimoniali	1.021	1.105	1.105
Rimborsi di anticipazioni e crediti vari del Tesoro	1.345	1.354	1.361
TOTALE ENTRATE FINALI	528.770	537.784	547.894

Nel confronto con le previsioni assestate per il 2016, le entrate finali attese per il 2017 a legislazione vigente presentano una variazione positiva, sia in termini di competenza che di cassa (Tavole 6 e 7), pari, rispettivamente, a 7.467 milioni di euro e a 10.928 milioni di euro. Tale variazione è determinata dall'incremento stimato per le entrate tributarie (di 13.346 milioni per la competenza e 15.978 milioni per la cassa) in parte compensato dalla flessione attesa per le entrate extra-tributarie (di 5.199 milioni per la competenza e 4.370 milioni per la cassa) e per quelle da alienazione e ammortamento dei beni patrimoniali (in riduzione per 681 milioni sia per la competenza che per la cassa).

Con riferimento alle entrate tributarie, la variazione positiva rispetto alle previsioni assestate per l'esercizio 2016 è dovuta in gran parte alle prospettive di aumento degli introiti connessi a tasse e imposte sugli affari (competenza +16.962 milioni, cassa +17.851 milioni), contrapposte a valutazioni di riduzione del gettito per le imposte sul patrimonio e sul reddito (competenza -4.777 milioni, cassa -3.034 milioni), quale conseguenza dell'evoluzione attesa delle variabili del quadro macroeconomico, nonché dell'evoluzione del gettito monitorato nel corso del 2016.

Nell'ambito delle entrate extra-tributarie, si evidenzia l'incremento previsto per le entrate rientranti nella categoria relativa ai recuperi, rimborsi e contributi (circa 1.600 milioni sia per la competenza, che per la cassa), principalmente per effetto dell'aumento del concorso alla finanza

pubblica da parte degli enti territoriali definito dalla legislazione vigente, nonché delle sanzioni amministrative connesse alla riscossione delle imposte indirette. Di contro, sono valutati in riduzione i proventi dei servizi pubblici minori (competenza -6.768 milioni, cassa -6.167 milioni), a causa della revisione delle stime per alcuni proventi, relativi, in particolare, a quelli di carattere straordinario, per il venir meno di entrate una tantum previste limitatamente al 2016 dalla legge di stabilità relativa al medesimo esercizio, a quelli generati dalla partecipazione dello Stato agli utili di gestione dell'Istituto di emissione, nonché alle stime dei contributi per il rilascio delle licenze di telecomunicazione, ricondotte al profilo tendenziale a seguito della registrazione del maggior introito straordinario, atteso nell'esercizio finanziario 2016 dalla gara per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche, di cui all'art. 1, comma 144, della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015).

Tavola 6 - Entrate di competenza. Previsioni 2017 a confronto con le previsioni iniziali e assestate 2016

(dati in milioni di euro)

	2016		DDL 2017	Variazioni		Variazioni	
	LB Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Previsioni a L.V.	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
	1	2	3	4=3-1	5=3/1	6=3-2	6=3/2
ENTRATE TRIBUTARIE	491.750	487.606	500.952	9.202	1,9	13.346	2,7
Imposte sul patrimonio e sul reddito	266.886	265.077	260.300	-6.586	-2,5	-4.777	-1,8
Tasse e imposte sugli affari	165.203	163.545	180.507	15.304	9,3	16.962	10,4
Imposte sulla produzione, consumi e dogane	35.117	33.953	34.899	-218	-0,6	946	2,8
Monopoli	10.894	10.960	11.055	161	1,5	95	0,9
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	13.649	14.070	14.191	542	4,0	121	0,9
EXTRATRIBUTARIE	72.493	75.190	70.106	-2.387	-3,3	-5.084	-6,8
Proventi speciali	784	781	978	194	24,8	197	25,2
Proventi dei servizi pubblici minori	31.285	33.881	27.113	-4.172	-13,3	-6.768	-20,0
Proventi dei beni dello Stato	374	361	312	-62	-16,5	-49	-13,5
Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione	1.313	1.613	1.315	2	0,2	-298	-18,5
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	4.699	4.435	4.567	-132	-2,8	132	3,0
Recuperi, rimborsi e contributi	31.133	31.315	32.916	1.783	5,7	1.601	5,1
Partite che si compensano nella spesa	2.905	2.804	2.905	0	0,0	101	3,6
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	3.174	3.175	2.495	-679	-21,4	-681	-21,4
Vendita dei beni ed affrancazione di canoni	834	842	129	-705	-84,6	-713	-84,7
Ammortamento di beni patrimoniali	976	990	1.021	45	4,6	31	3,1
Rimborsi di anticipazioni e crediti vari del Tesoro	1.364	1.343	1.345	-19	-1,4	2	0,1
TOTALE ENTRATE FINALI	567.417	565.971	573.553	6.136	1,1	7.582	1,3

Tavola 7 - Entrate di cassa. Previsioni 2017 a confronto con le previsioni iniziali e assestate 2016

(dati in milioni di euro)

	2016		DDL 2017	Variazioni		Variazioni	
	LB Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Previsioni a L.V.	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
	1	2	3	4=3-1	5=3/1	6=3-2	6=3/2
ENTRATE TRIBUTARIE	461.192	457.109	473.087	11.895	2,6	15.978	3,5
Imposte sul patrimonio e sul reddito	252.355	250.116	247.082	-5.273	-2,1	-3.034	-1,2
Tasse e imposte sugli affari	149.176	148.009	165.860	16.684	11,2	17.851	12,1
Imposte sulla produzione, consumi e dogane	35.117	33.953	34.899	-218	-0,6	946	2,8
Monopoli	10.894	10.960	11.055	161	1,5	95	0,9
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	13.649	14.070	14.191	542	4,0	121	0,9
EXTRATRIBUTARIE	54.748	57.443	53.188	-1.560	-2,8	-4.255	-7,4
Proventi speciali	784	781	978	194	24,8	197	25,2
Proventi dei servizi pubblici minori	23.202	25.798	19.631	-3.571	-15,4	-6.167	-23,9
Proventi dei beni dello Stato	378	363	316	-62	-16,3	-47	-12,8
Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione	1.313	1.613	1.315	2	0,2	-298	-18,5
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	2.378	2.114	2.477	99	4,2	363	17,2
Recuperi, rimborsi e contributi	23.788	23.970	25.566	1.778	7,5	1.596	6,7
Partite che si compensano nella spesa	2.905	2.804	2.905	0	0,0	101	3,6
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	3.174	3.175	2.495	-679	-21,4	-681	-21,4
Vendita dei beni ed affrancazione di canoni	834	842	129	-705	-84,6	-713	-84,7
Ammortamento di beni patrimoniali	976	990	1.021	45	4,6	31	3,1
Rimborsi di anticipazioni e crediti vari del Tesoro	1.364	1.343	1.345	-19	-1,4	2	0,1
TOTALE ENTRATE FINALI	519.114	517.727	528.770	9.656	1,9	11.043	2,1

Nella Tavola 8 sono, infine, esposte le previsioni per il triennio 2017-2019 dei principali tributi, suddivise tra entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione e quelle derivanti dall'attività di accertamento e controllo.

Tavola 8 - Previsioni di competenza delle principali imposte. Anni 2017-2019

(in milioni di euro)

	Entrate tributarie derivanti da:						Totale		
	Ordinaria gestione			Accertamento e controllo					
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
ENTRATE TRIBUTARIE	462.238	472.956	484.492	38.714	38.206	38.212	500.952	511.162	522.704
<i>di cui:</i>									
Imposta sul reddito delle persone fisiche	181.665	184.484	188.165	10.606	10.776	10.776	192.271	195.260	198.941
Imposta sul reddito delle società	31.636	30.323	32.186	8.479	8.615	8.615	40.115	38.938	40.801
Sostitutive	11.766	11.975	12.173	0	0	0	11.766	11.975	12.173
Imposta sul valore aggiunto	140.673	148.535	152.625	17.584	17.648	17.648	158.257	166.183	170.273
Registro, bollo e sostitutiva	11.939	12.091	12.253	304	304	304	12.243	12.395	12.557
Accisa ed imposta erariale di consumo su:									
– Oli minerali	26.218	27.274	28.051	0	0	0	26.218	27.274	28.051
– Altri prodotti	6.317	6.373	6.454	0	0	0	6.317	6.373	6.454
Imposte sui generi di Monopolio	11.050	11.358	11.687	0	0	0	11.050	11.358	11.687
Lotto	7.951	7.951	7.951	0	0	0	7.951	7.951	7.951
Prelievo erariale unico	5.711	5.782	5.858	0	0	0	5.711	5.782	5.858

La dinamica crescente nel triennio è prevista per le principali entrate tributarie derivanti dall'attività ordinaria di gestione, a fronte di una sostanziale invarianza degli introiti connessi all'attività di accertamento e controllo.

Per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, il gettito atteso nel 2017 è, nel complesso, pari a 192.271 milioni, di cui 181.665 milioni derivanti dall'attività ordinaria di gestione; per l'imposta sul reddito delle società la stima totale ammonta a 40.115 milioni, di cui 31.636 milioni imputabili all'attività di gestione ordinaria. Tra le imposte indirette, la previsione del gettito generato dal principale tributo, l'imposta sul valore aggiunto, attesa nel prossimo esercizio finanziario, ammonta a 158.257 milioni di cui 140.673 milioni riferiti all'attività ordinaria di gestione.

Tavola 9 - Massa acquisibile. Analisi per categorie e titoli di bilancio. Anno 2017*(dati in milioni di euro)*

	Residui presunti al 31/12/16	Competenza 2017	Massa acquisibile	Cassa 2017	% Cs/Ma
	1	2	3=1+2	4	5=4/3
ENTRATE TRIBUTARIE					
Imposte sul patrimonio e sul reddito	58.105	260.300	318.405	247.082	77,6
Tasse e imposte sugli affari	64.725	180.507	245.232	165.860	67,6
Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane	13.330	34.899	48.229	34.899	72,4
Monopoli	1.295	11.055	12.350	11.055	89,5
Lotto, lotterie e altre attività di giuoco	1.146	14.191	15.337	14.191	92,5
Totale Entrate Tributarie	138.603	500.952	639.555	473.087	74,0
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Proventi speciali	171	978	1.149	978	85,2
Proventi dei servizi pubblici minori	43.756	27.113	70.869	19.631	27,7
Proventi dei beni dello Stato	541	312	853	316	37,1
Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione	0	1.315	1.315	1.315	100,0
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	10.697	4.567	15.264	2.477	16,2
Recuperi, rimborsi e contributi	60.863	32.916	93.779	25.566	27,3
Partite che si compensano nella spesa	1.182	2.905	4.088	2.905	71,1
Totale Entrate Extratributarie	117.210	70.106	187.316	53.188	28,4
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
Vendita di beni ed affrancazione di canoni	2	129	130	129	98,7
Ammortamento di beni patrimoniali	0	1.021	1.021	1.021	100,0
Rimborsi di anticipazioni e crediti vari del Tesoro	508	1.345	1.853	1.345	72,6
Totale entrate per alienazione ed ammortamento beni patrimoniali e riscossione di crediti	510	2.495	3.005	2.495	83,0
TOTALE ENTRATE FINALI	256.322	573.553	829.875	528.770	63,7

2. Spese

Per la spesa, le previsioni di competenza per le operazioni finali sono analizzate per categorie economiche nella **Tavola n. 10**, a raffronto con le previsioni iniziali e assestate del 2016. Complessivamente, le previsioni delle spese finali a legislazione vigente per l'anno 2017 sono inferiori, rispetto a quelle assestate per 8.634 milioni. Tale variazione interessa principalmente le spese correnti per 5.299 milioni e in misura minore quelle in conto capitale per 3.335 milioni.

Per la spesa, le previsioni di cassa per le operazioni finali sono analizzate per categorie economiche nella **Tavola n. 12**, a raffronto con le previsioni iniziali e assestate del 2016. Complessivamente, le previsioni delle spese finali a legislazione vigente per l'anno 2017 sono inferiori, rispetto a quelle assestate per 12.139 milioni. Tale variazione interessa principalmente le spese in conto capitale (7.786 milioni) e in misura minore quelle correnti per 4.353 milioni.

Spese correnti

Le spese correnti in termini di competenza presentano una previsione di spesa pari a 559.597 milioni minore rispetto all'assestato 2016 (564.896 milioni). Le principali variazioni in diminuzione rispetto alle previsioni assestate riguardano (Tavola 10):

- I trasferimenti correnti agli enti di previdenza ed assistenza sociale si riducono di 2.790 milioni per effetto dei minori trasferimenti all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno di spesa e per la diminuzione degli sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato parzialmente compensati da maggiori stanziamenti previsti per l'assegnazione del bonus bebè .

- I redditi da lavoro dipendente diminuiscono di 1.828 milioni, tenuto conto che le previsioni assestate includono le risorse attribuite tramite il meccanismo delle riassegnazioni di entrata legate al cedolino unico che prevede il versamento in entrata delle somme inerenti le competenze accessorie non erogate negli anni di competenza e la successiva riassegnazione sui pertinenti capitoli di spesa (circa 1.700 milioni).

- risorse proprie UE sono previste minori risorse da versare per il finanziamento del Bilancio UE (-1.300 milioni). I minori stanziamenti, rispetto alle previsioni assestate, risentono dello slittamento al 2016 delle correzioni temporanee al sistema di finanziamento del bilancio UE accordate ad alcuni Paesi membri dalla nuova Decisione sul sistema delle Risorse Proprie n. 2014/335.

- le altre uscite correnti diminuiscono di circa 1.581 milioni, di cui 1.000 milioni per il fondo istituito con il provvedimento di assestamento 2016 per provvedere alla sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso della Banca d'Italia; circa 696 milioni ascrivibili alla minore dotazione del fondo per le esigenze indifferibili, e 840 milioni attribuibili al finanziamento delle missioni di pace previsti dalla legge di stabilità 2015 per il solo anno 2016.

- le poste correttive e compensative delle entrate, la cui previsione in diminuzione di 640 milioni è imputabile per circa 390 milioni a minori previsioni di spesa per le vincite al lotto e altri giochi e circa 200 milioni alla contabilità speciale intestata alla struttura di gestione, che provvede alla regolazione contabile dei minori versamenti in entrata derivanti dalle compensazioni operate dai contribuenti

Le minori spese correnti, in termini di competenza, sopra descritte sono parzialmente compensate da maggiori previsioni a legislazione vigente, che riguardano principalmente i trasferimenti correnti alle regioni (superiori di 4.046 milioni, rispetto alle previsioni assestate), quale risultante di:

- maggiori trasferimenti per 2.832 milioni relativi a somme da erogare a titolo di compartecipazione all'IVA. Infatti, per l'anno 2016, le stime includevano il taglio di 2.000 milioni a titolo di concorso alla manovra di finanza pubblica del comparto sanità, applicato con il DL 78/2015;

- maggiori risorse a valere sul Fondo sanitario nazionale, di cui 1.000 milioni derivanti dalla legge di stabilità 2016 in relazione alle minori entrate dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF;

- maggiori risorse a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale pari a circa 1.000 milioni. Di fatto la dotazione iniziale del fondo per l'anno 2016 era pari a 600 milioni, già destinati nella legge di stabilità 2016¹¹ all'incremento del fondo di solidarietà per i ceti meno abbienti di cui all'articolo 81, c. 29 del DL n. 112/2008 e all'incremento assegno di disoccupazione (ASDI) art. 16, c.7, decreto legislativo n.22/2015;

Tali incrementi sono parzialmente compensati dal venir meno del contributo annuale, per il solo anno 2016, in favore delle Regioni ai fini della riduzione del proprio debito (-1.900 milioni) di cui all'art.1 comma 683 della legge di stabilità 2016.

¹¹ Cfr. commi 386 e 387 lettera a) e lettera b) della legge di stabilità 2016

Le minori spese correnti in termini di cassa risultano inferiori rispetto alle previsioni assestate per 4.353 milioni (Tavola 12).

Le riduzioni hanno interessato le stesse categorie economiche già illustrate per la competenza. Le riduzioni più accentuate si registrano nella dotazione di cassa dei trasferimenti correnti alle regioni che sono superiori rispetto alla competenza di circa 1.500 milioni necessari allo smaltimento dei residui, e nelle altre uscite correnti il cui decremento pari a 2.367 milioni, oltre ad interessare le medesime voci già descritte per la competenza, risentono della riduzione del fondo cassa che passa da 7.990 milioni nelle previsioni assestate a 6.920 milioni nelle previsioni a legislazione vigente per il 2017.

Spese in conto Capitale

Le spese in conto capitale a legislazione vigente, riferite alle dotazioni di competenza nel 2017, rispetto all'assestato dell'esercizio 2016, si riducono di 3.335 milioni. Tali riduzioni hanno interessato in particolare:

- **gli altri trasferimenti in conto capitale** la cui contrazione pari a 2.074 milioni, è ascrivibile principalmente ai finanziamenti ponte al Fondo di risoluzione unico per il settore bancario previsto dal regolamento (UE) n. 806/2014 nell'eventualità di insufficienza delle risorse dello stesso e dotato di 2.500 milioni per il solo anno 2016 (ai sensi del comma 883 della legge di stabilità 2016). Tale riduzione è parzialmente compensata da un incremento di circa 500 milioni, rispetto all'assestato 2016, previsto per il fondo necessario alla riassegnazione dei residui passivi perenti di conto capitale.
- **i contributi per investimenti alle amministrazioni locali** la cui contrazione pari a 1.239 milioni è in larga misura ascrivibile alle regioni, ed in particolare all'edilizia sanitaria.
- **i contributi agli investimenti ad imprese** la cui riduzione pari a 746 milioni ha interessato in particolare le minori risorse previste per il fondo per la competitività e lo sviluppo (-720 milioni), per le spese per la realizzazione del sistema MOSE (-320 milioni), nonché per il venir meno del contributo una tantum di 300 milioni alla SIMEST per le attività connesse al credito all'esportazione e all'internazionalizzazione del sistema produttivo ai sensi dell'art.1 comma 371 della legge di stabilità 2016. Tali minori previsioni di competenza sono parzialmente compensate da maggiori stanziamenti previsti in favore delle Ferrovie dello Stato (+766 milioni).

Le spese in conto capitale in termini di cassa risultano inferiori rispetto alle previsioni assestate per 7.786 milioni. Di questi:

- 1.324 milioni si riferiscono alle **acquisizioni di attività finanziarie** per le quali per l'esercizio 2016 erano state previste risorse per assicurare agli enti territoriali la liquidità per i pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013 (-2.067 milioni) in parte compensati dalla maggiore dotazione del fondo per l'integrazione delle garanzie dello Stato di cui all'art.1 comma 878 della legge n.208/2015 che ha previsto un importo di 350 milioni per l'anno 2016 e di 1.500 per l'anno 2017;

- 2.208 milioni per i **contributi agli investimenti ad amministrazioni locali** ed in particolare ai comuni per somme da trasferire agli Uffici speciali per Aquila e comuni del cratere per ricostruzione e rilancio - sisma 2009 (-617 milioni) e per somme da riassegnare al comune di Roma per il piano di rientro finanziario, nonché per il venir meno della quote connesse ai diritti di imbarco passeggeri aeroporti (-561 milioni).
- 1.886 milioni per i **contributi agli investimenti alle imprese** per le quali la minore dotazione ha interessato principalmente le medesime voci già esposte per la competenza, nonché il venir meno dei pagamenti in conto residui effettuati nell'anno 2016 (-430 milioni) relativi al Gruppo ILVA, di cui 300 milioni per fare fronte alle indilazionabili esigenze finanziarie dell'Amministrazione straordinaria del medesimo Gruppo, disposte dall'articolo 1, comma 3 del DL n. 191/2015.
- 1.974 milioni per **gli altri trasferimenti in conto capitale** per le medesime motivazioni già richiamate per la competenza.

Nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il triennio 2017-2019, si registra complessivamente un decremento degli stanziamenti di bilancio, pari a 16.138 milioni per gli stanziamenti di competenza e 30.298 milioni per le corrispondenti dotazioni di cassa (Tavole 11 e 13). Una quota rilevante delle riduzioni nelle previsioni è ascrivibile al Titolo III ed, in particolare, al rimborso di passività finanziarie che incide in maniera analoga sia per la cassa che per la competenza con un decremento di circa 13.600 milioni.

Analizzando le spese finali le riduzioni osservate nel triennio di previsione sono pari rispettivamente a: 2.541 milioni per la competenza ed a 16.678 milioni per la cassa.

Per gli stanziamenti di competenza le riduzioni riguardano quasi esclusivamente le previsioni di spese correnti che registrano un decremento tra il 2019 ed il 2017 di 2.497 milioni. Per le dotazioni di cassa le principali riduzioni riguardano le spese correnti con una riduzione nelle previsioni 2019, rispetto al 2017, pari a 14.136 milioni,mentresi rileva una riduzione pari di 2.542 milioni per gli stanziamenti in conto capitale. L'unica voce che presenta un significativo incremento nel triennio sia per la cassa che per la competenza afferisce alle risorse proprie UE che aumentano nel 2019 di 1.800 milioni.

Nelle previsioni per l'anno 2017, la differenza registrata nelle spese finali tra gli stanziamenti di cassa e di competenza è pari a circa 19.900 milioni. Le maggiori risorse stanziate in termini di cassa sono destinate al pagamento dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, il cui ammontare complessivo è stato pari a circa 109.700 milioni circa nel 2015 (ultimo dato di consuntivo disponibile) ed è stimato in 101.981 milioni per il 2017.

In particolare, i maggiori stanziamenti di cassa riguardano:

- **6.920 milioni di dotazione del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 29 della legge n. 196 del 2009 (Ministero dell'economia e delle finanze)**, il cui stanziamento è preordinato al reintegro della dotazione di cassa dei singoli capitoli di bilancio qualora presentino una dotazione insufficiente rispetto alle esigenze; .
- **circa 7.000 milioni che riguardano le maggiori risorse di cassa stanziate per i trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche** e in particolare le Regioni e gli enti di previdenza. Per le **Regioni, l'incremento di oltre 3.700 milioni in termini di maggiori stanziamenti di cassa** concerne il **Fondo Sanitario nazionale (2.000 milioni)**

e il Fondo per il federalismo fiscale delle regioni a statuto ordinario (1.000 milioni). Per quanto riguarda gli enti di previdenza l'incremento di circa 3.300 milioni si riferisce, invece, a una maggiore dotazione di cassa per il Fondo sociale per l'occupazione e formazione, finalizzata allo smaltimento dei residui;

- per la spesa in conto capitale, la maggiore dotazione di cassa si registra nei contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche (552 milioni), tra cui l'edilizia sanitaria ed ospedaliera, e nei contributi ad investimenti a imprese (959 milioni), tra cui quelli afferenti alle dotazioni di cassa in favore delle Ferrovie dello Stato.

Tavola 10 - Spese di competenza. Previsioni 2017a confronto con le previsioni iniziali e assestate 2016
(dati in milioni di euro)

	2016		DDL 2017	Variazioni		Variazioni	
	LB Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Previsioni a L.V.	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
	1	2	3	4=3-1	5=3/1	6=3-2	6=3/2
SPESE CORRENTI							
Redditi da lavoro dipendente	88.938	90.043	88.214	-724	-0,8	-1.828	-2,0
IRAP	4.764	4.903	4.787	23	0,5	-115	-2,4
Consumi intermedi	11.428	11.950	11.976	548	4,8	27	0,2
Trasferimenti correnti Amministrazioni pubbliche	253.934	257.554	257.810	3.876	1,5	256	0,1
-amministrazioni centrali	9.449	9.545	9.458	9	0,1	-87	-0,9
-amministrazioni locali:	122.574	125.993	129.126	6.552	5,3	3.134	2,5
-regioni	104.929	108.164	112.210	7.281	6,9	4.046	3,7
-comuni	9.926	10.128	9.177	-749	-7,5	-951	-9,4
-altre	7.720	7.701	7.739	19	0,3	39	0,5
-enti di previdenza e assistenza sociale	121.911	122.016	119.226	-2.686	-2,2	-2.790	-2,3
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	13.895	13.957	13.746	-148	-1,1	-211	-1,5
Trasferimenti correnti a imprese	6.526	6.548	6.657	131	2,0	110	1,7
Trasferimenti correnti a estero	1.394	1.395	1.404	11	0,8	10	0,7
Risorse proprie CEE	19.200	19.100	17.800	-1.400	-7,3	-1.300	-6,8
Interessi passivi e redditi da capitale	84.157	79.481	79.425	-4.732	-5,6	-56	-0,1
Poste correttive e compensative	73.305	70.272	69.631	-3.674	-5,0	-640	-0,9
Ammortamenti	976	990	1.021	45	4,6	31	3,1
Altre uscite correnti	7.353	8.705	7.124	-229	-3,1	-1.581	-18,2
TOTALE SPESE CORRENTI	565.870	564.896	559.597	-6.273	-1,1	-5.299	-0,9
TOTALE SPESE CORRENTI netto interessi	481.713	485.415	480.172	-1.541	-0,3	-5.243	-1,1
SPESE IN C/CAPITALE							
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	3.849	4.075	3.722	-127	-3,3	-354	-8,7
Contributi agli investimenti ad Amm.ni pubbliche:	16.873	16.964	16.368	-506	-3,0	-596	-3,5
-amministrazioni centrali	11.639	11.566	12.209	571	4,9	643	5,6
-amministrazioni locali:	5.235	5.398	4.158	-1.076	-20,6	-1.239	-23,0
-regioni	2.128	2.128	938	-1.190	-55,9	-1.190	-55,9
-comuni	2.523	2.656	2.586	63	2,5	-69	-2,6
-altre	584	614	634	51	8,7	20	3,3
Contributi agli investimenti ad imprese	9.788	10.319	9.573	-216	-2,2	-746	-7,2
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	163	169	34	-129	-79,4	-136	-80,2
Contributi agli investimenti ad estero	489	491	453	-36	-7,3	-38	-7,7
Altri trasferimenti in conto capitale	7.539	7.063	4.989	-2.550	-33,8	-2.074	-29,4
Acquisizione di attività finanziarie	1.257	1.798	2.407	1.151	91,6	609	33,9
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	39.957	40.880	37.545	-2.412	-6,0	-3.335	-8,2
TOTALE SPESE FINALI	605.828	605.775	597.142	-8.686	-1,4	-8.634	-1,4
TOTALE SPESE FINALI netto interessi	521.670	526.294	517.717	-3.954	-0,8	-8.578	-1,6
Rimborso prestiti	218.485	215.472	254.496	36.010	16,5	39.024	18,1
TOTALE COMPLESSIVO	824.313	821.247	851.638	27.325	3,3	30.390	3,7

Tavola 11 - Riassuntivo per categoria - spese di competenza - Previsioni 2017-2019
(dati in milioni di euro)

	DDL legislazione vigente 2017	DDL legislazione vigente 2018	DDL legislazione vigente 2019
SPESE CORRENTI			
Redditi da lavoro dipendente	88.214	88.024	87.897
IRAP	4.787	4.775	4.760
Consumi intermedi	11.976	11.888	11.859
Trasferimenti correnti Amministrazioni pubbliche	257.810	257.758	258.194
-amministrazioni centrali	9.458	9.475	9.490
-amministrazioni locali:	129.126	127.948	128.546
-regioni	112.210	111.117	111.722
-comuni	9.177	9.133	9.122
-altre	7.739	7.697	7.701
-enti di previdenza e assistenza sociale	119.226	120.335	120.159
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	13.746	13.731	13.625
Trasferimenti correnti a imprese	6.657	6.348	5.995
Trasferimenti correnti a estero	1.404	1.404	1.399
Risorse proprie CEE	17.800	18.900	19.600
Interessi passivi e redditi da capitale	79.425	78.879	77.038
Poste correttive e compensative	69.631	69.413	69.407
Ammortamenti	1.021	1.105	1.105
Altre uscite correnti	7.124	6.649	6.220
TOTALE SPESE CORRENTI	559.597	558.873	557.099
TOTALE SPESE CORRENTI netto interessi	480.172	479.994	480.061
SPESE IN C/CAPITALE			
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	3.722	3.809	3.827
Contributi agli investimenti ad Amm.ni pubbliche:	16.368	17.426	16.890
-amministrazioni centrali	12.209	12.248	12.268
-amministrazioni locali:	4.158	5.178	4.622
-regioni	938	2.016	1.825
-comuni	2.586	2.606	2.294
-altre	634	556	503
Contributi agli investimenti ad imprese	9.573	10.125	9.577
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	34	33	99
Contributi agli investimenti ad estero	453	417	391
Altri trasferimenti in conto capitale	4.989	5.659	4.026
Acquisizione di attività finanziarie	2.407	2.408	2.691
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	37.545	39.877	37.501
TOTALE SPESE FINALI	597.142	598.750	594.600
TOTALE SPESE FINALI netto interessi	517.717	519.871	517.562
Rimborso prestiti	254.496	227.236	240.899
TOTALE COMPLESSIVO	851.638	825.986	835.500

Tavola 12 - Spese di cassa. Previsioni 2017a confronto con le previsioni iniziali e assestate 2016

(dati in milioni di euro)

	2016		DDL 2017	Variazioni		Variazioni	
	LB Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Previsioni a L.V.	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
	1	2	3	4=3-1	5=3/1	6=3-2	6=3/2
SPESE CORRENTI							
Redditi da lavoro dipendente	89.070	90.230	88.271	-799	-0,9	-1.959	-2,2
IRAP	4.768	4.908	4.789	21	0,4	-119	-2,4
Consumi intermedi	11.656	12.612	12.719	1.063	9,1	107	0,9
Trasferimenti correnti Amministrazioni pubbliche	257.680	262.263	264.866	7.186	2,8	2.603	1,0
-amministrazioni centrali	9.450	9.859	9.518	68	0,7	-341	-3,5
-amministrazioni locali:	125.302	128.690	132.779	7.478	6,0	4.090	3,2
-regioni	107.369	110.449	115.981	8.612	8,0	5.532	5,0
-comuni	9.960	10.164	9.031	-929	-9,3	-1.133	-11,2
-altre	7.972	8.077	7.768	-205	-2,6	-309	-3,8
-enti di previdenza e assistenza sociale	122.928	123.714	122.569	-360	-0,3	-1.146	-0,9
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	14.363	14.866	14.061	-302	-2,1	-805	-5,4
Trasferimenti correnti a imprese	6.611	7.595	7.073	462	7,0	-522	-6,9
Trasferimenti correnti a estero	1.394	1.397	1.407	13	0,9	9	0,7
Risorse proprie CEE	19.200	19.100	17.800	-1.400	-7,3	-1.300	-6,8
Interessi passivi e redditi da capitale	84.158	79.620	79.347	-4.811	-5,7	-273	-0,3
Poste correttive e compensative	73.305	70.270	70.512	-2.793	-3,8	242	0,3
Ammortamenti	976	990	1.021	45	4,6	31	3,1
Altre uscite correnti	16.182	16.465	14.099	-2.084	-12,9	-2.367	-14,4
TOTALE SPESE CORRENTI	579.364	580.317	575.965	-3.399	-0,6	-4.353	-0,8
TOTALE SPESE CORRENTI netto interessi	495.206	500.697	496.618	1.411	0,3	-4.079	-0,8
SPESE IN C/CAPITALE							
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	4.268	4.584	3.836	-432	-10,1	-748	-16,3
Contributi agli investimenti ad Amm.ni pubbliche:	16.576	18.354	16.920	343	2,1	-1.435	-7,8
-amministrazioni centrali	11.114	11.251	12.025	910	8,2	773	6,9
-amministrazioni locali:	5.462	7.103	4.895	-567	-10,4	-2.208	-31,1
-regioni	2.262	2.401	1.514	-748	-33,1	-887	-36,9
-comuni	2.616	4.091	2.643	27	1,0	-1.448	-35,4
-altre	584	611	738	153	26,2	127	20,8
Contributi agli investimenti ad imprese	10.275	12.418	10.531	256	2,5	-1.886	-15,2
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	158	169	34	-125	-78,8	-136	-80,2
Contributi agli investimenti ad estero	489	766	483	-6	-1,1	-283	-37,0
Altri trasferimenti in conto capitale	7.670	7.363	5.389	-2.280	-29,7	-1.974	-26,8
Acquisizione di attività finanziarie	2.562	5.202	3.877	1.316	51,4	-1.324	-25,5
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	41.998	48.856	41.070	-928	-2,2	-7.786	-15,9
TOTALE SPESE FINALI	621.362	629.173	617.034	-4.327	-0,7	-12.139	-1,9
TOTALE SPESE FINALI netto interessi	537.204	549.553	537.687	483	0,1	-11.866	-2,2
Rimborso prestiti	218.485	218.567	253.925	35.439	16,2	35.358	16,2
TOTALE COMPLESSIVO	839.847	847.740	870.959	31.112	3,7	23.219	2,7

Tavola 13 - Riassuntivo per categoria - spese di cassa - Previsioni 2017 - 2019
(dati in milioni di euro)

	DDL legislazione vigente 2017	DDL legislazione vigente 2018	DDL legislazione vigente 2019
SPESE CORRENTI			
Redditi da lavoro dipendente	88.271	87.995	87.866
IRAP	4.789	4.775	4.761
Consumi intermedi	12.719	11.987	11.963
Trasferimenti correnti Amministrazioni pubbliche	264.866	258.258	256.826
-amministrazioni centrali	9.518	9.475	9.490
-amministrazioni locali:	132.779	128.230	126.707
-regioni	115.981	111.713	110.222
-comuni	9.031	8.820	8.783
-altre	7.768	7.697	7.701
-enti di previdenza e assistenza sociale	122.569	120.553	120.630
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	14.061	13.731	13.625
Trasferimenti correnti a imprese	7.073	6.326	5.972
Trasferimenti correnti a estero	1.407	1.404	1.399
Risorse proprie CEE	17.800	18.900	19.600
Interessi passivi e redditi da capitale	79.347	78.799	76.956
Poste correttive e compensative	70.512	69.399	69.336
Ammortamenti	1.021	1.105	1.105
Altre uscite correnti	14.099	13.655	12.420
TOTALE SPESE CORRENTI	575.965	566.334	561.829
TOTALE SPESE CORRENTI netto interessi	496.618	487.535	484.873
SPESE IN C/CAPITALE			
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	3.836	3.998	3.886
Contributi agli investimenti ad Amm.ni pubbliche:	16.920	17.615	17.708
-amministrazioni centrali	12.025	12.687	12.957
-amministrazioni locali:	4.895	4.928	4.751
-regioni	1.514	1.772	1.925
-comuni	2.643	2.577	2.293
-altre	738	579	532
Contributi agli investimenti ad imprese	10.531	10.125	9.326
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	34	33	99
Contributi agli investimenti ad estero	483	417	391
Altri trasferimenti in conto capitale	5.389	6.059	4.426
Acquisizione di attività finanziarie	3.877	2.443	2.691
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	41.070	40.690	38.527
TOTALE SPESE FINALI	617.034	607.025	600.357
TOTALE SPESE FINALI netto interessi	537.687	528.226	523.400
Rimborso prestiti	253.925	226.642	240.305
TOTALE COMPLESSIVO	870.959	833.666	840.661

Riquadro 2 – Le principali novità introdotte dalla riforma di bilancio riguardanti il potenziamento del bilancio di cassa

Negli ultimi anni le previsioni in termini di cassa hanno assunto una importanza sempre più rilevante, in considerazione, da un lato, del fatto che l'autorizzazione di cassa assegnata comporta riflessi anche sul livello del fabbisogno statale e, dall'altro, delle recenti iniziative legislative in materia di programmazione dei pagamenti¹². Il decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 93 in materia di "riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196" in continuità con i più recenti interventi normativi, rafforza ulteriormente il ruolo della cassa nella fase di formazione e gestione del bilancio con l'obiettivo di: a) arginare il fenomeno della formazione dei residui attivi e passivi; b) dare una più immediata e concreta comprensione dell'azione pubblica, in quanto si pone maggiore attenzione sul momento in cui le risorse sono effettivamente incassate ed erogate piuttosto che sul momento in cui sorge un'obbligazione attiva o passiva; c) conseguire una maggiore responsabilizzazione dei responsabili della spesa.

Il processo di formazione dei residui, pur essendo un fenomeno fisiologico, ovvero connaturato al sistema di bilancio di competenza giuridica, entro certi limiti, può essere indice di una patologia nel funzionamento del sistema derivante dal fatto che le amministrazioni centrali chiedono risorse per impegnare la spesa senza preventivamente programmare il presumibile flusso di pagamenti, influenzato dalla complessità delle procedure di spesa e da carenze organizzative. Inoltre, la formazione di considerevoli residui passivi, ovvero stanziamenti di risorse da spendere in esercizi lontani da quello in cui la spesa in questione è stata autorizzata con l'approvazione del bilancio comporta diverse criticità, quali, ad esempio: l'indebolimento della funzione di controllo parlamentare sulla gestione delle risorse pubbliche; l'indebolimento della programmazione di medio periodo, a causa soprattutto dei ritardi che caratterizzano l'erogazione delle spese in conto capitale; il rischio che una parte rilevante dei residui accumulati possa maturare ed essere liquidata improvvisamente, creando problemi alla gestione della liquidità.

Le principali innovazioni introdotte dal decreto legislativo al fine di potenziare la cassa, operano sia dal lato delle spese che dal lato delle entrate

¹² Il D.L. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135 del 2012, all'articolo 6, commi 10, 11 e 12, ha introdotto l'obbligo in sede di gestione, a carico del dirigente responsabile, di predisporre un apposito piano finanziario dei pagamenti in relazione a ciascun impegno assunto su ciascuna unità elementare di bilancio, anticipando in via sperimentale una delle deleghe contenute nell'articolo 42 della L. 196 del 2009.

Per quanto concerne le spese, il decreto legislativo ha come obiettivo finale l'“avvicinare” il momento della competenza (impegno) a quello della cassa (pagamento) tramite l'individuazione più puntuale dei presupposti per procedere all'impegno nel momento in cui l'obbligazione diviene esigibile. Costituiscono presupposto per l'assunzione dell'impegno alcuni elementi essenziali, quali: la ragione del debito, l'importo ovvero gli importi da pagare, l'esercizio finanziario o gli esercizi finanziari su cui gravano le previste scadenze di pagamento e il soggetto creditore univocamente individuato. Tale revisione della nozione di impegno acquista efficacia dal 1° gennaio 2018. Il decreto introduce, inoltre, un'importante novità stabilendo che le previsioni pluriennali di competenza e di cassa, redatte a livello di unità elementare di bilancio, sono formulate mediante la predisposizione di un apposito piano finanziario dei pagamenti (il c.d. cronoprogramma), il quale contiene dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare, **distinguendo la quota della dotazione di cassa destinata al pagamento delle somme iscritte in conto residui da quella destinata al pagamento delle somme da iscrivere in conto competenza**. Ciò al fine di rafforzare concretamente l'attendibilità degli stanziamenti di cassa e anche della previsione dei residui presunti, introducendo uno stretto vincolo tra quanto viene iscritto in bilancio in termini di cassa e residui e le risultanze del cronoprogramma dei pagamenti. In fase di gestione, il dirigente dovrà provvedere, a seguito dell'assunzione degli impegni di spesa, ad aggiornare contestualmente il piano finanziario dei pagamenti.

L'introduzione del cronoprogramma, assume un ruolo rilevante per le leggi di spesa pluriennali, cioè quelle relative ad autorizzazioni di spesa che si estendono per un periodo di tempo determinato, le amministrazioni potranno adeguare gli stanziamenti di competenza alla previsione degli effettivi pagamenti (stanziamenti di cassa) che si prevede di effettuare. Ciò avviene attraverso lo strumento della rimodulazione “orizzontale” degli stanziamenti di competenza nei diversi anni, nel rispetto del limite di spesa complessivo autorizzato dalla legge, utilizzando a tale scopo in sede di previsione il cronoprogramma dei pagamenti.

Il decreto legislativo, al fine di rendere realmente efficace il cronoprogramma, prevede un'attività di monitoraggio da parte degli uffici di controllo sulla predisposizione e l'aggiornamento del piano finanziario dei pagamenti. Inoltre, stabilisce che l'amministrazione inadempiente non può accedere all'utilizzo dei fondi di riserva per le spese obbligatorie, per le spese imprevedute e per le autorizzazioni di cassa fino a quando dal predetto monitoraggio non sia verificato il rispetto dei suddetti obblighi.

Sotto il profilo delle entrate, il decreto introduce un nuovo concetto di accertamento che privilegia la fase della riscossione, piuttosto che quella della formazione dell'obbligazione alla corresponsione di una somma verso l'erario. La corrispondente razionalizzazione delle procedure contabili e per il miglioramento della rappresentazione delle risultanze gestionali di entrata nel rendiconto generale dello Stato, anche con riguardo alla determinazione ed alle variazioni dei residui attivi, nell'ottica del potenziamento del bilancio di cassa e dell'avvicinamento del concetto di accertamento a quello di riscossione dovrà avvenire tramite l'emanazione di un regolamento entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Il decreto legislativo interviene anche sulle norme che regolano la gestione e conservazione dei residui passivi e sull'istituto della perenzione. In particolare viene ristretta la possibilità di conservare in bilancio gli stanziamenti di parte corrente non impegnati alla chiusura dell'esercizio, che costituiscono economie di bilancio salvo che non sia diversamente previsto con legge.

Inoltre, i residui passivi di parte corrente se non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello dell'impegno, costituiscono economie di bilancio (salvo l'amministrazione non dimostri la sussistenza effettiva del debito, in questo caso scatta la perenzione). I residui relativi a trasferimenti ad amministrazioni pubbliche una volta impegnati possono conservarsi in bilancio per tre esercizi; i tempi di conservazione dei residui di conto capitale passano invece da due a tre anni.

La nuova norma sostituisce il processo automatico, per il passaggio dei residui al patrimonio, con una attività di riaccertamento delle somme da pagare svolta dalle amministrazioni competenti. L'attività consiste, sostanzialmente, nella preliminare verifica delle ragioni della sussistenza del debito e nella successiva richiesta motivata della conservazione nelle scritture contabili patrimoniali, inoltrata ai competenti uffici di controllo, per le sole somme individuate come debiti certi.

Le somme che risultino non riaccertate costituiranno automaticamente economie di bilancio

Gli effetti di questa riforma dovrebbero portare ad una progressiva riduzione degli stanziamenti in competenza, in quanto le previsioni di competenza dovranno focalizzarsi su una stima più precisa degli impegni di competenza e ad un progressivo smaltimento dei residui in bilancio. Una valutazione completa dell'efficacia della riforma sarà possibile soltanto a partire dall'esercizio finanziario 2018, quando tutti i provvedimenti attuativi previsti dalla riforma saranno attuati.

Tavola 14 - Massa spendibile. Analisi per categorie e titoli di bilancio. Anno 2017
(dati in milioni di euro)

	Residui presunti al 31/12/16	Competenza 2017	Massa spendibile	Cassa 2017	% Cs/Ma
	1	2	3=1+2	4	5=4/3
Parte corrente					
Redditi da lavoro dipendente:	1.364	88.214	89.579	88.271	98,5
- retribuzione lorda in denaro	1.097	58.589	59.686	58.642	98,2
- retribuzione lorda in natura	248	790	1.038	794	76,5
- contributi effettivi a carico del datore	18	27.795	27.813	27.795	99,9
- contributi figurativi a carico del datore	1,1	1.040	1.041	1.040	99,9
Consumi intermedi	3.354	11.976	15.330	12.719	83,0
Imposte sulla produzione	64	4.787	4.852	4.789	98,7
Trasferimenti correnti a: Amministrazioni pubbliche:	61.056	257.810	318.866	264.866	83,1
- centrali	466	9.458	9.924	9.518	95,9
- locali:	43.066	129.126	172.193	132.779	77,1
- regioni	41.384	112.210	153.593	115.981	75,5
- comuni	1.386	9.177	10.564	9.031	85,5
- altri	297	7.739	8.036	7.768	96,7
- enti previdenziali e assistenza sociale	17.524	119.226	136.749	122.569	89,6
Famiglie e Istituzioni Sociali Private	588	13.746	14.334	14.061	98,1
- prestazioni sociali in denaro	49	9.812	9.861	9.812	99,5
- prestazioni sociali in natura:	13,8	1.277	1.291	1.277	98,9
- altri:	525	2.658	3.183	2.972	93,4
Imprese	1.351	6.657	8.009	7.073	88,3
- contributi prodotti e produzione:	1.191	4.813	6.004	5.157	85,9
- importazioni	137,7	20	158	138	87,3
- altri contributi prodotti	485	1.727	2.212	1.728	78,1
- contributi c/interessi	65	172	237	199	84,1
- altri contributi produzione	504	2.893	3.397	3.093	91,0
- altri	160	1.845	2.005	1.916	95,5
Estero	41	1.404	1.446	1.407	97,3
Risorse proprie C.E.E.	0,0	17.800	17.800	17.800	100,0
Interessi passivi e redditi da capitale	49	79.425	79.474	79.347	99,8
Poste correttive e compensative	4.467	69.631	74.098	70.512	95,2
Ammortamenti	0,0	1.021	1.021	1.021	100,0
Altre uscite correnti	709	7.124	7.833	14.099	180,0
TOTALE PARTE CORRENTE	73.044	559.597	632.641	575.965	91,0
Conto Capitale					
Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	2.665	3.722	6.386	3.836	60,1
Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche:	20.237	16.368	36.605	16.920	46,2
- centrali	17.995	12.209	30.205	12.025	39,8
- locali	2.242	4.158	6.400	4.895	76,5
Imprese	3.625	9.573	13.198	10.531	79,8
Famiglie e Istituzioni Sociali Private	10	34	44	34	76,6
Estero	69	453	522	483	92,5
Altri trasferimenti in c/capitale:	1.593	4.989	6.582	5.389	81,9
- Amministrazioni pubbliche	3	649	652	649	99,6
- imprese	0,0	28	28	28	100,0
- famiglie e istituzioni sociali private	0,0	0,2	0,2	0,2	100,0
- altri	1.590	4.312	5.902	4.712	79,8
Acquisizione di attività finanziarie:	737	2.407	3.145	3.877	123,3
- concessione prestiti	737	1.917	2.654	3.387	127,6
- azioni e altre partecipazioni	0	490	490	490	100,0
TOTALE CONTO CAPITALE	28.937	37.545	66.482	41.070	61,8
TOTALE SPESE FINALI	101.981	597.142	699.123	617.034	88,3

Il bilancio di cassa per il 2017 si conclude, per le operazioni di natura finale, con previsioni di incassi e pagamenti, rispettivamente, pari a 528.770 milioni e 617.034 milioni a fronte di una massa acquisibile di 829.875 milioni e di una massa spendibile di 699.123 milioni (cfr. Tavole 9 e 14). I coefficienti di realizzazione espressi dal raffronto dei flussi di cassa, per l'anno 2017, previsti con i corrispondenti potenziali risultano pari al 63,7 per cento per le entrate finali e all'88,3 per cento per le spese finali.

3.3 Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per missioni e programmi

Il bilancio dello Stato rappresenta la principale fonte d'informazione sui riflessi finanziari delle politiche adottate e sulle risorse a esse dedicate. La leggibilità, la significatività e la qualità dei dati esposti rappresentano requisiti fondamentali del documento contabile. Questi elementi acquistano ancor più rilevanza se si considera che la legge di bilancio rappresenta lo strumento con il quale il Governo e il Parlamento esplicitano, da un punto di vista finanziario, le proprie scelte e sulla base del quale sono definiti i limiti entro cui possono operare le amministrazioni per realizzare queste indicazioni.

L'adozione dell'articolazione del bilancio in **missioni e programmi** - in una prima fase con funzioni informative (nel 2008) e, successivamente, con funzioni autorizzatorie (a partire dall'esercizio finanziario 2011) - è stato un primo rilevante passo nella direzione di conferire maggiore evidenza nel bilancio dello Stato alla dimensione delle risorse assegnate alle funzioni e agli obiettivi perseguiti con la spesa pubblica. Le **missioni** rappresentano, infatti, le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa (a cui possono contribuire più amministrazioni), e i **programmi** costituiscono aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni e costituiscono le **unità di voto parlamentare**.

A partire dal disegno di legge di bilancio 2017-2019, con il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato tramite il decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90, sono state introdotte alcune rilevanti innovazioni a questo assetto tramite una profonda revisione delle missioni e dei programmi, l'affidamento di ciascun programma a un unico centro di responsabilità e l'individuazione di azioni quali aggregati di bilancio sottostanti i programmi di spesa (cfr. Riquadro 3).

In particolare, **l'affidamento di ciascun programma a un unico centro di responsabilità amministrativa**, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è un principio già sancito nella legge 31 dicembre 2009, n. 196. Viene effettivamente attuato per la prima volta nel disegno di legge di bilancio 2017-2019 con impatti rilevanti sulla sua struttura. Inoltre, con le revisioni adottate tramite il decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90, i programmi del bilancio costituiranno anche un criterio di riferimento per i processi di riorganizzazione dei Ministeri.

D'altro canto, l'introduzione delle azioni quale ulteriore livello di dettaglio dei programmi di spesa del bilancio dello Stato mira a rendere maggiormente leggibili le attività svolte, le politiche e i servizi erogati tramite i programmi di spesa e a favorire il controllo e la valutazione dei risultati. Pur non modificando il livello di aggregazione del bilancio a cui corrisponde l'unità di voto parlamentare, l'individuazione delle azioni ha suggerito, in diversi casi, un ulteriore affinamento dell'elenco dei programmi e modifiche nei loro contenuti.

Inoltre, il disegno di legge di bilancio 2017-2019 **riflette le riorganizzazioni recentemente attuate** dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la razionalizzazione delle funzioni di polizia e la soppressione del Corpo forestale dello Stato, nonché in relazione alle nuove disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. Nel caso del Ministero del

lavoro e delle politiche sociali, le risorse che dovranno essere trasferite all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, - per effetto del riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive,¹³ - e quelle da trasferire all'Ispettorato nazionale del lavoro, - per effetto della razionalizzazione e semplificazione dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale,¹⁴ - hanno richiesto una ristrutturazione dei capitoli di spesa con riflessi sui programmi e le azioni del relativo stato di previsione. Per quanto attiene alle modifiche afferenti alla soppressione del Corpo forestale dello Stato, invece, l'applicazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177¹⁵, ha implicazioni su missioni, programmi e azioni sia dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali che di quello del Ministero della difesa. Infine, con la legge 21 luglio 2016 n. 145¹⁶ è stato istituito un apposito Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali in luogo del precedente Fondo per le missioni di pace, determinando l'esigenza di sostituire le denominazioni di programmi e azioni che fanno riferimento a "missioni militari di pace e di soccorso umanitario" con la dicitura "missioni internazionali".

Di conseguenza, il **Disegno di Legge di bilancio 2017-2019**, pur confermando in 34 il numero delle missioni, presenta rilevanti modifiche nell'articolazione dei contenuti rispetto alla Legge di bilancio 2016. Sono individuati 17 nuovi programmi mentre sono soppressi 24 programmi precedenti, portando le unità di voto complessivamente da 182 a 175. I programmi 32.2 *Indirizzo politico* e 32.3 *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza* sono presenti per ciascuno stato di previsione. Non sussistono nel Disegno di Legge di bilancio 2017-2019 programmi condivisi da più centri di responsabilità (Tavola 15).

Molti dei programmi già presenti nella legge di bilancio per il 2016, pur mantenendo la medesima denominazione, hanno mutato contenuto a seguito del riordino delle spese trasversalmente sostenute da ogni Ministero e della più chiara evidenziazione delle principali filiere di intervento perseguite nell'ambito di ciascun programma, raggruppate nelle azioni. Si fornisce in Appendice una descrizione dettagliata dei **cambiamenti nel contenuto delle unità di voto del bilancio dello Stato del 2017-2019 rispetto al 2016**, con riferimento a ciascun stato di previsione della spesa, anche tramite degli schemi grafici che mirano a rendere più immediata la individuazione delle riallocazioni effettuate tra i programmi e gli stati di previsione.

Tavola 15. Strutture amministrative, missioni, programmi (*)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	DLB 2017-2019
Amministrazioni centrali	18	12	13	13	13	13	13	13	13	13
Centri di responsabilità CDR	151	105	119	92	92	92	93	118	118	114
Missioni	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
di cui Missioni condivise tra amministrazioni	21	21	21	20	20	21	21	21	21	17
Programmi	168	165	162	172	172	174	174	181	182	175
di cui Programmi condivisi tra amministrazioni (*)	10	9	9	2	2	2	2	3	3	-
di cui Programmi condivisi tra CDR di tutte le amministrazioni (*)	85	68	69	18	14	12	12	9	10	-

(*) al netto dei programmi 32.2 *Indirizzo politico* e 32.3 *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza*, trasversali a tutte le amministrazioni.

¹³ Il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, ha previsto l'istituzione dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (articolo 4).

¹⁴ Decreto legislativo n. 149 del 14 settembre 2015 recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, ha previsto l'istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro (articolo 1).

¹⁵ Decreto legislativo n. 177 del 19 agosto 2016 recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

¹⁶ Articolo 4, legge n. 145 del 21 luglio 2016 recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.

Riquadro 3 – Revisione della struttura del bilancio e introduzione delle azioni

La legge di riforma della contabilità e finanza pubblica ha indicato specifici principi e criteri direttivi per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato (articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche e integrazioni). Con il decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90, si dà attuazione a tali principi e criteri introducendo, tra l'altro, le "azioni", quali componenti del programma e destinate a costituire, in prospettiva, le unità elementari del bilancio dello Stato anche ai fini gestionali e di rendicontazione, in sostituzione degli attuali capitoli di bilancio.

In particolare, il nuovo articolo l'articolo 25-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196 introdotto dal decreto legislativo definisce scopo e contenuto delle azioni, nonché la loro concreta introduzione nel bilancio dello Stato, a partire dal 1 gennaio 2017. Tenuto conto, inoltre, della nuova disposizione che prevede che sia annualmente effettuata la revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e delle relative autorizzazioni legislative di spesa (articolo 21, comma 2-ter), con il disegno di legge di bilancio 2017-2019 taluni capitoli di spesa sono stati riallocati da uno stato di previsione a un altro al fine dell'attribuzione dei programmi a ciascuna amministrazione sulla base delle rispettive competenze.

A partire dal disegno di legge di bilancio 2017-2019, in fase decisionale di formazione del bilancio, le azioni, articolando in maniera più dettagliata le finalità perseguite attraverso i programmi, aiutano a comprendere meglio la destinazione della spesa e quindi a operare scelte più consapevoli nell'allocazione delle risorse del bilancio dello Stato. In prospettiva, in fase di gestione del bilancio, le azioni, costituendo di fatto unità più aggregate rispetto ai capitoli di spesa, dovrebbero contribuire a semplificare la gestione e a consentire una maggiore flessibilità sull'uso delle risorse in corso d'anno. Il definitivo passaggio all'adozione delle azioni quali unità gestionali del bilancio sarà valutato in base alle indicazioni contenute nella Relazione sull'efficacia dell'introduzione delle azioni che dovrà essere predisposta dal MEF - Ragioneria generale dello Stato, d'intesa con la Corte dei conti, da presentare in sede di rendiconto 2017.

Le azioni del bilancio dello Stato sono state individuate tramite Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2016 in corso di registrazione alla Corte dei Conti, nel quale vengono fornite indicazioni generali per garantire l'uniformità di trattamento di voci di spesa trasversali e comuni a diverse amministrazioni, nonché per provvedere all'aggiornamento dell'elenco delle azioni.

Per consentire una maggiore confrontabilità tra le previsioni a legislazione vigente del nuovo triennio e quelle precedenti, è stata effettuata una riclassificazione riconducendo le singole unità gestionali del bilancio (i capitoli/piani gestionali) degli esercizi finanziari 2015 e 2016 alla classificazione per missioni e programmi adottata nel Disegno di Legge di bilancio 2017-2019 (Tavole 16 e 17).

Tavola 16
Previsioni di spesa per Missioni, in base alla struttura del Disegno di Legge di bilancio 2017-2019. Stanzamenti di competenza, in milioni di euro (al lordo delle regolazioni contabili e debitorie)

Missione	Bilancio 2015 (ridistribuito in base alla struttura del DLB 2017-2019)		Bilancio 2016 (ridistribuito in base alla struttura del DLB 2017-2019)		Previsioni a le giunzione vigente (L.v.) ⁽¹⁾ DLB 2017-2019			Variazione previsioni 2017 a legislazione vigente rispetto alle previsioni iniziali 2016 ridistribuite		Variazione previsioni 2017 a legislazione vigente rispetto alle previsioni assestate 2016 ridistribuite	
	LB Previsioni Iniziali (a)	Previsioni definitive	LB Previsioni iniziali	Previsioni assestate	2017	2018	2019	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	2.246,13	2.236,47	2.750,67	2.742,57	2.266,47	2.242,49	2.235,87	-484,21	-17,60	-476,11	-17,36
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	519,32	596,22	557,76	570,37	570,82	542,29	515,73	13,06	2,34	0,45	0,08
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	132.880,83	117.377,09	112.383,88	115.956,64	117.766,39	116.420,05	117.713,03	5.382,71	4,79	1.809,75	1,56
L'Italia in Europa e nel mondo	28.495,37	25.985,62	26.370,33	26.297,34	25.675,96	27.526,22	27.526,22	-694,38	-2,63	-621,38	-2,36
Difesa e sicurezza del territorio	19.195,43	19.943,28	19.943,77	20.297,29	18.603,89	18.661,12	18.635,37	-1.334,88	-6,69	-1.688,40	-8,32
Giustizia	8.068,52	8.478,92	8.021,72	8.171,79	8.220,96	8.211,68	8.240,28	195,84	2,48	48,77	0,60
Ordine pubblico e sicurezza	10.549,87	11.266,49	10.353,28	10.741,74	10.266,19	10.200,96	10.107,79	-87,09	-0,84	-475,55	-4,43
Soccorso civile	4.797,73	5.295,64	5.076,12	5.089,01	4.691,52	4.559,56	4.348,84	-444,59	-8,70	-456,49	-8,97
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	942,33	1.121,59	897,36	939,86	831,74	688,13	643,06	-65,62	-7,31	-108,12	-11,50
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	264,91	659,92	240,97	241,42	226,19	223,94	225,05	-14,68	-6,09	-15,23	-5,31
Competitività e sviluppo delle imprese	16.847,91	17.973,20	18.856,62	19.759,67	19.741,43	19.021,82	18.505,03	884,91	4,69	-18,24	-0,09
Regolazione dei mercati	11,56	39,85	11,70	35,00	15,64	15,49	13,67	3,94	33,71	-19,36	-55,32
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	11.210,48	11.105,92	10.999,94	11.067,21	11.606,70	13.186,39	13.031,25	606,77	5,52	539,50	4,87
Infrastrutture pubbliche e logistica	5.104,51	5.508,31	5.707,28	5.873,64	5.077,86	6.550,94	4.562,31	-629,43	-11,03	-795,78	-13,55
Comunicazioni	685,99	1.764,07	603,43	610,53	697,14	566,76	566,96	93,72	15,53	86,61	14,19
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	250,71	262,55	218,65	219,72	160,08	118,87	119,14	-58,57	-26,79	-59,64	-27,14
Ricerca e innovazione	2.460,62	2.799,01	2.544,38	2.699,77	2.741,24	2.669,09	2.759,40	196,86	7,74	41,46	1,54
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.085,51	1.661,24	1.381,50	1.446,23	1.215,45	1.096,68	1.049,63	-166,05	-12,02	-232,79	-16,07
Casa e assetto urbanistico	496,81	666,80	394,20	465,54	248,92	188,51	193,19	-145,27	-36,85	-216,61	-46,53
Tutela della salute	1.022,94	1.633,67	1.087,94	1.020,12	1.034,81	1.027,11	1.030,86	-52,82	-4,86	-14,69	-1,44
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistiche	1.434,09	1.596,76	2.007,60	2.029,97	1.671,61	1.610,57	1.577,42	-335,99	-16,74	-358,30	-17,65
Istruzione scolastica	42.870,76	43.371,62	45.167,10	45.598,37	45.203,41	46.230,96	46.308,66	41,32	0,09	-389,95	-0,86
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	7.730,38	7.775,40	7.848,28	7.859,08	7.770,91	7.715,66	7.723,13	-77,37	-0,99	-88,17	-1,12
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	29.630,42	30.103,28	31.041,72	30.994,97	31.643,96	32.072,02	32.309,24	602,24	1,94	648,99	2,09
Politiche previdenziali	107.069,65	109.761,93	95.513,63	91.516,32	93.045,97	93.226,17	92.874,64	-2.467,67	-2,58	1.527,65	1,67
Politiche per il lavoro	10.372,51	10.582,57	9.969,75	14.135,32	10.084,54	10.084,54	10.028,33	-398,82	-4,00	-4.564,38	-32,29
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	1.788,30	2.273,71	2.320,23	2.356,20	2.864,05	2.824,88	2.822,46	543,82	23,44	507,85	21,55
Sviluppo e riequilibrio territoriale	6.217,26	6.021,73	2.854,39	2.754,34	2.839,32	3.139,22	3.120,32	-15,07	-0,53	84,98	3,09
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica ^(b)	72.193,73	95.692,65	92.377,96	88.792,71	86.729,74	86.479,89	86.299,58	-5.648,22	-6,11	-2.062,97	-2,32
Giovani e sport	751,47	906,90	756,94	806,94	773,22	651,40	593,44	-16,28	-2,15	-33,72	-4,18
Turismo	29,92	29,42	41,50	45,98	45,27	43,07	43,67	4,77	11,49	0,29	0,62
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2.649,04	2.845,38	2.622,71	2.687,22	2.655,96	2.662,66	2.673,80	33,22	1,27	-31,28	-1,16
Fondi da ripartire	7.457,41	2.250,01	7.865,72	8.583,70	8.740,30	7.946,85	7.946,85	874,63	11,12	156,66	1,83
Debito pubblico	312.020,47	308.789,48	295.529,43	288.837,86	326.472,81	298.832,63	310.155,63	30.948,38	10,47	37.694,95	13,03
Totale	847.312,87	857.770,64	824.312,75	821.247,39	851.637,51	825.985,67	835.499,84	27.324,75	3,31	30.390,11	3,70

Tavola 17
Previsioni di spesa per Missioni, in base alla struttura del Disegno di bilancio 2017-2019. Stanziamenti di cassa, in milioni di euro.
(al lordo delle regolazioni contabili e debitorie)

Missione	Bilancio 2015 (ridisegnato in base alla struttura del DLB 2017-2019)		Bilancio 2016 (ridisegnato in base alla struttura del DLB 2017-2019)		Previsioni in legislazione vigente (L.v.) (1)			Variazione previsioni 2017 a legislazione vigente rispetto alle previsioni iniziali 2016 ridisegnate		Variazione previsioni 2017 a legislazione vigente rispetto alle previsioni assestate 2016 ridisegnate	
	LB Previsioni iniziali (2)	Previsioni definitive	LB Previsioni iniziali	Previsioni assestate	2017	2018	2019	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	2.246,13	2.236,47	2.750,67	2.743,90	2.266,47	2.242,49	2.235,87	484,21	-17,60	-477,43	-17,40
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	519,32	602,97	557,76	583,71	570,82	542,29	515,73	13,07	2,34	12,89	2,21
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	132.881,83	128.629,65	116.075,30	121.815,35	121.816,89	116.001,83	115.199,93	5.741,59	4,95	1,54	0,00
Italia in Europa e nel mondo	26.455,37	26.028,94	26.370,33	26.238,03	25.684,28	26.785,94	27.526,24	686,06	-2,60	613,74	-2,33
Difesa e sicurezza del territorio	20.541,02	21.349,21	20.097,89	20.449,03	18.348,92	18.808,44	18.694,29	1.748,96	-8,70	2.100,10	-10,27
Giustizia	8.068,64	8.089,11	8.089,12	8.431,51	8.519,12	8.217,80	8.239,23	430,00	5,32	87,61	1,04
Ordine pubblico e sicurezza	10.562,70	11.753,20	10.352,18	10.775,88	10.371,65	10.227,35	10.128,67	18,48	0,18	404,24	-3,75
Soccorso civile	4.800,97	6.236,49	5.079,76	5.958,93	4.655,70	4.558,37	4.350,56	424,06	-8,36	1.300,23	-21,87
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.082,06	1.370,95	967,92	1.090,23	850,74	691,02	643,90	117,18	-12,11	239,48	-21,97
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	264,91	1.078,64	240,87	341,97	436,77	223,93	225,04	195,90	61,35	94,61	27,72
Competitività e sviluppo delle imprese	16.857,63	24.939,71	18.980,97	20.092,76	20.476,88	19.081,94	18.505,04	1.495,91	7,88	384,12	1,91
Regolazione dei mercati	11,56	36,10	35,00	35,00	35,74	15,48	13,66	24,04	205,54	0,74	2,11
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	11.284,11	13.385,05	11.283,21	12.506,68	12.258,31	13.175,70	12.791,88	975,11	8,64	246,35	-1,99
Infrastrutture pubbliche e logistica	5.192,02	6.793,45	6.023,45	6.272,66	5.554,80	6.360,22	4.662,30	468,65	-7,78	717,87	-11,44
Comunicazioni	658,99	2.500,47	619,75	737,61	737,29	566,43	567,25	162,54	21,36	14,47	1,99
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	250,71	262,63	218,66	219,74	160,47	118,87	118,19	58,19	-26,61	59,27	-26,97
Ricerca e innovazione	2.460,62	3.022,48	2.815,69	3.226,68	2.741,33	2.689,09	2.759,40	74,36	-2,64	485,36	-16,04
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.117,15	1.906,36	1.386,32	2.091,97	1.502,21	1.168,52	1.049,63	115,88	8,36	589,76	-28,19
Casa e assetto urbanistico	406,81	680,41	454,03	525,41	302,35	189,54	200,88	151,68	33,41	223,05	-42,45
Tutela della salute	1.026,56	1.821,00	1.445,74	1.489,26	1.147,79	1.031,86	1.032,64	297,95	-20,61	341,46	-22,93
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistiche	1.439,30	1.681,49	2.121,38	2.147,73	1.983,67	1.614,66	1.582,11	137,72	-6,49	164,06	-7,64
Istruzione scolastica	42.870,76	44.026,95	45.386,01	46.092,14	45.478,41	45.230,96	45.308,86	90,40	0,20	613,72	-1,33
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	7.730,37	8.474,70	8.084,30	8.095,26	7.775,49	7.717,28	7.723,13	308,81	-3,82	319,77	-3,95
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	29.634,64	30.650,97	31.052,64	31.600,61	31.757,13	32.074,52	32.309,17	704,49	2,27	156,52	0,50
Politiche previdenziali	107.081,65	109.887,65	96.213,63	92.298,68	93.045,98	93.226,18	92.874,64	3.167,65	-3,29	747,31	0,81
Politiche per il lavoro	10.372,56	11.070,82	10.269,76	15.037,86	12.911,70	10.302,06	10.499,94	2.641,94	25,73	2.146,16	-14,25
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	1.815,60	2.573,29	2.526,81	2.561,84	2.069,75	2.824,91	2.822,32	340,94	13,48	307,91	12,02
Sviluppo e riequilibrio territoriale	6.217,26	6.021,73	2.164,59	2.066,26	2.621,32	3.521,22	3.821,32	456,73	21,10	555,06	26,86
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (2)	72.441,55	96.786,08	92.464,00	90.045,02	88.371,25	86.851,50	86.642,54	4.092,75	-4,43	1.673,77	-1,86
Giovani e sport	751,47	915,97	756,94	939,66	773,22	651,40	593,44	16,28	2,15	168,44	-17,71
Turismo	29,92	91,88	138,83	148,85	58,38	43,07	43,67	80,45	-67,95	90,48	-60,78
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2.651,44	3.131,93	2.631,54	2.760,75	2.725,90	2.670,49	2.678,32	94,36	3,59	34,85	-1,26
Fondi di ripartire	16.157,41	6.452,59	16.885,72	16.187,47	15.660,36	15.438,22	14.146,85	1.025,31	6,15	507,12	-3,14
Debito pubblico	312.020,47	309.267,01	295.524,43	292.071,64	326.472,81	298.832,63	310.155,63	30.948,38	10,47	34.401,17	11,78
Totale	858.291,50	893.696,32	839.946,87	847.740,24	870.958,90	833.666,20	840.661,18	31.112,02	3,70	23.218,66	2,74

Note alle tavole 16 e 17

La riclassificazione dei dati di bilancio è stata effettuata riconducendo i piani gestionali di ciascun esercizio finanziario alla struttura per Missione e Programma adottata nel Disegno di Legge di bilancio 2017-2019. Tale ricostruzione è il risultato di una stima in cui, nel caso di piani gestionali scorporati in più unità da un anno all'altro, si assume che la ripartizione delle risorse sia proporzionale a quella riscontrata nell'esercizio più recente. La tracciabilità dei piani gestionali copre il 99,89 per cento degli stanziamenti di competenza 2017.

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, nonché all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196

(2) Ai fini delle elaborazioni qui presentate - in coerenza con quanto previsto dalla Legge di stabilità 2015 approvata dalle Camere - si tiene conto di 5 milioni di euro annui di stanziamenti (in termini di competenza e di cassa) relativi alle spese correnti della missione "Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto", non indicati nella Legge di bilancio 2015-2017 e successivamente integrati con la Legge di assestamento.

(3) La Missione ha cambiato denominazione nel 2017; in precedenza era denominata "Politiche economico-finanziarie e di bilancio"

Più nel dettaglio, gli stanziamenti di competenza a legislazione vigente nel 2017 hanno evidenziato una significativa diminuzione rispetto alle previsioni del 2016 per le seguenti missioni:

- missione 1 "Organi costituzionali", prevalentemente per il venir meno dell'apporto delle risorse allocate solo per l'anno 2016 per il programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia attuato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (-500 milioni);
- missione 5 "Difesa e sicurezza del territorio", che evidenzia una diminuzione di circa 1,7 miliardi di euro rispetto alle previsioni assestate (mentre rispetto alle previsioni iniziali del 2016 il decremento che si registra è pari a circa 1,3 miliardi). La riduzione deriva principalmente da interventi che hanno ricevuto risorse per un solo anno tramite specifica disposizione in legge finanziaria (come la partecipazione italiana alle missioni internazionali) o erano temporanei e limitati all'anno 2016 (in particolare, gli interventi straordinari per la difesa e la sicurezza nazionale in relazione alla minaccia terroristica, per la prevenzione e il contrasto alla criminalità, nonché il bonus di 80 euro per le forze dell'ordine);
- la missione 12 "Regolazione dei mercati", per la quale si osserva una riduzione di oltre il 50 per cento delle previsioni assestate (-19 milioni). Tale riduzione è connessa al meccanismo di finanziamento di alcuni fondi della missione, che ricevono risorse solo in corso d'anno in base alle riassegnazioni di entrate. Si tratta, in questo caso, del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a favore dei consumatori e del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas e del servizio idrico integrato;
- missione 14 "Infrastrutture pubbliche e logistica", che presenta una riduzione di circa 796 milioni rispetto alle previsioni assestate (mentre rispetto a quelle iniziali del 2016 la diminuzione è di circa 630 milioni). I programmi maggiormente interessati dai decrementi sono il 14.8 *Opere pubbliche e infrastrutture*, nell'ambito del quale vengono rimodulate nel tempo risorse per l'edilizia sanitaria e il 14.10 *"Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità"*, per

effetto della conclusione di uno degli interventi di finanziamento per la realizzazione del sistema MO.S.E. di Venezia.;

- missione 16 “Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo”, che presenta un decremento di circa il 25 per cento. Tale riduzione si riflette interamente nel programma 16.5 “*Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy*” e riguarda il Piano straordinario per la promozione del *made in Italy*, con una dotazione specifica per il 2016 (-51 milioni) e il Fondo per la promozione del *made in Italy* che vede una dotazione decrescente nel triennio 2015-2017 (-10 milioni);
- missione 18 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, che vede un andamento in riduzione, concentrato nel programma 18.12 “*Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche*”. Sono, infatti, oggetto di autorizzazioni di spesa a scadenza nel 2016 le risorse relative al piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani, nonché agli interventi di messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico (complessivamente -150 milioni rispetto alle previsioni assestate);
- missione 19 “Casa e assetto urbanistico”, in diminuzione di circa il 37 per cento rispetto alle previsioni iniziali del 2016. Tale andamento è dovuto principalmente al Fondo di garanzia per la prima casa del Ministero dell’economia e delle finanze per cui l’autorizzazione di spesa si esaurisce nel 2016 (-117 milioni) e al Fondo inquilini morosi incolpevoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per cui l’autorizzazione di spesa si riduce nel 2017 (-23,7 milioni). A questi si aggiunge, nel confronto con l’asestato, il mancato apporto nello stanziamento iniziale del Fondo per l’attuazione del piano nazionale per le città, alimentato in corso d’anno in base alle riassegnazioni di entrate (-50 milioni);
- missione 21 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici”, presenta una diminuzione di circa il 17 per cento, interamente dovuta al programma 21.15 “*Tutela del patrimonio culturale*”. Si tratta, in particolare, delle risorse destinate alla “carta giovani” (-290 milioni) e al due per mille dell’IRPEF a favore di associazioni culturali (-100 milioni), entrambi interventi limitati al 2016;
- missione 26 “Politiche per il lavoro”, un decremento rispetto alle previsioni assestate (-4 miliardi) si registra nel programma 26.6 “*Politiche passive del lavoro e incentivi all’occupazione*” e riguarda in particolare la riduzione dello stanziamento per gli oneri relativi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e connessi trattamenti di fine rapporto. Tale riduzione è il riflesso dei maggiori oneri sostenuti e consuntivati dall’INPS per l’anno 2016, che sono stati contabilizzati in bilancio con la legge di assestamento. Il profilo pluriennale di tale spesa, pur essendo stato riadeguato rispetto alla previsione a legge di bilancio 2016, comporta in ogni caso una riduzione anche in considerazione di un miglioramento atteso per il contesto macro-economico.;
- missione 29 “Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica”, che evidenzia nel programma 29.4 “*Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario*” una diminuzione rispetto alle previsioni assestate di 2,5 miliardi attenente lo stanziamento previsto dalla legge di stabilità 2016 per un solo anno per garantire finanziamenti ponte al Fondo di risoluzione unico per il settore bancario nel caso di insufficienza di risorse dello stesso, in attuazione alla dichiarazione dell’Ecofin del 18 dicembre 2013.

Le missioni che, invece, sono interessate da un significativo aumento degli stanziamenti di competenza a legislazione vigente nel 2017 sono le seguenti:

- missione 3 “Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali”, per la quale si registra un incremento pari a 5,4 miliardi rispetto alle previsioni iniziali 2016 (mentre rispetto alle previsioni assestate l’incremento è di 1,8 miliardi). Tale aumento è determinato principalmente dalla rideterminazione del profilo pluriennale del fabbisogno del fondo sanitario nazionale come già previsto con la legge di stabilità 2016 e dall’incremento del fondo di solidarietà comunale. Nell’ambito della stessa missione gli aumenti sono parzialmente compensati dalla riduzione dei trasferimenti correnti alle Regioni, in particolare: viene meno il contributo di 1,9 miliardi in favore delle regioni a statuto ordinario finalizzato alla riduzione del proprio debito (previsto solo per l’anno 2016);
- missione 11 “Competitività e sviluppo delle imprese”, per la quale si evidenzia un incremento del 50 per cento delle risorse stanziare per il programma 11.8 “*Incentivi alle imprese per interventi di sostegno*” dovuto al rifinanziamento del Fondo per l’integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato di importo crescente nel tempo (+1,150 mld rispetto al 2016). Tale incremento è compensato parzialmente nell’ambito della stessa missione per il venir meno del finanziamento di altre forme di garanzia o di incentivazione dello Stato in favore delle imprese, previste solo per il 2016, come ad esempio nel caso del Fondo di garanzia in favore di Sace Spa (-150 milioni) e del Fondo di garanzia dello Stato per le operazioni del Fondo europeo degli investimenti strategici (-200 milioni). Va tuttavia segnalato che, in confronto con le previsioni assestate, la dotazione iniziale 2017 della missione non aumenta. Le previsioni assestate includono infatti il finanziamento statale assegnato solo nel corso dell’esercizio 2016 al gruppo ILVA di Taranto in amministrazione straordinaria, con effetti finanziari decrescenti negli esercizi successivi;
- missione 13 “Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto” che registra nel programma 13.8 “*Sostegno allo sviluppo del trasporto*” un incremento di circa 700 milioni destinati a Ferrovie dello Stato Spa per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie;
- missione 27 “Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti”, con un incremento rispetto alle previsioni 2016 di circa il 22 per cento, determinato da maggiori risorse stanziare per il funzionamento delle commissioni per il riconoscimento del diritto di asilo e per l’accoglienza dei migranti, a fronte del prolungarsi dell’emergenza nel Mediterraneo;
- missione 34 “Debito pubblico”, dove l’aumento di oltre il 10 per cento rispetto alle previsioni 2016 è riconducibile alle spese per il rimborso delle passività finanziarie del programma 34.2 “*Rimborsi del debito statale*” e, in particolare, al rimborso dei buoni del Tesoro poliennali BTP (con +23 miliardi rispetto alle previsioni iniziali 2016) e al rimborso dei certificati di credito del Tesoro CCT (+ 13 miliardi). Si registra, al contempo, una diminuzione delle spese correnti per interessi sul debito nel programma 34.1 “*Oneri per il servizio del debito statale*”.

Per gli stanziamenti di cassa a legislazione vigente si osserva un andamento analogo - anche se in misura diversa - a quello rilevato per la competenza, con qualche eccezione. In alcune missioni infatti si registrano stanziamenti di cassa in aumento rispetto alle previsioni

iniziali 2016, in controtendenza rispetto all'andamento decrescente delle previsioni di competenza. Tale circostanza è riconducibile principalmente alla somme occorrenti per lo smaltimento nel corso del 2017 dei residui provenienti dagli esercizi precedenti. Si evidenziano le seguenti missioni:

- missione 10 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche" dove nel programma 10.7 "Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile" si registrano nel 2017 stanziamenti di sola cassa per il rimborso di somme spettanti ai soggetti creditori per assegnazione di quote di emissione di anidride carbonica - meccanismo di reintegro nuovi entranti (+160 milioni) e per il Fondo da assegnare per la realizzazione di progetti finalizzati alla promozione ed al miglioramento dell'efficienza energetica (+50 milioni);

- missione 18 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", con stanziamenti di sola cassa nel 2017 per il pagamento dei contributi a favore di progetti di cooperazione internazionale, di somme per interventi di disinquinamento e ripristino ambientale, nonché per interventi per la mobilità sostenibile e per l'efficientamento e il risparmio energetico (+221 milioni)

- missione 26 "Politiche per il lavoro", dove nel programma 26.6 "Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione" si registra un incremento dello stanziamento di cassa per il Fondo sociale per occupazione e formazione e, in particolare, per gli ammortizzatori in deroga (+2,5 miliardi);

- missione 28 "Sviluppo e riequilibrio territoriale", con un incremento della cassa che si determina per il Fondo per lo sviluppo e la coesione, in particolare con riferimento ai Programmi di interesse strategico regionale e interregionale e obiettivi di servizio, di cui alla delibera CIPE n. 1 del 2009 (+780 milioni).

Diversamente, si osserva un decremento dello stanziamento di cassa rispetto alle previsioni iniziali del 2016 per le seguenti missioni:

- missione 17 "Ricerca e innovazione", dove nel programma 17.22 "Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata" si verifica per il Fondo ordinario enti ed istituzioni di ricerca (FOE), per il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), nonché per la reiscrizione di residui passivi perenti avvenuta nel corso del 2016 (-260 milioni);
- missione 31 "Turismo", dove il decremento si verifica con riferimento al capitolo recante somme per l'incentivazione dell'adeguamento dell'offerta delle imprese turistico-ricettive e della promozione di forme di turismo ecocompatibile (-87 milioni);
- missione 3 "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali", un decremento della cassa si registra in questo caso rispetto alle previsioni assestate, e riferito alle risorse previste nel 2016 per il Fondo per assicurare agli enti territoriali la liquidità necessaria per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili (-2 miliardi) nonché a quelle da assegnare al comune di Roma per il piano di rientro finanziario, compreso quello derivante dal minor introito dei diritti d'imbarco dei passeggeri in partenza dagli aeroporti di Roma (-561 milioni).

Capitolo III
LE NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO

La Nota integrativa allegata a ciascun stato di previsione è un documento di ausilio alla programmazione della spesa del bilancio dello Stato su base triennale, che completa e arricchisce le informazioni finanziarie del bilancio e rappresenta lo strumento di collegamento fra programmazione economico-finanziaria e pianificazione strategico-gestionale delle amministrazioni centrali.

Il contenuto delle Note Integrative al bilancio di previsione è stabilito **dall'art. 21, comma 11 lettera a) della legge n. 196/2009**, così come integrato e modificato dal recente decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90, relativo al *completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato* e dalla successiva legge 4 agosto 2016, n. 163, relativo alla riforma dei contenuti della legge di bilancio.

La Nota integrativa, per quanto riguarda le spese, contiene:

- le informazioni relative al **quadro di riferimento** in cui l'amministrazione opera e le **priorità politiche**, in coerenza con quanto indicato nei documenti e negli atti di indirizzo e di programmazione¹⁷,
- il contenuto di ciascun programma di spesa,
- l'indicazione delle risorse finanziarie per il triennio di riferimento con riguardo alle categorie economiche di spesa, i relativi riferimenti legislativi e i **criteri di formulazione delle previsioni**
- il **piano degli obiettivi**, intesi come risultati che le amministrazioni intendono conseguire, correlati a ciascun programma, e i **relativi indicatori** di risultato in termini di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo e tenuto conto delle indicazioni fornite a tutte le amministrazioni pubbliche non territoriali in materia di definizione di piani degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio¹⁸.

Le innovazioni introdotte¹⁹ riqualificano, a partire dal disegno di legge di bilancio 2017-2019, i contenuti della Nota integrativa sotto l'aspetto rappresentativo e sotto il profilo sostanziale. Da un lato, infatti, il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato attuato tramite il decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90, ha comportato una profonda revisione della struttura in missioni e i programmi del bilancio, ha realizzato l'affidamento di ciascun programma a un unico centro di responsabilità (CdR)²⁰ e ha

¹⁷ Il Documento di Economia e Finanza, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 22-bis, comma 1, della legge 196/2009 e gli Atti di indirizzo dei Ministri.

¹⁸ Il nuovo testo dell'articolo 21, comma 11, richiama esplicitamente il decreto legislativo n. 91/2011, contenente disposizioni in materia di armonizzazione contabile, in base alle quali tutte le amministrazioni pubbliche non territoriali devono predisporre, in allegato al proprio bilancio di previsione, un documento denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio". Come chiarito dal successivo DPCM 18 settembre 2012, tale piano corrisponde per i Ministeri alle Note integrative.

¹⁹ Rispetto alle Note integrative allegate ai precedenti bilanci dello Stato, tra le novità vi è anche l'eliminazione della suddivisione formale in due sezioni pur confermando, nella sostanza, il contenuto delle precedenti sezioni I e II (la prima includeva il quadro di riferimento, le priorità politiche e il piano degli obiettivi e dei connessi indicatori; la seconda includeva il contenuto dei programmi, le risorse finanziarie per programma e per categoria, i criteri di formulazione delle previsioni).

²⁰ L'affidamento di ciascun programma a un singolo CdR era già previsto dal testo originario dell'art. 21 della legge n. 196/2009. La modifica intervenuta con il decreto legislativo n. 90/2016 ha rafforzato la disposizione, prevedendo che l'affidamento di ciascun programma a un unico CdR costituisca criterio di riferimento anche per le riorganizzazioni delle amministrazioni.

introdotto le “azioni” quali aggregati di bilancio sottostanti i programmi di spesa. Questi elementi contribuiscono a una maggiore leggibilità delle finalità della spesa del bilancio dello Stato e consentono un più immediato legame tra le unità di voto parlamentare (i programmi) e chi gestisce le risorse (i centri di responsabilità).

Dall’altro lato, l’integrazione tra il contenuto del disegno di legge di stabilità e il disegno di legge di bilancio attuata con legge n. 163/2016, consente di riportare l’attenzione del dibattito pubblico e del Parlamento sulle priorità dell’intervento pubblico, valutando nello stesso momento i programmi di spesa nuovi e quelli già esistenti in un quadro di vincoli definito dal complesso delle risorse disponibili e dagli obiettivi programmatici indicati nei documenti di programmazione economica e finanziaria. In questo nuovo contesto le Note integrative rappresentano, sin dalla presentazione del disegno di legge, gli obiettivi relativi alla spesa prevista a legislazione vigente già corretta dagli effetti della manovra di bilancio.

Le Note Integrative potranno tenere conto, a partire dal Disegno di legge di bilancio per l’esercizio 2018, della nuova struttura del bilancio per valorizzare il contenuto informativo delle azioni per la formulazione degli obiettivi e delle previsioni di spesa, in particolare nella prospettiva che le azioni stesse assumano valore di “unità elementari di bilancio”²¹.

I contenuti delle Note Integrative al disegno di legge di bilancio 2017-2019 sono articolati secondo i seguenti documenti e prospetti, allegati a ciascuno stato di previsione della spesa:

- il **quadro di riferimento**, che illustra lo scenario socio-economico, i vincoli e i riferimenti normativi ed istituzionali in cui l’amministrazione opera, oltre ad ogni altro aspetto organizzativo e operativo rilevante
- il prospetto riepilogativo del **piano degli obiettivi** dell’amministrazione, classificati per Missioni, Programmi e Centri di responsabilità, con indicazione delle risorse finanziarie corrispondenti
- una **scheda per ciascun obiettivo** indicante: la natura **strategica** o **strutturale dell’obiettivo**, allo scopo di differenziare le risorse finanziarie destinate al perseguimento di finalità direttamente discendenti dalle priorità politiche e di chiara rilevanza strategica da quelle destinate ad attività di carattere ordinario e continuativo; **gli stanziamenti di competenza** destinati, in ciascun anno del triennio, alla realizzazione dell’obiettivo; **uno o più indicatori** che quantificano il risultati attesi e che consentono, in fase di consuntivo, di misurare il loro grado di raggiungimento (gli indicatori sono classificati secondo diverse tipologie e devono essere corredati dell’indicazione dell’algoritmo di calcolo, della fonte del dato, dell’unità di misura, oltre all’informazione relativa al valore *target* che dovrà assumere l’indicatore in ciascuno dei tre anni di piano).
- una **scheda per ciascun programma**, con la descrizione delle attività sottostanti, l’indicazione delle risorse finanziarie associate distinte per categoria economica e i criteri di formulazione delle previsioni.

La definizione degli **obiettivi** e degli **indicatori**, la relativa **quantificazione dei risultati attesi**, e le **risorse finanziarie** da associare a ciascuno obiettivo è affidata ai Centri di Responsabilità amministrativa²², con il supporto e il coordinamento degli Organismi

²¹ In base alla norma transitoria inclusa all’articolo 2, comma 5 del citato decreto legislativo n. 90/2016, al fine di consentire l’adeguamento dei sistemi informativi, le Note Integrative continuano a fare riferimento a Missioni e Programmi e si adeguano alle innovazioni entro il disegno di legge di bilancio 2018.

²² Alla luce di quanto stabilito dal comma 2 dell’articolo 21 della legge n. 196 del 2009 “la realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico Centro di Responsabilità amministrativa corrispondente all’unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.

Indipendenti di Valutazione (OIV)²³ di ciascuna amministrazione. Questi ultimi predispongono il documento relativo al **quadro di riferimento**.

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato fornisce costante supporto tecnico e metodologico alle amministrazioni centrali per la compilazione delle Note integrative, attraverso:

- la pubblicazione delle linee guida allegate alle circolari di previsione annuali (da ultimo la n. 20 del 2016 - Nota tecnica n. 2)
- il costante aggiornamento del sistema informatico per l'acquisizione delle Note Integrative, accessibile attraverso la *Homepage* del sito Internet della Ragioneria Generale dello Stato
- la pubblicazione e l'aggiornamento di un elenco di indicatori di riferimento da associare ai Programmi di spesa trasversali "Indirizzo politico" e "Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza"²⁴; da segnalare, in tale ambito, la collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per l'attuazione del Programma di Governo – finalizzata all'utilizzo nelle Note Integrative di obiettivi e indicatori comuni a tutte le amministrazioni per la misurazione della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo.

Lo sforzo compiuto negli ultimi anni ha condotto a un innalzamento generale della qualità dei dati trasmessi, in termini di significatività, trasparenza e completezza. Sono, tuttavia, perseguibili ulteriori margini di miglioramento in relazione a:


- il legame fra priorità politiche e obiettivi strategici, non sempre rinvenibile in modo chiaro
- la numerosità e il peso finanziario degli obiettivi individuati nell'ambito di ciascun programma,
- l'individuazione di indicatori significativi e con una documentata metodologia di calcolo
- una maggiore esplicitazione dei criteri di formulazione delle previsioni di spesa, che non sia una mera elencazione dei riferimenti normativi vigenti
- una maggiore attenzione, nel caso di risorse trasferite ad altri soggetti, alle finalità del trasferimento e alle variabili dalle quali dipende l'entità degli stanziamenti.

Come indicato nella successiva figura NI.1, agli obiettivi strategici direttamente connessi all'attuazione delle priorità politiche, sono attribuite risorse finanziarie pari a circa il 20% del totale (*percentuale calcolata sul 2017, primo anno del triennio*), percentuale analoga a quella delle precedenti Note integrative al disegno di legge di bilancio 2016-18.

²³ L'Organismo Indipendente di Valutazione, istituito ai sensi del decreto legislativo n. 150/2009, è un soggetto nominato in ogni amministrazione pubblica dall'organo di indirizzo politico-amministrativo. Svolge in modo indipendente alcune importanti funzioni nel processo di misurazione e valutazione della performance. Può essere formato da un solo componente oppure da un collegio di tre membri.

²⁴ L'individuazione di tali indicatori è avvenuta nell'ambito dell'attività di collaborazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e i Ministeri di spesa, di cui all'articolo 39 della legge 196/2009.

Figura NI.1: Ripartizione delle risorse finanziarie del bilancio dello Stato tra obiettivi strategici e strutturali



La figura NI.2 presenta la distribuzione percentuale del numero di indicatori individuati per tipologia.


Si rileva la netta prevalenza degli **indicatori di risultato**, che sono circa il 45% per cento de totale (nelle Note Integrative 2016-18 erano il 43%), e rappresentano l'esito più immediato del programma di spesa (*in termini, ad esempio, di % di beneficiari di uno specifico intervento rispetto alla popolazione di riferimento; % di utenti di un servizio rispetto alla popolazione di riferimento; qualità percepita dagli utenti del servizio erogato; etc*).

Gli indicatori di **realizzazione fisica**, che misurano generalmente il volume di attività svolta, in termini assoluti o in percentuale rispetto alla attività da svolgere (*es: numero di ispezioni effettuate, numero di licenze rilasciate, in assoluto o in % rispetto alle domande pervenute, etc*), costituiscono circa il 33% del totale degli indicatori utilizzati (nelle Note Integrative 2016-18 erano il 36%).

Gli indicatori di **realizzazione finanziaria**, che rappresentano circa il 19% degli indicatori (nelle Note Integrative 2016-18 erano il 17%), esprimono l'avanzamento della spesa prevista per la realizzazione dell'obiettivo o dell'intervento (*in termini, ad esempio, di % di impegni sugli stanziamenti disponibili, % di pagamenti sulla massa spendibile, velocità di smaltimento dei residui passivi*) e sono applicati, in genere, ad obiettivi costituiti da erogazione di trasferimenti correnti o contributi agli investimenti ad altre amministrazioni pubbliche o ad altri soggetti.

Infine, gli indicatori di “**impatto**” (*Outcome*) che rappresentano l’esito finale che la realizzazione dell’obiettivo intende produrre sulla collettività e sull’ambiente di riferimento (*in termini ad esempio, di benefici economici, sociali e ambientali*), sono pari al 4% circa sul totale (stessa percentuale delle Note Integrative 2016-18). Sono gli indicatori più significativi, ma anche i più difficili da misurare, in quanto sono caratterizzati da forti interdipendenze con fattori esogeni all’azione dell’amministrazione.

Figura NI. 2: Distribuzione percentuale degli indicatori individuati nelle Note integrative per tipologia



Capitolo IV
BUDGET ECONOMICO- ANALITICO 2017 -2019

1. Il Budget economico analitico – contenuto e significato

1.1. Riferimenti normativi (art. 21 l. n. 196/2009) – ruolo del budget quale strumento di supporto alla programmazione economico-finanziaria

Secondo la legge 31 dicembre 2009 n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica), il budget dei costi costituisce allegato dello stato di previsione della spesa di ciascuna amministrazione centrale dello Stato (art. 21)²⁵.

Le previsioni di costo sono inserite e validate dalle Amministrazioni attraverso le funzioni riservate del portale web accessibile dal sito della Ragioneria Generale dello Stato. I dati economici così raccolti consentono la conoscenza dei fenomeni amministrativi e la verifica dei risultati ottenuti (*accountability*) da parte della dirigenza, favorendo l'orientamento dell'azione amministrativa verso un percorso **indirizzi**→ **obiettivi**→ **risorse**→ risultati.

La contabilità economica analitica applica, infatti, il principio della competenza economica (*Accrual*²⁶) e misura i costi, intesi come valore monetario delle risorse umane e strumentali (beni e servizi) che si prevede di acquisire a titolo oneroso ed utilizzare in un arco di tempo triennale, rilevati in base alla loro natura (piano dei conti), alla responsabilità organizzativa (centri di responsabilità amministrativa e centri di costo) e alla destinazione (missioni e programmi).

La formulazione del budget economico analitico è parte del più ampio ciclo di programmazione economico-finanziaria che contempla, accanto alla quantificazione delle risorse umane e strumentali da impiegare per la realizzazione dei programmi, la definizione delle relative risorse finanziarie e l'individuazione di obiettivi ed indicatori inseriti nella Nota integrativa.

1.2. Riferimento al piano dei conti

Dal punto di vista della **natura**, la contabilità economica analitica utilizza un piano dei conti a tre livelli²⁷, comune a tutte le amministrazioni centrali dello Stato, che fornisce una rappresentazione uniforme e di dettaglio delle risorse umane e strumentali (beni e servizi) acquisite a titolo oneroso dalle amministrazioni stesse. La contabilità finanziaria utilizza i capitoli di spesa, che sono classificati in base alla natura della spesa attraverso la classificazione economica che costituisce l'attuale collegamento con il piano dei conti²⁸; i

²⁵ Il sistema di contabilità economica analitica per centri di costo delle amministrazioni centrali dello Stato è stato introdotto dalla legge delega n. 94 del 1997 e dal successivo decreto legislativo n. 279 del 1997. La legge n. 196/2009 ne ha rafforzato il ruolo, disponendo che il Budget e il Rendiconto dei costi costituiscano allegati, rispettivamente, del Bilancio di previsione e del Rendiconto Generale dello Stato.

²⁶ Secondo il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.

²⁷ Cfr. decreto MEF n. 66233 dell'8 del 6 del 2007, con il quale è stato aggiornato il Piano dei conti di cui alla Tabella B del d.lgs. n. 279/97. Nell'ambito del completamento della riforma del bilancio dello Stato, previsto dalla legge n. 196/2009, è prevista l'adozione, da parte delle amministrazioni centrali dello Stato di un piano dei conti integrato finanziario-economico-patrimoniale, che include una sezione dedicata alle voci di costo. Tale piano dei conti integrato dovrà essere definito secondo le previsioni del nuovo art. 38-ter della legge n. 196/2009, e sarà adottato dopo la sperimentazione biennale prevista dal successivo art. 38-sexies.

Conseguentemente, si provvederà ad aggiornare le attuali voci del piano dei conti della contabilità analitica.

²⁸ L'adozione del piano dei conti integrato, nell'ambito del citato completamento della riforma del bilancio dello Stato, consentirà di uniformare la classificazione economica delle spese del bilancio finanziario e le voci di costo.

capitoli di spesa hanno codifica e articolazione diversa da ministero a ministero e sono distinti per oggetto di spesa.

1.3. Utilizzo nel Budget della classificazione per missioni e programmi

Dal punto di vista della **destinazione**, la contabilità economica analitica, come la contabilità finanziaria dello Stato, utilizza la classificazione per missioni e programmi, introdotta, per via amministrativa, a partire dal Bilancio di previsione dello Stato 2008 e successivamente confermata dalla legge n. 196/2009.

Le missioni, come noto, rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica.

I programmi costituiscono aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi individuati nell'ambito delle missioni, sono raccordati alla classificazione internazionale delle funzioni di governo Cofog, sono definiti in autonomia da ciascuna amministrazione nel rispetto di criteri e principi comuni fissati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa (art. 21, comma 2 legge n. 196/2009).

Le missioni, inoltre, possono essere perseguite da una sola amministrazione, oppure essere “trasversali”, o interministeriali, (ad es. alla missione *06 Ordine pubblico e sicurezza* partecipano tutti i ministeri alle cui dipendenze operano forze di polizia). Le uniche due missioni trasversali a tutti i ministeri sono la *32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche* e la *33 Fondi da ripartire*.

La prima accoglie gli oneri da sostenere per le attività di indirizzo politico e per il funzionamento dell'apparato amministrativo, che rappresentano costi indiretti trasversali a più finalità e non attribuibili puntualmente alle singole missioni ed è articolata in due **programmi**, presenti in tutte le amministrazioni centrali:

- *Indirizzo politico*, che comprende esclusivamente i costi di funzionamento dei centri di responsabilità amministrativa Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro;
- *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza*, che include gli oneri relativi al funzionamento degli uffici amministrativi delle amministrazioni centrali. Si riferisce alle direzioni generali o ai dipartimenti dedicati allo svolgimento di funzioni di supporto all'intera amministrazione (gestione delle risorse umane, affari generali, contabilità, informatica generale...), mentre non comprende le strutture periferiche, nonché le strutture centrali dei Corpi di polizia e dei Vigili del Fuoco.

Con il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, attuato tramite il decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90, sono state introdotte le “azioni” quali aggregati di bilancio sottostanti i programmi di spesa ed è stato rafforzato il principio dell'affidamento di ciascun programma a un unico centro di responsabilità.

L'introduzione delle azioni, al momento, non modifica la struttura e l'articolazione del Budget dei costi, che continua ad essere predisposto per missioni e programmi.

Allo stesso tempo, occorre segnalare che in conseguenza dell'adozione delle azioni a partire dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2017-2019 si è proceduto ad una significativa revisione della struttura in missioni e i programmi del bilancio dello Stato, che si riflette anche sul Budget. Per maggiori informazioni in merito, si rinvia all'Appendice alla presente relazione (*Descrizione del contenuto delle unità di voto del bilancio dello stato del 2017-2019 rispetto al 2016*).

Altre modifiche ai programmi si sono rese necessarie a seguito di interventi di riorganizzazione, descritti successivamente, che hanno interessato alcune amministrazioni.

Si è proceduto, infine, a modificare la denominazione di una missione, si tratta della missione 29 che assume la denominazione “Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica “, per renderla idonea ad accogliere anche le attività e le funzioni svolte dalla Corte dei Conti al fine di garantire l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, compresa la finalità della spesa, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 2 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

1.4. Centri di responsabilità e Centri di costo - ruolo del Centri di responsabilità (rif. Art. 23 l. 196/09) – criteri per la definizione dei centri di costo

Dal punto di vista della **responsabilità organizzativa**, la contabilità economica analitica opera a livello di Centri di costo, che sono costituiti, secondo l’articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 279 del 1997, in coerenza con i Centri di responsabilità amministrativa e ne seguono l’evoluzione, anche in relazione ai provvedimenti di riorganizzazione; i Centri di responsabilità, a loro volta, costituiscono elementi di riferimento della contabilità finanziaria e corrispondono, secondo l’articolo 21, comma 2, della legge n. 196/2009, alle unità organizzative di primo livello dei Ministeri (Dipartimenti o Direzioni Generali), oltre ai Gabinetti e agli uffici di diretta collaborazione ai Ministri, così come definite dall’articolo 3 del d.lgs. n. 300 del 1999 e successive modificazioni e integrazioni.

I titolari dei singoli centri di responsabilità amministrativa assumono un ruolo chiave nelle previsioni economiche, in quanto, ai sensi dell’articolo 23 della legge di contabilità, ai responsabili della gestione dei programmi è assegnato il compito di elaborare le proposte in merito agli obiettivi prefissati e di quantificare le risorse necessarie per il loro raggiungimento. In sede di formulazione del budget economico, i titolari dei centri di responsabilità amministrativa coordinano le previsioni economiche – in termini di fabbisogni di risorse umane e strumentali – dei centri di costo sottostanti e costruiscono, in coerenza con queste, le previsioni finanziarie dei programmi di competenza, nell’ambito dei vincoli posti dalla manovra di finanza pubblica avvalendosi, anche, dei trend dei costi sostenuti nei periodi precedenti.

I criteri per la definizione dei centri di costo distinguono fra **strutture periferiche** e **strutture centrali** delle amministrazioni e, nell’ambito di queste ultime, fra ministeri a base dipartimentale e ministeri a base direzionale:

- per le strutture centrali, i centri di costo corrispondono agli uffici dirigenziali di livello generale i quali, nei ministeri organizzati per dipartimenti, corrispondono alle direzioni generali nell’ambito di ciascun dipartimento, mentre nei ministeri organizzati su base direzionale coincidono con le stesse direzioni;
- per gli uffici periferici dei ministeri l’individuazione dei centri di costo dipende dalla articolazione, dai compiti e dalle responsabilità assegnati agli stessi uffici dal quadro normativo e regolamentare vigente; la corrispondenza fra centri di costo ed uffici dirigenziali di livello generale resta, anche in questo caso, il criterio generale di riferimento (esempio di centri di costo periferici: *Direzioni Regionali, Comandi regionali, interregionali e provinciali di corpi di polizia e forze armate; Uffici scolastici regionali; Ragionerie Territoriali dello Stato; Questure; Prefetture; Sedi diplomatiche italiane presso Stati esteri e organismi internazionali, etc.*).

1.5. Riassetti organizzativi che interessano il Budget 2017-2019

Le previsioni del triennio 2017-2019 scontano riassetti organizzativi di alcune amministrazioni, che hanno comportato modifiche nell'articolazione dei centri di responsabilità (in breve CdR), dei centri di costo sottostanti (in breve CdC) e delle missioni/programmi e che sono di seguito sintetizzati:

- con il D.lgs. n. 177/2016 è stata disposta la soppressione del **Corpo Forestale dello Stato** e l'assorbimento dei compiti, delle risorse umane e strumentali principalmente all'interno dell'Arma dei Carabinieri, attraverso la costituzione del nuovo Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare. Ciò ha comportato la soppressione di un CdR, di alcuni CdC e di alcuni programmi presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e, contemporaneamente, l'istituzione di un nuovo CdC e di un nuovo programma presso il Ministero della Difesa. Sempre in base alla stessa disposizione, alcune funzioni e una quota minoritaria di risorse umane e finanziarie già attribuite al soppresso Corpo Forestale dello Stato, resteranno in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, mentre altre saranno trasferite ai Vigili del Fuoco, alla Polizia di Stato e alla Guardia di Finanza.
- Per il **Ministero del Lavoro e delle politiche sociali** si è data attuazione alle norme che hanno istituito due nuovi soggetti: l'**Agenzia nazionale per le ispezioni del lavoro** (Ispettorato nazionale del lavoro – D.lgs. n. 149/2015) e l'**Agenzia nazionale per le Politiche Attive del Lavoro** (D.lgs. n. 150/2015), alle quali sono state conferite funzioni e risorse umane e strumentali precedentemente attribuite al Ministero; ciò ha comportato rilevanti modifiche alla preesistente struttura amministrativa e contabile, con la soppressione di CdR e CdC, tra i quali quelli che rappresentavano la struttura periferica (Direzioni interregionali e territoriali del lavoro, transitate al nuovo Ispettorato nazionale), nonché la soppressione o la ridenominazione di alcuni programmi²⁹.
- Per il **Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo** sono state attuate le disposizioni di cui alla legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2016, art. 1 comma 327), accorpando due direzioni generali (*DG Archeologia e DG Belle arti e paesaggio*) e le loro strutture periferiche (Soprintendenze), con un corrispondente accorpamento dei precedenti CdR e CdC. Sono stati inoltre riorganizzati alcuni Istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale (Parchi archeologici e Musei); si è provveduto pertanto ad istituire 40 nuovi CdC, la maggioranza dei quali nella DG dei Musei, che ne esercita la vigilanza.

1.6. Numerosità dei Centri di responsabilità, centri di costo e missioni/programmi utilizzati per il Budget 2017-2019

I **centri di responsabilità amministrativa** delle previsioni 2017-2019 sono **114** (erano 118 per le precedente previsione 2016-2018).

I **centri di costo** sono **1.015** (erano 1.010 per le previsioni 2016-2018).

Le **missioni** sono **34** e i **programmi** sono **175**.

²⁹ E' stato soppresso il programma 26.11 "Servizi territoriali per il lavoro" e sono stati modificati, nel contenuto e nella denominazione, altri due programmi, il 26.09 "Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro" e il 26.10 "Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione".

1.7. Contenuto del Budget, inclusi i prospetti di riconciliazione

Il Budget espone principalmente i **Costi propri** delle amministrazioni centrali dello Stato che si articolano in **Costi del personale, Costi di gestione, Costi straordinari e speciali e Ammortamenti** e sono determinati con il criterio della competenza economica (*Accrual*); si tratta, infatti, del valore delle risorse umane e strumentali direttamente impiegate nell'anno dai centri di responsabilità e dai sottostanti centri di costo per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Il **costo del personale** è a sua volta costituito dalle **retribuzioni** (*comprehensive degli oneri sociali a carico del datore di lavoro e del lavoratore e dell'Irap*) e dagli altri costi del personale (*buoni pasto, altri compensi, etc*). Il costo delle retribuzioni, in particolare, rappresenta la componente più significativa dei costi propri e risulta dalla moltiplicazione della quantità di risorse umane che le amministrazioni prevedono di impiegare nell'anno di riferimento (espressa in anni persona e posizione economica) per i costi medi unitari annui per posizione economica. Questi ultimi, per la parte relativa alle componenti fisse di retribuzione, sono definiti dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mentre per le componenti accessorie sono definiti dalle singole amministrazioni, in quanto dipendono da parametri che variano da un'amministrazione all'altra. A tale proposito, va segnalata la sempre maggiore integrazione delle previsioni economiche e di quelle finanziarie del personale.

I **costi di gestione** comprendono i costi per beni di consumo, quelli per acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi e altri costi di funzionamento di natura residuale.

I **costi straordinari e speciali** comprendono gli oneri da contenzioso, i costi relativi ai c.d. servizi finanziari (commissioni per il collocamento dei titoli del debito pubblico, aggr e compensi per i concessionari della riscossione e della gestione della tesoreria dello Stato, per l'assistenza fiscale, etc.) e altri costi di natura straordinaria.

Gli **ammortamenti**, rappresentano la quota di costo imputabile all'esercizio relativa ai beni durevoli acquisiti negli anni precedenti ed ancora in uso e quelli che si prevede di acquisire nel triennio.

Oltre ai costi propri, nel Budget sono esposti anche:

- **I Costi dislocati** (trasferimenti) che fanno riferimento a risorse finanziarie che lo Stato prevede di trasferire, attraverso i ministeri, agli altri operatori economici, siano essi altre amministrazioni pubbliche, famiglie, istituzioni private, imprese, organismi internazionali, a cui non corrisponde alcuna controprestazione da parte dei soggetti beneficiari.
- **Gli Oneri finanziari** che rappresentano gli interessi che lo Stato prevede di corrispondere nell'anno per il finanziamento dei suoi fabbisogni.
- **I Fondi da assegnare** che comprendono i fondi di riserva, i fondi speciali ed altri fondi da ripartire, ossia risorse finanziarie la cui destinazione finale sarà stabilita solo al momento della loro assegnazione in base a sopravvenute esigenze gestionali o all'approvazione di provvedimenti legislativi.

I valori dei Costi dislocati (trasferimenti), Oneri finanziari e Fondi da assegnare esposti nel Budget coincidono con gli stanziamenti in c/competenza del Bilancio di previsione finanziario³⁰.

³⁰ Non sono inclusi nel Budget economico gli stanziamenti del bilancio finanziario relativi ai rimborsi e alle restituzioni di imposte ai cittadini ed alle imprese, ai rimborsi della quota capitale (esclusi gli interessi) dei prestiti contratti dallo Stato, alle anticipazioni e alle regolazioni contabili e alle altre poste rettificative del

In merito al collegamento fra dati di costo e dati finanziari, l'art. 21, comma 11, lettera f) della legge n. 196/2009, dispone che il Budget comprenda anche il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio.

I prospetti di riconciliazione evidenziano le differenze o disallineamenti tra costi propri previsti e stanziamenti c/competenza del bilancio finanziario, derivanti dai diversi criteri applicati nella rappresentazione degli eventi secondo l'approccio economico e quello finanziario. Si tratta, in particolare, di disallineamenti di tipo temporale (il costo si può manifestare in un momento diverso rispetto a quello dei corrispondenti impegni di spesa), strutturale (la struttura organizzativa che sostiene il costo potrebbe non coincidere con quella che sostiene la relativa spesa) o sistemico (vi sono poste finanziarie che non hanno corrispettivo di natura economica e viceversa).

1.8. I criteri di rilevazione dei costi e il processo di formulazione del Budget

La formulazione del Budget 2017-2019 è stata elaborata dalle amministrazioni tenendo conto delle istruzioni contenute nella circolare RGS di previsione n. 20 del 2016 che richiama, tra l'altro, i principali provvedimenti legislativi succedutisi negli ultimi anni che hanno comportato, a vario titolo, interventi di contenimento della spesa.

Le previsioni relative ai costi propri sono formulate in coerenza con le corrispondenti previsioni finanziarie, trovando riscontro nelle risorse finanziarie incluse nel disegno di legge di bilancio 2017-2019.

A tale proposito, è necessario evidenziare le **importanti innovazioni**, che investono anche la formulazione del Budget, discendenti dall'approvazione della legge n. 163 del 4 agosto 2016, con la quale è stata data attuazione all'articolo 15 della legge n. 243 del 24 dicembre 2012, che ha disposto l'unificazione del disegno di legge di bilancio con il disegno di legge di stabilità (c.d. bilancio sostanziale).

A partire dal bilancio di previsione 2017-2019, le previsioni finanziarie contenute nel disegno di legge di bilancio che sarà presentato al Parlamento ai sensi del novellato articolo 7, comma 2 lettera d) della legge n. 196/2009, conterranno, oltre alle previsioni di spesa a legislazione vigente, anche gli effetti dei provvedimenti di cui alla ex legge di stabilità.

Pertanto, le previsioni di costo per il triennio 2017-2019 e i prospetti di riconciliazione fanno riferimento agli stanziamenti di spesa inclusivi delle disposizioni aventi per oggetto misure quantitative che sono funzionali a realizzare gli obiettivi programmatici indicati dai documenti di programmazione economica e finanziaria (disposizioni già contenute nell'ex disegno di legge di stabilità ed ora inclusi nella nuova Sezione I del DLB).

Tali innovazioni hanno comportato alcune modifiche alle scadenze e al processo seguito per la formulazione del Budget:

- in una prima fase, secondo il calendario fornito con la Nota tecnica n. 3 allegata alla circolare n. 20 del 2016, le amministrazioni hanno inserito le previsioni degli anni persona, di costo e la riconciliazione con gli stanziamenti a legislazione vigente;
- nella seconda fase, antecedente alla presentazione alle Camere del DLB integrato con gli effetti della nuova Sezione I (ex disegno di legge di stabilità), sono stati

bilancio finanziario, in quanto relativi a spese che, pur rientrando nel calcolo del fabbisogno da finanziare da parte del bilancio dello Stato, non hanno alcun corrispettivo di natura economica.

effettuati gli aggiornamenti delle previsioni di Budget e della riconciliazione per tenere in considerazione gli effetti della Sezione I del bilancio sulle previsioni dei costi a legislazione vigente.

2. Le Tavole del Budget economico

2.1. Descrizione delle tavole allegate alla relazione

Per la rappresentazione dei valori del Budget dello Stato si utilizzano due tipologie di tavole:

1. Tavole riepilogative dei costi per ciascun ministero, allegate ai relativi stati di previsione della spesa
2. Tavole riepilogative dei costi a livello Stato, di seguito allegate, che forniscono una visione d'insieme di tutti i valori economici del Budget secondo la natura e la destinazione dei costi:
 - *Tavola A*, che espone i costi del triennio di previsione
 - *Tavola B*, che espone lo scostamento tra i costi previsti nel 2017 e gli anni precedenti 2016 e 2015
 - *Tavola C*, che espone i costi per il triennio di previsione su tutte le missioni e programmi
 - *Grafico D*, che illustra la composizione percentuale dei costi rispetto alle principali missioni
 - *Tavola E*, che contiene gli anni persona, i costi delle retribuzioni e i costi medi pro capite per il triennio di previsione
 - *Tavola F*, un prospetto di sintesi della riconciliazione dei costi con gli stanziamenti in c/competenza del bilancio finanziario per il triennio.

2.2. Le principali tendenze che emergono dall'analisi dei dati del Budget a DLB 2017-19

La **Tavola A**, nella prima parte riporta i Costi propri delle amministrazioni centrali, distinti in Costi del personale, Costi di gestione, Costi straordinari e speciali e Ammortamenti per gli anni 2017, 2018 e 2019 con la relativa distribuzione percentuale.

Come si evince dalla tavola, l'andamento dei costi propri nel triennio presenta un trend lievemente decrescente. In particolare:

- il **costo del personale** mostra una riduzione di lieve entità tra il 2017 ed il 2018 e una più significativa tra il 2018 ed il 2019, dipendente dalla diminuzione degli anni persona conseguente all'applicazione dei vincoli derivanti dalla normativa vigente (*limitazioni del turn-over etc*). Si evidenzia che la previsione della quantità di personale da impiegare nel triennio è stata effettuata dalle amministrazioni a partire da una proiezione elaborata dalla RGS, che tiene conto della stima nel triennio delle uscite per vecchiaia o per altre cause, che le amministrazioni hanno integrato con le previsioni di nuove assunzioni. Rispetto al 2016 (**Tavola B**) il costo delle retribuzioni è sostanzialmente invariato, anche se si rileva una riduzione sul Ministero del Lavoro e delle politiche sociali riconducibile al citato trasferimento di risorse alle neo costituite Agenzie, compensato da un incremento sul Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca determinato dal ricorso a docenti di

sostegno e dall'adeguamento delle previsioni all'organico di fatto. Va ricordato che, in questa fase di budget, nessuna Amministrazione ha considerato gli incrementi di costo derivanti dai rinnovi contrattuali del pubblico impiego in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n.178 del 2015, nelle more della definizione degli aumenti retributivi;

- i **costi di gestione** diminuiscono nel 2018 per poi rimanere sostanzialmente stabili nel 2019 in conseguenza dei provvedimenti adottati per la razionalizzazione delle spese per acquisto beni e servizi. Anche rispetto al 2016 (**Tavola B**), è presente una diminuzione nell'anno 2017 su tutte le voci di costo sottostanti, in particolare su Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi e sui Beni di consumo. Determinante sulle variazioni complessive a livello Stato è il Ministero della Difesa che non prevede, in questa fase, gli elevati costi relativi agli impegni militari all'estero, che vengono quantificati solo in corso d'anno, determinando un significativo scostamento tra le fasi previsionali e quelle di consuntivo. Da segnalare, per il Ministero dell'Istruzione, università e ricerca, nell'anno 2017 l'estensione delle disposizioni del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito dalla legge 26 maggio 2016, n. 89 che determina l'aumento di costi per interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, rilevati nella voce manutenzione ordinaria immobili;
- i **costi straordinari e speciali** presentano un andamento tendenzialmente stabile sul triennio; in tale macroaggregato, come anticipato, sono inclusi costi che non rientrano nel funzionamento ordinario delle strutture amministrative e possono seguire dinamiche diverse da questo;
- gli **ammortamenti** mostrano un andamento in crescita per tutti gli anni in esame. L'aumento è attribuibile al Ministero della Difesa che prevede per l'anno 2017 per la Marina Militare un considerevole incremento degli investimenti dovuto alla previsione della consegna di mezzi navali da guerra e, in misura minore, al Ministero dell'Interno che prevede maggiori investimenti per l'acquisto di hardware derivanti dall'unificazione del progetto della carta d'identità elettronica (C.I.E.) con l'Anagrafe della popolazione residente (ANPR).

Nella seconda parte della stessa **Tavola A** sono riportati i costi dello Stato non riferibili ai singoli centri di costo. I dati esposti evidenziano:

- un andamento crescente nel 2018 e leggermente decrescente nel 2019 dei Trasferimenti correnti
- un andamento crescente nel 2018 e decrescente nel 2019 dei Contributi agli investimenti;
- una moderata diminuzione nel triennio degli oneri finanziari sul debito dello Stato;
- un andamento crescente dei fondi da assegnare negli ultimi due anni del triennio rispetto al 2017.

La **Tavola C** espone i costi propri e i costi dislocati per missione e programma. Dall'esame della tavola si possono distinguere:

- missioni perseguite prevalentemente mediante l'impiego diretto di risorse umane e strumentali da parte dei Ministeri, con una prevalenza dei costi propri rispetto ai costi dislocati. E' il caso, in particolare, delle missioni 05 *Difesa e sicurezza del territorio* (che accoglie i costi per l'operatività delle forze armate), 06 *Ordine pubblico e*

sicurezza (costi delle attività delle forze di polizia); 07 *Giustizia* (costi dei tribunali e degli uffici giudiziari civili, penali e minorili, e della amministrazione penitenziaria); 22 *Istruzione scolastica* (che include oltre ai costi per il personale docente, i costi delle strutture scolastiche statali).

- missioni perseguite prevalentemente mediante l'utilizzo di costi dislocati, tra le quali le più rilevanti sono la 03 *Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali*, che accoglie i trasferimenti a Regioni, Province e Comuni non vincolati a specifiche destinazioni o effettuati in attuazione del federalismo fiscale; la 24 *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* (trasferimenti di carattere sociale a categorie svantaggiate o a sostegno della famiglia), la 25 *Politiche previdenziali* (che si concretizzano con trasferimenti in prevalenza all'INPS, come sostegno dello Stato alle gestioni previdenziali).

BUDGET DELLO STATO 2017-2019
Riepilogo dei costi per natura del triennio
(in migliaia Euro)

Tavola A

Piano dei Conti	BUDGET 2017	% sul totale costi	% sul totale generale	BUDGET 2018	% sul totale costi	% sul totale generale	BUDGET 2019	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	78.096.971	85,86	14,86	78.024.622	85,90	14,62	77.820.331	85,82	14,82
Retribuzioni	76.084.072	83,65	14,48	76.016.683	83,69	14,25	75.807.940	83,60	14,43
Altri costi del personale	2.012.899	2,21	0,38	2.007.940	2,21	0,38	2.012.391	2,22	0,38
COSTI DI GESTIONE	7.336.970	8,06	1,39	7.174.281	7,90	1,34	7.187.192	7,93	1,37
Beni di consumo	966.306	1,06	0,18	960.178	1,06	0,18	952.464	1,05	0,18
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.837.143	6,42	1,11	5.690.671	6,27	1,07	5.707.837	6,29	1,09
Altri costi	523.520	0,58	0,10	523.433	0,58	0,10	526.891	0,58	0,10
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.777.233	4,15	0,72	3.777.365	4,16	0,71	3.715.749	4,10	0,71
Costi straordinari	3.888	0,00	0,00	3.882	0,00	0,00	3.885	0,00	0,00
Esborso da contenzioso	84.411	0,09	0,02	84.151	0,09	0,02	84.401	0,09	0,02
Servizi finanziari	3.688.934	4,06	0,70	3.689.332	4,06	0,69	3.627.463	4,00	0,69
AMMORTAMENTI	1.753.814	1,93	0,33	1.852.542	2,04	0,35	1.956.561	2,16	0,37
Totale Costi	90.954.988	100,00	17,31	90.828.810	100,00	17,02	90.679.832	100,00	17,26
ONERI FINANZIARI	79.287.226		15,09	78.694.066		14,75	76.835.327		14,63
Oneri finanziari	79.287.226		15,09	78.694.066		14,75	76.835.327		14,63
COSTI DISLOCATI	332.259.363		63,22	339.291.033		63,59	332.565.383		63,32
Trasferimenti correnti	300.177.632		57,12	302.887.851		56,77	302.597.084		57,61
Contributi agli investimenti	27.471.247		5,23	31.108.579		5,83	26.267.259		5,00
Altri trasferimenti in c/capitale	4.610.484		0,88	5.294.602		0,99	3.701.039		0,70
FONDI DA ASSEGNARE	23.035.183		4,38	24.759.150		4,64	25.170.249		4,79
Fondi speciali	690.638		0,13	906.820		0,17	914.550		0,17
Fondi di riserva	4.852.411		0,92	4.762.626		0,89	4.822.921		0,92
Altri fondi da ripartire	17.492.134		3,33	19.089.704		3,58	19.432.778		3,70
TOTALE GENERALE	525.536.759		100,00	533.573.059		100,00	525.250.791		100,00

BUDGET DELLO STATO 2017-2019
Confronto per natura dei costi degli anni 2017, 2016, 2015
(migliaia di €)

Tavola B

Piano dei conti	Budget 2017 (A)	Budget Rivisto 2016 (B)	Consuntivo 2015 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	78.096.971	78.960.152	77.556.683	(863.181)	(1,09)	540.288	0,70
Retribuzioni	76.084.072	76.022.542	74.711.524	61.531	0,08	1.372.548	1,84
Altri costi del personale	2.012.899	2.937.610	2.845.158	(924.712)	(31,48)	(832.260)	(29,25)
COSTI DI GESTIONE	7.326.970	7.609.089	7.814.231	(282.120)	(3,71)	(487.261)	(6,24)
Beni di Consumo	966.306	1.142.139	1.446.101	(175.833)	(15,40)	(479.795)	(33,18)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.837.143	5.939.021	5.799.815	(101.878)	(1,72)	37.328	0,64
Altri costi	523.520	527.930	568.315	(4.409)	(0,84)	(44.794)	(7,88)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.777.233	3.516.498	3.800.311	260.735	7,41	(23.078)	(0,61)
Servizi finanziari	3.688.934	3.401.484	3.390.182	287.449	8,45	298.751	8,81
Costi straordinari	3.888	4.583	172.925	(695)	(15,16)	(169.037)	(97,75)
Esborso da contenzioso	84.411	110.431	237.203	(26.020)	(23,56)	(152.792)	(64,41)
AMMORTAMENTI	1.753.814	1.621.375	1.590.596	132.440	8,17	163.218	10,26
TOTALE GENERALE	90.954.988	91.707.114	90.761.821	(752.126)	(0,82)	193.167	0,21

Tavola C (1 di 11)

BUDGET DELLO STATO 2017-2019
Costi degli anni 2017, 2018 e 2019 per Missione e Programma

(migliaia di €)

Missioni /Programmi	Budget 2017			Budget 2018			Budget 2019		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
01 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri		2.371.383	2.371.383		2.242.250	2.242.250		2.234.459	2.234.459
Organi costituzionali									
Presidenza del Consiglio dei Ministri		1.768.314	1.768.314		1.768.296	1.768.296		1.768.314	1.768.314
		603.069	603.069		473.954	473.954		466.146	466.146
02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	516.707	5.160	521.867	515.420	5.149	520.568	513.981	5.159	519.140
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	516.707	5.160	521.867	515.420	5.149	520.568	513.981	5.159	519.140
03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	86.385	114.045.616	114.132.001	100.687	113.025.903	113.126.590	114.423	112.453.553	112.567.977
Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali		28.318.498	28.318.498		29.189.460	29.189.460		29.474.462	29.474.462
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria		74.671.994	74.671.994		73.237.030	73.237.030		72.488.999	72.488.999
Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali	5.511	8.517.627	8.523.138	5.448	8.536.617	8.542.065	5.442	8.517.948	8.523.390
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore		648.366	648.366		548.203	548.203		543.430	543.430
Federalismo amministrativo		427.938	427.938		427.938	427.938		427.938	427.938
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	27.357	1.155	28.513	27.256	1.155	28.412	27.296	1.155	28.452
Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali	53.517	10	53.527	67.983	10	67.993	81.685	10	81.695
Rapporti finanziari con Enti territoriali		1.460.027	1.460.027		1.085.489	1.085.489		999.611	999.611
04 - L'Italia in Europa e nel mondo	895.772	24.379.438	25.275.210	898.458	25.298.214	26.196.672	897.826	24.051.955	24.949.781
Comunicazione in ambito internazionale	4.625		4.625	4.594		4.594	4.499		4.499
Cooperazione allo sviluppo	13.793	939.644	953.437	13.707	1.059.619	1.073.326	13.525	1.059.629	1.073.154
Cooperazione economica e relazioni internazionali	15.581	26.422	42.003	15.229	27.393	42.622	15.499	27.423	42.922
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	32.781	778	33.559	32.630	757	33.387	32.392	779	33.171
Integrazione europea	9.444	11.320	20.764	9.356	11.298	20.654	9.438	5.520	14.959

Tavola C (2 di 11)

BUDGET DELLO STATO 2017-2019
Costi degli anni 2017, 2018 e 2019 per Missione e Programma

(migliaia di €)

Missioni /Programmi	Budget 2017			Budget 2018			Budget 2019		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Italiani nel mondo e politiche migratorie	9.953	229.662	239.615	9.609	29.535	39.144	9.541	29.665	39.206
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE		22.550.000	22.550.000		23.550.000	23.550.000		22.300.000	22.300.000
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale		100.842	100.842		95.065	95.065		105.067	105.067
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	645.461		645.461	649.858		649.858	649.826		649.826
Promozione del sistema Paese	106.921	77.585	184.505	106.864	76.421	183.284	106.871	75.688	182.559
Promozione della pace e sicurezza internazionale	14.978	443.184	458.162	14.956	448.127	463.083	14.734	448.185	462.919
Protocollo internazionale	10.333		10.333	10.312		10.312	10.335		10.335
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	22.374		22.374	21.809		21.809	21.645		21.645
Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi.	9.529		9.529	9.534		9.534	9.521		9.521
05 - Difesa e sicurezza del territorio	17.014.292	72.685	17.086.977	17.037.470	73.819	17.111.290	17.033.196	73.850	17.107.046
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	5.728.572		5.728.572	5.689.938		5.689.938	5.668.896		5.668.896
Approntamento e impiego delle forze aeree	3.108.926		3.108.926	3.153.215		3.153.215	3.183.173		3.183.173
Approntamento e impiego delle forze navali	2.226.531	82	2.226.613	2.225.198	81	2.225.279	2.219.799	82	2.219.880
Approntamento e impiego delle forze terrestri	5.011.157		5.011.157	5.023.535		5.023.535	5.014.174		5.014.174
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	939.106	72.603	1.011.709	945.585	73.739	1.019.323	947.155	73.768	1.020.923
06 - Giustizia	7.970.334	468.142	8.438.476	7.954.201	465.498	8.419.699	7.956.541	467.603	8.424.144
Amministrazione penitenziaria	2.632.889	220.358	2.853.246	2.611.148	219.735	2.830.883	2.592.799	221.148	2.813.947
Autogoverno della magistratura		34.449	34.449	34.379		34.379	34.449		34.449
Giustizia amministrativa		173.355	173.355	171.745		171.745	171.293		171.293
Giustizia civile e penale	4.871.947	30.000	4.901.947	4.873.088	30.000	4.903.088	4.885.190	30.000	4.915.190
Giustizia minorile e di comunita'	232.802	1.230	234.032	241.858	1.520	243.378	252.065	2.463	254.528

BUDGET DELLO STATO 2017-2019
Costi degli anni 2017, 2018 e 2019 per Missione e Programma
(migliaia di €)

Tavola C (3 di 11)

Missioni /Programmi	Budget 2017			Budget 2018			Budget 2019		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Giustizia tributaria	207.113	8.250	215.363	202.718	8.118	210.836	201.138	8.250	209.388
Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria	25.584	500	26.084	25.389		25.389	25.350		25.350
07 - Ordine pubblico e sicurezza	8.622.303	90.924	8.713.228	8.606.991	91.076	8.698.067	8.571.824	91.244	8.663.068
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	1.297.039	3.607	1.300.646	1.298.267	3.607	1.301.874	1.280.839	3.607	1.284.446
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	6.272.729	350	6.273.080	6.248.285	345	6.248.630	6.223.341	350	6.223.691
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	381.457	86.926	468.383	389.671	87.083	476.754	397.877	87.246	485.123
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	671.078	41	671.119	670.768	41	670.809	669.767	41	669.809
08 - Soccorso civile	1.854.451	2.288.334	4.142.785	1.868.729	2.451.997	4.320.726	1.865.840	2.427.787	4.293.627
Gestione del sistema nazionale di difesa civile	6.246	893	7.138	6.167	878	7.046	6.191	1.038	7.228
Interventi per pubbliche calamità		1.900.140	1.900.140		2.064.167	2.064.167		2.039.444	2.039.444
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	1.848.205	15.500	1.863.705	1.862.562	15.419	1.877.980	1.859.649	15.504	1.875.153
Protezione civile		371.801	371.801		371.533	371.533		371.801	371.801
09 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	116.879	633.964	750.843	112.803	501.762	614.565	112.189	470.809	582.999
Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	53.650	372.333	425.983	53.563	327.880	381.443	53.414	326.620	380.034
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	13.600	261.631	275.231	13.666	173.882	187.549	13.586	144.189	157.775
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	49.629		49.629	45.574		45.574	45.189		45.189
10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	22.864	204.438	227.302	22.896	202.257	225.152	22.866	203.369	226.235
Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo	14.757	52	14.809	14.765	52	14.817	14.774	52	14.826
Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile	4.210	159.386	163.597	4.229	157.205	161.434	4.248	158.317	162.565

Tavola C (4 di 11)

BUDGET DELLO STATO 2017-2019
Costi degli anni 2017, 2018 e 2019 per Missione e Programma
(migliaia di €)

Missioni /Programmi	Budget 2017			Budget 2018			Budget 2019		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed internazionali nel settore energetico	3.897	45.000	48.897	3.901	45.000	48.901	3.844	45.000	48.844
11 - Competitività' e sviluppo delle imprese	77.715	17.796.659	17.874.373	77.712	18.230.786	18.308.498	77.682	17.296.926	17.374.607
Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indizzi e programmi per favorire competitività' e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico	534		534	536		536	537		537
Incentivazione del sistema produttivo	18.236	181.718	199.953	18.237	227.652	245.889	18.286	188.218	206.504
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno		159.018	159.018		159.018	159.018		209.018	209.018
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità'		14.360.622	14.360.622		15.201.846	15.201.846		14.520.947	14.520.947
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà' industriale	36.359	39.611	75.970	36.333	39.611	75.944	36.332	39.611	75.943
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività' e innovazione, di responsabilità' sociale d'impresa e movimento cooperativo	7.411	3.053.490	3.060.901	7.430	2.600.487	2.607.917	7.349	2.337.332	2.344.681
Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali	15.175	2.200	17.375	15.176	2.171	17.348	15.177	1.800	16.977
12 - Regolazione dei mercati	11.001	4.758	15.759	10.971	4.694	15.665	9.312	4.758	14.070
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	11.001	4.758	15.759	10.971	4.694	15.665	9.312	4.758	14.070
13 - Diritto alla mobilità' e sviluppo dei sistemi di trasporto	292.085	10.849.955	11.142.040	291.854	13.311.101	13.602.955	291.627	11.057.709	11.349.336
Autotrasporto ed intermodalità'	14.328	268.186	282.514	14.297	359.835	374.133	14.294	258.989	273.283
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	4.669	541.685	546.354	4.666	595.831	600.497	4.663	523.695	528.358
Sostegno allo sviluppo del trasporto		3.737.177	3.737.177		6.002.844	6.002.844		4.164.240	4.164.240
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	3.658	59.939	63.597	3.655	72.720	76.375	3.653	72.894	76.547
Sviluppo e sicurezza della mobilità' locale	4.034	5.617.035	5.621.069	4.031	5.686.792	5.690.823	4.029	5.460.296	5.464.324
Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale	256.814	21.253	278.067	256.627	21.253	277.881	256.417	595	257.012

Tavola C (5 di 11)

BUDGET DELLO STATO 2017-2019
Costi degli anni 2017, 2018 e 2019 per Missione e Programma
(migliaia di €)

Missioni /Programmi	Budget 2017			Budget 2018			Budget 2019		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	8.583	604.680	613.262	8.577	571.824	580.401	8.572	577.000	585.572
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica	143.818	4.806.675	4.950.493	143.479	6.227.267	6.370.747	143.125	4.378.521	4.521.646
Opere pubbliche e infrastrutture		250.000	250.000		1.140.000	1.140.000		1.000.200	1.000.200
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità	109.802	1.703.173	1.812.975	109.592	1.377.813	1.487.405	109.300	1.160.790	1.270.090
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	4.072		4.072	4.069		4.069	4.066		4.066
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	8.993	43.426	52.419	8.943	54.426	63.369	8.946		8.946
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	20.952	2.810.076	2.831.028	20.876	3.655.029	3.675.904	20.813	2.217.531	2.238.343
15 - Comunicazioni	59.682	689.830	749.512	59.292	560.762	620.054	58.192	562.359	620.551
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	43.533		43.533	43.073		43.073	42.049		42.049
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico	7.067	4.728	11.796	7.097	4.653	11.750	7.005	4.728	11.733
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	9.081	72.744	81.825	9.122	71.197	80.320	9.138	71.185	80.323
Servizi postali		448.456	448.456		323.471	323.471		323.471	323.471
Sostegno all'editoria		163.902	163.902		161.441	161.441		162.975	162.975
16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	11.962	259.228	271.190	11.796	108.329	120.125	11.685	108.732	120.417
Politica commerciale in ambito internazionale	6.896	90	6.986	6.770		6.770	6.726		6.726
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	5.066	259.138	264.204	5.026	108.329	113.355	4.959	108.732	113.690
17 - Ricerca e innovazione	50.152	2.722.255	2.772.407	51.469	2.786.176	2.837.646	51.422	2.893.978	2.945.400
Ricerca di base e applicata		109.393	109.393		213.693	213.693		235.893	235.893
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali	26.247	504	26.751	26.360	504	26.864	26.576	504	27.079

Tavola C (6 di 11)

BUDGET DELLO STATO 2017-2019
Costi degli anni 2017, 2018 e 2019 per Missione e Programma
(migliaia di €)

Missioni /Programmi	Budget 2017			Budget 2018			Budget 2019		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Ricerca in materia ambientale	46	80.750	80.796	46	80.221	80.266	46	80.053	80.099
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	8.696	176	8.872	8.641	173	8.814	8.578	176	8.754
Ricerca per il settore della sanità pubblica	4.090	242.165	246.255	4.064	238.130	242.194	4.064	236.265	240.329
Ricerca per il settore zooprofilattico	938	10.754	11.692	937	10.609	11.546	936	10.754	11.690
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata	10.135	2.278.512	2.288.647	11.421	2.242.847	2.254.268	11.223	2.330.332	2.341.555
18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	649.749	351.883	1.001.632	659.511	376.898	1.036.409	657.812	345.867	1.003.680
Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	501.208	27	501.236	519.435	26	519.462	517.933	27	517.960
Coordinamento generale, informazione e comunicazione	3.790	11.443	15.233	3.792	11.443	15.236	3.795	11.443	15.238
Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche	16.624	187.129	203.753	8.161	237.027	245.187	8.176	211.961	220.137
Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti	21.328	28.691	50.020	21.353	28.691	50.044	21.158	27.653	48.811
Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili	5.758		5.758	5.747		5.747	5.754		5.754
Sostegno allo sviluppo sostenibile		25.899	25.899		1.000	1.000		1.000	1.000
Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali	10.731	9.615	20.346	10.727	9.994	20.721	10.719	9.994	20.712
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino	49.590	88.557	138.148	49.614	88.157	137.771	49.635	83.222	132.857
Valutazioni e autorizzazioni ambientali	11.771	520	12.291	11.762	559	12.321	11.749	567	12.316
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	28.949		28.949	28.919		28.919	28.894		28.894
19 - Casa e assetto urbanistico	3.512	129.451	132.963	3.516	115.167	118.683	3.481	185.843	189.324
Edilizia abitativa e politiche territoriali			0			0		70.000	70.000
Politiche abitative, urbane e territoriali	3.512	129.451	132.963	3.516	115.167	118.683	3.481	115.843	119.324
20 - Tutela della salute	227.135	1.859.680	2.086.816	225.129	1.858.042	2.083.171	224.210	1.858.585	2.082.795
Attività consultiva per la tutela della salute	3.429		3.429	3.420		3.420	3.376		3.376

Tavola C (7 di 11)

BUDGET DELLO STATO 2017-2019
Costi degli anni 2017, 2018 e 2019 per Missione e Programma

(migliaia di €)

Missioni /Programmi	Budget 2017			Budget 2018			Budget 2019		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale	5.514	19.614	25.127	5.358	19.613	24.970	5.316	19.614	24.929
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	3.199		3.199	3.099		3.099	2.884		2.884
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	50.820	83.565	134.385	50.397	83.468	133.865	50.231	83.675	133.906
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	17.135	1.164.548	1.181.683	17.081	1.164.517	1.181.598	16.958	1.164.557	1.181.515
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	6.197		6.197	6.215		6.215	6.224		6.224
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	17.586	140	17.726	17.062	137	17.199	17.167	140	17.306
Sanità pubblica veterinaria	30.643	571	31.213	30.452	562	31.014	30.307	571	30.878
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	10.923	927	11.851	10.917	912	11.829	10.909	927	11.836
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	7.689		7.689	7.380		7.380	7.359		7.359
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	68.067		68.067	68.027		68.027	67.956		67.956
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	5.933	590.316	596.249	5.722	588.832	594.554	5.524	589.102	594.626
21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	861.068	861.225	1.722.293	846.585	539.419	1.386.004	831.427	527.203	1.358.630
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	5.182	6.419	11.601	5.070	6.417	11.487	5.064	6.419	11.483
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo	5.242	119.433	124.675	5.232	94.426	99.658	5.233	84.433	89.666
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo	4.884	356.505	361.389	4.886	351.299	356.185	4.712	352.680	357.392
Tutela dei beni archeologici	102.439	1.301	103.740	102.149	1.239	103.388	101.646	1.241	102.888
Tutela del patrimonio culturale	31.695	309.407	341.102	31.922	19.037	50.959	31.850	18.890	50.740
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	127.621	15.376	142.997	128.585	15.367	143.952	121.292	14.270	135.562
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane	3.185	6.330	9.514	3.236	6.237	9.473	3.196	6.330	9.526

Tavola C (8 di 11)

BUDGET DELLO STATO 2017-2019
Costi degli anni 2017, 2018 e 2019 per Missione e Programma
(migliaia di €)

Missioni /Programmi	Budget 2017			Budget 2018			Budget 2019		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	142.439	778	143.216	130.562	778	131.339	124.883	778	125.660
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	97.657	45.132	142.789	95.166	44.076	139.241	95.382	41.617	136.999
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	323.257	544	323.802	322.331	544	322.876	320.766	544	321.310
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	17.467		17.467	17.446		17.446	17.403		17.403
22 - Istruzione scolastica	43.553.822	855.082	44.408.904	43.413.740	925.502	44.339.242	43.419.162	988.472	44.407.633
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	32.095	127.236	159.331	31.939	127.018	158.956	31.789	116.986	148.775
Istituzioni scolastiche non statali		551.873	551.873		518.251	518.251		526.723	526.723
Istruzione del primo ciclo	28.529.134	16.859	28.545.993	28.446.554	16.851	28.463.406	28.451.917	16.859	28.468.776
Istruzione del secondo ciclo	14.831.679	7.978	14.839.657	14.777.575	7.973	14.785.548	14.780.478	7.978	14.788.456
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	322	13.355	13.678	321	13.143	13.464	306	13.355	13.661
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	7.665	137.482	145.147	7.657	241.974	249.631	7.658	306.272	313.930
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	152.927		152.927	149.694		149.694	147.013		147.013
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione		299	299		294	294		299	299
23 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	422.656	7.444.103	7.866.758	419.843	7.723.541	8.143.385	414.602	7.739.928	8.154.530
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	3.269	285.175	288.444	4.303	274.535	278.837	4.265	284.234	288.499
Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica	416.802	13.100	429.902	411.760	13.019	424.779	406.662	13.100	419.762
Sistema universitario e formazione post-universitaria	2.584	7.145.828	7.148.412	3.781	7.435.988	7.439.769	3.675	7.442.595	7.446.270
24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	28.671	32.008.319	32.036.990	28.478	32.995.940	33.024.418	28.112	33.227.350	33.255.462
Garanzia dei diritti dei cittadini	21.978	80.000	101.978	21.789	80.000	101.789	21.417	80.000	101.417
Protezione sociale per particolari categorie		393.261	393.261		357.675	357.675		358.492	358.492

Tavola C (9 di 11)

BUDGET DELLO STATO 2017-2019
Costi degli anni 2017, 2018 e 2019 per Missione e Programma
(migliaia di €)

Missioni /Programmi	Budget 2017			Budget 2018			Budget 2019		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali		663.088	663.088		653.088	653.088		653.088	653.088
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni	2.375	25.124	27.499	2.370	25.042	27.412	2.372	25.124	27.496
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	4.319	30.846.846	30.851.165	4.319	31.880.134	31.884.453	4.323	32.110.646	32.114.969
25 - Politiche previdenziali	6.696	82.276.652	82.283.348	6.706	83.768.527	83.775.232	6.723	83.892.974	83.899.696
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	6.696	82.146.790	82.153.486	6.706	83.709.617	83.716.323	6.723	83.833.112	83.839.835
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati		129.862	129.862		58.909	58.909		59.862	59.862
26 - Politiche per il lavoro	17.817	9.815.711	9.833.528	17.426	10.470.325	10.487.751	17.205	10.135.101	10.152.306
Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro		303.258	303.258		298.994	298.994		296.661	296.661
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	3.794	89.184	92.977	3.795	146.025	149.820	3.801	162.203	166.004
Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione		315.235	315.235		92.928	92.928		84.233	84.233
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	5.565	3.151	8.716	5.568	3.424	8.992	5.575	3.479	9.055
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	4.659	9.104.883	9.109.543	4.668	9.928.953	9.933.621	4.676	9.588.523	9.593.199
Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale	3.799		3.799	3.396		3.396	3.153		3.153
27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	54.826	3.075.610	3.130.436	55.298	2.757.422	2.812.720	55.478	2.755.218	2.810.696
Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose	52.862	1.987.210	2.040.072	53.330	1.669.022	1.722.352	53.503	1.666.818	1.720.321
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	1.964		1.964	1.968		1.968	1.975		1.975
Rapporti con le confessioni religiose		1.088.400	1.088.400		1.088.400	1.088.400		1.088.400	1.088.400
28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale		3.489.320	3.489.320		3.939.223	3.939.223		4.120.320	4.120.320

Tavola C (10 di 11)

BUDGET DELLO STATO 2017-2019
Costi degli anni 2017, 2018 e 2019 per Missione e Programma
(migliaia di €)

Missioni /Programmi	Budget 2017			Budget 2018			Budget 2019		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali		3.489.320	3.489.320		3.939.223	3.939.223		4.120.320	4.120.320
29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	6.568.270	4.991.434	11.559.704	6.571.371	4.915.049	11.486.420	6.475.258	4.813.527	11.288.785
Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato	762.551	4.116.183	4.878.735	762.440	4.066.182	4.828.622	701.081	4.088.367	4.789.448
Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari	194.310	30.651	224.961	195.450	31.097	226.547	195.981	31.413	227.394
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	179.976	92.112	272.088	172.680	95.180	267.861	164.528	95.180	259.708
Giurisdizione e controllo dei conti pubblici		262.617	262.617		261.623	261.623		261.990	261.990
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	2.309.068	20.035	2.329.103	2.316.814	20.035	2.336.849	2.288.225	20.035	2.308.260
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	22.658	160.250	182.908	22.783	130.250	153.033	23.148	104.250	127.398
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità'	66.010	246.285	312.295	66.232	248.373	314.605	66.459	148.991	215.450
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	2.782.840	62.300	2.845.140	2.782.840	61.309	2.844.149	2.782.840	62.300	2.845.140
Servizi finanziari e monetazione		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio	250.857		250.857	252.130		252.130	252.996		252.996
30 - Giovani e sport		786.235	786.235		663.389	663.389		605.374	605.374
Attività ricreative e sport		668.473	668.473		548.491	548.491		488.655	488.655
Incentivazione e sostegno alla gioventù'		117.762	117.762		114.899	114.899		116.718	116.718
31 - Turismo	2.624	43.480	46.104	2.645	40.572	43.217	2.666	40.880	43.546
Sviluppo e competitività del turismo	2.624	43.480	46.104	2.645	40.572	43.217	2.666	40.880	43.546
32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	811.741	501.734	1.313.475	814.333	544.977	1.359.310	811.964	525.969	1.337.934
Indirizzo politico	193.066	1.186	194.252	193.828	1.186	195.014	193.432	1.186	194.618

Tavola C (11 di 11)

BUDGET DELLO STATO 2017-2019
Costi degli anni 2017, 2018 e 2019 per Missione e Programma
(migliaia di €)

Missioni /Programmi	Budget 2017			Budget 2018			Budget 2019		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello Strumento Militare	14.138	72.637	86.775	14.136	71.796	85.932	14.124	72.302	86.426
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	154.337		154.337	156.736		156.736	154.661		154.661
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	433.430	183.141	616.571	433.132	219.813	652.945	433.426	219.993	653.419
Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni	4.347	244.769	249.116	4.376	252.182	256.558	4.457	232.488	236.945
Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale	12.424		12.424	12.125		12.125	11.865		11.865
33 - Fondi da ripartire		2.080.000	2.080.000		2.070.000	2.070.000		2.020.000	2.020.000
Fondi da assegnare		80.000	80.000		70.000	70.000		20.000	20.000
Fondi di riserva e speciali		2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000
TOTALE GENERALE (*)	90.954.988	332.259.363	423.214.351	90.828.810	339.291.033	430.119.843	90.679.832	332.565.383	423.245.215

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

Tavola D




Tavola E
BUDGET DELLO STATO 2017-2019
Analisi dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie degli anni 2017, 2018 e 2019 per Amministrazione centrale
(in Euro)

Amministrazioni Centrali	Budget 2017			Budget 2018			Budget 2019		
	Anni Persona (A)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	69.759	3.593.214.198	51.509	69.381	3.590.884.847	51.756	68.593	3.536.666.845	51.560
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2.719	136.582.492	50.239	2.705	135.887.868	50.235	2.663	133.740.217	50.216
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	918	45.543.280	49.593	916	45.021.316	49.174	914	44.935.120	49.187
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	98.946	5.632.611.965	56.926	98.047	5.620.384.548	57.324	98.130	5.609.079.397	57.160
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	7.303	372.345.632	50.987	7.285	375.058.727	51.480	7.279	374.837.285	51.493
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	1.070.481	41.649.348.446	38.907	1.070.435	41.646.250.435	38.906	1.070.357	41.638.435.403	38.901
MINISTERO DELL'INTERNO	154.395	7.081.385.194	45.865	154.300	7.060.313.653	45.757	154.002	7.022.616.546	45.601
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.043	56.263.538	53.944	1.028	55.534.787	54.047	1.027	55.447.678	54.009
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	18.034	823.386.715	45.658	17.990	821.551.831	45.668	17.978	820.884.422	45.661
MINISTERO DELLA DIFESA	303.797	14.110.263.934	46.446	302.671	14.102.599.398	46.594	301.039	14.047.797.738	46.664
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	1.498	72.847.376	48.631	1.423	68.646.682	48.236	1.414	68.125.997	48.172
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	17.596	696.129.543	39.563	17.260	681.613.156	39.490	16.835	664.009.672	39.441
MINISTERO DELLA SALUTE	2.929	186.202.722	63.564	2.906	184.453.099	63.465	2.889	183.142.190	63.389
TOTALE GENERALE	1.749.418	74.456.125.036	42.561	1.746.347	74.388.200.349	42.596	1.743.119	74.199.718.510	42.567

BUDGET DELLO STATO 2017-2019
Riconciliazione del budget con il bilancio finanziario per gli anni 2017, 2018 e 2019 (in euro)

Tavola F

	2017	2018	2019
Costo Del Personale	78.096.971.265	78.024.622.434	77.820.330.810
Costi Di Gestione	7.326.969.890	7.174.281.338	7.187.191.673
Costi Straordinari E Speciali	3.777.232.875	3.777.364.578	3.715.748.971
Ammortamenti	1.753.814.415	1.852.541.851	1.956.560.636
TOTALE COSTI PROPRI	90.954.988.445	90.828.810.201	90.679.832.090
+ Investimenti	2.791.493.709	2.234.140.854	2.298.454.360
- Ammortamenti	1.753.814.415	1.852.541.851	1.956.560.636
+/- Rettifiche ed Integrazioni	6.782.683.107	6.267.098.050	6.562.266.766
+ Costi Dislocati/(Trasferimenti e Contributi)	332.259.362.507	339.291.032.554	332.565.382.530
+ Fondi da Assegnare	23.035.182.747	24.759.150.086	25.170.249.471
+ Oneri Finanziari	79.287.225.747	78.694.066.170	76.835.327.130
+ Rimborsi e Poste Correttive	327.733.733.963	300.276.661.393	314.204.715.775
TOTALE STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA	861.090.855.808	840.498.417.456	846.359.667.483

APPENDICE

**DESCRIZIONE DEL CONTENUTO DELLE UNITÀ DI VOTO DEL BILANCIO DELLO
STATO DEL 2017-2019 RISPETTO AL 2016**

Di seguito si illustrano i principali **cambiamenti nell'articolazione per missioni e programmi del bilancio dello Stato** tra l'esercizio 2016 e il disegno di legge di bilancio 2017-2019, dapprima con riferimento a tematiche che hanno interessato il contenuto di tutti gli stati di previsione e, poi, con riferimento alle specificità dei singoli stati di previsione.

Programmi di spesa trasversali a tutti gli stati di previsione del bilancio – 32.2 “Indirizzo politico” e 32.3 “Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza”

Per assicurare una lettura per quanto possibile uniforme di tali programmi, presenti in ciascun stato di previsione a partire dal disegno di legge di bilancio 2017-2019³¹, sono state riesaminate le tipologie di spese ivi contenute.

In particolare, il programma denominato “*Indirizzo politico*” comprende, di norma, le seguenti tipologie di spese: spese per stipendi ed altri assegni fissi al Ministro e ai Sottosegretari di Stato (nell'azione Ministro e Sottosegretari di Stato); spese per il personale e il funzionamento del Gabinetto (nell'azione Indirizzo politico-amministrativo); spese per il personale e il funzionamento dell'OIV (nell'azione Valutazione e controllo strategico).

Analogamente, il programma di spesa “*Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza*” comprende, di norma, le seguenti tipologie di spese: le spese per il personale che gestisce il programma (in un'apposita azione); le voci di spesa rappresentativa delle politiche per il personale dell'amministrazione, quali ad esempio: la formazione generale offerta al personale in servizio, il fondo unico di amministrazione, gli asili nido per i figli del personale e altri servizi per il personale e le loro famiglie, le spese per accertamenti sanitari relativi ai controlli sulle assenze (in una azione denominata Gestione del personale); il fondo per i consumi intermedi e spese per i sistemi informativi a carattere generale (in una azione denominata Gestione comune di beni e servizi).

Fondi da assegnare

Fino al 2016, il programma 33.1 “*Fondi da assegnare*” era presente in tutti gli stati di previsione della spesa. A partire dal disegno di legge di bilancio 2017-2019 è invece esclusivo del Ministero dell'economia e delle finanze e comprende il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, il Fondo corrispondente a quota parte dell'importo del 5 per mille del gettito IRPEF, il Fondo per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, i Fondi per fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni di personale, nonché per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo.

Le risorse finanziarie attribuite agli altri stati di previsione e in precedenza evidenziate in un analogo programma “*Fondi da assegnare*”, conservano la propria natura di fondi da ripartire in corso d'anno nell'ambito delle finalità indicate dalle corrispondenti autorizzazioni di spesa, ma sono state ricollocate nei specifici programmi settoriali di competenza in base alle finalità di ciascun fondo. Si registra pertanto un generale cambiamento nel contenuto di quei programmi settoriali che accolgono nel proprio ambito risorse che per loro natura vedono una ripartizione in corso d'anno.

Spostamento di capitoli da un'amministrazione a un'altra

Tenuto conto della natura della spesa e delle competenze attribuite ai diversi Ministeri, alcuni capitoli di spesa sono stati riallocati tra stati di previsione. Si tratta principalmente di risorse finanziarie che erano collocate in capitoli del Ministero dell'economia e delle finanze, affidati ora al

³¹ Nei precedenti esercizi finanziari il bilancio dello Stato non evidenziava un programma relativo ai “Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza” nel caso del Ministero della Giustizia.

Ministero competente per la politica settoriale corrispondente, con effetti sul contenuto di diverse unità di voto. Per il dettaglio della riallocazione dei capitoli di spesa tra gli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati, effettuata con il disegno di legge di bilancio 2017-2019, si rimanda all'Allegato 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 ottobre 2016 in corso di registrazione alla Corte dei Conti.

Ministero dell'economia e delle finanze

Nell'ambito della **missione 1 “Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri”**, è stata soppressa l'unità di voto *1.2 “Organi a rilevanza costituzionale”*. Nel disegno di legge di bilancio 2017-2019 le risorse finanziarie destinate al funzionamento dei predetti organi sono oggetto di tre nuovi programmi specifici, sempre di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, con effetti sulla missione di riferimento:

- il programma **6.7 “Giustizia amministrativa”**, che accoglie le risorse destinate al Consiglio di Stato e ai Tribunali Amministrativi Regionali, ora nella missione **6 “Giustizia”**;
- il programma **6.8 “Autogoverno della magistratura”**, che accoglie quelle per il funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura, ora nella missione **6 “Giustizia”**;
- il programma **29.11 “Giurisdizione e controllo dei conti pubblici”**, dove confluiscono le risorse destinate alla Corte dei Conti, ora nella missione **29 “Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica”**.

Le risorse per il funzionamento del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) rimangono nell'ambito della medesima missione e sono comprese ora nel programma *1.1 “Organi Costituzionali”* già esistente.

La **missione 9 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”** diventa di unica competenza del Ministero delle politiche agricole, forestali e alimentari con la ricollocazione presso tale Ministero di interventi di sostegno al settore agricolo in precedenza gestiti dal Ministero dell'economia e delle finanze tramite il programma *9.3 “Sostegno al settore agricolo”* ora soppresso. Si tratta principalmente di trasferimenti all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) che sono ora collocati nel programma *9.6 “Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione”* in capo al Ministero delle politiche agricole, forestali e alimentari.

Lo stesso discorso vale anche per la **missione 22 “Istruzione scolastica”** che diventa di unica competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e delle ricerche con la ricollocazione presso tale Ministero dell'intervento statale per il sostegno all'istruzione delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano tramite borse di studio agli studenti di famiglie in condizioni svantaggiate precedentemente gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze tramite il programma *22.10 “Sostegno all'istruzione”* e che, conseguentemente, risulta soppresso nel bilancio 2017-2019.

Analogamente, gli interventi di spesa precedentemente afferenti programmi del Ministero dell'economia e delle finanze sotto alla **missione 24 “Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia”**, sono state in parte affidati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e in parte articolati in maniera diversa. In particolare il programma *24.2 “Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni”* è ora univocamente in capo al competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali (in conseguenza dello spostamento delle risorse del Fondo per gli interventi del servizio civile nazionale – gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze - dal predetto programma 24.2 e ricollocate nel programma *30.2 “Incentivazione e sostegno alla gioventù”* della missione *Giovani e sport*). Inoltre, sono stati soppressi i programmi *24.4 “Lotta alle dipendenze”*, *24.7 “Sostegno alla*

famiglia” e 24.8 “*Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità*” precedentemente evidenziati nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze: gli interventi sottostanti sono confermati nell’ambito della medesima missione ma compresi principalmente nel programma 24.5 “*Protezione sociale per particolari categorie*” (si tratta in particolare delle risorse destinate alle politiche di sostegno alla famiglia, alle politiche antidroga e quelle per garantire le pari opportunità, attuate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Nell’ambito della **missione 26 “Politiche per il lavoro”** il programma 26.2 “*Infortuni sul lavoro*” precedentemente affidato al Ministero dell’economia e delle finanze risulta soppresso, in quanto dal 2017 i relativi capitoli di spesa sono attribuiti alla gestione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ricollocati nell’ambito del programma 25.3 “*Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali*”.

La **missione 29 “Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica”** ripropone i contenuti della precedente missione denominata “Politiche economico-finanziarie e di bilancio”, di specifica competenza del Ministero dell’economia e delle finanze, con l’aggiunta di risorse collocate in precedenza in altre missioni (missione 1 “Organi costituzionali”, missione 3 “Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali”, missione 25 “Politiche previdenziali”, missione 34 “Debito pubblico”, missione 33 “Fondi da ripartire”). La missione è stata oggetto di una profonda rivisitazione, con una diversa collocazione delle risorse tra i programmi e con l’individuazione di ulteriori quattro nuovi programmi:

- il programma **29.9 “Servizi finanziari e monetazione”**, che raccoglie le risorse per spese per la monetazione metallica, per il trasporto, la distribuzione e lo stoccaggio delle monete nonché le risorse per il regolamento dei rapporti derivanti dalle cessioni di valuta per il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato e quelle da assegnare a Poste Italiane s.p.a. per lo svolgimento dei servizi di tesoreria per conto dello Stato;
- il programma **29.10 “Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato”**, al quale sono attribuite le risorse per le attività svolte dall’Agenzia delle entrate, dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dall’Agenzia del demanio, le risorse per l’assistenza fiscale svolta dai Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale e altri intermediari, le risorse per il servizio di riscossione tributi svolto dalle aziende concessionarie, nonché le risorse per il servizio radiotelevisivo pubblico;
- il programma **29.12 “Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria”**, dove confluiscono le risorse finanziarie stanziare per il rimborso alla Cassa Depositi e Prestiti degli interessi sulle liquidità giacenti sui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato e concernenti la gestione dei conti correnti ed assegni postali e del risparmio postale, in precedenza collocate nell’ambito del programma 34.1 “*Oneri per il servizio del debito statale*” della missione 34 “Debito pubblico” (quest’ultimo programma, precedentemente condiviso, rimane così univocamente gestito dal Dipartimento del Tesoro).
- il già citato **29.11 “Giurisdizione e controllo dei conti pubblici”**, che accoglie le risorse destinate alla Corte dei Conti.

Infine, nell’ambito della **missione 32 “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”**, che come già illustrato è stata oggetto di rilevanti cambiamenti trasversali al bilancio, si evidenzia per il Ministero dell’economia e delle finanze l’istituzione di un nuovo programma: si tratta del programma 32.7 “*Servizi per le pubbliche amministrazioni nell’area degli acquisti e del trattamento economico del personale*” che accoglie le risorse finanziarie per la gestione centralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche svolta da NoiPA, per la razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione e per le forniture dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato a tutte le amministrazioni statali.

Ministero dello sviluppo economico

Il Ministero dello sviluppo economico vede la ricollocazione del contenuto del programma 33.1 – “Fondi da assegnare” interamente nel programma 32.3 “Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza”.

Si evidenzia, inoltre, che il Fondo per la promozione di misure di sviluppo economico e l'attivazione di una social card nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi è collocato nel programma 10.6 *Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed internazionali nel settore energetico*, mentre era precedentemente incluso nel programma 10.8 *Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo*.

Infine esce dalla gestione del Ministero un capitolo di spesa concernente trasferimenti alla regione Friuli-Venezia Giulia per interventi in favore delle manifestazioni fieristiche (in precedenza attribuito al programma 12.4 “Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori”) per ricollocarsi nel 2017 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nel programma 3.7 “Rapporti finanziari con Enti territoriali”.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Per effetto della recente riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha portato alla creazione di due organismi autonomi, l'Ispettorato nazionale del lavoro (I.N.L.) e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (A.N.P.A.L.), l'assetto della **missione 26 “Politiche per il lavoro”** ha subito importanti modifiche.

Nell'attuale configurazione, risulta soppresso il programma 26.11 “Servizi territoriali per il lavoro” che confluisce interamente nel pre-esistente programma 26.9 “Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro”. Quest'ultimo è stato completamente ridefinito per comprendere le risorse finanziarie da trasferire all'I.N.L. per lo svolgimento dell'attività ispettiva finalizzata al contrasto dell'illegalità del lavoro e alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro. Le risorse finanziarie da trasferire all'A.N.P.A.L. per la promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori sono, invece, collocate nel programma 26.10 “Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e formazione”.

Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali si osserva poi una massiccia ricollocazione di risorse finanziarie in precedenza gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze, con un forte impatto nel programma 25.3 “Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali” della **missione 25 “Politiche previdenziali”**.

Infine, il contenuto del programma 33.1 “Fondi da assegnare” del Ministero del lavoro e delle politiche sociali si ricolloca nel programma 32.3 “Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza”.

Ministero della giustizia

Nell'ambito della **missione 6 “Giustizia”**, i programmi affidati al Ministero della giustizia vedono una nuova unità di voto, il programma 6.6 “Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria”, affidato al Dipartimento degli affari di giustizia, dove confluiscono parte delle risorse finanziarie in precedenza allocate nell'ambito del programma 6.2 “Giustizia civile e penale”.

(quest'ultimo programma, precedentemente condiviso, rimane così univocamente gestito dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi).

Si evidenzia inoltre che, a partire dal 2017, viene esplicitato il *programma 32.3 "Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza"*, anche nello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il contenuto del programma 33.1 *"Fondi da assegnare"* del Ministero della Giustizia si ricolloca nel programma 6.2 *"Giustizia civile e penale"* e nel programma 32.3 *"Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza"* (in particolare, si tratta del Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico; del Fondo da ripartire per le spese di funzionamento della giustizia; del Fondo per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio istituito in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi ai sensi del decreto-legge n. 66/2014).

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Nell'ambito della **missione 4 "L'Italia in Europa e nel mondo"** è stata introdotta una nuova unità di voto: il programma 4.17 *"Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi"* affidato all'Ispettorato Generale del Ministero e degli Uffici all'estero. Il nuovo programma acquisisce parte delle risorse finanziarie per lo svolgimento delle funzioni di tutela della sicurezza delle strutture che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale aveva in precedenza nel programma 32.3 *"Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche"* (quest'ultimo programma, precedentemente condiviso, rimane così univocamente gestito dalla Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni).

Il contenuto del programma 33.1 *"Fondi da assegnare"* del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è stato, in parte, attribuito al programma 32.3 *"Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza"* (in particolare, per quanto attiene al Fondo unico di amministrazione) e, in parte, al programma 4.13 *"Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese"* (per quanto attiene al Fondo per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio istituito in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi ai sensi del decreto-legge n. 66/2014 e del Fondo per provvedere a eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi).

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

La **missione 22 "Istruzione scolastica"** presenta un'importante modifica ai programmi che riguardano il comparto scuola, che vede l'accorpamento dei programmi relativi ai quattro ordini di istruzione scolastica in due programmi: "Istruzione del primo ciclo" comprendente l'istruzione prescolastica, primaria e secondaria di primo grado, e "Istruzione del secondo ciclo" comprendente l'istruzione secondaria di secondo grado. Ciò al fine di garantire una migliore gestione delle risorse iscritte in bilancio in coerenza con l'esistenza di un numero crescente di istituzioni scolastiche "comprehensive" (e non segmentate per ordine) e tenendo conto di quanto disposto dalla legislazione vigente che promuove indicazioni nazionali di educazione per l'intero primo ciclo.

Il disegno di legge bilancio 2017-2019 presenta quindi per quanto attiene alla politiche scolastiche i seguenti programmi:

- il programma 22.17 *"Istruzione del primo ciclo"*, che raccoglie le risorse finanziarie dei soppressi programmi 22.2 *"Istruzione prescolastica"*, 22.11 *"Istruzione primaria"* e 22.12 *"Istruzione secondaria di primo grado"*. Vi confluiscono, inoltre, le risorse finanziarie relative al contributo a carico del datore di lavoro per incentivare la previdenza complementare del personale (in precedenza collocate nel programma 22.1 *"Programmazione e coordinamento dell'istruzione"*

scolastica), nonché la spesa destinata alla valorizzazione del merito del personale docente (in precedenza nel programma 33.1 “*Fondi da assegnare*”;

- il programma 22.18 “*Istruzione del secondo ciclo*”, che vede la confluenza delle risorse finanziarie del soppresso programma 22.13 “*Istruzione secondaria di secondo grado*”, e analogamente al caso precedente, quelle della previdenza complementare per il personale (dal programma 22.1 “*Programmazione e coordinamento dell’istruzione scolastica*), nonché la spesa destinata alla valorizzazione del merito del personale docente (dal programma 33.1 “*Fondi da assegnare*”).

- viene istituita una nuova unità di voto, il programma 22.19 “*Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l’istruzione*”, attraverso il quale vengono gestite dal Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione tutte le risorse finanziarie per acquisto di beni e servizi destinati allo scopo in precedenza collocate in diversi programmi della stessa missione (in particolare, le risorse provengono dai citati programmi soppressi 22.2, 22.11, 22.12, 22.13, nonché del programma 22.8 “*Iniziativa per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio*” e del programma 22.16 “*Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione*”).

Infine, dal 2017, entrano nella gestione del competente Ministero dell’istruzione, dell’università e delle ricerca alcuni capitoli di spesa in precedenza collocati negli stati di previsione di altre amministrazioni per quanto attiene sia alla **missione 17 “Ricerca e innovazione”**, sia alla **missione 22 “Istruzione scolastica”**. In particolare, il Fondo integrativo speciale per la ricerca e il contributo al Centro di geomorfologia integrata per l’area del mediterraneo – in precedenza in capo al Ministero dell’economia e delle finanze – sono stati attribuiti al programma 17.22 “*Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata*” del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Inoltre, le risorse destinate alle regioni per interventi di integrazione scolastica degli studenti diversamente abili e quelle per l’assegnazione di borse di studio, precedentemente erogate dal Ministero dell’economia e delle finanze, sono ora attribuite rispettivamente al programma 22.17 “*Istruzione del primo ciclo*” e al programma 22.8 “*Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio*”). Dallo stato di previsione del Ministero dell’interno, invece, si spostano nel citato programma 22.8 “*Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio*” le risorse finanziarie per garantire i libri di testo agli studenti della scuola dell’obbligo.

Ministero dell’interno

La **missione 3 “Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali”** presenta una ri-articolazione complessiva tramite la soppressione di due programmi (il 3.2 “*Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali*” e il 3.3 “*Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali*”), nonché l’introduzione delle seguenti due nuove unità di voto:

- il programma 3.9 “*Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali*” che raccoglie le risorse per la gestione dei servizi anagrafici e stato civile, dei servizi elettorali, della carta d’identità elettronica e per le spese di supporto alle attività dei Prefetti, gestite dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali. In questo programma si ricollocano principalmente le risorse del soppresso programma 3.2 “*Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali*”;

- il programma 3.10 “*Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali*”, sempre facente capo al Dipartimento per gli affari interni e territoriali, che assorbe interamente le risorse del soppresso programma 3.3 “*Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali*”, nonché quelle destinate alla costituzione e lo sviluppo di sistemi informatici provenienti dal soppresso programma 3.2 “*Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali*”. Il nuovo programma assorbe altresì interamente il contenuto

del soppresso programma 2.3 *“Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio”* della missione 2 *“Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio”* riguardante il finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all’edilizia scolastica nonché quelle per il personale connesse al completamento del processo di riordino delle funzioni da parte delle regioni.

Nella **missione 2 “Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio”** non trova conferma l’unità di voto relativa al programma 2.3 *“Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio”* che, come illustrato nel paragrafo qui sopra, si ricolloca nell’ambito della missione 3 *“Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali”*.

Nella **missione 27 “Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti”** non è confermato il programma 27.5 *“Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto”* le cui risorse finanziarie confluiscono interamente nel pre-esistente programma 27.2 *“Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose”* appositamente ridenominato.

Infine, per quanto le risorse finanziarie precedentemente comprese nel programma 33.1 *“Fondi da assegnare”* per il Ministero dell’interno, sono state interamente attribuite al programma 32.3 *“Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza”*.

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

I principali cambiamenti nell’articolazione dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare derivano allo spostamento dei fondi in precedenza evidenziati nel programma 33.1 *Fondi da assegnare* nell’ambito del programma di spesa 18.11 *“Coordinamento generale, informazione e comunicazione”* e il programma trasversale 32.3 *“Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza”*.

Inoltre, dal 2017, sono affidati al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare alcuni capitoli di spesa in precedenza collocati negli stati di previsione di altre amministrazioni. Si tratta, in particolare, del Fondo per l’emergenza rifiuti della Campania – in precedenza facente capo al Ministero dell’economia e delle finanze – ora attribuito al programma 18.15 *Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti”* e delle risorse per la protezione dall’inquinamento delle acque italo-svizzere (ex Ministero dell’interno) e per la bonifica dell’area delle acciaierie di Genova-Cornigliano (ex Ministero dell’economia e delle finanze) ora assegnate al programma 18.12 *“Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche”*.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenta diversi cambiamenti nel contenuto delle unità di voto dovuti al riordino del programma trasversale 32.3 “*Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche*”, nonché alla ricollocazione di alcuni interventi e dei fondi da ripartire.

Viene meno in questo stato di previsione la **missione 4 “L'Italia in Europa e nel mondo”**, poiché l'unico programma di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il 4.16 “*Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale*”, le cui esigue risorse finanziarie - destinate alla realizzazione di progetti infrastrutturali di base in Libia - trovano ricollocazione nell'ambito della missione 14 “*Infrastrutture pubbliche e logistica*” nel programma 14.10 “*Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità*”.

Stesso discorso per la **missione 17 “Ricerca e innovazione”**, dove per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non è confermato il programma 17.6 “*Ricerca nel settore dei trasporti*”; si tratta principalmente del contributo statale all'Istituto Nazionale per Studi ed Esperienze di Architettura Navale (I.N.S.E.A.N.) e al Centro per gli studi di Tecnica Navale (CE.TE.NA.) che sono ora confluite nella missione 13 “*Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto*”, programma 13.9 “*Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne*”), mentre una quota residuale di risorse per la ricerca scientifica confluiscono nel programma 13.1 “*Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale*”.

Per quanto riguarda la ricollocazione del contenuto del programma 33.1 “*Fondi da assegnare*” per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le relative risorse finanziarie sono state interamente attribuite al programma 32.3 “*Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza*”.

Si evidenzia, infine, che dal 2017 entrano nella gestione del competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti due capitoli di spesa in precedenza collocati nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Si tratta in particolare delle somme destinate all'ANAS connesse a operazioni finanziarie per la realizzazione di opere stradali nonché di somme destinate alle regioni per adeguamento delle infrastrutture stradali. Tali risorse sono state attribuite al programma 14.11 “*Sistemi stradali, autostradali ed intermodali*”.

Ministero della difesa

Lo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il 2017-2019 vede cambiamenti significativi nell'articolazione e contenuto delle unità di voto rispetto alla Legge di bilancio precedente per effetto del riordino del Corpo forestale dello Stato assorbito nell'Arma dei Carabinieri, di una diversa evidenziazione delle missioni militari internazionali e per altri minori affinamenti..

La **missione 5 “Difesa e sicurezza del territorio”** presenta modifiche nell'articolazione dei programmi (con la soppressione di due unità di voto) che derivano da una diversa ripartizione di alcune voci al suo interno, dall'allocazione delle risorse dei Fondi da assegnare dal cessato programma 33.1 *Fondi da assegnare*, nonché dalla redistribuzione di risorse provenienti dalla missione 17 “*Ricerca e innovazione*”. Per quanto attiene le due unità di voto soppresse si evidenzia quanto segue:

- il precedente programma 5.5 “*Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento militare*” si ricolloca in un nuovo programma creato *ad hoc* nella **missione 32 “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”** mantenendo la denominazione originaria con il codice 32.6;

- al fine di assicurare l'univoca gestione del programma **5.8 "Missioni internazionali"** (che rimane ora di competenza esclusiva del Ministero dell'economia e delle finanze), le spese generali per l'approvvigionamento di beni e servizi connessi alle missioni internazionali precedentemente collocate in un fondo da ripartire, sono evidenziate direttamente nei programmi in cui vengono effettivamente utilizzate: i programmi 5.1 "Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza", 5.2 "Approntamento e impiego delle forze terrestri", 5.3 "Approntamento e impiego delle forze navali", 5.4 "Approntamento e impiego delle forze aeree" nonché nel programma 5.6 "Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari";

Nella **missione 17 "Ricerca e innovazione"** non trova conferma per il Ministero della difesa l'unità di voto 17.11 "Ricerca tecnologica nel settore della difesa"; si tratta di risorse gestite dal centro di responsabilità Segretariato Generale destinate a spese per studi ed esperienze inerenti all'assistenza al volo che - non avendo un carattere prettamente di ricerca di base o applicata ma piuttosto di commissione di servizi a terzi - sono ricollocate nell'ambito della Missione 5 "Difesa e sicurezza del territorio", nel programma 5.6 "Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari" attribuito al medesimo Segretariato Generale.

Infine, a partire dal 2017, il Ministero della difesa acquisisce una competenza nell'ambito della **missione 18 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente"** tramite il nuovo programma 18.17 "Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare" appositamente istituito a seguito dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato (ex Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali) nell'Arma dei Carabinieri, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Tale programma raccoglie tutte le risorse finanziarie che nel 2016 erano gestite dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per il pagamento degli stipendi al personale e delle spese di funzionamento del Corpo forestale dello Stato.

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

Lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è ridimensionato dall'uscita del Corpo forestale dello Stato che è stato assorbito dall'Arma dei Carabinieri, ai sensi del menzionato decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Tale riorganizzazione delle competenze ha comportato la soppressione di tre unità di voto::

- 8.1 "Interventi per soccorsi" della missione 8 "Soccorso civile";
- 18.7 "Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità" della missione 18 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente";
- e il 7.6 "Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano" della missione 7 "Ordine pubblico e sicurezza".

Le relative risorse finanziarie - come illustrato nel paragrafo precedente - sono attualmente allocate nello stato di previsione del Ministero della difesa nel nuovo programma 18.17 "Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare".

Si rilevano, inoltre, modifiche di contenuto delle unità di voto interessate sia dalla ricollocazione dei Fondi da assegnare sia dalla redistribuzione di alcune voci di spesa provenienti dal programma trasversale 32.3 "Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza".

Infine, si evidenzia che dal 2017 entrano nella gestione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, alcuni capitoli di spesa in precedenza collocati nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; tali risorse sono ora attribuite al programma 9.6 "Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione".

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Nell'ambito della missione 21 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è stato soppresso il precedente programma 21.17 "Promozione dello sviluppo della cultura e conoscenza del patrimonio culturale per i giovani" recante esclusivamente le risorse per l'assegnazione del bonus ai giovani diciottenni per la cultura; nel 2017 le risorse per tale intervento c.d. "carta giovani" sono ricollocate nel programma 21.15 "Tutela del patrimonio culturale", in una apposita azione³².

Una nuova unità di voto è stata istituita, il programma 21.18 "Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo", dove confluiscono le risorse finanziarie gestite dalla Direzione Generale Cinema in precedenza collocate nel programma 21.2 "Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo", che ora resta univocamente gestito dalla Direzione Generale Spettacolo.

Per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo si rilevano poi cambiamenti di contenuto di tutte le unità di voto dovuti alla ricollocazione dei Fondi da assegnare, nonché al riordino del programma trasversale 32.3 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" (unica eccezione il programma 22.5 *Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale* che rimane invariato nei contenuti).

Infine, si evidenzia che dal 2017 entrano nella gestione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo alcuni capitoli di spesa in precedenza collocati nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; tali risorse sono ora attribuite al programma 21.16 "Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane".

Ministero della salute

La quasi totalità dei programmi Ministero della salute è stata interessata dai cambiamenti dovuti alla ricollocazione di fondi dal programma 33.1 *Fondi da ripartire*.

Inoltre, dal 2017, sono stati trasferiti nelle competenze del Ministero della salute due interventi in precedenza in capo al Ministero dell'interno. Si tratta delle somme da erogare alle regioni a statuto speciale e alle province autonome per le prestazioni a favore dei cittadini affetti da tubercolosi non assistiti dall'INPS. e del rimborso al sistema sanitario nazionale delle spese sostenute per l'assistenza sanitaria agli stranieri bisognosi; tali interventi sono ora attribuiti, rispettivamente, al programma 20.1 "Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante" e al programma 20.3 "Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza".

³² A tal proposito si evidenzia che nel bilancio a legislazione vigente non sono stanziati risorse per il finanziamento della "carta giovani" nell'anno 2017; la prosecuzione di tale intervento nel 2017 è tuttavia assicurata nel bilancio integrato per una norma recata dall'articolato di cui alla sezione I del disegno di legge di bilancio 2017-2019 che ne prevede il rifinanziamento.

CONTENUTO DELLE UNITÀ DI VOTO DEL BILANCIO DELLO STATO DEL 2017-2019 RISPETTO AL 2016

In questa sezione viene presentato uno schema per ciascun stato di previsione per illustrare i rilevanti cambiamenti nell'articolazione per missioni e programmi del bilancio dello Stato tra la legge di bilancio 2016 e la legge di bilancio per il 2017-2019. In particolare, sono stati soppressi diversi programmi, istituiti nuovi programmi e il contenuto di alcuni programmi di spesa è confluito parzialmente (o totalmente, nel caso dei programmi soppressi) in altri programmi.

Le frecce indicano la ricollocazione delle risorse finanziarie tra i programmi di spesa del 2016 e programmi di spesa del 2017. Nel caso dei programmi di spesa del 2016 soppressi nel 2017, le frecce indicano la ricollocazione di tutte le relative risorse (capitoli/piani di gestione) in uno o in più programmi di spesa del bilancio 2017. Per i programmi che sono stati interessati solo parzialmente dai cambiamenti nel contenuto - e che essendo confermati nel 2017 mantengono parte delle proprie risorse - le frecce forniscono l'indicazione della nuova collocazione dei capitoli/piani di gestione che sono stati trasferiti a/dai altri programmi di spesa (in sostanza, sono omesse le frecce che puntano al medesimo programma). Infine, non sono apposte frecce per quei programmi di spesa che non hanno subito alcuna modifica sostanziale e le proprie risorse sono state totalmente confermate nel medesimo programma.

LEGENDA

Programma soppresso

Nuovo programma

Programma modificato nella denominazione e nel contenuto

Programma modificato nel contenuto e non nella denominazione

Programma modificato nella denominazione e non nel contenuto

Programma non modificato



Freccia colore rosso: Risorse provenienti dal programma 33.1 "Fondi da assegnare"



Freccia colore blu: Risorse confluite nel programma 32.3 "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza"



Freccia bicolore rosso/blu: Risorse provenienti dal programma 33.1 "Fondi da assegnare" che confluiscono nel programma 32.3 "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza"




Freccia tratteggiata colore nero: Ricollocazione di risorse tra programmi di spesa afferenti a diversi Ministeri.




Freccia altri colori: Altre ricollocazioni

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

2016
014 Infrastrutture pubbliche e logistica
008 Opere pubbliche e infrastrutture
015 Comunicazioni
003 Servizi postali e telefonici
004 Sostegno all'editoria
017 Ricerca e innovazione
015 Ricerca di base e applicata
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
014 Sostegno allo sviluppo sostenibile
019 Casa e assetto urbanistico
001 Edilizia abitativa e politiche territoriali
022 Istruzione scolastica
010 Sostegno all'istruzione

2017
014 Infrastrutture pubbliche e logistica
008 Opere pubbliche e infrastrutture
015 Comunicazioni
<u>003 Servizi postali</u>
004 Sostegno all'editoria
017 Ricerca e innovazione
<u>015 Ricerca di base e applicata</u>
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<u>014 Sostegno allo sviluppo sostenibile</u>
019 Casa e assetto urbanistico
<u>001 Edilizia abitativa e politiche territoriali</u>


Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Programma 14.11 "Sistemi stradali, autostradali ed intermodali"

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Programma 17.22 "Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata"

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Programma 22.8 "Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio"

32.4 "Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni"
8.4 "Interventi per pubbliche calamità"

33.1 "Fondi da assegnare"



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

2016
024 Diritti sociali, solidarieta' sociale e famiglia
002 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni
004 Lotta alle dipendenze
005 Protezione sociale per particolari categorie
006 Garanzia dei diritti dei cittadini
007 Sostegno alla famiglia
008 Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità
011 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali
025 Politiche previdenziali
002 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati
026 Politiche per il lavoro
002 Infortuni sul lavoro
027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti
007 Rapporti con le confessioni religiose
028 Sviluppo e riequilibrio territoriale
004 Sostegno alle politiche per lo sviluppo e la coesione economica

4.11 "Politica economica e finanziaria in ambito internazionale"
32.4 "Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche"
1.3 "Presidenza del Consiglio dei Ministri"

2017
024 Diritti sociali, solidarieta' sociale e famiglia
005 <i>Protezione sociale per particolari categorie</i>
006 <i>Garanzia dei diritti dei cittadini</i>
011 <i>Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali</i>
025 Politiche previdenziali
002 <i>Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati</i>
027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti
007 Rapporti con le confessioni religiose
028 Sviluppo e riequilibrio territoriale
004 <i>Sostegno alle politiche per lo sviluppo e la coesione economica</i>


1.3 "Presidenza del Consiglio dei Ministri"
29.6 "Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari"
29.7 "Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio"
30.2 "Incentivazione e sostegno alla gioventu'"
32.3 "Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza"

Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Programma 25.3 "Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali"


Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Programma 24.12 "Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva"

Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Programma 25.3 "Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali"

Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Programma 25.3 "Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali"



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE




MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

2016	
030 Giovani e sport	
001	Attività ricreative e sport
002	Incentivazione e sostegno alla gioventù
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	
002	Indirizzo politico
003	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza
004	Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche
005	Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati
033 Fondi da ripartire	
001	Fondi da assegnare
002	Fondi di riserva e speciali
034 Debito pubblico	
001	Oneri per il servizio del debito statale
002	Rimborsi del debito statale


2017	
030 Giovani e sport	
001	Attività ricreative e sport
002	Incentivazione e sostegno alla gioventù
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	
002	Indirizzo politico
003	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza
004	Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni
005	Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati
007	Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale
033 Fondi da ripartire	
001	Fondi da assegnare
002	Fondi di riserva e speciali
034 Debito pubblico	
001	Oneri per il servizio del debito statale
002	Rimborsi del debito statale

1.3 "Presidenza del Consiglio dei Ministri"
24.2 "Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni"
17.15 "Ricerca di base e applicata"
29.6 "Analisi e programmazione economico-finanziaria"
29.7 "Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio"
Riceve da molteplici programmi di spesa, vedi Dettaglio del programma di spesa, pagina successiva

4.11 "Politica economica e finanziaria in ambito internazionale"
24.6 "Garanzia dei diritti dei cittadini"
3.1 "Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore"
3.7 "Rapporti finanziari con Enti territoriali"
29.12 "Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria"
Verso molteplici programmi di spesa, vedi Dettaglio del programma di spesa, pagina successiva



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (Dettaglio Programmi di spesa 033.001 "Fondi da Assegnare" e 032.003 "Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza")




MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

2016	2017
010 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	010 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
006 Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture mercati gas e petrolio e relazioni internazionali nel settore energetico	006 <u>Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed internazionali nel settore energetico</u>
007 Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile	007 Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile
008 Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche	008 <u>Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo</u>
011 Competitività e sviluppo delle imprese	011 Competitività e sviluppo delle imprese
005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	005 <u>Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo</u>
006 Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali	006 Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali
007 Incentivazione del sistema produttivo	007 <u>Incentivazione del sistema produttivo</u>
010 Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale	010 <u>Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale</u>
011 Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico	011 Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico
012 Regolazione dei mercati	012 Regolazione dei mercati
004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
015 Comunicazioni	015 Comunicazioni
005 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico	005 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico
008 Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali	008 Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali
009 Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	009 Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti
016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
004 Politica commerciale in ambito internazionale	004 Politica commerciale in ambito internazionale
005 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	005 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
017 Ricerca e innovazione	017 Ricerca e innovazione
018 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	018 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
002 Indirizzo politico	002 Indirizzo politico
003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	003 <u>Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza</u>
033 Fondi da ripartire	
001 Fondi da assegnare	

Ministero dell'economia e delle finanze
Programma 3.7
"Rapporti finanziari con Enti territoriali"

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI




MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

2016	2017
006 Giustizia	006 Giustizia
001 Amministrazione penitenziaria	<u>001 Amministrazione penitenziaria</u>
002 Giustizia civile e penale	<u>002 Giustizia civile e penale</u>
003 Giustizia minorile e di comunità	003 Giustizia minorile e di comunità
	<u>006 Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria</u>
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
002 Indirizzo politico	002 Indirizzo politico
	<u>003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza</u>
033 Fondi da ripartire	
001 Fondi da assegnare	

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

2016		2017
004 L'Italia in Europa e nel mondo		004 L'Italia in Europa e nel mondo
001 Protocollo internazionale		001 Protocollo internazionale
002 Cooperazione allo sviluppo		002 Cooperazione allo sviluppo
004 Cooperazione economica e relazioni internazionali		004 Cooperazione economica e relazioni internazionali
006 Promozione della pace e sicurezza internazionale		006 Promozione della pace e sicurezza internazionale
007 Integrazione europea		007 Integrazione europea
008 Italiani nel mondo e politiche migratorie		008 Italiani nel mondo e politiche migratorie
009 Promozione del sistema Paese		009 Promozione del sistema Paese
012 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari		012 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari
013 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese		<u>013 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese</u>
014 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale		<u>014 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale</u>
015 Comunicazione in ambito internazionale		015 Comunicazione in ambito internazionale
		<u>017 Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi.</u>
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
002 Indirizzo politico		002 Indirizzo politico
003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza		<u>003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza</u>
033 Fondi da ripartire		
001 Fondi da assegnare		

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA



MINISTERO DELL'INTERNO

2016	
002	Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio
	Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio
003	Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio
003	Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
002	Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali
003	Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa
008	Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali
007	Ordine pubblico e sicurezza
008	Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica
009	Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica
010	Pianificazione e coordinamento Forze di polizia
008	Soccorso civile
002	Gestione del sistema nazionale della difesa civile
003	Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico
027	Immigrazione, accoglienza e garanzia dei
002	Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale
005	Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto
032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
002	Indirizzo politico
003	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza
033	Fondi da ripartire
001	Fondi da assegnare

2017	
002	Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio
	<i>Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio</i>
003	Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
008	Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali
009	<i>Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali</i>
010	<i>Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali</i>
007	Ordine pubblico e sicurezza
008	<i>Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica</i>
009	<i>Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica</i>
010	<i>Pianificazione e coordinamento Forze di polizia</i>
008	Soccorso civile
002	Gestione del sistema nazionale della difesa civile
003	Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico
027	Immigrazione, accoglienza e garanzia dei
002	<i>Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose</i>
032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
002	Indirizzo politico
003	<i>Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza</i>


Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Programma 22.8 "Iniziativa per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio"

Ministero della salute
Programma 20.1 "Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante"

Ministero della salute
Programma 20.3 "Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza"


Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Programma 24.2 "Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni"

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Programma 18.12 "Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche"



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

2016	2017
017 Ricerca e innovazione	017 Ricerca e innovazione
003 Ricerca in materia ambientale	003 Ricerca in materia ambientale
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
003 Valutazione e autorizzazioni ambientali	003 Valutazione e autorizzazioni ambientali
005 Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali	005 Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali
008 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	008 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale
011 Coordinamento generale, informazione e comunicazione	<u>011 <i>Coordinamento generale, informazione e comunicazione</i></u>
012 Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche	012 Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche
013 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	013 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino
015 Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti	015 Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti
016 Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili	016 Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
002 Indirizzo politico	002 Indirizzo politico
003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	<u>003 <i>Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza</i></u>
033 Fondi da ripartire	
001 Fondi da assegnare	



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

2016	2017
004 L'Italia in Europa e nel mondo	
016 Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale	
007 Ordine pubblico e sicurezza	007 Ordine pubblico e sicurezza
007 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	007 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste
013 Diritto alla mobilità' e sviluppo dei sistemi di trasporto	013 Diritto alla mobilità' e sviluppo dei sistemi di trasporto
001 Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale	<u>001 Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale</u>
002 Autotrasporto ed intermodalita'	<u>002 Autotrasporto ed intermodalita'</u>
004 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	<u>004 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo</u>
005 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	<u>005 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario</u>
006 Sviluppo e sicurezza della mobilità' locale	<u>006 Sviluppo e sicurezza della mobilità' locale</u>
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	<u>Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne</u>
014 Infrastrutture pubbliche e logistica	014 Infrastrutture pubbliche e logistica
005 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	<u>005 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici</u>
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	<u>Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni</u>
010 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità	<u>010 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità</u>
011 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	<u>011 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali</u>
017 Ricerca e innovazione	
006 Ricerca nel settore dei trasporti	
019 Casa e assetto urbanistico	019 Casa e assetto urbanistico
002 Politiche abitative, urbane e territoriali	<u>002 Politiche abitative, urbane e territoriali</u>
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
002 Indirizzo politico	<u>002 Indirizzo politico</u>
003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	<u>003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza</u>
033 Fondi da ripartire	
001 Fondi da assegnare	

Ministero dell'economia e delle finanze
Programma 14.8 "Opere pubbliche e infrastrutture"

Ministero dell'economia e delle finanze
Programma 13.8 "Sostegno allo sviluppo del trasporto"

MINISTERO DELLA DIFESA


2016	
005 Difesa e sicurezza del territorio	
001	Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza
002	Approntamento e impiego delle forze terrestri
003	Approntamento e impiego delle forze navali
004	Approntamento e impiego delle forze aeree
005	Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento militare
006	Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari
008	Missioni militari di pace
017 Ricerca e innovazione	
011	Ricerca tecnologica nel settore della difesa
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	
002	Indirizzo politico
003	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza
033 Fondi da ripartire	
001	Fondi da assegnare

2017	
005 Difesa e sicurezza del territorio	
001	<u>Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza</u>
002	<u>Approntamento e impiego delle forze terrestri</u>
003	<u>Approntamento e impiego delle forze navali</u>
004	<u>Approntamento e impiego delle forze aeree</u>
006	<u>Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari</u>
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
017	<u>Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare</u>
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	
002	<u>Indirizzo politico</u>
003	<u>Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza</u>
006	<u>Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello Strumento Militare</u>


Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Programma 7.6
"Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano"

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Programma 8.1
"Interventi per soccorsi"


Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Programma 18.7
"Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità"



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI



MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO



Ministero dell'economia e delle finanze
 Programma 29.4
 "Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario"

MINISTERO DELLA SALUTE

2016	2017
017 Ricerca e innovazione	017 Ricerca e innovazione
020 Ricerca per il settore della sanità pubblica	020 <u>Ricerca per il settore della sanità pubblica</u>
021 Ricerca per il settore zooprofilattico	021 <u>Ricerca per il settore zooprofilattico</u>
020 Tutela della salute	020 Tutela della salute
001 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	001 <u>Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante</u>
002 Sanità pubblica veterinaria	002 <u>Sanità pubblica veterinaria</u>
003 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	003 <u>Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza</u>
004 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	004 <u>Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano</u>
005 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	005 <u>Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario</u>
006 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale	006 <u>Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale</u>
007 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	007 <u>Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure</u>
008 Sicurezza degli alimenti e nutrizione	008 <u>Sicurezza degli alimenti e nutrizione</u>
009 Attività consultiva per la tutela della salute	009 Attività consultiva per la tutela della salute
010 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	010 <u>Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale</u>
011 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	011 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie
012 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	012 <u>Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali</u>
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
002 Indirizzo politico	002 <u>Indirizzo politico</u>
003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	003 <u>Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza</u>
033 Fondi da ripartire	
001 Fondi da assegnare	

Ministero dell'interno
Programma 27.2 "Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale"

Ministero dell'interno
Programma 27.2 "Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale"

PAGINA BIANCA

CAPITOLO V

**RELAZIONE ALLA SEZIONE PRIMA
DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA**DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2017****PARTE I****SEZIONE 1- Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici****Titolo I****Risultati differenziali****Art.1****(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)**

La disposizione prevede i livelli massimi del saldo netto da finanziare in termini di competenza e di cassa e del ricorso al mercato finanziario in termini di competenza. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato

Titolo II**Misure per la crescita****Capo I****Interventi fiscali per la crescita****Art.2****(Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica, riqualificazione energetica e acquisto mobili e credito d'imposta per strutture ricettive)**

L'articolo, attraverso la modifica degli articoli 14, 15 e 16 del D.L. n. 63 del 2013, proroga, in linea generale, al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale sostenere le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica al fine di poter beneficiare della detrazione dall'imposta lorda prevista dal predetto decreto.

La lettera a), n. 2, del comma 1 proroga, al 31 dicembre 2021, la detrazione spettante per gli interventi di efficienza energetica realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali. A tal proposito, il successivo n. 3 introduce, dopo il comma 2-ter dell'art. 14 del D.L. n. 63 del 2013, i commi 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies al fine di prevedere una maggiorazione dell'aliquota della detrazione spettante per gli interventi di efficienza energetica realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali laddove i medesimi interventi interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo ovvero siano finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015. In particolare, con riferimento ai predetti interventi, la detrazione spetta, rispettivamente, nella misura del 70 e del 75 per cento e si applica su un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. La sussistenza delle condizioni di miglioramento della prestazione energetica necessarie ai fini dell'accesso al beneficio fiscale è asseverata, per espressa previsione normativa, da professionisti abilitati mediante attestazione da rendersi conformemente alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015.

Il comma 2-septies, infine, prevede che la predetta detrazione spettante per gli interventi di efficienza energetica realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali cui al comma 2-quater è usufruibile anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica

La lettera c) del medesimo comma 1 al n. 1, proroga al 31 dicembre 2017 le detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 16, comma 1, del citato D.L. n. 63 del 2013.

Al successivo n. 2 della suddetta lettera c) si riscrive il comma 1-bis del predetto art. 16 introducendo una detrazione pari al 50 per cento con riferimento alle spese sostenute per l'adozione di misure antisismiche di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 e per un importo complessivo pari a 96.000 euro per ciascun anno. Nel caso in cui un singolo intervento prosegua per più annualità si tiene conto, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione (96.000 euro), anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione. L'agevolazione compete con riferimento alle spese relative agli immobili adibiti ad abitazione e ad attività produttive ed è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

La lettera c), n. 3 del medesimo comma 1 della disposizione innesta, nel corpo dell'art. 16 del D.L. n. 63 del 2013, i commi 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies.

In particolare, il comma 1-ter prevede che, per il periodo intercorrente dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano anche agli edifici ricadenti nella zona sismica 3.

Il comma 1-quater eleva l'aliquota della detrazione per interventi antisismici effettuati su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 al 70 per cento ovvero all'80 per cento allorché gli stessi realizzino un miglioramento della classe di rischio, passando, rispettivamente, a una classe o a due classi di rischio inferiori, secondo le linee guida che saranno definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, unitamente alle modalità per la attestazione, da parte di professionisti abilitati, della efficacia degli interventi.

Il successivo comma 1-quinquies prevede che, laddove gli interventi antisismici riguardino le parti comuni degli edifici ricadenti nelle predette zone sismiche, la detrazione spetta nella misura del 75 per cento ovvero dell'85 per cento a seconda dell'entità del miglioramento della classe di rischio ed è calcolata su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Il medesimo comma prevede, altresì, la facoltà di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi antisismici realizzati sulle parti comuni condominiali ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a qualsivoglia soggetto terzo secondo le modalità attuative definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari.

Il comma 1-sexies prevede che, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui ai commi da 1-ter a 1-quinquies, rientrano, altresì, le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

La lettera c), n. 4 del comma 1 riscrive il comma 2 del predetto art. 16 del D.L. n. 63 del 2013 introducendo, con riferimento ad interventi iniziati a partire dal 1 gennaio 2016, una detrazione pari al 50 per cento delle spese sostenute nell'anno 2017 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all'arredo della singola unità immobiliare ovvero delle parti comuni di edifici residenziali oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio. Pertanto, con tale previsione, un intervento di recupero del patrimonio edilizio cominciato nel 2016, a prescindere dalla sua ultimazione nel medesimo anno, può comportare il diritto a fruire di una detrazione su un ammontare di spesa sostenuto nell'anno 2017 non superiore a 10.000 euro. Al contempo, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione (10.000 euro), si tiene conto anche delle spese sostenute nell'anno 2016 per le quali si è già fruito della detrazione per l'acquisto dei beni in questione relative agli interventi effettuati nel 2016 ovvero iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2017.

La lettera c), n. 5, del comma 1 proroga al 31 dicembre 2021 la disposizione di cui all'art. 1, comma 87, della legge n. 208 del 2015 secondo la quale la detrazione per interventi di efficienza energetica di cui all'art. 14 del D.L. n. 63 del 2013 è usufruibile anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Dal comma 2 al comma 5 La norma dispone la proroga e il potenziamento dell'agevolazione fiscale introdotta dal decreto-legge n. 83 del 2014, prevista per i periodi di imposta 2014, 2015 e 2016 e consistente in un credito d'imposta riconosciuto alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012, per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ad interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

La previsione si è dimostrata al contempo un valido strumento di incentivo per la riqualificazione delle strutture ricettive esistenti, andando a migliorare la qualità dell'offerta turistica del Paese, e un concreto sostegno agli investimenti nel settore.

La misura rappresenta altresì un ulteriore strumento di sostegno alla ripresa economica dei territori colpiti dal recente sisma, ove sono presenti numerose strutture ricettive (sia alberghi, sia agriturismo), che necessitano interventi di recupero e ristrutturazione.

Di conseguenza, l'agevolazione fiscale – ferma restando l'applicazione di tutte le altre disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 - è prorogata per i periodi di imposta 2017 e 2018, è incrementata nella misura del sessantacinque per cento ed è estesa anche gli agriturismo atteso che tali strutture rappresentan

o un segmento significativo della ricettività e contribuiscono allo sviluppo di una offerta turistica di qualità. Il comma 6 prevedeva la sostituzione del comma 7 dell'articolo 10 del decreto legge 83 del 2014 convertito dalla legge 106 del 2014.

Art.3**(Proroga e rafforzamento della disciplina di maggiorazione della deduzione di ammortamenti)**

La disposizione, con alcune modifiche, proroga sino al 31 dicembre 2017 ovvero fino al 30 giugno 2018, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017, l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20 per cento del costo di acquisizione, l'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 91 e seguenti, della legge n. 208 del 2015 – legge di Stabilità 2016 – riguardante gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi (c.d. super-ammortamento).

In particolare, la norma reca una disciplina nuova e specifica in conformità con un approccio neutrale sotto il profilo sia settoriale che tecnologico:

per i beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0 (dettaglio fornito nell'Allegato A), per i quali la maggiorazione è riconosciuta nella misura del 150% (cd. iper ammortamento) del costo di acquisizione;

per i beni immateriali strumentali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 (dettaglio fornito nell'allegato B) per i quali è riconosciuta la maggiorazione ordinaria del 40% del costo di acquisto; questa specifica agevolazione è riconosciuta solo ai soggetti che beneficiano del c.d. iper ammortamento;

esclude dalla proroga del regime agevolativo del cd. Super-ammortamento i veicoli e i mezzi di trasporto diversi da quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività di impresa.

Ai fini dell'applicazione della maggiorazione del costo dei beni materiali e immateriali di cui agli allegati A) e B) alla legge di bilancio, l'impresa è tenuta ad acquisire una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero, per gli acquisti di costo unitario superiori a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritto all'albo o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene: (i) possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui all'allegato A e/o all'allegato B, e (iii) è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La dichiarazione del legale rappresentante e l'eventuale perizia devono essere acquisite dall'impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Va precisato che, in quest'ultimo caso, l'agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell'interconnessione.

Restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 93 e 97, della legge di stabilità 2016. Pertanto, sono esclusi dal cd. super ammortamento i beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, i fabbricati e le costruzioni e i beni di cui all'allegato 3 annesso alla predetta legge e le maggiorazioni del costo di acquisizione non producono effetti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Art.4**(Credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo)**

La disposizione interviene sull'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n.145, come interamente sostituito dal comma 35 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), modificando la disciplina del credito d'imposta in favore delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo, al fine di potenziarne gli effetti.

In particolare, la lettera a) prevede che il credito d'imposta è riconosciuto nella misura unica del 50% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in ricerca e sviluppo realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015, disponendone, contestualmente, la proroga di un anno (fino al periodo in corso al 31 dicembre 2020).

La lettera b) amplia l'ambito di applicazione del credito d'imposta al fine favorire le attività di ricerca e sviluppo svolte da imprese che operano sul territorio nazionale in base a contratti di committenza con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, come da ultimo modificata dal decreto 9 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2016.

La lettera c) innalza l'importo massimo del beneficio annuale riconoscibile per ciascun beneficiario dai precedenti 5 milioni di euro a 20 milioni di euro.

La lettera d) modifica il comma 6, lettera a), al fine di prevedere in via normativa l'ammissibilità al credito d'imposta delle spese relative a tutto il personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo, sia altamente qualificato sia tecnico (quest'ultima tipologia di spese era stata precedentemente inclusa, in via interpretativa con la circolare 16 marzo 2016, n. 5, dell'Agenzia delle entrate, tra quelle relative alle competenze tecniche di cui alla lettera d) del medesimo comma 6 agevolabili in misura pari al 25%).

La lettera e) abroga il comma 7 - che, al fine di incentivare ulteriormente le spese relative al personale altamente qualificato e alla ricerca extra muros, prevedeva per queste ultime l'innalzamento al 50% della misura del credito d'imposta spettante – atteso che tutte le spese incrementalmente ammissibili al credito d'imposta, alla luce dell'intervento in esame, sono agevolabili nella misura del 50%.

La lettera f) inserisce nella norma di rango primario le disposizioni che individuano il periodo a decorrere dal quale è possibile fruire del credito d'imposta, attualmente contenute nel decreto interministeriale 27 maggio 2015 attuativo della misura.

Il comma 2, infine, disciplina l'entrata in vigore delle disposizioni di carattere innovativo contenute nel comma 1 prevedendo che le stesse hanno efficacia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Art 5**(Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata)**

Le norme proposte nell'articolo in esame introducono, per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata, la determinazione del reddito e del valore della produzione netta secondo il criterio della cassa, in sostituzione del criterio della competenza.

L'introduzione di un regime di contabilità semplificata improntato al criterio di cassa, determina una revisione delle regole di tassazione dei redditi delle piccole imprese, nell'ottica della semplificazione.

La lettera a) del comma 1 riscrive il comma 1 dell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevedendo che, ai fini della determinazione del reddito di impresa di tali soggetti, assumano rilevanza i ricavi percepiti e le spese sostenute. Si deroga, quindi, al criterio della competenza, sia per i ricavi che per le spese. Restano ferme, invece, le regole di determinazione e imputazione temporale dei componenti positivi e negativi quali le plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti.

La lettera b) del medesimo comma 1, intervenendo sul comma 3 dell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

al n. 1), modifica il riferimento ai commi dell'articolo 109 del TUIR (in tema di norme generali sui componenti del reddito d'impresa) applicabili alle imprese minori, in coerenza con l'introduzione del principio di cassa;

al n. 2) sopprime, per motivi di coordinamento, gli ultimi due periodi del predetto articolo 66 che consentono ai soggetti in regime di contabilità semplificata di dedurre i costi concernenti contratti da cui derivano corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d'imposta e di importo non superiore a 1.000 euro, nell'esercizio in cui ricevono il documento probatorio, anziché alla data di maturazione dei corrispettivi come previsto ordinariamente dall'articolo 109, comma 2, lettera b), del testo unico delle

imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Infatti, una siffatta previsione non ha più ragion d'essere in un regime per cassa.

Al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione, il reddito del periodo d'imposta in cui si applica il principio "di cassa" è ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente soggetto a regime ordinario.

Le disposizioni introducono altresì modifiche alla disciplina di determinazione della base imponibile dell'IRAP finalizzate a prevedere, per le imprese minori di cui all'art. 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'introduzione del criterio di cassa come per le imposte sui redditi. La norma dispone che per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata, la base imponibile di cui al comma 1 dell'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 446 del 1997, è determinata con i criteri previsti dal medesimo articolo 66 testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Pertanto, anche ai fini IRAP, rileva il nuovo criterio di cassa introdotto per le imprese minori ai fini delle imposte sui redditi; non rilevano, ad esempio, le rimanenze finali. Conseguentemente, il comma 5 prevede l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 che dettano talune regole applicabili nel passaggio dal regime di competenza a quello di cassa e viceversa.

Al comma 6, si modifica in modo sostanziale l'art. 18 del DPR n. 600 del 1973 per le imprese minori in regime di contabilità semplificata, al fine di allineare gli obblighi contabili alle modifiche recate all'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR 22 dicembre 1986 n. 917, che ha introdotto per tali soggetti il criterio della determinazione del reddito per cassa.

A tal fine il nuovo comma 2 del richiamato articolo 18 del DPR n. 600 del 1973 disciplina le modalità di annotazione analitica, in un apposito registro, dei ricavi percepiti e dei costi sostenuti da coloro che non eseguono operazioni soggette a registrazione ai fini Iva. Non viene, pertanto, più prevista l'annotazione dell'ammontare globale delle entrate e delle uscite relative a tutte le operazioni effettuate nella prima e nella seconda metà di ogni mese, di cui al comma 3 del testo in vigore.

Il comma 4 del richiamato articolo 18 del DPR n. 600 del 1973 dispone che i registri tenuti ai fini Iva sostituiscono i registri indicati al comma 2; disciplina le modalità di registrazione dei componenti positivi e negativi di reddito non soggetti a registrazione ai fini Iva, nonché le modalità di annotazione degli stessi nei casi in cui alle registrazioni effettuate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non corrisponde l'incasso del corrispettivo o il pagamento del costo.

Il comma 5 del citato articolo 18 del DPR n. 600 del 1973 introduce la possibilità per il contribuente di derogare parzialmente al regime di cassa, esprimendo un'opzione volta a far coincidere la data di registrazione dei documenti con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.

I commi da 6 a 11 del citato articolo 18 del DPR n. 600 del 1973, come sostituito dal comma 6 in esame, riproducono sostanzialmente le disposizioni inserite nei commi da 4 a 9 dell'articolo 18 vigente anteriormente alle modifiche operate dal citato articolo 3.

Infine, al comma 7, viene fissata la decorrenza del nuovo regime.

Art. 6

(Iva di gruppo)

Al fine di recepire la facoltà accordata agli Stati membri dell'Unione europea dall'articolo 11 della direttiva 2006/112/CE, il comma 1 introduce, dopo l'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito, "*d.P.R. n. 633*"), il nuovo titolo V-bis che comprende gli articoli da 70-bis a 70-duodecies.

L'articolo 70-bis tratta dei requisiti soggettivi necessari per la costituzione del gruppo IVA.

Con il comma 1 si stabilisce che l'opzione per la costituzione di un gruppo IVA può essere esercitata da più soggetti (almeno due) esercenti imprese, arti o professioni, stabiliti nel territorio dello Stato per cui ricorrano determinati vincoli, di carattere finanziario, economico e organizzativo, definiti dal successivo articolo 70-ter. Pertanto, non possono accedere i soggetti che non esercitano un'attività di impresa, arti o professioni, ancorché identificati ai fini IVA. Si tratta, ad esempio di enti, associazioni e altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del d.P.R. n. 633, non soggetti passivi d'imposta e identificati solo ai fini delle operazioni intracomunitarie.

Per effetto di tale opzione, tali soggetti – fintanto che perdura l'opzione per il gruppo IVA – perdono l'autonoma soggettività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e nasce un nuovo soggetto d'imposta (il gruppo IVA) che agirà come un qualsiasi soggetto passivo, trovando applicazione per lo stesso tutte le disposizioni in materia di IVA, con le specifiche disposizioni attuative previste dal titolo V-bis del d.P.R. n. 633 e dal relativo decreto previsto dall'articolo 70-duodecies, ultimo comma.

Con il comma 2 si specificano i soggetti cui è preclusa la partecipazione a un gruppo IVA. Tra questi vi sono le stabili organizzazioni all'estero di soggetti aventi in Italia la sede di cui all'articolo 10 del regolamento n. 282/2011, i soggetti sottoposti a fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, i soggetti posti in liquidazione ordinaria e i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario. Con riferimento a tale ultima ipotesi, in caso di soggetto che eserciti una pluralità di aziende, costituisce evidentemente condizione ostativa alla partecipazione al gruppo IVA anche il sequestro di una sola di esse.

L'articolo 70-ter si sofferma sui vincoli di carattere finanziario, economico e organizzativo che devono sussistere tra i soggetti che costituiscono il gruppo IVA.

Il comma 1 si sofferma sul vincolo di carattere finanziario, cui – come meglio appresso si evidenzierà – si assegna una relativa preminenza, tenendo conto non solo della più agevole accertabilità dello stesso, ma anche della circostanza che, quando un soggetto è vincolato finanziariamente a un altro, in via generale lo è anche dal punto di vista economico e organizzativo. Tale vincolo è determinato sulla base della nozione di controllo c.d. “di diritto”, diretto e indiretto, di tipo assembleare di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile. Tale controllo deve sussistere fin dal 1° luglio dell'anno precedente a quello di esercizio dell'opzione.

Un vincolo finanziario sussiste tra due soggetti – sulla base di tale disposizione – quando un soggetto controlli un altro, quando ne sia controllato o quando siano entrambi controllati da un terzo soggetto. Quest'ultimo soggetto può anche non aver sede nel territorio dello Stato, purché abbia la sede nel territorio di uno Stato appartenente all'Unione europea ovvero aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo ovvero con il quale comunque l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.

In via esemplificativa, si assuma che, sulla base delle predette disposizioni, il soggetto A controlli:

B, che a sua volta controlla C;

D, che a sua volta controlla E.

In tal caso, il vincolo finanziario deve ritenersi sussistente fra tutti i soggetti considerati.

Il comma 2 si sofferma sul vincolo di carattere economico, chiarendo che lo stesso ricorre [cfr. le lettere a), b) e c)], quando fra determinati soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, sussiste almeno una delle seguenti forme di cooperazione economica:

a) svolgimento di un'attività principale dello stesso genere;

b) svolgimento di attività complementari o interdipendenti;

c) svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi.

Nell'esempio prospettato con riferimento al vincolo di carattere finanziario, considerando tutti i soggetti stabiliti nel territorio dello Stato, B e D sono vincolati economicamente:

ove svolgano l'attività principale esercitata da A, C ed E;

ove B svolga attività complementari o interdipendenti a quelle svolte da A, C ed E e ove D svolga attività complementari o interdipendenti a quelle svolte da A, C ed E;

ove B svolga attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, A, C ed E e ove D svolga attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, A, C ed E.

Il comma 3 si sofferma sul vincolo di carattere organizzativo, chiarendo che lo stesso ricorre quando tra gli organi decisionali di determinati soggetti sussiste un coordinamento, operato in via di diritto, ai sensi del capo nono del titolo quinto del libro quinto del Codice Civile, o anche meramente in via di fatto. Il coordinamento può essere operato anche tramite un terzo soggetto, vincolato finanziariamente ai soggetti considerati ai sensi del sopra illustrato comma 1 dell'articolo 70-ter.

Nell'esempio prospettato con riferimento al vincolo di carattere finanziario, B e D sono, in via esemplificativa, da considerare vincolati sotto il profilo organizzativo se il coordinamento tra gli organi decisionali è operato tramite A.

Il comma 4 chiarisce in che misura possa ritenersi preminente il ruolo del vincolo finanziario attraverso una presunzione di carattere relativo: se fra determinati soggetti passivi ricorre il vincolo finanziario, si presumono sussistenti fra gli stessi anche i vincoli economico e organizzativo. Tale presunzione è superabile solo da parte dei contribuenti con le modalità di cui al comma 5.

Tornando all'esempio di prima, in presenza del controllo di diritto, si presumono esistenti tra A, B, C, D ed E anche i vincoli di carattere economico e organizzativo.

È posto a carico del contribuente dimostrare che tali vincoli – nonostante l'esistenza del vincolo finanziario – non sussistano in capo ad alcuno di essi.

Come specificato nel comma 4, dall'esistenza del vincolo finanziario si presume l'esistenza del vincolo

economico e di quello organizzativo, salvo che il contribuente non fornisca prova contraria. Il comma 5 tratta delle modalità con le quali i contribuenti possono fornire tale prova contraria, disponendo che al fine di dimostrare l'insussistenza del vincolo economico o di quello organizzativo è presentata all'Agenzia delle entrate apposita istanza di interpello preventivo, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge n. 212 del 2000.

Con un'ulteriore presunzione, contenuta nel comma 6, si stabilisce che il vincolo economico si considera in ogni caso insussistente per i soggetti per cui il vincolo finanziario ricorre in dipendenza di partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, di cui all'articolo 113, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917. Tuttavia, qualora il vincolo economico venga ad esistenza in relazione a tali soggetti, per dimostrarne la sussistenza e inserire gli stessi nel Gruppo IVA i contribuenti possono presentare all'Agenzia delle entrate apposita istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della citata legge n. 212 del 2000.

L'articolo 70-quater disciplina l'opzione per la costituzione di un gruppo IVA e le modalità di esercizio della stessa.

Il primo periodo del comma 1 stabilisce che l'opzione deve essere esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'articolo 70-ter. L'opzione per la partecipazione al gruppo IVA riveste, in altri termini, carattere onnicomprensivo, dovendo obbligatoriamente riguardare tutti i soggetti (nessuno escluso) tra i quali ricorrono congiuntamente i tre vincoli in precedenza menzionati (c.d. "*all-in, all-out principle*").

Coerentemente il secondo periodo del comma 1 stabilisce che, in caso di mancato esercizio dell'opzione da parte di uno o più dei soggetti per cui ricorrono i vincoli, da un lato è recuperato in capo al gruppo IVA l'effettivo vantaggio fiscale conseguito e, dall'altro, a partire dall'anno successivo rispetto a quello in cui viene accertato il mancato esercizio dell'opzione, i soggetti di cui alla lettera a) devono esercitare l'opzione per partecipare al gruppo IVA; diversamente, il gruppo IVA cessa a partire dal predetto successivo anno.

Tornando all'esemplificazione in precedenza prospettata, si assuma che A sia un soggetto con sede in Italia (ovvero un soggetto con sede in altro Stato membro dell'Unione europea e stabile organizzazione in Italia) e B, C, D ed E soggetti con sede in Italia e si assuma, altresì, che A possieda più del 50 per cento delle azioni, aventi diritto di voto in assemblea ordinaria, di B (che a sua volta possieda più del 50 per cento delle azioni, aventi diritto di voto in assemblea ordinaria, di C) e di D (che a sua volta possieda più del 50 per cento delle azioni, aventi diritto di voto in assemblea ordinaria, di E), sussistendo tra A, B, C, D ed E i vincoli finanziario, economico e organizzativo.

I soggetti anzidetti potranno scegliere se partecipare tutti a un gruppo IVA ovvero se non costituire affatto un gruppo IVA.

Ove, in via esemplificativa, solo A, B, C e D esercitino l'opzione per la costituzione del gruppo IVA, si applicherà la disposizione di cui al secondo periodo del comma 1.

Come esplicitato dal comma 2 l'opzione è subordinata non già a un comportamento concludente – coerentemente il successivo articolo 70-nonies, comma 3, esclude che possano trovare applicazione le disposizioni di cui al d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, che attribuiscono rilevanza a tale comportamento – bensì a un formale esercizio esplicitato attraverso la presentazione, in via telematica, di una dichiarazione. In tale dichiarazione devono essere indicati la denominazione del gruppo IVA, i dati identificativi del rappresentante di gruppo e dei soggetti partecipanti al gruppo stesso, l'attestazione della sussistenza tra tali soggetti dei vincoli finanziario, economico e organizzativo, l'attività o le attività svolte dal gruppo IVA, l'elezione di domicilio presso il rappresentante di gruppo da parte di ciascun soggetto partecipante al gruppo medesimo, ai fini della notifica degli atti e provvedimenti relativi ai periodi d'imposta per i quali è esercitata l'opzione (elezione irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza dell'azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni relative all'ultimo anno di validità dell'opzione) e la sottoscrizione del rappresentante di gruppo e degli altri soggetti che intendono partecipare al gruppo stesso.

Il comma 3 disciplina gli effetti dell'opzione per la costituzione di un gruppo IVA. Questa ha effetto dal primo giorno dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 se tale dichiarazione è presentata dal 1° gennaio al 30 settembre, e dal primo giorno del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 se tale dichiarazione è presentata dal 1° ottobre al 31 dicembre. Ove, quindi, i soggetti che esercitano l'opzione per costituire un gruppo IVA presentino la dichiarazione di cui al comma 2 entro il 30 settembre 2016, la predetta opzione avrà effetto a partire dal 2017, mentre qualora la stessa sia presentata in una data compresa tra il 1° ottobre 2016 e il 30 settembre 2017, l'opzione avrà effetto a partire dal 2018.

Quanto alla durata degli effetti dell'opzione, il comma 4 stabilisce che questa ha effetto per almeno un triennio (l'anno dal quale l'opzione ha effetto e i due successivi) e resta valida per ciascun anno successivo al triennio, fino a quando non è revocata ai sensi dell'articolo 70-nonies. Resta fermo che in caso di verifica della mancata inclusione nel gruppo IVA di un soggetto in capo al quale ricorrono i vincoli di cui all'articolo 70-ter, in caso di mancato esercizio dell'opzione ai sensi della lettera b) del comma 1 il gruppo cessa a partire dall'anno successivo a quello in cui è accertata la mancata inclusione.

Il comma 5 disciplina due ipotesi: quella in cui, nel corso degli anni di validità dell'opzione il vincolo finanziario di cui all'articolo 70-ter, comma 1, venga a sussistere in capo a soggetti passivi in possesso dei requisiti soggettivi per la partecipazione a un gruppo IVA, relativamente ai quali non sussisteva all'atto dell'esercizio dell'opzione (il che tipicamente può avvenire per effetto dell'acquisizione del controllo di diritto in tali soggetti mediante acquisizione della relativa partecipazione da parte di uno dei partecipanti al gruppo IVA) e quella in cui, essendo stata presentata istanza di interpello preventivo ai sensi del comma 5 ed essendo stata riconosciuta dall'Agenzia delle entrate l'insussistenza del vincolo economico o di quello organizzativo in capo a un dato soggetto (conseguentemente espunto da quelli partecipanti al gruppo IVA), successivamente tali vincoli vengano a sussistere in capo allo stesso.

In tali due ipotesi, come specifica il primo periodo del comma 5, il soggetto in capo al quale vengano a sussistere i predetti vincoli dovrà partecipare al gruppo IVA a partire dall'anno successivo a quello in cui i vincoli stessi vengano a sussistere.

In base al secondo periodo del comma 5, dovrà essere presentata la dichiarazione di cui al comma 3 al fine di specificare l'inclusione nel gruppo IVA del soggetto per cui sono venuti a sussistere il vincolo finanziario ovvero il vincolo economico e/o quello organizzativo. Tale dichiarazione dovrà essere presentata entro il novantesimo giorno successivo a quello in cui tali vincoli vengano a sussistere.

Il terzo periodo del comma 5 stabilisce, mediante il richiamo al secondo periodo del comma 1, che in caso di mancata inclusione di uno o più dei soggetti per cui vengano a sussistere i vincoli:

è recuperato in capo al gruppo IVA l'effettivo vantaggio fiscale conseguito, con la responsabilità solidale di cui all'articolo 70-octies, comma 2, del soggetto che avrebbe dovuto essere incluso;

a partire dall'anno successivo rispetto a quello in cui viene accertato il mancato esercizio dell'opzione, i soggetti di cui alla lettera a) devono esercitare l'opzione per partecipare al gruppo IVA; in caso di mancato esercizio dell'opzione da parte di tutti i predetti soggetti, il gruppo IVA cessa a partire dal predetto successivo anno.

L'articolo 70-quinquies si sofferma sulle principali conseguenze che determina, per i soggetti partecipanti a un gruppo IVA, la circostanza – evidenziata nel comma 1 dell'articolo 70-bis – di essere considerati come un unico soggetto passivo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

La prima di tali conseguenze è data dall'irrelevanza ai fini IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che intercorrono tra i soggetti partecipanti a un medesimo gruppo IVA.

In presenza di un unico soggetto passivo, assumono, infatti, rilevanza solo le cessioni e le prestazioni effettuate da un soggetto facente parte del gruppo IVA nei confronti di un terzo non facente parte del gruppo e, specularmente, quelle effettuate da un terzo non facente parte del gruppo IVA nei confronti di un soggetto facente parte del gruppo che si considerano, rispettivamente, effettuate e acquistate dal gruppo IVA.

Più in generale, come chiarito dal comma 4, il fatto che il soggetto passivo sia esclusivamente il gruppo IVA – e non più i partecipanti allo stesso – comporta che all'osservanza delle disposizioni in materia di IVA sia tenuto solo il gruppo.

In via del tutto esemplificativa spetterà al gruppo IVA procedere:

all'applicazione dell'IVA sulle operazioni imponibili poste in essere;

alla determinazione dell'IVA detraibile;

al calcolo dell'eventuale rettifica della detrazione;

al pagamento dell'imposta;

alle richieste di rimborso;

all'assolvimento degli adempimenti formali di fatturazione, annotazione e dichiarazione. È ipotizzabile che – per evidenti ragioni organizzative, in presenza di un unico soggetto passivo, ma di più entità giuridiche – agli adempimenti di fatturazione e annotazione possa provvedersi mediante l'utilizzazione di distinte serie di numerazione e di registri o blocchi sezionali;

all'esercizio delle opzioni che la normativa in materia di IVA accorda ai soggetti passivi. In merito alle opzioni, una considerazione particolare merita l'opzione di cui all'articolo 36, terzo comma, del d.P.R. n. 633.

Ovviamente, i soggetti partecipanti a un gruppo IVA – perdendo la loro posizione soggettiva individuale – non potranno partecipare a una procedura di liquidazione IVA di gruppo di cui all'articolo 73, terzo comma, del d.P.R. n. 633.

Merita infine osservare che, nell'anno di costituzione del gruppo IVA, il passaggio da una soggettività passiva d'imposta "individuale" dei partecipanti a una soggettività passiva "collettiva" in capo al gruppo IVA pone problematiche operative analoghe a quelle che si verificano in materia di operazioni straordinarie e di fusioni in particolare.

L'articolo 70-sexies definisce la situazione in cui dalla dichiarazione annuale del soggetto che entra a far parte di un gruppo IVA emerga un'eccedenza detraibile di IVA. In tal caso è preclusa la possibilità di trasferire al gruppo IVA tale eccedenza. La disposizione, per certi versi analoga a quella prevista con riferimento alla liquidazione IVA di gruppo dall'articolo 73, terzo comma, del d.P.R. n. 633, presenta, peraltro, rispetto a questa significative differenze.

Deve anzitutto notarsi che la preclusione riguarda solo la parte del credito eccedente i versamenti dell'imposta sul valore aggiunto effettuati per l'anno precedente a quello di entrata a far parte del gruppo IVA. Così, ipotizzando che un soggetto entri a far parte del gruppo IVA a partire dal 2017, la dichiarazione annuale di questo relativa al 2016 evidenzia un credito pari a 1.000 e il predetto soggetto abbia effettuato versamenti periodici di IVA per il 2016 pari a 500, l'eccedenza creditoria è limitatamente trasferibile al gruppo, per un importo pari a 500.

Per quanto riguarda l'eccedenza di credito non trasferibile al gruppo IVA, l'articolo in parola consente al soggetto che entra nel gruppo IVA la richiesta di rimborso ovvero l'utilizzazione in sede di compensazione orizzontale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Per quanto riguarda la richiesta di rimborso dell'eccedenza non trasferibile al gruppo – che deve essere formulata nell'ultima dichiarazione annuale presentata dal soggetto, vale a dire quella relativa all'anno antecedente a quello di partecipazione al gruppo – è da notare che questa è possibile, in ogni caso, anche se in capo al soggetto non sono realizzate le condizioni di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 30 del d.P.R. n. 633.

Per quanto riguarda la compensazione dell'eccedenza non trasferibile al gruppo, questa deve essere operata con l'osservanza delle modalità ordinariamente previste.

L'articolo 70-septies si sofferma su alcuni rilevanti profili procedurali.

Con il comma 1 si stabilisce anzitutto che il rappresentante di gruppo adempie gli obblighi ed esercita i diritti, che, ai sensi dell'articolo 70-quinquies, comma 5, fanno carico al gruppo IVA, nei modi in cui sono ordinariamente adempiuti ed esercitati da un qualunque soggetto passivo IVA.

Con il primo periodo del comma 2 si individua *ope legis* il rappresentante di gruppo nel soggetto che esercita sugli altri partecipanti al gruppo IVA il controllo di cui all'articolo 70-ter, comma 1 (c.d. "vincolo finanziario").

Il secondo periodo del comma 2 si sofferma sull'ipotesi in cui nessun soggetto che esercita il controllo di diritto possa esercitare l'opzione (il caso più frequente è quello in cui i soggetti stabiliti nel territorio dello Stato siano "sorelle" in quanto controllati da un soggetto che non è stabilito nel territorio dello Stato). In tale ipotesi, il rappresentante di gruppo è *ope legis* individuato nel soggetto partecipante con volume d'affari o ammontare di ricavi più elevato nel periodo precedente alla costituzione del gruppo medesimo. La norma prende in considerazione la possibile fisiologica discrasia tra ammontare dei ricavi ai fini delle imposte dirette e ammontare del volume d'affari ai fini IVA, precisando che, ove il rappresentante di gruppo non possa essere individuato nel soggetto che esercita il controllo di diritto, questo dovrà essere individuato nel soggetto che – comparando gli importi dei volumi d'affari e dei ricavi dei partecipanti al gruppo – esprima il valore assoluto più elevato.

Così, ipotizzando che al gruppo IVA partecipino due soggetti, A e B, che A abbia avuto nell'anno precedente un volume d'affari pari a 101.000.000 euro e ricavi per 109.000.000 euro e che B abbia avuto nell'anno precedente un volume d'affari pari a 100.000.000 euro e ricavi per 119.000.000 euro, il rappresentante di gruppo sarà da individuare in B.

In una seconda esemplificazione, ipotizzando che al gruppo IVA partecipino tre soggetti, ovvero – oltre ai predetti A e B – anche C, che abbia avuto nell'anno precedente un volume d'affari pari a 0 euro (per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 36-bis del d.P.R. n. 633) e ricavi per 2.300.000.000 euro, il rappresentante di gruppo sarà da individuare in C.

Il comma 3 si sofferma sulla peculiare ipotesi in cui il rappresentante di gruppo cessi di farne parte, senza che vengano meno gli effetti dell'opzione per gli altri partecipanti. In tal caso subentra quale rappresentante di gruppo, dal giorno successivo alla cessazione del precedente rappresentante, un altro soggetto partecipante

al gruppo IVA individuato ai sensi del comma 2, con riferimento all'ultima dichiarazione presentata, tenendo conto che, qualora il rappresentante di gruppo non possa essere individuato nel soggetto che esercita il controllo di diritto, rileverà solo l'ammontare dei ricavi in quanto la posizione IVA individuale è sospesa per la partecipazione al gruppo stesso. La sostituzione è, ovviamente, comunicata dal nuovo rappresentante di gruppo, entro trenta giorni, utilizzando l'apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate – in base alla delega contenuta nel comma 5 dell'articolo 70-duodecies – con cui devono essere effettuate tutte le dichiarazioni e le comunicazioni relative al gruppo IVA.

L'articolo 70-octies regola i profili di responsabilità connessi all'esercizio dell'opzione, prevedendo una responsabilità solidale paritetica a carico di tutti i soggetti partecipanti al gruppo IVA, tenendo conto della unitarietà del soggetto passivo costituito dal gruppo stesso.

In base al comma 1, il rappresentante di gruppo è responsabile per l'adempimento degli obblighi connessi all'esercizio dell'opzione.

Il comma 2 pone, poi, una responsabilità solidale a carico degli altri soggetti partecipanti al gruppo IVA. Tali soggetti sono responsabili in solido con il rappresentante di gruppo per le somme che risultano dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito delle attività di liquidazione e di controllo.

L'articolo 70-nonies contiene alcune disposizioni di carattere generale in relazione all'esercizio dell'opzione per la partecipazione al gruppo IVA e alla revoca di questa.

Con il comma 1 e il comma 2 si disciplinano in particolare le ipotesi di revoca dell'opzione. Tale revoca, in base all'articolo 70-quater, comma 5, può essere esercitata solo una volta decorso il periodo minimo triennale di permanenza nell'opzione.

Il comma 1 stabilisce che la revoca dell'opzione è comunicata dal rappresentante di gruppo con la dichiarazione di cui all'articolo 70-duodecies, sottoscritta anche dagli altri soggetti partecipanti al gruppo IVA.

Il primo periodo del comma 2, in coerenza con il principio per cui l'opzione per la costituzione del gruppo IVA deve riguardare tutti i soggetti per cui sussistano i prescritti requisiti, stabilisce che la revoca dell'opzione opera nei riguardi di tutti i soggetti partecipanti al gruppo IVA.

Il secondo periodo del comma 2 stabilisce che se la dichiarazione di cui al comma 1 è presentata dal 1° gennaio al 30 settembre, la revoca ha effetto a decorrere dall'anno successivo. Se la dichiarazione di cui al comma 1 è presentata dal 1° ottobre al 31 dicembre, la revoca ha effetto a decorrere dal secondo anno successivo. Ove quindi i soggetti che hanno esercitato nel 2018 l'opzione per costituire un gruppo IVA (a partire dal 2019) intendano revocarla a partire dal 2022 (primo anno utile), dovranno presentare il modello dei Gruppi IVA entro il 30 settembre 2021. Ove il modello sia presentato in una data compresa tra il 1° ottobre 2021 e il 30 settembre 2022, la revoca avrà effetto a partire dal 2023 (e quindi l'opzione per il gruppo IVA rimarrà efficace anche per il 2022).

Con il comma 3 si chiarisce, come già anticipato, che essendo le opzioni e le revoche previste in materia di gruppo IVA subordinate all'esercizio di una previa formale manifestazione di volontà dei soggetti interessati, non si applicano le disposizioni in materia di comportamento concludente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.

Con il comma 4 si stabilisce che l'esercizio da parte di un soggetto dell'opzione per entrare a far parte di un gruppo IVA (sia se non ancora costituito sia se già costituito) comporta il venir meno degli effetti delle opzioni dallo stesso in precedenza esercitate, anche se non è decorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto. Così, ipotizzando che un soggetto abbia esercitato l'opzione per l'applicazione separata dell'imposta di cui all'articolo 36 del d.P.R. n. 633 nell'anno 2017, qualora tale soggetto entri a far parte di un gruppo IVA nell'anno 2018, ciò comporta il venir meno degli effetti dell'opzione, ancorché esso sia nel periodo minimo di permanenza della stessa (che oltre all'anno 2018 avrebbe, in assenza dell'opzione per il gruppo IVA, riguardato anche l'anno 2019). Ciò consegue, evidentemente, alla perdita di soggettività tributaria dei partecipanti al gruppo IVA e all'acquisizione della soggettività tributaria da parte del gruppo stesso. Sarà il gruppo IVA a poter esercitare le opzioni accordate ai soggetti IVA.

L'articolo 70-decies disciplina i casi di esclusione dalla partecipazione al gruppo IVA.

Con il comma 1 si chiarisce che l'opzione per la costituzione del gruppo IVA esercitata, unitamente a soggetti per cui ricorrano i prescritti requisiti (in particolare i vincoli finanziario, economico e organizzativo), anche da soggetti per cui tali requisiti non ricorrano, non priva di effetti l'opzione dei primi, ma solo quella dei secondi. Sugli effetti di tale inefficacia, si rinvia a quanto si osserverà con riferimento all'articolo 70-terdecies, comma 3.

Nel comma 2 si prendono in considerazione le circostanze che possono determinare il venir meno della partecipazione a un gruppo IVA di un soggetto che aveva in precedenza validamente esercitato l'opzione:

il venir meno in capo a tale soggetto del vincolo finanziario di cui all'articolo 70-ter, comma 1;
il riconoscimento, mediante l'interpello di cui all'articolo 70-ter, comma 5, del venir meno in capo a tale soggetto del vincolo economico o di quello organizzativo di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo;
il sequestro giudiziario di un'azienda di tale soggetto ai sensi dell'articolo 670 del codice di procedura civile;
l'assoggettamento di tale soggetto a una procedura concorsuale;
il fatto che tale soggetto sia posto in liquidazione ordinaria.

Il comma 3 regola i profili temporali della cessazione della partecipazione al gruppo IVA di un dato soggetto.

Come stabilisce il primo periodo del comma 3, la cessazione si produce, di regola, dalla data in cui si verificano gli eventi previsti nel comma precedente e ha effetto per le operazioni effettuate e per gli acquisti e le importazioni annotati a partire da tale data.

Una diversa regola è prevista dal secondo periodo del comma 3 per l'ipotesi in cui la cessazione della partecipazione consegua al riconoscimento del venir meno del vincolo economico o di quello organizzativo. In tal caso, si stabilisce che la cessazione della partecipazione si produca a decorrere dall'anno successivo al venir meno del vincolo.

Il terzo periodo del comma 3 specifica, poi, i criteri di individuazione della data in cui si verifica la cessazione nei casi di sequestro giudiziario, procedure concorsuali e liquidazione ordinaria, chiarendo che in tali casi si fa riferimento alla data di efficacia del provvedimento che dispone il sequestro giudiziario, alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, alla data del decreto di ammissione al concordato preventivo, alla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa, alla data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o alla data di assunzione della delibera assembleare della liquidazione ordinaria.

Il comma 4 contempla l'ipotesi in cui venga meno la pluralità dei soggetti partecipanti a un gruppo IVA. In tal caso il gruppo IVA, evidentemente, cessa e l'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione del gruppo IVA non richiesta a rimborso è computata in detrazione dal soggetto partecipante che agiva in qualità di rappresentante di gruppo nelle proprie liquidazioni o nella propria dichiarazione annuale.

Nel comma 5 si disciplinano i profili procedurali connessi alle ipotesi di esclusione e cessazione di cui ai commi precedenti, disponendosi che il verificarsi di tali fattispecie è comunicato dal rappresentante di gruppo entro trenta giorni dalla data in cui si è verificato l'evento che ha determinato tale esclusione o cessazione, con la dichiarazione di cui all'articolo 70-duodecies.

L'articolo 70-undecies stabilisce, al comma 1, che le strutture dell'Agenzia delle entrate competenti a svolgere l'attività di controllo nei confronti dei gruppi IVA sono individuate con il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nell'ambito delle risorse disponibili..

Il comma 2 individua le attività che sono demandate a tali strutture.

Il comma 3 chiarisce che, ove in sede di controllo sia sconosciuta la validità dell'opzione, il recupero dell'imposta avviene nei limiti dell'effettivo vantaggio fiscale conseguito.

Ove, dunque, sia stato incluso nel gruppo IVA un soggetto per cui non sussistano in realtà i vincoli di cui all'articolo 70-ter e in sede di controllo sia sconosciuta per questo motivo la validità dell'opzione limitatamente a detto soggetto, dovrà procedersi a un recupero d'imposta nei limiti dell'effettivo vantaggio rispetto a quello che si sarebbe verificato ove tale soggetto, correttamente, fosse stato escluso dal gruppo IVA.

Con il comma 4, infine, si demanda a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la specificazione di adempimenti finalizzati ad assicurare l'efficacia delle attività di controllo.

L'articolo 70-duodecies reca alcune disposizioni speciali volte a disciplinare la partecipazione al gruppo IVA di soggetti per cui operano, di norma, disposizioni speciali e a prevedere la modulistica per le dichiarazioni e le comunicazioni relative alla costituzione e alla cessazione del gruppo IVA e alle variazioni interessanti lo stesso.

Con il comma 1 si chiarisce che risultano applicabili anche al gruppo IVA le modalità e i termini speciali di emissione, numerazione e registrazione delle fatture, nonché di esecuzione delle liquidazioni e dei versamenti periodici stabiliti dai decreti ministeriali emanati in attuazione delle deleghe contenute negli articoli 22, secondo comma, 73 e 74 del d.P.R. n. 633.

In via esemplificativa, per le operazioni di telecomunicazione, effettuate dal gruppo IVA, risultano applicabili le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366, tra cui quella dell'articolo 2 di tale decreto, che prevede particolari modalità di fatturazione, e quella del successivo articolo 6, che prevede l'esecuzione trimestrale delle liquidazioni periodiche.

Sempre in via esemplificativa, per le somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento urbano, effettuate dal gruppo IVA, risultano applicabili le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 370, tra cui quella dell'articolo 1 di tale decreto, che prevede particolari modalità di fatturazione, e quella del successivo articolo 4, che prevede l'esecuzione trimestrale delle liquidazioni periodiche.

I commi 2 e 3 trattano delle semplificazioni accordate alle banche e alle società assicurative, rispettivamente, dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 febbraio 2004, n. 75, e dal decreto del Ministro delle finanze del 30 maggio 1989, stabilendo che le disposizioni di tali decreti trovano, rispettivamente, applicazione per le operazioni effettuate dal gruppo IVA riferibili alle banche o alle società assicurative partecipanti al gruppo stesso.

Con il comma 4 si disciplina l'ipotesi della partecipazione al gruppo IVA anche di società di gestione di fondi immobiliari.

Con il comma 5 si demanda a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l'approvazione del modello per la presentazione delle dichiarazioni relative al gruppo IVA, nonché le modalità e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle stesse.

Con il comma 6 si demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, la previsione di disposizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni in materia di gruppo IVA contenute nel titolo V-bis del d.P.R. n. 633. A mero titolo esemplificativo, tale decreto tratterà della disciplina dell'attribuzione del numero identificativo IVA e delle modalità di fatturazione.

I commi da 2 a 6 stabiliscono modifiche ad alcune disposizioni tributarie volte a coordinare la disciplina delle imposte di bollo e di registro all'istituto del gruppo IVA. In particolare tali disposizioni sono volte a evitare che l'irrilevanza delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che intervengono tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA possa determinare maggiori costi in tema di imposta di bollo o in tema di imposta di registro, atteso che tali imposte trovano di norma applicazione nei casi di transazioni estranee al campo di applicazione dell'IVA.

Il comma 2 si riferisce all'imposta di bollo. Con le modifiche apportate alla tabella allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, si stabilisce che l'imposta di bollo non è dovuta in relazione alle fatture e agli altri documenti di addebito relativi a operazioni che intervengono tra soggetti partecipanti al medesimo gruppo. L'esenzione è limitata alle operazioni che, se rese nei confronti di terzi estranei al gruppo, sarebbero imponibili, nonché alle cessioni all'esportazione e alle cessioni intracomunitarie.

Il comma 3 si riferisce all'imposta di registro.

Con la modifica apportata all'articolo 5 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, si stabilisce che le scritture private non autenticate relative alle operazioni che intervengono tra due soggetti partecipanti a uno stesso gruppo IVA sono, di norma, soggette a registrazione solo in caso d'uso. Tale disciplina non trova applicazione quando per tali scritture la registrazione solo in caso d'uso non troverebbe applicazione se le operazioni anzidette fossero rese nei confronti di terzi estranei al gruppo.

Con le modifiche apportate all'articolo 40 del predetto d.P.R. n. 131 si stabilisce poi che gli atti relativi alle operazioni che intervengono tra due soggetti partecipanti a un gruppo IVA, in caso di registrazione, scontano, di norma, l'imposta di registro in misura fissa. Tale disciplina non trova applicazione quando per tali atti l'imposta di registro troverebbe applicazione in misura proporzionale se le operazioni anzidette fossero rese nei confronti di terzi estranei al gruppo.

La modifica operata dall'comma 4 all'articolo 73, terzo comma, del d.P.R. n. 633 è volta ad armonizzare e a semplificare alcuni aspetti della disciplina dell'istituto della liquidazione dell'IVA di gruppo, modificando e aggiornando ove necessario.

Nella nuova formulazione, si prevede innanzitutto che possano avvalersi della procedura – sia come controllante che come controllate – non solo le società di capitali, ma anche le società di persone e gli enti soggetti passivi IVA.

È previsto, inoltre, quanto al requisito temporale del controllo, che questo si verifichi in presenza di un controllo almeno dal 1° luglio dell'anno precedente a quello di esercizio dell'opzione (e non più dall'inizio dell'anno solare precedente). In un'ottica di semplificazione, si è poi prevista la possibilità di esercitare l'opzione per la procedura in esame, da parte dell'ente o società controllante, con la dichiarazione IVA presentata nell'anno solare a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione.

La soppressione dell'obbligo di presentazione delle dichiarazioni annuali delle società controllate da parte della controllante all'ufficio del domicilio fiscale della medesima si è resa necessaria per rendere coerente il testo con le attuali norme e modalità di dichiarazione e versamento dell'IVA.

Con l'occasione, per evitare la compresenza di diverse formulazioni nello stesso articolo, si aggiornano i

riferimenti, ormai obsoleti, al Ministro delle finanze.

I commi 7 e 8, infine, disciplinano il momento dal quale le disposizioni divengono applicabili.

Con il comma 7 si stabilisce che tali disposizioni trovano applicazione a partire dal 1° gennaio 2018. Ciò comporterà che la possibilità di costituire gruppi IVA opererà concretamente dal 2019. Ciò garantirà al Ministero dell'economia e delle finanze di poter utilmente procedere, come precisato dal comma 8, alla consultazione del Comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto, come previsto dall'articolo 11 della direttiva 2006/112/CE.

Già dal 2017 opereranno invece le modifiche recate alla liquidazione IVA di gruppo di cui all'articolo 73, terzo comma, del d.P.R. n. 633.

Art.7

(Modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie)

La novità contenuta nel decreto sul credito cooperativo (art. 16 del Decreto legge 14/02/2016 n. 18) ha lo scopo di dare una boccata d'ossigeno al mercato delle sofferenze bancarie, aiutando a rivalutare gli immobili a garanzia dei finanziamenti. Il governo ha infatti introdotto l'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale proporzionali per gli immobili acquistati all'asta entro il 31 dicembre di quest'anno, sostituite da imposte fisse nella misura di 200 euro. Con un'unica condizione: che tali beni siano rivenduti entro 24 mesi.

Se una banca non riesce a recuperare il suo credito può chiedere al tribunale di mettere all'asta l'immobile a garanzia dello stesso. Ma spesso le aste giudiziarie vengono aggiudicate solo dopo diversi esperimenti ed a prezzi molto ribassati, penalizzando il recupero del credito e dunque il suo valore atteso. Il provvedimento ha lo scopo di rendere più conveniente l'acquisto degli immobili da parte di potenziali acquirenti, intenzionati a re-immettere in tempi brevi tali beni sul normale mercato delle compravendite immobiliari, eliminando le imposte indirette in misura proporzionale. In questo modo si evita che l'immobile subisca un'ulteriore svalutazione del prezzo.

L'agevolazione spetta per i beni acquistati entro il 31 dicembre 2016 e solo a patto che gli stessi vengano rivenduti nel corso dei due anni successivi.

La norma presente nel decreto è basata su un'intuizione corretta, ma la sua efficacia potrebbe essere ostacolata da tre elementi: (i) l'orizzonte temporale di due anni per la rivendita, troppo breve tenuto conto della necessità per l'acquirente in asta di sistemare le frequenti problematiche urbanistiche/catastali presenti ed effettuare eventuali lavori di ristrutturazione e ammodernamento dell'immobile al fine di renderlo commerciabile, nonché dei tempi fisiologici di vendita in un mercato tuttora poco liquido; (ii) la limitazione ad acquisti effettuati nel solo 2016, un periodo troppo breve per ottenere un beneficio di sufficiente impatto per contribuire alla rivalutazione dei crediti che oggi appesantiscono i bilanci bancari; nonché soprattutto (iii) le imposte sui redditi che gravano sulla plusvalenza derivante dalla rivendita.

Al fine di rendere più potente ed efficace la norma, stimolando così l'appetito per l'acquisto da parte dei molteplici soggetti presenti su tutto il territorio nazionale che già "praticano" il mercato delle aste immobiliari o hanno le competenze ed i mezzi per accedervi, persone fisiche e persone giuridiche, si ritiene opportuno estendere il periodo di osservazione a 5 anni. Si ritiene altresì opportuno estendere la validità della norma agli acquisti effettuati fino al 30 giugno 2017.

Questo permetterebbe di aumentare ulteriormente l'attrattività dell'acquisto di immobili in asta da parte di operatori "razionali", portando così, grazie al conseguente aumento del numero e della competitività delle offerte di acquisto, ad un accorciamento dei tempi medi e ad un innalzamento dei prezzi di vendita, con un beneficio sostanziale per i creditori.

Art.8

(Deducibilità canoni di noleggio a lungo termine)

La disposizione dispone la deducibilità dei canoni di noleggio a lungo termine, in particolare all'articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 91, l'ultimo periodo prevede che i limiti di euro 18.075,99 ed euro 3.615,20 sono elevati rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.".

Art. 9

(Riduzione Canone RAI)

La disposizione al comma 1 prevede che per l'anno 2017, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato è pari, nel suo complesso, all'importo di euro 90.

Art. 10

(Proroga del blocco aumenti aliquote 2017)

La disposizione in commento provvede a contenere anche per l'anno 2017 il livello complessivo della pressione tributaria attraverso la proroga di un anno il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato. Inoltre, la stessa norma consente ai comuni che nel 2016 abbiano confermato la maggiorazione stabilita nel 2015 di mantenerla ulteriormente sempre con espressa deliberazione del consiglio comunale.

Art. 11

(Abolizione IRPEF IAC e CD)

Il comparto agricolo attraversa da anni una delle crisi più incisive e durature del settore che, a partire dal 2012, ha registrato risultati preoccupanti in termini di caduta sia della produzione, sia, soprattutto, del valore aggiunto.

Le cause di questa situazione sono molteplici: dal perdurare della recessione, alle difficoltà incontrate per l'individuazione di misure adeguate per uscire dalla crisi, che hanno minato le aspettative imprenditoriali e hanno condotto ai risultati preoccupanti registrati negli ultimi anni.

Il prezzi dei prodotti agricoli hanno subito nell'ultimo periodo una pesante riduzione legata all'andamento dei mercati internazionali e all'erosione della quota di valore aggiunto di pertinenza del settore primario. Ciò ha determinato un peggioramento delle ragioni scambio che ha determinato sempre più frequentemente situazioni in cui i prezzi dei prodotto non coprono i costi di produzione.

Il quadro del settore appare quindi molto complesso e suggerisce uno scenario di crisi non superabile nel breve periodo, tale da mettere in dubbio la capacità di resistenza degli imprenditori agricoli. Ciò a fronte del crescente riconoscimento del contributo del settore agricolo al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento e di tutela dell'ambiente, di salvaguardia del paesaggio e di tutela del territorio, nonché del ruolo svolto dalle produzioni agricole di eccellenza nel migliorare e rafforzare l'immagine internazionale del Paese

In tale contesto, si rende necessario adottare misure che possano sostenere in tale fase di crisi congiunturali gli operatori del settore, con particolare riferimento ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.

A tal fine, la disposizione è volta a prevedere, transitoriamente per il triennio 2017-2019, la non concorrenza dei redditi dominicali e agrari alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali.

Conseguentemente, i redditi dominicali e agrari dei predetti soggetti confluiranno nel reddito complessivo degli stessi e, successivamente, saranno scorporati dalla base imponibile, non scontando, dunque, imposizione ai fini dell'IRPEF e delle relative addizionali.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
IRPEF	0,0	-215,1	-122,9	-122,9	92,2	0,0
Addizionale regionale	0,0	-8,4	-8,4	-8,4	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-4,2	-3,2	-3,2	1,0	0,0
Totale	0,0	-227,6	-134,5	-134,5	+93,2	0,0

ART.12

(Esclusione delle società di gestione dei fondi comuni d'investimento dall'applicazione dell'addizionale all'IRES del 3,5 per cento)

I commi da 65 a 68 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016) hanno istituito un'addizionale IRES del 3,5 per cento per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e, nel contempo, concesso l'integrale deducibilità degli interessi passivi, sia ai fini IRES sia ai fini IRAP, precedentemente riconosciuti fiscalmente nella misura del 96 per cento.

Come noto, l'applicazione dell'addizionale agli enti creditizi ha evitato la svalutazione delle attività per

imposte anticipate (*Deferred Tax Asset* – “DTA”) iscritte in bilancio, che in base ai principi contabili avrebbe dovuto effettuarsi per effetto della riduzione dell’IRES dal 27,5% al 24% operata con la stessa legge di Stabilità, con effetti positivi ai fini della determinazione del patrimonio di vigilanza computato in base alle regole di Basilea 3.

Tuttavia, per le società di gestione dei fondi comuni d’investimento tale addizionale non produce alcun effetto positivo, in quanto, non costituendo i “crediti verso la clientela” una voce rilevante nel bilancio di tali società, le stesse non hanno quella massa di DTA che hanno giustificato l’introduzione dell’addizionale. Al contrario, l’addizionale IRES pone le società di gestione dei fondi comuni d’investimento in una posizione di forte svantaggio competitivo, non solo rispetto agli altri settori produttivi, ivi compreso quello assicurativo (nei confronti dei quali l’aliquota IRES sarà applicata nella misura del 24%), ma anche rispetto alle banche e agli altri intermediari finanziari che potranno beneficiare della integrale deducibilità degli interessi passivi ai fini IRES ed IRAP ai sensi dei commi 67 e 68 dell’articolo in commento; diversamente, tale ultima misura ha effetti poco rilevanti per le società di gestione del risparmio (SGR) tenuto conto che gli interessi passivi assumono per esse un valore marginale rispetto ai costi e ricavi tipici rappresentati da commissioni attive e passive connesse alla gestione di patrimoni e alla prestazione di servizi connessi e strumentali.

Per tali motivi, con la disposizione in esame vengono escluse le società di gestione dei fondi comuni d’investimento dal novero dei soggetti cui si applica l’addizionale IRES e viene ripristinata la deducibilità degli interessi passivi, ai fini IRES e IRAP, nel misura del 96 per cento del loro ammontare.

Capo II

Misure per gli investimenti

Art.13

(Sostegno agli investimenti delle PMI)

La norma è finalizzata, in primo luogo, ad assicurare continuità operativa alla misura di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 69/2013 (c.d. Nuova Sabatini), che costituisce uno dei principali strumenti agevolativi nazionali, la cui rilevanza per il sistema delle piccole e medie imprese è confermata dal notevole interesse mostrato sia da parte dei potenziali beneficiari che da parte degli operatori bancari. Ad oggi l’ammontare complessivo dei finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari a valere sulla misura è di circa 3,2 Mld di euro per arrivare a circa 4 mld di euro considerando le prenotazioni relative agli ultimi due mesi di giugno e luglio. Sulla misura sono state presentate oltre 12.000 domande di agevolazione da circa 8.700 imprese operanti in netta prevalenza nel settore manifatturiero, che da solo copre il 70% del totale, rispetto alle quali il 73% risulta essere di micro e piccola dimensione, mentre il restante 27% è costituito da medie imprese.

In considerazione, quindi, del successo della misura si è reso necessario prevedere al comma 1 una proroga al limite imposto dalla norma istitutiva della misura agevolativa che prevede, come termine ultimo per la concessione dei finanziamenti da parte delle banche/intermediari finanziari, il 31 dicembre 2016, data che, in assenza di un apposito intervento legislativo, determinerebbe la fine dell’operatività dello strumento.

A seguito delle nuove modalità operative, introdotte dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 che, ai fini della concessione dei contributi, ha previsto la possibilità per banche e intermediari finanziari di concedere finanziamenti anche a valere su provvista diversa dal plafond costituito presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A., l’operatività della misura è stata ampliata, facendo registrare un notevole incremento delle richieste di prenotazione di contributo, sia in termini di numero che di importo prenotato.

Rispetto alle prenotazioni di contributo effettuate con le precedenti modalità operative, infatti, che si attestavano ad una media di circa 16 Meuro mensili, le nuove prenotazioni, relativamente ai mesi di giugno e luglio, hanno fatto registrare richieste di contributo pari, rispettivamente, a 41,2 e 37,5 Meuro. L’improvvisa impennata delle richieste di contributo ha determinato l’esaurimento delle risorse finanziarie complessivamente disponibili (pari a 383,86 milioni di euro) e la conseguente chiusura dello sportello a partire dal 3 settembre c.a., disposta con decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del 2 settembre 2016.

Tenuto conto, pertanto, degli attuali flussi delle richieste di contributo e dell’effetto leva derivante dall’introduzione delle menzionate nuove modalità operative (che hanno consentito di ottimizzare e semplificare i flussi procedurali alla base dello strumento) per assicurare continuità operativa allo stesso fino al 31 dicembre 2018 è necessario uno stanziamento di complessivi 560 milioni di euro, così articolato: 28 milioni di euro per l’anno 2017, 84 milioni di euro per l’anno 2018, 112 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, 84 milioni di euro per l’anno 2022 e 28 milioni di euro per l’anno 2023.

Inoltre, al fine di favorire la realizzazione di investimenti aventi carattere spiccatamente innovativo, con particolare riferimento a quelli ascrivibili al c.d. “*manufacturing 4.0*”, e dare attuazione alla strategia per

l'innovazione "Manifattura Italia", in corso di definizione da parte del Ministero, una riserva pari al 20 % dello stanziamento di legge è destinata all'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID).

Con riferimento a tali tipologie di investimento il contributo è concesso secondo le modalità di cui alle disposizioni attuative adottate dal Ministero, con una maggiorazione pari al 30% della misura massima ivi stabilita, nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa comunitaria applicabile in materia di aiuti di Stato.

La scelta di prevedere un canale privilegiato per le PMI che intendono investire nell'innovazione, nell'ambito di una misura che di per sé ha riscosso molto successo, è legata al più ampio impegno che si pone il Ministero di dotarsi di un disegno di sviluppo di lungo periodo e di una strategia coerente di politica industriale, che incorpori l'approccio Industria 4.0 e che sia in grado, non solo di sostenere la vocazione manifatturiera del Paese, ma anche di governare le tendenze di cambiamento in atto. Per le imprese quella che viene definita la rivoluzione digitale rappresenta, infatti, una evidente opportunità di riposizionamento ed è, quindi necessario, favorire in ogni modo la creazione di un contesto operativo nel quale le stesse possano investire, crescere e innovarsi.

Su tali basi si fonda la scelta di prevedere una maggiorazione rispetto al tasso attualmente applicato per la definizione del contributo concedibile che, al fine di rientrare nella percentuale di ESL massima prevista per le imprese di media dimensione (ai sensi dei regolamenti comunitari di esenzione nell'ambito dei quali si muove lo strumento), è stata individuata nella misura del 30%.

Inoltre, allo scopo di sostenere il più possibile gli investimenti in innovazione, è stata fissata una riserva, nella misura del 20% sull'ammontare del contributo complessivamente stanziato che, come specificato al comma 3, dovrà essere utilizzata entro il 30 giugno 2018.

In ragione di quanto detto, al comma 6 è prevista la possibilità per Cassa depositi e prestiti S.p.A. di incrementare l'attuale *plafond* di provvista (stabilito nel limite di 5 miliardi di euro), in funzione delle richieste di finanziamento che utilizzino tale fonte di copertura. L'incremento, in ogni caso, non potrà superare l'importo complessivo di ulteriori 7 miliardi di euro, importo indicato in via prudenziale in quanto corrispondente a quello che risulterebbe necessario ove i finanziamenti fossero concessi esclusivamente a valere sul medesimo *plafond*.

Art.14

(Estensione e rafforzamento delle agevolazioni per investimenti nel capitale di startup e PMI innovative)

L'articolo in esame, con i commi 1 e 2, stabilizza e rafforza, a partire dal 2017, la disciplina fiscale di favore prevista per i soggetti che investono in start-up innovative di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e, con il comma 3, integra la disciplina prevista per i soggetti che investono in PMI innovative al fine di poter rendere operativa la misura di favore recata dall'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3.

In particolare, il comma 1 lettera a) raddoppia (a decorrere dall'anno 2017), portandolo a euro 1.000.000, il limite massimo di investimento su cui calcolare la detrazione d'imposta per i soggetti IRPEF.

Il comma 1 lettera b) prevede che ai commi 3 e 5 le parole due anni sono sostituite dalle seguenti "tre anni".

Il comma 1 lettera c), in luogo delle attuali differenti aliquote previste dall'articolo 29, fissa al 30% - sempre a decorrere dall'anno 2017 - la misura dell'agevolazione tanto per la detrazione dall'imposta per i soggetti IRPEF (in luogo dell'attuale aliquota del 19%) quanto per la deduzione dal reddito per i soggetti IRES (in luogo dell'attuale aliquota del 20%), indipendentemente dalla tipologia di startup innovativa beneficiaria (la nuova aliquota riguarda anche le startup innovative a vocazione sociale e quelle che commercializzano esclusivamente prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, per le quali la normativa vigente prevede aliquote maggiorate pari al 25% di detrazione e 27% di deduzione del reddito).

Il comma 1 lettera d) precisa che per l'attuazione delle predette disposizioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico dello sviluppo economico, 25 febbraio 2016.

Il comma 2, considerato che la Commissione europea, con la decisione di proroga del regime (fino al 31 dicembre 2016) C(2015) 9474 *final*, ha rappresentato alle autorità italiane che "le devono essere notificati tutti i piani di finanziamento o di modifica della misura in questione", subordina le modifiche di cui al comma 1, lettere a) e c), all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, da richiedersi sempre a cura del Ministero dello

sviluppo economico.

Il comma 3 interviene sulla disciplina agevolativa prevista in favore dei soggetti che investono in PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 3 del 2015, al fine di superare alcune criticità emerse nella fase di elaborazione del decreto interministeriale di attuazione e di preparazione della notifica ai competenti organi comunitari. Più in particolare, allo scopo di dare attuazione alla misura nel rispetto della *ratio* e di quanto previsto dall'articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012, cui la stessa rinvia in merito all'ambito soggettivo di applicazione, nonché in coerenza con il quadro comunitario di riferimento, viene eliminata la differenza di trattamento in relazione all'anzianità della PMI e viene disposta, ai fini dell'autorizzazione comunitaria da richiedersi a cura del Ministero dello sviluppo economico, l'attuazione nel rispetto degli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio.

Art.15

(Rifinanziamento degli interventi per l'autoimprenditorialità e per le start-up innovative)

La norma che si propone prevede due interventi di rifinanziamento di misure vigenti: a favore delle iniziative di cui al Titolo I, Capo 0I, del D.Lgs. 185/2000, "Interventi di sostegno all'autoimprenditorialità" (comma 1) e a favore della misura per le start-up innovative di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 (comma 2).

Con riferimento al primo dei due interventi proposti, si segnala che il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 ("Destinazione Italia"), convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 9, ha apportato importanti innovazioni al Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, abrogando le misure in favore della cosiddetta "autoimprenditorialità" ivi previste e introducendo, in luogo delle stesse, una nuova misura di aiuto, attribuita alla competenza del Ministero dello sviluppo economico e gestita dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. -Invitalia, già soggetto gestore delle misure abrogate e di quelle vigenti per l'"autoimpiego" di cui al Titolo II, attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Lo strumento di cui al nuovo Capo 0I del Titolo I prevede aiuti sotto forma di finanziamenti senza interessi ("tasso zero") in regime de minimis per la creazione e il rafforzamento di micro e piccole imprese a prevalente composizione giovanile o femminile. L'introduzione della misura è stata volta, da un lato, a valorizzare e potenziare una domanda di imprenditorialità giovanile che in Italia, nonostante la difficile congiuntura economica, presenta importanti segnali di vitalità, e, dall'altro, ad ampliare il sostegno pubblico, inserendo nel target di beneficiari anche le donne imprenditrici ed estendendo l'operatività dello strumento - prima limitata alle "aree svantaggiate" del Paese - all'intero territorio nazionale. Il Legislatore ha, in tal modo, inteso costituire uno strumento idoneo alla creazione di nuovi posti di lavoro, peraltro valorizzando, in linea anche con le politiche di sviluppo europee, settori economici emergenti e di particolare rilevanza per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile (ad esempio, attività collegate alla filiera turistico-culturale e all'innovazione sociale).

Il regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell' 8 luglio 2015 ha individuato i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni di cui al Capo 0I titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 disposizioni direttoriali successive hanno permesso, secondo la procedura valutativa a sportello predisposta, l'apertura dei termini di presentazione delle domande di agevolazione in data 13 gennaio 2016.

Al 30 settembre 2016

- le domande presentate sono state 1385 (il 70% provenienti dalle regioni meridionali)
- 27% imprese manifatturiere/artigianato
- 20% attività turistiche- culturali
- 21% commercio
- 25% servizi alle persone
- 7% servizi alle imprese
- con un valore complessivo di investimenti pari a 479 milioni di euro

- regioni meridionali: 337 milioni

- regioni centro nord: 142 milioni

- richieste di agevolazioni pari a 345 milioni di euro con un Importo medio 290.180 euro

Ciò a fronte di una dotazione finanziaria di risorse pari a circa 60 milioni di euro, di cui al fondo rotativo disciplinato dal decreto 30 novembre 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, in grado di soddisfare, contando un tasso storico di approvazione, circa il 36 %, delle domande che si stimano ammissibili

Tali risorse sono state incrementate di ulteriori 100 milioni di euro con decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 agosto 2016, in corso di registrazione. Detto importo risulta, tuttavia, ancora insufficiente.

Al fine di garantire la continuità alla misura, si rende necessaria una disponibilità di risorse finanziarie aggiuntive. Considerando il fabbisogno finanziario derivante dalle proposte di agevolazioni già presentate e il trend attuale di presentazione delle domande, si propone di destinare all'intervento un importo di 70 milioni di euro per il 2017 e di 60 milioni di euro per il 2018. Tale dotazione consentirà di creare nuove imprese e garantirà, in virtù dei rientri derivanti dai mutui già concessi, la copertura dello sportello anche nelle annualità successive al 2018.

La norma in esame propone, inoltre, una revisione del sistema di gestione delle risorse dedicate alle misure del D.lgs. 185/00 tale da tenere distinte le disponibilità relative al Titolo I, Capo 01.(autoimprenditorialità) di competenza del Ministero dello sviluppo economico prevedendo l'istituzione di un apposito conto corrente da quelle relative al del Titolo II ("autoimpiego") di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali alimentato dai rientri dei mutui agevolati concessi ai sensi di entrambi i titoli.

La ripartizione di risorse tra le misure previste dai due titoli è effettuata sulla base di quanto previsto dalla delibera CIPE n. 16 del 9 maggio 2003, che nelle premesse individua una chiave di riparto, sia pur tendenziale, che assegna un terzo delle risorse al Titolo I e due terzi al Titolo II.

Il comma 2 della norma formulata prevede, invece, il rifinanziamento dell'intervento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 264 del 13 novembre 2014, destinato a favorire, in tutto il territorio nazionale, la nascita e lo sviluppo di start-up innovative, per tali intendendosi le imprese di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012, iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese.

Si propone di destinare all'intervento l'importo di 50 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018. Tale dotazione consentirà la creazione di nuove start-up innovative e permetterà di coprire il fabbisogno per le domande presentate. Il comma 3 prevede che il Ministero dello sviluppo economico e le Regioni possono destinare, nell'anno 2017, alle misure di cui ai commi 1 e 2 risorse a valere sul programma operativo nazionale imprese e competitività, sui programmi operativi regionali e sulla connessa programmazione nazionale 2014-2020, fino a complessivi 120 milioni di euro, di cui 70 milioni di euro per gli interventi di cui al comma 1 e 50 milioni di euro per gli interventi di cui al comma 2. Al fine coordinare e ottimizzare la predetta destinazione di risorse il Ministero dello sviluppo economico promuove specifici accordi con le Regioni.

Art.16

(Perdite fiscali di imprese neo costituite partecipate da società quotate)

Alcune iniziative imprenditoriali caratterizzate da elevato grado di rischio di impresa stentano ad avviarsi ovvero affermarsi per la difficoltà di reperire risorse finanziarie nei primi esercizi contraddistinti spesso da risultati in perdita. Per stimolare il mercato italiano dei capitali, e in particolare quello borsistico, è necessario favorire gli investimenti in startup da parte di società quotate.

A tal fine la norma attribuisce alle società quotate la possibilità di essere "sponsor" di start up, consentendo loro di acquistare le perdite fiscali di nuove aziende, purché le prime siano in possesso di una quota di partecipazione almeno pari al 20% e purché rispettino le formalità previste per la cessione di crediti d'imposta chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi (ad esempio, atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, notifica all'ufficio delle entrate).

Le perdite oggetto di cessione sarebbero solo quelle formatesi nei primi 3 esercizi della start-up, e dovrebbero riferirsi in ogni caso ad una nuova attività produttiva, ai sensi di quanto previsto dalla disciplina sulle perdite fiscali di cui all'art. 84, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

La quotazione sul mercato dello "sponsor" garantisce inoltre il miglior controllo anti abusi, venendo il giudizio sulla quotata stessa dal mercato finanziario.

La misura intende permettere la cessione delle perdite prodotte nei primi tre esercizi di attività di nuove aziende a favore di una società quotata che detenga una partecipazione nell'impresa cessionaria pari almeno al 20%.

Ai fini della stima è stato ipotizzato quanto segue:

- le imprese controllate per oltre il 50% da imprese quotate non sono state considerate in quanto rientranti almeno in potenza nel regime del consolidato fiscale;
- all'impresa quotata partecipante viene trasferita la perdita e non il reddito. Le perdite trasferite sono quelle pregresse illimitatamente utilizzabili in quanto relative ai primi tre esercizi di imposta;

Dai dati ORBIS Bureau Van Dijk sono state estratte tutte le imprese italiane partecipate (dal 20 al 50% escluso) da imprese italiane quotate, incrociando tale selezione con i dati provvisori Unico 2015 Società

di capitali, anno di imposta 2014 e sono state rilevate le perdite (di esercizio o pregresse) delle imprese interessate. In capo ad ogni “consolidante” quotata sono stati sommati i dati relativi ai suoi redditi /perdite e le perdite apportate dalle partecipate considerate.

Al termine delle elaborazioni il trasferimento delle perdite pregresse relative ai primi tre esercizi (articolo 84 del TUIR) indipendentemente dalla caratteristica di “nuova impresa” ha prodotto un minore reddito imponibile netto a regime per circa 277 milioni di euro relativi a 61 imprese quotate che, ad una aliquota IRES del 24%, produce una perdita di gettito di circa 67 milioni di euro a regime.

Ipotizzando una distribuzione lineare delle perdite l’effetto a regime sarebbe raggiunto in tre esercizi con un passo di un terzo l’anno.

Gli effetti finanziari in termini di minor gettito IRES, ipotizzando la decorrenza dal 2017, l’andamento a regime in tre esercizi delle perdite e un acconto del 75%, sono i seguenti:

	2017	2018	2019	2020	dal 2021
IRES	0,0	-39,0	-61,4	-83,8	-67,0

Milioni di euro

Art. 17

(Investimenti in Start up da parte dell’ Inail)

L’INAIL, ente pubblico di gestione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e titolare di cospicui compiti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, annovera tra le proprie competenze l’esercizio dell’attività di ricerca. In specie, in ambito di assistenza protesica e riabilitativa, l’INAIL dispone di una struttura riconosciuta a livello internazionale - il Centro per la Sperimentazione e Applicazione di Protesi e Presidi ortopedici di Vigorso di Budrio e relativa filiale romana – che contempla tra i propri compiti l’utilizzo di metodologie innovative e l’applicazione delle più aggiornate conoscenze nel campo dell’ortopedia tecnica e della riabilitazione, con lo scopo di garantire il reinserimento socio-lavorativo degli infortunati sul lavoro. A tale scopo, il Centro Protesi realizza attività di studio e ricerca; sperimentazione; costruzione di protesi, ausili e ortesi; fornitura di protesi e ausili ortopedici, con interventi di rieducazione e addestramento all’uso, nonché progetti riabilitativi individualizzati. L’INAIL dispone altresì di una qualificata struttura riabilitativa - il Centro di Riabilitazione Motoria di Volterra - che persegue tra i propri obiettivi la ricerca e la sperimentazione di tecnologie pionieristiche nel campo della robotica riabilitativa al fine di elevare gli *standard* di vita sociale e lavorativa degli assistiti. Ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, sono state devolute all’INAIL le funzioni e i compiti in precedenza esercitati dal soppresso Ispesl, ente titolare, come noto, di attività di ricerca in ambito di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. L’INAIL dispone, pertanto, di due dipartimenti di Ricerca – il Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale e il Dipartimento innovazione tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici - che svolgono e promuovono attività di studio, ricerca scientifica, sperimentazione, consulenza, assistenza tecnica e innovazione tecnologica finalizzata alla prevenzione degli infortuni dei lavoratori e al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’Istituto oltre a svolgere direttamente attività di ricerca, stipula protocolli, convenzioni e accordi di collaborazione con qualificati e selezionati *partner* nazionali e internazionali. Nel contesto sopra descritto di cooperazione in rete, l’Istituto ha promosso e finanziato ricerca applicata di eccellenza. L’integrazione tra processi di ricerca ed esperienza d’uso permette di migliorare e abbreviare i percorsi di trasferimento tecnologico nonché di trovare soluzioni innovative per la gestione di brevetti industriali a elevata vocazione sociale. La proposta normativa in parola è finalizzata a realizzare le condizioni necessarie per consentire all’Istituto di agevolare in via diretta o indiretta il concreto sviluppo delle attività di trasferimento tecnologico (*Technology Transfer*) nel settore dei beni e dei servizi alla persona (tra gli altri, nanotecnologia, robotica, riabilitazione robotica, sensoristica e *ambient intelligence*). La costituzione in via diretta di un veicolo imprenditoriale per l’attuazione industriale dei brevetti ovvero la partecipazione a fondi comuni di investimento di tipo chiuso per l’attivazione di start up ad alto contenuto innovativo per l’utilizzazione industriale dei risultati della ricerca presentano quindi una specificità loro propria, essendo a esse sottesa una finalità di rilevantissimo interesse pubblico con evidenti positive ricadute sul terreno del progresso e dello sviluppo sociale del Paese. La creazione di start up di tipo societario per l’industrializzazione e la commercializzazione dei brevetti dell’Inail assicura anche i benefici propri del partenariato pubblico/privato di tipo istituzionale. Mediante tale strumento, infatti, l’Istituto, attraverso l’esercizio dei diritti sociali, può effettuare un controllo sulle modalità di sfruttamento dei brevetti più efficace rispetto al controllo esercitabile in caso di concessione di licenze a terzi, avvalendosi, però, allo

stesso tempo, del *know how* imprenditoriale dei privati, ferma restando la necessità che la scelta del partner privato deve soggiacere a procedure selettive di evidenza pubblica. La partecipazione a fondi di coinvestimento dedicati a start up italiane in ambiti e tecnologie a elevato impatto sulle persone – es. combinazione tra *health* e digitale – risponde all'esigenza di rendere più efficiente ed economica la spesa in salute, avuto riguardo al ruolo di INAIL di componente del SSN. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che gli oneri derivanti dall'attività di costituzione di start up di tipo societario ovvero dalla partecipazione a fondi comuni di investimento di tipo chiuso per l'attivazione di start up ad alto contenuto innovativo trovano capienza nelle risorse già disponibili a legislazione vigente. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, l'INAIL opera nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art.18

(Agevolazione per investimenti a lungo termine)

Commi 1-10

Le disposizioni, nella sostanza, mirano a rendere esenti i redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria (ad esclusione di quelli derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate), derivanti da investimenti, nelle attività finanziarie espressamente indicate, effettuati dagli enti di previdenza obbligatoria (cd. Casse previdenziali) e dalle forme di previdenza complementare, superando l'istituto del credito d'imposta riconosciuto ai predetti soggetti dall'articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e disciplinato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2015, al fine di indirizzare le risorse finanziarie dei predetti soggetti verso l'economia reale nel lungo periodo.

Il comma 1 prevede che le casse previdenziali possono destinare una quota, al massimo pari al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 2. Il predetto limite del 5 per cento ha valore limitatamente all'applicabilità delle disposizioni in commento, non pone alcune vincolo quantitativo alle attività di investimento che le casse previdenziali possono effettuare.

Il comma 2 individua gli investimenti qualificati nelle seguenti tipologie di attività finanziarie:

a) azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio medesimo;

b) in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari indicati alla precedente lettera a).

Sono, pertanto, considerati investimenti qualificati quelli effettuati, direttamente ovvero indirettamente (mediante OICR dedicati) in azioni o quote di imprese residenti in Italia, o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano.

Il comma 3 prevede che i redditi di natura finanziaria, diversi da quelli derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate, derivanti dagli investimenti qualificati indicati al comma 2 sono esenti.

Il comma 4 prevede l'obbligo di detenzione per un periodo almeno pari a cinque anni degli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato. Il medesimo comma dispone, inoltre, che in caso di cessione dei predetti strumenti finanziari prima dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento sono soggetti ad imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, ed il relativo versamento va effettuato dai soggetti di cui al comma 1 entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. L'ultimo periodo del comma in commento stabilisce che in caso di rimborso o scadenza dei titoli oggetto di investimento prima dei cinque anni, le somme conseguite siano reinvestite nei predetti strumenti finanziari entro 90 giorni.

Il comma 5 prevede che le forme di previdenza complementare possono destinare una quota, al massimo pari al 5 per cento, dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente agli investimenti qualificati indicati al comma 2. Il predetto limite del 5 per cento ha valore limitatamente all'applicabilità delle disposizioni in commento, non pone alcune vincolo quantitativo alle attività di investimento dei fondi pensione.

Il comma 6 dispone che gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato da parte delle forme di previdenza complementare devono essere detenuti per un periodo almeno pari a cinque anni.

Il comma 7 prevede che i redditi derivanti dagli investimenti qualificati sono esenti e, quindi, non concorrono alla formazione del risultato netto maturato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Il medesimo comma 7, dispone, inoltre, che i redditi derivanti dai predetti investimenti, al fine della formazione delle prestazioni pensionistiche erogate dalle forme di previdenza complementare, incrementano la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Il terzo periodo del comma 7 prevede che in caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima dei cinque anni i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli che non hanno concorso alla formazione alla formazione del risultato netto maturato ai sensi del periodo precedente durante il periodo minimo di investimento, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota pari a quella di cui al citato articolo 17, senza applicazione di sanzioni, ed il relativo versamento, unitamente agli interessi, va effettuato dai soggetti di cui al comma 8 del medesimo articolo 17 entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. L'ultimo periodo, infine, prevede che in caso di rimborso degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del quinquennio, il controvalore conseguito deve essere reinvestito negli strumenti finanziari indicati al comma 2 entro 90 giorni dal rimborso.

Il comma 8 prevede la non applicazione della ritenuta e dell'imposta sostitutiva di cui, rispettivamente, agli articoli 27 e 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione Europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, derivanti dagli investimenti qualificati di cui al comma 2, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente. Al fine di fruire dell'agevolazione i predetti fondi pensione devono produrre una dichiarazione dalla quale risulti, oltre ai dati identificativi dei medesimi soggetti, la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'articolo in commento per la fruizione dell'agevolazione stessa, nonché l'impegno a detenere gli strumenti finanziari oggetto dell'investimento qualificato per il periodo di tempo previsto al comma 6. I predetti fondi pensione devono produrre, altresì, copia di prospetti contabili idonei a verificare l'osservanza delle predette condizioni. Il medesimo comma 8 prevede, inoltre, che i soggetti residenti che corrispondono utili ai predetti fondi pensione sono obbligati a comunicare annualmente all'Amministrazione finanziaria i dati relativi alle operazioni effettuate nell'anno precedente.

Il comma 9 prevede l'abrogazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che hanno riconosciuto un credito d'imposta per le casse previdenziali e per le forme di previdenza complementare per investimenti effettuati in attività finanziarie di medio e lungo termine.

Il comma 10, infine, dispone che le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di duecento euro per ciascuna di esse.”.

Commi 11-25

L'intervento normativo nasce dall'esigenza di prevedere un significativo incentivo fiscale finalizzato a canalizzare il risparmio delle famiglie verso gli investimenti produttivi in modo stabile e duraturo, facilitando la crescita del sistema imprenditoriale italiano.

L'obiettivo della normativa in esame è, in particolare, quello di indirizzare il risparmio delle famiglie, attualmente concentrato sulla liquidità, verso gli strumenti finanziari di imprese industriali e commerciali italiane ed europee radicate sul territorio italiano per le quali maggiore è il fabbisogno di risorse finanziarie e insufficiente è l'approvvigionamento mediante il canale bancario.

Per veicolare il suddetto risparmio verso investimenti produttivi in modo professionale è, innanzitutto, previsto il coinvolgimento degli intermediari finanziari e delle imprese di assicurazione come soggetti deputati alla gestione della fiscalità degli investimenti stessi.

Ciò permette anche una diversificazione del portafoglio tale da contenere il rischio insito nello stesso ad un livello adeguato alle esigenze del cliente retail mediante l'utilizzo di qualsiasi tipo di strumento finanziario. Il particolare profilo di investimento del cliente retail non consente, infatti, una eccessiva esposizione al rischio insito in investimenti meno liquidi.

Questa complessa opera di bilanciamento tra obiettivi di politica economica, esigenze di tutela del risparmiatore viene realizzata subordinando l'incentivo fiscale alla creazione di un "contenitore" fiscale, denominato piano, idoneo ad accogliere tutti gli strumenti finanziari esistenti sul mercato retail purché l'insieme di tali strumenti sia posseduto per un determinato periodo di tempo e sia "assemblato" seguendo criteri predeterminati. In particolare viene previsto che almeno una parte delle risorse investite sia destinato a

società italiane ed europee con stabile organizzazione in Italia diverse da quelle rilevanti ai fini del FTSE MIB o altri indici equivalenti. Il riferimento a tali indici ha lo scopo di focalizzare l'agevolazione fiscale sul risparmio che confluisce negli strumenti finanziari meno liquidi.

Si prevede l'esenzione dall'imposta per i redditi di capitale e per i redditi diversi di natura finanziaria percepiti dalle persone fisiche al di fuori dell'impresa quando investono nel lungo termine. Per spingere il risparmiatore ad allungare la durata dell'investimento e consentire ai destinatari dell'investimento stesso di poter contare su risorse stabilmente destinate alla produzione di beni e servizi si è collegato l'incentivo fiscale al mantenimento dell'investimento per un periodo di tempo minimo. Tenuto conto di stime recenti secondo cui la permanenza media in un fondo comune è pari a 2 anni e mezzo, si è ritenuto sufficiente condizionare l'agevolazione al trascorrere di un periodo di tempo pari ad almeno 5 anni.

L'oggetto dell'investimento è stato individuato negli strumenti finanziari emessi dalle imprese residenti, o europee ovvero residenti in Paesi dello Spazio Economico Europeo con stabile organizzazione in Italia.

La proposta si compone di quindici commi.

In particolare, con il comma 11 si propone di introdurre un regime di non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria derivanti dagli investimenti effettuati da persone fisiche, al di fuori dello svolgimento di attività di impresa commerciale, in un piano di risparmio a lungo termine (PIR). Tale regime di non imponibilità è da intendersi come regime di esenzione dalle imposte sostitutive e ritenute generalmente applicate sui predetti redditi. Il regime di non imponibilità è escluso per i redditi di natura finanziaria derivanti da partecipazioni qualificate, in quanto non trovano fonte in un investimento finanziario, di cui il medesimo comma 11 contiene una definizione.

Il comma 11, quindi, individua l'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione dell'agevolazione in commento.

Sotto il profilo soggettivo, possono godere dell'esenzione le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che conseguono, al di fuori dell'esercizio di impresa commerciale, proventi derivanti da investimenti nei piani di risparmio a lungo termine definiti nei commi successivi.

Sotto il profilo oggettivo, tali proventi sono quelli inquadrabili secondo una delle tipologie di redditi di capitale e di redditi diversi indicati rispettivamente all'articolo 44 e all'articolo 67, comma 1, dalla lett. c-bis) alla lett. c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

Per investimenti nei piani di risparmio a lungo termine devono intendersi tutte le tipologie di impiego delle somme destinate nei piani, inclusi i conti correnti ed i depositi.

Il comma 12 contiene la definizione di piano di risparmio a lungo termine, specificando che tali piani si costituiscono mediante la destinazione di somme o valori con lo scopo di effettuare investimenti qualificati indicati nel comma 13 mediante l'apertura di un rapporto di custodia o di amministrazione, anche fiduciaria, o di gestione di portafogli o di altro stabile rapporto, con opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, instaurato con operatori professionali.

Il medesimo comma 12 prevede espressamente che il conferimento di valori nel piano è considerato cessione a titolo oneroso e l'intermediario applica l'imposta secondo le modalità indicate all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Gli operatori professionali presso i quali possono essere costituiti i PIR sono gli intermediari abilitati e le imprese di assicurazioni residenti, ovvero soggetti non residenti che operano in Italia tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina in Italia di un rappresentante fiscale scelto tra i predetti soggetti residenti.

Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione in commento è necessaria, pertanto, la costituzione di un rapporto stabile e continuativo con l'intermediario (o con l'impresa di assicurazioni) che realizzi, in presenza di altri rapporti con lo stesso intermediario, una separazione contabile delle somme destinate nei PIR e degli impieghi delle somme medesime.

La sussistenza di un rapporto stabile e continuativo con l'intermediario consente l'attribuzione della responsabilità della gestione degli aspetti fiscali connessi con il PIR all'operatore professionale presso il quale il PIR è costituito. Tale attribuzione appare necessaria alla luce della rischiosità degli investimenti che possono essere oggetto del piano e per le esigenze di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria connesse con la concessione di un'esenzione, pertanto, nel caso di investimenti effettuati mediante PIR deve trovare applicazione il regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

L'esistenza di uno stabile rapporto è riscontrabile, anche in assenza di un formale contratto di custodia o amministrazione, ad es. un "deposito virtuale" o una "rubrica fondi", o quando si tratti di titoli, quote o

certificati che non possono formare oggetto di autonoma circolazione senza l'intervento dell'intermediario, ad es. nel caso di titoli non cartolarizzati.

Nel piano non può essere versato un ammontare complessivo superiore a 150.000 euro, e, in ogni caso, non possono essere versati importi superiori a 30.000 euro annui. Al fine del computo dei predetti limiti si tiene conto del costo di acquisto degli investimenti fiscalmente rilevante.

I commi 13, 14 e 15 stabiliscono le condizioni di investimento delle risorse conferite nel piano:

- il comma 13 prevede che almeno il 70 per cento delle somme vanno investiti in strumenti finanziari, sia quotati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, sia non quotati, emessi o stipulati con imprese, che svolgono attività diverse da quella immobiliare, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo con stabili organizzazioni in Italia, la predetta quota del 70 per cento deve essere investita per almeno il 30 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB di Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. Al fine di individuare le società che svolgono attività diversa da quella immobiliare, il medesimo comma 13 prevede che si considera impresa che svolge attività immobiliare quella il cui patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività di impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio di impresa, e che si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio di impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui l'impresa svolge l'attività agricola. La condizione quantitativa sulla diversificazione della composizione del PIR deve essere verificata, per ciascun anno solare di vita del PIR, per un periodo di tempo almeno pari ai due terzi di ciascun anno;

- il comma 14 dispone che non più del 10 per cento delle somme o valori destinati nel piano può essere investito in strumenti finanziari emessi o stipulati con lo stesso soggetto, o con altra società appartenente al medesimo gruppo, oppure in depositi e conti correnti;

- il comma 15 prevede che le somme conferite nel piano possano essere investite anche in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo che investono per almeno il 70 per cento dell'attivo in strumenti finanziari indicati nel comma 13 e che rispettano le condizioni poste al comma 14.

Sia al fine del computo del 70 per cento dell'investimento (diretto o indiretto) negli strumenti finanziari rilevanti sia di quello del limite di concentrazione si tiene conto del costo di acquisto degli investimenti fiscalmente rilevante.

Si sottolinea, quindi, che le disposizioni consentono l'investimento negli strumenti finanziari rilevanti sia direttamente sia indirettamente mediante OICR dedicati.

La previsione di cui al comma 14 è posta al fine di consentire una diversificazione della composizione del piano di risparmio idonea a garantire un adeguato profilo di rischio per l'investitore e si applica sia agli investimenti diretti, sia a quelli effettuati mediante OICR.

La ratio delle suddette condizioni è quella di convogliare il risparmio privato verso forme di gestione che favoriscano una corretta allocazione del risparmio stesso nel lungo periodo.

Il comma 16 stabilisce che le somme o valori destinate nel piano non possono essere investite in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni. Il mancato rispetto di tale divieto comporta l'annullamento della costituzione del PIR.

Il comma 17 si compone di 4 periodi, al primo periodo stabilisce che l'agevolazione fiscale spetta a condizione che tutti gli strumenti finanziari nei quali è investito il piano siano detenuti per almeno 5 anni. Nei periodi successivi, il medesimo comma 17, disciplina in modo diverso i casi di cessione e di rimborso degli strumenti finanziari prima del trascorrere del periodo minimo di detenzione. In particolare, il secondo periodo, prevede che nel caso di cessione prima del quinquennio i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante l'investimento sono assoggettati ad imposizione secondo il regime ordinario ed il relativo versamento, unitamente agli interessi, va effettuato dai soggetti di cui al comma 12 entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo alla cessione. Il terzo periodo prevede che i soggetti di cui al comma 12 recuperano le imposte dovute attraverso adeguati disinvestimenti o chiedendone la provvista al titolare. Il periodo successivo, invece, prevede che nel caso di rimborso, al fine di non decadere dall'agevolazione, il controvalore conseguito venga reinvestito negli strumenti indicati ai commi 13 e 15 entro 30 giorni dal rimborso. Tale periodo di tempo sospende gli obblighi relativi alla composizione e alla concentrazione del PIR, pertanto, qualora dal rimborso dovesse sorgere la violazione di una delle condizioni

di investimento di cui ai commi 13, 14 e 15, non si avranno effetti fiscali a condizione che le stesse vengano ripristinate entro il medesimo periodo.

Il comma 18 stabilisce che il mancato rispetto delle condizioni di investimento poste ai commi 13, 14 e 15 comporta la decadenza dal beneficio fiscale e la tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi, derivanti dagli strumenti finanziari detenuti nel PIR, secondo le regole ordinarie, nonché l'obbligo di corrispondere gli interessi, con le medesime modalità indicate al comma 17. Sono esclusi, e, pertanto, continuano a godere dell'esenzione, i redditi derivanti dagli strumenti finanziari che sono stati detenuti per almeno cinque anni nel PIR durante i quali lo stesso PIR ha rispettato le predette condizioni di investimento (obbligo di diversificazione e divieto di concentrazione).

Il comma 19 stabilisce che le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive, se applicate su tali redditi, fanno sorgere, in capo al titolare del PIR, il diritto a ricevere una somma di importo pari a quello delle ritenute e imposte applicate, pertanto, i soggetti di cui al comma 12, provvedono al pagamento della predetta somma scomputandola dal versamento delle ritenute e delle imposte dovute dai medesimi soggetti, a tal fine, non si applicano né il limite quantitativo di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta agevolativi di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, né il limite generale di compensabilità di crediti di imposta e contributi pari a 700.000 euro di cui all'articolo 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il comma 20 prevede che le minusvalenze, le perdite e i differenziali negativi realizzati mediante la cessione o il rimborso degli strumenti finanziari detenuti nel piano sono deducibili dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle operazioni successive poste in essere nell'ambito del piano stesso sottoposte a tassazione secondo quanto stabilito ai precedenti commi 17 e 18 a partire dal medesimo periodo d'imposta e non oltre il quarto. Il medesimo comma 20 stabilisce che alla chiusura del piano le minusvalenze, le perdite e i differenziali negativi possono essere portati in deduzione non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello del realizzo nell'ambito di un altro rapporto, di cui sia titolare la medesima persona fisica, con opzione per il regime del risparmio amministrato, ovvero possono essere portati in deduzione ai sensi dell'articolo 68, comma 5, del TUIR.

Il comma 21 stabilisce, inoltre, che, in caso di strumenti finanziari appartenenti alla stessa categoria, si considerano ceduti prima gli strumenti acquistati per primi, e che si prende come costo d'acquisto, il costo medio ponderato dell'anno di acquisto.

Il comma 22 prevede che il trasferimento di un piano di risparmio a lungo termine da un intermediario ad un altro non rileva ai fini del computo del periodo minimo di detenzione.

Il comma 23 prevede che ciascuna persona fisica non può aprire più di un piano di risparmio a lungo termine e che ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare, e che, l'operatore presso il quale è costituito il piano, all'atto dell'incarico, deve acquisire un'autocertificazione, da parte del titolare, con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine.

Il comma 24 dispone che l'intermediario o l'impresa di assicurazioni presso il quale è costituito il piano di risparmio tiene separata evidenza delle somme destinate nel piano in anni differenti.

Il comma 25 prevede l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni del trasferimento mortis causa degli strumenti finanziari detenuti nel piano

Art. 19

(Fondazione Human Technopole)

La presente proposta normativa è finalizzata ad incrementare significativamente gli investimenti pubblici e privati in aree di ricerca caratterizzate da un rilevante impatto sociale (primariamente, salute, nutrizione e agroalimentare); tali ricerche richiedono che un forte impegno pubblico accompagni e favorisca le iniziative private, in quanto gli effetti che ne derivano (miglioramento del livello generale di salute della popolazione attraverso l'adozione di adeguate misure di prevenzione, riduzione della spesa sanitaria) sono normalmente prodotti nel lungo periodo e necessitano di forti investimenti iniziali.

Si prevede, pertanto, l'istituzione di una Fondazione nei settori della salute, della genomica, dell'alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni e per la realizzazione del Progetto scientifico Human Technopole, già approvato con apposito d.P.C.M. ai sensi del d.l. n. 185/2015.

In particolare, sono previsti quali membri Fondatori il MEF e il MIUR, ai quali viene attribuita anche la vigilanza dell'Ente.

Si tratta di una Fondazione alla quale possono partecipare anche altri Enti pubblici e privati, contribuendo finanziariamente al patrimonio della Fondazione e alla realizzazione del Progetto Human Technopole.

Lo Statuto della Fondazione, il cui schema viene predisposto dal Comitato di coordinamento di cui al decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri di approvazione del progetto scientifico Human Technopole, è approvato con d.P.C.M., su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Lo Statuto stabilisce la denominazione della Fondazione e disciplina, tra l'altro, le modalità di partecipazione e contribuzione alla Fondazione.

Viene altresì disciplinata la possibilità della Fondazione di avvalersi di personale proveniente dall'esterno, nonché della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti universitari e di ricerca.

Infine, per quanto, invece, riguarda la disciplina dei rapporti tra la Fondazione IIT e la Fondazione istituita con la presente proposta, si rimanda ad un D.P.C.M. su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Art. 20

(Efficientamento ANAS)

La disposizione prevede che, al fine di migliorare e incrementare la capacità di progettazione e realizzazione degli investimenti, nonché di contenerne i costi di realizzazione non si applichino ad ANAS, per il triennio 2017-2019, le norme di contenimento della spesa per incarichi professionali strettamente riferiti alle attività tecniche di progettazione, monitoraggio e controlli tecnico-economico sugli interventi stradali. Resta fermo il versamento all'entrata già previsto.

Art.21

(Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese)

La disposizione prevede che al fine di assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale e industriale del Paese in determinati ed individuati settori, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un apposito Fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro, per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032. L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i ministri interessati in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la BEI, con la CEB, con la CDP SpA e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

2. Gli interventi di cui al presente articolo sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Capo III

Misure per l'Attrazione degli investimenti

Art.22

(Misure per l'Attrazione degli investimenti)

Comma 1- Visto per investitori

Prendendo ispirazione dalle esperienze di altri Stati membri dell'Unione europea, con il presente articolo si è voluto prevedere una disciplina in materia di immigrazione che faciliti l'ingresso in Italia dei potenziali beneficiari della misura che stabilisce una disciplina di favore per l'attrazione di investitori nel territorio dello Stato, in coerenza con quanto ivi previsto.

Pertanto, si è ancorato il rilascio di un visto e relativo permesso di soggiorno alla verifica dell'effettuazione di un investimento nel capitale di un'impresa italiana per almeno 1 milione di euro o in titoli di Stato italiani per almeno 2 milioni di euro (con obbligo di mantenere l'investimento per almeno 2 anni), ovvero di una donazione filantropica significativa in un settore di interesse per l'economia italiana (cultura, recupero di beni culturali e paesaggistici, gestione dell'immigrazione, istruzione, ricerca scientifica ecc.) per un importo non inferiore a 1 milione di euro.

Tale rilascio è stato subordinato a una dimostrazione della disponibilità e origine delle risorse richieste, e al loro trasferimento in Italia, limitato ad un periodo iniziale di due anni rinnovabile per ulteriori periodi, previa verifica del perdurare dei requisiti e del mantenimento dell'investimento in titoli di stato o in strumenti rappresentativi del capitale di società italiane, per consentire poi il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del Testo Unico Immigrazione.

Un decreto interministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con del Ministero degli Interni e del Ministero degli Affari Esteri da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della

presente disposizione dettaglierà le condizioni ed i requisiti per l'ottenimento del visto e disciplinerà la procedura di presentazione delle domande di visto e dei relativi permessi di soggiorno.

Comma 2 Incentivi per rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero

La disposizione intende rendere permanente la previsione agevolativa volta a favorire il rientro di docenti e ricercatori residenti all'estero, introdotta originariamente dall'art. 3 del decreto-legge n. 269/2003 e successivamente riproposta, nella sostanza, dall'art. 17, comma 1, del decreto-legge n. 185/2008 e, da ultimo, dall'art. 44 del decreto-legge n. 78/2010. L'agevolazione è destinata a soggetti italiani e stranieri che abbiano svolto una comprovata attività di ricerca all'estero e che decidano di trasferirsi in Italia, acquisendone la residenza fiscale, contribuendo, in questo modo, alla crescita della ricerca tecnologica e scientifica nello Stato italiano e consiste nell'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro autonomo o dipendente del 90 per cento degli emolumenti derivanti dall'attività di ricerca o docenza svolta in Italia. L'incentivo si applica con riferimento al periodo d'imposta in cui il ricercatore o il docente diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e ai tre periodi d'imposta successivi, a condizione che mantenga la residenza fiscale in Italia.

Per quanto riguarda i profili applicativi dell'art. 44 del decreto-legge n. 78/2010 si rinvia ai precedenti documenti di prassi e, in particolare, ai chiarimenti forniti in materia dalla circolare dell'Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2001, n. 4/E e, per quanto compatibili, dalla precedente circolare del 8 giugno 2004, n. 22/E, illustrativa dell'analoga disposizione recata dall'art. 3 del decreto-legge n. 269/2003.

Commi 3 e 4 Regime speciale per lavoratori impatriati

Le modifiche al comma 3 estendono ai lavoratori autonomi e rafforzano, a partire dal 2017, la disposizione fiscale di favore, a carattere temporaneo, per i lavoratori che rivestono una qualifica per la quale sia richiesta alta qualificazione o specializzazione o che rivestano ruoli direttivi e che, non essendo stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti, trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato e si impegnano a rimanervi.

Per tali soggetti il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al cinquanta per cento del suo ammontare; esso è dunque detassato del 50 per cento a fini IRPEF.

Inoltre, al fine di evitare discriminazioni ed ampliare il novero dei soggetti beneficiari, le condizioni di accesso al regime previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 26 maggio 2016 - ai sensi del quale possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 16 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147 i cittadini dell'Unione europea in possesso di un titolo di laurea che hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più ovvero che hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream - sono estese anche ai cittadini di Stati, diversi da quelli appartenenti all'Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale.

Con il comma 4 viene stabilita la decorrenza delle disposizioni in esame. In particolare con il secondo periodo di detto comma si interviene a disciplinare la situazione di quanti già nel 2016 hanno diritto al regime agevolato di cui all'articolo 16 del D. Lgs. n. 147 del 2015 consistente in una riduzione dell'imponibile del 30 per cento. Si tratta, in particolare, dei lavoratori dipendenti che hanno acquisito la residenza in Italia nel 2016 e dei soggetti destinatari della legge n. 238 del 2010 che nell'anno 2016 hanno optato per l'applicazione del predetto articolo 16. Per entrambe le categorie di soggetti si prevede che per i rimanenti quattro anni dell'agevolazione (atteso che già nel 2016 hanno fruito della riduzione dell'imponibile per il trenta per cento) abbiano diritto a una riduzione dell'imponibile nella più elevata misura del cinquanta per cento.

Commi da 5 a 12 Regime speciale per talune categorie di nuovi residenti

I **commi da 5 a 12**, al fine di favorire gli investimenti in Italia da parte di soggetti non residenti, prevedono, in alternativa alla disciplina ordinaria, un regime fiscale speciale applicabile a talune categorie di soggetti in presenza di specifiche condizioni.

In particolare, il **comma 5** introduce, nell'ambito del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), l'articolo 24-bis il quale stabilisce che, in deroga al principio della tassazione mondiale di cui all'articolo 3, comma 1, del TUIR, le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia possono optare per l'assoggettamento ad imposta sostitutiva i redditi prodotti all'estero, individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2 del citato TUIR, sempreché ricorrano le condizioni ivi specificate e, in particolare, che:

a) non siano state residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del TUIR, in almeno nove dei dieci periodi d'imposta che precedono l'inizio del periodo di validità dell'opzione. Il richiamo all'articolo 2 del TUIR fa sì che siano escluse dalla possibilità di esercitare l'opzione per il regime fiscale speciale le persone fisiche che per nove periodi d'imposta dei dieci precedenti sono state effettivamente residenti o domiciliate in Italia nonché quelle che sono state considerate residenti ai sensi del comma 2-bis del citato articolo 2;

b) avere ottenuto risposta favorevole a specifica istanza di interpello presentata all'Agenzia delle entrate in base all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Per effetto dell'esercizio dell'opzione, relativamente ai redditi prodotti all'estero, il soggetto interessato deve versare un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfettaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti. Tale imposta è quindi sostitutiva delle imposte sui redditi di fonte non italiana; essa non si applica alle plusvalenze da partecipazioni qualificate realizzate nei primi cinque periodi di imposta di validità del regime speciale.

La misura dell'imposta dovuta è pari a euro centomila per ciascun anno d'imposta cui si riferisce la predetta opzione e ad euro venticinquemila per ciascuno dei familiari ai quali sono estesi gli effetti dell'opzione medesima ed è versata in un'unica soluzione, entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. È espressamente previsto, inoltre, che l'imposta non è deducibile da altre imposte o contributi.

L'opzione è revocabile e, comunque, non produce più effetti decorsi quindici anni dal primo periodo d'imposta di validità dell'opzione.

Il regime fiscale opzionale in oggetto può essere esteso ai familiari dell'istante specificati dall'articolo 433 del codice civile, qualora questi ne faccia richiesta e a condizione che i predetti familiari trasferiscano la residenza in Italia e versino l'imposta per i residenti non domiciliati in Italia.

Le persone fisiche che esercitano l'opzione per il regime speciale, per sé o per uno o più dei familiari ai quali hanno richiesto di estendere l'opzione, possono manifestare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione al momento dell'esercizio dell'opzione o successivamente. In tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario, incluso il credito d'imposta di cui all'art. 165 del TUIR. Ai fini dell'individuazione dello Stato o territorio estero in cui sono prodotti i redditi si applicano i medesimi criteri di cui all'articolo 23 dello stesso TUIR.

Con il **comma 6** del presente articolo si stabilisce che i soggetti che esercitano l'opzione per l'applicazione del regime fiscale speciale di cui all'articolo 24-bis del citato TUIR, e i familiari ai quali gli stessi hanno chiesto di estendere gli effetti dell'opzione, non sono tenuti al versamento delle imposte sugli immobili situati all'estero (IVIE) e sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero di cui all'articolo 19, commi 13 e 18 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Il **comma 7** dispone esplicitamente la non cumulabilità del regime fiscale speciale con le agevolazioni previste per il rientro dei cosiddetti cervelli dall'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 nonché per gli impatriati dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

Ai **commi 8 e 9** si prevede l'emanazione di decreti interministeriali Esteri-Interni, di natura non regolamentare, finalizzati all'individuazione di forme di agevolazione nella trattazione delle domande relative al visto di ingresso e di permesso di soggiorno:

- applicabili alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia ai sensi dell'art. 24 bis del citato TUIR;
- connesse con start-up innovative, con iniziative d'investimento, di formazione avanzata, di ricerca o di mecenatismo, da realizzare anche in partenariato con imprese, università, enti di ricerca ed altri soggetti pubblici o privati italiani.

Il **comma 10** demanda ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione di cui al comma 1 dell'art. 24-bis del TUIR.

Con il **comma 11** si prevede che, per le successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi d'imposta di validità dell'opzione prevista dall'art. 24-bis, l'imposta sulle successioni e donazioni sia dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nello Stato al momento della successione o della donazione.

Il **comma 12** stabilisce, infine, che il nuovo regime si applica ai redditi relativi all'anno d'imposta 2017.

Capo IV
Lavoro e Pensioni
Art.23

(Premio di produttività e welfare aziendale)

La disposizione al comma 1, apporta modificazioni al regime di tassazione dei premi di risultato e alla disciplina dell'opzione per il cosiddetto welfare aziendale di cui all'art. 1, commi 182-189, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per l'anno 2016).

In particolare, al comma 1, lettere a), d) ed e), , mediante la modifica dei commi 182, 186 e 189 delle citata legge di stabilità per l'anno 2016, si prevede l'incremento da 2.000 a 3.000 euro – ovvero a 4.000 euro nel caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro – dell'ammontare dei premi di risultato soggetti ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nella misura del 10 per cento; contestualmente, si amplia la platea dei destinatari del regime di tassazione agevolato mediante l'innalzamento da 50.000 a 80.000 euro della soglia massima di reddito di lavoro dipendente di cui devono essere titolari i soggetti beneficiari nell'anno precedente quello di percezione dei predetti premi.

La lettera b) del predetto comma 1 innesta un ulteriore periodo nel comma 184 dell'art. 1 della predetta legge di stabilità per l'anno 2016 al fine di prevedere che i lavoratori possano fruire, in sostituzione, in tutto o in parte, dei premi di risultato assoggettabili a imposta sostitutiva nella misura del 10 per cento di cui al comma 182 della medesima legge, anche dei beni e dei servizi di cui al comma 4 dell'art. 51 del TUIR (i.e. autovetture ad uso promiscuo, prestiti a tasso agevolato, alloggi concessi in uso, servizi gratuiti di trasporto ferroviario). In tal caso, restano comunque fermi, per espressa previsione normativa, i criteri di determinazione forfetaria dei valori da assoggettare a tassazione indicati nel comma 4 del suddetto art. 51 del TUIR.

La successiva lettera c) del comma 1 introduce, dopo il comma 184 dell'art. 1 della legge di stabilità per l'anno 2016, il comma 184-bis il quale detta una disciplina fiscale di maggior favore con riferimento alle ipotesi di sostituzione dei premi di risultato di cui al comma 182 della medesima legge con specifici servizi di welfare aziendale individuati in: previdenza complementare, assistenza sanitaria e azionariato diffuso.

In particolare, si prevede che, allorché il lavoratore scelga di sostituire, in tutto o in parte, i premi di risultato di cui al citato comma 182 con contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, quest'ultimi non concorrono, in ogni caso, a formare il reddito di lavoro dipendente né sono soggetti a imposta sostitutiva nella misura del 10 per cento. Tali contributi, inoltre, per espressa previsione normativa, non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto.

Analoga disposizione è dettata con riferimento ai contributi di assistenza sanitaria di cui all'art. 51, comma 2, lettera a) del TUIR i quali, dunque, ove siano ricevuti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, dei premi di risultato di cui al comma 182, non concorrono, in ogni caso, a formare il reddito di lavoro dipendente né sono soggetti a imposta sostitutiva nella misura del 10 per cento. Conseguentemente, le spese mediche, in relazione alle quali gli enti e le casse di cui alla predetta lettera a) del comma 2 dell'art. 51 del TUIR abbiano erogato un rimborso imputabile ai contributi versati dal datore di lavoro per effetto del meccanismo di sostituzione sopra descritto, non possono essere dedotte dal lavoratore ai sensi di cui all'art. 10, comma 1, lettera b) del TUIR ovvero detratte ex art. 15, comma 1, lettera c) del medesimo testo unico.

Con riferimento alle azioni di cui all'art. 51, comma 2, lettera g) del TUIR ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182, si prevede, infine, che il valore delle stesse non concorra, in ogni caso, alla formazione del reddito di lavoro dipendente né sia assoggettato a imposta sostitutiva nella misura del 10 per cento indipendentemente alla sussistenza o meno delle condizioni indicate nella lettera g) del comma 2 del sopra citato art. 51 del TUIR.

La disposizione al comma 2, introduce la lettera f-quater) nel corpo del comma 2 dell'art. 51 del TUIR.

In particolare, la lettera f-quater) prevede che i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per le cosiddette polizze "Long Term Care" e "Dread Disease" non concorrano, integralmente, a formare il reddito di lavoro dipendente.

Il comma 3 detta una disposizione di interpretazione autentica della lettera f) del comma 2 dell'art. 51 del TUIR. In particolare, si precisa che le disposizioni di cui alla predetta lettera f) si applicano anche alle opere e ai servizi riconosciuti, tanto nel settore privato quanto in quello pubblico, dal datore di lavoro in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale, di accordo interconfederale e di contratto collettivo territoriale, inclusa, dunque, la contrattazione di primo livello.

Art.24

(Abbassamento aliquota contributiva iscritti alla gestione separata)

La disposizione è diretta a ridurre dall'anno 2017 l'aliquota contributiva pensionistica per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati. La riduzione è di 4 punti percentuali per l'anno 2017 e di 8 punti percentuali a decorrere dall'anno 2018 (e di 2 punti percentuali dal livello dell'anno 2016 e precedenti).

Art.25**(Anticipo Finanziario a garanzia pensionistica e APE sociale)**

Il presente articolato introduce un nuovo strumento finanziario – l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE) – finalizzato a consentire ai soggetti, che sono prossimi a percepire una pensione di vecchiaia, di accedere ad un prestito di preciso :

Comma 1. A decorrere dal 1 maggio 2017 in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, è istituito l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (di seguito APE). L'APE è un prestito corrisposto a quote mensili per dodici mensilità a un soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 2 fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6 e 7 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La restituzione del prestito avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza. Entro il 31 dicembre 2018 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione.

Comma 2. L'APE può essere richiesto dagli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che, al momento della richiesta di APE, hanno un'età anagrafica minima di 63 anni e che maturano il diritto a una pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi, purché in possesso del requisito contributivo minimo di venti anni e la cui pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all'APE richiesta, sia pari o superiore, al momento dell'accesso alla prestazione, a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell'assicurazione generale obbligatoria. Non possono ottenere l'APE coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto.

Comma 3. Il soggetto richiedente, direttamente o tramite un intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, presenta all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), tramite il suo portale, domanda di certificazione del diritto all'APE. L'INPS, verificato il possesso dei requisiti di cui al comma 2, certifica il diritto e comunica al soggetto richiedente l'importo minimo e l'importo massimo dell'APE ottenibile.

Comma 4. Il soggetto in possesso della certificazione di cui al comma 3, direttamente o tramite un intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, presenta, attraverso l'uso dell'identità digitale SPID di secondo livello, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2014, e con i modelli da approvarsi con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 10, domanda di APE e domanda di pensione di vecchiaia da liquidarsi al raggiungimento dei requisiti di legge. La domanda di APE e di pensione di cui al periodo precedente non sono revocabili, salvo in caso di esercizio del diritto di recesso di cui agli articoli 125-ter del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e 67-duodecies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. La facoltà di estinzione anticipata dell'APE è regolata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 10. Nella domanda il soggetto richiedente indica il finanziatore cui richiedere l'APE, nonché l'impresa assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza. Le informazioni precontrattuali e contrattuali previste ai sensi di legge sono fornite, in formato elettronico e su supporto durevole, al soggetto richiedente dall'INPS, per conto del finanziatore e dell'impresa assicurativa; il finanziatore e l'impresa assicurativa forniscono all'INPS, in tempo utile, la documentazione necessaria. I finanziatori e le imprese assicurative sono scelti tra quelli che aderiscono agli accordi-quadro da stipularsi, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al successivo comma 10, tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, rispettivamente, l'Associazione Bancaria Italiana e l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici ed altre imprese assicurative primarie. L'attività svolta dall'INPS ai sensi del presente articolo non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia, né di intermediazione assicurativa.

Comma 5. La durata minima dell'APE è di sei mesi. L'entità minima e l'entità massima di APE richiedibile

sono stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 10. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del titolo VI del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, il prestito costituisce credito ai consumatori, se di importo non superiore a 75.000 euro. Per le finalità di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l'operazione di finanziamento è sottoposta a obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, sono definite le modalità semplificate di adempimento dei predetti obblighi, tenuto conto della natura del prodotto e di ogni altra circostanza riferibile al profilo di rischio connesso all'operazione di finanziamento. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri indicato al comma 10 disciplina le comunicazioni periodiche al soggetto finanziato e assicurato, anche in deroga a quanto previsto dalla legge.

Comma 6. L'istituto finanziatore trasmette all'INPS e al soggetto richiedente il contratto di prestito, ovvero l'eventuale comunicazione di reiezione dello stesso. L'identificazione del soggetto richiedente è effettuata dall'INPS con il sistema SPID anche ai sensi dell'articolo 30, comma 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per il perfezionamento del contratto di finanziamento e della polizza assicurativa del rischio di premorienza. In caso di concessione del prestito, dalla data del perfezionamento decorre il termine di cui agli articoli 125-ter del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e 67-duodecies del citato decreto legislativo n. 206 del 2005, se il soggetto richiedente ha ricevuto dall'INPS tutte le informazioni precontrattuali e contrattuali previste ai sensi di legge. In caso di reiezione della richiesta, ovvero di recesso da parte del soggetto richiedente, la domanda di pensione è priva di effetti. Il prestito decorre entro 30 giorni lavorativi dal predetto perfezionamento. L'INPS trattiene a partire dalla prima pensione mensile l'importo della rata per il rimborso del finanziamento e lo riversa al finanziatore tempestivamente e comunque non oltre 180 giorni dalla data di scadenza della medesima rata.

Comma 7. I datori di lavoro del settore privato del richiedente, gli enti bilaterali o i fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono, con il consenso del richiedente, incrementare il montante contributivo individuale maturato da quest'ultimo, versando all'INPS in unica soluzione al momento della richiesta dell'APE un contributo non inferiore, per ciascun anno o sua frazione di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, all'importo determinato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.

Comma 8. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di garanzia per l'accesso all'APE di cui al comma 1, con una dotazione iniziale pari a 70 milioni di euro per l'anno 2017. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 32 della legge 29 dicembre 2014, n. 190, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per il corrispondente importo di 70 milioni di euro nell'anno 2017. Per le finalità del presente comma, è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello Stato.

Tale fondo è ulteriormente alimentato con le commissioni di accesso al fondo che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Dette somme sono versate sul conto corrente presso la tesoreria dello Stato di cui al presente comma.

La garanzia del Fondo copre l'80 per cento del finanziamento di cui al comma 1, e dei relativi interessi. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile e onerosa. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, avente le medesime caratteristiche di quella del Fondo, quale garanzia di ultima istanza. Il finanziamento è altresì assistito automaticamente dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile. La garanzia dello Stato è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. Il Fondo di garanzia è surrogato di diritto alla banca, per l'importo pagato, nel privilegio di cui al citato articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile. Tale finanziamento e le formalità a esso connesse nell'intero svolgimento del rapporto sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.

Comma 9. All'APE si applica il tasso di interesse e la misura del premio assicurativo relativa all'assicurazione di copertura del rischio di premorienza indicati negli accordi-quadro di cui al **comma 4**.

Comma 10. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai **commi da 1 a 9** e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti per l'accesso al finanziamento, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza dello Stato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Comma 11. La gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 8 è affidata all'INPS sulla base di

un'apposita convenzione da stipularsi tra lo stesso Istituto e il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Comma 12. Le somme erogate in quote mensili di cui al comma 1 non concorrono a formare il reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore, è riconosciuto, alle condizioni di cui al presente comma, un credito di imposta annuo nella misura massima del 50 per cento dell'importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall'INPS per l'intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione. L'INPS recupera il credito rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario nella sua qualità di sostituto d'imposta. All'APE si applicano gli articoli da 15 a 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Comma 13. Gli effetti della trattenuta di cui all'ultimo periodo del comma 6 non rilevano ai fini del riconoscimento di prestazioni assistenziali e previdenziali sottoposte alla prova dei mezzi. (Ape)

Comma 14. In via sperimentale, dal 1 maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d), al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai **commi 20 e 21**, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

b) assistono, al momento della richiesta, e da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore e uguale al 74 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

d) sono lavoratori dipendenti che svolgono una o più delle professioni di cui all'allegato A da almeno 6 anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni;

Comma 15. La concessione dell'indennità di cui al **comma 14** è subordinata alla cessazione dell'attività lavorativa e non spetta a coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto.

Comma 16. L'indennità di cui al **comma 14** è erogata mensilmente su dodici mensilità nell'anno ed è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione. L'importo dell'indennità non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro e non è soggetto a rivalutazione.

Comma 17. L'indennità di cui al **comma 14** non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con il trattamento di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nonché con l'indennizzo previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207.

Comma 18. Il beneficiario decade dal diritto all'indennità nel caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato. L'indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro nei limiti di 8.000 euro annui.

Comma 19. Per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che cessano l'attività lavorativa e richiedono l'indennità di cui al **comma 14** i termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1997, n. 140 iniziano a decorrere al compimento dell'età di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e sulla base della disciplina vigente in materia di

corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

Comma 20. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai **commi da 14 a 19** nel rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al **comma 21** sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avuto particolare riguardo a:

a) la determinazione delle caratteristiche specifiche delle attività lavorative di cui al **comma 14** lettera d);
b) le procedure accertative delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui ai **commi da 14 a 21** e la relativa documentazione da presentare a tali fini;
c) le necessarie disposizioni attuative di quanto previsto dai **commi da 14 a 21**, con particolare riferimento:

- 1) all'attività di monitoraggio e alla procedura di cui al **comma 21**, da effettuarsi con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- 2) alla disciplina del procedimento accertativo anche in relazione alla documentazione da presentare per accedere al beneficio in esame;
- 3) alle comunicazioni che l'ente previdenziale erogatore dell'indennità di cui al presente articolo fornisce all'interessato in esito alla presentazione della domanda di accesso al beneficio;
- 4) alla predisposizione di criteri da seguire nell'espletamento dell'attività di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria;
- 5) alle modalità di utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi dei dati amministrativi in possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori nei confronti degli infortuni sul lavoro;
- 6) alla individuazione dei criteri di priorità di cui al **comma 21**;
- 7) alle forme e modalità di collaborazione tra enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo scambio di dati ed elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavoratori interessati.

Comma 21. Il beneficio dell'indennità ai sensi dei **commi da 14 a 20** è riconosciuto a domanda nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2017, 609 milioni di euro per l'anno 2018, 647 milioni di euro per l'anno 2019, 462 milioni di euro per l'anno 2020, 280 milioni di euro per l'anno 2021, 83 milioni di euro per l'anno 2022 e 8 milioni di euro per l'anno 2023. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma la decorrenza della indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti di cui al comma 15, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al **comma 20**, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie. Entro il 31 dicembre 2018 il Governo verifica i risultati della sperimentazione di cui al presente articolo, al fine di una sua eventuale prosecuzione.

Allegato A

- A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
- B. Conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
- C. Conciatori di pelli e di pellicce
- D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
- E. Conduttori di mezzi pesanti e camion
- F. Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
- G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
- H. Professori di scuola pre-primaria
- I. Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati
- J. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
- K. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

(Quattordicesima)

La disposizione in esame prevede che la c.d. 14-esima sia erogata nella misura prevista nell'allegata tabella A punto 1) a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso non superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; nella misura prevista nell'allegata tabella A punto 2) a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso compreso tra una volta e mezza e due volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Il comma 2 prevede specifiche clausole di salvaguardie dirette a consentire che i soggetti con redditi di poco superiori ai predetti limiti (vale a dire con reddito compreso tra il limite e la somma spettante in corrispondenza del limite) percepiscano comunque l'importo fino a concorrenza del limite maggiorato qualora l'importo spettante ai sensi della tabella risulti inferiore, al fine di evitare disparità di trattamento.

Art.27**(Rendita integrativa temporanea anticipata R.I.T.A)**

La disposizione al comma 1, introduce la possibilità, per i lavoratori che hanno i requisiti per ottenere l'Ape, indipendentemente dalla percezione dell'APE stessa (soggetti con più di 63 anni e che maturano il requisito anagrafico per il pensionamento obbligatorio entro tre anni e 7 mesi, e che hanno maturato i requisiti contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia e che abbiano tale condizione certificata dall'Inps così come prevista dalla normativa sull'Ape), e che cessino il rapporto di lavoro, di ricevere in tutto o in parte, la prestazione maturata presso fondi di previdenza complementare, sotto forma di rendita temporanea, fino al conseguimento del requisito di accesso nel sistema pensionistico obbligatorio. Si tratta in particolare, dei lavoratori del settore privato nonché dei lavoratori del settore pubblico sempreché abbiano aderito a fondi pensione o piani individuali pensionistici. Da tale possibilità sono, invece, espressamente esclusi gli aderenti ai fondi preesistenti (istituiti prima del 1993) in regime di prestazione definita, in quanto per tali fondi la previsione di un'anticipazione della prestazione potrebbe determinare effetti negativi sull'equilibrio attuariale delle rispettive gestioni.

I commi 2 e 3 disciplinano gli aspetti fiscali della rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) per quanto attiene l'individuazione degli importi imponibili e della relativa tassazione. Inoltre, con il comma 4, la medesima disciplina fiscale è estesa ai dipendenti pubblici iscritti a forme di previdenza complementare negoziali agli stessi destinate.

In particolare, per effetto delle specifiche disposizioni contenute nei commi 2 e 3, è stabilito che - nell'ambito della determinazione dell'imponibile della RITA - occorre considerare le regole fiscali pro tempore vigenti con riferimento ai montanti maturati, rispettivamente, fino al 31 dicembre 2000, dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e dal 1° gennaio 2007. Conseguentemente, laddove l'aderente dovesse richiedere sotto forma di RITA l'intera prestazione pensionistica maturata, l'imponibile della rendita integrativa temporanea anticipata sarà dato dalla sommatoria degli imponibili determinati con riferimento all'intero importo del montante accumulato in ciascuno dei tre periodi interessati. In tal caso, a seguito della maturazione del requisito anagrafico per il pensionamento obbligatorio in capo al soggetto che ha fruito della RITA per l'intero ammontare della prestazione maturata, non residuano presso il fondo pensione ulteriori prestazioni da erogare e da assoggettare a tassazione.

Anche nel caso di richiesta di erogazione della RITA per un importo inferiore a quello della prestazione complessivamente maturata presso la forma pensionistica complementare, le somme erogate devono essere imputate, ai fini della determinazione dell'imponibile, ai montanti accumulati, e fino a capienza degli stessi, in ciascuno dei tre predetti periodi a cominciare dai più vecchi. Relativamente alla quota parte della prestazione pensionistica integrativa, non percepita sotto forma di RITA, restano applicabili le disposizioni fiscali vigenti (inclusione della RITA nella "prestazione maturata" del numeratore del reddito di riferimento ai fini della individuazione dell'aliquota di tassazione, determinazione dell'imponibile). Ai fini della ripartizione tra capitale e rendita della prestazione pensionistica complementare non percepita sotto forma di RITA, fermo restando la diversa opportunità offerta ai vecchi e ai nuovi iscritti, la RITA è imputata a rendita. La parte imponibile della RITA - sia che costituisca l'intero importo della prestazione complessivamente maturata presso il fondo pensione che una quota parte dello stesso - è assoggettata a tassazione con la ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta del 2 per cento per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. L'ultimo periodo del comma 2 stabilisce che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, sono computati fino a un massimo di 15 anche gli anni di iscrizione alla previdenza complementare anteriori al 1° gennaio 2007. Tale previsione - secondo quanto stabilito nel comma 4 dell'articolo - vale anche per i dipendenti pubblici che hanno aderito a fondi pensione complementari loro

destinati. Il comma 5 prevede espressamente che in ogni caso il trattamento di fine rapporto e di fine servizio per i dipendenti pubblici sia corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e la disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato

Art.28

(Abolizione penalizzazioni)

La proposta di modifica normativa prevede, a partire dal 1° gennaio 2018, l'eliminazione definitiva del citato meccanismo di riduzione introdotto dall'art. 24 comma 10 della Legge n. 214/2011.

Art.29

(Cumulo periodi assicurativi)

La Legge 228/2012 ha previsto, all'art. 1 commi da 239 a 246, la possibilità di unificare la contribuzione versata in più gestioni assicurative utilizzando l'istituto del cumulo, che consente ai lavoratori iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi e degli iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, di utilizzare tutti i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un'unica pensione. Tali disposizioni che sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2013 sono finalizzate a consentire ai lavoratori il perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero dei trattamenti di inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

Per conseguire la pensione di vecchiaia, il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti può, però, essere richiesto a condizione che i lavoratori non abbiano maturato il diritto autonomo al trattamento pensionistico in nessuna delle forme assicurative oggetto del regime di cumulo.

La pensione si ottiene in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi, previsti dalla Legge 214/2011, più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le diverse gestioni presso cui sono stati versati i contributi. La prestazione decorre dal mese successivo a quello del raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi.

Per l'importo di pensione le gestioni previdenziali interessate determinano, ciascuna per la quota riferita ai contributi di propria competenza, il trattamento cosiddetto "pro quota" in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni e/o reddito di riferimento.

A differenza della totalizzazione non possono essere oggetto di cumulo le contribuzioni versate presso le Casse di Previdenza per liberi professionisti.

La modifica in esame prevede a partire dal 1.1.2017:

- l'abrogazione della condizione di assenza del requisito autonomo per l'accesso alla pensione di vecchiaia in cumulo previsto dall'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- la possibilità di utilizzare il cumulo anche in caso di pensione anticipata, al raggiungimento dei requisiti di cui all'articolo 24, comma 10, del d.l. 201/2011 (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne nel 2016) adeguati agli incrementi della speranza di vita.

Art.30

(Lavoratori precoci)

L'intervento normativo ha l'obiettivo di facilitare l'accesso al pensionamento anticipato dal 1° maggio 2017 per quei lavoratori che, oltre ad avere una storia contributiva lunga, abbiano iniziato a contribuire (per almeno 12 mesi) prima del compimento del diciannovesimo anno di età, si trovano in una delle seguenti condizioni:

- stato di disoccupazione dopo aver concluso il periodo di sostegno al reddito in caso di cessazione del rapporto di lavoro, anche per licenziamento collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale;
- assistono familiari di primo grado conviventi in situazione di handicap grave
- presentano un grado di invalidità superiore o uguale al 74%
- svolgono un lavoro ritenuto particolarmente pesante e definito in allegato alla norma e sulla base di specifico DPCM ovvero appartengano alle categorie dei lavoratori di cui all'articolo 1, commi da 1 a 3 del decreto legislativo n. 67 del 21 aprile 2011

Per questi lavoratori il requisito contributivo per la pensione anticipata è ridotto dal 1° maggio 2017 a 41

anni sia per gli uomini che per le donne. Per tale requisito è confermato l'adeguamento agli incrementi della speranza di vita (comma 2). Il comma 5 prevede che le modalità di attuazione delle disposizioni siano rimandate ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il comma 3 disciplina i termini di pagamento del tfs per i dipendenti pubblici che accedono al pensionamento anticipato ai sensi del comma 1. La norma prevede un meccanismo di salvaguardia (comma 5) a seguito di monitoraggio delle richieste pervenute e accolte per evitare di superare le risorse disponibili, che costituiscono il limite di spesa programmato, e indicate anno per anno al medesimo comma 5

Art.31

(Lavori usuranti)

La disposizione in esame prevede:

- l'eliminazione del regime delle decorrenze previsto dall'art 24, comma 17-bis del DL 201/2011, convertito con legge n. 214/2011;
- la modifica dei requisiti oggettivi per il riconoscimento di attività lavorativa usurante: dall'anno 2017 il beneficio pensionistico potrà essere ottenuto a seguito di attività lavorative usuranti sia per un numero di anni pari almeno alla metà della vita lavorativa sia con 7 anni negli ultimi 10, senza il vincolo di impiego in attività usurante nell'anno di raggiungimento del requisito;
- in via transitoria, la mancata applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025 con riferimento agli specifici requisiti al pensionamento per i lavoratori in esame.

Il comma 2 prevede un incremento del fondo ed il comma 3 prevede la possibilità entro 60 giorni di apportare le necessarie modifiche al decreto interministeriale del 26 settembre 2011

Art.32

(No tax area pensionati)

La disposizione in esame, previa sostituzione dei commi 3 e 4 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, individua l'ammontare delle detrazioni spettanti ai titolari di redditi di pensione senza distinguere a seconda che il pensionato abbia o meno raggiunto i 75 anni di età. In particolare, per effetto delle modifiche introdotte dal presente articolo, risulta ampliata la misura delle detrazioni spettanti ai titolari di trattamenti pensionistici di età non superiore a 75 anni essendo stata uniformata a quella spettante ai pensionati di età non inferiore a 75 anni.

Art.33

(Misure in materia di salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico)

Nell'ambito di una razionalizzazione delle risorse già programmate (commi 1, 2 e 8) e delle complessive numerosità già programmate a legislazione vigente, la disposizione prevede l'estensione sul piano temporale del meccanismo delle salvaguardie pensionistiche (c.d. ottava salvaguardia) al fine di portare a conclusione tale programma di gradualità nel processo di innalzamento dei requisiti di accesso al pensionamento implementato nel limite di risorse programmate.

E' così disciplinato (commi da 3 a 7) il nuovo intervento di salvaguardia, per un numero complessivo di 27.700 lavoratori così ripartiti:

a) nel limite di 8.000 soggetti, lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, ovvero da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, previa esibizione della documentazione attestante la data di avvio della procedura concorsuale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2012 e che perfezionano, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro trentasei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, i requisiti vigenti prima dell'entrata in vigore del DL 201/2011.;

b) e c) nel limite di 10.400 soggetti, lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge n. 147/2013, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, per 9.200 entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011 e per 1.200 entro il settantaduesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

d) nel limite di 7.800 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge n. 147/2013, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico,

secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

e) nel limite di 700 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge n. 201/2011, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

f) nel limite di 800 soggetti, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il settantaduesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011.

Art.34

(Riduzione autorizzazione di spesa articolo 1, comma 284, legge n. 208/2015)

La disposizione prevede la riduzione di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni di euro per l'anno 2018 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 284, quinto periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, conseguentemente, le somme versate in entrata al bilancio dello Stato ai sensi del terzo ultimo periodo del medesimo comma 284 in misura pari a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 60 milioni di euro per l'anno 2018 sono trasferite all'INPS a copertura dei maggiori oneri derivanti dallo stesso comma 284 nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2017 e di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e rimangono acquisite al bilancio dello Stato per l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni di euro per l'anno 2018.

Art.35

(Agevolazioni per l'assegno straordinario per il sostegno al reddito riconosciuto dai Fondi di solidarietà)

Commi da 1 a 3 La disposizione è diretta a prevedere:

a) l'estensione fino all'anno 2019 della possibilità di accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito prevista dall'articolo 12 del decreto legge n. 59/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119/2016 per i soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni (anziché cinque) nonché l'estensione di tale possibilità anche al Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo. Tale disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica, come espressamente previsto anche dalla medesima.

b) in deroga a quanto previsto dall'articolo 33, comma 3 del decreto legislativo n.148/2015, è stabilito un concorso dello Stato agli oneri sostenuti dai Fondo di solidarietà con riferimento ai lavoratori che accedano, nel periodo 2017-2019, alle prestazioni straordinarie dei Fondi di solidarietà con riferimento alle imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, interessati da provvedimenti legislativi relativi a processi di adeguamento o riforma per aumentarne la stabilità e rafforzarne la patrimonializzazione. Il concorso dello Stato si sostanzia in una riduzione del contributo straordinario a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015 di un importo pari all'85 per cento dell'importo equivalente alla somma della prestazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e della contribuzione figurativa di cui all'articolo 12 del medesimo decreto per i nuovi accessi all'assegno straordinario nel 2017 e di un importo pari al 50 per cento per i nuovi accessi all'assegno straordinario negli anni 2018 e 2019, con riferimento a un limite massimo di 25.000 accessi complessivi all'assegno straordinario per il sostegno al reddito nel triennio 2017-2019. Detto importo è calcolato, per ciascun lavoratore coinvolto nei processi di agevolazione all'esodo, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto

legislativo n. 22 del 2015, e in ogni caso relativamente a un periodo non superiore alla durata dell'assegno straordinario. Il beneficio per i datori di lavoro è riconosciuto nel limite di 174 milioni di euro per l'anno 2017, 224 milioni di euro per l'anno 2018, 139 milioni di euro per l'anno 2019, 87 milioni di euro per l'anno 2020 e 24 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate per l'ottenimento del beneficio ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali e del limite numerico complessivo. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti di spesa annuali, l'INPS non prende in esame ulteriori domande finalizzate ad usufruire del beneficio in esame. E' espressamente stabilito che alle attività previste l'INPS provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 4

La disposizione prevede il versamento di apposita provvista finanziaria da parte del datore di lavoro ai Fondi di solidarietà di cui al comma 1 con destinazione specifica alle finalità della disposizione. Tale finalità si sostanzia nel versamento della contribuzione correlata a periodi, utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'accesso ai Fondi di solidarietà nei confronti dei lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni ed è limitata al periodo temporale di cui al comma 1

Capo V

Capitale umano

Art. 36

(Norme sulla contribuzione studentesca)

La disposizione disciplina la contribuzione degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle università statali alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi.

Nel rispetto dell'autonomia universitaria, l'importo del contributo studentesco onnicomprensivo annuale, e ferma restando la spettanza della tassa regionale per il diritto allo studio, è stabilito da ciascuna università statale, all'interno di un apposito regolamento in materia di contribuzione studentesca, emanato nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività, nonché delle disposizioni normative contenute nel medesimo articolo 1.

Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) appartengono ad un nucleo familiare il cui "Indicatore della Situazione Economica Equivalente" (ISEE) sia inferiore o eguale a 13.000 euro;
- b) sono iscritti all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore, o eguale, alla durata normale del corso di laurea, aumentata di uno;
- c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.

Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 13.001 euro e 25.000 euro, e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle precedenti lettere b) e c), il contributo onnicomprensivo annuale non può invece superare il 8 per cento della quota di ISEE eccedente 13.000 euro.

Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore a 25.000 euro, e che soddisfano il requisito di cui alla precedente lettera c), ma non anche quello di cui alla precedente lettera b), il contributo onnicomprensivo annuale non può infine superare quello determinato ai sensi del precedente periodo, aumentato del 50 per cento, con un valore minimo di 200 euro.

Spetta al regolamento in materia di contribuzione studentesca, emanato dalla singola università statale, stabilire:

- a) eventuali ulteriori casi di esonero, o graduazione, del contributo onnicomprensivo annuale, per specifiche categorie di studenti, individuate in relazione alla carriera universitaria individuale, o alla particolare situazione personale;
- b) le modalità di versamento del contributo onnicomprensivo annuale, in una o più rate, unitamente alle maggiorazioni dovute per i ritardati versamenti.

Oltre al contributo onnicomprensivo annuale, come sopra determinato, le università statali non possono istituire ulteriori tasse o contributi a carico degli studenti, fino al rilascio del titolo finale di studio, fatti salvi i contributi per i servizi prestati su richiesta individuale dello studente.

Nel caso di studenti aventi la nazionalità di Stati non appartenenti all'Unione Europea, e non residenti in Italia, per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza, l'importo del contributo annuale è stabilito dalle singole università statali.

Per fare fronte alle esenzioni ed alle riduzioni del contributo onnicomprensivo annuale, derivanti dalla nuova disciplina normativa contenuta in questo articolo 1, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è incrementato per l'anno 2017 di 40 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2018, di 85 milioni di euro.

Tale somma, tra le università statali, è ripartita a decorrere dall'anno 2017, con riferimento all'anno accademico 2016/2017 e per gli anni accademici successivi sono altresì indicati i criteri in base al quale effettuare la ripartizione. Sono esclusi dall'applicazione della disciplina contenuta nel presente articolo i corsi di laurea, e di laurea magistrale, istituiti dalle università non statali, dalle università telematiche, dalle istituzioni universitarie ad ordinamento speciale, e dall'università degli studi di Trento.

Con riguardo alle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, esse sono tenute ad adeguare, entro la data del 31 marzo 2017, i propri regolamenti in materia di contribuzione studentesca alle disposizioni contenute nel presente articolo. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella ripartizione del fondo annuale di dotazione tra queste istituzioni, tiene conto degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione e di quelli esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale.

In conseguenza del fatto che il presente articolo detta una nuova disciplina della contribuzione economica degli studenti dei corsi di laurea, e di laurea magistrale, delle università statali.

Art. 37

(Finanziamento del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio)

La disposizione disciplina il finanziamento del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di sostenere l'accesso dei giovani all'università, e in particolare dei giovani provenienti da famiglie meno abbienti. Tale fondo è incrementato di 50 milioni di euro.

Al fine di accedere alle risorse appartenenti al fondo, ciascuna regione è tenuta a razionalizzare l'organizzazione degli enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio mediante la istituzione, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un unico ente erogatore dei medesimi servizi, fatti salvi i modelli di sperimentazione previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 68 del 2012.

Allo scopo di consentire che l'assegnazione del fondo avvenga, in attuazione dell'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni, e nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del medesimo decreto legislativo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, con proprio decreto emanato entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i fabbisogni finanziari regionali. Prima della emanazione, il decreto è trasmesso alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che esprime il proprio parere nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.

Art.38

(Borse nazionali per il merito e la mobilità)

L'articolo è dedicato alla disciplina normativa del finanziamento e della erogazione delle borse nazionali per il merito e per la mobilità.

A tale scopo, ed a decorrere dal 1° gennaio 2017, la "Fondazione per il Merito", di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, assume la nuova denominazione di "Fondazione Articolo 34".

I componenti dell'organo di amministrazione della Fondazione, ed il suo presidente, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e del Ministro dell'economia e delle finanze.

Alla Fondazione è specificamente attribuita la definizione dei criteri e delle metodologie per l'assegnazione delle borse di studio nazionali per il merito e per la mobilità.

Entro il 30 aprile di ogni anno, la Fondazione bandisce almeno 400 borse di studio nazionali, ciascuna del valore di 15.000 euro annuali, destinate a studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, al fine di favorirne l'immatricolazione e la frequenza a corsi di laurea, o di laurea magistrale a ciclo unico, nelle università statali, o a corsi di diploma accademico di I livello, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, aventi sedi anche differenti dalla residenza anagrafica del nucleo familiare dello studente.

Sono ammessi a partecipare al bando, gli studenti iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, e che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) l' "Indicatore della Situazione Economica Equivalente" (ISEE), alla data di emanazione del bando, e calcolato ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, risulta inferiore o eguale a 20.000 euro;
- b) le medie dei voti ottenuti in tutte le materie, negli scrutini finali del penultimo e del terzultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, nonché negli scrutini intermedi dell'ultimo anno, purché comunque effettuati entro la data di scadenza del bando, sono tutte eguali o superiori a 8/10;
- c) i punteggi riportati nelle prove dell'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, di seguito "INVALSI", relative alle materie di italiano e matematica, ricadono nel primo quartile dei risultati INVALSI della regione ove ha sede la scuola di appartenenza.

Sono altresì ammessi a partecipare al bando, in numero non superiore a due per ciascuna istituzione scolastica, gli studenti che soddisfano le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e c), ma che, pur non soddisfacendo la condizione di cui alla precedente lettera b), sono motivatamente qualificati come eccezionalmente meritevoli, dal dirigente scolastico della scuola secondaria di secondo grado di appartenenza, su proposta del collegio dei docenti.

I candidati ammessi a partecipare al bando sono inseriti in un'unica graduatoria nazionale di merito. Il punteggio assegnato a ciascun candidato è calcolato sulla base dei criteri di valutazione stabiliti nel bando, e fondati sui valori di cui alle precedenti lettere a), b) e c), nonché sulla motivazione del giudizio di merito eccezionale espresso dai dirigenti scolastici, su proposta del collegio dei docenti. Nella fissazione dei predetti criteri, i valori delle medie di cui alla precedente lettera b), sono rapportati ai valori delle medesime medie nelle scuole della medesima provincia, così come calcolati dall'INVALSI.

Le borse di studio sono assegnate, nell'ordine della graduatoria nazionale di merito, entro il 31 agosto di ogni anno, e sono corrisposte allo studente in rate semestrali anticipate, previa verifica del rispetto delle condizioni di seguito esposte.

La prima rata è versata allo studente al momento della comunicazione dell'avvenuta immatricolazione ad un corso di laurea, o di laurea magistrale a ciclo unico, o ad un diploma accademico di I livello, scelto liberamente dallo studente, ad eccezione dei corsi istituiti presso le università telematiche, fermo restando il superamento delle prove di ammissione, ove previste. La seconda rata è versata allo studente entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Le borse di studio sono confermate, negli anni accademici successivi al primo, per tutta la durata normale del relativo corso di laurea, e sono versate in due rate semestrali annuali, entro il 30 settembre e il 31 marzo dell'anno successivo, a condizione che lo studente borsista, al 10 agosto di ogni anno accademico, abbia conseguito:

- a) tutti i crediti formativi degli anni accademici precedenti;
- b) almeno 40 crediti formativi dell'anno accademico in corso, con una media dei voti riportati in tutti gli esami sostenuti non inferiore a 28/30, e nessun voto inferiore a 24/30.

Alle borse di studio si applicano, in materia fiscale, le disposizioni previste dall'articolo 4, della legge 13 agosto 1984, n. 476, i commi 11 e 12 fissano esoneri dal pagamento di tasse e incompatibilità con altre borse di studio.

Per il finanziamento delle borse di studio, sono attribuiti alla Fondazione 6 milioni di euro per l'anno 2017, 13 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

Nelle more del raggiungimento della piena operatività della Fondazione, e della nomina dei relativi organi di amministrazione, al fine di attuare tempestivamente le finalità previste, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituita una Cabina di regia, presso la medesima Presidenza del Consiglio dei Ministri, incaricata di svolgere tutte le procedure relative all'emanazione del bando, nonché all'assegnazione ed al versamento delle borse di studio agli studenti vincitori. Essa è composta da tre membri di cui uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze ed uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Al raggiungimento della piena operatività della Fondazione ed alla nomina dei relativi organi di amministrazione, la Cabina di regia decade automaticamente dalle sue funzioni.

Art.39

(Orientamento pre-universitario, sostegno didattico e tutorato)

L'articolo reca disposizioni normative in materia di orientamento pre-universitario, sostegno didattico e tutorato.

Le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, organizzano specifici corsi

di orientamento pre-universitario o pre-accademico destinati agli studenti, da svolgersi, in collaborazione con le scuole e senza interferenze con l'attività scolastica ordinaria, durante gli ultimi due anni di corso della scuola secondaria di secondo grado, ovvero tra il conseguimento del diploma e l'immatricolazione. Tale disposizione è coerente con l'articolo 6, comma 1, lett. a) della legge n. 341 del 1990 che già prevede: *“Gli statuti delle università debbono prevedere: a) corsi di orientamento degli studenti, gestiti dalle università anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori nell'ambito delle intese tra i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, espresse ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168, per l'iscrizione agli studi universitari e per la elaborazione dei piani di studio, nonché per l'iscrizione ai corsi post-laurea;”*.

Le università organizzano infine, anche mediante collaborazioni studentesche a tempo parziale, specifiche attività di tutorato, riservate a studenti iscritti al primo e secondo anno di un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico, che abbiano riscontrato ostacoli formativi iniziali.

Al fine di fare fronte alle spese derivanti dal complesso di queste attività, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è incrementato di 5 milioni di euro, a decorrere dal 2017.

Art.40

(Erogazioni liberali in favore degli Istituti Tecnici Superiori)

La disposizione prevede e disciplina le erogazioni liberali in favore degli Istituti Tecnici Superiori

Art. 41

(Finalità, oggetto, ambito di applicazione e procedure per il finanziamento delle attività di ricerca e per la semplificazione)

Commi 1-4. Al fine di incentivare l'attività base di ricerca dei docenti delle università statali, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un fondo, denominato «Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca», al quale sono annualmente assegnati, a decorrere dall'anno 2017, 45 milioni di euro.

Il fondo è destinato al finanziamento annuale delle attività base di ricerca dei ricercatori in servizio a tempo pieno, nelle università statali e dei professori di seconda fascia.

Sono esclusi dal finanziamento annuale i ricercatori e dei professori di seconda fascia che, alla data di presentazione della domanda per l'ottenimento del finanziamento, sono in regime di impegno a tempo definito, sono collocati in aspettativa, o sono vincitori ovvero usufruiscono di finanziamenti provenienti dall'European Research Council (ERC), dal “Fondo per gli investimenti della ricerca di base” (FIRB), dai “Progetti di Rilevante Interesse Nazionale” (PRIN), o da ulteriori finanziamenti pubblici, nazionali, europei ed internazionali, comunque denominati.

L'importo annuale del finanziamento individuale è pari a 3.000 euro.

Commi 5- 8 . Disciplina il procedimento per l'attribuzione del finanziamento.

Entro il 31 luglio di ogni anno, l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), con riferimento a ciascun settore scientifico disciplinare, predispone l'elenco dei ricercatori e dei professori di seconda fascia che possono richiedere il finanziamento annuale, individuale, delle attività base di ricerca.

L'ANVUR predispone gli elenchi sulla base dei seguenti criteri:

a) la verifica della sussistenza, per ognuno dei ricercatori e dei professori di seconda fascia, delle condizioni di cui all'articolo;

b) l'inclusione, nell'elenco dei ricercatori appartenenti a ciascun settore scientifico-disciplinare, di una quota, compatibilmente con le risorse disponibili, pari all'80 per cento dei ricercatori in servizio nelle università statali: tale quota è costituita da tutti i ricercatori la cui produzione scientifica individuale, relativa agli ultimi 5 anni, sia pari o superiore ad un apposito indicatore della produzione scientifica dei ricercatori appartenenti a ciascun settore scientifico disciplinare, calcolato dall'ANVUR sulla base dei dati disponibili per l'ultimo triennio;

c) l'inclusione, nell'elenco dei professori di seconda fascia appartenenti a ciascun settore scientifico-disciplinare, di una quota, compatibilmente con le risorse disponibili, pari al 20 per cento dei professori di seconda fascia in servizio nelle università statali; tale quota è costituita da tutti i professori di seconda fascia la cui produzione scientifica individuale, relativa agli ultimi 5 anni, sia pari o superiore ad un apposito indicatore della produzione scientifica dei professori di seconda fascia appartenenti a ciascun settore scientifico disciplinare, calcolato dall'ANVUR sulla base dei dati disponibili per l'ultimo triennio.

Entro il 30 settembre di ogni anno, ciascun ricercatore e professore di II fascia, incluso negli elenchi così

predisposti, può presentare la domanda diretta ad ottenere il finanziamento annuale, individuale, delle attività base di ricerca.

Entro il 30 novembre di ogni anno, il Ministero provvede all'attribuzione del finanziamento annuale, individuale, delle attività base di ricerca, ad ognuno dei ricercatori e dei professori di II fascia che abbia presentato la relativa domanda.

Comma 9. introduce le seguenti misure di semplificazione nella organizzazione ed attività delle università statali.

Lettera a). La disposizione chiarisce che alle Università statali non si applicano le norme che sottopongono al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti gli atti e i contratti con i quali vengono conferiti a esperti, di particolare e comprovata specializzazione, incarichi individuali ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel merito, la non applicabilità delle predette norme alle Università statali è motivata dalla peculiarità delle attività istituzionali di tali istituzioni che richiedono l'utilizzo di diverse professionalità a seconda del progetto di ricerca.

In ogni caso va evidenziato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 172 del 2010, nel riconoscere l'inapplicabilità delle predette disposizioni sul controllo preventivo della Corte dei conti agli atti delle regioni e degli enti locali, ha precisato che l'ambito soggettivo delle Amministrazioni i cui atti sono sottoposti a tale controllo non può che essere quello delle Amministrazioni centrali dello Stato, tra le quali non rientrano le Università. Identica norma è stata proposta nello schema di Dlgs ex art. 13 L. 124/2015 per gli Enti Pubblici di Ricerca per la quale si è già registrato il n.o. della Corte.

Lettera b). prevede la modifica dell'art. 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 commi 12 e 13 e 21

Lettera c). Il d.lgs. 29 marzo 2012, n. 49 prevede:

- a) all'art. 5, il limite massimo delle spese del personale universitario. Tale limite deve altresì tenere conto delle limitazioni sul turnover previste dall'art. l'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, inserito dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- b) all'art. 7, comma 6, che le disposizioni per rispettare tale limite (fissate dallo stesso d.lgs. n. 49/2012 per l'anno 2012) siano ridefinite per gli anni successivi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro il mese di dicembre antecedente al successivo triennio di programmazione e avente validità triennale.

Con il d.P.C.M 31 dicembre 2014 (pubblicato nella G.U. n. 66 del 20 marzo 2015) sono state fissate le disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale per il triennio 2015-2017. In tale sede si era ritenuto opportuno assicurare ad ogni ateneo un contingente minimo assunzionale per una spesa media pari al 30 per cento di quella relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente e, esclusivamente per le università con migliori indicatori di bilancio, la possibilità di disporre di maggiori margini assunzionali proporzionali alla situazione di bilancio. Tale disposizione è risultata coerente per l'anno 2015, quando il limite complessivo sul turnover del personale universitario (stabilito dal citato art. 66, comma 13-bis, della L. n. 133/2008) era pari al 50% e pertanto la "eccedenza del turnover" da redistribuire alle università con i migliori indicatori di bilancio era pari al 20%. La medesima disposizione ha complessivamente funzionato anche nell'anno 2016 quando il limite nazionale complessivo del turnover è stato complessivamente pari al 60%. Tale limite minimo è troppo restrittivo con riferimento all'anno 2017, atteso che in tale anno il limite complessivo nazionale del turnover sale all'80% e pertanto nella redistribuzione a livello di singola sede di tale percentuale si creerebbero eccessive differenze tra atenei con conseguente sostituzione asimmetrica e squilibrata delle cessazioni di personale.

Con la norma proposta, invece, la percentuale minima di turn over assicurata ad ogni università, nel rispetto del limite massimo nazionale che è pari all'80% nel 2017 e al 100% dal 2018, è rideterminata nella percentuale minima dal 30% attuale al 50% dal 2017. Si evidenzia quindi che la norma proposta va nella direzione di attribuire ad ogni ateneo un turn over pari al 50% delle cessazioni dell'anno precedente e procedere a redistribuire il restante 30% nazionale tenendo conto degli indicatori di bilancio delle singole sedi attribuendo maggiori risorse alle sedi più virtuose. Tale modalità è già operativa nel sistema universitario dal 2012, anno di entrata in vigore del d.lgs 49/2012.

Si evidenzia inoltre che con la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 251, è stata introdotta una parziale modifica alla normativa sul turn over delle università prevedendo che ".....tenendo conto della situazione di bilancio delle singole università, all'articolo 66, comma 13-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «A decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2015» e dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «A decorrere dall'anno 2016, alle sole università che si trovano nella condizione di cui al periodo precedente, è consentito procedere alle assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza che a queste siano applicate le limitazioni da turn over. Resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2015, con riferimento alle facoltà assunzionali del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240». Tenuto conto di quanto sopra è necessario intervenire con provvedimento di rango legislativo poiché il DPCM 31 dicembre 2014 è stato richiamato dalla legge di stabilità 2016 con l'espressione "Resta fermo quanto disposto (...) dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014 (...)". Ciò ha determinato la "legificazione" del ridetto DPCM, che non potrà più essere modificato se non con una prescrizione di rango primario (come è quella che si propone).

Comma 10. Prevede che le somme destinate, a qualsiasi titolo, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al finanziamento delle attività di ricerca non sono soggette ad esecuzione forzata. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui al presente articolo sono nulli e la nullità è rilevabile d'ufficio. Si evidenzia l'opportunità di procedere ad una modifica legislativa al fine di impedire che i fondi destinati alla ricerca (già limitati di per sé stessi) siano distolti dalla loro naturale finalità. Fin troppo spesso si verifica, difatti, che il terzo pignorante, con cui il MIUR non ha quindi nessun rapporto diretto, provveda a pignorare fondi della Ricerca, indipendentemente dal fatto che il creditore del MIUR vanti un credito derivante da un'attività di ricerca. Si determina così un grave *vulnus* alla corretta destinazione dei finanziamenti pubblici, in quanto i suddetti fondi, anziché essere usati per incentivare l'attività di ricerca, sono utilizzati per soddisfare terzi creditori.

Peraltro, va anche considerato l'onere amministrativo e finanziario derivante dalle procedure concorsuali messe inevitabilmente in atto dai Soggetti beneficiari di finanziamenti per attività di ricerca, che vedono negato il proprio diritto di accesso ai suddetti finanziamenti nei tempi previsti, per mancanza delle risorse necessarie a provvedervi.

Va altresì sottolineato l'impatto negativo che l'attuale procedura, se non modificata così come proposto, comporta a livello sociale oltre che economico. Infatti, occorre considerare che molto spesso, conseguentemente alla mancata erogazione dei fondi nei tempi previsti, le imprese coinvolte, non soddisfatte nelle proprie legittime aspettative, vanno incontro a procedure fallimentari, con ripercussioni disastrose anche in termini di ricadute occupazionali e di aggravio dei costi previdenziali ed assistenziali a carico della comunità.

Comma 11. Si prevede un incremento del finanziamento di 25 milioni di euro a decorrere dal 2018 per sostenere gli interventi a valenza internazionale finanziati a valere del Fondo Ordinario per gli Enti e le Istituzioni di Ricerca (FOE) destinato agli Enti di ricerca vigilati dal MIUR. Tale richiesta risponde, seppur in termini finanziari contenuti, anche alle raccomandazioni e alle sollecitazioni più volte rappresentate dal Parlamento e in particolare dalle Commissioni competenti, con conseguenti impegni del Governo, in tema di sostegno e incentivazione della ricerca italiana con specifico riguardo a quella Europea e internazionale (anche in materia di cofinanziamento dei programmi comunitari). Per le "Attività di ricerca a valenza internazionale" svolte dagli Enti di ricerca MIUR è necessario un'adeguata misura di incentivazione soprattutto per reggere il confronto in ambito europeo e internazionale con gli altri Paesi.

Art.42

(Esonero contributivo alternanza scuola lavoro)

La proposta normativa riconosce uno sgravio totale triennale dei contributi (esclusi i premi e contributi dovuti all'INAIL) a carico dei datori di lavoro del settore privato per le assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018. L'agevolazione spetta per l'assunzione, con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, di giovani che abbiano svolto con lo stesso datore di lavoro percorsi di alternanza scuola-lavoro, o per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani che abbiano svolto con lo stesso datore di lavoro periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione;

dette assunzioni dovranno avvenire entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio. L'esonero contributivo per ciascun dipendente prevede un limite massimo annuo pari a 3.250 euro. Sono esclusi i contratti di lavoro domestico e quelli relativi agli operai del settore agricolo.

Il comma 2 prevede che il beneficio contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 7,4 milioni di euro per l'anno 2017, di 40,8 milioni di euro per l'anno 2018, di 86,9 milioni di euro per l'anno 2019, di 84,0 milioni di euro per l'anno 2020, di 50,7 milioni di euro per l'anno 2021 e di 4,3 milioni di euro per l'anno 2022. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie determinate ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande per l'accesso al beneficio di cui al comma 1.

Il comma 3 stabilisce che entro **Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.** il Governo verifica i risultati dell'istituto di cui ai commi 1 e 2, al fine di una sua eventuale prosecuzione.

Il comma 4 sancisce che . Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativamente al programma operativo nazionale "Per la Scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento" del periodo di programmazione 2014/2020, può condurre i controlli di cui all'articolo 125 paragrafo 5 del Regolamento UE n. 1303/2013 avvalendosi dei propri revisori dei conti, di cui al comma 616, rispettando il principio della separazione delle funzioni previsto dalla normativa comunitaria che disciplina l'intervento dei Fondi strutturali.

Art.43

(Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza)

Comma 1 Al fine di incentivare l'attività dei dipartimenti delle università statali che si caratterizzano per l'eccellenza nella qualità della ricerca, e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica, nonché con riferimento alle finalità di ricerca di Industria 4.0, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituita una apposita sezione denominata "Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza", con uno stanziamento di 271 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

Comma 2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento quinquennale dei dipartimenti di eccellenza delle università statali, così come individuati e selezionati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 44.

Comma 3. La quota parte delle risorse di cui al comma 1, eventualmente non utilizzata per le finalità di cui agli articoli 44 e 45 confluisce, nel medesimo esercizio finanziario, nel fondo per il finanziamento ordinario delle università.

Comma 4. Nelle istituzioni universitarie statali ad ordinamento speciale il riferimento compiuto, negli articoli 44 e 45, ai dipartimenti, si intende sostituito con il riferimento alle classi.

Art.44

(Procedimento per l'attribuzione del finanziamento)

La disposizione prevede:

Comma 1 : Entro il 31 dicembre del quarto anno di erogazione del finanziamento di cui all'articolo 44, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è nominata una commissione deputata allo svolgimento delle attività di cui ai commi 8, 9, 10 e 11. La commissione è composta da sette membri di cui:

a) due designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui uno con funzioni di presidente;

b) quattro designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito di due rose di tre membri ciascuna, indicate rispettivamente dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, di seguito "ANVUR" e dal Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca;

c) uno indicato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Comma 2. Entro la medesima data di cui comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca richiede all'ANVUR, sulla base dei risultati ottenuti, all'esito dell'ultima VQR, dai docenti appartenenti a ciascun dipartimento delle università statali:

a) la definizione del calcolo di un apposito "Indicatore Standardizzato della Performance Dipartimentale", di seguito "ISPD", che tenga conto della posizione dei Dipartimenti nella distribuzione nazionale della VQR, nei rispettivi settori scientifico disciplinari.

b) l'attribuzione ad ognuno dei dipartimenti delle università statali del relativo ISPD.

Comma 3. All'esito alle procedure di cui al comma 2, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca redige e rende pubblica, all'interno del proprio sito internet istituzionale, la graduatoria dei

dipartimenti delle università statali, in ordine decrescente rispetto all'ISPD attribuito al singolo dipartimento. Comma 4. Dal 1° maggio al il 31 luglio del quinto anno di erogazione del finanziamento di cui all'articolo 45, esclusivamente tramite l'apposita procedura telematica accessibile dal sito istituzionale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le università statali di appartenenza dei dipartimenti collocati nelle prime 350 posizioni della graduatoria di cui al comma 3, così come aggiornata agli esiti dei pareri negativi di cui all'articolo 45, comma 6, ultimo periodo, possono presentare la domanda diretta ad ottenere, per ognuno dei medesimi dipartimenti, il finanziamento di cui all'articolo 43.

Comma 5. Il numero massimo di domande ammissibili, per i dipartimenti appartenenti alla stessa università statale, è pari a 15. Nel caso in cui i dipartimenti per i quali l'università statale può presentare la domanda di cui al comma 3 siano superiori a 15, l'università procede ad una selezione delle proprie domande dipartimentali, nel numero massimo di 15, motivando la scelta in ragione dell'ISPD attribuito al singolo dipartimento, nonché di ulteriori criteri demandati all'autonoma valutazione del singolo ateneo.

Comma 6. La domanda di cui ai commi 4 e 5:

a) è presentata, per ciascun dipartimento, con riferimento ad una soltanto delle 14 aree disciplinari del Consiglio Universitario Nazionale;

b) contiene un progetto dipartimentale di sviluppo, avente durata quinquennale, e relativo: agli obiettivi di carattere scientifico; all'utilizzo del finanziamento per il reclutamento ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, del personale docente, ovvero per il reclutamento di personale tecnico ed amministrativo; alla premialità, ai sensi dell'articolo 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, all'investimento in infrastrutture per la ricerca; allo svolgimento di attività didattiche di elevata qualificazione; alla presenza di eventuali cofinanziamenti attribuiti al progetto dipartimentale;

c) qualora, al medesimo dipartimento, afferissero docenti appartenenti a più aree disciplinari, il progetto di cui alla lettera b) deve dare preminenza all'area disciplinari che hanno ottenuto, all'esito dell'ultima VQR, i migliori risultati.

Comma 7. Il numero complessivo dei dipartimenti che possono ottenere il finanziamento di cui all'articolo 43 è pari a 180. Il numero dei dipartimenti finanziati, con riferimento a ciascuna delle 14 aree disciplinari del Consiglio Universitario Nazionale, non può essere inferiore a 5, e superiore a 20. La suddivisione del numero dei dipartimenti finanziati, con riferimento a ciascuna delle 14 aree disciplinari del Consiglio Universitario Nazionale, è stabilita nel limite delle risorse economiche di cui all'articolo 43, con il decreto di cui al comma 1, e tenuto conto:

a) della numerosità della singola area disciplinare, in termini di dipartimenti ad essa riferibili;

b) di criteri informati ad obiettivi di crescita e miglioramento di particolari aree della ricerca scientifica e tecnologica italiana.

Comma 8. La valutazione delle domande presentate ai sensi dei commi 4, 5 e 6 per la selezione dei dipartimenti di cui al comma 7, è affidata alla commissione di cui al comma 1, e si svolge mediante due fasi successive.

Comma 9. Nella prima fase, la commissione procede a valutare le domande presentate da ciascuna università statale in relazione al solo dipartimento che ha ottenuto la migliore collocazione nelle prime 350 posizioni della graduatoria di cui al comma 3. La valutazione della domanda ha ad oggetto il progetto dipartimentale di sviluppo di cui al comma 6, lettera b) e c). Esclusivamente in caso di esito positivo della valutazione, il dipartimento consegue il finanziamento di cui all'articolo 43, nei limiti massimi delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna delle 14 Aree disciplinari.

Comma 10. Nella seconda fase, tenuto conto del numero dei dipartimenti ammessi, ed esclusi, dal finanziamento a norma del comma 9, la commissione valuta le rimanenti domande assegnando ad ognuna di esse un punteggio da 1 a 100, di cui 70 punti sono attribuiti in base all'ISPD del singolo dipartimento e 30 punti sono attribuiti al progetto dipartimentale di sviluppo di cui al comma 6, lettera b) e c), in relazione alla coerenza e alla fattibilità dei contenuti del medesimo progetto. La graduatoria risultante all'esito di questa seconda fase, suddivide i dipartimenti in base alla relativa area disciplinare di appartenenza, ed assegna il finanziamento di cui all'articolo 43 ai dipartimenti che, nei limiti del numero complessivo di cui al comma 7, sono utilmente posizionati.

Comma 11. Entro il 31 dicembre del quinto anno di erogazione del finanziamento di cui all'articolo 45, la commissione pubblica, sul sito istituzionale dell'ANVUR, l'elenco dei dipartimenti che sono risultati assegnatari del finanziamento di cui all'articolo 43. Entro il 31 marzo di ognuno dei cinque anni successivi alla predetta pubblicazione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasferisce alle università statali cui appartengono i dipartimenti il relativo finanziamento. L'Ateneo è vincolato all'utilizzo

di queste risorse a favore dei dipartimenti finanziati.

Comma 12. L'ultimo periodo dell'articolo 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 è sostituito dal seguente: "in tal caso, le università possono prevedere, con appositi regolamenti, compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi, ovvero di finanziamenti pubblici o privati."

Comma 13. La fase selettiva di cui ai commi 9 e 10, è svolta con cadenza quinquennale. Le attività di supporto alla Commissione da parte della competente Direzione Generale del Ministero sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Eventuali rimborsi spese di missione sono posti a carico delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Comma 14. Per il primo quinquennio di istituzione del fondo di cui all'articolo 43, e relativamente agli anni 2018-2022:

a) il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui al comma 1, è emanato entro il 30 aprile 2017;

b) le attività di cui ai commi 2 e 3 devono concludersi entro il 30 aprile 2017;

c) il termine per la presentazione delle domande di cui al comma 4 è fissato alla data del 31 luglio 2017;

d) il termine per la pubblicazione dell'elenco di cui al comma 11, primo periodo, è fissato alla data del 31 dicembre 2017; i termini per il trasferimento del finanziamento annuale di cui al comma 11, secondo periodo, sono fissati alla data del 31 marzo 2018, 31 marzo 2019, 31 marzo 2020, 31 marzo 2021, 31 marzo 2022.

Art.45

(Importo del finanziamento e modalità della sua utilizzazione)

La disposizione individua l'importo del finanziamento annuale e le modalità della sua utilizzazione.

L'importo annuale del finanziamento dipartimentale è pari a 1.350.000 euro.

Tale importo:

a) è ridotto del 20 per cento per il primo quintile, calcolato in base all'organico su base nazionale, dei dipartimenti che sono risultati assegnatari del finanziamento;

b) è ridotto del 10 per cento per il secondo quintile, calcolato in base all'organico su base nazionale, dei dipartimenti che sono risultati assegnatari del finanziamento;

c) è mantenuto invariato per il terzo quintile, calcolato in base all'organico su base nazionale, dei dipartimenti che sono risultati assegnatari del finanziamento;

d) è aumentato del 10 per cento per il quarto quintile, calcolato in base all'organico su base nazionale, dei dipartimenti che sono risultati assegnatari del finanziamento;

e) è aumentato del 20 per cento per il quinto quintile, calcolato in base all'organico su base nazionale, dei dipartimenti che sono risultati assegnatari del finanziamento.

Per i dipartimenti appartenenti alle aree disciplinari dal n. 1 al n-9 del Consiglio Universitario Nazionale, l'importo del finanziamento è aumentato di 250.000 euro, utilizzabili esclusivamente per investimenti in infrastrutture per la ricerca.

L'importo del finanziamento è assoggettato alle seguenti modalità di utilizzazione:

a) non più del 70 per cento può essere impiegato per le chiamate dei professori, a norma dell'art. 18, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il reclutamento di ricercatori, a norma dell'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della medesima legge, e per il reclutamento del personale amministrativo;

b) nel rispetto del limite percentuale di cui alla lettera a), almeno il 25 per cento deve essere impiegato per le chiamate di professori esterni all'università cui appartiene il dipartimento;

c) nel rispetto del limite percentuale di cui alla lettera a), almeno il 25 per cento deve essere impiegato per il reclutamento di ricercatori, a norma dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

d) nel rispetto del limite percentuale di cui alla lettera a), per le chiamate dirette di professori, anche in deroga ai limiti massimi stabiliti a legislazione vigente;

L'erogazione del finanziamento è interrotta a fronte del mutamento di denominazione del dipartimento, ed in conseguenza della sua cessazione.

Al termine del quinquennio di erogazione del finanziamento, l'Università per ogni dipartimento è tenuta a presentare, alla commissione valutatrice, una relazione contenente il rendiconto concernente l'utilizzazione

delle risorse economiche derivanti dal medesimo finanziamento. La commissione, dopo avere riscontrato la corrispondenza tra l'utilizzazione di tali risorse economiche, ed il progetto dipartimentale presentato nella domanda diretta ad ottenere il finanziamento, e dopo avere verificato il rispetto delle modalità di utilizzazione, esprime parere positivo. In assenza di tale parere positivo, è fatto divieto all'Università di presentare per il dipartimento la domanda diretta all'ottenimento, per il quinquennio successivo, del finanziamento.

La norma di cui al comma 7, intervenendo sul regolamento che disciplina l'organizzazione e le attività di ANVUR (D.P.R. n. 76 del 2010), attribuisce ad ANVUR lo svolgimento, con cadenza quinquennale, della valutazione della qualità della ricerca (VQR), delle università e degli enti di ricerca. La VQR è indetta mediante apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato entro il 31 marzo del sesto anno successivo al quinquennio oggetto di valutazione, e diretto ad individuare le linee-guida, e le risorse economiche, concernenti e necessarie allo svolgimento della medesima valutazione.

Capo VI

Misure in favore dell'agricoltura

Art.46

(Esonero contributivo per nuovi coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali).

Ai sensi della disposizione in esame, è riconosciuto, l'esonero dal versamento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti a carico di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni alla previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017. In particolare, tale esonero è riconosciuto in forma integrale per i primi tre anni, nel limite del 66 per cento il quarto anno e nel limite del 50 per cento il quinto anno.

Il citato esonero spetta quindi ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali per un periodo massimo complessivo di cinque anni e non si applica ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali che nell'anno 2016 siano risultati già iscritti nella previdenza agricola. L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Il comma 2 prevede che l'esonero di cui al comma 1 sia da riconoscersi nel limite massimo delle norme europee sul *de minimis*.

Titolo III

Misure per la famiglia

Capo I

Misure per la famiglia

Art.47

(Fondo sostegno natalità)

Con l'articolo 4, commi 1 e 1-bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, era stato istituito, presso il Dipartimento per le politiche della famiglia, un fondo rotativo, dotato di personalità giuridica, denominato: «Fondo di credito per i nuovi nati», volto a garantire l'accesso al credito delle famiglie con un nuovo figlio attraverso il rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche e agli intermediari finanziari.

Il finanziamento concesso poteva essere utilizzato per qualunque tipo di spesa ed essere restituito in un periodo massimo di cinque anni. La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ha disposto che il predetto fondo venisse soppresso e le risorse confluissero nel fondo per i nuovi nati istituito per l'anno 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con la disposizione in esame si ripristina il fondo in argomento, al fine di garantire un sostegno alle famiglie, in condizioni di bisogno, per le spese connesse alla genitorialità. La dotazione del Fondo di sostegno alla natalità è pari a 14 milioni di euro per l'anno 2017, 24 milioni di euro per l'anno 2018, 23 milioni di euro per l'anno 2019, 13 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro con delega in materia di politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, di rilascio e di operatività delle garanzie.

Art.48

(Premio alla nascita e congedo obbligatorio per il padre lavoratore)

La disposizione, finalizzata al sostegno ai redditi delle famiglie in caso di nuove nascite e di adozioni, dispone l'erogazione di un premio, senza soglie di reddito, al compimento del settimo mese di gravidanza o

all'atto di adozione. La corresponsione del premio è demandata all' INPS, su domanda della futura madre. Il comma 2 prevede che il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, già previsto in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92 nonché, per l'anno 2016, dall'articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sia prorogato anche per l'anno 2017. La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentata a due giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa, e al medesimo congedo si applica la disciplina recata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. Alla copertura dell'onere derivante dai primi due periodi del presente comma, valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno 2017 del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art.49

(Buono nido e rifinanziamento voucher asili nido)

Comma 1 La disposizione prevede la sostituzione della detrazione del 19%, fino a un tetto di 632 euro, delle spese sostenute per le rette relative alla frequenza di asili nido pubblici o privati (introdotta dall'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e prorogata con l'articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203), con un buono del valore di 1.000 euro all'anno per tre anni, al fine di garantire un maggiore sostegno per l'accesso ai servizi di *childcare*, sia pubblici che privati.

Comma 2 La disposizione è diretta prorogare per gli anni 2017 e 2018 - nel limite di 40 mln di euro annui per tali anni - il riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92/2012 (voucher baby-sitting ovvero per servizi per l'infanzia).

Comma 3 La disposizione è diretta prorogare per gli anni 2017 e 2018 - nel limite di 10 mln di euro annui per tali anni - il riconoscimento per le lavoratrici autonome dei benefici di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92/2012 (voucher baby-sitting ovvero per servizi per l'infanzia).

Art.50

(Pari opportunità)

La disposizione prevede che al finanziamento delle iniziative per l'attuazione delle politiche delle pari opportunità e non discriminazione potranno concorrere, oltre a quelle già stanziato nella sezione II del bilancio destinate alle predette iniziative, ulteriori risorse per l'anno 2017, fino a complessivi 20 milioni di euro, a valere sulle risorse dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020.

Titolo IV

Misure per l'emergenza sismica

Art.51

(Ricostruzione privata e pubblica)

La disposizione prevede che in relazione agli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 a) è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2047, per la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, per la ricostruzione privata di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189; b) è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2017, di 300 milioni di euro per l'anno 2018, di 350 milioni di euro per l'anno 2019 e di 150 milioni di euro per l'anno 2020 per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189. Al comma 2 è previsto che le Regioni colpite, in coerenza con la programmazione del Commissario per la ricostruzione dei territori interessati all'evento sismico del 24 agosto 2016 di cui al DPR 9 settembre 2016, possono destinare, nell'ambito dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020 e per il conseguimento delle finalità dagli stessi previste, ulteriori risorse, incluso il cofinanziamento nazionale, per un importo pari a 300 milioni di euro, anche a valere su quelle aggiuntive destinate dall'Unione Europea all'Italia ai sensi dell'art. 92, paragrafo 3, del Regolamento UE 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Titolo V

Politiche invariate

Art.52**(Fondo per il Pubblico Impiego)**

La disposizione prevede che per il pubblico impiego sono complessivamente stanziati, per le finalità di cui ai commi 2 e 3, 1.920 milioni di euro per l'anno 2017 e 2.630 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 1.480 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalità:

a) determinazione, per l'anno 2017 e a decorrere dal 2018, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e pari a 300 milioni di euro annui, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;

b) definizione, per l'anno 2017 e a decorrere dal 2018, del finanziamento da destinare ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

c) definizione dell'incremento dal 2017 del finanziamento previsto a legislazione vigente, per garantire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), punti 1 e 4, della legge 7 agosto 2015, n. 124 e dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244 ovvero, per il solo anno 2017, proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e le modalità ivi previste

Per il concorso alle finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è iscritto un fondo con una autonoma dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2017 e 400 milioni a decorrere dall'anno 2018, da destinare all'incremento dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, si provvede ad aggiornare i criteri di determinazione degli oneri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 2016, in coerenza con quanto previsto dalla lettera a) del medesimo comma.

All'articolo 1, comma 466, della legge n. 208 del 2015, dopo le parole "30 marzo 2001, n. 165," sono aggiunte le parole "e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico," e sono soppresse le parole da "di cui 74 milioni" fino alla fine del comma.

Art.53**(Organico di fatto)**

La disposizione al comma 1 prevede che l'incremento della dotazione dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 52, comma 3, avviene in misura corrispondente ad una quota di posti derivanti, in applicazione dei vigenti ordinamenti didattici e quadri orari, dall'accorpamento degli spezzoni di orario aggregabili fino a formare una cattedra o un posto interi, anche costituiti tra più scuole. Detta quota di posti viene sottratta in misura numericamente pari dal contingente previsto in organico di fatto all'articolo 1, comma 69, della medesima legge 13 luglio 2015, n. 107.

2. Resta fermo quanto previsto dai regolamenti adottati con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 sulla formazione e costituzione delle classi e sull'utilizzo del personale e 19 febbraio 2016, n.19 sulla razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, tenuto conto del mantenimento delle economie previste dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 8 agosto 2008, n. 133.

Art. 54

(Strade sicure)

La disposizione prevede che al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo e alle ulteriori esigenze connesse allo svolgimento del prossimo G7, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è prorogato, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, fino al 31 dicembre 2017, l'impiego di un contingente pari a 7.050 unità di personale delle Forze armate. E' prevista l'autorizzazione di spesa .

Art. 55

(Fondo volo)

La disposizione prevede che al fine di sostenere le prospettive di crescita del settore aereo e di ridurre gli oneri a carico dei passeggeri, l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco stabilita ai sensi dell'articolo 13, comma 23, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, a decorrere dal 1 gennaio 2017, è soppresso. Al ristoro delle minori entrate per l'INPS conseguenti dal primo periodo del presente comma provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Art.56

(Scuole belle)

c) La norma è finalizzata a prorogare il finanziamento del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici per la prosecuzione dei interventi sino alla data del 1 agosto 2017, autorizzando la spesa pari a 128 milioni di euro nell'anno 2017.

Art.57

(G7)

La disposizione prevede che per l'attuazione degli interventi relativi all'organizzazione e allo svolgimento del vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati (G7), anche per adeguamenti di natura infrastrutturale e per le esigenze di sicurezza, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2017.

Titolo VI

Misure a sostegno del servizio sanitario Nazionale

Art.58

(Efficientamento della spesa del servizio sanitario nazionale)

Commi 1-3.Fascicolo sanitario elettronico. La disposizione è diretta a rendere immediatamente operativa la realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) regionale, prevedendo l'utilizzo dell'infrastruttura e dei dati delle prestazioni già esistenti nel Sistema Tessera Sanitaria, gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le modifiche alla gestione del consenso dell'assistito in fase di alimentazione del FSE.

Ciò, tramite la messa a disposizione dell'infrastruttura e delle banche dati già disponibili del Sistema TS, evitando duplicazioni di spese per la realizzazione a livello regionale delle medesime infrastrutture. In particolare, con l'introduzione, nell'ambito dell'articolo 12 del decreto legge n. 179/2012, del comma 15-*septies*, si prevede che il Sistema Tessera Sanitaria renda disponibile ai FSE e ai dossier farmaceutici regionali, attraverso l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-*ter* dello stesso articolo 12, i dati risultanti negli archivi del medesimo Sistema Tessera Sanitaria relativi alle esenzioni dell'assistito, prescrizioni e prestazioni erogate di farmaceutica e specialistica a carico del Servizio sanitario nazionale, certificati di malattia telematici, prestazioni di assistenza protesica, termale e integrativa.

Inoltre, si prevede un'accelerazione del conseguimento degli obiettivi di un potenziamento in termini qualitativi della disponibilità delle informazioni ai fini dell'erogazione delle prestazioni sanitarie (ad es. pronto soccorso: disponibilità dell'intera storia clinica del paziente nonché delle relative informazioni anagrafiche) in modo tempestivo e completo.

E' prevista la seguente tempistica:

- le regioni e province autonome comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute, entro il 31 marzo 2017, di volersi avvalere dell'infrastruttura nazionale ai sensi del comma 15, l'interconnessione dei soggetti individuati per la trasmissione telematica dei

dati di cui ai decreti attuativi del comma 7, ad esclusione dei dati di cui al comma 15-septies, per la successiva alimentazione e consultazione del FSE delle medesime regioni e province autonome, secondo le modalità da stabilirsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute;

- a partire dal 30 aprile 2017, la gestione delle codifiche nazionali e regionali stabilite dai decreti di cui al comma 7, rese disponibili dalle Amministrazioni ed enti che le detengono, secondo le modalità da stabilirsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute;
- il Sistema Tessera Sanitaria attuativo dell'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il 30 aprile 2017, rende disponibile ai FSE e ai dossier farmaceutici regionali, attraverso l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-ter, i dati risultanti negli archivi del medesimo Sistema Tessera Sanitaria relativi alle esenzioni dell'assistito, prescrizioni e prestazioni erogate di farmaceutica e specialistica a carico del Servizio sanitario nazionale, certificati di malattia telematici, prestazioni di assistenza protesica, termale e integrativa.

Commi 4-8 - Programmi per il miglioramento e la riqualificazione dei servizi sanitari regionali.

La disposizione si pone l'obiettivo di promuovere e conseguire una maggiore efficienza ed efficacia dei servizi sanitari regionali, in coerenza con gli obiettivi di crescita e di sviluppo del Servizio sanitario nazionale (SSN), elevando, in via sperimentale per l'anno 2017, la quota premiale di cui all'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge n. 191/2009, dello 0,1 per cento, rispetto al livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale e collegando l'erogazione di tale ulteriore quota al raggiungimento degli obiettivi contenuti in un programma annuale di miglioramento e riqualificazione di determinate aree del servizio sanitario regionale, definito anche sulla base delle valutazioni operate dal Comitato LEA in ordine all'erogazione dei LEA e tenuto conto delle valutazioni del "sistema di garanzia" di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 56/2000.

Al comma 5 è previsto che i programmi siano da presentarsi entro due mesi dall'approvazione della legge e da approvarsi entro i successivi trenta giorni dal Comitato LEA. Per le regioni in Piano di rientro, tali programmi integrano, ove necessario, il programma operativo di prosecuzione del Piano di rientro e sono approvati dal Comitato LEA congiuntamente con il Tavolo di verifica degli adempimenti.

Con accordo da sancirsi, entro il 31 gennaio 2017, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate:

- le modalità di riparto tra le regioni dell'incremento sperimentale della premialità 2017 di cui al comma 4;
- l'accesso alle forme premiali in attuazione dei programmi di cui al comma 4;
- le modalità di mancato accesso in caso di verifica negativa;

La mancata presentazione del programma ovvero la verifica negativa annuale dell'attuazione del programma medesimo determina, per la regione interessata, la perdita permanente del diritto di accesso alla quota prevista. Le somme eventualmente rese disponibili dal periodo precedente sono integralmente riattribuite alle restanti regioni in maniera proporzionale all'accesso previsto.

Il Comitato LEA produce apposita relazione in ordine all'attività sperimentale di cui ai commi 4,5,6 e 7.

Comma 9 - Rafforzamento Piani di rientro ospedalieri. Trattasi di disposizione diretta a prevedere un rafforzamento della disciplina dei Piani di rientro degli Enti del SSN, introdotta dall'articolo 1, commi da 521 a 536 della legge 208/2015. In particolare, al fine di migliorare le performance e di perseguire l'efficienza dei fattori produttivi e dell'allocazione delle risorse delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o degli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura, si introduce un criterio più stringente di selezione degli Enti chiamati a predisporre un Piano di efficientamento, prevedendo come valore soglia uno scostamento pari al 5% dei ricavi o a 5 milioni di euro in valore assoluto, rispetto allo scostamento del 10% o di 10 milioni di euro ora previsto.

Commi 10-12 - Norma rideterminazione finanziamento SSN. La disposizione prevede la rideterminazione del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato, indicato dall'Intesa Stato -Regioni dell'11 febbraio 2016 attuativa dell'articolo 1, comma 680 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Con tale Intesa è stato stabilito, che nell'ambito della complessiva manovra di finanza pubblica a carico delle regioni previsto dal citato comma 680, pari a 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, il contributo del settore sanitario fosse pari a 3.500 milioni di euro per l'anno 2017 e 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

In tali termini è stato corrispondentemente rideterminato il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* per gli anni 2017 e 2018, precedentemente scontato in bilancio, negli importi rispettivamente pari a 113.063 milioni di euro e 114.998 di euro.

Con il comma 10, tale livelli sono rideterminati rispettivamente in 113.000 milioni e 114.000 milioni di euro ed inoltre viene stabilito anche il livello per l'anno 2019, pari 115.000 milioni di euro. Con specifici Accordi, da sottoscrivere entro il 31 gennaio 2017, le regioni a statuto speciale e le province autonome assicurano gli effetti finanziari previsti dal citato comma.

Il comma 12 dispone che con i medesimi accordi previsti al comma 10, le autonomie speciali assicurano il contributo a loro carico previsto dalla citata Intesa dell'11 febbraio 2016.

Decorso il termine del 31 gennaio 2017, all'esito degli Accordi sottoscritti con riferimento al contributo previsto dalla richiamata Intesa, Con i medesimi Accordi di cui al **comma 10** le regioni a statuto speciale assicurano il contributo a loro carico previsto dall'Intesa dell'11 febbraio 2016: decorso il termine del 31 gennaio 2017, all'esito degli Accordi sottoscritti con riferimento al contributo previsto dalla richiamata Intesa dell'11 febbraio 2016, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, entro i successivi trenta giorni, con proprio decreto, attua quanto previsto per gli anni 2017 e successivi dalla citata Intesa dell'11 febbraio 2016 al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo programmatico di finanza pubblica per il settore sanitario.

Con il comma 11 si stabilisce che una quota pari a 1.000 milioni di euro annui del livello del finanziamento del SSN è destinata a specifiche finalità indicate all'articolo 59

Art.59

(Disposizioni in materia di assistenza sanitaria)

I commi da 1 a 11 dispongono in materia di governo del settore farmaceutico, fermi restando gli equilibri di finanza pubblica previsti a legislazione vigente.

Commi 2-3 - Tetti spesa farmaceutica.

La norma dispone, a partire dall'anno 2017, in materia di tetti per la spesa farmaceutica territoriale e farmaceutica, rimodulandoli, ai fini dell'attuazione del cosiddetto meccanismo del pay-back. In particolare si dispone che:

o il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera, ora definito "tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti", sia calcolato al lordo della spesa per i farmaci di classe A in distribuzione diretta e distribuzione per conto, e venga rideterminato nella misura del 6,89% per cento.

o il tetto della spesa farmaceutica territoriale, ora definito "tetto della spesa farmaceutica convenzionata", come individuato ai sensi del precedente punto, è rideterminato nella misura del 7,96% per cento.

Commi 4-10 - Fondo farmaci innovativi e Fondo farmaci oncologici innovativi.

La disposizione, al comma 4, prevede la costituzione di un fondo di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'1 gennaio 2017, per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi. Tale Fondo dei farmaci innovativi è alimentato rispettivamente per 325 milioni di euro per l'anno 2017, 223 milioni di euro per l'anno 2018, 164 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante l'utilizzo delle risorse dell'articolo 58, comma 11 e per 175 milioni di euro per l'anno 2017, 277 milioni di euro per l'anno 2018, 336 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante l'utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Al comma 5 è prevista l'istituzione di un ulteriore Fondo di 500 milioni di euro annui, a partire dall'anno 2017, per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi delle risorse dell'articolo 58, comma 11.

E' previsto che con determinazione del Direttore dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), da adottarsi entro il 31 marzo 2017, siano stabiliti:

o i criteri per la classificazione dei farmaci innovativi, a innovatività condizionata e dei farmaci innovativi oncologici;

o le modalità per la valutazione degli effetti dei predetti farmaci ai fini della permanenza del requisito di innovatività e le modalità per la eventuale riduzione del prezzo di rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale.

E' stabilito che, nelle more dell'adozione del suddetto decreto, i farmaci innovativi e i farmaci oncologici innovativi validi ai fini della presente procedura sono quelli già individuati da AIFA.

Ai commi 7 e 8 è previsto che il requisito di innovatività permanga per un periodo massimo di 36 mesi e che

i farmaci innovativi e a innovatività condizionata siano soggetti a monitoraggio dei registri AIFA.

Le somme dei suddetti fondi sono versate in favore delle regioni in proporzione alla spesa sostenuta dalle regioni medesime per l'acquisto dei medicinali innovativi e oncologici innovativi secondo modalità individuate da un apposito Decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Infine è previsto che la spesa per l'acquisto dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi concorre al raggiungimento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui al comma 2 per l'ammontare eccedente annualmente l'importo di ciascuno dei fondi di cui al comma 4 e al comma 5.

Comma 11 Procedure d'acquisto farmaci biosimilari. Con l'introduzione della misura si intende armonizzare la disciplina delle procedure pubbliche di acquisto di farmaci biologici a brevetto scaduto vincolando le centrali d'acquisto a porre in confronto concorrenziale diretto i farmaci biosimilari con il medicinale biologico di riferimento, escludendo la suddivisione del fabbisogno in quote predeterminate. In sintesi, si introduce una soluzione equilibrata che promuove la concorrenza nei procedimenti di acquisto, preservando al contempo la libertà dello specialista prescrittore.

Il sistema dell'accordo quadro, quale forma di aggiudicazione multipla, in conformità a quanto previsto dal Codice degli Appalti, prevede l'identificazione di più operatori economici cui affidare un singolo appalto a seguito di una procedura pubblica di gara in cui è predefinito il fabbisogno complessivo e i criteri di attribuzione.

Tale modalità di aggiudicazione applicata alle procedure di gara per l'acquisto di farmaci biologici a brevetto scaduto, per i quali siano presenti sul mercato i relativi farmaci biosimilari, presenta i seguenti vantaggi:

- favorisce l'impiego dei farmaci a più basso costo (es. sono individuati i primi tre fornitori che hanno presentato il prezzo più basso o l'offerta migliore);
- porta ad un confronto competitivo tra tutti gli operatori in quanto tutti i produttori sul mercato possono contribuire a ridurre la spesa complessiva;
- chiarisce l'impossibilità di inserire nello stesso lotto di gara medicinali contenenti principi attivi diversi;
- non consente la sostituzione automatica e assicura la continuità terapeutica, a vantaggio dei pazienti;
- garantisce la necessaria libertà di prescrizione alla classe medica perché mette a disposizione più opzioni terapeutiche per il trattamento dei pazienti;
- garantisce la continuità di fornitura e riduce il rischio di stock-out sui prodotti salvavita;
- consente l'apertura immediata del confronto concorrenziale, al momento della scadenza brevettuale del farmaco biologico di riferimento, quale condizione necessaria per cogliere l'opportunità che offrono i biosimilari di liberare risorse del Sistema Sanitario a vantaggio di un più ampio accesso alle terapie.

Comma 12 Vaccini. Con tale norma nell'ambito del finanziamento del SSN viene prevista, a decorrere dal 2017, una specifica finalizzazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, 127 milioni di euro per l'anno 2018 e 186 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto vaccini ricompresi nel Nuovo Piano Nazionale Vaccini (NPNV) le predette somme sono ripartite a favore delle regioni sulla base dei criteri individuati con Intesa Stato-Regioni da sancirsi entro il 31 gennaio 2017.

Comma 13 Stabilizzazioni e assunzioni. Con tale norma, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 541, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in materia di fabbisogno del personale, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 14 della legge 30 ottobre 2014 n. 161, da espletare ai sensi delle disposizioni recate dal primo e secondo periodo del successivo comma 543 del medesimo articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nell'ambito del finanziamento del SSN viene prevista a decorrere dal 2017 una specifica finalizzazione pari a 75 milioni di euro nell'anno 2017 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 per il concorso al rimborso alle regioni per gli oneri derivanti dai processi di stabilizzazione e assunzioni del personale del SSN le predette somme sono ripartite a favore delle regioni sulla base dei criteri individuati con Intesa Stato-Regioni da sancirsi entro il 31 gennaio 2017

Titolo VII

Misure di razionalizzazione della spesa pubblica

Art.60

Misure di efficientamento della spesa per acquisti)

Commi 1-2 (Nuovi strumenti d'acquisto centralizzato) La disposizione intende dar seguito alle linee d'azione già tracciate nel DEF che individua nel rafforzamento dell'acquisizione centralizzata un tassello fondamentale per sostenere la revisione della spesa tramite il recupero dell'efficienza nei processi e nei costi d'acquisto (inclusi gli oneri amministrativi connessi all'espletamento delle procedure di

approvvigionamento) e una maggiore tracciabilità, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa, prevedendo lo svolgimento di un'attività di studio e analisi preliminare di nuove modalità di acquisto di beni e di servizi correlati da dare in uso a terzi soggetti di natura pubblica.

Commi 3- 6 (Sperimentazione MEF acquirente unico)

Con la proposta si introduce – in coerenza con quanto indicato nel Documento di Economia e Finanza 2016 – una misura di rafforzamento in tema di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi sulla cui base il Mef, in qualità di responsabile del Programma di razionalizzazione degli acquisti della PA, agisce come “acquirente unico”. Le modalità, le tempistiche e le strutture dei Ministeri coinvolte in tale sperimentazione saranno definite in un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri potrà essere esteso l'ambito soggettivo e oggettivo della sperimentazione descritta, con l'individuazione di ulteriori amministrazioni e ulteriori categorie merceologiche di beni e servizi rispetto alle quali il Ministero dell'economia e delle finanze procederà come acquirente unico e pagatore unico.

Comma 7 (Estensione Programma di razionalizzazione acquisti: acquisti beni e servizi ICT) Con il presente comma si intende apportare delle integrazioni alla disciplina in tema di acquisti ICT della pubblica amministrazione al fine di garantire il supporto alle amministrazioni nell'efficiente processo di acquisizione con riferimento a tutte le acquisizioni ICT ritenute strategiche per il paese. In proposito, preliminarmente si chiarisce, con le modifiche apportate al comma 512, che le pubbliche amministrazioni e le società del conto consolidato ISTAT sono obbligate a ricorrere a tutti gli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione delle stazioni appaltanti da Consip e dai soggetti aggregatori. Il comma 514-bis prevede che le acquisizioni strategiche – come individuate dall'AGID nella redazione del Piano triennale per l'informatica rientrino nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della PA gestito dal MEF per il tramite di Consip. In tale contesto, oltre che provvedere alle acquisizioni, Consip potrà, altresì, supportare le amministrazioni interessate nelle attività amministrative propedeutiche finalizzate all'individuazione degli interventi di semplificazione e innovazione dei processi amministrativi attraverso l'utilizzo delle tecnologie ICT. Per le nuove attività sopra individuate è previsto un incremento delle dotazioni che finanziano il Programma di razionalizzazione degli acquisti del Ministero dell'economia e delle finanze di Euro 3.000.000 per l'anno 2017 e di Euro 7.000.000 a decorrere dal 2018. Le modifiche proposte al comma 515 sono intese a specificare che le acquisizioni di cui al comma 514-bis proprio in considerazione della loro rilevanza strategica e del fatto che sono svolte per il tramite di Consip, sono escluse dall'obiettivo di risparmio di spesa così come già previsto per le altre tipologie di spesa di natura informatica effettuata tramite soggetti aggregatori e la medesima Consip indicate nello stesso comma.

I commi da 8 a 10- (beni e servizi). La norma integra l'articolo 9 del decreto legge n. 66/2014 prevedendo che le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip o agli altri soggetti aggregatori possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip o dei soggetti aggregatori e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto.

Si prevede che il Comitato guida, già istituito nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge n. 66/2014, fornisca, attraverso linee-guida, indicazioni utili per favorire lo sviluppo delle migliori pratiche con riferimento alle procedure di definizione delle gare da parte dei soggetti aggregatori, ivi inclusa la determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta. Si prevede, inoltre, che l'allineamento dei soggetti aggregatori alle linee guida, sia tenuto in considerazione ai fini del riparto delle risorse di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto legge n. 66/2014.

Comma 11 - Logistica. La norma prevede che con Accordo da sancirsi in sede di Conferenza Stato-Regioni entro il 28 febbraio 2017 siano definite le attività da porre in essere per pervenire alla definizione di linee di indirizzo per l'efficientamento e la definizione di standard con riferimento ai magazzini e alla logistica distributiva per il Servizio sanitario nazionale

Art.61

(Misure di efficientamento della spesa dei Ministeri)

La disposizione prevede al comma 1 che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le riduzioni di spesa apportate con la presente legge, quale concorso dei Ministeri agli obiettivi di finanza pubblica, possono essere rimodulate nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione. Ai commi successivi la disposizione prevede specifiche misure di risparmio per alcuni ministeri.

Art.62

(Esecuzione forzata in caso di contenzioso seriale, e disposizioni in materia di videoconferenze)

La disposizione prevede alcuni interventi volti a disciplinare l'esecuzione forzata in caso di contenzioso seriale e in materia di videoconferenze

Titolo VII
Enti territoriali
Art. 63

(Fondi a favore degli enti territoriali)

Al fine di regolare i rapporti finanziari fra Stato ed Enti territoriali, i commi 1 e 3 prevedono l'istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze di due fondi. In particolare, per il "Fondo per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare" di cui al comma 1, si prevede che lo stesso sia alimentato dalle seguenti somme:

- a) le risorse in conto residui di cui al comma 13 dell'articolo 11 del decreto legge 20 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, non erogate alla data di entrata in vigore della presente legge;
- b) le risorse in conto residui di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi modificazioni e rifinanziamenti, ivi comprese le somme di cui al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, non erogate alla data di entrata in vigore della presente legge;
- c) le risorse in conto residui di cui all'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi modificazioni e rifinanziamenti, ivi comprese le quote funzionali all'attuazione dell'articolo 35 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non erogate alla data di entrata in vigore della presente legge.
- d) le somme disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo, nonché di cui al comma 2 dell'articolo 11 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, alla data del 31 dicembre 2016. L'individuazione degli enti territoriali beneficiari, nonché delle finalità, dei criteri e delle modalità di riparto dei fondi di cui ai commi 1 e 3, è demandata ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 gennaio 2017 previa intesa in Conferenza Unificata. Il comma 5 fissa l'entrata in vigore del presente articolo.

Art. 64
(Interventi concernenti gli Enti Locali)

Il comma 1, si pone l'obiettivo di recepire quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 129/2016, prevedendo che le riduzioni da applicare a ciascun comune a decorrere dall'anno 2013 siano determinate con il coinvolgimento della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, stabilendo il termine di approvazione del decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno in caso di mancata intesa.

Con il primo periodo del comma 2 si riconosce al comune di Lecce la somma di 8,52 milioni di euro nell'anno 2017, in attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1291 del 12 marzo 2015, e la somma di 2,8 milioni di euro per l'anno 2018. Tali somme sono riconosciute al comune di Lecce a fronte della rinuncia da parte dello stesso Comune al ricorso 7234 del 2014 pendente innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio e agli effetti delle sentenze della Corte costituzionale n. 129/2016 e del Consiglio di Stato n. 5008/2015 e n. 1291/2015, anche con riferimento alla definizione del fondo di solidarietà comunale per gli anni 2017 e successivi.

I commi da 3 a 8 sono finalizzati ad accelerare la definizione del DPCM di riparto del fondo di solidarietà comunale, da emanare al più tardi entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, onde consentire agli enti locali di approvare il bilancio di previsione entro i termini previsti dalla normativa vigente (31 dicembre). Ciò, mediante una semplificazione dei criteri di determinazione del fondo stesso.

Il comma 9 rinvia al 28 febbraio 2017 il termine originariamente previsto per il 31 dicembre 2016 per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017.

Il comma 10 si pone l'obiettivo di semplificare le modalità di trasmissione, da parte degli enti locali, delle informazioni utili per la definizione dei fabbisogni standard (lettera c)), al fine di ottimizzare il processo di acquisizione delle informazioni e garantire la tempestività di acquisizione delle informazioni stesse.

La lettera f), integra la parte di pubblicità dei dati prevedendo espressamente la loro pubblicazione nel sito open civitas, che consente ai cittadini ed agli Enti locali di accedere ai dati monitorati e alle relative

elaborazioni. L'invio delle informazioni, contenute nei questionari, inoltre, rappresenta una espressa adozione di una licenza per il riutilizzo di dati anche in forma digitale per fini diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta è stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali.

Art.65

(Regole finanza pubblica per il rilancio investimenti)

Le disposizioni recate ai commi 1, 3 e 4 sono finalizzate, in attuazione dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, a disciplinare, per le regioni le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province ed i comuni, in sostituzione delle regole di finanza pubblica per l'anno 2016, l'obbligo di assicurare l'equilibrio tra entrate e spese del bilancio. In particolare, a decorrere dal 2017, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, viene richiesto ai predetti enti di conseguire l'equilibrio fra le entrate finali e le spese finali, espresso in termini di competenza. Conseguentemente, con riferimento agli esercizi 2017 e successivi, cessano di avere applicazione i commi da 709 a 712, da 719 a 734, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermi restando gli adempimenti relativi al monitoraggio e alla certificazione delle regole di finanza pubblica per l'anno 2016, e l'applicazione, negli esercizi 2017 e successivi, delle sanzioni nel caso di mancato rispetto delle regole di finanza pubblica per l'anno 2016 e gli effetti connessi all'applicazione nell'anno 2016 dei patti orizzontali (regionali e nazionali).

Il comma 2 prevede l'abrogazione dell'ultimo periodo del comma 721 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che prevedeva il taglio definitivo dei trasferimenti da parte del Ministero dell'interno agli enti locali inadempienti alla trasmissione della certificazione decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione.

Il comma 4, in particolare, definisce il saldo di riferimento per il pareggio di bilancio. Ai fini del predetto saldo di competenza, ai sensi del comma 1-bis, dell'articolo 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, corretto e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, ai fini della determinazione dell'equilibrio complessivo in termini di competenza, concorre il saldo tra il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa finanziato dalle entrate finali. Da ultimo, è stato specificato che non rileva, ai fini della verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, il fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

Il comma 5 consente agli enti di non mandare in economia le risorse del fondo pluriennale vincolato di spesa del 2015 accantonate per garantire la copertura di opere ancorché non ancora impegnate, e di accantonarle nel fondo pluriennale di spesa del 2016. La disposizione può essere applicata esclusivamente dagli enti che approvano il bilancio di previsione 2017 – 2019 entro il 31 gennaio 2017. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se non impegnate entro l'esercizio 2017.

Il comma 6 disciplina il prospetto obbligatorio da allegare al bilancio di previsione, contenente le previsioni di competenza che garantiscono, in coerenza con le poste iscritte nel predetto bilancio di previsione, il rispetto del saldo di cui al comma 4. La disposizione è completa delle modalità di aggiornamento del predetto prospetto da parte del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Al fine di chiarire le modalità di aggiornamento, in corso d'esercizio, del prospetto da parte degli enti territoriali vengono specificate le variazioni di bilancio per le quali è obbligatorio allegare l'aggiornamento dello stesso.

Il comma 7 detta le regole per il monitoraggio dei risultati conseguiti dagli enti nonché per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica. A tal fine, viene previsto che le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali trasmettano al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni relative alle entrate finali e alle spese finali in termini di competenza, con tempi e modalità che saranno definiti con appositi decreti del predetto Ministero, sentite, rispettivamente, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, il successivo comma 8 stabilisce l'obbligo per gli enti di inviare telematicamente, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto nel sito "[http:// pareggiobilancio.mef.gov.it](http://pareggiobilancio.mef.gov.it)" una

certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e, ove previsto, dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità definiti con decreto di cui al precedente comma 7. La norma sottolinea l'obbligatorietà di tale certificazione prevedendo che la mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio. Viene, inoltre, previsto che nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo, si applica all'ente soltanto la sanzione relativa al divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo di cui al comma 13, lettera e), nei dodici mesi successivi al ritardato invio, limitatamente alle assunzioni di personale a tempo indeterminato.

Il comma 9 dispone che in caso di mancata trasmissione della certificazione da parte degli enti locali decorsi 30 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, l'organo di revisione, in qualità di commissario ad acta, è tenuto ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi 30 giorni, pena la decadenza dal ruolo di revisore. Fino a tale invio, le erogazioni di risorse o di trasferimenti all'ente locale da parte del Ministero dell'interno sono sospesi, su apposita segnalazione del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Viene, infine, previsto che, nel caso in cui la certificazione trasmessa dal Commissario ad acta entro i predetti trenta giorni attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 4, si applicano all'ente locale, le sole disposizioni di cui al comma 13, lettere e) e f), tenendo conto della gradualità prevista al comma 14, ovvero la sanzione consistente nel divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e la riduzione delle indennità di funzione dei soggetti in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione, nella misura del 10 per cento.

Il comma 10 dispone che in caso di mancata trasmissione della certificazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, decorsi 30 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale fino a quando la certificazione non è acquisita.

Il comma 11 dispone che i dati rilevanti ai fini della verifica del saldo di cui al comma 4, trasmessi con la certificazione di cui al comma 8, devono corrispondere alle risultanze del rendiconto di gestione.

Il comma 12 prevede l'obbligo, unicamente per l'ente locale o la regione che registra, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo, di inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, anche decorsi i 60 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione; gli altri enti, invece, non possono trasmettere nuove certificazioni a rettifica di quelle precedenti.

Il comma 13 definisce le misure sanzionatorie da applicare agli enti che non rispettano l'obiettivo del pareggio fra entrate e spese finali, espresso in termini di competenza. In particolare, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza: a) l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le province della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. Gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti dalle regioni o province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Il recupero avviene, nel triennio successivo a quello dell'inadempienza in quote costanti, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, legge 24 dicembre 2012, n. 243; b) la regione inadempiente è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale l'importo corrispondente allo scostamento registrato. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio del 31 marzo per la trasmissione della certificazione da parte della regione, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non è acquisita. Il recupero avviene, nel triennio successivo a quello dell'inadempienza in quote costanti, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, legge 24 dicembre 2012, n. 243; c) l'ente non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente a quello di riferimento ridotti dell'1 per cento; d) l'ente non può ricorrere all'indebitamento per finanziare gli investimenti. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restano esclusi i mutui già autorizzati e non ancora contratti; e) l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di

servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. Le regioni, le città metropolitane e i comuni possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, con contratti di durata massima fino al 31 dicembre del medesimo esercizio, necessari a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale e comunque nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, ovvero nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009; f) l'ente è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare spettante nell'esercizio della violazione. Tale sanzione è applicata ai soggetti in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione dell'obiettivo del pareggio.

Il comma 14 disciplina la proporzionalità tra violazioni e sanzioni. In particolare, nel caso in cui l'importo del mancato conseguimento risulti inferiore al 3 per cento delle entrate finali, il limite alle spese correnti si applica in misura pari agli impegni dell'esercizio precedente, il limite alle assunzioni di personale si applica limitatamente al personale a tempo indeterminato e la riduzione delle indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta, si applicano nella misura del 10 per cento. Restano ferme tutte le altre sanzioni.

I commi 15 e 16 disciplinano le ipotesi in cui la violazione del pareggio sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce. In tal caso, le sanzioni di cui al comma 13 si applicano nell'anno successivo a quello in cui è stato comunicato, al Ministero dell'economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il mancato conseguimento dell'obiettivo del pareggio.

Il comma 17 disciplina i premi prevedendo che:

a) per gli enti territoriali che rispettano il saldo di cui al **comma 4** e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate e le spese finali, sono assegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30 giugno ai sensi del **comma 13, lettera b)**, del presente articolo, per essere destinate alla realizzazione di investimenti. L'ammontare delle risorse per ciascuna regione è determinato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni che conseguono il saldo finale di cassa non negativo trasmettono, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al **comma 4** e la certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e in termini di cassa, secondo le modalità previste dal decreto di cui al **comma 7**. Ai fini del saldo di cassa rileva l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso dell'esercizio per il finanziamento della sanità registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate contabilmente al medesimo esercizio.

b) alle città metropolitane, alle province ed ai comuni, che rispettano il saldo di cui al **comma 4** e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali, sono assegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse derivanti dalla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale e dai versamenti e recuperi, effettivamente incassati, di cui al **comma 13, lettere a)**, del presente articolo, per essere destinate alla realizzazione di investimenti. L'ammontare delle risorse per ciascuna città metropolitana, provincia e comune è determinato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Le città metropolitane, le province e i comuni che conseguono il saldo finale di cassa non negativo, trasmettono, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al **comma 4** e la certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e in termini di cassa, secondo le modalità previste dal decreto di cui al **comma 7**.

Per le regioni e le città metropolitane che rispettano il saldo di cui al comma 4, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del rispetto del medesimo saldo, nell'anno successivo la spesa per rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, può essere innalzata del 10 per cento della spesa sostenibile ai sensi del predetto comma 28.

Per i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 4, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del rispetto del medesimo saldo, nell'anno successivo la percentuale stabilita al primo periodo del comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre

2015, n. 208, è innalzata al 75 per cento qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

I commi 18 e 19 disciplinano le misure antielusive delle regole volte ad assicurare il rispetto dell'equilibrio di bilancio, sancendo la nullità dei contratti di servizio e degli altri atti posti in essere dall'ente, prevedendo sanzioni pecuniarie per i responsabili di atti elusivi della regola del pareggio o del rispetto artificioso della stessa.

Il comma 20 introduce una clausola di salvaguardia prevedendo la possibilità di introdurre adeguate misure di contenimento della spesa qualora emergessero, anche sulla base dei dati del monitoraggio di cui al comma 7, andamenti di spesa non coerenti con gli impegni assunti con l'Unione europea.

Il comma 21 prevede che alle regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, nonché alle Province autonome di Trento e Bolzano, non si applicano i regimi sanzionatori - salvo in caso di mancata intesa di cui al comma 40 del presente articolo - e premiali della disciplina del pareggio di bilancio e resta ferma la disciplina del patto di stabilità interno recata dalla normativa vigente, come attuata dagli Accordi sottoscritti con lo Stato. Per gli enti il cui obiettivo ai fini del patto di stabilità interno è definito in termini di saldo di competenza mista, il comma prevede l'inserimento nel predetto saldo, del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, al netto della quota finanziata da debito.

Il comma 22 prevede che alla regione Valle d'Aosta non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno. Infatti, la Regione consegue l'unico saldo del pareggio di bilancio di cui dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, come definito al comma 4 del presente articolo.

I commi da 23 a 32 sono finalizzati a consentire gli investimenti degli enti locali, prioritariamente attraverso l'utilizzo degli avanzi di amministrazione. In particolare, mirano a favorire gli investimenti degli enti locali virtuosi e, cioè, degli enti che non riescono a utilizzare gli avanzi di amministrazione, attraverso gli spazi liberati nell'ambito del saldo del pareggio di bilancio, a causa di limitati importi per il fondo crediti di dubbia esigibilità e per il rimborso dei prestiti. Il comma 24, in particolare, mira a precisare che gli enti locali non possono ricorrere agli spazi finanziari previsti dalla norma in esame qualora le operazioni di investimento, realizzate ricorrendo all'indebitamento e all'utilizzo dell'avanzo degli esercizi precedenti, possano essere effettuate nel rispetto del proprio saldo.

I commi da 25 a 27 disciplinano la richiesta di spazi finanziari finalizzati ad interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica e la relativa tempistica.

I commi da 28 a 31 disciplinano la richiesta di spazi finanziari finalizzati ad interventi specifici in settori strategici e la relativa tempistica.

Il comma 32 prevede nel primo anno di applicazione delle disposizioni, ovvero per l'anno 2017, lo slittamento di un mese della tempistica prevista a regime.

I commi da 33 a 39 sono finalizzati a consentire gli investimenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, prioritariamente attraverso l'utilizzo degli avanzi di amministrazione. In particolare, mirano a favorire gli investimenti delle regioni virtuose e, cioè, degli enti che non riescono a utilizzare gli avanzi di amministrazione, attraverso gli spazi liberati nell'ambito del saldo del pareggio di bilancio, a causa di limitati importi per il fondo crediti di dubbia esigibilità e per il rimborso dei prestiti. Il comma 34, in particolare, mira a precisare che le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano non possono ricorrere agli spazi finanziari previsti dalla norma in esame qualora le operazioni di investimento, realizzate ricorrendo all'indebitamento e all'utilizzo dell'avanzo degli esercizi precedenti, possano essere effettuate nel rispetto del proprio saldo.

I commi da 35 a 38 disciplinano la richiesta di spazi finanziari finalizzati ad interventi specifici in settori strategici, la relativa tempistica ed i criteri di assegnazione degli spazi disponibili.

Il comma 39 prevede nel primo anno di applicazione delle disposizioni, ovvero per l'anno 2017, lo slittamento di un mese della tempistica prevista a regime.

I commi da 40 a 42 disciplinano l'applicazione delle sanzioni nell'ipotesi di mancata attuazione delle intese regionali disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012. In particolare il comma 40 prevede, nell'esercizio in cui non è stata sancita l'intesa, l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 13, lettere c) ed e).

In particolare, per quanto attiene la lettera c), l'ente non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente a quello di riferimento ridotti dell'1 per cento e non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche

con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.

La lettera e) prevede che è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. Le regioni, le città metropolitane e i comuni possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, con contratti di durata massima fino al 31 dicembre del medesimo esercizio, necessari a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale e comunque nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, ovvero nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009.

Il comma 41, in caso di mancato utilizzo degli spazi assegnati nell'ambito delle intese regionali e dei patti di solidarietà nazionale, prevede che l'ente territoriale interessato non possa beneficiare di spazi finanziari nell'esercizio finanziario successivo.

Il comma 42 prevede il blocco temporaneo delle assunzioni del personale a tempo indeterminato nel caso di mancata trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze delle informazioni riferite al monitoraggio degli spazi assegnati da parte degli enti territoriali.

Articolo 66

(Interventi concernenti le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano)

I commi da 1 a 8 recano disposizioni che regolano i rapporti finanziari tra Stato e regione Siciliana, in attuazione dell'Accordo in materia di finanza pubblica firmato tra il Governo e la regione Siciliana il 20 giugno 2016. Si segnala in proposito che in data 3 ottobre 2016 la Commissione paritetica (istituita ai sensi dell'articolo 43 dello statuto della regione Siciliana) ha approvato uno schema di decreto legislativo di attuazione dello statuto, che modifica le norme di attuazione dello statuto (art. 2 D.P.R. n. 1074/1965) nella parte relativa alla determinazione della compartecipazione IRPEF spettante alla Regione. Lo schema di decreto legislativo è in attesa dell'approvazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri. Il comma 1 prevede che, in attuazione del punto 1 dell'Accordo in materia di finanza pubblica tra il Governo e la regione Siciliana firmato il 20 giugno 2016, la medesima Regione garantisce un saldo positivo non inferiore ad euro 577.512.000 per l'anno 2017 e, a decorrere dal 2018, un saldo non negativo, calcolato secondo le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 65. In caso di inadempienza della Regione Siciliana, si applicano le sanzioni di cui ai commi 13 e 14 dell'articolo 65. Alla Regione Siciliana non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il medesimo comma 1. La norma proposta consente di neutralizzare gli effetti sull'indebitamento netto dell'assegnazione di risorse a titolo di compartecipazione all'IRPEF maturata prevista nel suddetto Accordo. Il comma 2, attuativo del punto 2 del citato Accordo fra il Governo e la Regione Siciliana volto a riqualificare la spesa regionale e favorire il progressivo incremento della spesa destinata agli investimenti, prevede che la Regione Siciliana realizzi, per gli anni dal 2017 al 2020, riduzioni strutturali della spesa corrente in misura non inferiore al 3 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente. Tale riduzione dovrà essere operata mediante una compressione degli impegni di parte corrente risultanti dal consuntivo dell'anno precedente, a parità di funzioni attribuite alla Regione e al netto delle esclusioni elencate al punto 2 del citato Accordo. Il medesimo comma prevede che, qualora in un anno la riduzione sia maggiore del 3 per cento, la parte eccedente potrà essere portata in diminuzione della riduzione dell'anno successivo. Viene, infine, precisato che in nessun caso la predetta riduzione della spesa corrente potrà essere inferiore al 2 per cento annuo. Il comma 3 prevede che la riduzione della spesa corrente di cui al comma 2 sia realizzata attraverso le modalità indicate al punto 3 dell'Accordo con la regione Siciliana sottoscritto in data 20 giugno 2016. Il medesimo comma demanda al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato il compito di verificare annualmente, previa certificazione regionale, il rispetto dei saldi di bilancio di cui al comma 1 nonché il rispetto delle riduzioni strutturali della spesa corrente regionale di cui al comma 2; con la stessa cadenza la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica verifica, previa certificazione regionale, il rispetto delle misure regionali previste al punto 3 del predetto Accordo. Il comma 4 reca le misure sanzionatorie da applicare in caso di mancato conseguimento dell'obiettivo annuale di riduzione degli impegni di spesa di parte corrente di cui al comma 2. In tal caso il Ministero dell'economia e delle finanze, anche per il tramite dell'Agenzia delle entrate – Ufficio struttura di gestione, è autorizzato a trattenere il corrispettivo importo dello sfioramento a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione Siciliana. Con il comma 5, la Regione, nelle more dell'applicazione delle modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42, si impegna a porre in essere le azioni necessarie affinché gli enti locali del territorio regionale si sottopongano alle rilevazioni in materia di determinazione

dei costi e dei fabbisogni standard poste in essere dalla SOSE S.p.A. – Soluzioni per il Sistema Economico, nelle modalità previste dalle norme richiamate a partire dalla prossima rilevazione. Il comma 6 prevede, in applicazione delle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia finanziaria approvate dalla Commissione paritetica in data 3 ottobre 2016, l'assegnazione alla regione Siciliana di un importo pari a 6,74 decimi per l'anno 2017 e a 7,10 decimi a decorrere dall'anno 2018, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) determinata con riferimento al gettito maturato nel territorio regionale, mediante attribuzione diretta da parte della struttura di gestione. La medesima disposizione rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa con la Regione, la definizione delle modalità e della tempistica della predetta attribuzione. Per il saldo netto da finanziare gli oneri si realizzano per 1.400 milioni nell'esercizio 2018 e per 1.685 milioni annui a decorrere dal 2019 trattandosi di regolazioni contabili. Il comma 7 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad effettuare, con proprio decreto, le conseguenti variazioni di bilancio. Il comma 8 prevede che, a decorrere dall'anno 2018, nel caso di proroga del regime di cui all'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la regione Siciliana versi, entro il 30 ottobre di ciascun anno e fino alla scadenza della proroga, al capo 10, capitolo n. 3465, articolo 1, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, l'importo di 285 milioni di euro annui. Il medesimo comma prevede che in mancanza del predetto versamento nei termini previsti, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche per il tramite dell'Agenzia delle entrate – Ufficio struttura di gestione, è autorizzato a trattenere il corrispettivo importo a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione. Il comma 9 prevede la restituzione delle somme accantonate nei confronti della regione Valle d'Aosta in applicazione dell'articolo 15, comma 22, del decreto legge n. 95/2012 e dell'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, nonché la disapplicazione nei confronti della stessa Regione degli accantonamenti previsti dalla predetta normativa a decorrere dall'anno 2017, a seguito della sentenza n. 125/2015, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle predette norme, nelle parti in cui si applicano alla regione Valle d'Aosta, in considerazione che la riduzione dei costi prevista dalle norme censurate non può riguardare anche la Regione Valle d'Aosta, che, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge n. 729 del 1994, finanzia interamente nel suo territorio il Servizio sanitario nazionale senza oneri a carico del bilancio statale.

Il comma 10 prevede il ristoro delle accise a titolo di compensazione della perdita di gettito subita dalla regione Valle d'Aosta nella determinazione dell'accisa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 26 novembre 1981, n. 690, disponendo l'attribuzione alla medesima Regione dell'importo complessivo di 448,8 milioni di euro da corrispondere nell'importo di 74,8 milioni di euro per l'anno 2017, di 65,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 e di 45 milioni di euro per l'anno 2023.

Il comma 11 prevede, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 188 del 20 luglio 2016, che il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione Friuli Venezia Giulia procedono, mediante intesa da raggiungere entro il 30 giugno 2017, alla verifica della misura degli accantonamenti effettuati nei confronti della medesima Regione, ai sensi dell'art. 1, commi 711, 712 e 729, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per gli anni dal 2012 al 2015, per effetto delle modifiche intervenute rispetto all'anno 2010 in materia di imposizione locale immobiliare. Ai sensi del comma 12, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e per la salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica, con l'intesa di cui al comma 11 sono definite le modalità alternative di concorso della regione Friuli Venezia Giulia per gli anni dal 2016 al 2020, tenuto conto degli effetti della sentenza n. 188/2016 della Corte Costituzionale. Viene altresì previsto che nelle more dell'intesa, in applicazione del principio di equità sostanziale, con riferimento all'incremento del carico fiscale sostenuto nei Comuni del restante territorio nazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a recuperare il maggior gettito dei comuni friulani connesso alle modifiche intervenute rispetto all'anno 2010 in materia di imposizione locale immobiliare, provvisoriamente quantificato nell'importo pari 72 milioni di euro annui salvo conguaglio, mediante corrispondente riduzione delle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione. La disposizione di cui al comma 13 prevede la ridefinizione del complessivo ammontare del fondo previsto dal comma 456 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (LS 2015) per il concorso da parte della Regione Piemonte agli oneri assunti dalla gestione commissariale di cui al comma 452 dell'articolo 1 della medesima legge, al fine di riallineare il contributo della Regione agli effettivi oneri di ammortamento delle anticipazioni di liquidità ricevute ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.L. n. 35 del 2013. Con la LS 2015 (articolo 1, commi 452-458, della legge n. 190 del 2014) è stata istituita una gestione commissariale che ha assunto sia i debiti che la Regione avrebbe dovuto pagare a valere sulle anticipazioni di liquidità ex DL n. 35 del 2013, sia il debito finanziario relativo alle anticipazioni stesse già contratte. Il commissario è stato anche autorizzato a contrarre le anticipazioni ancora spettanti alla Regione Piemonte, ma non erogate a quella data. A fronte di tale trasferimento di debiti, la Regione Piemonte è tenuta

a versare alla gestione commissariale prima (finché sarà attiva, cioè fino al pagamento di tutti i debiti commerciali) e allo Stato poi, una somma di 222,5 milioni di euro a decorrere dal 2016 e fino al 2045, commisurata all'importo della rata presunta di ammortamento delle anticipazioni assunte dalla gestione commissariale. Tale contributo si è di fatto rivelato superiore all'effettivo importo delle rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità e pertanto la norma sostituisce il comma 456 della legge n. 190 del 2014, allineando gli importi e riducendo l'onere a carico della Regione. Si evidenzia che la misura in questione comporta oneri in termini di SNF, FB e IN per 4,2 mln di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2045. Inoltre, al fine di salvaguardare gli aspetti di natura giuridico – contrattuale connessi al contratto di anticipazione di liquidità stipulato tra il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Commissario Straordinario del governo, la lettera a) del comma 15 prevede che la gestione commissariale termini soltanto quando risultino pagati tutti i debiti posti a suo carico e risulti pagata l'ultima rata di ammortamento di tutte le anticipazioni di liquidità (fino al 2045). La lettera b) del medesimo comma 15 prevede che qualora, alla data del 31 dicembre 2016, residuino risorse sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo derivanti dai contributi versati dalla Regione Piemonte allo stesso Commissario per il concorso agli oneri assunti dalla gestione commissariale, le risorse residue siano trasferite al bilancio della Regione Piemonte. A valere delle relative entrate, la regione consegue un saldo positivo del saldo di competenza finanziaria, tra le entrate finali e le spese finali, di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Al fine di consentire la riduzione dello stock dei debiti pregressi delle Pubbliche Amministrazioni, il comma 16 prevede che la quota di anticipazioni di liquidità erogate alle Regioni beneficiarie ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 e successive modificazioni e rifinanziamenti, non integralmente utilizzate e rendicontate per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013, possono essere utilizzate per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2014, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legge 19 giugno 2015, n.78. Al comma 17, è prevista la formale certificazione al Tavolo tecnico di cui all'articolo 2 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, dell'avvenuto pagamento dei rispettivi debiti di cui al periodo precedente e delle relative registrazioni contabili entro il 28 febbraio 2017. Qualora residuassero ancora delle somme da rendicontare a fronte delle anticipazioni di liquidità ricevute per il pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2014, il comma 18 dispone l'estinzione anticipata delle predette somme, entro la data del 30 giugno 2017, da parte delle regioni e province autonome. La disposizione di cui al comma 19 proroga al 2020 il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui al comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Inoltre, al comma 20 si proroga al 2020 il concorso alla finanza pubblica delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano di cui al comma 680 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché si prevede la possibilità che le Regioni interessate alle manovre di finanza pubblica effettuino versamenti all'entrata del bilancio statale ai fini del contributo. La norma di cui al comma 21 modifica le modalità di riparto del contributo per il minor gettito IRAP di cui all'articolo 8, comma 13-duodecies, del decreto legge n. 78 del 2015, prevedendo che il riparto medesimo sia effettuato sulla base della proposta formulata dalle regioni e province autonome in sede di auto-coordinamento, anche tenendo conto delle elaborazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, da approvare entro il 30 settembre di ciascun anno mediante intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Con riferimento ai commi da 22 a 24, si evidenzia che l'art. 77-quater del D.L. 112/2008 regola ai commi 2, 3 e 4 le modalità di trasferimento mensile alle regioni delle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria (IRAP, Addizionale regionale all'IRPEF, Compartecipazione all'IVA), prevedendo il ricorso ad anticipazioni di tesoreria nel caso in cui le somme stabilite per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale non siano sufficienti a coprire la quota mensile da assicurare a ogni regione (per carenza di entrate fiscali o per indisponibilità piena della compartecipazione all'IVA stabilita per l'esercizio di riferimento). La regolazione delle anticipazioni di tesoreria è disposta con il gettito dei tributi regionali, con esclusione dei proventi derivanti dalle manovre regionali relative all'IRAP e all'Addizionale regionale all'IRPEF, con la quota di compartecipazione all'IVA destinata al finanziamento della spesa sanitaria ed eventualmente, nel caso in cui i gettiti effettivi dei tributi regionali siano stati inferiori a quelli stimati, con il fondo di garanzia, di cui all'art. 13, comma 3, del D. Lgs 56/2000. Attualmente le contabilizzazioni di tesoreria evidenziano anticipazioni sanità non ancora regolate, riferite agli anni 2013 e precedenti per un importo complessivo di circa 10 mld/€. La mancata regolazione delle anticipazioni è diretta conseguenza di due fattori. In primo luogo i tempi non brevi necessari per la chiusura contabile delle situazioni annuali, subordinata alla quantificazione definitiva da parte del Dipartimento delle finanze dei gettiti delle manovre regionali per IRAP e Addizionale all'IRPEF, che avviene non prima della fine del secondo anno successivo a quello di

riferimento. In secondo luogo i tempi di definizione dei DPCM di assegnazione della compartecipazione all'IVA e i termini di perenzione dei residui passivi che, fino a tutto il 2016, scattano al termine del secondo esercizio successivo a quello in cui è stato assunto il relativo impegno. Sulla base delle considerazioni precedenti la norma in esame prevede, al comma 22, di chiudere le partite debitorie nei confronti delle regioni a statuto ordinario iscritte nel conto del patrimonio a titolo di compartecipazione all'IVA, nei limiti dell'importo dei residui passivi perenti relativi a trasferimenti per la compartecipazione IVA iscritti nel conto del patrimonio al 31.12.2016. Il comma 23 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto alle relative operazioni di sistemazione contabile nel rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 2016. Conseguentemente, il comma 24 prevede che le Regioni registrano le operazioni di sistemazione contabile nelle scritture contabili dell'esercizio 2016 e che le stesse non rilevano ai fini del conseguimento del saldo tra entrate e spese finali previsto dall'articolo 1, comma 710, della legge di stabilità 2016. Per le regioni l'esclusione dell'entrata per compartecipazione IVA dal vincolo del pareggio viene inserita a titolo prudenziale, solo per evitare eventuali effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti da operazioni di regolazione contabile registrate con modalità non corrette. Infatti, le regolazioni contabili riguardanti le anticipazioni di sanità sono effettuate dalle regioni in termini di sola cassa (in c/residui), tenuto conto che le stesse dovrebbero avere già accertato le entrate da compartecipazione IVA nell'esercizio di competenza, a copertura delle spese sanitarie dell'esercizio. Se per motivazioni differenti il bilancio regionale non presenta più il residuo attivo, non è possibile effettuare la regolazione contabile in termini di competenza finanziaria e pertanto è da ritenere che la Regione non farà alcuna operazione di regolarizzazione.

- La norma di cui al comma 25 si pone l'obiettivo di integrare il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) con il monitoraggio dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche effettuato attraverso la piattaforma per la certificazione dei crediti (PCC). Attualmente PCC acquisisce automaticamente le fatture passive dal sistema di interscambio (SDI), che è gestito dall'Agenzia delle Entrate, mentre il compito di aggiornare le informazioni sullo stato del debito (liquidazioni, pagamenti, sospensioni, ecc.) è in capo a ciascuna delle amministrazioni debentrici, che devono trasmettere le informazioni riguardanti i pagamenti effettuati. L'integrazione tra i due sistemi di monitoraggio consentirà l'acquisizione automatica di informazioni sui pagamenti dei debiti commerciali, senza chiedere agli enti l'elaborazione e la trasmissione di dati ed informazioni contabili. Tale modalità di acquisizione dei dati consentirà al sistema SIOPE di evolvere per permettere di tracciare tutte le fasi del ciclo passivo dall'impegno e/o dall'ordine fino all'estinzione del debito. In particolare, la norma inserisce nell'articolo 14 della legge n. 196 del 2009, dopo il comma 8, riguardante la disciplina della rilevazione SIOPE, i commi 8-bis e 8-ter. Il comma 8-bis rende obbligatorio per tutte le Amministrazioni pubbliche, come definite dalla legge n. 196 del 2009, l'uso del mandato e della reversale elettronica (Ordinativo Informatico) secondo lo standard definito da Agid. L'ordinativo informatico dovrà essere inviato ai tesoriери/cassieri per il tramite dell'infrastruttura SIOPE, realizzata e gestita dalla Banca d'Italia, in modo da consentire di intercettare in modo automatico tutte le transazioni tra amministrazioni e tesoriери. I tesoriери e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento difformi dallo standard definiti da AGID, non trasmessi attraverso l'infrastruttura SIOPE. Il comma 8-ter prevede un'attuazione graduale della norma, con le stesse modalità adottate per la vecchia rilevazione SIOPE, attraverso successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze che disporranno il coinvolgimento progressivo dei vari settori delle Amministrazioni pubbliche.

Titolo IX

Disposizioni in materia di entrate

Art.67

(Norme antielusive e di contrasto all'evasione)

Con lettera a) del comma 1 dell'articolo in esame viene inserita all'art.6 del D. Leg.vo n.504/95, recante la disciplina della circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa, una disposizione legislativa che prescrive l'obbligo di dotarsi di sistemi di tracciamento (posizione e misurazione delle quantità scaricate) per le autobotti e le bettoline impiegate per il trasporto su strada e marittimo di carburanti che non hanno ancora assolto l'accisa.

La concreta applicazione della misura in esame viene rinviata all'adozione di una determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che ne fisserà i termini e le modalità di applicazione. In proposito saranno di ausilio le tecnologie già esistenti di localizzazione dei mezzi viaggianti.

Tale iniziativa muove dall'esigenza di introdurre una piattaforma di controllo della circolazione di prodotti ad alta pericolosità fiscale così da contrastare fenomeni di evasione d'accisa e, al contempo, precostituisce la

base per sviluppare forme di semplificazioni tributarie a favore degli operatori del settore.

Con la lettera b) del comma 1 dell'articolo in esame viene integrato l'art. 8, comma 1, del D. Leg.vo n.504/95 recante la disciplina del destinatario registrato al fine di rendere ancor più coerente la vigente disposizione con le prerogative proprie di tale operatore.

Al destinatario registrato, figura tipizzata di soggetto obbligato d'imposta, viene riconosciuta la possibilità di ricevere prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, in ciò accomunandosi alla figura principale del settore di che trattasi ovvero il depositario autorizzato.

Atteso inoltre che la qualificazione di destinatario registrato viene riconosciuta anche a soggetti già operanti come titolari di depositi commerciali di prodotti ad imposta assoluta, sorge la necessità di meglio specificarne i requisiti, oggettivi e soggettivi, per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione finanziaria nonché di fissare il principio della separata detenzione e contabilizzazione dei prodotti, pur ricevuti nel medesimo impianto, che si trovano tuttavia in due differenti posizioni fiscali (beni ricevuti in regime sospensivo, da una parte, e beni ricevuti assoggettati ad accisa, dall'altra).

La misura in questione si propone, con il perseguimento degli obiettivi descritti, di rafforzare i poteri dell'Amministrazione finanziaria e di contrastare più efficacemente, mediante la gestione differenziata dei prodotti detenuti nell'impianto, fenomeni illeciti che alterano le regole di concorrenza nel particolare segmento di mercato.

Con lettera c) del comma 1 dell'articolo in esame viene inserita all'art.12, comma 1, del D. Leg.vo n.504/95, recante la disciplina della circolazione di prodotti assoggettati ad accisa, una disposizione legislativa che prescrive l'obbligo di dotarsi di sistemi di tracciamento per le autobotti e le bettoline impiegate per il trasporto su strada e marittimo di carburanti che hanno assolto l'accisa.

La concreta applicazione della misura in esame viene rinviata, per effetto del rinvio all'art.6, comma 15-bis, all'adozione di una determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che ne fisserà i termini e le modalità di applicazione. In proposito saranno di ausilio le tecnologie già esistenti di localizzazione dei mezzi viaggianti.

Tale iniziativa muove dall'esigenza di introdurre una piattaforma di controllo della circolazione di prodotti ad alta pericolosità fiscale così da contrastare fenomeni di evasione d'accisa e, al contempo, precostituisce la base per sviluppare forme di semplificazioni tributarie a favore degli operatori del settore.

Con lettera d) del comma 1 dell'articolo in esame vengono inserite all'art.18, comma 1, del D. Leg.vo n.504/95, recante la disciplina dei poteri e controlli, specifiche previsioni per estendere le potestà già riconosciute all'Amministrazione finanziaria anche nei confronti dei soggetti esercenti impianti di distribuzione carburanti e depositi commerciali ad imposta assoluta.

Tale proposta consentirà di meglio contrastare fenomeni di irregolare commercializzazione di prodotti sottratti all'accertamento.

Con il comma 1, lett. D) dell'articolo in esame viene sostituito l'articolo 23 del d.lgs. n. 504 del 1995, recante la disciplina dei depositi fiscali di prodotti energetici, al fine di: a) coniugarne il contenuto alla disciplina amministrativa degli impianti di produzione e stoccaggio dei cennati prodotti innovata dal decreto legge n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012; b) introdurre i requisiti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione o della licenza fiscale e ridetermina i vigenti requisiti oggettivi, prevenendo in modo più efficace fenomeni di illegalità; c) inserire misure di semplificazione per la loro gestione.

La nuova disposizione conferma che il regime del deposito fiscale è consentito *ope legis* per le raffinerie e per gli altri stabilimenti di produzione di prodotti energetici allorché vengano realizzati: a) i prodotti energetici di cui all'art. 21, comma 2, vale a dire quei prodotti per i quali il testo unico delle accise prevede uno specifico livello di tassazione; b) i restanti prodotti energetici quando destinati ad essere impiegati come carburanti o combustibili; c) qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato come carburante o qualsiasi altro idrocarburo destinato ad essere utilizzato come combustibile.

L'esercizio dei predetti impianti continua ad essere, necessariamente, subordinato al rilascio della licenza fiscale.

Viene confermata la possibilità per i depositi commerciali di prodotti energetici di essere autorizzati ad operare in regime di deposito fiscale, declinando, in modo più stringente rispetto alla disposizione vigente, le condizioni che devono sussistere per il rilascio della relativa autorizzazione.

In particolare, tenendo conto delle innovazioni introdotte dall'art. 57 del menzionato decreto legge n. 5 del 2012, che ha ricondotto in capo al Ministero dello sviluppo economico la competenza al rilascio delle autorizzazioni degli impianti individuati come strategici, annoverando tra questi i depositi di prodotti energetici, escluso il G.P.L., aventi una capacità non inferiore a 10.000 mc. e i depositi di G.P.L. di capacità

non inferiore a 200 tonnellate vale a dire 400 mc., il comma 3 prevede che per i predetti depositi l'autorizzazione venga rilasciata ove sussistano necessità operative e di approvvigionamento dell'impianto stesso.

Viene, altresì, subordinata l'autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale, per gli impianti di capacità inferiore, che da un punto di vista del regime amministrativo degli impianti non sono considerati strategici, alla sussistenza non solo delle predette necessità operative e di approvvigionamento ma anche di ulteriori particolari condizioni oggettive tali da giustificare l'operatività in regime sospensivo.

Si conferma che l'esercizio in regime di deposito fiscale dei predetti depositi è subordinato al rilascio della licenza fiscale.

Vengono stabiliti i requisiti soggettivi che non consentono il rilascio dell'autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale per i depositi commerciali di prodotti energetici ovvero il rilascio della licenza per le raffinerie e gli altri stabilimenti di produzione, e che comportano la sospensione o revoca dei predetti provvedimenti.

Viene disciplinata la procedura da osservare nelle ipotesi in cui sia verificata l'assenza delle condizioni fissate dal comma 4, contemplando l'emanazione di un provvedimento di sospensione fino al ripristino delle medesime entro un termine prefissato e l'eventuale rilascio della licenza per l'esercizio di un deposito commerciale di prodotti energetici ad accisa assoluta.

Si conferma la facoltà dell'Agenzia di prescrivere nei depositi fiscali l'installazione di appositi strumenti di misura e di adottare sistemi di verifica e controllo utilizzando tecniche telematiche ed informatiche.

Si consente all'Agenzia di procedere, negli stabilimenti di produzione o nei depositi dotati di un idoneo sistema di controllo informatizzato della produzione, detenzione o movimentazione dei prodotti, all'accertamento e alla liquidazione dell'imposta avvalendosi di dati rilevati dal predetto sistema.

Si vieta di detenere, nei recinti dei depositi fiscali, prodotti energetici, per i quali sono previste dall'allegato I specifiche aliquote, ad accisa assoluta.

Si consente che i prodotti già immessi in consumo possano essere reintrodotti in deposito fiscale qualora debbano essere sottoposti a miscele o rilavorazioni.

Infine, viene confermato che l'intera disposizione, vale a dire il regime del deposito fiscale, non si applica al gas naturale, al carbone, alla lignite ed al coke.

Per i depositi commerciali gestiti in regime di deposito fiscale di cui al comma 3, le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificate dal medesimo comma 3, hanno effetto a decorrere dal terzo anno successivo a quello di entrata in vigore del presente provvedimento.

Commi da 3 a 7

In previsione della futura istituzione di una lotteria nazionale collegata agli scontrini o alle ricevute fiscali rilasciati, con il **comma 3** si prevede che l'esercente deve inserire nello scontrino o nella ricevuta il numero di codice fiscale del cliente, previa richiesta da parte di quest'ultimo.

La norma, inoltre, al fine di evitare che la richiesta di inserire il codice fiscale possa causare disagio all'esercente, prevede che il cliente non possa chiedere l'inserimento del proprio numero di codice dopo l'effettuazione dell'operazione. I **commi 4 e 5**, rispettivamente, demandano a provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'adozione di disposizioni attuative e stabiliscono la decorrenza di quanto stabilito al **comma 3**.

Al **comma 6** si prevede l'introduzione di una lotteria nazionale cui possono partecipare esclusivamente le persone fisiche che risiedono in Italia e che effettuano l'acquisto di beni o servizi fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione. L'acquisto deve obbligatoriamente avvenire presso commercianti al minuto (o che esercitano attività assimilate) che abbiano optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché presso gli stessi commercianti ovvero tutti i soggetti passivi IVA, laddove l'acquisto sia documentato con fattura, i cui dati siano trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate (**comma 7**).

Art.68

(Imposta sul reddito d'impresa – IRI e razionalizzazione dell'aiuto alla crescita economica– A.C.E)

Le norme di cui al comma 1 del presente articolo introducono, per imprese individuali e società di persone in regime di contabilità ordinaria, la possibilità di optare per l'imposizione proporzionale e separata del reddito d'impresa, con aliquota allineata a quella dell'IRES, prevedendo la deducibilità dalla base imponibile delle somme prelevate dall'imprenditore e dai soci di società di persone e la concorrenza di tali somme alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell'IRPEF dell'imprenditore e dei soci.

La revisione dell'imposizione sui redditi delle imprese individuali e delle società di persone in regime di contabilità ordinaria, con l'introduzione di una tassazione proporzionale sul reddito d'impresa, va invece

nella direzione dell'uniformità di trattamento con le società di capitali, rendendo più neutrale il sistema tributario rispetto alla forma giuridica; inoltre, si favorisce la patrimonializzazione delle piccole imprese, in continuità con la normativa sull'aiuto alla crescita economica (ACE).

In particolare, l'articolo prevede l'inserimento nel testo unico delle imposte sui redditi di una nuova disciplina concernente la tassazione proporzionale del reddito d'impresa per società di persone e imprese individuali.

Previa opzione, il reddito d'impresa di tali soggetti non concorre più, ai fini IRPEF, alla formazione del reddito complessivo ma è assoggettato a tassazione separata con applicazione della medesima aliquota prevista ai fini IRES, mentre le somme che l'imprenditore (o i soci della società di persone) ritrae dall'impresa vengono tassate, ai fini IRPEF, come reddito ordinario soggetto alla progressività propria di questo tributo. Al contempo, tali somme sono deducibili dal reddito d'impresa.

In sintesi, il nuovo sistema intende perseguire i seguenti effetti:

- 1) tassare alla medesima aliquota tutte le forme d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta;
- 2) il reddito non distribuito è tassato sempre all'aliquota dell'imposta sulle società, che è generalmente inferiore all'aliquota marginale massima dell'imposta personale dell'imprenditore o dei soci;
- 3) considera l'impresa come "separata" dall'imprenditore ed evidenzia il contributo lavorativo che quest'ultimo vi apporta;
- 4) scindendo il reddito dell'impresa da quello dell'imprenditore diviene possibile sgravare in modo sostanziale e percepibile il reddito reinvestito nell'impresa e mantenere una tassazione analoga a quella degli altri redditi da lavoro (dipendente o da pensione) sulla parte di reddito che l'imprenditore ritrae dall'azienda per soddisfare i propri bisogni; in sostanza, mentre si mantiene un'equità orizzontale ai fini IRPEF sui redditi personali dei diversi tipi di lavoro (dipendente, autonomo, imprenditoriale), si riconosce, concedendo un carico fiscale ridotto, l'utilità sociale della patrimonializzazione e dell'investimento nell'azienda;
- 5) la tassazione del reddito d'impresa dei soggetti IRPEF, sia essa ad aliquota proporzionale IRI sia essa ad aliquota marginale IRPEF, resta idealmente riferibile in capo all'imprenditore ovvero ai soci in ragione della quota di partecipazione agli utili anche se versata dall'impresa o dalla società;
- 6) risultano deducibili dal reddito d'impresa le somme prelevate dall'imprenditore nei limiti dell'utile di esercizio e delle riserve di utili assoggettate a tassazione sostitutiva negli anni precedenti. In sostanza l'IRI è pagata sul reddito d'impresa che tiene conto delle variazioni fiscali, come pure le somme prelevabili e deducibili sono a carico dell'utile e delle riserve nei limiti del reddito dell'esercizio e dei redditi dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata.

Valga il seguente esempio:

Reddito d'impresa prodotto nell'anno n 100, con prelevamento di 40.

Nell'anno (n+1) l'impresa produce nuovamente un reddito di 100 e vengono effettuati prelevamenti per 60.

Nell'anno (n+2), l'impresa produce un reddito pari a 20 e vengono effettuati prelevamenti di 50.

Nell'anno (n+3) l'impresa produce un reddito di 170 e vengono effettuati prelevamenti per 40.

Alla fine del quarto anno risulta che il reddito tassato ai fini IRI è pari a 200, ossia l'ammontare di reddito prodotto e non prelevato, mentre la parte rimanente dei redditi complessivamente prodotti dall'impresa nel quadriennio, pari a 190 euro, è tassata ai fini IRPEF.

Anno	Reddito prodotto	Somme prelevate tassate ad IRPEF	Reddito tassato IRI	Perdite IRI riportabili
n.	100	40	60	
n.+1	100	60	40	
n.+2	20	50	0	30
n.+3	170	40	100	0
Totale	390	190	200	0

Da quanto sin qui descritto, è evidente che nel nuovo regime dell'IRI, l'ammontare dell'utile di esercizio e delle riserve di utili costituisce meramente il limite massimo di prelevamenti possibili; prelevamenti che, peraltro, potranno essere effettuati soltanto nei limiti dei redditi già assoggettati a tassazione separata. In altre parole, i prelievi di utili o di riserve di utili assumeranno rilevanza fiscale ai fini della deducibilità in capo alla società/impresa individuale ovvero di tassazione ai fini IRPEF per soci, titolare e collaboratori nei limiti del reddito d'esercizio o dei redditi di esercizi precedenti che hanno già scontato la tassazione separata. Al contempo, i redditi d'impresa eccedenti la misura dell'utile d'esercizio in modo definitivo restano assoggettati esclusivamente ad IRI, dal momento che non potranno essere oggetto di prelevamento,

analogamente a quanto avviene con riferimento alla tassazione IRES.

Ai fini della determinazione del limite di deducibilità delle somme prelevate, il reddito d'esercizio, o di esercizi precedenti, va considerato al netto delle perdite IRI riportabili sia se queste sono dovute a eccedenze di somme prelevate in altro periodo rispetto agli utili realizzati nello stesso periodo che trovano capienza negli utili conseguiti in esercizi precedenti sia se sono state conseguite nell'ordinaria attività.

Valgano i seguenti esempi:

1. *Somme prelevate eccedenti il reddito di periodo*

Reddito d'impresa prodotto nell'anno n 100, con prelevamento di 40.

Nell'anno (n+1) l'impresa produce nuovamente un reddito di 100 e vengono effettuati prelevamenti per 60.

Nell'anno (n+2), l'impresa produce un reddito pari a 20 e vengono effettuati prelevamenti di 50.

Nell'anno (n+3) l'impresa produce un reddito di 170 e vengono effettuati prelevamenti per 40.

Anno	Reddito prodotto	Somme prelevate	Reddito tassato IRI	Perdite IRI riportabili	Reddito prodotto complessivo	Somme prelevate complessive	Plafond IRI
n.	100	40	60		100	40	60
n.+1	100	60	40		200	100	100
n.+2	20	50		30	220	150	70 (100-30)
n.+3	170	40	100		360	190	170
TOTALE	390	190	200				

Al periodo n+2 matura una perdita di periodo pari a 30, dovuta a un eccesso di utili prelevati rispetto al reddito di periodo. Tale perdita riduce a 70 il plafond di reddito tassato ai fini IRI.

Nel periodo n+3, il reddito prodotto di 170 è ridotto di 40, per somme prelevate, e di 30 per effetto del riporto della perdita pregressa; di conseguenza, il reddito del periodo che è assoggettato all'aliquota IRI è pari a 100. Il plafond IRI al periodo n+3 aumenta a 170.

Alla fine del suddetto periodo risulta che il reddito tassato ai fini IRI è pari a 200 con un plafond residuo di 170, ossia l'ammontare di reddito prodotto e non prelevato come utile, mentre la parte rimanente del reddito complessivamente prodotto dall'impresa nel quadriennio, pari a 190 euro, risulta tassata in capo al socio/imprenditore ai fini IRPEF.

In sostanza, come si evince dall'esempio e dalle ultime tre colonne il plafond IRI corrisponde sempre alla differenza tra reddito prodotto complessivo e somme prelevate complessivamente se e solo se ai fini della determinazione del limite del reddito di periodo e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata si tiene conto anche delle perdite di periodo.

2. *Presenza di perdite di gestione*

Reddito d'impresa prodotto nell'anno n 100, con prelevamento di 40.

Nell'anno (n+1) l'impresa produce nuovamente un reddito di 100 e vengono effettuati prelevamenti per 60.

Nell'anno (n+2), l'impresa produce una perdita pari a 20 e vengono effettuati prelevamenti di 50.

Nell'anno (n+3) l'impresa produce un reddito di 30 e vengono effettuati prelevamenti per 40.

Anno	Reddito prodotto	Somme prelevate	Reddito tassato IRI	Perdite IRI riportabili	Reddito prodotto complessivo	Somme prelevate complessive	Plafond IRI
n.	100	40	60		100	40	60
n.+1	100	60	40		200	100	100
n.+2	-20	50		70	180	150	30 (100-70)
n.+3	30	40			210	190	20 (30-10)
TOTALE	210	190	100				

Al periodo n+2 matura una perdita complessiva pari a 70, dovuta a perdita ordinaria di gestione per 20 ed a perdita per utili prelevati in eccedenza per 50. La perdita complessiva riduce il plafond di reddito tassato IRI ai fini del prelievo di utili in futuro. Nel periodo n+3 il prelievo di 40 sarà effettuato per 30 nei limiti del reddito di periodo e per i restanti 10 nel limite del plafond disponibile rappresentato dal reddito IRI che scende a 20.

Di conseguenza, alla fine del suddetto periodo risulta che il reddito tassato ai fini IRI è pari a 100 con un plafond residuo di 20, ossia l'ammontare di reddito prodotto e non prelevato come utile, mentre la parte rimanente dei redditi complessivamente prodotti dall'impresa nel quadriennio, pari a 190 euro, risulta tassata in capo al socio/imprenditore ai fini IRPEF.

Anche in questo caso, come si evince dalle ultime tre colonne il plafond IRI corrisponde alla differenza tra reddito prodotto complessivo e somme prelevate complessivamente se e solo se ai fini della determinazione del limite del reddito di periodo e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata si tiene conto anche delle perdite di periodo.

7) la revisione agisce in continuità con l'ACE in quanto favorisce la patrimonializzazione delle imprese poiché scindendo il reddito dell'impresa da quello dell'imprenditore diviene, in sostanza, possibile ridurre il carico fiscale sul reddito non distribuito dall'impresa (che, quindi, resta all'interno della stessa) e mantenere una tassazione analoga a quella degli altri redditi da lavoro sulla parte di reddito che l'imprenditore, o il socio, riceve dall'azienda.

Il comma 1 del nuovo articolo 55-bis del TUIR, introdotto dalla lettera b) del comma 1, individua i soggetti beneficiari del regime IRI negli imprenditori individuali e nelle società di persone commerciali (s.n.c. e s.a.s.), in contabilità ordinaria che hanno optato per l'applicazione di tale regime. Il reddito è determinato in base alle ordinarie regole di determinazione del reddito di impresa previste dal capo VI del TUIR ed è diminuito dei compensi prelevati a carico dell'utile dell'esercizio o dell'utile riportato a nuovo dall'imprenditore o dai collaboratori familiari (o dai soci) nei limiti del reddito dell'esercizio e dei redditi dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata e non ancora prelevati.

Il comma 2 dell'art. 55-bis disciplina la possibilità di riportare in avanti le perdite, senza limiti temporali, al fine di utilizzarle in compensazione dei redditi dei periodi di imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in ciascuno di essi. Inoltre, è disciplinato il trattamento delle perdite maturate dalla società e non ancora utilizzate al momento di fuoriuscita dal regime dell'IRI.

Il comma 3 dell'art. 55-bis disciplina le modalità di imposizione dei compensi prelevati, a carico dell'utile dell'esercizio e delle riserve, dall'imprenditore o dai collaboratori familiari o dai soci, stabilendo che gli stessi concorrono a formare il reddito imponibile in capo al percettore come reddito di impresa.

Il comma 4 dell'art. 55-bis consente di optare per il regime IRI agli imprenditori individuali e le società di persone commerciali (s.n.c. e s.a.s.), in contabilità ordinaria. Il regime è, quindi, fruibile da tutti i soggetti IRPEF che svolgono attività di impresa a prescindere da qualsivoglia parametro dimensionale e, quindi, anche da soggetti che, per natura, sono ammessi al regime di contabilità semplificata. La disposizione prevede che l'esercizio di opzione per il regime IRI è effettuata dall'imprenditore e dalla società di persone nella dichiarazione dei redditi ed ha effetto dal periodo di imposta cui è riferita la dichiarazione. L'opzione ha durata pari a cinque periodi di imposta ed è rinnovabile.

Il comma 5 dell'art. 55-bis prevede che, nel regime IRI, non trova applicazione l'imputazione per trasparenza dei redditi in capo ai soci, prevista dall'articolo 5, in quanto l'imposta sui redditi d'impresa è a carico della società di persone. Di conseguenza, non trova altresì applicazione l'art. 68, comma 6, quinto periodo, del Tuir essendo un criterio di determinazione del costo fiscale della partecipazione in società di persone connesso al regime di imputazione per trasparenza. Resta ferma l'applicazione della presunzione di proporzionalità ai conferimenti eseguiti previsto dall'articolo 5 del TUIR per la concorrenza del reddito d'impresa prodotto dalla società in capo ai soci.

Il comma 6 dell'art. 55-bis regola la distribuzione delle riserve pregresse di utili successivamente all'ingresso nel regime IRI. All'uopo, si è garantita l'irrilevanza reddituale delle somme prelevate dall'imprenditore o socio a carico di riserve costituite da utili già tassati per trasparenza "fuori dal regime IRI", stabilendo, contestualmente, una presunzione per cui si considerano distribuite prima le riserve formate antecedentemente l'ingresso nel regime.

Ai fini di coordinamento, la lettera a) del comma 1 è volta a includere tra le fattispecie reddituali imponibili per i soggetti non residenti i compensi erogati ai soci di società di persone commerciali ai sensi dell'articolo 55-bis, all'uopo integrando l'articolo 23 del testo unico delle imposte sui redditi.

La lettera c) del comma 1 dello schema normativo, in coerenza con l'introduzione nel sistema tributario della disciplina IRI, riscrive l'articolo 116 del testo unico che consente l'opzione per la trasparenza fiscale per le società a ristretta base societaria, prevedendo la possibilità per le società a responsabilità limitata il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore e con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 o a 20 nel caso di società cooperativa, di optare per il regime IRI. La scelta è volta ad evitare la disparità di trattamento che si sarebbe verificata tra le società di persone commerciali in contabilità ordinaria e quelle società di capitali che proprio

in virtù della composizione della base societaria – formata unicamente da un numero limitato di persone fisiche – e dei limiti dimensionali dell'attività esercitata, si trovano in una situazione fattuale analoga. In particolare, nel comma 3 del nuovo articolo 116, nel consentire l'opzione per il regime IRI alle società di capitali a ristretta base societaria, si prevede l'applicazione per queste ultime delle regole di determinazione del reddito ai fini IRPEF. Nel secondo periodo del medesimo comma si chiarisce che gli utili derivanti dalla partecipazioni in detti soggetti sono trattati alla stregua dei compensi previsti dal comma 2 dell'articolo 55-bis e, quindi, perdono la natura di redditi di capitali ma concorrono alla formazione del reddito del percettore quale reddito d'impresa. A ciò consegue la non applicazione delle ritenute d'acconto previste dagli articoli 26 e ss. dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

I commi da 3 a 7 apportano alcune modifiche alla disciplina agevolativa dell'ACE sia a fini di razionalizzazione del sistema sia per adeguarla ulteriormente al mutato assetto delle condizioni di mercato.

In particolare, con le previsioni del comma 3 si estendono anche all'eccedenza ACE (e, in taluni casi, anche all'eccedenza di interessi passivi, laddove non già previsto) le medesime limitazioni vigenti nel sistema del reddito di impresa per il riporto delle perdite fiscali nei successivi periodi d'imposta in casi di presunto "commercio di bare fiscali", realizzabile attraverso operazioni straordinarie. Con l'occasione viene anche modificata la previsione dell'articolo 181, comma 1, estendendo le consuete limitazioni al riporto delle perdite anche all'eccedenza di interessi passivi indeducibili oggetto di riporto in avanti, nonché all'eccedenza ACE nel caso di operazioni di fusioni o scissione transfrontaliere. In quanto sistematicamente desumibile già sulla base di considerazioni sistematiche, invece, non si è ritenuto necessario specificare espressamente nella norma che in tali ultime operazioni il criterio proporzionale di cui all'art. 181 TUIR vale anche per determinare la variazione del capitale proprio (cd. base ACE) che conserva una connotazione "territoriale" successivamente alla data di efficacia della operazione transfrontaliera rispetto alla componente che deve considerarsi "extra-territoriale" a partire da tale data. Viene altresì introdotta una norma di coordinamento per innalzare il livello oltre il quale la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva nei casi di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione o piano attestato o di procedure estere equivalenti; al precedente limite costituito dalle perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84 del T.U.I.R. e dagli interessi passivi e oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell'articolo 96, vengono ora aggiunte anche le deduzioni della variazione ACE e le eccedenze ACE riportabili in avanti.

Tra le modifiche volte alla razionalizzazione della disciplina ACE va segnalato che le norme prevedono che il beneficio si applichi per i soggetti IRPEF con le modalità ordinarie previste per i soggetti IRES (lettera e) del comma 4). Tale previsione è volta a calcolare il beneficio ACE per i soggetti IRPEF secondo il criterio "incrementale" che misura gli incrementi e decrementi di capitale proprio tipico dei soggetti IRES in luogo di quello finora adottato e riservato ai soggetti IRPEF per i quali rilevava l'intero patrimonio netto risultante al termine di ciascun esercizio.

Per le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria che nel 2016 applicheranno il nuovo criterio è riconosciuta ai fini dell'ACE "di partenza" la differenza tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010 – in luogo degli incrementi e decrementi di capitale proprio realizzati dall'esercizio 2011 da computarsi, in linea "teorica" nel nuovo assetto, analiticamente. Ovviamente, se i soggetti interessati sono stati in regime di contabilità semplificata in anni successivi al 2010, la differenza andrà calcolata tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto dell'esercizio in cui è avvenuto il passaggio al regime di contabilità ordinaria. La norma si applica "a regime", anche per gli anni successivi al 2016 (in tal senso è il comma 6).

Inoltre, con la lettera b) viene disposta la formale soppressione del c.d. regime di super-ACE rivolto alle società quotate, regime che non ha avuto concreta esecuzione;

Con le lettere a) e c), del comma 4 al fine di tener conto del corrente andamento dei tassi di interesse, si prevede la modifica della misura dell'aliquota da applicare alla variazione in aumento del capitale netto per la valutazione del rendimento nozionale. Tale aliquota viene stabilita normativamente, a partire dal primo periodo d'imposta successivo al periodo transitorio (periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018), nella misura del 2,7 per cento mentre per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 la predetta misura è fissata al 2,3 per cento.

Inoltre, per stimolare la capitalizzazione finalizzata agli investimenti produttivi o alla riduzione del debito, si è ritenuto di reintrodurre (il nuovo comma 6-bis dell'articolo 1 del D.L. 201/2011, inserito dalla lettera d) del comma 4) la disposizione già esistente nell'ambito della disciplina della cd. *dual income tax* (DIT) di cui l'ACE ne ricalca i tratti principali, sterilizzando la variazione in aumento del capitale proprio fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010. Anche in questo caso,

come, peraltro, già previsto in tema di DIT, tale disposizione limitativa non è applicabile, per ovvi motivi, alle banche e alle imprese di assicurazione.

Le disposizioni introdotte con il comma 4, lettere d) ed e) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Con il comma 7 si prevedono disposizioni specifiche per il calcolo dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Art.69

(Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni nonché della rivalutazione dei beni di impresa)

Il comma 1 del presente articolo prevede la riapertura dei termini per rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni in società non quotate posseduti dalle persone fisiche per operazioni estranee all'attività di impresa, società semplici, società ed enti ad esse equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR, enti non commerciali per i beni che non rientrano nell'esercizio di impresa commerciale. Sulla base della presente disposizione il 30 giugno 2017 rappresenta il nuovo termine entro il quale redigere e giurare la perizia di stima nonché versare l'imposta sostitutiva o la prima rata della stessa nel caso in cui si opti per il pagamento rateale e il 1° gennaio 2017 il nuovo termine di riferimento per il possesso dei terreni e delle partecipazioni oggetto della rideterminazione del valore.

Con il comma 2 del presente articolo è stato stabilito, analogamente a quanto previsto per la rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2016 dall'articolo 1, comma 887 della legge n. 208 del 2015, che le aliquote delle imposte sostitutive dovute sui valori rideterminati siano fissate all'8 per cento sia per le partecipazioni qualificate, sia per quelle non qualificate, nonché per i terreni.

Le disposizioni dei commi da 3 a 11 prevedono, per le imprese che non utilizzano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, la facoltà di rivalutare i beni d'impresa, strumentali e non, incluse le partecipazioni di controllo e di collegamento. Sono esclusi dalla rivalutazione i beni alla cui produzione o al cui scambio è destinata l'attività d'impresa.

Per effetto del rinvio all'articolo 15 della legge n. 342 del 2000, sono, altresì, ammesse alla rivalutazione le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata. In virtù del medesimo rientrano tra i soggetti beneficiari della rivalutazione anche gli enti non commerciali e le società ed enti non residenti.

La rivalutazione riguarda i beni che risultano dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015 che siano ancora presenti nel bilancio successivo sul quale la rivalutazione è eseguita.

Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti a seguito della rivalutazione avviene mediante il versamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive la cui aliquota è pari al 16% sui beni ammortizzabili e al 12% sugli altri beni.

È previsto un differimento degli effetti fiscali al 2019.

Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2018.

È consentito di affrancare il saldo di rivalutazione derivante dalla iscrizione dei maggiori valori mediante l'imposta sostitutiva del 10%.

L'affrancamento rende da subito disponibile per la distribuzione il saldo senza conseguenze impositive sulla società; in assenza di affrancamento il saldo ha un regime di sospensione d'imposta che impedisce l'utilizzo del saldo per la distribuzione, pena la ripresa a tassazione.

La norma consente, mediante il rinvio all'art. 14 della legge n. 342 del 2000, anche il riallineamento del valore fiscale dei beni a quello di bilancio e cioè il riconoscimento fiscale di maggiori valori dei beni iscritti in bilancio rispetto a quelli che hanno assunto rilevanza tributaria.

In tal caso non è necessario rispettare il vincolo delle categorie omogenee rilevante, invece, agli effetti della rivalutazione.

Il riallineamento si applica anche ai soggetti IAS adopter per i quali, peraltro, lo stesso è previsto anche per tutte le partecipazioni, in società ed enti, considerate immobilizzazioni finanziarie secondo la nozione indicata dall'articolo 85, comma 3-bis del Tuir (a prescindere se le stesse siano di controllo o di collegamento).

Anche per i soggetti IAS adopter il riallineamento dei maggiori valori sui beni presenti in bilancio al 31 dicembre 2015 è consentito a mezzo del pagamento della medesima imposta sostitutiva prevista per la rivalutazione.

Art.70

(Riapertura dei termini in tema di assegnazione o cessione di taluni beni ai soci e di estromissione dei

beni immobili dal patrimonio dell'impresa da parte dell'imprenditore individuale)

La disposizione di cui al comma 1 amplia l'ambito temporale delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge n. 208 del 2015 per la fruizione dell'assegnazione agevolata di alcuni tipi di beni ai soci.

La disposizione di cui al comma 2 introduce una nuova edizione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 208 del 2015 per usufruire dell'estromissione agevolata dei beni dal patrimonio dell'imprenditore individuale.

L'estromissione, come noto, è condizionata al pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

In base alla disposizione in commento, l'imprenditore, entro il 31 maggio 2017 può escludere dal patrimonio dell'impresa i beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del Tuir, posseduti alla data del 31 ottobre 2016, con effetto dal 1° gennaio 2017.

Art. 71**(Modifiche alla disciplina IVA sulle variazioni dell'imponibile o dell'imposta)**

Con la norma proposta si interviene sulla disciplina IVA concernente le variazioni dell'imponibile o dell'imposta contenuta nell'articolo 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Tale disciplina è stata recentemente modificata ad opera dell'articolo 1, comma 126, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha previsto, nell'ipotesi in cui il cessionario/committente sia assoggettato a procedura concorsuale, la possibilità di emettere nota di variazione in diminuzione fin dal momento dell'apertura della procedura stessa. Lo stesso comma 126 aveva, tra l'altro, anche previsto che, qualora successivamente all'apertura della procedura il corrispettivo venisse pagato in tutto o in parte, si desse luogo all'emissione di una seconda nota di variazione (in aumento) per assoggettare ad IVA detto corrispettivo pagato.

In merito alla decorrenza delle disposizioni introdotte dal comma 126, il successivo comma 127 aveva disposto che le medesime si applicassero nei casi in cui il cessionario/committente fosse assoggettato ad una procedura concorsuale a partire dal 1° gennaio 2017.

Sostanzialmente, la norma proposta ripristina la disciplina previgente evitando che le disposizioni citate, introdotte con il comma 126, trovino applicazione.

Pertanto, si propone una modifica del comma 2 dell'articolo 26 del d.P.R. n. 633/1972 e l'abrogazione del comma 4 dello stesso articolo al fine di prevedere la possibilità di emettere nota di variazione, nelle ipotesi di assoggettamento a procedura concorsuale del cessionario/committente, soltanto al momento dell'appurata infruttuosità della procedura stessa.

Le altre modifiche, che si propone vengano apportate al citato articolo 26 del d.P.R. n. 633/1972, sono di coordinamento.

Art. 72**(Autorizzazione al cambio di tecnologia dei diritti d'uso delle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz)**

Lo sviluppo di nuove applicazioni e servizi che costituiscono la cosiddetta Internet of Things ed il passaggio alla tecnologia denominata 5G richiedono l'individuazione e l'utilizzo efficiente di risorse spettrali dedicate (licenziate e non).

In questo quadro, in Europa vi è un crescente interesse politico e industriale circa un dispiegamento tempestivo della tecnologia 5G, in anticipo rispetto all'obiettivo del 2020 sinora comunemente identificato. Con l'autorizzazione al cambio della tecnologia (refarming) e la connessa proroga delle scadenze di diritti d'uso delle frequenze di cui trattasi si consegue l'obiettivo di incentivare una maggiore efficienza nell'uso dello spettro fornendo contestualmente agli operatori la possibilità di incentivarne l'utilizzo per lo sviluppo di nuove applicazioni e di nuovi servizi legati all'ecosistema 5G e sfruttare le opportunità economiche da essi derivanti.

La disposizione di cui trattasi riguarda la disciplina del cambio di tecnologia e della connessa proroga delle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz con scadenza al 30 giugno 2018 alla luce delle modalità e delle condizioni previste dall'art. 1-bis della legge 2 aprile 2007 n. 40 al fine di allineare la scadenza dei suddetti diritti d'uso al 31 dicembre 2029, ultima data vigente di scadenza di diritti d'uso associati ad altre bande utilizzate dagli operatori di servizi di telecomunicazione mobile, ed a condizioni di pagamento incentivanti.

In caso di accoglimento dell'istanza di cui al comma 2, il Ministero dello sviluppo economico provvederà a rilasciare i nuovi diritti d'uso con decorrenza dal 1° luglio 2017 e scadenza al 31 dicembre 2029, compensando la quota parte dei contributi eventualmente già corrisposti nell'esercizio finanziario 2017 per l'utilizzo "refarmato" delle frequenze 2G e scontando la quota parte delle frequenze che continueranno ad essere utilizzate in tecnologia 2G per l'assolvimento degli obblighi di cui alle ex licenze GSM.

In considerazione dell'autorizzazione al cambio della tecnologia a far data dal 1° luglio 2017 e della proroga delle suddette condizioni tecniche fino alla data del 31 dicembre 2029 agli importi dovuti per i contributi viene applicata una maggiorazione del 30% ed un tasso di attualizzazione pari al tasso di rendimento del BTP decennale registrato alla data dell'ultima asta antecedente alla data di presentazione dell'istanza. Al comma 7 si disciplina l'ipotesi in cui i diritti d'uso delle frequenze non saranno oggetto di proroga alla scadenza: in tal caso le frequenze saranno messe a gara entro il 30 giugno 2017, secondo criteri e procedure che verranno definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. La base d'asta è pari ad almeno il valore dei contributi maggiorato del 40%.

Nel comma 8 si reca che i maggiori introiti per il 2017 derivanti dal presente articolo sono quantificati in 2.010 milioni di euro. Al fine di garantire la realizzazione integrale dei predetti maggiori introiti, con riferimento ai diritti d'uso delle frequenze per i quali il Ministero dello sviluppo economico non riceve istanze o non concede proroghe, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni comunicate dal Ministero dello sviluppo economico, provvede entro il 15 aprile 2017 ad accantonare e rendere indisponibili le corrispondenti somme con le modalità di cui all'articolo 17, commi 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n.196. Qualora, a seguito degli esiti della gara di cui al comma 7, come comunicati tempestivamente dal Ministero dello sviluppo economico, gli introiti di cui al precedente periodo non dovessero realizzarsi in tutto o in parte, con decreto del Ministro dell'economia si provvede alla riduzione degli stanziamenti accantonati in misura corrispondente per assicurare la copertura delle minori entrate accertate per il 2017. Nel caso gli stanziamenti da ridurre siano di importo tale da recare pregiudizio alla funzionalità e all'operatività delle amministrazioni interessate il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assumendo tempestivamente le conseguenti iniziative legislative.

Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause dello scostamento e all'adozione delle misure di cui al presente comma.

Art.73

(Gara Superenalotto)

Nel mese di giugno 2018 verrà a scadenza la concessione per la gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, e giochi complementari e opzionali, attribuita a decorrere dal 29 giugno 2009 alla Società Sisal Spa, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, commi 90 e 91, della legge n. 296/2006.

La concessione in essere, relativa ai "giochi numerici a totalizzatore", comprende le seguenti tipologie di gioco:

- SuperEnalotto e il gioco accessorio Superstar;
- SiVinceTutto SuperEnalotto;
- Vinci per la Vita-Win for Life;
- Eurojackpot.

Considerata la citata scadenza della concessione, le relative procedure di gara dovranno essere espletate nel corso dell'anno 2017, per cui si rende necessario prevedere la relativa disciplina.

Considerata la recente introduzione del nuovo codice degli appalti, si è ritenuto opportuno richiamarne i principi, unitamente a quelli della Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, all'interno del comma 1, con valenza generale per tutte le concessioni di gioco.

In attuazione dei suddetti principi, la norma in esame contiene le disposizioni per la procedura ad evidenza pubblica relativa ai giochi numerici a totalizzatore, sulla falsariga di quella relativa alla concessione in scadenza, disciplinata dall'art. 1, comma 90, della legge 27.12.2006, n. 296 ("Legge finanziaria per il 2007"). 1. Per garantire la tutela degli interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, nel rispetto dei principi di cui alla Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, nonché dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la gestione di queste attività è affidata a uno o più soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie. Conseguentemente, in vista della scadenza della concessione vigente, la gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, dei giochi complementari e opzionali e delle relative forme di partecipazione a distanza, nonché di ogni ulteriore gioco numerico basato su un unico totalizzatore a livello nazionale, è affidata in concessione aggiudicata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei principi e delle regole europee e nazionali, a una qualificata impresa con pregresse esperienze nella gestione o raccolta di gioco ovvero in possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a

quella richiesta dal capitolato tecnico, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, munita di idonei requisiti di affidabilità tecnica ed economica, scelta mediante procedura di selezione aperta, competitiva e non discriminatoria. La procedura è indetta alle seguenti condizioni essenziali:

- a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile;
- b) selezione basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, quanto alla componente prezzo, base d'asta, per le offerte al rialzo, di 100 milioni di euro;
- c) versamento del prezzo indicato nell'offerta del concorrente risultato primo in graduatoria, nella misura del 50 per cento all'atto dell'aggiudicazione e della quota residua all'atto dell'effettiva assunzione del servizio del gioco da parte dell'aggiudicatario;
- d) aggio per il concessionario pari al 5 per cento della raccolta con offerta al ribasso;
- e) espressa previsione, negli atti di gara, delle pratiche o rapporti negoziali consentiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;
- e) facoltà per il concessionario aggiudicatario, di utilizzare la rete di telecomunicazioni per prestazioni, dirette o indirette, di servizi diversi dalla raccolta del gioco, previa autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in ragione della loro compatibilità con la raccolta stessa;
- f) obbligo di aggiornamento tecnologico del sistema della rete e dei terminali di gioco secondo standard qualitativi che garantiscano la massima sicurezza ed affidabilità, secondo il piano d'investimento che costituisce parte dell'offerta tecnica;
- g) obbligo per il concessionario di versamento annuale all'erario delle somme comunque eventualmente non investite secondo il piano di cui alla lettera f) e delle somme addebitate in violazione delle previsioni dei bandi di gara ai sensi della lettera e).

Il comma 2 prevede che al fine di rendere effettiva l'assunzione del servizio del gioco da parte dell'aggiudicatario, con riferimento alla devoluzione della rete allo Stato, prevista dall'articolo 1, comma 90, lettera e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può disporre il passaggio diretto del diritto d'uso della rete, tra il concessionario uscente e l'aggiudicatario, fermo restando che il diritto d'uso avrà termine alla scadenza della nuova concessione.

Titolo X

Disposizioni ulteriori

Art. 74

(Interventi diversi)

Commi 1 4 (Centri di servizio di volontariato finanziati dalle Fondazioni bancarie)

L'attività dei Centri di servizio per il volontariato (CSV), volti a sostenere e qualificare l'attività delle organizzazioni di volontariato e normati sulla base della legge 266 del 1991, è finanziata annualmente dalle Fondazioni di origine bancaria, articolo 15, in funzione di una quota del risultato di esercizio netto (un quindicesimo dei proventi al netto dei costi di funzionamento, delle riserve obbligatorie e delle risorse da destinare per legge ai settori rilevanti).

La disposizione prevede la concessione di un credito di imposta pari al 100% delle risorse aggiuntive che le Fondazioni di origine bancaria vorranno volontariamente destinare a favore del sistema dei CSV (ivi inclusi i Co.Ge.), sino ad un massimo complessivo di 10 milioni di euro.

Comma 5 (Partecipazione italiana a iniziative internazionali)

La disposizione prevede che al fine di consentire la partecipazione italiana a centri di ricerca europei e internazionali e alle iniziative promosse dai gruppi intergovernatori informali dalle istituzioni e dagli organismi dell'Unione Europea e dalle Banche e dai Fondi di sviluppo, comunque denominati, nonché per assicurare l'adempimento degli oneri connessi alla partecipazione italiana ai predetti soggetti, anche in esecuzione di accordi internazionali approvati e resi esecutivi, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e di 20 milioni di euro annui per l'anno 2019.

Comma 6 (Modifiche all'articolo 1 del decreto legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito con modificazioni dalla legge 1 febbraio 2016, n. 13, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo ILVA)

La norma apporta talune modifiche ed integrazioni alla disciplina della procedura di trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo Ilva in amministrazione straordinaria contenuta nel decreto legge 4 dicembre 2015, n. 191 (di seguito, 'D.L. 191/2015'), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, quale da ultimo integrato per effetto dell'entrata in vigore del decreto legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2016, n. 151. La norma in esame modifica, in primo luogo, il comma

3 dell'articolo 1 del citato D.L. 191/2015, con particolare riferimento ai termini per il rimborso, da parte dell'amministrazione straordinaria, del prestito statale di € 300 milioni ivi previsto. Segnatamente, per effetto delle modifiche introdotte, il termine entro il quale l'amministrazione straordinaria dovrà provvedere alla restituzione del prestito di cui sopra viene fissato in 60 giorni decorrenti dalla data in cui diverrà efficace il trasferimento a titolo definitivo dei complessi aziendali oggetto della procedura di dismissione in corso di svolgimento, anziché dalla data di adozione del decreto dichiarativo della cessazione dell'attività di impresa (art. 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270), come previsto dalla previgente formulazione dell'articolo 1, comma 3 del D.L. 191/2015. Tale modificazione si rende necessaria al fine di non ritardare il rimborso del prestito statale di cui sopra, tenuto conto delle disposizioni introdotte alla lettera b) della norma in esame, per effetto delle quali l'adozione del sopra richiamato decreto dichiarativo della cessazione dell'attività d'impresa dell'amministrazione straordinaria potrebbe non fare immediatamente seguito al perfezionamento della cessione dei relativi complessi aziendali, potendo essere rinviata sino alla integrazione della cessazione, da parte della medesima amministrazione straordinaria, di tutte le attività e funzioni inerenti all'attuazione del piano ambientale o degli ulteriori interventi che i commissari straordinari sono autorizzati ad eseguire. La norma in esame, infine, prevede, alla lettera b) l'introduzione, all'articolo 1 del citato D.L. 191/2015, di un nuovo comma 8.4., recante disposizioni volte a definire le attività e le funzioni di competenza dei commissari della procedura di amministrazione straordinaria nella fase successiva al trasferimento dei complessi aziendali, con riguardo, in particolare, all'attuazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria afferente i complessi aziendali trasferiti. In proposito, le disposizioni introdotte prevedono che il contratto con il quale sarà regolato il trasferimento dei complessi aziendali in capo al soggetto aggiudicatario della relativa procedura di trasferimento dovrà definire, tra l'altro, anche le modalità attraverso cui i commissari della procedura di amministrazione straordinaria svolgeranno o proseguiranno le attività, esecutive e di vigilanza, funzionali all'attuazione del piano ambientale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2014, come eventualmente modificato all'esito della procedura prevista al comma 8.1 del medesimo articolo 1 del D.L. 191/2015. Per consentire l'espletamento di tali attività da parte dell'organo commissariale, è altresì previsto che il termine di durata del programma dell'amministrazione straordinaria sia da intendersi esteso sino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del predetto piano ambientale, come eventualmente modificato o prorogato ai sensi della citato comma 8.1. o di altra norma di legge. È inoltre previsto che, nel medesimo termine, i commissari della procedura di amministrazione straordinaria possano individuare ed attuare ulteriori interventi di decontaminazione e risanamento ambientale non previsti nell'ambito del predetto Piano, ma allo stesso strettamente connessi, anche mediante formazione e impiego del personale delle società in amministrazione straordinaria non altrimenti impegnato, anche mediante formazione e impiego del personale delle società in amministrazione straordinaria non altrimenti impegnato. Sempre al fine di consentire all'organo commissariale di poter dare corso allo svolgimento delle attività di cui sopra è infine previsto che il decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 possa essere adottato solo a seguito dell'intervenuta integrale cessazione, da parte dell'amministrazione straordinaria, di tutte le attività e funzioni, anche di vigilanza, comunque connesse all'attuazione del piano ambientale, come eventualmente modificato, ovvero degli ulteriori interventi che i medesimi commissari sono autorizzati ad eseguire.

Commi 7-8 (Agenda digitale)

La disposizione prevede che per il supporto delle attività del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 79 è autorizzata la spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2017 e 20 milioni per il 2018 per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri con autonoma evidenza contabile. Al finanziamento delle iniziative possono concorrere ulteriori risorse per l'anno 2017, fino a complessivi 9 milioni di euro, a valere sulle risorse dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020.”

Commi 9 e 10 (Cultura lingua italiana all'estero)

La disposizione prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di un fondo da ripartire con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all'estero. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli interventi da finanziare con il fondo.

Commi 11- 12 (Progetto Ryder Cup 2022)

La disposizione prevede che per l'adempimento degli impegni assunti in relazione al "Progetto Ryder Cup 2022" nel periodo 2017-2027, non coperti dai contributi dello Stato, è concessa a favore di Ryder Cup Europe LLP la garanzia dello Stato per un ammontare fino a 97 milioni di euro. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di operatività della garanzia dello Stato. La Federazione Italiana Golf provvederà a fornire annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze una relazione sulle attività svolte, accompagnata da una analitica rendicontazione dell'utilizzo dei contributi.

Comma 13 (Credito sportivo)

La disposizione prevede che il Fondo di cui all'art. 90, co. 13, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 può altresì rilasciare garanzie o controgaranzie nell'interesse del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), del Comitato Italiano paraolimpico, di Coni Servizi S.p.A., ovvero delle federazioni sportive nazionali per le attività connesse all'aggiudicazione e/o allo svolgimento di competizioni sportive internazionale di prestigio per il Paese. Il rilascio delle garanzie di cui al presente comma deve avvenire nel rispetto dei criteri e con le modalità di cui al comma 13.

Comma 14 Centro METEO

La disposizione prevede che ai fini di sostenere il progetto di localizzazione, nell'area della Manifattura Tabacchi di Bologna, del Centro Dati dell'organismo internazionale "Centro Europeo di Previsioni a Medio Termine – European Centre for medium weather forecast", venga autorizzata una spesa pari a 15 milioni per l'anno 2017, 20 milioni per l'anno 2018 e 15 milioni per il 2019 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2020, per la realizzazione delle necessarie infrastrutture a cura della regione Emilia Romagna, nonché per la partecipazione italiana ai programmi comunitari di ricerca e sviluppo ed il rafforzamento della ricerca nel campo della meteorologia e climatologia. Con decreto del Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca sono attribuite alla regione Emilia Romagna le risorse necessarie per la realizzazione delle infrastrutture e definiti gli ulteriori interenti previsti dal presente comma.

Comma 15. (*Soprintendenze speciali di Roma e Pompei*). Al fine di riorganizzare le Soprintendenze speciali di Roma e Pompei e adeguarle ai nuovi standard in materia di musei e luoghi della cultura di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito nella legge 31 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni e integrazioni, all'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti parole: "il 31 gennaio 2017".

Commi 16- 34 (Interventi per l'adeguamento delle reti viarie e ferroviarie nonché per l'infrastrutturazione della provincia di Belluno necessari per consentire la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo di sci a marzo 2020 e i campionati mondiali di sci alpino «Cortina 2021»).

Per consentire la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo di sci a marzo 2020 e i campionati mondiali di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo nel febbraio 2021, il presidente della società ANAS S.p.A. è delegato, in qualità di commissario, alla realizzazione delle opere, di competenza della medesima società, connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno. Per l'attuazione degli interventi, il Commissario delegato del Governo, può avvalersi, in qualità di Soggetto Attuatore, delle strutture di ANAS S.p.A., delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri Enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Commissario delegato del Governo nel limite delle risorse finanziarie previste e delle risorse autorizzate per il programma di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successivi rifinanziamenti, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede all'approvazione di un Piano degli interventi di adeguamento della rete viaria, da trasmettere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che deve contenere la descrizione di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, non superiore comunque al termine di consegna definitiva del 31 dicembre 2019, nonché l'indicazione delle singole stime di costo, ferma restando la possibilità di successiva rimodulazione e integrazione, nei limiti delle risorse che residuano nella disponibilità del Commissario delegato del Governo. Al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione degli interventi, il Commissario può rielaborare i progetti anche già approvati ma non ancora appaltati. Il Piano, che viene aggiornato qualora ne ricorrano i presupposti, è pubblicato su una sezione dedicata del sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sul sito della società ANAS S.p.A. Per la semplificazione delle procedure amministrative di approvazione dei progetti degli interventi ricompresi nel Piano, il Commissario delegato del Governo, entro trenta giorni dalla prima approvazione del Piano e, successivamente, entro dieci giorni

dall'introduzione di eventuali modifiche e integrazioni del Piano medesimo, convoca, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, una conferenza di servizi, cui partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli altri Enti tenuti ad adottare atti di intesa o di concerto, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. I termini sono ridotti alla metà e il Commissario delegato è il soggetto abilitato ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 4, della legge 241 del 1990. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, della normativa dell'Unione europea e degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziare, il Commissario delegato del Governo, esercita i poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione degli interventi iscritti nel piano. Ove necessario, il Commissario delegato del Governo, può provvedere in deroga alla legislazione vigente, a mezzo di ordinanza, nel rispetto dei principi dell'ordinamento e nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei ministri, sentito il Presidente della Regione Veneto. Tali ordinanze, così come i provvedimenti commissariali, sono immediatamente efficaci e devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Il Commissario delegato del Governo, per l'attuazione degli interventi previsti nel Piano e fino al loro completamento può provvedere in via di anticipazione, sulle risorse autorizzate per il programma di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successivi rifinanziamenti, dandone comunicazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Per le finalità previste, oltre alle risorse già disponibili nel piano di programma di ANAS S.p.A., è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021. Per le medesime finalità, l'amministratore delegato della società RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è delegato, in qualità di Commissario, alla realizzazione delle opere, di competenza della medesima società, connesse all'adeguamento della viabilità ferroviaria nella provincia di Belluno. Per l'attuazione degli interventi il Commissario delegato del Governo, di cui al medesimo comma, può avvalersi delle strutture della società RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Commissario delegato del Governo, nel limite delle risorse finanziarie già disponibili nel piano di programma della società RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un piano degli interventi di adeguamento della rete ferroviaria, da trasmettere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con la descrizione di ciascun intervento, la relativa previsione di durata, che non deve comunque superare il termine di consegna definitiva del 31 dicembre 2019, nonché l'indicazione delle singole stime di costo, ferma restando la possibilità di successiva rimodulazione e integrazione nei limiti delle risorse che residuano nella disponibilità del Commissario delegato del Governo. Il Piano, che viene aggiornato qualora ne ricorrano i presupposti, è pubblicato sulla sezione dedicata del sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sul sito della società RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. I Commissari delegati del Governo, al termine dell'incarico commissariale, inviano al Parlamento e ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti una relazione sulle attività svolte, anche per il superamento delle criticità emerse e sullo stato di attuazione delle opere, nonché la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il presidente della Regione Veneto, il presidente della Provincia di Belluno e il sindaco del Comune di Cortina d'Ampezzo, è nominato il commissario *ad acta*, munito dei poteri derogatori, con il compito di attuare le seguenti linee di intervento:

- progettazione e realizzazione di nuovi impianti a fune, nonché l'adeguamento e il miglioramento degli impianti esistenti;
- progettazione e realizzazione di collegamenti tra gli impianti a fune, nonché l'adeguamento e il miglioramento degli esistenti;
- progettazione e realizzazione di nuove piste di discesa, nonché l'adeguamento e il miglioramento delle esistenti;
- progettazione e realizzazione delle opere connesse alla riqualificazione dell'area turistica della provincia di Belluno, in particolare nel comune di Cortina d'Ampezzo, la creazione di infrastrutture e servizi per lo sport, la ricreazione, il turismo sportivo e per il benessere.

Il Commissario *ad acta*, nel limite delle risorse finanziarie previste e delle risorse messe a disposizione dagli Enti territoriali coinvolti e dal Comitato organizzatore locale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un piano degli interventi, sulla base di quanto previsto dal citato Comitato, che deve contenere la descrizione di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, che non deve comunque superare il termine di consegna definitiva del 31 dicembre 2019, nonché l'indicazione delle singole stime di costo, ferma restando la possibilità di successiva rimodulazione e integrazione, su istanza del Comitato organizzatore locale e nei limiti delle risorse che residuano nella disponibilità del commissario *ad*

acta. Il piano è pubblicato sul sito istituzionale del Comitato medesimo. Le ordinanze e i provvedimenti commissariali sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. Il Commissario ad acta, entro il 31 maggio 2017, con proprio provvedimento, può nominare fino a tre soggetti, di alta e riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche ed ingegneristiche, delegati per le specifiche funzioni in relazione a determinate opere e attività nonché per le funzioni di garanzia e controllo dell'andamento dei lavori nei tempi utili alla realizzazione e per assicurare il corretto ed efficiente utilizzo delle deroghe e dei poteri attribuiti. Per i compensi dei delegati, nel limite massimo individuale di 100.000 euro lordi comprensivi degli oneri a carico dello Stato, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per ciascun anno dal 2017 al 2021. Gli Enti territoriali coinvolti nel progetto sono tenuti a mettere a disposizione della struttura funzionale al Commissario ad acta i locali e le risorse umane e strumentali occorrenti per lo svolgimento dell'attività. Per le finalità oltre alle risorse rese disponibili dal Comitato organizzatore, dal Fondo dei comuni di confine, dalla Regione Veneto, dalla Provincia di Belluno e dal Comune di Cortina d'Ampezzo, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019.

Comma 35 (Reperimento di risorse pubbliche per la rifunzionalizzazione degli immobili pubblici)

La proposta in parola si inserisce nell'articolo comma 4 dell'articolo 8 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 che prevede per gli enti previdenziali la possibilità di destinare una quota parte delle proprie risorse finanziarie all'acquisto di immobili già condotti in locazione passiva dalle Amministrazioni pubbliche, rinviando le previsioni attuative di tali disposizioni ad un apposito decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze (DM 10.6.2011).

In particolare, si prevede che detti enti possano destinare tali risorse anche all'acquisto di immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (ossia quelle inserite nell'elenco delle Amministrazioni pubbliche ricadenti del conto economico consolidato dello Stato elaborato dall'ISTAT), da adibire ad uffici delle amministrazioni pubbliche, previa realizzazione, ove del caso, a cura e spese dei medesimi enti, degli interventi e delle opere necessari alla rifunzionalizzazione degli immobili stessi.

Si precisa, altresì, espressamente che gli immobili di proprietà di amministrazioni pubbliche oggetto di acquisto da parte degli enti previdenziali non devono essere già concessi in locazione a terzi.

In sostanza, la proposta normativa è finalizzata a rendere possibile l'acquisto di immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche da parte di INAIL, da adibire ad uffici delle amministrazioni pubbliche, previa realizzazione, ove del caso, a cura e spese di INAIL, degli interventi e delle opere necessari alla riqualificazione degli immobili stessi. L'intervento normativo, in assenza di risorse finanziarie dell'Agenzia del Demanio destinabili allo scopo, consentirebbe di utilizzare le risorse di INAIL per la rifunzionalizzazione degli immobili pubblici da locare alle Amministrazioni pubbliche, dietro pagamento di un canone ad altro soggetto pubblico (INAIL)..

Si precisa, altresì, che ai contratti di locazione inerenti gli immobili acquistati ai sensi delle previsioni in discussione non si applicano le riduzioni del canone previste dall'art. 3 d.l. 95/2012.

In definitiva, le operazioni a cui la proposta mira a dare soluzione sono quelle legate alla creazione di poli logistici che consentono la concentrazione di un unico immobile di più uffici pubblici (cd. *federal building*) presenti nel territorio in modo da efficientare e razionalizzare gli spazi nonché l'erogazione di servizi e consentire risparmi in termini di spese di gestione.

Art. 75

(Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata)

Nei documenti di economia e finanza del 2015 e del 2016 – Sezione III – Piano Nazionale di riforma è stata prevista l'adozione di una strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata, finalizzata al miglioramento della capacità di gestione istituzionale e amministrativa, all'adozione delle buone pratiche finora realizzate, alla transizione verso la legalità delle aziende confiscate. La norma definisce modalità e termini di adozione della strategia nazionale e, al fine di rafforzare il quadro

degli strumenti già previsti dalla normativa vigente nello specifico settore, prevede anche la possibilità di finanziare le azioni già previste dall'art. 1 c. 196 della legge 208/2015 a sostegno delle aziende confiscate alla criminalità organizzata nell'ambito dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei del periodo di programmazione 2014/20, dai programmi operativi complementari di cui alla Delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10, nonché dal Fondo sviluppo e coesione attraverso i Piani operativi ed i Patti per il Sud. A tal fine viene previsto anche l'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 195 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2019. Il comma 2 prevede che al fine di assicurare il sostegno alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata l'autorizzazione di spesa di cui al comma 195 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2019, incremento che confluisce nelle apposite sezioni dei Fondi di cui al comma 196 del citato art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con le modalità dallo stesso riportate e con la medesima ripartizione delle risorse tra le sezioni

Art. 76

(Interpretazione dell'art.1, comma 848, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

L'intervento normativo in esame è strettamente connesso con le procedure di risoluzione avviate nel novembre 2015 dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 (di seguito "d.lgs.180/2015"), nei confronti di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A, Banca delle Marche S.p.A, Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., tutte già in amministrazione straordinaria.

Come noto il finanziamento delle procedure di risoluzione è assicurato dal Fondo di risoluzione nazionale istituito, ai sensi dell'articolo 78, d.lgs 180/2015, dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 12226609/15 del 18 novembre 2015. Il Fondo di risoluzione nazionale è alimentato dallo stesso sistema bancario mediante contribuzioni ordinarie e straordinarie.

L'articolo 1, comma 848, della legge 208/2015 assicura le disponibilità finanziarie del Fondo di risoluzione nazionale successivamente all'integrale avvio del Meccanismo di risoluzione unico. La norma, infatti, prevede le modalità con cui il sistema bancario nazionale provvede a somministrare al Fondo di risoluzione nazionale i mezzi finanziari necessari all'adempimento degli obblighi assunti da questo prima dell'avvio del Meccanismo di risoluzione unico, qualora le contribuzioni ordinarie e straordinarie già versate non siano sufficienti.

La norma interpretativa chiarisce il perimetro delle obbligazioni, costi, oneri e spese che possono essere coperti dal Fondo di risoluzione nazionale, anche con riferimento a eventuali modifiche del programma di risoluzione, nonché le modalità consentite per il richiamo delle contribuzioni addizionali previste dalla previsione de quo.

Poiché al Fondo di risoluzione nazionale afferiscono solo risorse private e non è prevista alcuna forma di finanziamento o supporto pubblico, la norma proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 77

(Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile)

La disposizione è volta alla realizzazione di un Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile destinato al rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative, da approvarsi entro il 30 giugno 2017 con apposito dPCM.

Art. 78

(Scuole paritarie e materne)

Il comma 1 prevede che a decorrere dall'anno 2017, è corrisposto un contributo alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, che accolgono alunni con disabilità, nel limite di spesa di 24,4 milioni di euro annui.

1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto, per ciascuna scuola paritaria, del numero degli alunni con disabilità accolti e della percentuale di alunni con disabilità rispetto al numero complessivo degli alunni frequentanti. "Il comma 2 modifica all'articolo 15, comma 1, lettera e-bis) del testo unico delle imposte sui

redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole “400 euro” sono sostituite dalle seguenti “ 640 euro per l’anno 2016, 750 euro per l’anno 2017 e a 800 euro a decorrere dall’anno 2018.”.

Il comma 3 prevede la proroga dei comandi delle scuole all'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «2017/2018» sono sostituite dalle seguenti: «2019/2020».

Il comma 4 prevede che per l’anno 2017 è assegnato alle scuole materne paritarie un contributo aggiuntivo di 25 milioni

Titolo XI Fondi ed ulteriori disposizioni finanziarie

Art. 79

(Fondo per l’Africa)

La disposizione prevede l’istituzione , nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di un fondo con una dotazione finanziaria di 200 milioni di euro per l’anno 2017, per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo con i Paesi africani d’importanza prioritaria per le rotte migratorie

Art. 80

(Fondo corpi di polizia e Vigili del fuoco)

La disposizione prevede, che per l'acquisto e ammodernamento dei mezzi strumentali, anche utilizzando i meccanismi di centralizzazione acquisti attraverso Consip SpA, in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche mediante leasing finanziario, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione finanziaria di 70 milioni di euro per l’anno 2017 e di 180 milioni annui per il periodo 2018-2030. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione alle richieste del Ministro dell'interno, de Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le amministrazioni cui destinare le predette somme.

Art. 81

(Rideterminazione del FISPE e del Fondo esigenze indifferibili)

La disposizione prevede al comma 1 la rideterminazione FISPE ed al comma 2 l’incremento di 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017 del Fondo esigenze indifferibili

Art. 82

(Rifinanziamento bonus cultura 18 anni)

L’articolo prevede che le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, trovano applicazione nei termini ivi previsti anche con riferimento ai soggetti che compiono diciotto anni di età nell’anno 2017 e restano fermi i relativi criteri e le relative modalità attuative disciplinate ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 979 nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella sezione seconda della presente legge.

Art.83

(Incremento limite annuale anticipazioni a carico del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie)

La disposizione di legge in esame dispone l’incremento ad 1 miliardo di euro del limite massimo annuale di anticipazioni di cassa erogabili a carico del Fondo di Rotazione di cui alla legge 183/1987, attualmente fissato dall’art. 1 comma 243 della legge 147/2013 in 500 milioni di euro annui. La finalità della norma è quella di agevolare ulteriormente l’attuazione degli interventi previsti nei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei del periodo di programmazione 2014/20, a titolarità della Amministrazioni Centrali e delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano.

Art. 84

(Immigrazione)

La disposizione prevede che ulteriori risorse per l’anno 2017, pari a complessivi 280 milioni di euro, oltre a quelle già stanziato nella sezione II del bilancio per l'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari, potranno essere assegnate a valere sulle risorse aggiuntive destinate dall’Unione europea all’Italia ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 3, del Regolamento UE 1303/2013, nell’ambito dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020.

Art. 85**(Eliminazione aumenti Accise ed Iva per l'anno 2017)**

La disposizione prevede l'eliminazione aumenti Accise ed Iva per l'anno 2017

Art.86**(Collaborazione volontaria)**

La disposizione prevede la clausola relativa alla collaborazione volontaria. Si dispone che le maggiori entrate per l'anno 2017 derivanti dall'articolo 7 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, sono quantificate nell'importo di 1.600 milioni di euro.

2. Qualora dal monitoraggio effettuato sulla base delle istanze presentate alla data del 31 luglio 2017, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, risulti che il gettito atteso dai conseguenti versamenti non consenta la realizzazione integrale dell'importo di cui al comma 1, alla compensazione dell'eventuale differenza si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa disposta, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottarsi entro il 31 agosto 2017. Lo schema di decreto di cui al periodo precedente è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al precedente periodo, i decreti possono essere adottati in via definitiva. Il comma 3 prevede che nel caso di scostamenti non compensabili nel corso dell'esercizio con le misure precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora riscontri che dalla mancata integrale compensazione delle minori entrate derivi un pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad assumere, entro il 30 settembre 2017, le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Il comma 4 prevede infine che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause dello scostamento e all'adozione delle misure di cui al comma

Art.87**(Fondi Speciali)**

Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2017-2019 restano determinati, per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale. Di seguito si espongono brevi note, distinte per Ministero che motivano gli importi dei fondi speciali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale, di cui alle tabelle A e B.

TABELLA A***MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE***

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi concernenti Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem ai fini di studio e di ricerca scientifica (AC 100 - AS 1534); Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali (AS 1629 -AC 750); Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo (AS 1261 - AC 3139); Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (AS 951- AC 1082); Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale (AC 75- AS 2272) nonché le risorse destinate all'attuazione di Interventi diversi.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria dell'Accordo tra Italia - EURATOM per la gestione di rifiuti radioattivi.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria del disegno di legge concernente Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AC 2233) nonché le risorse destinate all'attuazione di Interventi diversi.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria del disegno di legge concernente la delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza (AC 3671) nonché le risorse destinate all'attuazione di Interventi diversi.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

L'accantonamento comprende le risorse preordinate per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi riguardanti le seguenti Ratifiche di accordi internazionali:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012 (AS 1334 - AC 3941);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 24 ottobre 2011 (AS 1331- AC 3940);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011 (AS 2027);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia, fatto a Praia l'8 luglio 2013 (AS 1605 – AC 3942);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Regno Hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011 (AC 3285 – AS 2406);

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007 (AS 1828);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbé il 22 maggio 2007 (AC 2800 – AS 2472);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte, e la parte Africa centrale dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009 (AS 1730- AC 3945);

Ratifica ed esecuzione del memorandum d'intesa sulla lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012 (AC 2710 - AS 2499) ;

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012; b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005 (AC 3269 - AS 2469);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Armenia nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012 (AS 1661 - AC 3943);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 2012 (AS 1659 - AC 3299);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013 (AS 1732 - AC 3946);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5

novembre 2012 (AC 3260 - AS 2498);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l'11 luglio 2014 (AC 3086 - AS 2523);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014 (AS 2026 – AC 3947);

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012 (AS 1946 - AC 3944);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011 (AS 2051);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotá il 5 agosto 2010 (AS 2052);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 ed a Quito il 20 novembre 2009 (AS 2098);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cuba fatto a L'Avana il 16 settembre 2014 (AS 2106);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 9 luglio 2014 (AS 2107-AC 3766);

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù per la cooperazione nel campo della sicurezza e della difesa e dei materiali per la difesa, fatto a Roma il 17 marzo 2010 (AS 2100);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015 (AS 2099-AC 3765);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 1 dicembre 2014 (AS 2182);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013 (AS 2186);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il ministero dell'Interno della Repubblica Italiana e il ministero della Difesa nazionale della Repubblica di Colombia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 28 maggio 2013 (AS 2184);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 2014 (AS 2183);

Ratifica ed esecuzione dell' accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009 (AC 3511-AS 2405);

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010 (AC 3530 - AS 2404);

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi internazionali in materia di trasporti: a)Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l'introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012; b)Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il

Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013; c)Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013; d)Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012; e)Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014; f)Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997; g)Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma il 18 novembre 2012; h)Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014; i)Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013; j) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014; k) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015 (AC 3917); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica islamica dell'Iran per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Teheran il 19 gennaio 2005 (AC 3760); Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya - Kuala Lumpur in materia di responsabilità e risarcimenti al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010 (AC 3916); Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015 (AC 3880); Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: a)Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; b)Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; c)Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro sulla cooperazione scientifica e tecnologia, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; d)Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; e)Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; f)Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma il 18 marzo 2000 (AC 3980); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013 (AC 3867-AS 2524); Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015 (AC 3759-AS 2466); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione e mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Hanoi il 6 novembre 2015 (AC 4039); Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione (di seguito Opera), fatto a Parigi il 24 febbraio 2015;b) Protocollo addizionale all'Accordo del 24 febbraio 2015 per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione tra il Governo della Repubblica italiana e

il Governo della Repubblica francese, con Allegato, fatto a Venezia 18 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016, conformemente all'articolo 3 del Protocollo di cui alla presente lettera (AS 2551);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015 (AC 4079). L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse destinate ad ulteriori accordi internazionali.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

L'accantonamento comprende le risorse preordinate per la copertura finanziaria del disegno di legge concernente Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche (A.C. 1533 - AS 1892) nonché le risorse destinate all'attuazione di Interventi diversi.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

L'accantonamento comprende le risorse preordinate per la copertura finanziaria del disegno di legge concernente Legge annuale per il mercato e la concorrenza (AC 3012-AS 2085) nonché le risorse destinate al finanziamento di Interventi diversi.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

L'accantonamento è finalizzato alla realizzazione di Interventi diversi.

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

L'accantonamento è preordinato per la realizzazione di Interventi diversi.

MINISTERO DELLA SALUTE

L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria degli oneri relativi all'emergenza biologica a livello nazionale e per interventi diversi.

TABELLA B

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi concernenti Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali (AS 2287-AC 4080); Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché deleghe al Governo per la riforma del sistema di governo delle medesime aree e per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ambientali (AC 65); Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi (AC 1994-AS 580), nonché le risorse destinate al potenziamento e ammodernamento della Guardia di finanza e per Interventi diversi.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi.

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria del disegno di legge concernente Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali (A.S. 1629 - A.C. 750) nonché per la stabilizzazione dei lavoratori impiegati in ASU nella città di Napoli.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

L'accantonamento è finalizzato a favore di Interventi per la manutenzione delle strutture giudiziarie e penitenziarie.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi.

MINISTERO DELL'INTERNO

L'accantonamento è preordinato per il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di Interventi diversi.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria del disegno di legge concernente Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015 (AC 4079) nonché per il finanziamento di Interventi di bonifica e ripristino dei siti inquinati, per gli Interventi a favore della difesa del suolo e per Interventi diversi.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi.

MINISTERO DELLA SALUTE

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi e destinati all'Agenzia europea per i medicinali (EMA).

PARTE II**SEZIONE II- Approvazione Stati di previsione**

Si tratta delle norme di approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa e di altre norme formali aventi carattere gestionale riprodotte annualmente.

PAGINA BIANCA

Relazione tecnica

PARTE I

Sezione I

Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici

Titolo I

Risultati differenziali

Art. 1

(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

Il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, che include le voci relative alle regolazioni contabili e debitorie, comprensivo degli effetti della manovra disposta con il Disegno di legge di bilancio nel suo complesso e degli effetti del decreto legge n. 193 del 2016, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, ammonta in termini di competenza a -38,6 miliardi di euro nel 2017, -27,2 miliardi di euro nel 2018 e -8,6 miliardi di euro nel 2019 (a fronte di un livello programmatico definito nei documenti di programmazione di -40,5 miliardi nel 2017, -28,1 miliardi nel 2018 e -9,7 miliardi di euro nel 2019). In termini di cassa, il corrispondente saldo di bilancio risulta pari a -102,6 miliardi di euro nel 2017, -77,5 miliardi di euro nel 2018 e -57,2 miliardi di euro nel 2019 (a fronte di un livello programmatico definito nei documenti di programmazione di -103,9 miliardi nel 2017, -78,3 miliardi nel 2018 e -58,1 miliardi di euro nel 2019).

Il saldo così risultante, per l'esercizio 2017, è inferiore a quanto autorizzato dalle Camere con le risoluzioni di approvazione della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza e della Relazione al Parlamento 2016 in considerazione di un indebitamento netto programmatico 2017 di circa un decimo inferiore a quello considerato ai fini della definizione del limite massimo autorizzato dal Parlamento con le citate risoluzioni. Queste, infatti, in relazione alla necessità di affrontare con strumenti eccezionali la messa in sicurezza del territorio e il fenomeno migratorio, avevano autorizzato il Governo a conseguire un indebitamento netto programmatico fino a un limite massimo del 2,4 per cento del PIL nel 2017. Nello stesso esercizio, a fronte di questo livello del deficit, era stato fissato il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato in -40,5 miliardi di euro in termini di competenza e in -103,9 miliardi di euro per la cassa. L'indebitamento netto programmatico fissato dal Governo, risultante dopo l'applicazione del Disegno di legge di bilancio e del citato decreto legge n. 193/2016, si colloca invece al 2,3 per cento del PIL.

I valori programmatici del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario di competenza e cassa sono pertanto rideterminati secondo quanto indicato nell'allegato 1 al disegno di legge.

Titolo II

Misure per la crescita

Capo I

Interventi fiscali per la crescita

Art. 2

(Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica, riqualificazione energetica e acquisto mobili e credito d'imposta strutture ricettive)

Comma 1, lettera c), n. 1) - Detrazione per spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia

La disposizione in esame prevede, *per le spese sostenute nel 2017 per interventi di ristrutturazione edilizia* (fino a 96.000 euro per unità immobiliare) *e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici* (fino a 10.000 euro), una detrazione del 50% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

Per quanto riguarda le *spese per interventi di ristrutturazione edilizia*, a decorrere dal 2017, la legislazione vigente (articolo 16-bis del TUIR) prevede, fino ad un ammontare complessivo di spese non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

Le stime sono state ottenute applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (art. 1, comma 74 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015).

Al fine di stimare l'ammontare della spesa annua sono stati analizzati i dati di versamento delle ritenute operate da Banche e Poste sui bonifici relativi alle spese di cui trattasi. Ricostruendo i dati di competenza delle spese finora sostenute per l'anno 2016 si rileva un andamento leggermente superiore a quello delle spese sostenute per il corrispondente periodo del 2015.

Per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio si stima quindi un ammontare totale di spesa sostenuta nel 2017 pari a 19.500 milioni di euro, di cui si ipotizza che il 15% (2.925 milioni di euro) corrisponda alla spesa indotta dall'effetto incentivante della presente agevolazione.

Considerando quindi, per la parte di spesa base, un'ulteriore percentuale di detrazione di 14 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa indotta, una percentuale di detrazione di 50 punti, si stima per il 2017 un minor gettito IRPEF pari a 378,3 milioni di euro annui $((16.575 \times 14\% + 2.925 \times 50\%) : 10)$.

La disposizione in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto correlato alla spesa indotta stimato per il 2017 (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 731,3 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 664,8 milioni di euro. Applicando a tale ammontare un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30%, si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della disposizione, pari, per il 2017, a +66,5 milioni di IVA e +199,4 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale si rende maggiormente apprezzabile nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Questo perché le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario mentre le minori entrate dovute alle detrazioni, essendo rateizzate per dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo. Risulta pertanto il seguente effetto complessivo, in termini finanziari, rappresentato in tabella:

	2017	2018	2019	dal 2020 al 2027	2028	dal 2029
IRPEF	-56,7	-605,3	-378,3	-378,3	+283,7	0
IRPEF/IRES	0,0	+302,5	-129,6	0,0	0,0	0
IRAP	0,0	+46,5	-19,9	0,0	0,0	0
IVA	+66,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Totale	+9,8	-256,3	-527,8	-378,3	+283,7	0

In milioni di euro

Comma 1, lettera c), n. 4 - Detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione

Per quanto riguarda le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, la legislazione vigente non prevede, per il 2017, agevolazioni.

Sulla base dei dati relativi alla spesa in oggetto indicati nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2015, risulta un ammontare di spesa per il 2014 di circa 1.100 milioni di euro. Ai fini della stima, in via prudenziale, si ipotizza un ammontare di tale spesa per l'anno 2017 di circa 1.700 milioni di euro, per una rata annua di detrazione di 85 milioni di euro $(1.700 \times 50\% / 10)$.

Si stima, inoltre, che la norma sia suscettibile di determinare un effetto indotto incrementando gli investimenti nel settore, e che questo generi maggiori introiti per l'erario in termini di IVA e di imposte dirette. A partire dall'ammontare della spesa totale sopra determinata, applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nelle precedenti relazioni tecniche si stima un incremento di gettito IVA pari a circa +30,7 milioni di euro ed un incremento di gettito pari a circa +20,9 milioni di euro di IRPEF/IRES/IRAP.

Il gettito in termini di cassa risulta il seguente:

	2017	2018	2019	dal 2020 al 2027	2028	dal 2029
IRPEF	-12,8	-136,0	-85,0	-85,0	+63,8	0
IRPEF/IRES	0,0	+31,7	-13,6	0,0	0,0	0
IRAP	0,0	+4,9	-2,1	0,0	0,0	0
IVA	+30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Totale	+17,9	-99,4	-100,7	-85,0	+63,8	0

In milioni di euro

Comma 1, lettera a), n. 1 Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica

La disposizione in esame, inoltre, prevede *per le spese sostenute nel 2017 per interventi di riqualificazione energetica*, una detrazione del 65% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

A decorrere dal 2017 la legislazione vigente (articolo 16-bis del TUIR) prevede una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

Le stime sono state ottenute applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (art. 1, comma 74 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015).

Dalle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili, presentate nel 2015, risulta una spesa in oggetto effettuata per l'anno 2014 di circa 3.900 milioni di euro. Ai fini della presente stima si ipotizza prudenzialmente una spesa, per il 2017, pari a 4.250 milioni di euro.

Sulla base della metodologia citata tale ammontare di spesa annua è stimato, per un'aliquota di detrazione pari al 65%, come il risultato della somma di 2.050 milioni di euro di spesa base (che sarebbe comunque effettuata anche con la detrazione del 36%) e di ulteriori 2.200 milioni di euro di spesa incrementale (dipendente quindi, entro determinati limiti, dall'incremento di aliquota della detrazione).

Considerando, per la spesa base, una ulteriore percentuale di detrazione di 29 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa incrementale, una percentuale di detrazione di 65 punti, si stima, per il 2017, un minor gettito IRPEF pari a 202,5 milioni di euro annui $((2.050 \times 29\% + 2.200 \times 65\%) : 10)$.

La disposizione in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva stimato, per il 2017 (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti), in circa 512,5 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 465,9 milioni di euro. Applicando ai predetti importi un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30%, si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della disposizione, pari, per il 2017, a +46,6 milioni di IVA e +139,8 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale si rende maggiormente apprezzabile nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Questo perché le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario mentre le minori entrate dovute alle detrazioni, essendo rateizzate per dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo. Risulta pertanto il seguente effetto complessivo, in termini finanziari, rappresentato in tabella:

	2017	2018	2019	dal 2020 al 2027	2028	dal 2029
IRPEF/IRES	-30,4	-323,9	-202,5	-202,5	+151,8	0
IRPEF/IRES	0,0	212,0	-90,9	0	0	0
IRAP	0,0	32,6	-14,0	0	0	0
IVA	46,6	0,0	0,0	0	0	0
Totale	+16,2	-79,3	-307,4	-202,5	+151,8	0

In milioni di euro

Comma 1, lettera a), n. 3, cpv. 2 septies -Detrazione per interventi di riqualificazione energetica immobili IACP

La disposizione in esame prevede, per le spese per *interventi di riqualificazione energetica sostenute dal 2017 al 2021 dagli Istituti autonomi per le case popolari* comunque denominati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica, una detrazione del 65% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

A decorrere dal 2017 la legislazione vigente non prevede agevolazioni.

Le stime sono state ottenute applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (art. 1, comma 74 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015).

Ai fini della presente stima si ipotizza una spesa annua pari a 150 milioni di euro.

Sulla base della metodologia citata tale ammontare di spesa annua è stimato come il risultato della somma di 75 milioni di euro di spesa base e di ulteriori 75 milioni di euro di spesa incrementale.

Considerando le differenze di aliquote di detrazione si stima un minor gettito IRPEF, singola rata di competenza, pari a 9,8 milioni di euro annui.

La disposizione in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un

effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva stimato, per il periodo 2017-2021 (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti), in circa 18,8 milioni di euro annui, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 17 milioni di euro. Applicando ai predetti importi un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30%, si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari per il 2017 a +1,7 milioni di IVA e +5,1 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale si rende maggiormente apprezzabile nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Questo perché le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario mentre le minori entrate dovute alle detrazioni, essendo rateizzate per dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo. Risulta pertanto il seguente effetto complessivo, in termini finanziari, rappresentato in tabella:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Dal 2033
IRPEF	-1,5	-17,1	-26,8	-36,6	-46,3	-54,6	-48,8	-48,8	-48,8	-48,8	-48,8	-31,7	-21,9	-12,2	-2,4	7,3	0,0
IRPEF/IRES	0,0	7,8	4,4	4,4	4,4	4,4	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	0,0	1,2	0,7	0,7	0,7	0,7	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	0,2	-6,4	-20,0	-29,8	-39,5	-49,5	-52,6	-48,8	-48,8	-48,8	-48,8	-31,7	-21,9	-12,2	-2,4	7,3	0,0

In milioni di euro

Comma 1, lettera a), nn. 2 e 3 - Detrazione per interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali

La disposizione in esame prevede la proroga al 31 dicembre 2021 della detrazione spettante per gli *interventi di efficienza energetica realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali*. Qualora i predetti interventi interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 % della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, la detrazione è elevata al 70 %. La detrazione stessa è pari al 75 % qualora l'intervento sia finalizzato a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva.

A decorrere dal 2017 la legislazione vigente (articolo 16-bis del TUIR) prevede una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

Le stime sono state ottenute applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (art. 1, comma 74 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015).

Sulla base di pubblicazioni ENEA si stima un ammontare annuo di spese per riqualificazioni globali di interi edifici di circa 100 milioni di euro. Ai fini della presente stima, anche in considerazione dei maggiori benefici fiscali concessi, si considera un ammontare prudenziale di 300 milioni di euro.

Sulla base della metodologia citata tale ammontare di spesa annua è stimato come il risultato della somma di 150 milioni di euro di spesa base e di ulteriori 150 milioni di euro di spesa incrementale.

Ai fini della stima è stata applicata, in via prudenziale, l'aliquota di detrazione massima prevista. Considerando le differenze di aliquote di detrazione si stima un minor gettito IRPEF, singola rata di competenza, pari a 17,1 milioni di euro annui.

La disposizione in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva stimato, per il periodo 2017-2021 (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti), in circa 37,5 milioni di euro annui, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 34,1 milioni di euro. Applicando ai predetti ammontari un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30%, si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari per il 2017 a +3,4 milioni di IVA e +10,3 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale si rende maggiormente apprezzabile nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Questo perché le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario mentre le minori entrate dovute alle detrazioni, essendo rateizzate per dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo. Risulta pertanto il seguente effetto complessivo, in termini finanziari, rappresentato in tabella:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Dal 2033
IRPEF	-2,6	-29,9	-47,0	-64,1	-81,2	-95,8	-85,5	-85,5	-85,5	-85,5	-85,5	-55,6	-38,5	-21,4	-4,3	12,8	0,0
IRPEF/IRES	0,0	15,5	8,9	8,9	8,9	8,9	-6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	0,0	2,4	1,4	1,4	1,4	1,4	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	0,8	-8,6	-33,3	-50,4	-67,5	-85,5	-93,1	-85,5	-85,5	-85,5	-85,5	-55,6	-38,5	-21,4	-4,3	12,8	0,0

In milioni di euro

Comma 1, lettera c), nn. 2 e 3 - Detrazione per interventi antisismici

La disposizione in esame prevede una detrazione pari al 50% con riferimento alle spese sostenute per l'adozione di *misure antisismiche* su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 e per un importo complessivo pari a 96.000 euro per ciascun anno. La detrazione è elevata al 70% ovvero all'80% allorché gli interventi effettuati realizzino un miglioramento della classe di rischio, passando, rispettivamente, a una classe o a due classi di rischio inferiori. Laddove gli interventi antisismici riguardino le parti comuni degli edifici ricadenti nelle predette zone sismiche, la detrazione spetta nella misura del 75% ovvero dell'85%, a seconda dell'entità del miglioramento della classe di rischio. L'agevolazione compete con riferimento alle spese relative agli immobili adibiti ad abitazione (non solo principale) e ad attività produttive ed è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

A decorrere dal 2017, la legislazione vigente (articolo 16-*bis* del TUIR) prevede una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

Le stime sono state ottenute applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (art. 1, comma 74 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015).

Dalle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili, presentate nel 2015, risulta una spesa in oggetto effettuata nel 2014 per interventi su immobili adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive di circa 300 milioni di euro. Sulla base della distribuzione della popolazione nelle zone sismiche si stima che la zona 3 abbia lo stesso peso relativo della somma delle zone sismiche 1 e 2. Ai fini della presente stima, per tenere conto dei maggiori benefici fiscali e dell'estensione alla zona sismica 3, si ipotizza quindi un ammontare complessivo di 690 milioni di euro. Per quanto riguarda le abitazioni non principali si stima un ammontare base analogo a quello delle abitazioni principali della stessa zona, quindi pari a 300 milioni di euro, raddoppiato per tenere conto dei maggiori benefici fiscali e dell'estensione alla zona sismica 3, per un totale di 600 milioni di euro. Si ottiene quindi un ammontare totale di spesa annua pari a 1.290 milioni di euro. Per quanto riguarda gli interventi antisismici relativi alle parti comuni degli edifici, non risultano disponibili dati di dettaglio; ai fini della stima si considera un ammontare di spesa annua pari a 300 milioni di euro. Si stima quindi un totale di spesa pari a 1.590 milioni di euro.

Sulla base della metodologia citata tale ammontare di spesa annua è stimato come il risultato della somma di 795 milioni di euro di spesa base e di ulteriori 795 milioni di euro di spesa incrementale.

Ai fini della stima è stata applicata, in via prudenziale, l'aliquota di detrazione massima prevista. Considerando le differenze di aliquote di detrazione e di rateizzazione, si stima un minor gettito IRPEF, singola rata di competenza, pari a 228,8 milioni di euro annui.

La disposizione in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva stimato, per il periodo 2017-2021 (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti), in circa 198,8 milioni di euro annui, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 189,7 milioni di euro. Applicando ai predetti ammontari un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30%, si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari per il 2017 a +18,1 milioni di IVA e +54,2 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale si rende maggiormente apprezzabile nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Questo perché le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario mentre le minori entrate dovute alle detrazioni, essendo rateizzate per dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo. Risulta pertanto il seguente effetto complessivo, in termini finanziari, rappresentato in tabella:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Dal 2033
IRPEF	-34,3	-400,4	-629,1	-857,9	-1.086,7	-1.281,2	-693,5	-436,1	-178,7	78,8	331,9	93,0	64,4	35,8	7,2	-17,2	0,0
IRPEF/IRRES	0,0	82,2	47,0	47,0	47,0	47,0	-35,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	0,0	12,6	7,2	7,2	7,2	7,2	-5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	-16,2	-287,5	-556,8	-785,6	-1.014,4	-1.227,0	-734,1	-436,1	-178,7	78,8	331,9	93,0	64,4	35,8	7,2	-17,2	0,0

In milioni di euro

Di seguito gli effetti complessivi:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Dal 2033
IRPEF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRPEF/IRRES	138,3	1.512,6	1.368,7	1.624,4	1.880,0	2.097,4	1.493,6	1.236,2	978,8	721,3	468,2	505,0	4,0	2,2	0,5	2,9	0,0
IRAP	0,0	100,2	-26,7	9,3	9,3	9,3	-6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	167,0	23,2	23,2	23,2	23,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	28,7	-737,5	-1.546,0	-1.531,6	-1.787,2	-2.027,8	-1.545,6	-1.236,2	978,8	721,3	468,2	505,0	4,0	2,2	0,5	2,9	0,0

In milioni di euro

Comma 2: La disposizione prevede la non cumulabilità dei benefici previsti dall'articolo 16, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, del decreto legge n. 63 del 2013 con le agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

Commi 3-6 - Proroga del credito d'imposta per le spese di ristrutturazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere e estensione anche alle strutture che svolgono attività agrituristica

La disposizione in esame prevede la proroga, per il biennio 2017-2018, del credito di imposta per le spese di ristrutturazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'art. 10 del decreto legge n. 83 del 2014, con le seguenti modifiche: estensione anche alle strutture che svolgono attività *agrituristica*, incremento della misura del credito al 65% delle spese sostenute e utilizzabilità in F24 in *due* quote annuali.

La legislazione vigente prevede quanto segue:

- un credito di imposta nella misura del 30 % delle spese sostenute;
- il credito d'imposta deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo e, in ogni caso, è riconosciuto nel rispetto dei limiti del "de minimis";
- il credito d'imposta può essere riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 7 (*limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019*);

La disposizione in esame, inoltre, prevede, a copertura degli oneri derivanti dalla sopra citata proroga, uno stanziamento che tiene conto delle risorse già stanziato dalla norma originaria.

Al riguardo, si evidenzia che l'Amministrazione, con la Risoluzione del 20 gennaio 2016 n. 5, ha istituito il codice tributo ("6850" denominato "Credito d'imposta per la riqualificazione delle imprese alberghiere" - D.M. 7 maggio 2015) per l'utilizzo in compensazione esterna nel modello F24.

Inoltre, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 7 maggio 2015, è stato stabilito che l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

Dai dati relativi ai versamenti, risulta a tutt'oggi utilizzato in compensazione nel modello F24, con il codice

tributo 6850, un importo di circa 18 milioni di euro da parte di circa 1.500 contribuenti nel corso del 2016 (febbraio-settembre).

Pertanto, sulla base del valore sopra indicato, si stima venga utilizzato in compensazione un importo annuo di circa 25 milioni di euro.

La disposizione attuale, inoltre, prevede un limite alla compensazione; tuttavia, tenuto conto del fatto che tale limite era di 20 milioni di euro per l'anno 2015, in via prudenziale, si assume che l'importo compensato in F24 sia "non compresso" e riferito a spese avvenute sia nella seconda metà del 2014 che nel corso di tutto il 2015, nella misura di un terzo.

Se si assume, quindi, che 25 milioni di euro siano un terzo del credito di imposta riferibile alla metà del 2014 + un terzo del credito di imposta riferibile a tutto il 2015, si ottiene che l'importo annuo di competenza del credito di imposta, prima del limite di compensabilità e commisurato al 30% delle spese e nei limiti del *de minimis*, è di circa 50 milioni di euro ($25 \text{ mln} / (50\% / 3 + 100\% / 3)$), coerente con la stima originaria.

Pertanto, ipotizzando che l'utilizzo del credito nel 2016 sia costituito, come indicato, da un terzo della metà del 2014 ed un terzo di tutto il 2015, si riporta di seguito la stima degli effetti della misura attualmente vigente:

2016	2017	2018	2019
-25,0	-41,7	-41,7	-16,7

In milioni di euro

Tenuto conto degli attuali livelli di fruizione, come sopra rappresentati, è possibile operare la corrispondente riduzione dei limiti massimi complessivi indicati nell'articolo 10, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83. In tal modo, si ottiene un risparmio di 8,3 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e 33,3 milioni di euro per l'anno 2019.

Sulla base dei dati utilizzati ai fini della stima originaria, si evidenzia che la proroga per il biennio 2017-2018 del credito d'imposta in esame, la maggiorazione della misura dello stesso ($50 / 30\% \times 65\% = 108 \text{ mln euro}$), l'estensione della misura anche alle strutture che svolgono attività agrituristica (da 108 a 120 mln euro) e la utilizzabilità in due quote (60 mln di euro l'anno) comporta i seguenti effetti aggiuntivi:

2018	2019	2020	2021
-60	-120	-60	0

In milioni di euro

Tenuto conto dei risparmi sopra indicati, gli effetti finanziari complessivi recati dalle disposizioni in esame, per gli anni dal 2017 al 2021, sono rappresentati nella seguente tabella:

2017	2018	2019	2020	2021
+8,3	-51,7	-86,7	-60	0

In milioni di euro

Art. 3

(Proroga e rafforzamento della disciplina di maggiorazione della deduzione di ammortamenti)

Comma 1 - La misura in oggetto prevede la proroga, a tutto il 2017 e sino al 30 giugno 2018, della legislazione vigente introdotta dall'art. 1, commi 91-94, della Legge n.208 del 015 (*maggiorazione ammortamenti del 40% e canoni di locazione beni strumentali*) nei confronti di investimenti in beni materiali strumentali nuovi, nonché per quelli in veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività dell'impresa.

Per gli investimenti in beni materiali strumentali, si dispone, dunque, la proroga della legislazione vigente in tema di super ammortamento (40%) per il 2017, con previsione della rilevanza fiscale (per il 2018) degli investimenti in tali beni effettuati entro il 30 giugno 2018, a condizione che detti investimenti si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2017 e che, entro la medesima data, sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20%.

Relativamente ai veicoli, si dispone che per tali beni materiali sia possibile effettuare un super ammortamento analogo a quello riservato ai beni materiali strumentali, ovvero del 40% (140%) per il 2017, ma con

riferimento ai soli veicoli che rivestano un utilizzo strumentale all'attività di impresa; anche per tale tipologia di beni si dispone la rilevanza fiscale (per il 2018) degli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2018, a condizione che gli stessi si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2017 e che, entro la medesima data, sia avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20 %.

Comma 2 - Si stabilisce nel contempo un iper ammortamento maggiorato per i beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica in chiave "Industria 4.0" (allegato A) per i quali la maggiorazione prevista è nella misura del 150%.

Al **comma 3** viene inoltre disposto, nei confronti dei soggetti che beneficiano del predetto iper ammortamento, un super ammortamento per investimenti immateriali strumentali, ossia software funzionali a favorire una transizione verso i sopra citati processi tecnologici. Infatti, nel caso in cui vengano effettuati gli investimenti di cui al comma 2, per gli ulteriori investimenti che vengano effettuati in beni immateriali strumentali, rientranti nella categoria di particolari software (allegato B), è previsto il beneficio di un super ammortamento del 40%. Anche per i beni indicati ai commi 2 e 3 si prevede la rilevanza fiscale (per il 2018) degli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2018, a condizione che gli stessi si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2017 e che entro la medesima data sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20 %.

Ai fini della stima degli effetti di gettito si è preceduto avendo come riferimento il totale degli investimenti in beni materiali strumentali rilevato in sede di relazione tecnica originaria, ovvero 80 miliardi di euro, relativamente alle previsioni dell'art.1 commi 91-94 della legge di Stabilità 2016; una parte di questi (circa 7 miliardi di euro) risultano attribuibili ad investimenti in mezzi di trasporto che rivestono strumentalità per l'attività di impresa, e si rilevano, sottraendo dal totale degli investimenti in mezzi di trasporto, - che è pari a 12 miliardi¹-, all'incirca 5 miliardi attribuibili ad investimenti per l'acquisto, l'utilizzo in *leasing* di autovetture ed il noleggio a lungo termine delle stesse, che secondo quanto previsto cesseranno di godere delle previsioni di super ammortamento; si dispone che tali investimenti in veicoli e mezzi di trasporto utilizzati come beni strumentali possano usufruire del super ammortamento del 40% per il 2017, stimato mediamente in 5 anni, e per tenere conto della possibilità di fare valere - di competenza fiscale 2018, come indicato dalla Amministrazione - gli investimenti in tali beni effettuati entro il 30 giugno 2018, è stata utilizzata una stima del 20% degli investimenti annui (140%-100% X 7 mld.= 560 milioni di euro di investimenti).

Dei sopra citati 80 miliardi, circa 10 miliardi costituiscono l'ammontare di beni strumentali ad alta tecnologia - riconducibili a quelli elencati nell'allegato A-, secondo i dati forniti al Dipartimento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e basati su indicazioni di categoria. Su tali 10 miliardi di investimenti in beni ad alto contenuto tecnologico, con un iper ammortamento del 250% si ha un maggior valore fiscalmente ammortizzabile in 5 anni di (250% - 100%) X 10 mld.= 15 miliardi di euro; per tenere conto della possibilità di fare valere - di competenza fiscale 2018, come indicato dalla Amministrazione - gli investimenti in tali beni effettuati entro il 30 giugno 2018, è stata utilizzata una stima del 20% degli investimenti annui (2 miliardi di euro di investimenti, con un maggior valore ammortizzabile di (250% - 100%) X 2 mld.= 3 miliardi di euro).

I restanti 58 miliardi, per il 2017, godranno della proroga del super ammortamento in via extracontabile (40% di 58 mld = 23,2 mld di maggiori ammortamenti stimati in 7 anni); per tenere conto della possibilità di fare valere - di competenza fiscale 2018, come indicato dalla Amministrazione - gli investimenti in tali beni effettuati entro il 30 giugno 2018, è stata utilizzata una stima del 20% degli investimenti annui (4,64 miliardi di euro di investimenti).

Per quanto riguarda invece gli investimenti in beni immateriali strumentali di cui all'allegato B, ed effettuati da soggetti che beneficiano dell'iper ammortamento per investimenti in beni strumentali nuovi ad alta tecnologia, secondo le indicazioni del Ministero dello sviluppo economico - recepite dal Dipartimento - si stima prudenzialmente che i beni rientranti in tale categoria di software ammonterebbero a circa 2 mld di euro, e che godrebbero di un ammortamento di durata triennale (40% di 2mld= 800 milioni di maggiori ammortamenti stimati in 3 anni). Per tenere conto della possibilità di fare valere - di competenza fiscale 2018, come indicato dalla Amministrazione - gli investimenti in tali beni consegnati entro il 30 giugno 2018, è stata utilizzata una stima del 20% degli investimenti annui (400 milioni di euro di investimenti, con un maggior valore ammortizzabile di (140% - 100%) X 400 mln.= 160 milioni di euro

Di seguito l'andamento di competenza e di cassa della perdita di gettito in milioni di euro, con un acconto del 75% ed una aliquota media netta II.DD. del 17,45%, senza previsionale:

¹ dati ISTAT rilevati alla voce corrispondente "investimenti fissi lordi per tipo di investimento: impianti e macchinari - mezzi di trasporto" della tavola: Investimenti fissi lordi per tipo di investimento.

COMPETENZA	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ires/Irpef	-646	-1.376	-1.496	-1.449	-1.440	-1.129	-756	-405	-58	0	0

In milioni di euro

CASSA	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ires/Irpef	0	-1.131	-1.923	-1.586	-1.414	-1.433	-896	-477	-141	202	43

In milioni di euro

Art. 4

(Credito d'imposta per ricerca e sviluppo)

La disposizione interviene all'articolo 3 del decreto legge n. 145/2013, apportando alcune modifiche.

In particolare, il comma 1, lettera b), inserisce un nuovo comma 1-*bis* nel corpo del citato articolo 3, ove si chiarisce che è inclusa tra gli investimenti ammissibili anche la ricerca commissionata da un'impresa non residente, priva di stabile organizzazione nel territorio dello Stato italiano, a un'impresa residente o alla stabile organizzazione di un soggetto non residente.

Come indicato nella relazione tecnica originaria della disposizione novellata, al fine di quantificare l'effetto sul gettito fiscale derivante dall'introduzione del credito d'imposta, si è proceduto "attraverso una stima macro, sulla base dei dati sugli investimenti in R&I delle imprese (dati 2012 – Fonte Confindustria), secondo i quali risultano circa 15 miliardi di euro di investimento annuo, di cui circa 3,5 miliardi annui "extra muros" - con centri pubblici/organismi di ricerca/centri di ricerca".

Le stime Confindustria richiamate nella relazione tecnica sono ottenute a partire dai dati delle rilevazioni sulla Ricerca e lo Sviluppo sperimentale in Italia, condotte annualmente dall'Istat.

L'Istat chiarisce che, ai fini della costruzione della lista di partenza delle imprese partecipanti all'indagine annuale sulla R&S, viene utilizzato l'Archivio statistico delle imprese attive ASIA che contiene l'universo delle imprese attive, ossia unità che hanno svolto un'effettiva attività produttiva per almeno sei mesi nell'anno di riferimento nel territorio italiano. Conseguentemente, i 15 miliardi di spesa R&S stimati includono le spese effettuate da tutte le imprese stabilite in Italia.

Per i motivi in precedenza illustrati, le stime di costo della norma originaria incorporano l'ambito di applicazione prospettato dalla disposizione di cui al nuovo comma 1 *bis*. Pertanto, non si ravvisano effetti a carico del bilancio dello Stato.

Nelle lettere *a)*, *c)* e *d)* del medesimo comma 1, si prevede che:

- è definita un'aliquota unica pari al 50% per il credito d'imposta incrementale da applicare a tutte le tipologie di spesa in R&S previste al comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n.145;

- è elevato a 20 milioni di euro il credito d'imposta massimo concedibile per beneficiario;
- è superata la distinzione tra personale tecnico e personale altamente qualificato;
- il beneficio è esteso al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020.

Al fine di quantificare l'effetto sul gettito fiscale derivante dalle modifiche proposte, si è proceduto ad una rivisitazione delle stime degli effetti finanziari secondo la metodologia già utilizzata in sede di relazione tecnica della legge di Stabilità 2016 secondo i nuovi parametri, tenendo peraltro conto del fatto che le modifiche si configurano come una proroga del vigente regime, sia pure con parametri modificati.

In sintesi, è stata aumentata l'aliquota del credito di imposta per gli investimenti incrementali *intra muros* dal 25% al 50% e il limite del credito di imposta fruibile, tenendo fermo il parametro di riferimento rispetto al quale si determina l'investimento eccedente, vale a dire la media degli investimenti 2012-2014.

Inoltre, applicando una metodologia analoga a quella utilizzata in sede di relazione tecnica originaria, si è ipotizzato, in conseguenza della normativa agevolativa, che si determini, nei primi anni (2015, 2016, 2017), un effetto positivo di incremento degli investimenti, che determina un aumento degli stessi rispetto alla media di riferimento (20%, 25%, 30%). Tuttavia, si è ipotizzato che successivamente al 2017 il flusso degli investimenti vada a regime e si stabilizzi: l'eccedenza rispetto alla media di riferimento resta, pertanto, sostanzialmente uguale.

Da ultimo, per quanto riguarda l'andamento della cassa, la normativa (lettera *ff)* prevede l'utilizzabilità in compensazione esterna mediante modello F24 del credito di imposta spettante a decorrere dal periodo

d'imposta successivo a quello in cui i costi di cui al comma 6 (dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n.145) sono stati sostenuti, quindi dal 2018 (per gli investimenti del 2017) fino al 2021.

Gli effetti finanziari netti recati di cassa dall'articolo in esame si cifrano come segue:

2017	2018	2019	2020	2021	Dal 2022
0,0	-727,1	-727,1	-727,1	-1.274,1	0

In milioni di euro

Art. 5

(Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata)

La disposizione in esame introduce, ai fini IIDD ed IRAP, un regime "per cassa" per i contribuenti che adottano la contabilità semplificata, in deroga alle ordinarie regole di determinazione del reddito d'impresa e della base imponibile dell'IRAP per competenza, facendo assumere rilevanza ai ricavi "percepiti" e ai costi "sostenuti"; restano ferme, invece, le regole di determinazione e imputazione temporale dei componenti positivi e negativi di natura pluriennali (come, a mero titolo esemplificativo, plusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti).

In via generale, si evidenzia che tutte le stime (intese come differenziale di imposta a legislazione proposta rispetto alla legislazione vigente) sono state effettuate tenendo conto delle modifiche introdotte negli ultimi anni e di quelle contenute nella presente legge.

In particolare, si assume l'avvenuta soppressione – prevista dalla Legge di Stabilità 2015, articolo 1 comma 75 - dei precedenti regimi agevolati IRPEF (regime delle nuove iniziative imprenditoriali di cui all'articolo 13 della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile lavoratori e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, regime contabile agevolato di cui all'articolo 27, comma 3 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98).

Si tiene conto della contemporanea esistenza degli altri nuovi regimi previsti in delega o contenuti nella Legge di Stabilità 2015, allo scopo di:

- evitare che in capo allo stesso contribuente siano stimati effetti di gettito per l'applicazione contemporanea di due o più nuovi regimi tra loro incompatibili, duplicando quindi gli effetti di gettito;
- utilizzare, ai fini della stima della norma in esame, le corrette aliquote di imposta e/o modalità di determinazione della base imponibile.

In concreto, ciò ha comportato:

- l'eventuale applicazione in via prioritaria dei regimi speciali (*regime forfetario* delle persone fisiche esercenti imprese, arti o professioni), ove possibile/conveniente;
- la successiva applicazione dei regimi naturali o opzionali (imposta sul reddito d'impresa - *IRI* e determinazione del reddito di impresa e del valore della produzione netta per le imprese minori secondo il *criterio di cassa*).

Tutto ciò premesso, ai fini della determinazione dei possibili effetti in termini di gettito attribuibili alle normative in esame, si descrive di seguito l'iter logico sistematico che si è inteso percorrere, distintamente per soggetto passivo, ove necessario.

Società di persone

- a) A partire dalle dichiarazioni dei redditi UNICO2015 società di persone sono state selezionate tutte le imprese a contabilità semplificata (quadro RG), assieme ai dati relativi rispettivamente ai ricavi, ai costi nonché al reddito di specie: in particolare ai fini della presente stima sono stati considerati:
 - o i ricavi di cui ai commi 1 (lett. *a*) e *b*) e 2 dell'art. 85 T.U.I.R. e gli altri proventi considerati ricavi (righe *RG02 + RG03*) in quanto si ritiene essere gli importi potenzialmente interessati allo "spostamento di cassa";
 - o i costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (rigo *RG15*), in quanto la normativa proposta esplicitamente esclude i componenti negativi di natura pluriennale mentre altre tipologie di componenti positive o negative sono da ritenersi non interessate (è il caso, ad esempio, della contabilità di magazzino o dei costi per il personale);
- b) ai fini della stima delle variazioni di imposta IRPEF si è così operato:
 - o in capo ad ogni singolo socio (persona fisica o società), sulla base di quanto dichiarato dallo stesso nel quadro RN si è proceduto:

- a ricalcolare il nuovo reddito di specie (che tiene conto della variazione determinata al seguente punto *h*));
 - a ricalcolare l'eventuale utilizzo delle perdite di esercizio precedenti;
 - a ricalcolare il reddito complessivo IRPEF a legislazione proposta;
 - a ricalcolare il reddito imponibile;
 - a ricalcolare la imposta lorda;
 - a rideterminare le detrazioni spettanti;
 - a ricalcolare la imposta netta statale a legislazione proposta.
- c) Contemporaneamente al calcolo dell'IRPEF netta (a legislazione vigente e proposta), sono state altresì stimate in capo al singolo socio le addizionali regionali (con le singole aliquote dovute per ciascuna regione) e comunali;
- d) in capo ad ogni società di persone sono state infine sommate le singole imposte IRPEF nette statali (a legislazione vigente e proposta) di tutti i soci della società oltre alle addizionali regionali e comunali;
- e) in capo ad ogni contribuente IVA è stata effettuata una specifica elaborazione sul quadro VT IVA, periodo di imposta 2014, per determinare la quota di operazioni imponibili effettuate nei confronti di soggetti titolari di partita IVA; è da ritenersi, infatti, che non siano interessate allo spostamento da competenza a cassa le operazioni imponibili (cessioni) effettuate nei confronti di consumatori finali;
- f) ispirandosi alla metodologia utilizzata in sede di relazione tecnica al provvedimento istitutivo della cd. "IVA per cassa", è stato considerato un periodo medio di due mesi di ritardo nei pagamenti; questo dato trova riscontro in quanto previsto nelle recenti direttive comunitarie in materia di ritardati pagamenti (ritardo massimo ammissibile 60 giorni);
- g) pertanto, attraverso l'abbinamento testa su testa dei dati di cui al punto a) con quelli di cui al punto e) è stata calcolata in capo ad ogni impresa minore associata la quota di ricavi che in virtù del passaggio da competenza a cassa si stima siano destinati a rilevare nel successivo periodo di imposta (cagionando, pertanto, una *riduzione* di imponibile nel primo periodo di applicazione) a fronte del calcolo della quota di costi che in virtù del passaggio da competenza a cassa si stima siano destinati a rilevare nel successivo periodo di imposta (cagionando, pertanto, un *incremento* di imponibile nel primo periodo di applicazione). In particolare:
- i minori ricavi nel primo periodo di applicazione sono stati calcolati assumendo due dodicesimi della *quota parte* dei ricavi attribuibile alle operazioni nei confronti di soggetti titolari di partita IVA (applicando la percentuale ricavata dal quadro VT);
 - i minori costi nel primo periodo di applicazione sono stati calcolati assumendo due dodicesimi di *tutti* i costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci, in quanto l'imputazione a reddito è avvenuta a fronte di fatture emesse da parte di soggetti con partita IVA (i fornitori);
- h) per ogni impresa minore associata, pertanto, si è proceduto a ricalcolare il reddito di impresa nel primo anno di applicazione al netto dei minori ricavi e dei minori costi;
- i) anche ai fini IRAP si è proceduto ad applicare i minori ricavi ed i minori costi - in capo ai soggetti individuati al punto a) - sulla base dati del 2014 nella determinazione del nuovo valore della produzione nel primo periodo di vigenza della norma, con conseguente determinazione della variazione di gettito IRAP, in termini di risparmio ovvero aggravio complessivo di imposta per il contribuente, tenuto altresì conto delle previste modifiche normative specifiche per l'IRAP introdotte a partire dal 2015;
- j) per gli esercizi successivi, infine, si ritiene che il sistema vada a regime, con conseguenti effetti di gettito di cassa tendenzialmente nulli.

Persone fisiche

Per quanto riguarda le imprese individuali minori (persone fisiche), i passi elaborativi hanno ricalcato quelli descritti per le società di persone, con le debite differenze relative ai diversi quadri e variabili da selezionare e tenuto conto delle problematiche IRPEF ed IRAP relative ai contribuenti minimi. In particolare, con riferimento al cd. regime dei minimi, si evidenzia di seguito l'approccio utilizzato e le scelte effettuate.

Secondo quanto riportato nelle istruzioni al quadro LM di UNICO persone fisiche "L'imputazione delle spese, dei ricavi e dei compensi al periodo d'imposta deve essere effettuata sulla base del cd. "principio di cassa", e cioè in considerazione del momento di effettiva percezione del ricavo o compenso, nonché di effettivo sostenimento del costo o della spesa. Tale principio, che sottende comunemente alla determinazione dei redditi derivanti dall'esercizio di arti o professione, trova applicazione anche nella determinazione del reddito

d'impresa prodotto dai contribuenti minimi": ne consegue che non sono stati considerati, ai fini della stima degli effetti di gettito della presente normativa, tutti i contribuenti i quali hanno compilato il quadro LM.

Allo stesso modo, sono stati esclusi dalla elaborazione tutti i soggetti i quali si stima aderiranno al nuovo regime dei minimi, attraverso abbinamento puntuale con lo specifico archivio creato a valle delle stime relative all'articolo 1.

Questa impostazione è valida anche ai fini IRAP in quanto:

- il regime dei minimi in vigore fino al 2011 (di cui al quadro CM di UNICO2012) prevedeva una imposta sostitutiva anche ai fini IRAP, che quindi non era dovuta;
- anche il nuovo regime fiscale di vantaggio, di cui all'art. 27 DL n. 98/2011, ha confermato la esenzione ai fini IRAP nei confronti degli aderenti;
- inoltre l'art. 27, comma 3 del citato Decreto dispone una particolare clausola secondo la quale i contribuenti i quali, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 dell'articolo 1 della legge n. 244/07, *non possono beneficiare* del regime semplificato per i contribuenti minimi *ovvero ne fuoriescono*, sono comunque esenti dall'IRAP;
- infine, anche secondo il nuovo *regime forfetario delle persone fisiche esercenti imprese, arti o professioni* di cui alla Stabilità 2015 (art. 1, co. 54) è confermata la esenzione ai fini IRAP nei confronti degli aderenti (*rectius*, l'imposta dovuta è sostitutiva anche dell'IRAP).

Ai fini della stima degli effetti di gettito, pertanto, si è proceduto a stimare la variazione di gettito IRAP nei confronti delle imprese individuali minori residue solo nel caso in cui tale imposta fosse dovuta in vigenza del regime dei minimi in vigore prima della Legge di Stabilità 2015.

Tutto ciò premesso, si descrive di seguito l'iter logico sistematico che si è inteso percorrere per la determinazione dei possibili effetti in termini di gettito.

- a) Sono stati selezionati i contribuenti persone fisiche i quali hanno presentato nel modello UNICO2015 il quadro per la determinazione dei redditi di impresa a contabilità semplificata (RG), assieme ai dati relativi rispettivamente ai ricavi, ai costi nonché al reddito di specie;
- b) in particolare ai fini della presente stima sono stati considerati
 - o i ricavi di cui al comma 1, lett. a) e b) e al comma 2 dell'art. 85 T.U.I.R. e gli altri proventi considerati ricavi (righe *RG02 + RG03*) in quanto si ritiene essere gli importi potenzialmente interessati allo "spostamento di cassa";
 - o i costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (rigo *RG15*) in quanto la normativa proposta esplicitamente esclude i componenti negativi di natura pluriennale mentre altre tipologie di componenti positive o negative sono da ritenersi non interessate (è il caso, ad esempio, della contabilità di magazzino o dei costi per il personale);
- c) in capo ad ogni persona fisica (imprenditore individuale, coniuge di azienda coniugale o collaboratore di impresa familiare) è stata stimata la imposta IRPEF (statale, addizionali regionali e comunali) a legislazione vigente ed a legislazione proposta (cfr. punto b) società di persone);
- d) attraverso l'abbinamento testa su testa dei dati di cui al punto a) con quelli di cui al punto c) è stata calcolata in capo ad ogni impresa minore individuale la quota di ricavi che in virtù del passaggio da competenza a cassa si stima siano destinati a rilevare nel successivo periodo di imposta (cagionando, pertanto, *una riduzione* di imponibile nel primo periodo di applicazione) a fronte del calcolo della quota di costi che in virtù del passaggio da competenza a cassa si stima siano destinati a rilevare nel successivo periodo di imposta (cagionando, pertanto, *un incremento* di imponibile nel primo periodo di applicazione). In particolare
 - o i minori ricavi nel primo periodo di applicazione sono stati calcolati assumendo due dodicesimi della *quota parte* dei ricavi attribuibile alle operazioni nei confronti di soggetti titolari di partita IVA (applicando la percentuale ricavata dal quadro VT);
 - o i minori costi nel primo periodo di applicazione sono stati calcolati assumendo due dodicesimi di *tutti* i costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci, in quanto l'imputazione a reddito è avvenuta a fronte di fatture emesse da parte di soggetti con partita IVA (i fornitori);
- e) per ogni impresa minore, pertanto, si è proceduto a ricalcolare il reddito di impresa nel primo anno di applicazione al netto dei minori ricavi e dei minori costi e la variazione di gettito IRPEF per il primo anno conseguente, attraverso la medesima metodologia (ricalcolo puntuale) utilizzata per i singoli soci delle imprese in forma associata, ed il conseguente *aggravio* ovvero il *risparmio* complessivo di imposta per il contribuente, fermo restando quanto già evidenziato con riferimento ai soggetti "minimi";

- f) anche ai fini IRAP (come previsto all'articolo 3) si è proceduto ad applicare i minori ricavi ed i minori costi - in capo ai soggetti individuati al punto a) - sulla base dati del 2014 nella determinazione del nuovo valore della produzione nel primo periodo di vigenza della norma, con conseguente determinazione della variazione di gettito IRAP, in termini di risparmio ovvero aggravio complessivo di imposta per il contribuente, fermo restando quanto già evidenziato con riferimento ai soggetti "forfetari" e tenendo conto delle previste modifiche a partire dal 2015;
- g) per gli esercizi successivi, infine, si ritiene che il sistema vada a regime, con conseguenti effetti di gettito di cassa tendenzialmente nulli.

Ai fini degli effetti di gettito, si evidenzia, in primo luogo, come tale modifica abbia carattere generale, e come, pertanto, non sia prevista opzione alcuna. Di seguito si evidenziano i risultati ottenuti, distinti per tipologia di contribuente.

Ai fini IRPEF

Società di persone

1. le imprese in forma associata potenzialmente interessate sono oltre 439 mila;
2. di queste, circa 386 mila dichiarano a legislazione vigente un reddito di specie positivo per quasi 10,5 miliardi di euro mentre circa 52 mila dichiarano a legislazione vigente un reddito di specie negativo per quasi 0,77 miliardi di euro;
3. tuttavia, di queste, i contribuenti che si stima spostino una parte dei loro ricavi al periodo di imposta successivo sono quasi 347 mila, per un importo complessivo di circa 3,7 miliardi di euro;
4. al contempo si stima che circa 350 mila contribuenti spostino costi al periodo di imposta successivo per un importo complessivo di circa 4,19 miliardi di euro;
5. come conseguenza, si stima che circa 154 mila società di persone subirebbero un aggravio di imposta IRPEF (netta statale + addizionali) per quasi 786 milioni di euro mentre oltre 181 mila società di persone conseguirebbero un risparmio di imposta per circa 516 milioni di euro.

Persone fisiche

1. le imprese minori individuali potenzialmente interessate sono oltre 1.766 mila;
2. di queste, circa 1.588 mila dichiarano a legislazione vigente un reddito di specie positivo per quasi 30,9 miliardi di euro mentre quasi 170 mila dichiarano a legislazione vigente un reddito di specie negativo per oltre 1,72 miliardi di euro;
3. di queste i contribuenti che si stima spostino una parte dei loro ricavi al periodo di imposta successivo sono al massimo circa 1.269 mila, per un importo di circa 8,78 miliardi di euro;
4. al contempo si stima che quasi 1.471 mila contribuenti potrebbero spostare costi al periodo di imposta successivo per un importo complessivo di circa 9,5 miliardi di euro;
5. non considerando i soggetti i quali si stima aderiranno al nuovo regime dei minimi, come conseguenza si stima che quasi 408 mila imprese minori individuali subirebbero un aggravio di imposta IRPEF netta (statale + addizionali) per circa 1.673 milioni di euro mentre quasi 472 mila imprese minori individuali conseguirebbero un risparmio di imposta per circa 1.227 milioni di euro.

Ai fini IRAP

Società di persone

1. le imprese in forma associata potenzialmente interessate sono oltre 439 mila;
2. a legislazione vigente i contribuenti dichiarano una base imponibile IRAP pari a circa 8,7 miliardi di euro ed una IRAP dovuta pari a circa 346 milioni di euro da parte di quasi 298 mila contribuenti;
3. al contempo a legislazione proposta – dopo gli spostamenti di cassa di una parte dei ricavi e dei costi - i contribuenti dichiarerebbero una base imponibile IRAP pari a quasi 9,43 miliardi di euro ed una IRAP dovuta pari a circa 363 milioni di euro da parte di oltre 291 mila contribuenti;
4. come conseguenza, si stima che circa 144 mila società di persone subirebbero un aggravio (quasi 88 milioni di euro) mentre quasi 158 mila società di persone conseguirebbero un risparmio di imposta per quasi 71 milioni di euro.

Persone fisiche

1. le imprese minori individuali potenzialmente interessate sono oltre 1.766 mila;
2. tuttavia di queste - escludendo quelle che si ritiene aderiranno al nuovo regime dei minimi – a legislazione vigente i contribuenti dichiarano una base imponibile IRAP pari a quasi 16,2 miliardi di euro ed una IRAP dovuta pari a circa 641 milioni di euro da parte di circa 798 mila contribuenti;
3. al contempo a legislazione proposta – dopo gli spostamenti di cassa di una parte dei ricavi e dei costi -

i contribuenti dichiarerebbero una base imponibile IRAP pari a circa 18 miliardi di euro ed una IRAP dovuta pari a quasi 687 milioni di euro da parte di circa 682 mila contribuenti;

4. come conseguenza, si stima che quasi 390 mila imprese minori individuali subirebbero un aggravio (circa 174 milioni di euro) mentre circa 418 mila imprese minori individuali conseguirebbero un risparmio di imposta per quasi 128 milioni di euro.

Nel complesso, si evidenzia che la disposizione comporta, nel primo esercizio di applicazione, un maggior gettito di competenza di 778,5 milioni di euro ai fini IRPEF ed un recupero di gettito IRAP di competenza di circa 63,3 milioni di euro.

Si indicano, di seguito, gli effetti finanziari derivanti dalla norma di cui all'articolo 2 (criterio di cassa per la contabilità semplificata), tenuto conto delle percentuali di acconto e assumendo l'entrata in vigore a partire dal 2017:

	2018	2019	2020 ss.
IRAP	117,2	-53,8	0
IRPEF	1.153,7	-494,5	0
Addizionale regionale	41,4	0,0	0
Addizionale comunale	18,8	-4,3	0
Totale	1.331,1	-552,6	0

In milioni di euro

Art. 6 (Iva di gruppo)

La disposizione di cui al **comma 1**, nell'introdurre nel d.P.R. 26 ottobre 972 n. 633 un nuovo Titolo V *bis*, prevede una nuova figura fiscale, denominata Gruppo IVA, che sarà costituita da tutti quei soggetti, stabiliti nel territorio dello Stato, legati fundamentalmente da un vincolo finanziario di tipo controllata-controllante, nonché da vincoli organizzativi ed economici. Il Gruppo IVA è caratterizzato dall'essere un unico soggetto passivo ai fini IVA nei rapporti con i soggetti esterni allo stesso sia per le prestazioni di servizi che per le cessioni di beni. Le prestazioni di servizi e le cessioni di beni tra i soggetti del Gruppo, invece, si intendono non soggette ad IVA.

Dal punto di vista finanziario, la norma ha un impatto solo con riferimento a quei gruppi costituiti da soggetti passivi che hanno un pro-rata di detraibilità inferiore al 100 %. Si considerino, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i gruppi bancari, assicurativi e sanitari, per i quali l'incidenza delle operazioni esenti sul calcolo del pro-rata di detraibilità è alta.

La normativa attuale, con l'introduzione del secondo comma dell'articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972, che ha sostituito l'articolo 6 della legge n. 133 del 1999, prevede che le società consortili o i loro consorzi costituiti da soci con pro-rata inferiore al 10 % possano prestare servizi in esenzione nei confronti dei soci stessi. Pertanto, attualmente, le prestazioni di servizi verso soci con un'alta limitazione al diritto alla detrazione producono, in capo al soggetto prestatore, un pro-rata sui propri acquisti pari al rapporto tra le prestazioni esenti verso soci e imponibili verso terzi.

Nella legislazione vigente, ad ogni soggetto passivo corrisponde un differente pro-rata di detraibilità da applicare ai suoi acquisti, mentre nella legislazione proposta, il pro-rata da individuare è in funzione di tutte le operazioni effettuate dai soggetti del Gruppo IVA verso terzi; questo pro-rata andrà poi applicato a tutti gli acquisti effettuati all'esterno del Gruppo dai soggetti che costituiscono il Gruppo. Ulteriore differenza è che nella legislazione vigente solo i consorzi possono operare in esenzione nei confronti dei loro soci, mentre nella legislazione proposta non si fa riferimento alla natura giuridica dei soggetti del Gruppo IVA.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Gruppo IVA può estendere la possibilità di effettuare prestazioni di servizi e cessioni di beni infragruppo fuori campo IVA anche a soggetti differenti dai consorzi, purché in possesso dei requisiti richiesti.

È utile ricordare che il vantaggio normativo connesso all'introduzione del secondo comma dell'articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972 ha indotto i soggetti interessati e con limitazioni al diritto alla detrazione IVA a creare

consorzi proprio al fine di sfruttare il regime più favorevole.

Nell'ottica della stima degli effetti di gettito, quanto sopra esposto implica che la variazione di gettito sarà condizionata dall'entrata nel Gruppo IVA di soggetti differenti dai consorzi.

Per una stima dell'impatto finanziario, si è partiti dai dati delle dichiarazioni IVA per l'anno di imposta 2012 abbinati con i soggetti già classificati in gruppi bancari (Fonte Banca d'Italia) e sono stati individuati quei soggetti classificati come "società strumentale" (e quindi con servizi che normalmente sarebbero soggetti a IVA ma che, per effetto del citato articolo 10, secondo comma, sono esenti). Sono risultati servizi effettuati per circa 5,5 miliardi di euro e relativi acquisti pari a 3,1 miliardi di euro.

Si stima che l'estensione della norma possa incrementare il volume d'affari complessivo dei soggetti interni al Gruppo IVA di circa un 30 %, proprio in considerazione del fatto che nuovi soggetti possano entrare a far parte del nuovo soggetto fiscale e del fatto che sono stati considerati come campione rappresentativo solo i soggetti bancari (tralasciando quindi altre tipologie parimenti interessate dalla norma).

Le ipotesi introdotte inducono a sostenere che le cessioni attualmente imponibili, e che diventerebbero fuori campo, comporterebbero una diminuzione IVA di circa 363 milioni (5.500 mln x 30% x 22%); l'IVA sui relativi acquisti diventerebbe indetraibile per effetto del pro-rata del gruppo, comportando maggiori entrate per circa 205 milioni (3.100 mln x 30% x 22%). Pertanto, l'effetto netto stimato del provvedimento dal lato IVA sarebbe una perdita di gettito di 158 milioni annui. Tuttavia, l'IVA indetraibile comporta un aggravio di costo per l'azienda con conseguenti effetti sulle imposte dirette.

Considerando che le disposizioni in esame troveranno applicazione a partire dal 1° gennaio 2018, la possibilità di costituire gruppi IVA opererà concretamente dal 2019; pertanto, l'effetto complessivo della norma è il seguente:

	2019	2020	2021	2022
IVA	-158	-158	-158	-158
IIDD	-	79	45	45
IRAP	-	15	8	8
TOTALE	-158	-64	-105	-105

In milioni di euro

Si rappresenta altresì che dalle attività di controllo previste dall'articolo 70-undecies del d.P.R. n. 633 del 1972, come introdotto dal comma 1 dell'articolo in esame, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto, come anche previsto dal successivo **comma 6**, l'espletamento delle attività di controllo da parte dell'Agenzia delle entrate nei confronti del nuovo soggetto "Gruppo IVA", sarà esercitata da apposite strutture individuate, nell'ambito del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, tra quelle già esistenti nell'Agenzia nonché con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Relativamente agli effetti derivanti dalle disposizioni di cui ai **commi 2 e 3**, in materia di imposta di bollo e di registro delle operazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, si evidenzia che trattasi di disposizioni resesi necessarie al fine di sterilizzare un effetto di maggior gettito; tali operazioni, infatti, senza la costituzione del Gruppo IVA, non sarebbero state assoggettate a questo tipo di imposte. Pertanto, alle disposizioni in esame non si ascrivono effetti in termini di gettito.

Per quanto riguarda le modifiche alle previsioni di cui all'articolo 73, terzo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, contenute **nei commi 4 e 5**, si evidenzia che le stesse semplificano alcuni aspetti della disciplina dell'istituto della liquidazione dell'IVA di gruppo in relazione ai quali non si ascrivono effetti di gettito.

I commi 7 e 8 regolano l'entrata in vigore della nuova disciplina introdotta dalla disposizione in esame, previa consultazione del Comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 11 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006.

Art. 7

(Modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie)

La disposizione in esame proroga al 30 giugno 2017 la vigenza della misura agevolativa prevista dall'articolo 16 del decreto legge n. 18 del 2016, la quale prevede il versamento dell'imposta di registro ed ipocatastale in misura fissa per i trasferimenti immobiliari avvenuti nell'ambito di vendite giudiziarie (**lettera c**). La

disposizione, inoltre, amplia da due a cinque anni il termine entro il quale occorre rivendere gli immobili acquistati all'asta al fine di beneficiare del regime di favore in parola (**lettere a e b**).

Al riguardo, si evidenzia che, nella relazione tecnica alla disposizione originaria, era stata stimata una perdita gettito di circa 220 milioni di euro per il 2016 nell'ipotesi che tutti i soggetti interessati alla fruizione dell'agevolazione in parola avessero rispettato la condizione temporale di rivendere gli immobili acquistati all'asta entro il biennio successivo.

Tuttavia, dai dati forniti dalle associazioni di categoria notarile, si evince che hanno effettivamente usufruito dell'agevolazione in esame circa i 2/3 dei potenziali beneficiari.

Si ritiene, dunque, sufficientemente prudente e realistico utilizzare, ai fini della stima, il dato *ex-post* fornito dalle predette associazioni; tuttavia, tenuto conto che la disposizione in esame prevede, tra l'altro, l'ampliamento del limite temporale da due a cinque anni previsto al fine di fruire dell'agevolazione, si stima che la platea dei possibili beneficiari sia pari ai 3/4 del totale.

Pertanto, si evidenzia che la proroga della disposizione in esame per i primi sei mesi del 2017 determini una perdita di gettito di circa 82,5 milioni di euro.

Art. 8

(Deducibilità canoni di noleggio a lungo termine)

Attraverso una modifica all'articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi la misura in oggetto interviene in materia di limiti annui alla deducibilità fiscale dei canoni per noleggio a lungo termine degli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio prevedendo l'incremento da euro 3.615,2 a euro 5.164,57, nella stessa proporzione che già esiste tra il limite di importo per acquisto e leasing di autovetture aziendali rispetto alle altre tipologie di contribuenti (euro 25.822,84 rispetto euro 18.075,99).

La disposizione in parola è suscettibile di produrre effetti negativi di gettito ai fini IRPEF ed IRAP: ai fini della stima degli effetti di gettito si è proceduto attraverso l'utilizzo del modello previsionale di micro simulazione dei costi dei veicoli aziendali *Mo.Ve.*, la cui base dati è costituita da tutte le dichiarazioni dei redditi UNICO2015 delle società di capitali, società di persone, persone fisiche, enti non commerciali ed IRAP (nel complesso circa 5,6 milioni di soggetti), abbinate con l'archivio PRA degli autoveicoli e motoveicoli veicoli esistenti al 31 dicembre 2014 (circa 40 milioni). In sintesi, si è proceduto nel seguente modo:

- in capo ad ogni veicolo aziendale utilizzato mediante noleggio a lungo termine da parte degli intermediari ed agenti di commercio (circolante) è stata ricalcolata la maggiore deducibilità annua fiscale del canone relativo sulla base del nuovo limite e delle caratteristiche del veicolo stesso, proiettata lungo un orizzonte temporale di 4 esercizi;
- tale maggiore deducibilità fiscale è stata riattribuita al soggetto cui compete;
- in capo ad ogni agente o rappresentante di commercio (individuati mediante codice attività) sono state calcolate le specifiche variazioni di imposta IRPEF ed IRAP conseguenti attraverso l'utilizzo delle funzionalità del modello *reddito di impresa*.

In assenza di indicazione contraria, si è assunto che la norma vada a regime da subito e quindi si applichi anche ai veicoli circolanti e non solo ai nuovi. Di seguito la stima degli effetti di cassa:

	2017	2018	2019	2020	2021ss
IRPEF	0,0	-4,6	-3,35	-3,30	-3,35
IRAP	0,0	-0,18	-0,13	-0,13	-0,13
Totale	0,0	-4,8	-3,5	-3,4	-3,5

In milioni di euro

Art. 9

(Riduzione canone RAI)

La disposizione prevede, al comma 1, la riduzione a 90 euro della misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato complessivamente dovuto per l'anno 2017.

Si precisa che la relazione tecnica della norma contenuta nella legge di Stabilità 2016, la quale ha previsto la

riduzione del canone RAI da 113,50 a 100 euro, non ha quantificato alcuna variazione del gettito rispetto a quello scontato nelle previsioni di bilancio, limitandosi ad affermare che le nuove modalità di versamento del canone sarebbero state foriere di generare maggiori entrate dovute all'ampliamento della platea dei contribuenti; le maggiori entrate, prudenzialmente non quantificate, sono state in ogni caso ritenute di entità tale da garantire almeno il gettito scontato in termini di canone, IVA e tasse di CCGG.

Dalle prime informazioni ottenute da operatori tramite i quali avviene il versamento del canone RAI, risulta che la modalità di riscossione dello stesso, prevista dal suddetto articolo, ha effettivamente determinato un aumento della platea dei contribuenti che versano il canone di abbonamento.

Art. 10

(Proroga del blocco aumenti aliquote 2017)

La disposizione proroga all'anno 2017 le disposizioni di cui ai commi 26 e 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, relativamente alla sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali (**lettera a**).

Viene comunque confermata la possibilità ai comuni che avevano confermato nel 2016 la maggiorazione IMU/TASI dello 0,8 per mille di mantenerla anche nel 2017 (**lettera b**). Al riguardo non si stimano effetti finanziari rispetto all'attuale andamento del gettito.

Art. 11

(Abolizione IRPEF, IAP e CD)

La disposizione stabilisce, per gli anni 2017, 2018 e 2019, l'esenzione ai fini Irpef dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).

Sulla base dei dati dichiarativi relativi all'anno d'imposta 2014 e del modello di microsimulazione Irpef, si stima un ammontare di minor base imponibile relativo ai redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, pari rispettivamente a 301,4 e 258,6 milioni di euro e una variazione di gettito Irpef di circa -122,9 milioni di euro e di -8,4 e -3,2 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

Considerando l'entrata in vigore per il triennio 2017-2019, si stimano i seguenti effetti in termini finanziari:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
IRPEF	0,0	-215,1	-122,9	-122,9	92,2	0,0
Addizionale regionale	0,0	-8,4	-8,4	-8,4	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-4,2	-3,2	-3,2	1,0	0,0
Totale	0,0	-227,7	-134,5	-134,5	+93,2	0,0

In milioni di euro

Art. 12

(Esclusione delle società di gestione dei fondi comuni d'investimento dall'applicazione dell'addizionale all'IRES del 3,5 per cento)

La disposizione interviene su quanto disposto in sede di Legge di Stabilità 2016 all'articolo 1 commi 65-69: tale normativa, infatti, dispone che, dal 2017, in concomitanza con la prevista riduzione della aliquota IRES dal 27,5% al 24%, per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e per la Banca d'Italia, all'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia applicata una addizionale IRES di 3,5 punti percentuali.

Correlatamente, secondo quanto disposto dalla Stabilità 2016, è altresì prevista la piena deducibilità degli interessi passivi ai fini IRES ed IRAP, in luogo della parziale indeducibilità (4%) degli stessi.

La disposizione esclude le SGR dalle modifiche ivi introdotte; in sostanza rispetto alla legislazione attualmente in vigore dal 2017 le SGR :

- saranno escluse dalla addizionale di 3,5 punti percentuali
- continueranno a subire una parziale indeducibilità degli interessi passivi.

In via generale, la disposizione determina due effetti di gettito di segno contrario: mancato recupero di gettito per la esclusione dalla addizionale IRES, mancata perdita di gettito conseguente al mantenimento della indeducibilità speciale disposta dal comma 5-bis dell'articolo 96 TUIR da parte di soggetti finanziari non bancari.

Seguendo la metodologia già utilizzata in sede di relazione tecnica alla Stabilità 2016, ai fini della stima degli effetti di gettito è stato fatto ricorso:

- ai dati del modello di micro simulazione IRES
- ai dati del modello di micro simulazione IRAP (che contiene anche il dato relativo agli interessi passivi indeducibili)
- ai dati provvisori ricavati del modello UNICO2015
- ai dati dei versamenti F24 della addizionale ex decreto legge 133 del 2013 per attività economica (codice tributo 2025 - Addizionale IRES per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi - articolo 2, comma 2, decreto legge 30 novembre 2013, n. 133)
- ad informazioni specifiche di fonte ASSOGESTIONI per una individuazione più precisa delle micro attività interessate (soggetti finanziari non bancari).

Al termine del percorso si è ottenuto:

- un effetto negativo della proposta normativa (minore addizionale IRES del 3,5%) di circa 38,1 milioni di euro;
- un effetto positivo (mancata riduzione del gettito IRES ed IRAP) attribuibile al mantenimento della quota di interessi passivi indeducibili per gli intermediari finanziari;
 - in particolare, a fronte di circa 140 milioni di euro di interessi passivi indeducibili (dati dichiarativi), si è ottenuta una mancata perdita IRES di circa 27 milioni di euro;
 - ai fini IRAP ad una aliquota IRAP media netta del 4,65%, la mancata perdita di gettito è di circa 6,5 milioni di euro (140 X 4,65%).

Di seguito si evidenzia l'andamento di gettito di cassa, in milioni di euro, tenuto conto dell'acconto:

in milioni di euro

Cassa	2017	2018	2019	2020
Addizionale IRES	0	-66,7	-38,1	-38,1
IRES	0	+47,3	+27	+27
IRAP	0	+12	+6,5	+6,5
Totale	0	-7,4	-4,6	-4,6

Capo II Misure per gli investimenti

Art. 13 (Sostegno agli investimenti delle PMI)

La misura prevede la concessione di agevolazioni alle PMI nella forma di un contributo in conto impianti, il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo pari all'investimento, al tasso di interesse del 2,75%.

Lo stato di attuazione della misura, a luglio 2016, registra un ammontare complessivo di finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari di circa 4 mld di euro, per un totale di oltre 12.000 domande di agevolazione presentate da circa 8.700 imprese, operanti in netta prevalenza nel settore manifatturiero, il 73% delle quali risulta essere di micro e piccola dimensione.

Con decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del 2 settembre 2016, a causa dell'esaurimento delle risorse finanziarie complessivamente disponibili (pari a 383,86 milioni di euro), è stata disposta la chiusura dello sportello a partire dal 3 settembre del medesimo anno.

La disposizione è finalizzata a ripristinare l'operatività di uno dei principali strumenti agevolativi nazionali, la cui rilevanza per il sistema delle piccole e medie imprese nazionali è confermata dal notevole interesse mostrato sia da parte dei potenziali beneficiari che da parte degli operatori bancari.

La disposizione prevede una proroga di due anni fino al 31 dicembre 2018, ed uno stanziamento di 560 milioni di euro, calcolato su un'ipotesi di contributo mensile di circa 23,3 milioni di euro, in linea con i flussi registrati in relazione alle delibere di finanziamento trasmesse da parte della banche e intermediari finanziari ed all'effetto leva derivante dall'introduzione delle nuove modalità operative che hanno consentito di ottimizzare e semplificare i flussi procedurali alla base dello strumento (**commi 1 e 2**).

Al fine di favorire la realizzazione di investimenti aventi carattere spiccatamente innovativo, con particolare riferimento a quelli ascrivibili al c.d. "manufacturing 4.0", e dare attuazione alla strategia per l'innovazione "Manifattura Italia", la disposizione prevede di destinare una riserva pari al 20% (112 milioni di euro) dello stanziamento di legge all'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie compresi quelli in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) (**comma 4**).

Con riferimento a tali tipologie di investimento il contributo è concesso con una maggiorazione del 30% del tasso (2,75%) previsto dalla misura, nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa comunitaria applicabile in materia di aiuti di Stato (**comma 5**).

A fronte di tale stanziamento, si stima un volume corrispondente di finanziamenti pari a 6,92 miliardi di euro, di cui 1,11 miliardi di euro corrispondenti alla riserva del 20% destinata agli investimenti aventi carattere spiccatamente innovativo (**comma 3**), ed i restanti 5,81 miliardi di euro riferibili alla quota ordinaria sulla Nuova Sabatini *ter*.

Lo stanziamento complessivo di 560 milioni di euro, in linea con il meccanismo di impegno pluriennale della misura, risulta articolato come di seguito indicato:

- a) 28 milioni di euro per l'anno 2017
- b) 84 milioni di euro per l'anno 2018
- c) 112 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021
- d) 84 milioni di euro per l'anno 2022 e 28 milioni di euro per l'anno 2023

Si prevede infine, la, da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A., di incrementare l'attuale plafond di provvista, stabilito nel limite di 5 miliardi di euro, fino ad un massimo di ulteriori 7 miliardi di euro, importo indicato in via prudenziale in quanto corrispondente a quello che risulterebbe necessario ove i finanziamenti fossero concessi esclusivamente a valere sul medesimo plafond (**comma 6**).

Art. 14 (Estensione e rafforzamento delle agevolazioni per gli investimenti nelle start-up e nelle PMI innovative)

La misura dispone, a decorrere dal 2017, l'incremento delle agevolazioni all'investimento in startup e PMI innovative e a vocazione sociale. Nello specifico dispone che l'aliquota del beneficio in detrazione (per le

persone fisiche) e in deduzione d'imposta (per le persone giuridiche) sia uniformata al 30%, indipendentemente dalla tipologia di start-up beneficiarie (**comma 1, lettera c**), e l'innalzamento del tetto massimo di spesa a 1 milione di euro (**comma 1, lettera a**).

La normativa vigente prevede, fino all'anno d'imposta 2016, per gli investimenti effettuati in start-up innovative e in startup a vocazione sociale, la detraibilità ai fini Irpef rispettivamente del 19% e del 25% e la deducibilità ai fini IRES rispettivamente del 20% e del 27%, con un limite di spesa massima di 500 mila euro. Sulla base dei dati del modello UNICO/2015 persone fisiche relativi all'anno di imposta 2014 risulta che l'ammontare di investimenti in start-up innovative e a vocazione sociale è stato di circa 33 milioni di euro. Ipotizzando un incremento di spesa del 10% e applicando la nuova aliquota del 30% si stima, a decorrere dal 2017, una variazione Irpef di competenza annua di circa -10,9 milioni di euro.

Per quanto concerne l'imposta sulle società, sulla base dei dati del modello UNICO/2015 società di persone relativi all'anno di imposta 2014 risulta che l'ammontare di investimenti in start-up è stato circa 22,2 milioni di euro. Ipotizzando un incremento di spesa del 10%, applicando l'aliquota del 30% e l'aliquota IRES del 24% (aliquota vigente dal 2017), si stima una variazione IRES di competenza annua di circa -1,8 milioni di euro.

Con riferimento alle PMI, considerando che attualmente esse ammontano a circa 250 unità e utilizzando la stima del numero potenziale di PMI innovative pari a circa 7.000 nell'arco di un quinquennio e adeguandola all'applicazione della nuova aliquota di detraibilità (per le persone fisiche) e deducibilità (per le società) del 30%, si stima la seguente variazione di gettito Irpef di competenza annua:

	2017	2018	2019	2020	Dal 2021
IRES	-0,9	-2,2	-3,5	-4,8	-6,2
IRPEF	-5,4	-13,6	-21,7	-29,9	-38,0

In milioni di euro

Si stima dunque complessivamente una variazione di gettito Irpef e di Ires totale di competenza annua:

	2017	2018	2019	2020	Dal 2021
IRES	-2,7	-4,0	-5,3	-6,6	-8,0
IRPEF	-16,3	-24,5	-32,6	-40,8	-48,9
Totale	-18,9	-28,5	-37,9	-47,4	-56,9

In milioni di euro

Di seguito l'andamento finanziario, considerando l'entrata in vigore della norma a decorre dal 2017:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Dal 2023
IRES	0	-4,7	-4,9	-6,3	-7,6	-8,9	-8
IRPEF	0	-28,6	-30,6	-38,7	-46,9	-55,0	-48,9
Totale	0	-33,3	-35,5	-45,0	-54,5	-63,9	-56,9

In milioni di euro

Art.15

(Rifinanziamento degli interventi per l'autoimprenditorialità e per le start-up innovative)

La disposizione prevede due interventi di rifinanziamento di misure già operative a favore delle iniziative di cui al Titolo I, Capo 0I, del D.Lgs. n. 185 del 2000, "Interventi di sostegno all'autoimprenditorialità" (comma 1) e a favore della misura per le start-up innovative di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 (comma 2).

Il **comma 1**, destina agli "Interventi di sostegno all'autoimprenditorialità" di cui al Titolo I, Capo 0I, del D.Lgs. n. 185 del 2000 un importo complessivo pari a € 130 milioni di euro di cui 70 milioni di euro nel 2017

e 60 milioni di euro nel 2018, che sarà utilizzato per l'erogazione di finanziamenti agevolati (unica forma agevolativa prevista dal predetto Capo 0I).

La disposizione in esame propone, inoltre, una revisione del sistema di gestione delle risorse dedicate alle misure del D.lgs. n. 185 del 2000 tale da tenere distinte le disponibilità relative al Titolo I, Capo 0I (autoimprenditorialità) di competenza del Ministero dello sviluppo economico, prevedendo l'istituzione di un apposito conto corrente, da quelle relative al del Titolo II ("autoimpiego"), di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali alimentato dai rientri dei mutui agevolati concessi ai sensi di entrambi i titoli.

Il comma 2 prevede un rifinanziamento del fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012 per un importo complessivo pari a € 100 milioni di euro di cui 50 milioni di euro nel 2017 e 50 milioni di euro nel 2018. Tali risorse sono destinate all'erogazione dei finanziamenti agevolati per il sostegno alla nascita e allo sviluppo di imprese start-up innovative di cui al decreto 24 settembre 2014 del Ministero dello sviluppo economico.

Il comma 3 prevede la possibilità di rifinanziare, nell'anno 2017, per un importo complessivo di 120 milioni di euro, le misure previste ai commi 1 e 2. Le risorse sono reperite a valere sul programma operativo nazionale imprese e competitività, sui programmi operativi regionali e sulla connessa programmazione nazionale 2014-2020 e sono destinate per 70 milioni di euro per gli interventi di cui al comma 1 e 50 milioni di euro per gli interventi di cui al comma 2.

Art. 16

(Perdite fiscali di imprese neo costituite partecipate da società quotate)

La misura intende permettere la cessione delle perdite prodotte nei primi tre esercizi di attività di nuove aziende a favore di una società quotata che detenga una partecipazione nell'impresa cessionaria pari almeno al 20%.

Ai fini della stima è stato ipotizzato quanto segue:

- le imprese controllate per oltre il 50% da imprese quotate non sono state considerate in quanto rientranti almeno in potenza nel regime del consolidato fiscale;
- all'impresa quotata partecipante viene trasferita la perdita e non il reddito. Le perdite trasferite sono quelle pregresse illimitatamente utilizzabili in quanto relative ai primi tre esercizi di imposta;

Dai dati ORBIS Bureau Van Dijk sono state estratte tutte le imprese italiane partecipate (dal 20 al 50% escluso) da imprese italiane quotate, incrociando tale selezione con i dati provvisori Unico 2015 Società di capitali, anno di imposta 2014 e sono state rilevate le perdite (di esercizio o pregresse) delle imprese interessate. In capo ad ogni "consolidante" quotata sono stati sommati i dati relativi ai suoi redditi /perdite e le perdite apportate dalle partecipate considerate.

Al termine delle elaborazioni il trasferimento delle perdite pregresse relative ai primi tre esercizi (articolo 84 del TUIR), indipendentemente dalla caratteristica di "nuova impresa", ha prodotto un minore reddito imponibile netto a regime per circa 277 milioni di euro relativi a 61 imprese quotate che, ad una aliquota IRES del 24%, produce una perdita di gettito di circa 67 milioni di euro a regime.

Ipotizzando una distribuzione lineare delle perdite l'effetto a regime sarebbe raggiunto in tre esercizi nella misura di un terzo l'anno.

Gli effetti finanziari di cassa, in termini di minor gettito IRES, ipotizzando la decorrenza dal 2017, l'andamento a regime in tre esercizi delle perdite e un acconto del 75%, sono i seguenti:

	2017	2018	2019	2020	dal 2021
IRES	0,0	-39,0	-61,4	-83,8	-67,0

In milioni di euro

Art. 17

(Investimenti in startup da parte dell'INAIL)

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che gli oneri derivanti dall'attività di costituzione di start up di tipo societario ovvero dalla partecipazione a fondi comuni di investimento di tipo chiuso per l'attivazione di start up ad alto contenuto innovativo trovano capienza nelle

risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente dell'INAIL.

Art. 18

(Agevolazione per investimenti a lungo termine)

Commi 1-10

Fondi pensione e Casse di previdenza - Esenzione rendimenti in strumenti di investimento in economia reale

La disposizione in esame esenta dall'imposizione i rendimenti da investimenti effettuati dai Fondi pensione e dalle Casse di previdenza in strumenti finanziari che sostengono l'economia reale per importi che non superino il 5% dei rispettivi patrimoni. Inoltre è prevista l'abolizione della ritenuta sui dividendi in uscita per investimenti della stessa specie effettuati da Fondi esteri.

In merito a quest'ultima previsione (**comma 8**), si stima che la stessa, dal punto di vista degli effetti finanziari, possa configurarsi come una rinuncia a maggior gettito, data la pressoché attuale assenza di tali investimenti.

Per quanto riguarda i Fondi pensione, invece, risulta che il patrimonio ammonta a circa 140 miliardi di euro (fonte COVIP). Pertanto, considerando prudenzialmente che i Fondi investano per intero il 5% del loro patrimonio nei nuovi strumenti i cui rendimenti si intende esentare, ipotizzando un tasso di rendimento di tali investimenti del 4% e considerata l'aliquota di tassazione vigente del 20%, si stima una perdita di gettito di competenza annua di circa:

$$140.000 \times 5\% \times 4\% \times 20\% = \text{circa } -56 \text{ milioni di euro}$$

Di cassa si avrà il seguente profilo finanziario:

2017	2018	2019	dal 2020
0,0	-56,0	-56,0	-56,0

In milioni di euro

Con riferimento alle Casse di previdenza, inoltre, il patrimonio è stimato in circa 78,8 miliardi di euro (fonte COVIP). Mantenendo le stesse ipotesi adottate per i Fondi pensione in relazione alle risorse investite e al rendimento realizzato, e considerata l'aliquota di tassazione vigente del 26%, si stima la seguente perdita di gettito di competenza annua:

$$78.800 \times 5\% \times 4\% \times 26\% = \text{circa } -41 \text{ milioni di euro}$$

Di cassa, considerando un turnover per il possesso dei titoli finanziari di circa 1/3, si stima il seguente profilo finanziario:

2017	2018	2019	dal 2020
-9,8	-23,4	-37,1	-41,0

In milioni di euro

La disposizione abroga anche il credito d'imposta previsto dall'art. 1, commi 91-94 della legge n. 190 del 2014, comportando un effetto positivo per il bilancio dello Stato di 80 milioni di euro dal 2017.

Infine, il comma 10 prevede che le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette ad imposta di registro e ad imposta catastale e ipotecaria in misura fissa. A tale previsione non si ascrivono effetti in considerazione della pressoché assenza di tali operazioni a legislazione vigente.

Di seguito gli effetti complessivi della disposizione in esame:

	2017	2018	2019	dal 2020
Minori entrate	-9,8	-79,4	-93,1	-97,0
Minori spese	+80,0	+80,0	+80,0	+80,0
T O T A L E	+70,2	+0,6	-13,1	-17,0

In milioni di euro

Commi 11-25**Piano di risparmio a lungo termine**

La modifica normativa in esame stabilisce un regime di esenzione fiscale per i redditi diversi e per i redditi di capitale percepiti da persone fisiche residenti in Italia, al di fuori dell'esercizio di impresa, derivanti da investimenti in piani di risparmio a lungo termine.

In ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti, per almeno il 70% del valore complessivo, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo. La predetta quota del 70 % deve essere investita, per almeno il 30 % del valore complessivo, in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB di Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati ed i valori destinati nel piano non possono essere investiti per una quota superiore al 10 % del totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte, o in depositi e conti correnti. Inoltre, la disposizione prevede che, nel caso di imprese che svolgono attività immobiliare, l'attività deve essere prevalentemente costituita da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività di impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio di impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio di impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui l'impresa svolge l'attività agricola.

La modifica normativa stabilisce che sono agevolabili le somme investite fino ad un massimo di 30.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro e che le somme siano investite per un periodo non inferiore a 5 anni. Il mancato rispetto di dette condizioni prevede che i proventi percepiti siano sottoposti ad ordinaria tassazione.

Nel 2014 la somma delle ritenute sugli interessi, i redditi di capitali e le plusvalenze da cessione di azioni sono risultate pari a 13,8 miliardi di euro (fonte: Istat-Sintesi dei conti e degli aggregati economici delle Amministrazioni Pubbliche). Considerando che nel 2014 l'imposizione fiscale sui proventi finanziari era pari al 12,5% per i titoli di Stato, mentre per gli altri proventi la tassazione prevista era del 20% per i primi 6 mesi e del 26% a partire dal secondo semestre 2014, si è proceduto a calcolare l'aliquota impositiva media per ricavare implicitamente l'ammontare della base imponibile implicita di riferimento.

La ritenuta media ponderata applicata a detti proventi per il 2014, considerando che la quota di titoli di Stato ammonta al 20% del totale delle somme investite, è stata pari al 20,9% ($0,125 \times 0,2 + 0,8 \times (0,2+0,26)/2$). Conseguentemente la base imponibile di riferimento risulta pari a 66 miliardi di euro e, considerando che le attività finanziarie delle famiglie italiane ammontava nel 2014 a 2.969 miliardi di euro (Fonte: conti finanziari), si deduce come il rendimento medio realizzato sia stato pari al 2,2%.

L'esperienza francese, con l'introduzione nel 2014 di una agevolazione simile, mostra come i piani di investimento in detti strumenti siano stati circa 42.000, per un importo medio conferito pari a 10.000 euro.

Inoltre, considerando che in Francia questo tipo di agevolazione era già largamente diffusa per strumenti simili, si può ipotizzare che in Italia la novità fiscale possa determinare un numero di adesioni maggiore e pari a circa 120.000 investitori, per un investimento medio nei piani di risparmio pari alla metà delle somme agevolabili e pari a 15.000 euro e che il loro numero aumenti di circa 60.000 adesioni l'anno per poi stabilizzarsi dopo 5 anni, ovvero dal 2021.

Ciò premesso, considerando prudenzialmente che le somme siano interamente investite in strumenti finanziari con l'esclusione dei titoli di Stato, si stimano gli effetti di competenza, applicando una ritenuta del 26%, come da tabella sottostante.

Peraltro, è stabilito che la norma entri in vigore a partire dal 2016, mentre ai fini della stima è stato considerato che gli effetti di gettito si avranno a partire dal 2017, avendo considerato i tempi di approvazione dei regolamenti da parte della Consob e della Banca d'Italia.

			2017	2018	2019	2020	2021
A	Numero piani di investimento		120.000	180.000	240.000	300.000	360.000
B	Conferimento medio	€	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
C	Totale conferito nell'anno	€m	1.800	2.700	3.600	4.500	5.400
D	Totale conferito cumulato	€m	1.800	4.500	8.100	12.600	18.000
E	Reddito prodotto in ipotesi di assenza PdR (d x 2,2%)	€m	39,6	99,0	178,2	277,2	396,0
F	Variazione di gettito (e x 26%)	€m	-10,3	-25,7	-46,3	-72,1	-103,0

Di seguito, considerando che il versamento delle imposte sui redditi finanziari viene effettuato mensilmente e che quindi per il 2017 vengono considerati gli undici dodicesimi delle ritenute, si stimano i seguenti effetti finanziari per il periodo 2016-2022.

	2017	2018	2019	2020	2021	dal 2022
Variazione di gettito	-9,4	-24,5	-44,6	-69,9	-100,4	-103,0

Milioni di euro

Il **comma 25** prevede, inoltre, che il trasferimento, a causa di morte, degli strumenti finanziari detenuti nel piano non è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

Al riguardo, si evidenzia che trattandosi di fattispecie piuttosto limitate e che il gettito dell'imposta in esame è di modesta entità, anche a causa della presenza di franchigie molto alte previste dal regime di tassazione, si stima che la disposizione in esame non comporti, nella sostanza, effetti di gettito.

Art. 19

(Fondazione Human Technopole)

La disposizione prevede l'istituzione di una Fondazione nei settori della salute, della genomica, dell'alimentazione al fine di realizzare il Progetto scientifico Human Technopole, già approvato con apposito d.P.C.M. ai sensi del d.l. n. 185 del 2015 (**comma 1**).

Alla Fondazione partecipano, oltre al MEF e al MIUR in qualità di membri fondatori, anche altri Enti pubblici e privati, che contribuiscono finanziariamente al patrimonio della Fondazione e alla realizzazione del Progetto Human Technopole (**commi 2 e 4**).

Si prevede, inoltre, che la Fondazione possa avvalersi anche di personale delle Amministrazioni inserite nell'elenco ISTAT in comando o in distacco, nonché della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti universitari e di ricerca (**comma 5**).

È rimessa ad un d.P.C.M. la disciplina dei rapporti intercorrenti tra la Fondazione e l'Istituto Italiano di Tecnologia nonché il trasferimento da parte di quest'ultimo alla medesima Fondazione delle risorse residue di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 185 del 2015 (**comma 3**).

Per l'attuazione della presente norma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro nel 2017, 114,3 milioni di euro per il 2018, 136,5 milioni di euro per il 2019, 112,1 milioni di euro per il 2020, 122,1 milioni di euro per il 2021, 133,6 milioni di euro per il 2022, 140,3 milioni di euro a decorrere dal 2023 (**comma 6**).

La disposizione di cui al comma 7, nel prevedere l'esenzione fiscale di tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione e conferimento di beni a favore della Fondazione, configura, dal punto di vista degli effetti finanziari, una rinuncia a maggior gettito.

Art. 20

(Efficientamento Anas)

La disposizione prevede che, al fine di migliorare e incrementare la capacità di progettazione e realizzazione degli investimenti, nonché di contenerne i costi di realizzazione non si applichino ad ANAS, per il triennio

2017-2019, le norme di contenimento della spesa per incarichi professionali strettamente riferiti alle attività tecniche di progettazione, monitoraggio e controlli tecnico-economico sugli interventi stradali. Il secondo periodo del comma 1 precisa che la deroga alle norme di contenimento di spesa è consentita nei limiti delle disponibilità di bilancio della società e fermi gli obblighi di versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte di Anas, come previsto dalla legislazione vigente. Pertanto la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Art. 21

(Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese)

Comma 1 - La disposizione prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale e industriale del Paese, con una dotazione finanziaria di 1.900 milioni di euro, per l'anno 2017, 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032. Il predetto Fondo, ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi predisposti dalle amministrazioni centrali dello Stato ai sensi della normativa vigente con particolare riferimento al decreto legislativo 228 del 2011, è assegnato a specifiche misure nei seguenti settori:

a) trasporti e viabilità; b) infrastrutture; c) ricerca; d) difesa del suolo e dissesto idrogeologico; e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica; f) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h) prevenzione rischio sismico.

Con i medesimi decreti sono individuate, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, anche attraverso il ricorso a operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la BEI, con la CEB, con la CDP SpA e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

Comma 2 - La disposizione, inoltre, in ordine al monitoraggio degli interventi, prevede espressamente l'applicazione del decreto legislativo n. 229 del 2011.

Capo III

Misure di attrazione per gli investimenti

Art. 22

(Misure di attrazione degli investimenti Rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero)

Comma 1 - Visto per investitori

La disposizione introduce l'art. 26-bis nell'ambito del d.lgs. n. 286 del 1998. Detta disposizione prevede una disciplina in materia di immigrazione, diretta a facilitare l'ingresso in Italia dei potenziali beneficiari della misura di cui al presente articolo, per incentivare gli investimenti nel territorio dello Stato.

A tal fine, si è subordinato il rilascio del visto e del relativo permesso di soggiorno alla verifica della realizzazione di un investimento in titoli di Stato italiani per almeno 2 milioni di euro (con obbligo di mantenere l'investimento per un periodo non inferiore a 2 anni), o nel capitale di un'impresa italiana per almeno 1 milione di euro (con obbligo di mantenere l'investimento per un periodo non inferiore a 2 anni), ovvero di una donazione filantropica significativa in un settore di interesse per l'economia italiana (cultura, recupero di beni culturali e paesaggistici, gestione dell'immigrazione, istruzione, ricerca scientifica ecc.), per un importo non inferiore a 1 milione di euro.

Tale rilascio è stato altresì condizionato a una dimostrazione della disponibilità e della provenienza lecita delle risorse richieste nonché al loro trasferimento in Italia, limitato ad un periodo iniziale di due anni rinnovabile per ulteriori periodi, previa verifica del perdurare dei requisiti e del mantenimento dell'investimento in titoli di Stato o in strumenti rappresentativi del capitale di società italiane, per consentire poi il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del Testo Unico Immigrazione.

Il comma 3 del sopra citato articolo 26-bis del d.lgs. 286 del 1998 dispone, inoltre, che l'Autorità amministrativa, individuata con il decreto di cui al comma 2, all'esito di una valutazione positiva della documentazione ricevuta, trasmetta il nulla osta alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per territorio che, compiuti gli accertamenti di rito, rilascia il visto di ingresso per investitori con l'espressa

indicazione “visto investitori”.

Le predette attività non comportano maggiori oneri per le rappresentanze diplomatiche o consolari che dovranno rilasciare il visto d'ingresso per gli investitori, trattandosi di un numero presumibilmente limitato di visti. In altri termini, non sono necessari adeguamenti di strutture né di dotazioni strumentali, ma solo una modifica minima al sistema informatico per il rilascio dei visti per aggiungere la nuova tipologia di visto alla quale si potrà far fronte nel limite delle risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Anche il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno avverrà con le risorse finanziarie disponibili e legislazione vigente.

Pertanto, la disposizione non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Comma 2 - Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero ex art. 78/2010

La disposizione intende rendere permanente la previsione agevolativa volta a favorire il rientro di docenti e ricercatori residenti all'estero, introdotta originariamente dall'art. 3 del decreto legge n. 269 del 2003 e successivamente riproposta, nella sostanza, dall'art. 17, comma 1, del decreto legge n. 185 del 2008 e, da ultimo, dall'art. 44 del Decreto Legge 78 del 2010.

Come già evidenziato nella relazione tecnica di accompagnamento al decreto legge 78 del 2010, la misura non comporta nella sostanza effetti finanziari, in considerazione sia della limitata numerosità dei potenziali beneficiari sia del fatto che l'eventuale perdita di gettito, riconducibile ai soggetti che sarebbero comunque rientrati in Italia anche in assenza della norma agevolativa in esame, verrebbe compensata dal gettito riconducibile ai redditi dei lavoratori rientrati in seguito all'introduzione dell'incentivo stesso.

Commi 3-4 Regime speciale per lavoratori impatriati

Le disposizioni di cui ai commi in esame estendono ai lavoratori autonomi la disciplina di favore prevista in favore dei lavoratori che rivestono una qualifica per la quale sia richiesta alta qualificazione o specializzazione o che rivestano ruoli direttivi e che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato e si impegnano a rimanervi.

Per tali soggetti il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del suo ammontare.

Le disposizioni in esame si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2017; la riduzione dell'imponibile nella misura del cinquanta per cento di cui al comma 1, lettera a), n. 2, si applica, per i periodi d'imposta dal 2017 al 2020, anche ai lavoratori dipendenti che nell'anno 2016 hanno trasferito la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai soggetti che nel medesimo anno 2016 hanno esercitato l'opzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

Dal punto di vista strettamente finanziario la misura non comporta effetti in considerazione sia della limitata numerosità dei potenziali beneficiari sia del fatto che l'eventuale perdita di gettito, riconducibile ai soggetti che sarebbero comunque rientrati in Italia anche in assenza della norma agevolativa in esame, sarebbe compensata dal nuovo gettito riconducibile ai lavoratori rientrati in seguito all'introduzione dell'incentivo stesso.

Comma 5 - 12 Regime speciale per talune categorie di nuovi residenti

La disposizione di cui al comma 5 introduce, nell'ambito del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, il nuovo articolo 24-bis recante un regime fiscale speciale per talune categorie di nuovi residenti, la cui disciplina è completa dalle disposizioni di cui ai successivi commi da 6 a 12 della norma in esame. La nuova misura prevede che possano optare per l'assoggettamento a un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfettaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, nella misura di euro centomila per ciascun periodo d'imposta, le persone fisiche che, a partire dall'entrata in vigore della disposizione in esame, trasferiscano la propria residenza in Italia e non siano stati fiscalmente residenti in Italia per un periodo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'esercizio di validità dell'opzione.

Il regime fiscale opzionale in oggetto può essere esteso nel corso di tutto il periodo dell'opzione a uno o più dei familiari di cui all'articolo 433 del codice civile, a condizione che i predetti familiari trasferiscano la residenza in Italia e non siano stati fiscalmente residenti in Italia per almeno nove anni negli ultimi dieci periodi d'imposta. In tal caso l'importo è ridotto a euro venticinquemila per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei suddetti familiari. Viene, inoltre, affermata la subordinazione dell'estensione del regime ai familiari rispetto all'opzione principale. Al contrario, la revoca o la decadenza dell'estensione ai familiari, non produce

effetti rispetto all'opzione principale che rimane autonoma.

Pur ritenendo che dalla disposizione potrebbero derivare effetti positivi per il bilancio dello Stato, alla stessa, prudenzialmente, non si ascrivono effetti.

Capo IV

Lavoro e Pensioni

Art. 23

(Premio di produttività e welfare aziendale)

Il **comma 1** in esame stabilisce, a decorrere dal 2017, alcune modificazioni dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativamente ai commi riguardanti i premi di produttività e welfare aziendale. In particolare:

1. Modifica gli importi dei limiti fissati per la detassazione delle somme erogate in relazione ad incrementi di produttività, prevedendo l'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con aliquota del 10% per i lavoratori del settore privato che hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro nell'anno precedente. Il limite massimo di somma agevolabile è pari a 3.000 euro. Tale limite è aumentato fino ad un importo non superiore a 4.000 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

2. Stabilisce la sostituibilità del premio di produttività, prevedendo la possibilità che la stessa avvenga anche con quei beni e servizi soggetti a determinazione forfetaria della base imponibile di cui al comma 4 dell'articolo 51 del T.U.I.R.. In particolare viene ammessa tale sostituibilità, nei limiti delle somme di cui al comma 182, confermando l'applicazione dei criteri di determinazione forfetaria della base imponibile ed il non assoggettamento ad imposta sostitutiva del 10%;

3. Stabilisce la non concorrenza a formare il reddito di lavoro dipendente, e la non assoggettabilità all'imposta sostitutiva del 10% di:

a. contributi versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme relative a premi di produttività, a forme pensionistiche complementari anche se eccedenti il limite di euro 5.164,57, e i contributi di assistenza sanitaria versati ad enti e casse di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a) anche se eccedenti il limite di euro 3.615,2;

b. il valore delle azioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera g), ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme relative a premi di produttività, anche se eccedente il limite indicato nel medesimo articolo ed indipendentemente dalle condizioni dallo stesso stabilite.

Relativamente al **punto 1**, ai fini della stima sono state effettuate elaborazioni di simulazione sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2015, prendendo in considerazione le somme correlate ad incrementi di produttività dichiarate rispettivamente per l'anno di imposta 2014. Per tale annualità la normativa prevedeva che il reddito massimo per fruire del beneficio fiscale fosse pari a 40.000 euro per un importo massimo agevolabile di 3.000 euro. Sulla base di tali elaborazioni è stato stimato un coefficiente di incremento della platea dei destinatari e dell'ammontare di reddito agevolabile. Applicando tale coefficiente alle somme erogate, considerando prudenzialmente un contenuto incremento per tenere conto dell'innalzamento del limite a 4.000 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, è stata stimata una somma annua di erogazioni in oggetto pari a 4.378 milioni di euro. A tale ammontare è stata applicata la differenza tra l'aliquota marginale media per i redditi di lavoro dipendente in oggetto, stimata pari al 30 per cento, e l'aliquota del 10 per cento prevista dalla norma in esame.

In termini di gettito gli effetti sono stati stimati come differenziale rispetto alla normativa vigente che prevede la proroga dal 2016 della agevolazione con limiti di reddito pari a 50.000 euro ed importo agevolabile pari a 2.000 euro (2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro).

Sulla base di tale differenziale si stima una perdita di gettito IRPEF di competenza annua di circa **-355 milioni di euro**. Si stima inoltre una perdita di gettito di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa **-19,8 e -7,5 milioni di euro**.

Considerando la decorrenza dal 2017 l'andamento del gettito di cassa risulta il seguente (milioni di euro):

	2017	2018	Dal 2019
IRPEF	-209,1	-355,0	-355,0
Addizionale regionale	0	-19,8	-19,8
Addizionale comunale	0	-14,9	-7,5
Totale	-209,1	-389,7	-382,3

Milioni di euro

Relativamente al **punto 2**, non risultano esserci effetti tributari diretti derivanti da tale misura.

Relativamente al **punto 3.a**, la norma produrrebbe effetti nella misura in cui i soggetti che si trovano vicino ai suddetti limiti decidono di indirizzare i premi ai fondi previdenziali e sanitari. In considerazione della contenuta numerosità di tali soggetti non si stimano sostanziali effetti sul gettito per la presente ipotesi normativa.

Relativamente al **punto 3.b**, in considerazione del contenuto ricorso a tali assegnazioni a favore dei lavoratori dipendenti destinatari dell'agevolazione in materia di detassazione dei premi di produttività, si stima che le ipotesi normative non determinino sostanziali effetti di gettito.

Comma 2 - Agevolazione polizze LTC e Dread Disease a favore del dipendente

La norma in esame stabilisce, a decorrere dal 2017, la non concorrenza a formare reddito di lavoro dipendente dei contributi e dei premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o aventi per oggetto il rischio di una delle malattie considerate gravi.

La legislazione vigente prevede la detraibilità dei premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. L'importo non deve complessivamente superare 1.291,14 euro.

In base ai dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2015, risulta un ammontare di tali premi di circa 18,3 mln di euro. Nell'ipotesi prudenziale che tale ammontare di premi sia sostenuto dal datore di lavoro in sostituzione di altre somme corrisposte e applicando un'aliquota marginale media del 30%, risulta una perdita di gettito IRPEF di competenza annua di circa -2 milioni di euro $(-18,3 * (30\% - 19\%))$ e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di -0,3 e -0,1 milioni di euro.

Dalla norma si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2017	2018	2019ss
IRPEF	-1,8	-2,0	-2,0
Addizionale regionale	0,0	-0,3	-0,3
Addizionale comunale	0,0	-0,1	-0,1
Totale	-1,8	-2,4	-2,4

In milioni di euro

Comma 3. Trattasi di norma interpretativa volta a specificare che le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, si interpretano nel senso che le stesse si applicano anche alle opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale del lavoro, di accordo interconfederale, di contratto collettivo territoriale. Pertanto, non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Art. 24

(Abbassamento aliquota contributiva iscritti alla gestione separata)

La disposizione è diretta a ridurre dall'anno 2017 l'aliquota contributiva pensionistica per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati. La riduzione è di 4 punti percentuali per l'anno 2017 e di 8 punti percentuali a decorrere dall'anno 2018 (e di 2 punti percentuali dal livello dell'anno 2016 e precedenti).

Sulla base di elementi amministrativi di fonte INPS la valutazione è stata effettuata sulla base di una stima di 277.000 iscritti per il 2017 con un reddito medio annuo pari a 16.300 euro. Nella valutazione delle minori entrate si è tenuto conto delle modalità di versamento dei contributi e dell'effetto fiscale indotto.

		Minori entrate contributive abbassamento aliquota contributiva pensionistica professionisti / partite IVA iscritte alla gestione separata (valori in mln di euro; - effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)	
Normativa vigente	Anno	Al lordo degli effetti fiscali	Al netto degli effetti fiscali
29%	2017	-108	-108
33%	2018	-292	-220
33%	2019	-370	-293
33%	2020	-377	-294
33%	2021	-384	-300
33%	2022	-392	-306
33%	2023	-400	-312
33%	2024	-408	-319
33%	2025	-416	-325
33%	2026	-425	-332

Art. 25

(Anticipo finanziario a garanzia pensionistica – Ape sociale)

Commi da 1 a 12 - La presente relazione tecnica è redatta nel presupposto della qualificazione dell'anticipo finanziario a garanzia pensionistica quale prestito ai sensi del comma 1, in considerazione del fatto che gli effetti finanziari associati alla misura e la compatibilità della stessa con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica sono valutati in coerenza con la predetta qualificazione.

La disposizione in esame istituisce, in via sperimentale, a decorrere dal 1 maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018 l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (di seguito APE), che consiste in un prestito corrisposto in dodici mensilità a soggetti aventi determinati requisiti (**comma 1**).

Il **comma 2** stabilisce che possono optare per l'APE i soggetti che hanno un'età anagrafica minima di 63 anni e che maturano il diritto a una pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi, purché in possesso, al momento della richiesta di APE, del requisito contributivo minimo di venti anni e la cui pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all'APE richiesta, sia pari o superiore, al momento dell'accesso alla prestazione, a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell'assicurazione generale obbligatoria.

Il **comma 5** integra queste limitazioni d'accesso prevedendo una durata minima dell'APE pari a sei mesi e demandando ad un successivo DPCM l'entità minima e massima dell'APE richiedibile.

Il **comma 6** prevede che l'INPS trattenga mensilmente, a partire dalla prima pensione, l'importo della rata per il rimborso del finanziamento e lo riversi all'istituto finanziatore che materialmente ha erogato il prestito.

Il **comma 8** prevede l'istituzione di un Fondo di garanzia oneroso, con una dotazione iniziale pari a 70 milioni di euro. Ai correlati effetti finanziari nell'anno 2017, in termini di Saldo Netto da Finanziare e Indebitamento netto, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di 70 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 32 della legge 29 dicembre 2014, n. 190. E' autorizzata allo scopo l'istituzione di un apposito conto corrente presso la Tesoreria dello Stato. Il fondo è alimentato anche con le commissioni di accesso al fondo medesimo.

Con riferimento agli aspetti di natura fiscale, il **comma 12** dispone che le somme erogate in quote mensili di cui al comma 1 non concorrono a formare il reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore, è riconosciuto un credito di imposta annuo nella misura massima del 50 per cento dell'importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti.

Il credito d'imposta dà luogo a rimborso in caso di incapacità e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi. Tale credito d'imposta è riconosciuto dall'INPS per l'intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione. L'INPS recupera il credito rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario nella sua qualità di sostituto d'imposta.

Relativamente alla stima dei relativi effetti finanziari è stata effettuata un'elaborazione puntuale, mediante modello di microsimulazione, per individuare la platea dei soggetti potenzialmente interessati alla misura ed il costo finanziario.

Stante il più favorevole trattamento di accompagnamento alla pensione di vecchiaia assicurato ad alcune categorie di soggetti considerati maggiormente bisognosi di sostegno sociale attraverso la c.d. "Ape Sociale" (commi 14-21), si ipotizza che optino per l'APE un quarto dei soggetti eleggibili non disagiati e i quattro quinti dei soli disagiati tra venti e trenta anni di contribuzione, che non potranno beneficiare del citato trattamento sociale agevolato.

Al riguardo, dal punto di vista strettamente finanziario, e con particolare riferimento alle disposizioni di cui al comma 12 della norma in esame, si indicano di seguito gli effetti in termini di minor gettito IRPEF:

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0	-2	-8	-17	-33	-54	-57

Milioni di euro

Si segnala che a causa della adesione sperimentale per i soli anni 2017 e 2018 e di un periodo massimo di fruibilità APE di tre anni e sette mesi, l'onere stimato per il 2023 è da considerarsi un massimo, destinato a restare dapprima costante e poi a scendere dal 2038 fino ad azzeramento, in seguito alla conclusione delle restituzioni a rate ventennali.

Comma 13 - La disposizione chiarisce che gli effetti della trattenuta di cui all'ultimo periodo del comma 6 non rilevano ai fini del riconoscimento di prestazioni assistenziali e previdenziali sottoposte alla prova dei mezzi.

Commi da 14 a 23 - Ape sociale - La disposizione in esame prevede che, in via sperimentale, dal 1 maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, considerati maggiormente bisognosi di sostegno sociale, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, sia riconosciuta un'indennità economica per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia.

L'accesso all'indennità è concesso a tutti gli assicurati che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento,

dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, e che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

- b) assistono, al momento della richiesta, e da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- d) sono lavoratori dipendenti svolgono una o più delle professioni previste dalla disposizione in esame da almeno 6 anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso (da specificarsi ulteriormente con DPCM²) il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.

La disposizione in esame non introduce un diritto soggettivo ma condizione il beneficio a un limite di spesa programmato ponendo a salvaguardia dello stesso uno specifico meccanismo di salvaguardia (posticipo della decorrenza del trattamento per rispettare il limite di spesa medesimo). Le disposizioni attuative sono da stabilirsi con specifico DPCM.

Dalla disposizione conseguono maggiori oneri per la finanza pubblica in termini di maggiore spesa pensionistica (è prevista apposita disposizione diretta ad evitare maggiori oneri per anticipo dell'erogazione del trattamento di fine servizio per i dipendenti pubblici) corrispondenti ai limiti di spesa annuali programmati a garanzia dei quali opera il meccanismo di salvaguardia, sintetizzabili nei seguenti termini:

Maggiore spesa per prestazioni (valori in mln di euro; - effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-300	-609	-647	-462	-280	-83	-8

Di seguito si dà dimostrazione della determinazione del limite di spesa sopra indicato

Ipotesi di lavoro

Le valutazioni sono state effettuate determinando i contingenti di uscita (63 anni di età con anzianità contributiva 30 o 36) nel periodo interessato e applicando le percentuali e/o le modalità descritte di seguito.

Lavoratori di cui al punto a)

Dipendenti privati

Sulla base dei pensionamenti di vecchiaia decorrenti nell'anno 2015 e dell'analisi delle situazioni contributive antecedenti il pensionamento, è stato stimato che la percentuale dei soggetti in stato di disoccupazione, che hanno almeno 30 anni di contributi, è pari a circa il 4,5%.

Lavoratori di cui al punto b)

Dipendenti privati

Dall'incrocio tra gli archivi gestionali delle prestazioni di congedo straordinario (L. 104/92) e quelli delle pensioni di vecchiaia decorrenti nel 2015, con almeno 30 anni di contributi, è stato rilevato che la percentuale di tali lavoratori è pari a circa l'1,5%.

Dipendenti pubblici

² Nell'ambito delle seguenti professioni, indicate in apposito allegato: Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici, Conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni, Conciatori di pelli e di pellicce, Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante, Conduttori di mezzi pesanti e camion, Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni, Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza, Professori di scuola pre-primaria, Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati, Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia, Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

La stima per tali lavoratori è stata ricavata sulla base dei dati delle deroghe alla legge n.214/2011, riferite alla L.104/92, sulle uscite dell'anno 2015.

Lavoratori di cui al punto c)

Dipendenti privati e pubblici

Per determinare la percentuale di coloro che potrebbero usufruire della norma per riduzione della capacità lavorativa superiore al 74%, sono state incrociate le pensioni decorrenti 2015 con i verbali delle invalidità civili; il valore ottenuto è pari al 4,3% per i lavoratori privati e il 4% per quelli pubblici.

Lavoratori di cui al punto d)

Dipendenti privati

Sulla base delle informazioni sulle Comunicazioni obbligatorie gestite dal Ministero del Lavoro, congiuntamente con quelle delle pensioni di vecchiaia decorrenti nel 2015, i lavoratori che svolgono una o più delle professioni indicate dalla disposizione in esame, da almeno 6 anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso (da specificarsi ulteriormente con DPCM) il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni rappresentano circa il 10%.

Dipendenti pubblici

La quantificazione della platea degli interessati è stata effettuata sulla base di una stima delle posizioni assicurative dei dipendenti pubblici, aggiornate all'anno 2015, applicando, alle leve di pensionamento per vecchiaia, la composizione percentuale per qualifica desunta dai dati del Conto Annuale 2014 dei dipendenti pubblici.

Ai fini della previsione della maggiore spesa sono state adottate le seguenti ulteriori ipotesi.

L'importo massimo dell'indennità mensile riconosciuta è pari a 1.500 euro lordi.

Per i dipendenti privati la propensione all'utilizzo della prestazione è stata ipotizzata al 90%

Per i dipendenti pubblici la propensione di utilizzo per le categorie interessate è stata ipotizzata pari al 90% della platea.

Stima degli oneri derivanti dalla misura sperimentale di indennità economica di accompagnamento per il pensionamento di vecchiaia

Lavoratori del settore privato e lavoratori pubblici

Anno	Stima Numero di prestazioni in pagamento alla fine dell'anno (mgl di unità)	Maggiori oneri (limite di spesa) (mln di euro; - effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)
2017	34,3	-300
2018	43,1	-609
2019	36,7	-647
2020	23,3	-462
2021	13,7	-280
2022	2,9	-83
2023	-	-8

Art. 26
(*Quattordicesima*)

La disposizione in esame prevede che la tabella A allegata al decreto legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007 n. 127, sia modificata nel modo che segue:

Tabella A

Lavoratori dipendenti - Anni di contribuzione	Lavoratori autonomi - Anni di contribuzione	Somma aggiuntiva (in euro) - Anno 2007	Somma aggiuntiva (in euro) - Anno dal 2008 al 2016	Somma aggiuntiva (in euro) - Anno dal 2017
1) Fino a 1,5 volte il trattamento minimo				
Fino a 15	Fino a 18	262	336	437
Oltre 15 fino a 25	Oltre 18 fino a 28	327	420	546
Oltre 25	Oltre 28	392	504	655
2) Da 1,5 volte a 2 volte il trattamento minimo				
Fino a 15	Fino a 18			336
Oltre 15 fino a 25	Oltre 18 fino a 28			420
Oltre 25	Oltre 28			504

In particolare la disposizione in esame prevede che la 14-esima sia erogata nella misura prevista al punto 1) della tabella, se il soggetto possiede un reddito complessivo non superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e nella misura prevista al punto 2) nel caso in cui il reddito complessivo risulti compreso tra una volta e mezza e due volte il trattamento minimo annuo. Sono inoltre previste clausole di salvaguardia per coloro che posseggono un reddito, superiore a una volta e mezza e inferiore a tale limite incrementato dell'importo della somma aggiuntiva di cui al punto 1) della tabella e superiore a due volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato dell'importo della somma aggiuntiva di cui al punto 2) della tabella.

STIMA ONERI:

Si fa presente che, nella stima degli oneri sotto riportata, si è tenuto conto:

- del maggior importo che sarà percepito dai beneficiari della somma aggiuntiva in relazione all'aumento di circa il 30% degli importi per coloro che posseggano un reddito pari o inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo;
- dell'incremento degli importi della somma aggiuntiva, dovuto all'introduzione del limite reddituale pari a due volte il trattamento minimo, per i soggetti che a normativa vigente avrebbero percepito un importo di somma aggiuntiva ridotto;
- delle clausole di salvaguardia così come previsto dalla disposizione in esame;
- del numero dei beneficiari degli importi di somma aggiuntiva a normativa vigente pari, a luglio 2016, a circa 2.125.000 soggetti per un importo medio di circa 400 euro (cfr sotto riportata tabella)

Beneficiari della somma aggiuntiva a luglio 2016 e vigenti al 01.07.2016¹**- escluse Ex Enpals e Ex INPDAP² -**(beneficio previsto dall'articolo 5, del decreto legge 2 luglio 2007, n.81.
c.d."quattordicesima")

Classi d'importo della quattordicesima	Numero	Importo complessivo quattordicesima (migliaia di euro)	Importo medio mensile della quattordicesima
Inferiore a 336	82.289	15.066,2	183,09
336	632.425	212.494,7	336,00
da 336,01 a 419,99	20.234	7.614,8	376,34
420	1.009.498	423.989,1	420,00
da 420,01 a 503,99	8.815	4.075,7	462,36
504	356.717	179.785,4	504,00
Totale	2.109.978	843.025,9	399,54

¹ Elaborazione su archivi aggiornati al 16.08.2016. Sono state escluse circa 20 mila pensioni beneficiarie della 14-esima ma eliminate nel primo semestre 2016

² I beneficiari Ex Enpals e Ex INPDAP sono circa 14.000 per un importo complessivo di circa 5 milioni di euro

- della distribuzione dei redditi pensionistici al 31/12/2015 dei pensionati con età pari o maggiore di 64 anni, in relazione alla cui elaborazione sono stati stimati nuovi beneficiari pari a circa 1.250.000 soggetti

Pertanto dalla disposizione in esame conseguono i seguenti maggiori oneri:

Maggiore spesa pensionistica (valori in mln di euro; + effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

2017	2018	Dal 2019
-800	-800	-800

Art. 27*(Rendita integrativa temporanea anticipata R.I.T.A)*

La disposizione in esame introduce, a partire dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, per i lavoratori che hanno i requisiti per ottenere l'Ape e che abbiano richiesto la certificazione del diritto all'APE, di cui all'articolo 25, comma 3, la possibilità di ricevere, in tutto o in parte, in forma di rendita temporanea, la prestazione maturata presso fondi di previdenza complementare fino al conseguimento del requisito di accesso nel sistema pensionistico obbligatorio.

Relativamente al trattamento fiscale, si prevede che la parte imponibile della RITA sia assoggettata a tassazione con la ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta dello 0,3 per cento per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Dal punto di vista finanziario si osserva che la RITA determina un anticipo di tassazione dal momento del conseguimento del requisito di accesso al trattamento pensionistico in cui sarebbe stata erogata la prestazione pensionistica integrativa, al momento in cui, in relazione alla misura in esame, viene erogata la rendita integrativa anticipata.

Ai fini della stima dei correlati effetti finanziari, si ipotizza che, della platea potenziale dei fondi negoziali, aperti, preesistenti e dei piani individuali pensionistici (PIP), aderisca una percentuale del 30%, del 10% e del 5% rispettivamente per coloro che devono attendere uno, due o tre anni per il conseguimento del requisito di accesso nel sistema pensionistico obbligatorio.

Sulla base di dati COVIP, per quanto riguarda i suddetti fondi, non considerando i fondi preesistenti, si stima quindi un ammontare totale di prestazioni anticipate pari a 295,2 milioni di euro per i soggetti che attualmente potrebbero fruire delle somme nel triennio 2018-2020 e pari a 264,1 milioni di euro per i soggetti che attualmente potrebbero fruire delle somme nel triennio 2019-2021.

Per quanto riguarda i fondi preesistenti si stima un ammontare totale di prestazioni anticipate pari a 158,2 milioni di euro per i soggetti che attualmente potrebbero fruire delle somme nel triennio 2018-2020 e pari a 143,8 milioni di euro per i soggetti che attualmente potrebbero fruire delle somme nel triennio 2019-2021.

I soggetti dei fondi negoziali, aperti e i PIP fruirebbero di un'aliquota media di imposizione del 15% sia a normativa vigente sia nella normativa proposta, mentre i soggetti dei fondi preesistenti fruirebbero di un'aliquota media di imposizione del 12% in base alla normativa proposta, a fronte di un'aliquota media del 25% a normativa vigente. Applicando tali aliquote ai predetti ammontari ripartiti per i singoli anni di spettanza, si stimano i seguenti effetti finanziari (milioni di euro):

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ritenuta	30,1	13,7	-52,0	-23,6	-7,4	0,0

Art. 28

(Abolizione penalizzazioni)

Normativa vigente

La disciplina della penalizzazione delle pensioni anticipate di cui all'art. 24 comma 10 della Legge n. 214/2011 prevede una riduzione sui trattamenti pensionistici relativi alla pensione anticipata, limitatamente alla quota di pensione calcolata con il sistema retributivo, in misura pari a un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni (non incrementati con la speranza di vita); tale percentuale annua è elevata a due punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai due anni. Per effetto dell'art. 1 comma 113 della Legge 190/2014, la riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici non trova applicazione per le pensioni decorrenti dal 1.1.2015 laddove la maturazione del previsto requisito di anzianità contributiva avvenga entro il 31 dicembre 2017.

Infine l'art. 1 comma 299 della legge 208/2015 ha eliminato le penalizzazioni, a partire dal 1/1/2015 e senza corresponsione di arretrati, anche per le pensioni liquidate con decorrenza precedente al 1.1.2015.

Disposizioni in esame

La proposta di modifica normativa prevede, a partire dal 1° gennaio 2018, l'eliminazione definitiva del citato meccanismo di riduzione introdotto dall'art. 24 comma 10 della Legge n. 214/2011.

Valutazioni finanziarie

Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, Contabilità separate, Fondi Speciali e Gestioni speciali lavoratori Autonomi

Le valutazioni sono state effettuate sulla base dei contingenti di uscita per pensionamenti previsti a normativa vigente negli anni di valutazione 2018-2027. Il regime delle decorrenze è quello previsto dalla L. 214/2011.

Il numero delle pensioni interessate dalla norma è pari a circa il 40% delle pensioni anticipate liquidate nel settore privato e a circa il 50% per i lavoratori autonomi (nel complesso circa 70.000 nel 2018). La percentuale media di penalizzazione è pari al 2,7% nel primo anno di valutazione (circa 700 euro annui).

Gestione dipendenti pubblici

La stima è stata effettuata sulla base delle informazioni disponibili negli archivi amministrativi dell'Istituto da cui si evince che oltre il 60% dei pensionati di cui trattasi anticipa tra 1 e 2 anni rispetto all'età di 62.

La platea iniziale dei pensionati è stata stimata pari a circa 22.000 unità con un abbattimento medio di pensione, al lordo degli effetti fiscali, pari a circa 630 annui.

Ai fini della valutazione si è tenuto conto che a normativa vigente l'effetto della penalizzazione in esame sui nuovi trattamenti liquidati è decrescente negli anni successivi per la minore incidenza della quota retributiva. I risultati delle elaborazioni riportati nella tabella seguente rappresentano l'onere per il periodo 2017-2026 derivante dall'applicazione della norma in esame, per il computo del quale si è tenuto conto dell'applicazione generale della disposizione al complessivo sistema pensionistico.

(valori in mln di euro; - effetti negativi
per la finanza pubblica; + effetti positivi
per la finanza pubblica)

Maggiore spesa pensionistica
(al lordo fisco) (al netto fisco)

2017	0	0
2018	-34	-23
2019	-84	-57
2020	-135	-91
2021	-174	-118
2022	-204	-138
2023	-228	-155
2024	-252	-172
2025	-270	-183
2026	-286	-195

Art. 29

(Cumulo periodi assicurativi)

Normativa vigente

Le disposizioni contenute nel D.Lgs n. 42/2006 consentono di sommare, ai fini del raggiungimento dei requisiti per il diritto a pensione, i periodi contributivi esistenti presso due o più enti di previdenza, in modo da poter conseguire quote di pensione a carico delle Gestioni presso cui si trovano i contributi accreditati (cd. totalizzazione).

Con la totalizzazione è possibile ottenere:

- la pensione di vecchiaia al compimento dei 65 anni e 7 mesi, senza differenza tra uomini e donne;
- la pensione di anzianità con 40 anni e 7 mesi.

I requisiti sono incrementati secondo gli adeguamenti della speranza di vita e la decorrenza dei trattamenti è fissato dopo 18 mesi (21 per l'anzianità) dalla maturazione del requisito.

L'importo della pensione è determinato sulla base della disciplina prevista in caso di "opzione" per il calcolo della pensione con il sistema contributivo. Peraltro, a salvaguardia dei diritti acquisiti, se il lavoratore ha già raggiunto in una gestione a carico degli enti previdenziali pubblici, i requisiti minimi richiesti per il diritto ad autonoma pensione, la quota relativa alla contribuzione versata sarà determinata con il sistema di computo previsto dall'ordinamento della predetta gestione.

La totalizzazione può essere utilizzata da tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti.

La Legge 228/2012 ha previsto, all'art. 1 commi da 239 a 246, un'ulteriore possibilità di unificare la contribuzione versata in più gestioni assicurative utilizzando l'istituto del cumulo, che consente ai lavoratori iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi e degli iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, di utilizzare tutti i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un'unica pensione. Le nuove disposizioni che sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2013 sono finalizzate a consentire ai lavoratori il perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero dei trattamenti di inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

Per conseguire la pensione di vecchiaia, il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti può, però, essere

richiesto a condizione che i lavoratori non abbiano maturato il diritto autonomo al trattamento pensionistico in nessuna delle forme assicurative oggetto del regime di cumulo.

La pensione si ottiene in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi, previsti dalla Legge 214/2011, più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le diverse gestioni presso cui sono stati versati i contributi. La prestazione decorre dal mese successivo a quello del raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi.

Per l'importo di pensione le gestioni previdenziali interessate determinano, ciascuna per la quota riferita ai contributi di propria competenza, il trattamento cosiddetto "pro quota" in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni e/o reddito di riferimento.

A differenza della totalizzazione non possono essere oggetto di cumulo le contribuzioni versate presso le Casse di Previdenza per liberi professionisti.

Disposizione in esame

La modifica in esame prevede a partire dal 1.1.2017:

- l'abrogazione della condizione di assenza del requisito autonomo per l'accesso alla pensione di vecchiaia in cumulo previsto dall'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- la possibilità di utilizzare il cumulo anche in caso di pensione anticipata, al raggiungimento dei requisiti di cui all'articolo 24, comma 10, del d.l. 201/2011 (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne nel 2016) adeguati agli incrementi della speranza di vita.

Ipotesi di lavoro

La quantificazione è stata effettuata sulla base delle informazioni presenti negli archivi amministrativi dell'INPS (Casellario Centrale delle Posizioni Attive), contenuti le posizioni contributive di tutti i lavoratori e di tutti gli enti previdenziali.

In tale contesto è stato stimato il numero dei soggetti, con requisito autonomo in almeno una gestione, che nei prossimi dieci anni si troveranno ad accedere al pensionamento potendo ricorrere all'istituto della totalizzazione, distinguendo la categoria di pensione oltre che sulla base del requisito anagrafico e contributivo anche valutando il vantaggio di un posticipo della prestazione in ragione di un importo più elevato. Dalla platea così selezionata sono stati esclusi coloro che hanno contribuzioni presso le casse professionali (circa il 20% dei soggetti) oltre ai soggetti che in ogni caso accedrebbero alla pensione attraverso una ricongiunzione onerosa (circa il 10% dei soggetti). In tal modo il numero complessivo dei soggetti interessati è stimato in circa 100 mila unità nei successivi dieci anni.

Dalle distribuzioni delle posizioni per età ed anzianità contributiva sono stati stimati i contingenti di pensionati nel periodo 2017-2026, calcolando l'onere in via differenziale tra il calcolo in pro-quota del cumulo e quello previsto dalla totalizzazione nonché l'onere per anticipo nel caso del pensionamento anticipato.

Dalle distribuzioni delle posizioni per età ed anzianità contributiva sono stati stimati i contingenti di pensionati nel periodo 2017-2026, calcolando l'onere in via differenziale tra il calcolo in pro-quota del cumulo e quello previsto dalla totalizzazione.

Nel quadro così delineato si evidenziano i seguenti gruppi di soggetti ciascuno identificato da una situazione differente:

1. Soggetti che non maturano, entro l'anno in cui raggiungono il requisito di età per la vecchiaia, il requisito contributivo per la pensione anticipata. Per tali soggetti l'onere è stato valutato come differenziale tra la pensione di vecchiaia in cumulo e la pensione di vecchiaia in totalizzazione.
2. Soggetti che maturano, prima dell'anno in cui raggiungono il requisito di età per la vecchiaia, il requisito contributivo per la pensione anticipata. Per tali soggetti l'onere è stato valutato come differenziale tra la pensione anticipata in cumulo e la pensione di anzianità in totalizzazione e anche l'effetto di anticipo rispetto al alla maturazione del requisito di età per la vecchiaia nei casi in cui questo si verifici.
3. Soggetti che maturano, entro l'anno in cui raggiungono il requisito di età per la vecchiaia, il requisito contributivo per la pensione anticipata ma rinunciano a totalizzare a causa della forte decurtazione della prestazione. Per tali soggetti l'onere è stato valutato come differenziale tra la pensione anticipata in cumulo e la pensione di vecchiaia in totalizzazione.

Stima Numero di pensioni interessate (migliaia di unità)

Anno	da pensionamento di vecchiaia	da pensionamento anticipato	Totale pensioni interessate
2017	3,4	4,4	7,8
2018	8,2	7,2	15,4
2019	13,4	9,6	23
2020	17,1	12,6	29,7
2021	24	16	40
2022	29,8	19,6	49,4
2023	36,3	23,2	59,5
2024	45,3	27,1	72,4
2025	54,9	31,4	86,3
2026	66,1	34,3	100,4

Tra le altre ipotesi alla base della valutazione si riportano i valori iniziali degli importi medi annui delle prestazioni in totalizzazione ed il rispettivo valore della pensione differenziale in cumulo.

Tipologia di prestazione	Maschi	Femmine
Totalizzazione vecchiaia	20.500	14.350
Cumulo vecchiaia	22.960	16.070
Totalizzazione anticipata	26.000	19.000
Cumulo anticipata	31.200	22.800

Ai fini della spesa per trattamenti di fine servizio e fine rapporto nell'ambito del pubblico impiego per effetto di specifica previsione normativa non sono previsti maggiori oneri.

Sulla base delle ipotesi, dei dati e della metodologia precedentemente descritti, si riporta nella tabella seguente gli effetti finanziari conseguenti.

Gli effetti tengono conto anche delle misure transitorie in materia di soggetti che avendo in corso la domanda di ricongiunzione optino per il recesso della medesima secondo quanto previsto dalla disposizione in esame.

L'effetto fiscale indotto è stato valutato sulla base di criteri di prudenzialità

(valori in mln di euro; - effetti negativi per la finanza pubblica;+ effetti positivi per la finanza pubblica)

Anno	maggiore spesa pensionistica	revisione profili versamenti per ricongiunzioni e oneri connessi	effetto fiscale indotto	Effetti complessivi
2017	-87	-15	4	-98
2018	-132	-30	12	-150
2019	-164	-30	17	-177
2020	-186	-30	20	-196
2021	-266	-30	31	-265
2022	-325	-30	37	-318
2023	-400	-15	39	-376
2024	-469	-10	48	-431
2025	-533	-5	59	-479
2026	-562	0	65	-497

Art. 30

(Lavoratori precoci)

Normativa vigente

Il comma 10 dell'art 24 della Legge n. 214/2011 prevede l'accesso alla pensione anticipata al raggiungimento del requisito di anzianità contributiva, indipendente dall'età anagrafica, da incrementare con la speranza di vita (pari per il 2016 a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne).

Proposta di modifica normativa

La proposta di modifica normativa prevede che per i lavoratori di cui dell'art. 1, commi 12 e 13, della legge n.335/1995, che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che si trovino in determinate condizioni il requisito per i pensionamento anticipato sia ridotto dal 1° maggio 2017 a 41 anni. Al predetto requisito si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita a partire dal 1° gennaio 2019. I soggetti devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- a) siano in stato di disoccupazione involontaria e abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;
- b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- c) abbiano una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%;

d) lavoratori dipendenti all'interno delle professioni indicate dalla disposizione che svolgono da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo (da specificare ulteriormente nell'ambito dell'apposito DPCM attuativo³) ovvero siano lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 3 del decreto legislativo n. 67 del 21 aprile 2011 e successive modificazioni.

La disposizione in esame non introduce un diritto soggettivo ma condizione il beneficio a un limite di spesa programmato ponendo a salvaguardia dello stesso uno specifico meccanismo di salvaguardia (posticipo della decorrenza del trattamento per rispettare il limite di spesa medesimo). Le disposizioni attuative sono da stabilirsi con specifico DPCM.

L'entrata in vigore della disposizione è stabilita dal 1° maggio 2017.

Dalla disposizione conseguono maggiori oneri per la finanza pubblica in termini di maggiore spesa pensionistica (è prevista apposita disposizione diretta ad evitare maggiori oneri per anticipo dell'erogazione del trattamento di fine servizio per i dipendenti pubblici) corrispondenti ai limiti di spesa annuali programmati a garanzia dei quali opera il meccanismo di salvaguardia, sintetizzabili nei seguenti termini:

Maggiore spesa pensionistica (valori in mln di euro; - effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

2017	2018	2019	dal 2020
-360	-550	-570	-590

Di seguito si dà dimostrazione della determinazione del limite di spesa sopra indicato

Lavoratori del settore privato

Ipotesi di lavoro

Le valutazioni sono state effettuate sulla base dei contingenti di uscita per pensionamento previsti a normativa vigente negli anni di valutazione 2017-2026.

Sulla base dei pensionamenti anticipati registrati nel corso dell'anno 2015 è stato stimato che la percentuale dei soggetti con almeno 12 mesi di contribuzione prima del raggiungimento del diciannovesimo anno di età è pari al 70%.

Per le singole platee interessate dalla norma sono state fatte le seguenti ipotesi:

lavoratori di cui al punto a)

Per i lavoratori precoci in stato di disoccupazione è stata effettuata una rilevazione sui percettori di indennità di disoccupazione e mobilità che terminano il periodo di sostegno al reddito nel corso dell'anno 2017, in modo da stimare il numero dei soggetti con un'anzianità utile per utilizzare la norma nel primo anno di applicazione. Il valore ottenuto, incrementato anche del numero di soggetti che terminano il periodo di sostegno entro l'anno 2016 e che non siano già stati salvaguardati da precedenti provvedimenti normativi, è pari a 7.000 unità. Per gli anni successivi tale valore è stato percentualizzato rapportandolo al numero di soggetti che si trovano nelle condizioni di poter anticipare il trattamento pensionistico con il requisito di 41 anni di anzianità contributiva. Tale percentuale risulta essere pari a circa il 3%.

lavoratori di cui al punto b)

Per i soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%, è stata ricavata la percentuale incrociando le pensioni anticipate decorrenti 2015 con i verbali delle invalidità civili; il valore ottenuto è pari al 2%.

lavoratori di cui al punto c)

Per i soggetti che godono del congedo straordinario previsto dalla legge 104/1992, è stata ricavata la

³ Nell'ambito delle seguenti professioni, indicate in apposito allegato: Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici, Conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni, Conciatori di pelli e di pellicce, Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante, Conduttori di mezzi pesanti e camion, Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni, Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza, Professori di scuola pre-primaria, Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati, Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia, Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

percentuale incrociando le pensioni anticipate decorrenti 2015 con gli archivi gestionali delle prestazioni di congedo straordinario; il valore ottenuto è pari a circa l'1%.

lavoratori di cui al punto d)

Dalle informazioni sulle Comunicazioni obbligatorie gestite dal Ministero del lavoro congiuntamente ai dati sulle pensioni anticipate decorrenti 2015, ci è stato comunicato che i lavoratori che svolgono una o più delle professioni di cui all'allegato della disposizione in esame da almeno 6 anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo (da specificare ulteriormente nell'ambito dell'apposito DPCM attuativo) rappresentano il 5,9% degli uomini e il 2,8% delle donne che liquidano come dipendenti. Per i lavoratori impiegati in attività usuranti è stata adottata un'ipotesi coerente con i ricorsi sperimentati in presenza di altri canali di accesso al pensionamento agevolativi.

Per tener conto delle numerosità effettive si è poi tenuto conto dell'incidenza dei lavoratori precoci sulle pensioni anticipate con decorrenza 2015.

Lavoratori del settore pubblico

Ipotesi di lavoro

La quantificazione della platea degli interessati è stata effettuata sulla base di una stima sulle posizioni assicurative dei dipendenti pubblici aggiornate all'anno 2015.

Complessivamente si stima considerando sia il settore privato sia il settore pubblico il seguente maggiore numero di pensioni a fine anno.

Anno	Stima del maggiore numero di pensioni complessivamente stimate per i prossimi anni (a fine anno)
2017	20.000
2018	22.000
2019	24.000
2020	26.000

Art. 31 *(Lavori usuranti)*

Normativa vigente

Il decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, entrato in vigore il 26 maggio 2011, reca disposizioni in materia di accesso al pensionamento di anzianità per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, con requisiti agevolati rispetto a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

A sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo in parola, possono esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati (finestre mobili), le seguenti tipologie di lavoratori dipendenti:

- lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 19 maggio 1999;
- lavoratori notturni, come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che possano far valere una determinata permanenza nel lavoro notturno;
- lavoratori addetti alla c.d. "linea catena";
- conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto.

Il beneficio pensionistico è riconosciuto ai lavoratori che abbiano svolto una delle attività faticose e pesanti:

- per almeno sette anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;

- per almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.

Ai fini del computo dei periodi di svolgimento delle attività particolarmente faticose e pesanti, si tiene conto dei soli periodi di lavoro effettivamente svolto, con esclusione di quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa.

Disposizione in esame

La disposizione in esame prevede:

- l'eliminazione del regime delle decorrenze previsto dall'art 24, comma 17-bis del DL 201/2011, convertito con legge n. 214/2011;
- la modifica dei requisiti oggettivi per il riconoscimento di attività lavorativa usurante: dall'anno 2017 il beneficio pensionistico potrà essere ottenuto a seguito di attività lavorative usuranti sia per un numero di anni pari almeno alla metà della vita lavorativa sia con 7 anni negli ultimi 10, senza il vincolo di impiego in attività usurante nell'anno di raggiungimento del requisito;
- in via transitoria, la mancata applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025 con riferimento agli specifici requisiti al pensionamento per i lavoratori in esame

Valutazione

Per determinare i futuri beneficiari dall'anno 2017 al 2026 si è proceduto come segue. Sulla base delle informazioni desunte dall'analisi delle caratteristiche dei percettori di benefici previdenziali relativi ai lavoratori con attività usurante ai sensi del citato decreto legislativo che hanno raggiunto i requisiti a partire dal 2011, è stata costruita una distribuzione di tali soggetti secondo le seguenti variabili di classificazione: gestione, età alla decorrenza, sesso, anzianità contributiva e importo medio di pensione. Sulla base dell'analisi della distribuzione sono state adottate le seguenti ipotesi:

- importo medio di pensione al 2017 di circa 27.500 euro;
- percentuale di coloro che appartengono alla Gestione dei dipendenti pubblici del 20%.

Tale distribuzione ha costituito la base per la creazione delle future generazioni di lavoratori ammessi al beneficio e da sottoporre ai nuovi requisiti di accesso e al nuovo regime delle decorrenze.

Per quanto riguarda la modifica del requisito oggettivo di attività usurante è stato ipotizzato che nell'arco di 10 anni si avrà un aumento della collettività dei beneficiari di circa il 15% che corrisponde ad ulteriori 5.500 soggetti. L'ipotesi è stata formulata sulla base dell'analisi delle posizioni assicurative dei soggetti che hanno fino ad oggi beneficiato della normativa in esame dalla quale è emerso che la gran parte di tali lavoratori hanno un elevato grado di permanenza nella qualifica e nel settore di attività posseduto nel momento del raggiungimento del requisito (oltre metà della vita lavorativa nello stesso settore).

Nella tavola che segue è riportata la quantificazione del maggiore/minore numero di pensioni (a fine anno) e dei degli oneri derivanti dalla disposizione in esame (con conseguente incremento del relativo fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247)

(valori in mln di euro; - effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

Anno	Maggiore numero di pensioni	Oneri pensionistici	Effetto su TFS	Effetto complessivo
2017	3220	-84,5	0	-84,5
2018	3250	-86,3	0	-86,3
2019	3590	-92,3	-32,2	-124,5
2020	4510	-112,7	-13,9	-126,6
2021	4790	-123,1	-0,7	-123,8
2022	5360	-135,6	-8,8	-144,4
2023	5570	-140,3	-4,9	-145,2
2024	5940	-147,7	-4,1	-151,8
2025	6300	-153,6	-1,8	-155,4
2026	6990	-169,3	-1,2	-170,5

Art. 32*(No tax area pensionati)*

La norma in esame dispone una modifica delle detrazioni per redditi di pensione per i percettori di età inferiore a 75 anni, equiparandole a quelle previste per i percettori di età non inferiore a 75 anni. Le detrazioni in oggetto sono rimodulate nella maniera seguente:

Scaglioni (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 8.000	1.880
Oltre 8.000 fino a 15.000	$1.297 + (1.880 - 1.297) * [1 - (rdt - 8.000) / (15.000 - 8.000)]$
Oltre 15.000 fino a 55.000	$1.297 * [1 - (rdt - 15.000) / (55.000 - 15.000)]$
Oltre 55.000	0

La legislazione vigente prevede le seguenti detrazioni:

Scaglioni (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 7.750	1.783
Oltre 7.750 fino a 15.000	$1.255 + (1.783 - 1.255) * [1 - (rdt - 7.750) / (15.000 - 7.750)]$
Oltre 15.000 fino a 55.000	$1.255 * [1 - (rdt - 15.000) / (55.000 - 15.000)]$
Oltre 55.000	0

L'analisi degli effetti sul gettito è stata condotta mediante il modello di microsimulazione Irpef basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2015. I singoli redditi (ad eccezione delle rendite su base catastale) sono estrapolati all'anno di riferimento.

In base alle elaborazioni, condotte ponendo a confronto per ogni soggetto l'imposizione derivante dalla normativa in esame con l'imposizione a legislazione vigente, si stima una variazione di gettito Irpef pari a -232,1 milioni di euro. Si stima, inoltre, una perdita di gettito di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa -10,2 e -3,9 milioni di euro.

Considerato che la norma entra in vigore a partire dall'anno 2017, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2017	2018	2019
IRPEF	-212,7	-232,1	-232,1
Addizionale regionale	0,0	-10,2	-10,2
Addizionale comunale	0,0	-5,0	-3,9
Totale	-212,7	-247,3	-246,2

Milioni di euro

Art. 33

(Misure in materia di salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico)

Il complessivo procedimento normativo e valutativo relativo alla disposizione in esame è di seguito rappresentato.

Nella tabella n. 1 sono riportati i limiti numerici e di spesa programmati prima dell'articolo in esame con riferimento alle sette salvaguardie attualmente previste.

Per finalizzare le risorse programmate alla tutela dei lavoratori in esame (articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge n. 228/2012) è stata istituita una specifica autorizzazione di spesa (cfr. anche articolo 4,

comma 2, della legge n. 147/2014) che può essere incrementata a seguito dell'accertamento, con riferimento alle sole tipologie di salvaguardia progressivamente concluse⁴, da parte della conferenza dei servizi (articolo 1, comma 235) di eventuali economie aventi carattere pluriennale ai fini della eventuale riprogrammazione degli oneri prospettici.

Nel corso del mese di settembre 2016 sono stati effettuati i lavori e le analisi propedeutiche alla conclusione della conferenza dei servizi, tuttavia attesa la sovrapposizione dei tempi con la predisposizione del disegno di legge in esame e in considerazione dell'intenzione di includere per via normativa ulteriori lavoratori nella salvaguardia, le risultanze della predetta attività sono inglobati nel presente disegno di legge.

In sede di legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) e nella relativa conferenza dei servizi completatasi a novembre 2015 si è dato conto della chiusura della prima, terza, quarta e quinta salvaguardia.

Nella presente sede, sulla base delle attività di rilevazione amministrativa esaminate nel mese di settembre 2016 è stato possibile verificare l'effettivo ricorso ai benefici previsti:

- a) dalla c.d. sesta salvaguardia;
- b) per i titolari di congedi o permessi *ex lege* n. 104/92, aggiunti in termini di limite numerico ai sensi della legge n. 208/2015;
- c) della c.d. settima salvaguardia;
- d) della quota rimanente della c.d. seconda salvaguardia, anche per effetto dell'intervento normativo di cui al comma 2.

Conseguentemente, con il **comma 1** della disposizione in esame vengono ridefiniti i limiti numerici e di spesa conseguenti per le attuali sette salvaguardie. Gli effetti finanziari complessivi per i saldi di finanza pubblica dal 2017 conseguenti **dal comma 1** (e dal comma 2) sono indicati nella Tabella n. 2.

L'utilizzo delle economie accertate dal 2017, che affluiscono nell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge n. 228/2012, non può che essere riferito alle annualità per le quali le stesse sono certificate e nella dimensione determinata per ogni singolo anno.

Come indicato in nota della Tabella n. 2 le economie accertate per l'anno 2016 sono utilizzabili a copertura di benefici per l'anno 2016, quindi possono essere utilizzate mediante un intervento normativo da adottare nel corso del 2016, prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento.

Con i **commi da 3 a 7** è disciplinato il nuovo intervento di salvaguardia, per un numero complessivo di 27.700 lavoratori così ripartiti:

- a) nel limite di 8.000 soggetti (stima importo medio: 26.000 euro), ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, ovvero da aziende cessate o interessate dall'attivazione, precedente alla data di licenziamento, delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, previa esibizione della documentazione attestante la data di avvio della procedura concorsuale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2012 e che perfezionano, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro trentasei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, i requisiti vigenti prima dell'entrata in vigore del DL 201/2011.;
- b) e c) nel limite di 10.400 soggetti (stima importo medio: 11.000 euro), ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge n. 147/2013, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, per 9.200 (lettera a)) entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011 e per 1.200 entro il settantaduesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
- d) nel limite di 7.800 soggetti (stima importo medio: 22.000 euro), ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge n. 147/2013, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
- e) nel limite di 700 soggetti (stima importo medio: 28.500 euro), ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge n. 201/2011, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,

⁴ Si tratta delle salvaguardie per le quali l'attività di certificazione, tenuto conto delle giacenze, è sostanzialmente conclusa essendosi chiusi anche i termini di presentazione delle domande

n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

f) nel limite di 800 soggetti (stima importo medio: 12.500 euro), con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il settantaduesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011.

Sulla base dei sopra esposti parametri sono stati determinati i limiti di spesa di cui al comma 7 relativi alla ottava salvaguardia e conseguentemente i limiti numerici complessivi e i limiti di spesa programmati relativi al complesso delle otto salvaguardie, come illustrato nella Tabella n. 3.

In sintesi gli effetti finanziari derivanti dall'articolo in esame sono riportati in Tabella n. 4.

Tabella n. 1

PROSPETTO RIEPILOGATIVO LIMITI NUMERICI E DI SPESA PROGRAMMATI PER LE SETTE SALVAGUARDIE COME DETERMINATI AI SENSI DI LEGGE N. 208/2015													
Salvaguardia	Limiti numerici programmati	limiti di spesa programmati per anno (in milioni di euro)											Totale
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
L. 214/2011 c.d. prima salvaguardia	64.374	210,0	668,0	1.083,8	1.186,5	936,3	590,3	228,9	113,6	56,0	25,7	8,0	5.107,1
L. 135/2012 c.d. seconda salvaguardia	29.741	12,0	80,0	313,3	563,7	588,7	336,9	88,7	36,6	30,1	42,1	0,3	2.092,4
L. 228/2012 c.d. terza salvaguardia	7.554	18,8	62,1	80,9	64,6	42,8	28,6	18,4	5,0	1,8	1,1	0,5	324,6
DL 102/2013 c.d. quarta salvaguardia	3.572	2,6	39,9	66,1	50,9	36,6	17,8	4,5	0,7	0,1	0,1	0,1	219,4
L. 147/2013 c.d. quinta salvaguardia	3.871	0,0	40,8	55,3	35,9	26,0	19,4	12,6	2,6	0,3	0,0	0,0	192,9
lavoratori titolari di congedo o permesso ex legge 104/92 eccedenti il limite numerico previsto dalla L. 124/2013 e dalla L. 147/2014	4.954	0,0	0,0	54,0	100,4	65,7	44,3	27,2	7,6	0,7	0,0	0,0	299,9
L. 147/2014 c.d. sesta salvaguardia	32.100	0,0	43,0	218,0	378,0	355,0	303,0	203,0	128,0	49,0	4,0	0,0	1.681,0
L. 208/2015 c.d. settima salvaguardia	26.300	0,0	0,0	0,0	213,0	387,0	336,0	258,0	171,0	107,0	41,0	3,0	1.516,0
Totale	172.466	243,4	933,8	1.871,4	2.593,0	2.438,1	1.676,3	841,3	465,1	245,0	114,0	11,9	11.433,3

Tabella n. 2 - Sezione A

PROSPETTO RIEPILOGATIVO LIMITI NUMERICI E DI SPESA PROGRAMMATI PER LE SETTE SALVAGUARDIE COME RIDETERMINATI A SEGUITO DI MONITORAGGIO E CHIUSURA													
Salvaguardia	Limiti numerici programmati	limiti di spesa programmati per anno (in milioni di euro)											Totale
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
L. 214/2011 c.d. prima salvaguardia	64.374	210,0	668,0	1.083,8	1.186,5	936,3	590,3	228,9	113,6	56,0	25,7	8,0	5.107,1
L. 135/2012 c.d. seconda salvaguardia	19.741	12,0	88,1	183,4	246,8	268,8	221,9	180,7	102,4	56,3	47,6	0,3	1.408,3
L. 228/2012 c.d. terza salvaguardia	7.554	18,8	62,1	80,9	64,6	42,8	28,6	18,4	5,0	1,8	1,1	0,5	324,6
DL 102/2013 c.d. quarta salvaguardia	3.572	2,6	39,9	66,1	50,9	36,6	17,8	4,5	0,7	0,1	0,1	0,1	219,4
L. 147/2013 c.d. quinta salvaguardia	3.871	0,0	40,8	55,3	35,9	26,0	19,4	12,6	2,6	0,3	0,0	0,0	192,9
lavoratori titolari di congedo o permesso ex legge 104/92 eccedenti il limite numerico previsto dalla L. 124/2013 e dalla L. 147/2014	4.365	0,0	0,0	13,1	70,7	68,6	43,3	23,4	6,6	0,9	0,0	0,0	226,6
L. 147/2014 c.d. sesta salvaguardia	16.818	0,0	10,0	135,9	207,0	163,1	118,3	89,3	45,2	14,4	1,0	0,0	784,2
L. 208/2015 c.d. settima salvaguardia	16.800	0,0	0,0	0,0	138,0	254,0	231,0	177,0	112,0	65,0	28,0	1,0	1.006,0
Totale	137.095	243,4	908,9	1.618,5	2.000,4	1.796,2	1.270,6	734,8	388,1	194,8	103,5	9,9	9.269,1

Tabella 2 - Sezione B e C (+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

TABELLA 2 Sezione B Economie derivanti da chiusura di parte residua di c.d. seconda salvaguardia e da chiusura di c.d. sesta, c.d. 104-sti e c.d. settima salvaguardia

<i>(in milioni di euro)</i>								
2016 (a)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
592,62	641,85	405,70	106,54	76,97	50,22	10,48	2,00	1.886,4

(a) Trattasi di risorse utilizzabili a copertura di benefici per l'anno 2016, quindi possono essere utilizzate mediante un intervento normativo da adottare nel corso del 2016 (analogo intervento venne effettuato nel 2015)

TABELLA 2 Sezione C Alimentazione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo della legge n. 228/2012

<i>(in milioni di euro)</i>								
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale	
-641,85	-405,70	-106,54	-76,97	-50,22	-10,48	-2,00	-1.293,8	

TABELLA 2 Sezione B + Sezione C

<i>(in milioni di euro)</i>								
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabella n. 3 - Sezione A cd Ottava salvaguardia

Anno	Mobilità	Volontari	Familiari disabili		Cessati tempo indeterminato		Cessati tempo determinato esclusi operai agricoli		Totale VIII salvaguardia
	<i>Beneficiari</i>								
	8.000	6.000	4.400	400	300	4.000	3.800	800	0
	<i>Oneri in milioni di euro</i>								
2017	57,0	28,0		2,0		41,0		6,0	134,0
2018	77,0	67,0	22,0	10,0	2,0	69,0	39,0	9,0	295,0
2019	83,0	62,0	51,0	10,0	8,0	59,0	65,0	8,0	346,0
2020	80,0	55,0	45,0	6,0	8,0	48,0	56,0	5,0	303,0
2021	59,0	50,0	41,0	3,0	5,0	22,0	45,0	5,0	230,0
2022	33,0	37,0	37,0	1,0	2,0	7,0	21,0	5,0	143,0
2023	19,0	2,0	23,0	-	1,0	-	7,0	2,0	54,0
2024	9,0	-	2,0	-	-	-	-	-	11,0
2025	3,0	-	-	-	-	-	-	-	3,0
Totale	420,0	301,0	221,0	32,0	26,0	246,0	233,0	40,0	1.519,0

Tabella n. 3 - Sezione B

PROSPETTO RIEPILOGATIVO LIMITI NUMERICI E DI SPESA PROGRAMMATI PER LE OTTO SALVAGUARDIE COME RIDETERMINATI A SEGUITO DELLA DISPOSIZIONE IN ESAME														
Salvaguardia	Limiti numerici programmati	limiti di spesa programmati per anno (in milioni di euro)											Totale	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024
L 214/2011 c.d. prima salvaguardia	64.374	210,0	668,0	1.083,8	1.186,5	936,3	590,3	228,9	113,6	56,0	25,7	8,0		5.107,1
L 135/2012 c.d. seconda salvaguardia	19.741	12,0	88,1	183,4	246,8	268,8	221,9	180,7	102,4	56,3	47,6	0,3		1.408,3
L 228/2012 c.d. terza salvaguardia	7.554	18,8	62,1	80,9	64,6	42,8	28,6	18,4	5,0	1,8	1,1	0,5		324,6
DL 102/2013 c.d. quarta salvaguardia	3.572	2,6	39,9	66,1	50,9	36,6	17,8	4,5	0,7	0,1	0,1	0,1		219,4
L 147/2013 c.d. quinta salvaguardia	3.871	0,0	40,8	55,3	35,9	26,0	19,4	12,6	2,6	0,3	0,0	0,0		192,9
lavoratori titolari di congedo o permesso ex legge 104/92 eccedenti il limite numerico previsto dalla L. 124/2013 e dalla L. 147/2014	4.365	0,0	0,0	13,1	70,7	68,6	43,3	23,4	6,6	0,9	0,0	0,0		226,6
L 147/2014 c.d. sesta salvaguardia	16.818	0,0	10,0	135,9	207,0	163,1	118,3	89,3	45,2	14,4	1,0	0,0		784,2
L 208/2015 c.d. settima salvaguardia	16.800	0,0	0,0	0,0	138,0	254,0	231,0	177,0	112,0	65,0	28,0	1,0		1.006,0
c.d. ottava salvaguardia come da disposizione in esame	27.700				134,0	295,0	346,0	303,0	230,0	143,0	54,0	11,0	3,0	1.519,0
Totale	164.795	243,4	908,9	1.618,5	2.000,4	1.930,2	1.565,6	1.080,8	691,1	424,8	246,5	63,9	11,0	10.788,1

Tabella n. 4 - Effetti finanziari misure in materia di salvaguardie pensionistiche

(valori in mln di euro; + effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A) Per memoria Risorse presenti in autorizzazione di spesa articolo 1, comma 235 legge n. 228/2012 prima della disposizione in esame	(1,70)	(1,28)	(0,36)	(0,01)	(0,02)	(46,63)	(74,59)			
B) Economie da c.d. seconda, sesta, 104-sti, settima sulla base di articolato	(641,85)	(405,70)	(106,54)	(76,97)	(50,22)	(10,48)	(2,00)			
C) Per memoria Risorse presenti in autorizzazione di spesa articolo 1, comma 235 legge n. 228/2012 dopo alimentazione con economie	(643,55)	(406,98)	(106,91)	(76,98)	(50,24)	(57,11)	(76,59)			
D) Costi c.d. ottava salvaguardia	(134,00)	(295,00)	(346,00)	(303,00)	(-230,00)	(-143,00)	(-54,00)	(-11,00)	(-3,00)	(0,00)
E) riduzione autorizzazione di spesa articolo 1, comma 235 legge n. 228/2012 a parziale copertura c.d. ottava salvaguardia	(134,00)	(295,00)	(106,54)	(76,97)	(50,22)	(57,10)	(54,00)			
F) risorse residue autorizzazione di spesa articolo 1, comma 235 legge n. 228/2012 sopresse per a parziale copertura misure pensionistiche	(509,55)	(111,98)	(0,36)	(0,01)	(0,02)	(0,01)	(22,59)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
G= Effetto complessivo disposizione (D+E+F)	(509,55)	(111,98)	(239,09)	(226,02)	(-179,76)	(-85,89)	(22,59)	(-11,00)	(-3,00)	(0,00)

In sintesi, gli oneri programmati per le salvaguardie prima della presente disposizione si sostanziano in termini cumulati in 11,42 mld per 172.466 soggetti (per sette salvaguardie), dopo la presente norma in termini cumulati in 10,79 mld per 164.795 soggetti (per otto salvaguardie), cui aggiungere, per i primi due anni, un concorso alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni in materia di benefici relativi al sistema

pensionistico introdotti nel presente provvedimento di Bilancio 2017.

Art. 34

(Riduzione autorizzazione di spesa articolo 1, comma 284, legge 28 dicembre 2015, n. 208)

Dalla disposizione conseguono effetti positivi per la finanza pubblica, tenuto conto di quanto già scontato in sede di relazione tecnica al comma 284 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015:

- a) in termini di SNF per una minore spesa per 100 mln di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per l'anno 2018;
- b) in termini di indebitamento netto per maggiori entrate contributive per 100 mln di euro per l'anno 2017 e 50 mln di euro per l'anno 2018.

Il ridimensionamento dell'autorizzazione di spesa è effettuato coerentemente con gli elementi di monitoraggio disponibili per la misura in esame e garantendo al contempo elementi di prudenzialità.

Art. 35

(Agevolazioni per l'assegno straordinario per il sostegno al reddito riconosciuto dai Fondi di solidarietà)

Commi da 1 a 3 - La disposizione è diretta a prevedere:

a) l'estensione fino all'anno 2019 della possibilità di accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito prevista dall'articolo 12 del decreto legge n. 59/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119/2016 per i soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni (anziché cinque) ed estensione di tale possibilità anche al Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo. Tale disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica, come espressamente previsto anche dalla medesima.

b) in deroga a quanto previsto dall'articolo 33, comma 3 del decreto legislativo n.148/2015, è stabilito un concorso dello Stato agli oneri sostenuti dal Fondo di solidarietà con riferimento ai lavoratori che accedano, nel periodo 2017-2019, alle prestazioni straordinarie dei Fondi di solidarietà con riferimento alle imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, interessati da provvedimenti legislativi relativi a processi di adeguamento o riforma per aumentarne la stabilità e rafforzarne la patrimonializzazione. Il concorso dello Stato si sostanzia in una riduzione del contributo straordinario a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015 di un importo pari all'85 per cento dell'importo equivalente alla somma della prestazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e della contribuzione figurativa di cui all'articolo 12 del medesimo decreto per i nuovi accessi all'assegno straordinario nel 2017 e di un importo pari al 50 per cento per i nuovi accessi all'assegno straordinario negli anni 2018 e 2019, con riferimento a un limite massimo di 25.000 accessi complessivi all'assegno straordinario per il sostegno al reddito nel triennio 2017-2019. Detto importo è calcolato, per ciascun lavoratore coinvolto nei processi di agevolazione all'esodo, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015, e in ogni caso relativamente a un periodo non superiore alla durata dell'assegno straordinario. Il beneficio per i datori di lavoro è riconosciuto nel limite di 174 milioni di euro per l'anno 2017, 224 milioni di euro per l'anno 2018, 139 milioni di euro per l'anno 2019, 87 milioni di euro per l'anno 2020 e 24 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate per l'ottenimento del beneficio ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali e del limite numerico complessivo. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti di spesa annuali, l'INPS non prende in esame ulteriori domande finalizzate ad usufruire del beneficio in esame. E' espressamente stabilito che alle attività previste l'INPS provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Elementi giustificativi per la determinazione del limite di spesa previsto

Avvio ipotizzato: 1 gennaio 2017

Termine previsto: 31 dicembre 2019

Ipotesi esuberi:

totale 25.000 lavoratori (limite massimo numerico nel triennio previsto dalla disposizione)

12.000 nel 2017, concentrati nella prima parte dell'anno

7.000 nel 2018, uniformemente distribuiti nell'arco dell'anno

6.000 nel 2019, uniformemente distribuiti nell'arco dell'anno

Previsione di compartecipazione da parte della fiscalità generale al costo degli esodi attraverso la riduzione dell'esborso a carico dei datori di lavoro per un importo pari all'85% della prestazione e della contribuzione figurativa della NASpI cui ciascun lavoratore coinvolto potrebbe in via teorica avere accesso, per un periodo pari al minimo tra durata della NASpI e durata dell'assegno straordinario per chi accede agli assegni straordinari nel 2017 e pari al 50% per chi accede negli anni 2018 e 2019. All'importo si applicano tetti alla prestazione, alla contribuzione figurativa e décalage NASpI.

Ipotesi per calcolo importo equivalente a prestazione e contribuzione figurativa NASpI:

reddito che dà luogo a prestazione pari al massimale (prestazione iniziale: 1.300 euro/mese) e a contribuzione figurativa limitata al massimale (33% di 1.820 euro/mese); durata dell'intervento a carico della fiscalità generale: ipotesi di 24 mesi per ciascun lavoratore coinvolto (in realtà la durata effettiva è specifica per ogni singolo lavoratore in ragione di quanto previsto dall'articolo 5 del dlgs n. 22/2015 e può essere inferiore e in ogni caso non può essere superiore alla durata dell'assegno straordinario)

Effetti per la finanza pubblica (in milioni di euro, - effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

2017	-174
2018	-224
2019	-139
2020	-87
2021	-24
(totale)	-648

Effetti finanziari

SNF- maggiore spesa: 174 milioni di euro per l'anno 2017, 224 milioni di euro per l'anno 2018, 139 milioni di euro per l'anno 2019, 87 milioni di euro per l'anno 2020 e 24 milioni di euro per l'anno 2021

Indebitamento netto - minori entrate: 174 milioni di euro per l'anno 2017, 224 milioni di euro per l'anno 2018, 139 milioni di euro per l'anno 2019, 87 milioni di euro per l'anno 2020 e 24 milioni di euro per l'anno 2021

Comma 4 - La disposizione prevede il versamento di apposita provvista finanziaria da parte del datore di lavoro ai Fondi di solidarietà con destinazione specifica alle finalità della disposizione.

Ai fini della valutazione dell'impatto finanziario della norma è da tener presente che:

- per i lavoratori che hanno o avrebbero in ogni caso di propria iniziativa esercitato il diritto di riscatto o di ricongiunzione di periodi assicurativi la norma non ha effetti sulla finanza pubblica;
- per i lavoratori che non avrebbero esercitato il diritto di riscatto o di ricongiunzione di periodi assicurativi, con la norma in esame il datore di lavoro si farebbe carico degli oneri connessi.

In questo secondo caso è da rilevare che si avrebbero nel breve periodo maggiori entrate che comunque andrebbero a compensare i costi differiti relativi all'eventuale anticipo e maggiore misura della prestazione. Inoltre, anche allo stato attuale, il datore di lavoro potrebbe avere interesse comunque a finanziare direttamente al lavoratore il costo del riscatto o della ricongiunzione.

Pertanto, l'effetto della norma sulla finanza pubblica è da considerarsi di fatto trascurabile.

Capo V
Capitale umano
Art. 36

(Norme sulla contribuzione studentesca)

Commi 1-4. Con la norma in questione si prevede un intervento di revisione e sostituzione dell'attuale normativa (decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306) in tema di tasse e contributi per gli studenti delle università statali con un intervento di strutturale revisione entro parametri per i redditi bassi degli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico. In particolare si prevede che dall'a.a. 2017/2018 le università rivedano i propri regolamenti al fine di introdurre, secondo criteri di equità, gradualità e progressività, una disciplina della contribuzione studentesca commisurata alla quantità e alla qualità dei servizi offerti, fissando precisi limiti al fine di salvaguardare il diritto agli studi universitari degli studenti meritevoli ma privi di mezzi. A tal fine si prevede che (**comma 4**) siano esonerati totalmente dalla contribuzione studentesca (con esclusione della tassa regionale per il diritto allo studio), oltre agli studenti che rientrano nell'attuale normativa sul diritto allo studio ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. n. 68/2012, anche ulteriori categorie di studenti individuati dalla norma stessa, e cioè coloro che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) appartengono ad un nucleo familiare il cui "Indicatore della Situazione Economica Equivalente", di seguito "ISEE", calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, sia inferiore o eguale a 13.000 euro;
- b) sono iscritti all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o eguale alla durata normale del corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico, aumentata di uno;
- c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.

Comma 5. Viene inoltre limitata, entro un importo massimo comunque inferiore ai 1.000 euro annui, la contribuzione di coloro che soddisfino i medesimi requisiti di merito di cui alle lettere b) e c) ma abbiano un ISEE superiore a 13.000 euro e inferiore a 25.000 euro. In particolare si prevede che ogni studente possa pagare un importo massimo pari all'8% della quota di ISEE eccedente i 13 mila euro. Esempio ISEE = € 25.000; contributo onnicomprensivo = $(25.000 - 13.000) \times 0,08 = € 960$. Si evidenzia che a tale importo si aggiungerà poi l'imposta di bollo e la tassa regionale per il diritto allo studio.

Comma 6. Per coloro che hanno un ISEE superiore a 13.000 euro e inferiore a 25.000 ma siano iscritti oltre il primo anno fuori corso, l'importo della contribuzione è incrementabile fino a un massimo del 50% rispetto alla medesima formula di cui al periodo precedente e, in ogni caso, l'importo minimo è stabilito a 200 euro. In particolare, tale contributo non potrà superare i 200 euro fino ad un ISEE di 13.000 euro, mentre per ISEE superiori a 13.000 euro potrà essere chiesto un importo superiore pari al massimo all'8% della quota di ISEE eccedente i 13 mila euro incrementata di un ulteriore 50%. Esempio: ISEE = € 25.000; contributo onnicomprensivo = $(25.000 - 13.000) \times 0,08 \times 1,5 = € 1440$.

Commi 10-11. Tali limite ISEE sono aggiornati, a decorrere dall'a.a. 2020/2021, ogni triennio con decreto del MIUR a seguito del monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia delle norme contenute nel presente articolo. Resta naturalmente ferma la possibilità da parte delle Università statali di stabilire nei propri regolamenti ulteriori tipologie di esonero, mentre per i cittadini di Paesi extra-UE non residenti in Italia, per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza, l'importo del contributo annuale è stabilito dalle singole università statali.

Alla luce di quanto sopra si evidenzia che le Università sarebbero libere nel determinare gli importi delle tasse con riferimento agli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale e a coloro che hanno un ISEE superiore a € 25.000. Questo aspetto è importante anche per valutare la compatibilità finanziaria della norma che, infatti, prevede di fare fronte alle esenzioni ed alle riduzioni del contributo onnicomprensivo annuale, derivanti dalla nuova disciplina normativa contenuta in questo articolo 1, attraverso un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali per l'anno 2017 di 40 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2018, di 85 milioni di euro, tenuto conto che la norma si applica all'anno accademico 2017/2018/

Come riportato nell'allegata tabella, allo stato sono circa 478.000 gli studenti con ISEE inferiore a 25.000 euro che non sono esonerati dalla contribuzione studentesca ai sensi della normativa sul diritto allo studio e che quindi pagano le tasse e la contribuzione studentesca secondo criteri autonomamente definiti dagli atenei. Ipotizzando che tale ammontare di studenti nell'a.a. 2017/2018 soddisfi tutti i requisiti di merito richiesti

dall'applicazione della presente norma e che gli atenei utilizzino tutti i margini previsti dalla norma in oggetto, il minore gettito di entrate da parte degli Atenei si stima in euro 82.925.671, che prudenzialmente, si attesta a € 85.000.000 a regime. Conseguentemente tale importo va aggiunto al FFO da attribuire annualmente agli atenei e ripartito tra gli stessi per compensare il minor gettito a decorrere dall'anno 2018. Tale importo si riduce a poco meno della metà (€ 40.000.000) nell'anno 2017 in quanto si tratta di un intervento che avrà effetto solo sulla prima rata delle tasse universitarie che hanno un peso di poco inferiore al 50% della retta complessiva annuale.

La somma stanziata a ristoro dell'FFO delle Università verrà ripartita tra le università statali in base a un criterio di tipo parametrico basato in generale sulla perdita di gettito che hanno gli Atenei in relazione al numero di esonerati dalla contribuzione, sia quelli esonerati ai sensi dell'art. 9, del d.lgs. n. 68/2012 sia quelli esonerati ai sensi della presente norma. Al fine di tenere conto delle differenze nelle perdita di gettito per studente esonerato, correlate al diverso livello di contribuzione dei corsi dell'area medica e dell'area scientifico-tecnologica rispetto a quelli dell'area umanistica in relazione ai differenti costi della formazione, il numero dei predetti studenti esonerati viene ponderato con il costo standard per studente in corso di ciascun Ateneo, così come determinato ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 49/2012.

TABELLA - Stanziamento complessivo su FFO: 40 milioni di euro nel 2017, 85 milioni di euro l'anno dal 2018

Situazione 2015 - studenti iscritti alle Lauree e alle Lauree magistrali a ciclo unico						Ipotesi a regime		
ISEE	ISEE medio	N° studenti	N° studenti paganti	Contributo medio	Tot contributi	% studenti idonei	Contributo massimo individuale	Totale contributi
0	0	29.413	17.893	€100	€1.789.300	100	€0	€0
0-1000	500	15.043	9.151	€133	€1.217.083	100	€0	€0
1000-2000	1500	12.779	7.774	€167	€1.298.258	100	€0	€0
2000-3000	2500	16.055	9.767	€200	€1.953.400	100	€0	€0
3000-4000	3500	18.874	11.482	€220	€2.526.040	100	€0	€0
4000-5000	4500	20.502	12.472	€240	€2.993.280	100	€0	€0
5000-6000	5500	24.386	14.835	€260	€3.857.100	100	€0	€0
6000-7000	6500	26.946	16.392	€280	€4.589.760	100	€0	€0
7000-8000	7500	26.547	16.150	€300	€4.845.000	100	€0	€0
8000-9000	8500	28.184	17.145	€325	€5.572.125	100	€0	€0
9000-10000	9500	30.264	18.411	€350	€6.443.850	100	€0	€0
10000-11000	10500	32.703	19.895	€375	€7.460.625	100	€0	€0
11000-12000	11500	31.495	19.159	€400	€7.663.600	100	€0	€0
12000-13000	12500	29.092	17.698	€425	€7.521.650	100	€0	€0
13000-14000	13500	29.268	17.805	€450	€8.012.250	100	€40	€712.200
14000-15000	14500	28.654	17.432	€475	€8.280.200	100	€120	€2.091.840
15000-16000	15500	28.654	17.431	€500	€8.715.500	100	€200	€3.486.200
16000-17000	16500	27.715	27.715	€520	€14.411.800	100	€280	€7.760.200
17000-18000	17500	28.226	28.226	€540	€15.242.040	100	€360	€10.161.360

18000-19000	18500	28.030	28.030	€560	€15.696.800	100	€440	€12.333.200
19000-20000	19500	23.127	23.127	€580	€13.413.660	100	€520	€12.026.040
20000-21000	20500	23.408	23.408	€600	€14.044.800	100	€600	€14.044.800
21000-22000	21500	21.718	21.718	€625	€13.573.750	100	€680	€14.768.240
22000-23000	22500	22.030	22.030	€650	€14.319.500	100	€760	€16.742.800
23000-24000	23500	22.188	22.188	€675	€14.976.900	100	€840	€18.637.920
24000-25000	24500	21.490	21.490	€700	€15.043.000	100	€920	€19.770.800
		646.791	478.824		€215.461.271			€132.535.600

Art. 37

(Finanziamento del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio)

Comma 1. Con questa disposizione si prevede un incremento del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di sostenere l'accesso dei giovani all'università, e in particolare dei giovani provenienti da famiglie meno abbienti. Tale fondo è incrementato, a decorrere dal 2017, di 50 milioni di euro.

Commi 2-3. Al fine di accedere alle risorse appartenenti al fondo, ciascuna Regione è tenuta a razionalizzare l'organizzazione degli Enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio mediante la istituzione, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un unico ente erogatore dei medesimi servizi. Sono comunque fatti salvi i modelli di sperimentazione di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. Allo scopo di consentire che l'assegnazione del fondo avvenga, in attuazione dell'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni, e nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del medesimo decreto legislativo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto emanato entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i fabbisogni finanziari regionali.

Comma 4. Prima della emanazione, il decreto è trasmesso alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che esprime il proprio parere nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.

Mediante il "Fondo integrativo borse di studio" è possibile fare una stima del numero delle borse di studio. Partendo dal valore medio della borsa stimato in € 3.289,33, si stima un incremento di 15.201 borse e questo rappresenta:

- rispetto al numero di borse di studio già coperte dal fondo senza incremento, il numero di borse sarebbe di n. 139.370, con l'ulteriore stanziamento di 50 milioni di euro, il numero borse sarebbe di n. 154.571. Pertanto, rispetto alle 139.370 borse si avrà un aumento percentuale pari al 10,9%
- rispetto al totale dei giovani che potrebbero usufruirne, l'entità di tutti gli studenti idonei è pari a 188.612, pertanto, il numero degli idonei non beneficiari in rapporto a tutti gli studenti idonei si ridurrebbe dagli attuali 49.242 (26,11%) a 34.041 (18,05%)

Si sintetizzano di seguito i dati sopra esposti:

- Incremento Borse erogabili n. 15.201 con maggiorazione di 50 milioni
- Percentuale borse erogate senza incremento dei 50 milioni 73,89% rispetto al totale degli idonei
- Percentuale borse erogabili con incremento di 50 milioni 81,95% rispetto al totale degli idonei
- Differenza Incremento percentuale : + 8,06% di idonei coperti
Idonei non beneficiari senza incremento di 50 mil. : n. 49.242 (pari al 26,11% rispetto al totale degli idonei)
Idonei non beneficiari con incremento di 50 milioni : n. 34.041 pari al 18,05% rispetto al totale degli idonei)

Comma 5. La disposizione prevede che le risorse di cui al **comma 1** sono direttamente attribuite al bilancio dell'ente regionale erogatore.

Art. 38*(Borse nazionali per il merito e la mobilità)*

Allo scopo di attivare uno strumento finalizzato a sostenere gli studenti particolarmente svantaggiati in termini economici ma molto meritevoli dal punto di vista scolastico, ed a decorrere dal 1° gennaio 2017, la “Fondazione per il Merito”, di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, assume la nuova denominazione di “Fondazione Articolo 34”.

Dal punto di vista finanziario la norma rileva con riferimento alle risorse necessarie per assicurare il funzionamento tecnico-amministrativo e organizzativo della stessa Fondazione (2 milioni euro nell’anno 2017 e 1 milione euro annui a decorrere dall’anno 2018) e l’erogazione di almeno 400 borse di studio del valore di € 15.000 annui agli studenti in possesso di particolari requisiti di reddito e merito. Alla Fondazione, infatti, è specificamente attribuita la definizione dei criteri e delle metodologie per l’assegnazione delle borse di studio nazionali per il merito e per la mobilità nonché l’attività diretta alla individuazione dei soggetti destinatari di tali borse. A regime la Fondazione avrà una sua organizzazione interna e sarà governata da un organo di amministrazione (con a capo il Presidente), i cui membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e del Ministro dell’economia e delle finanze.

Nelle more della costituzione della Fondazione si prevede l’insediamento di una Cabina di regia, **presso la medesima Presidenza del Consiglio dei Ministri**, composta da 3 membri designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dal Ministro dell’economia e delle finanze coadiuvata da un supporto amministrativo e tecnico **nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al raggiungimento della piena operatività della Fondazione ed alla nomina dei relativi organi di amministrazione, la Cabina di regia decade automaticamente dalle sue funzioni.**

La compatibilità finanziaria delle risorse previste dalla norma si desume dai dati riportati nella successiva tabella dove si distingue l’onere relativo alle 400 borse di studio nazionali e quello relativo al funzionamento della Fondazione. In particolare si stima il costo di ogni ciclo di 400 borse nazionali del valore di 15.000 euro annui di cui 320 destinate a studenti iscritti a corsi di laurea triennale, 60 a studenti iscritti a corsi di laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni e 20 a studenti iscritti a corsi di laurea magistrale a ciclo unico di 6 anni ipotizzando che il 95% degli studenti mantengano i requisiti richiesti per confermare la borsa (aver ottenuto tutti i crediti formativi degli anni accademici precedenti e almeno 40 crediti formativi dell’anno accademico in corso, con una media dei voti riportati in tutti gli esami sostenuti non inferiore a 28/30, e nessun voto inferiore a 24/30). A tal fine la somma di 6 milioni di euro per l’anno 2017, 13 milioni di euro per l’anno 2018 e 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019 risulta del tutto adeguata. In relazione alla potenziale perdita di gettito, si segnala che restano confermate le norme in materia di imposta di bollo, mentre per l’imposta regionale sul diritto allo studio, non risultano perdite di gettito tenuto conto che la platea dei destinatari della borsa di studio, tenuto conto dei requisiti, a legislazione vigente già risultava esentata dal pagamento delle tasse universitarie e delle relative imposte regionali. A questi si aggiungono 2 milioni euro nell’anno 2017 e 1 milione euro annui a decorrere dall’anno 2018 per il funzionamento della Fondazione ovvero per il finanziamento della infrastruttura tecnico-amministrativa e organizzativa. Da evidenziare che eventuali risparmi di gestione della Fondazione o derivanti dalla revoca delle borse restano nella disponibilità della stessa per essere destinate a copertura di altre borse di studio; in tale ipotesi è assicurata la sostenibilità finanziaria delle attività della Fondazione.

TABELLA - Stanziamento complessivo: 8 milioni di euro nel 2017, 14 milioni di euro nel 2018, 21 milioni di euro l'anno dal 2019

	N. Borse assegnate	N. borse revocate (5% anno)	N. borse da pagare (95%)	Importo individuale	2017	2018	2019	2020	2021	2022
stanziamento borse					€ 6.000.000	€ 13.000.000	€ 20.000.000	€ 20.000.000	€ 20.000.000	€ 20.000.000
stanziamento Fondazione					€ 2.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000
Totale stanziamento					€ 8.000.000	€ 14.000.000	€ 21.000.000	€ 21.000.000	€ 21.000.000	€ 21.000.000
1 anno di studio	400	0	400	€ 15.000	€ 6.000.000	€ 6.000.000	€ 6.000.000	€ 6.000.000	€ 6.000.000	€ 6.000.000
2 anno di studio		20	380	€ 15.000		€ 5.700.000	€ 5.700.000	€ 5.700.000	€ 5.700.000	€ 5.700.000
3 anno di studio		19	361	€ 15.000			€ 5.415.000	€ 5.415.000	€ 5.415.000	€ 5.415.000
4 anno di studio		4	69	€ 15.000				€ 1.035.000	€ 1.035.000	€ 1.035.000
5 anno di studio		4	65	€ 15.000					€ 975.000	€ 975.000
6 anno di studio		1	15	€ 15.000						€ 225.000
Costo Borse					€ 6.000.000	€ 11.700.000	€ 17.115.000	€ 18.150.000	€ 19.125.000	€ 19.350.000
Costo Fondazione					€ 2.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000
Totale costi					€ 8.000.000	€ 12.700.000	€ 18.115.000	€ 19.150.000	€ 20.125.000	€ 20.350.000
DIFFERENZA ANNUA						€ 1.300.000	€ 2.885.000	€ 1.850.000	€ 875.000	€ 650.000
RESIDUO ANNO PREC.							€ 1.300.000	€ 4.185.000	€ 6.035.000	€ 6.910.000
DIFFERENZA						€ 1.300.000	€ 4.185.000	€ 6.035.000	€ 6.910.000	€ 7.560.000

Art. 39*(Orientamento pre-universitario, sostegno didattico e tutorato)*

Commi 1-3. La norma reca disposizioni normative in materia di orientamento pre-universitario, sostegno didattico e tutorato. In particolare si prevede che le Università e le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), organizzano a decorrere dal 2017, e quindi con riferimento alle iscrizioni che si avranno dall'a.a. 2017/18, specifici corsi di orientamento pre-universitario o pre-accademico destinati agli studenti, da svolgersi, in collaborazione con le scuole e senza interferenze con l'attività scolastica ordinaria, durante gli ultimi due anni di corso della scuola secondaria di secondo grado, ovvero tra il conseguimento del diploma e l'immatricolazione. Nessun onere finanziario sarà quindi posto in carico alle Scuole perché si tratta trattandosi di una attività che sarà svolta direttamente dagli atenei (eventualmente in collaborazione con le Scuole). Gli oneri finanziari, coperti con l'incremento del Fondo per il Finanziamento ordinario delle università statali di cui al comma 4 della disposizione, saranno posti a carico delle Università. Si tratta ad esempio dell'organizzazione degli eventi di orientamento all'interno degli atenei, dell'organizzazione di visite delle Scuole nelle Università e, più in generale, di qualsiasi attività ritenuta utile per gli studenti delle Scuole Superiori al fine di agevolare la scelta consapevole del corso di studi universitario cui iscriversi.

Comma 4. Al fine di fare fronte alle spese derivanti dal complesso di queste attività, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è incrementato di 5 milioni di euro, a decorrere dal 2017.

Art. 40*(Erogazioni liberali in favore degli Istituti Tecnici Superiori)*

La disposizione in esame prevede che le Fondazioni di partecipazione, cui fanno capo gli Istituti Tecnici Superiori, siano incluse tra i soggetti beneficiari della possibilità di ricevere contributi "finalizzati all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa" che sono detraibili al 19% per quanto concerne le persone fisiche (articolo 15, comma 1, lettera i-octies del TUIR) e deducibili ai fini IRES (All'articolo 100, comma 2, lettera o-bis del TUIR).

Si ipotizza che le erogazioni verso tali istituti siano circa il 10% delle erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado e dichiarate nell'anno d'imposta 2014, per un ammontare pari a 2,8 milioni di euro. Applicando l'aliquota del 19%, si stima una variazione di gettito Irpef di competenza annua pari a -0,53 milioni di euro.

Per quanto concerne l'Ires, si stima un ammontare di erogazioni liberali pari a 0,1 milioni di euro. Applicando l'aliquota IRES del 24% (aliquota vigente dal 2017), si stima una variazione Ires di competenza annua di circa -0,02 milioni di euro.

Si indicano, di seguito, gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame, ipotizzando l'entrata in vigore della norma a decorrere dal 2017:

	2017	2018	Dal 2019
Irpef	0	-0,93	-0,53
Ires	0	-0,04	-0,02
Totale	0	-0,97	-0,55

In milioni di euro

Art. 41

(Finalità, oggetto, ambito di applicazione e procedure per il finanziamento delle attività di ricerca e per la semplificazione)

Commi 1-4. Si prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di un fondo denominato "Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca", con uno stanziamento di 45 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2017, destinato all'attività di ricerca di base dei ricercatori e dei professori di seconda fascia in servizio a tempo pieno presso le università statali (finanziamento individuale pari a 3.000 annui a ricercatore) che non siano già beneficiari di fondi di ricerca derivanti da finanziamenti europei (ERC) o finanziamenti nazionali (FIRB e PRIN).

Commi 5-8. La platea di ricercatori e professori di seconda fascia ammissibili al finanziamento è quella individuata da ANVUR attraverso la predisposizione di una lista in cui includere il 60% dei ricercatori in servizio presso ciascuna area disciplinare CUN e il 20% dei professori di seconda fascia, in base ad un indicatore di produzione scientifica predisposto dalla stessa Agenzia riferito agli ultimi 5 anni.

Ogni ricercatore e professore di seconda fascia incluso nella suddetta lista potrà procedere a inoltrare domanda attraverso il sito dell'ANVUR e ottenere il finanziamento annuale.

La compatibilità finanziaria della norma è dimostrata nella successiva tabella con riferimento alla platea dei possibili beneficiari del finanziamento in esame e ammonta a circa 45 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.

Stanziamento complessivo: 45 milioni di euro l'anno dal 2017

Fascia	In servizio 2016 (MIUR)			Selezionati		Importo individuale	Totale
	Totale	Tempo definito / aspettativa	Tempo pieno	%	N.		
Associati	19.107	836	18.271	20%	3.654	€3.000	€10.962.600
Ricercatori	16.014	849	15.165	60%	9.099	€3.000	€27.297.000
Ricercatori TD A	2.636	227	2.409	60%	1.445	€3.000	€4.336.200
Ricercatori TD B	991	0	991	60%	595	€3.000	€1.783.800
	19.641	1.076	18.565		11.139	9.000	44.379.600

Comma 9, lettera a). La norma non comporta maggiori oneri a carico dello Stato.

Comma 9, lettera b). Con la norma proposta si prevede di favorire lo sviluppo delle attività di ricerca nelle Università statali e di valorizzare le attività di supporto allo svolgimento delle stesse e di non applicare alle università le limitazioni imposte ai commi 12 e 13 dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122. Al fine di assicurare che non si realizzino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica viene prevista l'applicazione di apposita riduzione di 12 milioni di euro dal Fondo di finanziamento ordinario di cui all'art. 5 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, corrispondente al versamento

effettuato annualmente delle singole Istituzioni Universitarie per le somme dovute ai sensi dell'articolo 6, comma 12 e comma 13.

Al riguardo si riportano le tabelle con le quali è stato determinato l'importo da portare in riduzione sul FFO.

CODE_ UN	REGIONE	ATENEO	06 - F) Art. 6 comma 12 (Spese per missioni)	07 - G) Art. 6 comma 13 (Spese per la formazione)
53	REGIONE ABRUZZO	CHIETI-PESCARA	14.327,00	17.406,00
55	REGIONE ABRUZZO	L'AQUILA	dato non presente	dato non presente
A8	REGIONE ABRUZZO	TERAMO	35.725,50	8.283,38
38	REGIONE BASILICATA	BASILICATA	39.631,64	20.316,58
05	REGIONE CALABRIA	della CALABRIA	90.844,75	45.279,50
C5	REGIONE CALABRIA	CATANZARO	46.004,14	3.590,00
47	REGIONE CALABRIA	Mediterranea di REGGIO CALABRIA	dato non presente	dato non presente
18	REGIONE CAMPANIA	NAPOLI "Federico II"	85.191,71	44.783,97
49	REGIONE CAMPANIA	Seconda Univ. NAPOLI	37.007,00	55.505,00
41	REGIONE CAMPANIA	"Parthenope" di NAPOLI	28.252,37	17.979,25
42	REGIONE CAMPANIA	"L'Orientale" di NAPOLI	0,00	0,00
28	REGIONE CAMPANIA	SALERNO	62.959,00	89.324,00
C4	REGIONE CAMPANIA	SANNIO di BENEVENTO	117.314,00	44.262,00
03	REGIONE EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	393.098,00	188.220,00
09	REGIONE EMILIA ROMAGNA	FERRARA	59.526,00	31.877,00
17	REGIONE EMILIA ROMAGNA	MODENA e REGGIO EMILIA	226.706,00	84.104,00
21	REGIONE EMILIA ROMAGNA	PARMA	64.588,95	66.803,68
33	REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	TRIESTE	24.484,00	54.383,00
45	REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	SISSA - TRIESTE	249.722,43	14.280,51
34	REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	UDINE	29.750,00	18.909,00
07	REGIONE LAZIO	CASSINO e LAZIO MERIDIONALE	32.490,78	11.774,58
C0	REGIONE LAZIO	ROMA "Foro Italico"	dato non presente	dato non presente
26	REGIONE LAZIO	ROMA "La Sapienza"	148.557,82	118.474,00

27	REGIONE LAZIO	ROMA "Tor Vergata"	29.678,00	27.450,00
A7	REGIONE LAZIO	ROMA TRE	87.705,00	3.325,00
35	REGIONE LAZIO	TUSCIA	36.730,96	22.494,21
11	REGIONE LIGURIA	GENOVA	119.553,00	62.528,00
51	REGIONE LOMBARDIA	BERGAMO	19.035,09	16.926,53
46	REGIONE LOMBARDIA	BRESCIA	84.078,00	21.956,00
C7	REGIONE LOMBARDIA	INSUBRIA	62.246,79	53.214,04
15	REGIONE LOMBARDIA	MILANO	75.729,79	206.066,07
C6	REGIONE LOMBARDIA	MILANO-BICOCCA	171.025,59	99.601,17
16	REGIONE LOMBARDIA	Politecnico di MILANO	444.169,00	160.434,00
22	REGIONE LOMBARDIA	PAVIA	88.429,35	140.872,96
S0	REGIONE LOMBARDIA	I.U.S.S. - PAVIA	9.661,95	13.328,92
06	REGIONE MARCHE	CAMERINO	33.625,00	22.723,00
13	REGIONE MARCHE	MACERATA	14.000,00	66.482,00
01	REGIONE MARCHE	Politecnica delle MARCHE	51.375,00	50.929,00
63	REGIONE MARCHE	URBINO "Carlo BO"	8.690,00	38.556,00
39	REGIONE MOLISE	MOLISE	76.943,48	11.312,73
C8	REGIONE PIEMONTE	PIEMONTE ORIENTALE	24.806,14	32.228,97
31	REGIONE PIEMONTE	TORINO	143.215,14	251.700,83
32	REGIONE PIEMONTE	Politecnico di TORINO	161.708,00	125.723,00
02	REGIONE PUGLIA	BARI	85.668,00	122.453,00
48	REGIONE PUGLIA	Politecnico di BARI	44.511,00	19.259,00
C9	REGIONE PUGLIA	FOGGIA	74.339,00	21.307,00
12	REGIONE PUGLIA	SALENTO	580.036,00	41.639,00
04	REGIONE SARDEGNA	CAGLIARI	42.256,38	156.592,45
29	REGIONE SARDEGNA	SASSARI	63.121,00	120.837,00
08	REGIONE SICILIA	CATANIA	106.984,45	100.664,79
14	REGIONE SICILIA	MESSINA	61.710,00	36.334,55
20	REGIONE SICILIA	PALERMO	208.751,38	127.921,62
10	REGIONE TOSCANA	FIRENZE	61.761,31	149.585,55
24	REGIONE TOSCANA	PISA	142.674,00	105.072,00
43	REGIONE TOSCANA	Scuola Normale Superiore di PISA	66.576,46	47.969,34
44	REGIONE TOSCANA	Scuola Superiore Sant'Anna	169.042,00	24.617,00

30	REGIONE TOSCANA	SIENA	757.801,00	57.049,00
97	REGIONE TOSCANA	Stranieri di SIENA	3.868,17	11.213,65
S1	REGIONE TOSCANA	Scuola IMT - LUCCA	3.958,08	9.284,62
23	REGIONE UMBRIA	PERUGIA	70.188,06	30.286,85
99	REGIONE UMBRIA	Stranieri di PERUGIA	138.425,00	31.394,00
19	REGIONE VENETO	PADOVA	98.775,82	324.370,50
36	REGIONE VENETO	"Ca' Foscari" VENEZIA	43.014,00	87.486,00
37	REGIONE VENETO	Università IUAV di VENEZIA	25.974,00	64.670,00
40	REGIONE VENETO	VERONA	72.463,70	174.405,12
			6.450.485,18	4.227.819,92
				10.678.305,10
			per LS	12.000.000,00

Comma 9, lettera c). La norma non comporta maggiori oneri a carico dello Stato perché mantiene invariato il limite nazionale al turn over (pari all'80% nel 2017) ma semplicemente introduce una diversa redistribuzione interna delle facoltà assunzionali nazionali tra gli atenei secondo una logica di maggiore equilibrio e fermo restando una attenta ponderazione degli equilibri di bilancio di ogni università.

Comma 10. Non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si evidenzia, invece, il positivo impatto socio-economico derivante dalla proposta di norma in oggetto.

Comma 11. La disposizione incrementa di 25 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018, la dotazione finanziaria del Fondo Ordinario per gli Enti e le Istituzioni di Ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, da destinare al sostegno specifico delle "Attività di ricerca a valenza internazionale".

Art. 42

(Esonero contributivo alternanza scuola lavoro)

La disposizione riconosce uno sgravio totale triennale dei contributi (esclusi i premi e contributi dovuti all'INAIL) a carico dei datori di lavoro del settore privato per le assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018. L'agevolazione spetta per l'assunzione, con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, di giovani che abbiano svolto con lo stesso datore di lavoro percorsi di alternanza scuola-lavoro, o per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani che abbiano svolto con lo stesso datore di lavoro periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione; dette assunzioni dovranno avvenire entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio. L'esonero contributivo per ciascun dipendente prevede un limite massimo annuo pari a 3.250 euro. Sono esclusi i contratti di lavoro domestico e quelli relativi agli operai del settore agricolo.

Il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 7,4 mln di euro per l'anno 2017, di 40,8 mln di euro per l'anno 2018, di 86,9 mln di euro per l'anno 2019, di 84 mln di euro per l'anno 2020, di 50,7 mln di euro per l'anno 2021 e di 4,3 mln di euro per l'anno 2022. E' espressamente previsto che qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie programmate, l'INPS non prende in esame ulteriori domande per l'accesso al beneficio in esame.

Di seguito si dà giustificazione del limite di spesa previsto.

Ipotesi di lavoro

Sono state esaminate le risultanze degli archivi amministrativi relativamente ai lavoratori assunti nel corso del 2015 al fine di individuare le distribuzioni delle retribuzioni e i relativi contributi medi annui.

Nella quantificazione della platea, sia diplomati che laureati, si è tenuto conto del vincolo posto dalla norma che riconosce l'esonero al datore di lavoro solo per gli studenti che abbiano svolto presso di lui attività di alternanza scuola – lavoro o tirocini o apprendistato. Non disponendo di elementi relativi al monte orario svolto dagli studenti in alternanza non si è tenuto conto della soglia del 30%.

La platea dei diplomati per l'anno 2017, non essendo i percorsi di alternanza ancora obbligatori, è valutata con gli elementi disponibili. Dall'anno 2018 diviene obbligatoria, per le scuole secondarie di II grado, la partecipazione ai percorsi di alternanza scuola-lavoro, pertanto la stima è stata determinata basandosi sul numero degli iscritti all'ultima classe nell'anno scolastico 2015/2016; i laureati invece sono stati stimati con i dati sulla partecipazione ai tirocini extracurricolari. Nella definizione delle platee si è tenuto conto anche dei giovani che provengono dai percorsi di apprendistato per il conseguimento di titolo di studio. Le stime effettuate, tenendo conto anche dell'effetto attrattivo, hanno portato alla definizione di un contingente pari a circa 9.900 soggetti per il 2017 e di circa 18.900 per il 2018.

Lo sviluppo degli oneri è stato realizzato distintamente per i diplomati e per i laureati al fine di poter valutare il diverso intervallo di tempo entro il quale può avvenire l'assunzione: tutto l'anno per i laureati, solo il secondo semestre dell'anno per i diplomati.

Si è inoltre ipotizzato, con il conforto delle risultanze degli archivi amministrativi, che circa due terzi delle assunzioni siano effettuate con contratto a tempo indeterminato e un terzo in apprendistato. Per le valutazioni è stata usata un'aliquota media del 24%. Le aliquote medie sono state valutate in maniera prudenziale, in particolare per la determinazione di quella relativa alle assunzioni in apprendistato si è tenuto conto anche delle misure ridotte riconosciute alle aziende fino a nove dipendenti.

Sulla base delle distribuzioni delle retribuzioni annue delle assunzioni a tempo indeterminato e di quelle con contratto di apprendistato, e adottando il limite massimo annuo di esonero contributivo previsto dalla norma (3.250 euro), si è ipotizzato pari al 24% il contingente dei soggetti con esonero inferiore al limite massimo previsto, con un esonero medio pari a circa 2.500 euro annui. Per il restante 76% lo sgravio è pari al limite massimo di 3.250 euro.

In via prudenziale nella valutazione non sono stati considerati gli effetti sulle agevolazioni contributive già previste dalla normativa vigente.

Nella tabella che segue è riportato l'ammontare delle minori entrate contributive in termini di cassa, che tengono conto delle scadenze dei pagamenti dei contributi: tali minori entrate contributive costituiscono in ogni caso il limite massimo entro il quale viene riconosciuto il beneficio

Minori entrate contributive (valori in mln di euro; - effetti negativi per la finanza pubblica, + effetti positivi per la finanza pubblica)		
	Lordo fiscale (importi in milioni di euro)	Netto fiscale (importi in milioni di euro)
Anno	Importo	Importo
2017	-7,4	-7,4
2018	-40,8	-33,0
2019	-86,9	-72,0
2020	-84,0	-67,0
2021	-50,7	-39,0
2022	-4,3	-2,0

Comma 4. La disposizione è finalizzata ad assicurare il completamento del sistema di gestione e controllo del Programma Operativo Nazionale “PON Per la Scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento”

cofinanziato dai Fondi europei 2014/2020 a titolarità del MIUR, come richiesto dalla normativa comunitaria di riferimento (Regolamento UE 1303/2013 e seguenti).

In particolare, la norma prevede che i controlli di I livello sulle spese sostenute dai Beneficiari dei Fondi (Istituti scolastici) siano svolti dall'Autorità di gestione del Programma (apposita struttura del MIUR) avvalendosi dei revisori dei conti nominati dal MIUR presso gli Istituti scolastici.

La norma si rende necessaria per consentire la presentazione alla Commissione europea del nuovo sistema di gestione e controllo del programma in modo da poter avviare le attività operative e le relative risorse finanziarie. Senza tale sistema, infatti, i fondi europei non potranno essere spesi e rendicontati nei tempi previsti, con il rischio di incorrere nella sanzione del disimpegno automatico previsto dalla normativa comunitaria per le Autorità di gestione inadempienti.

Dalla norma non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto le funzioni di controllo di I livello da parte dei revisori dei conti del MIUR saranno effettuati con le ordinarie risorse esistenti a legislazione vigente.

Art. 43

(Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza)

Commi 1-2. La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di incentivare l'attività dei dipartimenti delle università statali che si caratterizzano per l'eccellenza nella qualità della ricerca, e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica, un fondo, denominato «*Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza*», con uno stanziamento di 271 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

Il fondo è destinato alle attività di valutazione e al finanziamento quinquennale dei dipartimenti di eccellenza delle università statali.

Comma 3. Il comma 3 prevede che la quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità di cui agli articoli 44 e 45 confluisce, nel medesimo esercizio, nel Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università.

Comma 4. Si limita a chiarire che, per le istituzioni universitarie statali ad ordinamento speciale, il riferimento ai «*Dipartimenti*» si intende sostituito con il riferimento alle «*classi*».

Art. 44

(Procedimento per l'attribuzione del finanziamento)

Al **comma 1** si prevede la nomina di una Commissione da parte del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della ricerca composta da sette membri, sei dei quali designati dal Ministro medesimo, di cui uno con funzioni di Presidente, e un membro nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. La Commissione è deputata allo svolgimento delle attività di valutazione e di selezione di cui ai commi 8-9-10-11. In particolare la fase selettiva di cui ai **commi 9 e 10**, è svolta con cadenza quinquennale mentre le attività di supporto alla Commissione medesima sono svolte da parte della competente Direzione Generale del Ministero, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La prescrizione di cui al **comma 7**, secondo cui «La suddivisione del numero dei dipartimenti finanziati, con riferimento a ciascuna delle 14 aree disciplinari del Consiglio Universitario Nazionale, è stabilita nel limite delle risorse economiche di cui all'articolo 43, garantisce che, laddove il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui all'art. 44 comma 1, prescrivesse ulteriori criteri di ripartizione, come dal comma 7, lettera b) («criteri informati ad obiettivi di crescita e miglioramento di particolari aree della ricerca scientifica e tecnologica italiana»), o altri criteri di arrotondamento rispetto a quelli qui ipotizzati, questi non possano in ogni caso comportare incrementi nella dotazione complessiva del Fondo.

La disposizione, al **comma 13**, prevede che per la partecipazione alle riunioni della Commissione non sono previsti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Eventuali rimborsi spese di missione sono posti a carico delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il **comma 2** prevede che, entro la medesima data prevista per la nomina della Commissione, il Ministero dell'Istruzione richiede ad ANVUR, sulla base dei risultati ottenuti dai docenti appartenenti al medesimo Dipartimento all'esito dell'ultima VQR, la definizione di uno specifico «*Indicatore Standardizzato della Performance Dipartimentale*» (ISPD) e la conseguente attribuzione di tale indice a ciascun dipartimento. Ai relativi adempimenti l'ANVUR provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La norma non comporta, quindi, maggiori oneri a carico dello Stato.

Art. 45*(Importo del finanziamento e modalità della sua utilizzazione)*

Commi 1-3. La disposizione in esame specifica l'importo del finanziamento quinquennale, in misura di €1.350.000, per 180 dipartimenti delle università statali che rispondano a determinati requisiti di qualità della ricerca e capacità progettuale. E' inoltre previsto che i dipartimenti delle aree CUN da 1 a 9 (aree scientifico-tecnologiche e medica) ricevano un'addizionale annua di € 250.000.

Tabella 1

Area CUN	% dipartimenti (ANVUR 2016)	N. dipartimenti (ANVUR 2016)	N. dipartimenti finanziati	Importo base	Addizionale Area	2018
1	5.71	46	11	€1.350.000	€250.000	€17.600.000
2	3.48	28	7	€1.350.000	€250.000	€11.200.000
3	5.47	44	11	€1.350.000	€250.000	€17.600.000
4	1.74	14	6	€1.350.000	€250.000	€9.600.000
5	7.58	61	14	€1.350.000	€250.000	€22.400.000
6	16.89	136	20	€1.350.000	€250.000	€32.000.000
7	5.34	43	11	€1.350.000	€250.000	€17.600.000
8	6.96	56	14	€1.350.000	€250.000	€22.400.000
9	9.81	79	18	€1.350.000	€250.000	€28.800.000
10	10.06	81	18	€1.350.000		€24.300.000
11	7.45	60	14	€1.350.000		€18.900.000
12	7.58	61	14	€1.350.000		€18.900.000
13	8.94	72	16	€1.350.000		€21.600.000
14	2.98	24	6	€1.350.000		€8.100.000
		805	180			€271.000.000

In Tabella 1 il "N. dipartimenti finanziati" corrisponde all'assegnazione per ciascuna area CUN di un numero di dipartimenti in proporzione alla percentuale di dipartimenti esistenti in quell'Area (dato MIUR 2016), con un minimo di 5 ed un massimo di 20 per area, come prescritto dal **comma 7 dell'articolo 44**. Per tener conto dell'arrotondamento, a ciascuna delle aree con minor numero di finanziamenti è stato assegnato un ulteriore finanziamento. Nell'ultima colonna si riporta la somma dei finanziamenti, per aree e totale.

Da notare inoltre che la prescrizione di cui al **comma 2** non comporta aumenti di spesa, in quanto per il numero di dipartimento che riceverà una maggiorazione del 10% (o del 20%) dell'importo base è identico al numero di dipartimenti che riceverà una decurtazione della stessa entità.

Le modalità di utilizzo del finanziamento di cui al **comma 1**, sono analiticamente riportate al **comma 4**. Si prevede in particolare che le somme attribuite ad ogni dipartimento possano essere utilizzate per non più del 70% per il reclutamento di professori o ricercatori secondo le modalità previste dalla normativa vigente ovvero articolo 18 e 24 della legge 240/10 e articolo 1, comma 9 della legge 230/05. Nell'ambito di tale percentuale sono previste quote minime da destinare al reclutamento di professori non già appartenenti all'ateneo (25%) e di ricercatori (almeno 25%). Nel comma si è opportunamente fatto riferimento all'articolo 18, comma 4, della legge 240/10 come principio che dovrà essere tenuto in considerazione dagli atenei per calcolare il numero di

docenti da poter reclutare con il finanziamento attribuito. In sostanza il finanziamento deve comunque assicurare la copertura del costo quindicennale del posto e quindi il totale attribuito nei 5 anni dovrà essere diviso per il costo stipendiale dei 15 anni della figura che si vuole reclutare (professori e ricercatori tipo b) della legge 240/10).

Capo VI Misure in favore dell'agricoltura

Art. 46

(Esonero contributivo per nuovi coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali)

La proposta di modifica normativa è finalizzata ad introdurre un esonero contributivo IVS per le nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 a favore di tutti i giovani lavoratori autonomi agricoli (coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali) con età inferiore ai 40 anni.

L'esonero spetta ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, in presenza delle nuove iscrizioni sopra citate, con esclusione di quelle relative a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali che nell'anno 2016 siano risultati già iscritti nella previdenza agricola. L'esonero contributivo previsto non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Si ricorda a tal proposito che attualmente ci sono delle agevolazioni sull'aliquota contributiva per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dovuta da questi lavoratori, relative sia all'età dell'assicurato (qualora sia minore di 21 anni) che alla zona tariffaria nella quale viene svolta l'attività lavorativa stessa (con una tutela per coloro che operano nelle zone definite "svantaggiate").

IVS - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE VIGENTI

Anno	> = 21		< 21	
	Zona Normale	Zona montana	Zona Normale	Zona montana
2016	23,2%	22,3%	22,6%	21,0%
2017	23,6%	23,2%	23,4%	22,5%
dal 2018	24,0%	24,0%	24,0%	24,0%

E' inoltre dovuto un contributo IVS fisso addizionale giornaliero di € 0,66 nel limite massimo di n.156 giornate annue, ai sensi della Legge 160/75.

La quantificazione dell'onere è stata predisposta sulla base di una agevolazione modulata negli anni come segue:

- esonero totale della contribuzione dovuta IVS, per i primi tre anni;
- esonero pari al 66 per cento della contribuzione dovuta IVS, per il quarto anno;
- esonero pari al 50 per cento della contribuzione dovuta IVS, per il quinto anno;
- nessun esonero della contribuzione dovuta IVS a decorrere dal sesto anno.

Ipotesi di lavoro:

La valutazione è stata realizzata partendo dall'individuazione delle caratteristiche specifiche della potenziale platea di riferimento.

Sono stati quindi considerati quali beneficiari dell'esonero proposto gli individui le cui istanze di iscrizione potrebbero essere presentate all'Inps tramite il canale ComUnica nel periodo compreso tra il 01/01/2017 ed il 31/12/2017 e con requisito anagrafico (età inferiore a 40 anni) posseduto al momento dell'inizio dell'attività dichiarato nella stessa domanda d'iscrizione.

Quale base di partenza per l'individuazione numerica della platea di riferimento, nonché per la sua distribuzione territoriale e anagrafica, sono state utilizzate le informazioni rilevate dalla DCSIT sulle nuove iscrizioni di lavoratori agricoli autonomi con età inferiore a 40 anni nel periodo 2013-2015, distinte per

categoria, zona tariffaria, fascia di reddito agrario e classe di età.

Al numero dei nuovi iscritti rilevati per l'anno 2015 si è applicato un incremento di circa il 40% per tener conto del probabile maggior afflusso di iscrizioni che deriverebbe a seguito dell'agevolazione proposta.

Si è arrivati quindi all'individuazione di un contingente ipotetico per l'anno 2017 di 6.000 nuovi iscritti con età inferiore a 40 anni, di cui 4.600 nella categoria CD e 1.400 nella categoria IAP; tale contingente è stato ripartito nel periodo in esame ipotizzando una frequenza di iscrizione lievemente superiore nella seconda metà dell'anno.

Il reddito medio convenzionale da utilizzare ai fini del calcolo della contribuzione dovuta, stabilito annualmente con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato sviluppato a partire dal valore fissato per il 2016..

Per quanto concerne invece l'aspetto demografico, in considerazione della giovane età dei beneficiari ed anche al fine di ottenere una stima cautelativa, non è stata applicata la mortalità al contingente dei nuovi ingressi.

Gli effetti fiscali conseguenti all'esonero contributivo in esame, infine, sono stati valutati sulla base della normativa vigente in materia.

Le risultanze sono riportate in termini di cassa, tenendo conto che il pagamento dei contributi agricoli avviene con importi predefiniti e suddivisi in 4 rate; le date di scadenza sono:

1° rata 16 luglio

2° rata 16 settembre

3° rata 16 novembre

4° rata 16 gennaio (dell'anno successivo).

Risultati:

Nella tavola che segue sono riportati i risultati della valutazione.

Minori entrate contributive derivanti dall'agevolazione contributiva CD e IAP

Generazione nuovi ingressi nel 2017 con età inferiore a 40 anni

(importi di cassa in mln di euro; - effetti
negativi per la finanza pubblica; + effetti
positivi per la finanza pubblica)

Anno	Minori entrate contributive (lordo fisco)	Minori entrate contributive (netto fisco)
2017	-4,3	-4,3
2018	-16,2	-15,5
2019	-18,1	-15,8
2020	-15,3	-13,5
2021	-11,7	-10,5
2022	-5,6	-4,8
2023	-0,9	-0,8
2024	0	-0,2

Titolo III
Misure per la famiglia

Capo I
Misure per la famiglia

Art. 47
(Fondo sostegno natalità)

La disposizione prevede un'autorizzazione di spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2017, 24 milioni di euro per l'anno 2018, 23 milioni di euro per l'anno 2019, 13 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Pertanto dalla disposizione conseguono corrispondenti maggiori oneri.

Art. 48
(Premio alla nascita e congedo obbligatorio per il padre lavoratore)

Comma 1 - Premio alla nascita

La misura consiste in un assegno una tantum di 800 € riconosciuto dal 2017 al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione. La corresponsione del premio è demandata all' INPS, su domanda della futura madre.

La valutazione del maggiore onere è effettuata con riferimento alla stima di 490.000 soggetti l'anno. Essendo il costo unitario pari a 800 €, ne derivano i seguenti oneri per la finanza pubblica.

Maggiori oneri (- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica; valori in mln di euro)

2017	2018	2019
-392	-392	-392

Comma 2 - proroga per l'anno 2017 del congedo obbligatorio per il padre lavoratore

La disposizione è diretta a prorogare per il 2017 la sperimentazione dell'istituto del congedo di paternità obbligatorio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a) della legge n. 92/2012 raddoppiando (da 1 a 2) il limite massimo di fruizione del congedo obbligatorio medesimo.

Sulla base dei bilanci consuntivi 2015, 2014 e 2013 per l'istituto in esame si sono registrati i seguenti oneri:

2013: 6,2 mln di euro (di cui 1,5 mln di euro per contribuzione figurativa e 4,7 mln di euro per prestazioni, di cui 3,9 mln di euro per prestazioni da congedo obbligatorio), primo anno di applicazione;

2014: 11,7 mln di euro (di cui 2,9 mln di euro per contribuzione figurativa e 8,8 mln di euro per prestazioni, di cui 7,2 per prestazioni da congedo obbligatorio)

2015: 12,8 mln di euro (di cui 3,2 mln di euro per contribuzione figurativa e 9,6 mln di euro per prestazioni, di cui 7,8 per prestazioni da congedo obbligatorio)

In sintesi limitatamente al solo congedo obbligatorio oggetto di proroga il consuntivo 2015 ha registrato quindi un onere di 10,4 mln di euro (di cui 7,8 mln di euro per prestazioni e 2,6 mln di euro per contribuzione figurativa)

Tenuto conto del raddoppio del limite massimo di fruizione del congedo obbligatorio si stima un onere complessivo pari a 20 mln di euro per l'anno 2017, così ripartito:

oneri per prestazioni (2017): 15 mln di euro;

oneri per contribuzioni figurativa (2017): 5 mln di euro

Totale maggiori oneri (2017). 20 mln di euro

In tali termini, per quanto attiene ai diversi saldi di finanza pubblica, si evidenzia quanto segue:

SNF: maggiore spesa per il 2017 per 20 mln di euro;

Indebitamento netto: maggiore spesa per prestazioni per il 2017 per 15 mln di euro

Ai fini della copertura dei sopra indicati oneri pari a 20 mln di euro per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio

2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità

Pertanto dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi né in termini di SNF né in termini di indebitamento netto

Art. 49

(Buono nido e rifinanziamento voucher asili nido)

Comma 1- Buono nido

La misura consiste nel riconoscimento di un voucher di 1.000 euro annui (con riferimento a undici mensilità) per il pagamento delle rette di asili nido pubblici e privati e riguarda, perciò, i bambini di età compresa fra 0 e 3 anni. Il voucher può, dunque, essere percepito per un massimo di un triennio.

La disposizione è riconosciuta nell'ambito dei seguenti limiti di spesa: 144 milioni di euro per l'anno 2017, 250 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 e non è cumulabile con la vigente detrazione del 19% per le spese sostenute dai genitori per le rette relative alla frequenza di asili nido.

Il voucher è riconosciuto dal 2017 con riferimento ai soggetti nati dal 2016.

Pertanto dalla disposizione conseguono i seguenti maggiori oneri per prestazioni (valori in mln di euro, - effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

2017	2018	2019	Dal 2020
-144	-250	-300	-330

Il predetto limite di spesa risulta giustificabile nei seguenti termini: stima soggetti 2016, circa 460.000, stima soggetti dal 2017 circa 490.000. Ipotesi platea interessata, circa 23%. Importo annuo pari a 1.000 euro su 11 mensilità (si presume che i nati nell'anno in corso usufruiscano di 4 mensilità in media).

E' espressamente previsto che le modalità attuative siano disciplinate con DPCM e che l'erogazione avvenga comunque nel limite di spesa programmato.

Incompatibilità con detrazioni irpef

La legislazione vigente prevede una detrazione IRPEF pari al 19% delle spese per asili nido (bambini fino a tre anni) con il limite massimo di spesa di 632 euro (detrazione massima 120 euro: 632x19%).

Dalle ultime dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche risulta un ammontare complessivo di detrazioni fruito nell'anno pari a 34,6 milioni di euro, relativo a circa 318,5 mila contribuenti (detrazione media pari a 108 euro per contribuente).

L'istituzione del beneficio in esame, più conveniente rispetto alla detrazione vigente comporterà, per i soggetti beneficiari, la rinuncia alla fruizione della citata detrazione, con conseguenti effetti di recupero di gettito. Al fine di stimare tali effetti sono stati presi in considerazione i dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2015, dai quali risulta un ammontare di spese sostenute dai genitori per le rette relative alla frequenza di asili nido pari a 182,1 milioni di euro, cui corrisponde una detrazione d'imposta pari a 34,6 milioni di euro (182,1 X 19%). Nell'ipotesi prudenziale che i fondi stanziati non siano sufficienti rispetto alle richieste annuali (anche in considerazione di un aumento dei soggetti che potrebbero decidere di iscrivere i loro figli all'asilo nido, indotti dal consistente aiuto finanziario rappresentato dal buono), ai fini della stima si considera un recupero IRPEF a regime, per il venir meno della detrazione, corrispondente all'80% dell'ammontare complessivo della stessa.

Considerando che il buono in esame si applicherà a decorrere dal 2017 per i bambini nati dal 1° gennaio 2016, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2017	2018	2019	2020	dal 2021
IRPEF	0	16,2	25,4	34,6	27,7

Comma 2 - Rifinanziamento voucher baby-sitting ovvero per servizi per l'infanzia per lavoratrici dipendenti

La disposizione è diretta prorogare per gli anni 2017 e 2018 - nel limite di 40 mln di euro annui per tali anni - il riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92/2012 (voucher baby-sitting ovvero per servizi per l'infanzia).

Dalla disposizione conseguono maggiori oneri per prestazioni per 40 mln di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Pertanto dalla disposizione conseguono i seguenti maggiori oneri per prestazioni (valori in mln di euro, - effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

2017	2018	2019
-40	-40	0

Comma 3 - Rifinanziamento voucher baby-sitting ovvero per servizi per l'infanzia per lavoratrici autonome

La disposizione è diretta prorogare per gli anni 2017 e 2018 - nel limite di 10 mln di euro annui per tali anni - il riconoscimento per le lavoratrici autonome dei benefici di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92/2012 (voucher baby-sitting ovvero per servizi per l'infanzia).

Dalla disposizione conseguono maggiori oneri per prestazioni per 10 mln di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Pertanto dalla disposizione conseguono i seguenti maggiori oneri per prestazioni (valori in mln di euro, - effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

2017	2018	2019
-10	-10	0

Art. 50

(Pari opportunità)

La norma prevede che alla realizzazione delle iniziative per l'attuazione delle politiche delle pari opportunità e non discriminazione potranno concorrere ulteriori risorse fino ad un massimo di 20 milioni di euro a valere sulla programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020. Tali ulteriori risorse non comportano una modifica dei saldi di finanza pubblica in quanto le relative spese sono già previste nei programmi UE a legislazione vigente.

Titolo IV**Misure per l'emergenza sismica****Art. 51**

(Ricostruzione privata e pubblica)

Il **comma 1** autorizza la spesa destinata agli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016.

Tali interventi sono realizzati attraverso due modalità:

per la ricostruzione privata di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, viene autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2047, per la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, che saranno erogati sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a

contributo. L'onere in termini di indebitamento netto e fabbisogno segue un profilo temporale diverso rispetto a quello dell'autorizzazione di spesa essendo pari in ciascun anno all'importo dei finanziamenti erogati. Ciò in quanto l'onere del rimborso dei finanziamenti è posto di fatto a carico dello Stato, in conseguenza della maturazione di un credito di imposta pari all'intera rata, comprensiva della quota capitale e delle quote interessi.

Per la concessione dei contributi finalizzati alla ricostruzione pubblica di cui all'articolo 14 del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2017, di 300 milioni di euro per l'anno 2018, di 350 milioni di euro per l'anno 2019 e di 150 milioni di euro per l'anno 2020. In questo caso, l'onere in termini di indebitamento netto coincide con l'importo dell'autorizzazione di spesa in quanto la stessa è stata commisurata alla previsione dell'effettivo utilizzo delle relative risorse.

Al **comma 2** viene previsto che le Regioni colpite dal sisma possono destinare, nell'ambito dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020, ulteriori risorse, incluso il cofinanziamento nazionale, per un importo pari a 300 milioni di euro, anche a valere su quelle aggiuntive destinate dall'Unione Europea all'Italia ai sensi dell'art. 92, paragrafo 3, del Regolamento UE 1303/2013. Tali risorse non comportano una modifica dei saldi di finanza pubblica in quanto le relative spese sono già previste nelle stime di finanza pubblica.

Titolo V **Politiche invariate**

Art. 52

(Fondo per il pubblico impiego)

Al **comma 1** della presente disposizione viene precisato che per il pubblico impiego, per le specifiche finalità di cui ai commi 2 e 3, risultano stanziati complessivamente 1.920 milioni di euro per l'anno 2017 e 2.630 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

Al **comma 2** viene prevista l'istituzione, presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 1.480 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalità, tutte riconducibili a spese inerenti il personale della pubblica amministrazione:

a) incremento, per l'anno 2017 e a decorrere dal 2018, delle risorse già previste a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 pari a 300 milioni di euro annui, poste a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;

b) definizione del finanziamento da destinare, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, al reclutamento, per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno 2018, di personale a tempo indeterminato presso le pubbliche amministrazioni indicate nella disposizione in esame. Tale finanziamento avviene in modo selettivo, in ragione delle specifiche richieste delle amministrazioni interessate - dalle quali vanno escluse quelle contemplate da specifici fondi a ciò dedicati come, ad esempio, le scuole - sulla base di indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza, nonché tenendo conto degli effettivi fabbisogni di personale di ciascuna pubblica amministrazione;

c) incremento, a decorrere dal 2017, delle risorse previste a legislazione vigente per il riordino delle carriere del personale dei Corpi di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero, per il solo anno 2017, in luogo dell'incremento delle risorse per il predetto riordino, proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 208/2015, con la stessa disciplina e modalità ivi previste.

Al **comma 3** viene previsto che, per il concorso alle finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è iscritto un fondo con autonoma dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2017 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 da destinare all'incremento dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 201, della legge n. 107 del 2015.

Al **comma 4** viene disposto che con il decreto di cui al comma 2 si provvede anche all'aggiornamento dei criteri di determinazione degli oneri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 132 dell'8 giugno 2016, in coerenza con quanto previsto dalla lettera a)

del medesimo comma 2.

Al **comma 5** vengono apportate alcune modifiche all'articolo 1, comma 466, della legge 208/2015 al fine di coordinarne il contenuto con le previsioni recate dal presente articolo. Tali modifiche non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica atteso che lo stanziamento complessivo già previsto dal citato comma 466 della legge n. 208/2015 rimane invariato.

Art. 53

(Organico di fatto)

La norma destina il fondo di cui al comma 3 dell'art. 52 all'incremento della dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 1, comma 201 della legge n. 107 del 2015. Tale incremento avverrà, nei limiti delle disponibilità del Fondo, in misura corrispondente ad una quota di posti derivanti, in applicazione dei vigenti ordinamenti didattici e quadri orari, dall'accorpamento degli spezzoni di orario aggregabili fino a formare una cattedra o un posto interi, anche costituiti tra più scuole. Detta quota di posti viene sottratta in misura numericamente pari dal contingente previsto in organico di fatto all'articolo 1, comma 69, della medesima legge 13 luglio 2015, n. 107. Resta fermo quanto previsto dai regolamenti adottati con DPR n. 81 del 2009 sulla formazione e costituzione delle classi e sull'utilizzo del personale e DPR n. 19 del 2016 sulla razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, tenuto conto del mantenimento delle economie previste dall'articolo 64 del decreto legge n. 112 del 2008. Al riparto del Fondo si provvederà con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 3 dell'art. 52 che tenuto conto della spesa annuale di personale, delle progressioni economiche di carriera, nonché degli arretrati e delle ricostruzioni di carriera in favore del medesimo personale immesso in ruolo, individuerà il numero di posti di organico di fatto che confluiranno nell'organico dell'autonomia e la distribuzione dei neo assunti tra ciascun grado di istruzione.

Art. 54

(Strade sicure)

La disposizione autorizza la spesa complessiva di 123 milioni di euro per l'anno 2017 per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (cd. "strade sicure"), nonché di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6 (cd. "terra dei fuochi"), anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo e alle ulteriori esigenze connesse allo svolgimento del prossimo G7.

A tal fine si prevede la proroga, per tutto l'anno 2017, del dispositivo di controllo del territorio derivante dal piano di impiego del contingente di personale appartenente alle Forze armate previsto dall'articolo 1, comma 472, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, così come incrementato, ai sensi dell'articolo 4, comma 11, del decreto legge 16 maggio 2016, n. 67, convertito, con modificazioni nella legge 14 luglio 2016, n. 131, per un totale di 7.050 unità.

L'autorizzazione di spesa prevede la specifica destinazione di euro 120.536.797 per il personale delle Forze armate (comma 74 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009) e di euro 2.463.203 per il personale delle Forze di polizia impiegato congiuntamente con quello militare nei servizi di vigilanza (comma 75 del medesimo articolo 24).

Per la quantificazione degli oneri sono stati utilizzati i criteri presi a base di riferimento per le precedenti disposizioni di proroga dei suddetti interventi.

Per quanto riguarda il personale delle Forze armate, è stato previsto l'impiego di 7.050 unità, di cui: 5.050 unità fuori dalla sede di servizio e 2.000 unità nella sede di servizio, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017.

Per la quantificazione degli oneri sono presi a riferimento i seguenti parametri:

spese di personale:

- indennità onnicomprensiva/ordine pubblico: per tutti i militari delle Forze Armate è stata prevista l'indennità giornaliera onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a euro 26 per i militari impiegati fuori

dalla sede di servizio ed euro 13 per i militari impiegati nella sede di servizio. A tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute INPDAP del 24,20% ed IRAP del 8,5%) ai sensi della vigente normativa in materia;

- compenso per lavoro straordinario: per tutti i militari delle Forze Armate, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un limite individuale medio mensile di 14,5 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza, ed utilizzato un costo medio orario di 12€ in considerazione della categoria del personale impiegato (di cui la gran parte è truppa). A tale volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (INPDAP – 24,20% - ed IRAP – 8,5%);

spese di funzionamento:

- viveri: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio ammessi al vitto presso strutture militari, è stato previsto un incremento *pro capite* giornaliero della razione viveri di € 4,80, per soddisfare le esigenze della prima colazione e della cena; nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di € 15 per la consumazione del vitto presso strutture civili. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento *pro capite* giornaliero della razione viveri è stato ricondotto a € 2,40;
- alloggio: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di € 35 per l'alloggiamento presso strutture civili;
- servizi generali: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di € 6,25, per soddisfare le esigenze di lavanderia, pulizia, consumi di corrente elettrica/acqua ecc.. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento *pro capite* giornaliero è stato ricondotto a € 2,10;
- equipaggiamento/vestiario: per tutti i militari, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di € 1,45, per soddisfare le esigenze di acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti ecc.;
- impiego automezzi: in considerazione dell'entità del personale complessivamente impiegato sono stati calcolati gli automezzi necessari al loro trasporto ed impiego ed utilizzati i costi orari dei VM/90 (2€/ora); in tali oneri sono incluse le spese di manutenzione, acquisto carbolubrificanti, ecc.;
- oneri *una tantum*:
 - indennità di marcia/ missione/ oneri per ricognizioni e trasferimenti: per il personale impiegato fuori dalla sede di servizio è prevista la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti. In considerazione dei turni di servizio, della distanza da percorrere per raggiungere la sede di impiego e dei necessari periodi di affiancamento, è stato calcolato forfaitariamente un costo di € 494.000 circa per 5.050 militari impiegati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 fuori dalla sede di servizio, prevedendo la corresponsione per 7/9 giorni (8 giorni in media), al costo giornaliero di € 61.750 circa;
 - acquisto dotazioni individuali straordinarie, spese di manutenzione straordinaria mezzi e adeguamento infrastrutture per un onere complessivo di circa € 100.000;
 - acquisto materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali per un onere complessivo di circa € 50.000.

Il totale degli oneri è riportato nelle schede allegate.

LOCALITA' MISSIONE : VARIE CITTA'				
MISSIONE : STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI				
2000 MILITARI IN SEDE STANZIALE				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 31/12/2017 (365 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. in sede	2.000	17,25	1.035.000	12.592.500
Straordinario	2.000	15,90	461.100	5.610.050
TOTALE SPESE PERSONALE			1.496.100	18.202.550
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 31/12/2017 (365 gg.)
Viveri	2.000	2,40	144.000	1.752.000
servizi generali	2.000	2,10	126.000	1.533.000
equipaggiamento/vestiario	2.000	1,45	87.000	1.058.500
funzionamento automezzi	143	20,00	85.800	1.043.900
ONERI DI FUNZIONAMENTO			442.800	5.387.400
ONERI UNA TANTUM				
TOTALE ONERI UNA TANTUM				0
RIEPILOGO				
			costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/1 al 31/12/2017 (365 gg.)
ONERI DI PERSONALE			1.496.100	18.202.550
ONERI DI FUNZIONAMENTO			442.800	5.387.400
TOTALE ONERI			1.938.900	23.589.950
ONERI UNA TANTUM			0	0
TOTALE GENERALE			1.938.900	23.589.950

LOCALITA' MISSIONE : VARIE CITTA'				
MISSIONE : STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI				
5.050 MILITARI FUORI SEDE STANZIALE				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 31/12/2017 (365 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	5.050	29.44	4.460.160	54.265.280
Straordinario	5.050	15.90	1.164.278	14.165.376
TOTALE SPESE PERSONALE			5.624.438	68.430.656
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 31/12/2017 (365 gg.)
Viveri	4.895	4.80	704.880	8.576.040
Vitto strutture civili	155	15,00	69.750	848.625
Alloggio strutture civili	155	35,00	162.750	1.980.125
servizi generali	4.895	6,25	917.813	11.166.720
equipaggiamento/vestiario	5.050	1,45	219.675	2.672.714
funzionamento automezzi	360	20,00	216.000	2.628.000
ONERI DI FUNZIONAMENTO			2.290.868	27.872.224
ONERI UNA TANTUM				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti				493.967
Acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese manutenzione straordinaria mezzi impiegati in "Terra dei Fuochi" e adeguamento infrastrutture				100.000
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				50.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM				643.967
RIEPILOGO				
			costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/1 al 31/12/2017 (365 gg.)
ONERI DI PERSONALE			5.624.438	68.430.656
ONERI DI FUNZIONAMENTO			2.290.868	27.872.224
TOTALE ONERI			7.915.305	96.302.880
ONERI UNA TANTUM				643.967
TOTALE GENERALE			7.915.305	96.946.847
RIEPILOGO ONERI				
				costo dal 1/1 al 31/12/2017 (365 gg.)
SUB TOTALE ONERI IN SEDE				23.589.950
SUB TOTALE ONERI FUORI SEDE				96.946.847
TOTALE				120.536.797

Per quanto riguarda il personale delle Forze di polizia impiegato congiuntamente con quello militare, è stato previsto l'impiego di 250 unità, di cui 50 unità in sede e 200 unità fuori sede.

L'onere, pari complessivamente a euro 2.463.203, concerne il pagamento dell'indennità onnicomprensiva, ove non sia riconosciuta l'indennità di ordine pubblico, ed è calcolato in base al costo unitario giornaliero per dipendente pari a euro 17,25 comprensivo dei contributi a carico dello Stato per i servizi in sede e a euro 29,44 comprensivo dei contributi a carico dello Stato per quelli fuori sede.

Art. 55*(Fondo volo)*

La proposta normativa in argomento prevede la soppressione definitiva, a decorrere dal 1 gennaio 2017, della parte di addizionale comunale, pari ad euro 2,41 euro per il 2017 e 2,34 euro per il 2018, introdotta dall'articolo 13, commi 21 e 23, del decreto legge 145/2013.

Detta eliminazione nasce dall'esigenza di rendere più competitivo il mercato del trasporto aereo nazionale, fortemente penalizzato da livelli elevati di tassazione che stanno comportando per i vettori operanti sul territorio nazionale difficoltà operative che finiscono per rendere non più concorrenziali gli scali nazionali, in particolare quelli di ridotte dimensioni.

La proposta normativa in argomento rappresenta la conclusione del processo di riduzione degli oneri in argomento a carico dei passeggeri già iniziato con la sospensione dal 1 settembre al 31 dicembre 2016.

Sulla base dei volumi di traffico attuali, l'eliminazione, a decorrere dal 1 gennaio 2017 fino a tutto il dicembre 2018, dell'ultimo incremento della misura dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco, prevista dal DM 357/2015 emanato ai sensi del DL 145/2013 -articolo 13 comma 23 (pari a 2,41 euro per il 2017 e 2,34 euro per il 2018) -comporta un onere, pari a 184 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Al ristoro delle minori entrate per l'INPS provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel cui stato di previsione è iscritto l'importo di 184 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Effetti finanziari:

Saldo netto da finanziare: maggiori spese per 184 mln di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018;

Indebitamento netto: minori entrate extratributarie per 184 mln di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Art. 56*(Scuole belle)*

La norma è finalizzata a prorogare il finanziamento del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici per la prosecuzione dei interventi sino alla conclusione dell'anno scolastico 2016/2017, 31 agosto 2017, autorizzando un incremento di spesa pari ad euro 128 milioni per l'anno 2017, da riferire ai mesi da gennaio ad agosto 2017, rispetto alla spesa autorizzata con il decreto-legge n. 42 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89.

Per la stima dell'onere mensile pari a 16 milioni di euro, si è preso in considerazione il maggior fabbisogno finanziario annuale necessario al mantenimento dei livelli occupazionali esistenti, pari ad euro 192,8 milioni di euro quantificato nella relazione tecnica del citato decreto-legge n. 42 del 2016. Tale maggior fabbisogno è stato determinato a partire dal costo complessivo sia dei servizi di pulizia che del progetto Scuole Belle (circa 485 milioni di euro che rappresenta il costo di 12.846 full time equivalent (FTE) coinvolti nelle attività di pulizia e di ripristino del decoro delle istituzioni scolastiche rivalutata del 26,5% per i costi di gestione e per gli utili d'impresa delle aziende) al netto delle risorse già previste a legislazione vigente.

Art. 57*(G7)*

La disposizione, volta a garantire l'attuazione degli interventi relativi all'organizzazione e allo svolgimento del vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati (G7) attraverso l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, **autorizza la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2017.**

Titolo VI**Misure a sostegno del Servizio Sanitario Nazionale****Art. 58***(Efficientamento della spesa del Servizio sanitario nazionale)*

I commi 10 e 12 prevedono la rideterminazione del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato, indicato dall'Intesa Stato-Regioni dell'11 febbraio 2016 attuativa dell'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Con tale Intesa è stato stabilito, che nell'ambito della complessiva manovra di finanza pubblica a carico delle regioni previsto dal citato comma 680, pari a 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019,

il contributo del settore sanitario fosse pari a 3.500 milioni di euro per l'anno 2017 e 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

In tali termini è stato corrispondentemente rideterminato il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* per gli anni 2017 e 2018, precedentemente scontato in bilancio, negli importi rispettivamente pari a **113.063 milioni di euro e 114.998 di euro**.

Con il comma 10, tale livelli sono rideterminati rispettivamente in **113.000 milioni e 114.000 milioni di euro** ed inoltre viene stabilito anche il livello per l'anno 2019, pari a **115.000 milioni di euro**. Con specifici Accordi, da sottoscrivere entro il 31 gennaio 2017, le regioni a statuto speciale e le province autonome assicurano gli effetti finanziari previsti dal citato comma.

Gli effetti complessivi in termini di manovra sui saldi di finanza pubblica risultano quindi riassunti nella seguente tabella, segnalando che per il 2019, non essendo determinato normativamente il livello del finanziamento, in termini di manovra è stato scontato il valore differenziale tra l'importo previsto nel bilancio dello Stato ed il livello di finanziamento ora determinato.

2017	2018	2019
-63	-998	-2.988

Tali effetti possono essere conseguiti sul versante della spesa, anche tenuto conto delle norme di efficientamento del Servizio sanitario nazionale previste ai commi da 1 a 9 del presente articolo, dal comma 11 dell'articolo 59 e dai commi da 8 a 11 dell'articolo 60.

In ogni caso, dato il vincolo dell'equilibrio nel settore sanitario, il pieno conseguimento dell'effetto scontato in termini di indebitamento netto sarebbe comunque assicurato tramite l'attivazione della leva fiscale autonoma delle regioni o dei meccanismi automatici previsti dalla normativa vigente, in caso di emersione di disavanzi regionali.

Il comma 12 dispone che con i medesimi accordi previsti al comma 10, le autonomie speciali assicurano il contributo a loro carico previsto dalla citata Intesa dell'11 febbraio 2016. Decorso il termine del 31 gennaio 2017, all'esito degli Accordi sottoscritti con riferimento al contributo previsto dalla richiamata Intesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, entro i successivi trenta giorni, con proprio decreto, attua quanto previsto per gli anni 2017 e successivi dalla citata Intesa dell'11 febbraio 2016 al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo programmatico di finanza pubblica per il settore sanitario. Gli effetti di tale comma sono neutrali sui saldi di finanza pubblica.

Con il comma 11 si stabilisce che una quota pari a 1.000 milioni di euro annui del livello del finanziamento del SSN è destinata a specifiche finalità indicate all'articolo 59.

Con riferimento alle citate norme di efficientamento della spesa sanitaria, nel dettaglio si fa presente quanto segue.

Comma 1-2-3 - La disposizione è diretta a superare le criticità per la realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) regionale, prevedendo l'utilizzo dell'infrastruttura e dei dati delle prestazioni già esistenti nel Sistema Tessera Sanitaria, gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le modifiche alla gestione del consenso dell'assistito in fase di alimentazione del FSE.

Ciò, tramite la messa a disposizione dell'infrastruttura e delle banche dati già disponibili del Sistema TS, evitando duplicazioni di spese per la realizzazione a livello regionale delle medesime infrastrutture. In particolare, con l'introduzione, nell'ambito dell'articolo 12 del decreto legge n. 179/2012, del comma 15-*septies*, si prevede che il Sistema Tessera Sanitaria renda disponibile ai FSE e ai dossier farmaceutici regionali, attraverso l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-*ter* dello stesso articolo 12, i dati risultanti negli archivi del medesimo Sistema Tessera Sanitaria relativi alle esenzioni dell'assistito, prescrizioni e prestazioni erogate di farmaceutica e specialistica a carico del Servizio sanitario nazionale, certificati di malattia telematici, prestazioni di assistenza protesica, termale e integrativa.

Inoltre, si prevede un'accelerazione del conseguimento degli obiettivi di un potenziamento in termini qualitativi della disponibilità delle informazioni ai fini dell'erogazione delle prestazioni sanitarie (ad es. pronto soccorso: disponibilità dell'intera storia clinica del paziente nonché delle relative informazioni anagrafiche) in modo tempestivo e completo. Ciò, ovviamente, comporta anche un efficientamento dell'impiego delle risorse evitando esami ripetuti e perseguendo l'appropriatezza nelle cure. In tali termini, attraverso l'FSE potranno essere conseguiti risparmi, non puntualmente quantificabili, derivanti dalla minore erogazione di prestazioni non necessarie, in relazione alle informazioni contenute nel fascicolo.

Commi 4, 5, 6 e 7 - La disposizione si pone l'obiettivo di promuovere e conseguire una maggiore efficienza

ed efficacia dei servizi sanitari regionali, in coerenza con gli obiettivi di crescita e di sviluppo del Servizio sanitario nazionale (SSN), elevando, in via sperimentale per l'anno 2017, la quota premiale di cui all'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge n. 191/2009, dello 0,1 per cento, rispetto al livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale e collegando l'erogazione di tale ulteriore quota al raggiungimento degli obiettivi contenuti in un programma annuale di miglioramento e riqualificazione di determinate aree del servizio sanitario regionale, definito anche sulla base delle valutazioni operate dal Comitato per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in ordine all'erogazione dei LEA.

Tale riqualificazione, che comunque una volta operata avrà carattere strutturale, potrà consentire alle regioni sia una più efficiente allocazione delle risorse sia, in prospettiva, una riduzione dei costi.

Comma 9 - Trattasi di disposizione diretta a prevedere un rafforzamento della disciplina dei Piani di rientro degli Enti del SSN, introdotta dall'articolo 1, commi da 521 a 536 della legge n. 208/2015.

In particolare si introduce un criterio più stringente di selezione degli Enti chiamati a predisporre un Piano di rientro, introducendo come valori soglia per essere obbligati al Piano uno scostamento del 5% o pari a 5 milioni di euro in valore assoluto, rispetto allo scostamento del 10% o di 10 milioni di euro ora previsto. In tali termini si stima che gli Enti che saranno chiamati ad adottare un Piano di rientro saranno il 20 per cento in più rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, con effetti certi di razionalizzazione della spesa, non puntualmente quantificabili.

Inoltre, le nuove soglie definite determineranno una ricaduta sul numero degli ospedali a gestione diretta delle aziende sanitarie del SSN da sottoporre ad interventi di efficientamento dall'anno 2017 che comporteranno anch'essi effetti certi di razionalizzazione dei fattori produttivi sul versante della spesa.

Art. 59

(Disposizioni in materia di assistenza sanitaria)

Comma 1 Le norme di cui ai commi da 2 a 11 del presente articolo danno attuazione all'articolo 21, comma 1, del decreto legge n. 113/2016, che prevedeva che entro il 31 dicembre 2016 doveva essere attuata una revisione del Governo del sistema farmaceutico.

Commi 2-3 La norma è diretta a rimodulare gli tetti della spesa farmaceutica, fermo restando il livello complessivo previsto a normativa vigente nella misura del 14,85%. In particolare si fa presente che i tetti vigenti sono definiti come segue:

- tetto per la spesa farmaceutica territoriale (spesa convenzionata + distribuzione diretta e per conto di classe A), pari all'11,35%;
- tetto per la spesa farmaceutica ospedaliera e per la distribuzione diretta dei farmaci di classe H, pari al 3,5%;

Con la presente norma si prevede di modificare i tetti nei seguenti termini:

- 7,96% per la sola spesa farmaceutica convenzionata
- 6,89% per spesa farmaceutica per acquisti diretti (ospedaliera + distribuzione diretta dei farmaci di classe H + distribuzione diretta e per conto di classe A).

Tale intervento si rende necessario al fine di una maggiore trasparenza dei dati, assicurando un unico tetto di spesa per l'intero costo sostenuto dalle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale per l'acquisto di medicinali con AIC, indipendentemente dal loro utilizzo nel canale della distribuzione diretta o per conto e nell'ambito ospedaliero o ambulatoriale. In tal modo, si garantisce una maggiore tracciabilità di detti dati, utile anche al fine di ridurre i contenziosi con le aziende farmaceutiche in materia di *payback*, che nell'ultimo periodo hanno registrato un notevole aumento. In sostanza, la norma in esame, fermo restando il complessivo onere a carico del Servizio sanitario nazionale, risponde alle esigenze di un più efficace monitoraggio dei consumi e di tracciabilità dei medicinali nell'ambito della distribuzione finale.

Commi 4-10 Le disposizioni, prevedono, a decorrere dall'1 gennaio 2017, nell'ambito del livello del finanziamento del SSN, di cui all'articolo 58, commi da 10 a 12, la costituzione di un Fondo di 500 milioni di euro annui, per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi, nonché di un Fondo di pari importo per il concorso alle regioni del rimborso dei farmaci oncologici innovativi

Poiché i Fondi hanno carattere strutturale, si prevede che i criteri che definiscono l'innovatività siano stabiliti con determina del Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), da adottarsi entro il 31 marzo 2017. Ciò, in modo da introdurre meccanismi di ingresso ed uscita dei farmaci dai Fondi, al fine di non indurre una spesa superiore all'importo del Fondo. In ogni caso il requisito di innovatività non può permanere per un

periodo superiore ai 36 mesi.

Sul piano strettamente finanziario si fa presente che il Fondo dei farmaci innovativi è alimentato rispettivamente per 325 milioni di euro per l'anno 2017, 223 milioni di euro per l'anno 2018, 164 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante l'utilizzo delle risorse dell'articolo 58, comma 11 e per 175 milioni di euro per l'anno 2017, 277 milioni di euro per l'anno 2018, 336 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante l'utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Il Fondo dei farmaci oncologici innovativi è interamente alimentato dalle risorse indicate all'articolo 58, comma 11. I predetti 1.000 milioni di euro dei due Fondi non incidono sui tetti di cui ai commi 2 e 3 e sui meccanismi di pay-back. Ciò anche in relazione alle misure più generali di efficientamento del settore sanitario previste dall'articolo 58, dall'articolo 60, commi da 8 a 11, e da quelle in materia di farmaceutica di cui al comma 11 del presente articolo.

Comma 11 Con l'introduzione della misura si intende armonizzare la disciplina delle procedure pubbliche di acquisto di farmaci biologici a brevetto scaduto vincolando le centrali d'acquisto a porre in confronto concorrenziale diretto i farmaci biosimilari con il medicinale biologico di riferimento, escludendo la suddivisione del fabbisogno in quote predeterminate. In sintesi, si introduce una soluzione equilibrata che promuove la concorrenza nei procedimenti di acquisto, preservando al contempo la libertà dello specialista prescrittore.

Il sistema dell'accordo quadro, quale forma di aggiudicazione multipla, in conformità a quanto previsto dal Codice degli Appalti, prevede l'identificazione di più operatori economici cui affidare un singolo appalto a seguito di una procedura pubblica di gara in cui è predefinito il fabbisogno complessivo e i criteri di attribuzione.

Tale modalità di aggiudicazione applicata alle procedure di gara per l'acquisto di farmaci biologici a brevetto scaduto, per i quali siano presenti sul mercato i relativi farmaci biosimilari, presenta numerosi vantaggi, tra i quali si segnalano:

- l'impiego dei farmaci a più basso costo, con effetti di risparmio;
- il confronto competitivo tra tutti gli operatori, in quanto tutti i produttori sul mercato possono contribuire a ridurre la spesa complessiva;
- l'assicurazione della continuità terapeutica.

Comma 12 Nell'ambito del finanziamento del SSN è prevista una specifica finalizzazione per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei vaccini previsti dal Nuovo Piano Nazionale Vaccini (NPNV).

Comma 13 Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 541, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di fabbisogno del personale, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 14 della legge 30 ottobre 2014 n. 161 nell'ambito del finanziamento del SSN è prevista una specifica finalizzazione per il concorso al rimborso alle regioni per gli oneri derivanti dai processi di stabilizzazione e assunzione del personale, da espletare ai sensi delle disposizioni recate dal primo e secondo periodo del successivo comma 543 del medesimo articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Titolo VII

Misure di razionalizzazione della spesa pubblica

Art. 60

(Misure di efficientamento della spesa per acquisti)

Commi 1-2 La disposizione dà mandato al Ministero dell'economia e delle finanze di avviare un'analisi volta ad individuare nuovi strumenti di acquisto centralizzato di beni e correlati servizi, anche mediante modelli organizzativi, che prevedano l'acquisizione di beni durevoli e la concessione dell'utilizzo degli stessi da parte delle amministrazioni o dei soggetti pubblici interessati. Viene precisato che tale analisi va condotta nell'ambito del Programma razionalizzazione degli acquisti, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Commi 3-6 - Sperimentazione su DAG acquirente unico - La disposizione dà mandato al Ministero dell'economia e delle finanze di avviare una sperimentazione dello stesso come acquirente unico e pagatore unico per due categorie merceologiche (energia elettrica e buoni pasto) per il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'interno. Viene precisato che tale sperimentazione va condotta nell'ambito del

Programma razionalizzazione degli acquisti, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Comma 7 - Estensione Programma di razionalizzazione acquisti: acquisti beni e servizi ICT - La disposizione prevede attività aggiuntive per Consip e dai soggetti aggregatori, al fine di garantire il supporto alle amministrazioni nell'efficiente processo di acquisizione con riferimento a tutte le acquisizioni ICT. L'onere delle nuove attività è previsto pari a Euro 3.000.000 per l'anno 2017 e di Euro 7.000.000 a decorrere dal 2018, che dovrebbero andare a incrementare le dotazioni che finanziano il Programma di razionalizzazione degli acquisti del Ministero dell'economia e delle finanze.

Comma 8 - La norma prevede che le amministrazioni pubbliche obbligate ad acquistare da Consip o dai soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge n. 66/2014 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip o dei soggetti aggregatori e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto.

Commi 9 e 10 - Le disposizioni prevedono che il Comitato guida già istituito nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge n. 66/2014, fornisca, attraverso linee-guida, indicazioni utili per favorire lo sviluppo delle migliori pratiche con riferimento alle procedure di definizione delle gare da parte dei soggetti aggregatori, ivi inclusa la determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta.

Tali linee guida che riguardano la generalità delle pubbliche amministrazioni consentiranno ai soggetti aggregatori nell'ambito dell'attività già prevista a legislazione vigente, di adottare bandi maggiormente rispondenti alle esigenze di razionalizzazione della spesa. Si fa peraltro presente che, allo stato, il DPCM del 24 dicembre 2015, concernente le categorie di beni e servizi e le soglie al superamento delle quali le amministrazioni pubbliche sono obbligate a ricorrere a Consip o agli altri soggetti aggregatori, ha individuato in maggiore parte beni e servizi di natura sanitaria. Pertanto, l'efficientamento dell'azione dei soggetti aggregatori, incide, in termini di razionalizzazione della spesa, in larga parte in ambito sanitario.

Comma 11 - Trattasi di disposizione diretta a prevedere che con Accordo da sancire in Conferenza Stato-Regioni, siano definite le attività dirette ad efficientare la gestione dei magazzini degli enti del Servizio sanitario nazionale, tramite linee di indirizzo che dovranno favorire la centralizzazione delle attività, evitando sprechi nel processo di distribuzione dei beni. In tali termini la disposizione comporta effetti positivi, non puntualmente quantificabili, in termini di contenimento della spesa.

Art. 61

(Misure di efficientamento della spesa dei Ministeri)

Comma 1. Le Amministrazioni centrali dello Stato e la Presidenza del Consiglio dei Ministri contribuiscono alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2017-2019 attraverso misure di risparmio della spesa ovvero aumenti di entrata per un ammontare complessivo in termini di indebitamento netto pari a 728,4 milioni nel 2017, 708,9 milioni nel 2018 e 713,2 milioni nel 2019. A decorrere dal 2020 l'entità dei risparmi previsti per il 2019, al netto di quelli che derivano dalle maggiori entrate per la dismissione delle sedi all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per un importo di 16 milioni di euro, è da considerarsi permanente.

Le misure di efficientamento seguono una procedura già sperimentata negli anni precedenti e prevista a regime dalla recente riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, in base alla quale ciascun Ministero è chiamato a formulare proprie proposte di modifica della legislazione vigente utili per il conseguimento dell'obiettivo di risparmio definito per ciascuna Amministrazione.

Nelle more della prima attuazione della riforma nell'iter delineato normativamente il Ministero dell'economia e delle finanze ha condiviso l'obiettivo di risparmio e i criteri di valutazione delle proposte formulate da ciascuna Amministrazione attraverso apposite interlocuzioni a livello di vertice politico che hanno portato, per ciascun Ministero e per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla determinazione della misura del concorso e alla quantificazione del complesso degli interventi previsti con il disegno di legge di bilancio. L'obiettivo di risparmio assegnato a ciascun Ministero è stato determinato in relazione all'entità e alla composizione della spesa per natura economica di ciascuno di essi, escludendo alcune tipologie di spesa la cui riduzione non determina effetti in termini di indebitamento netto e quelle relative ai trasferimenti alle Amministrazioni locali che sono oggetto di specifici interventi di settore. Si precisa che il contributo proposto dalle Amministrazioni alla manovra di finanza pubblica è stato realizzato sia attraverso le disposizioni della sezione I del presente disegno di legge, sia con i definanziamenti di spesa previsti nella sezione II.

Nella seguente tabella sono riportati per ciascun Ministero l'ammontare dei risparmi conseguiti sia in termini

di saldo netto da finanziarie che di indebitamento netto, distinti tra misure di entrata e spesa con l'indicazione della sezione del disegno di legge di bilancio attraverso cui sono state attuate le relative variazioni di bilancio.

AMMINISTRAZIONE	ENTRATA/ SPESA	SEZIONE I/ SEZIONE II	SNF (mln di euro)			IND (mln di euro)		
			2017	2018	2019	2017	2018	2019
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Totale	spesa	Sezione II	8,0	10,4	10,0	8,0	10,4	10,0
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	entrata	Sezione II				-0,1	-0,1	-0,1
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	spesa	Sezione II	490,2	475,6	477,5	488,7	477,4	481,0
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Totale			490,2	475,6	477,5	488,6	477,3	480,9
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Totale	spesa	Sezione II	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Totale	spesa	Sezione II	4,0	5,0	5,0	4,0	5,0	5,0
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Totale	spesa	Sezione II	15,1	13,9	1,8	12,6	13,3	4,8
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	entrata	Sezione I	20,0	20,0	26,0	4,0	4,0	10,0
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	spesa	Sezione I				16,0	16,0	16,0
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	spesa	Sezione II	15,5	9,5	9,5	15,5	9,5	9,5
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Totale			35,5	29,5	35,5	35,5	29,5	35,5
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Totale	spesa	Sezione II	11,9	2,9	2,6	11,9	2,9	2,6
MINISTERO DELL'INTERNO	entrata	Sezione II	0,0	0,0	0,0	-3,4	-3,2	0,0
MINISTERO DELL'INTERNO	spesa	Sezione II	27,4	26,0	24,4	27,4	26,0	24,4
MINISTERO DELL'INTERNO Totale			27,4	26,0	24,4	24,0	22,8	24,4
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Totale	spesa	Sezione II	4,0	5,0	5,0	4,0	5,0	5,0
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Totale	spesa	Sezione II	10,2	10,8	15,5	8,2	11,3	17,0
MINISTERO DELLA DIFESA Totale	spesa	Sezione II	74,9	74,8	71,4	74,9	74,8	71,4
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	entrata	Sezione I				0,9	0,9	0,9
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	spesa	Sezione I	0,9	0,9	0,9			
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	spesa	Sezione II	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Totale			5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO Totale	spesa	Sezione II	5,5	5,3	5,5	5,5	5,3	5,5
MINISTERO DELLA SALUTE Totale	spesa	Sezione II	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
TOTALE COMPLESSIVO			737,9	710,4	705,3	728,4	708,9	713,2
<i>di cui :</i>								
- Entrata			20,0	20,0	26,0	1,4	1,6	10,8
tributaria/contributiva						-3,5	-3,3	-0,1
contributiva						0,9	0,9	0,9
extratributaria			4,0	4,0	10,0	4,0	4,0	10,0
capitale			16,0	16,0	16,0			
- Spesa			717,9	690,4	679,3	727,0	707,2	702,4
corrente			591,2	630,0	623,4	590,3	629,1	622,5
capitale			126,7	60,4	55,9	136,7	78,2	79,9

N.B. L'ammontare dei risparmi è indicato in valore assoluto. Gli importi negativi delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'Interno sono correlati a riduzioni di spesa relative a capitoli di bilancio che hanno natura di redditi da lavoro dipendente e ai quali sono associati effetti fiscali e contributivi.

In termini di saldo netto da finanziarie le riduzioni di spesa riguardano prevalentemente la parte corrente (circa l' 82 per cento nel 2017, e circa il 92 per cento negli anni successivi).

Tenuto conto dell'entità delle misure di contenimento, al fine di assicurare la necessaria flessibilità gestionale nel corso dell'esercizio 2017, con apposita disposizione è stata prevista la possibilità di rimodulare le riduzioni di spesa apportate quale concorso dei Ministeri agli obiettivi di finanza pubblica, nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa e fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di

indebitamento netto della pubblica amministrazione, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. La norma, modificando l'articolo 1, comma 624 della legge n. 208/2015, consente una maggiore entrata di euro 16 milioni per ciascun anno del triennio 2017-2019 derivante dalla vendita di immobili all'estero.

Per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo del miglioramento dei saldi di finanza pubblica per gli importi sopra indicati, nelle more del versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle predette risorse, tali importi sono accantonati e resi indisponibili, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 18, comma 2 lettera c) della legge 11 agosto 2014, n.125 relative alle somme da assegnare all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per l'attuazione di iniziative di cooperazione internazionale. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli importi che effettivamente affluiscono al bilancio dello Stato, provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle corrispondenti risorse.

3. La norma modifica l'articolo 1, comma 623, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevedendo l'acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato delle maggiori entrate derivanti dal comma 621 della medesima legge non più per il triennio 2016-2018 ma a decorrere dall'anno 2016. La disposizione comporta maggiori entrate per 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

4. La norma consente una maggiore entrata di euro 4 milioni annui a decorrere dall'anno 2017.

In particolare, si prevede che le maggiori entrate accertate e riscosse dagli Uffici all'estero, rispetto all'esercizio finanziario 2014, derivanti dalla applicazione delle tariffe consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 e dall'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2017, rimangano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Per i suddetti importi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 568, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché all'articolo 2, comma 58, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e all'articolo 41-bis, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 che prevedono la riassegnazione di tali maggiori entrate sui pertinenti capitoli del bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo del miglioramento dei saldi di finanza pubblica per gli importi sopra indicati, nelle more del versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle predette risorse, tali importi sono accantonati e resi indisponibili, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 18, comma 2 lettera c) della legge 11 agosto 2014, n.125 relative alle somme da assegnare all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per l'attuazione di iniziative di cooperazione internazionale. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli importi che effettivamente affluiscono al bilancio dello Stato, provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle corrispondenti risorse.

5. La norma si rende necessaria a seguito del taglio operato, nell'ambito dell'attuale manovra finanziaria, sul capitolo di bilancio n. 1485 – “Sgravi contributivi alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari, per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare” dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di 889.974 euro a decorrere dall'anno 2017.

L'art. 2 comma 2 della legge 22 dicembre 2008 n. 203 (Finanziaria 2009) aveva esteso, a decorrere dall'anno 2009 e nel limite dell'80%, i benefici previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 e successive modificazioni, alle imprese che esercitano la pesca costiera nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari; successivamente l'articolo 4, comma 55, della legge 12.11.2011, n. 183, aveva rideterminato tali benefici nel limite del 60 per cento per l'anno 2012 e del 70 per cento a decorrere dall'anno 2013.

L'articolo 1, comma 74, della legge 24.12.2012, n. 228 aveva ulteriormente ridotto i benefici per il 2013 e 2014 nel limite del 63,2 per cento, del 57,5 per cento per l'anno 2015 e del 50,3 per cento a decorrere dall'anno 2016.

Denominazione	saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Sgravi contributivi alle imprese che esercitano la pesca	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89

In mln di euro

Art. 62

(Esecuzione forzata in caso di contenzioso seriale e disposizioni in materia di video conferenza)

La disposizione, **al comma 1**, introduce l'articolo 14-bis al decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 concernente "Esecuzione forzata in caso di contenzioso seriale". In particolare, si estende il termine per l'esecutività dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro, previsto dall'articolo 14 del citato decreto legge, da 120 giorni a 6 mesi, nei casi di esecuzione di titoli giurisdizionali pronunciati in favore di una pluralità di soggetti nell'ambito di contenziosi seriali per omogeneità delle posizioni. Inoltre, allo scopo di procedere a un ordinato sistema di pagamento, onde prevenire errori e duplicazioni, si prevede anche una apposita comunicazione da parte dei creditori attestante la mancata percezione di somme per lo stesso titolo ovvero il mancato esercizio di azioni legali concorrenti. Si stabilisce altresì un criterio di parametrizzazione dell'ammontare degli onorari dei legali patrocinanti nei contenziosi seriali, nell'ottica di un ragionevole contenimento delle spese legali a carico dalle amministrazioni interessate.

Il **comma 2** prevede che le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 14-bis del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, si applichino anche ai titoli notificati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

La disposizione di cui al **comma 3**, ampliando le possibilità di utilizzo dello strumento della videoconferenza nei confronti di testimoni e collaboratori di giustizia, fuoriusciti dallo speciale programma di protezione, anche in assenza di situazioni di pericolo per la loro incolumità, è diretta a ridurre l'impiego del personale preposto agli accompagnamenti e le relative spese di missione, determinando effetti di risparmio quantificabili a consuntivo.

La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Titolo VIII Enti territoriali

Art. 63

(Fondi a favore degli enti territoriali)

Il **comma 1** non determina oneri in termini di indebitamento netto, in quanto ciascun ente territoriale beneficiario del fondo, così come previsto dal comma 2, è tenuto, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, a conseguire un valore positivo del saldo di cui **al comma 4 dell'articolo 65** in misura pari alla quota del fondo assegnata all'ente stesso.

Nel caso in cui nel fondo dovessero confluire le risorse di cui alle lettere da a) a d), negli importi di seguito evidenziati

LETTERA	Importo
a)	623.728.816,77
b)	207.603.481,97
c)	491.103.926,00
d)	670.000.000,00
TOTALE	1.992.436.224,74

si avrebbero oneri per i mancati interessi attivi stimati in:

- 6.612.181,12 euro per l'anno 2017;
- 6.407.342,90 euro per l'anno 2018;
- 6.201.480,49 euro per l'anno 2019;
- 5.994.588,77 euro per l'anno 2020;
- 5.786.662,58 euro per l'anno 2021;
- 5.577.696,78 euro dall'anno 2022;

Il **comma 3**, invece, determina oneri sui saldi di finanza pubblica di 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026, di 935 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2046 e di 925 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2047.

Art. 64

(Interventi concernenti gli Enti Locali)

Il **comma 1** non determina effetti finanziari, limitandosi a disporre i criteri da applicare a ciascun comune a decorrere dall'anno 2013 per le riduzioni di cui all'articolo 16, comma 6, del DL 95/2012, il cui ammontare complessivo rimane invariato.

Il comma 2 comporta un onere di 8,52 milioni di euro per l'anno 2017 e di 2,8 milioni di euro nell'anno 2018. Si tratta di contributi in favore del Comune di Lecce, il cui effettivo riconoscimento è subordinato alla rinuncia da parte del Comune medesimo al ricorso n. 7234 del 2014 pendente innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio e agli effetti delle sentenze della Corte costituzionale n. 129/2016 e del Consiglio di Stato n. 5008/2015 e n. 1291/2015, anche con riferimento alla definizione del fondo di solidarietà comunale per gli anni 2017 e successivi.

I **commi da 3 a 8** non comportano effetti finanziari, incidendo sulla disciplina di definizione del DPCM di riparto del fondo di solidarietà comunale.

È infatti da evidenziare che l'ammontare complessivo del fondo di solidarietà comunale resta determinato nel medesimo importo attribuito ai comuni nell'anno 2016 in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2016, al netto, così come specificato anche ai commi 4 e 5, della somme derivanti dall'applicazione della metodologia di riparto del medesimo fondo che, al pari delle annualità 2016 e precedenti, saranno destinate ad incremento della dotazione complessiva del ripetuto fondo solo in sede di riparto, in quanto non determinabili a priori.

Il **comma 9**, di carattere ordinamentale, non comporta effetti finanziari, prevedendo il rinvio del termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte degli enti locali.

Il **comma 10**, ponendosi l'obiettivo di semplificare le modalità di trasmissione, da parte degli enti locali, delle informazioni utili per la definizione dei fabbisogni standard e di integrare la parte di pubblicità dei dati, non determina effetti finanziari.

Art. 65

(Regole finanza pubblica per rilancio investimenti)

I **commi da 1 a 22** sono finalizzati, in attuazione dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, a disciplinare, per le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province ed i comuni, in sostituzione delle regole di finanza pubblica per l'anno 2016, l'obbligo di assicurare l'equilibrio tra entrate e spese del bilancio. In particolare, a decorrere dal 2017, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, viene richiesto agli enti locali e alle regioni di conseguire l'equilibrio fra le entrate e le spese finali, espresso in termini di competenza. Il saldo di riferimento per il pareggio di bilancio è costituito dalle entrate finali, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, corretto e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, e le spese finali, ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, ai fini della determinazione dell'equilibrio complessivo in termini di competenza concorre il saldo tra il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa

finanziato dalle entrate finali. Il **comma 5** consente agli enti di non mandare in economia le risorse del fondo pluriennale vincolato di spesa del 2015 accantonate per garantire la copertura di opere ancorché non ancora impegnate, e di accantonarle nel fondo pluriennale di spesa del 2016. Gli effetti, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, derivanti dall'applicazione di tale norma sono considerati nell'ambito delle valutazioni riguardanti l'inclusione del Fondo pluriennale vincolato non rinveniente da debito tra le entrate finali.

L'inclusione del Fondo pluriennale vincolato non rinveniente da ricorso al debito fra le poste utili al conseguimento del pareggio di bilancio determina oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno per gli anni 2017, 2018 e 2019 pari, rispettivamente, a 304 milioni di euro, 296 milioni di euro e 302 milioni di euro.

Gli oneri derivano dal differenziale fra la maggiore spesa determinata dall'inclusione del Fondo pluriennale vincolato fra le entrate finali valide ai fini del pareggio di bilancio e la minore spesa derivante dall'obbligo di accantonare nel Fondo pluriennale vincolato di spesa le entrate finali finalizzate alla copertura di impegni esigibili negli esercizi successivi.

La stima degli oneri è stata effettuata tenendo conto delle informazioni acquisite con il monitoraggio del I° semestre degli andamenti dei bandi di gara, completi delle informazioni riferite allo sviluppo teorico (SAL) delle opere e degli andamenti delle entrate finali, al netto della quota a copertura delle spese correnti e del rimborso prestiti dell'anno 2015. Al Fondo pluriennale vincolato (entrata e spesa) al 1° gennaio 2016, al netto della quota finanziata da debito, è stato applicato lo sviluppo teorico (SAL) per ciascun anno di riferimento al fine di determinare gli impegni coperti dal Fondo pluriennale di entrata negli esercizi successivi. A decorrere dall'anno 2017, sono state stimate, per ciascun anno, le entrate finali al netto delle spese correnti e del rimborso prestiti da destinare agli investimenti; le entrate finali nette, quindi, sono state imputate in parte a copertura degli impegni per investimenti nel medesimo esercizio e al differenziale è stato applicato lo sviluppo teorico (SAL) per determinare gli impatti negli esercizi successivi.

I commi **da 6 a 20** non determinano effetti finanziari, in quanto meramente finalizzati a disciplinare le modalità di monitoraggio e di controllo, anche successivo, le sanzioni in caso di mancato rispetto delle disposizioni ed i premi per gli enti virtuosi. Il **comma 17, lettere a) e b)**, prevede la redistribuzione alle regioni, alle città metropolitane, alle province ed ai comuni delle somme derivanti dalle sanzioni di cui al **comma 13, lettere a) e b)**, nei limiti delle stesse. Il **comma 17, lettere c) e d)**, prevede un innalzamento del limite delle spese di personale a tempo determinato del 10 per cento per le regioni e le città metropolitane virtuose e un turn over al 75 per cento per i comuni virtuosi; resta comunque fermo il rispetto del saldo previsto al comma 4 per ciascun ente territoriale e, pertanto, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Il **comma 21** non determina effetti sulla finanza pubblica in quanto mantiene ferme per le regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, nonché per le Province autonome di Trento e Bolzano, la disciplina del patto di stabilità interno recata dalla normativa vigente e dagli Accordi sottoscritti con lo Stato, salvo l'inserimento, nel saldo di competenza mista, del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, al netto della quota finanziata da debito, i cui effetti sui saldi di finanza pubblica sono stati considerati ai fini dell'inserimento del medesimo fondo nel saldo di cui al **comma 4**.

Il **comma 22** prevede per la Regione Valle d'Aosta la disapplicazione della disciplina del patto di stabilità interno (tetto di spesa eurocompatibile) ed il passaggio al pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 243/2012 (saldo tra entrate e spese finali di competenza). Sulla base dei dati forniti dalla Regione, tale passaggio non comporta effetti peggiorativi per i saldi di finanza pubblica.

I **commi da 23 a 32** dispongono che, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui, di cui 300 milioni di euro destinati ad interventi di edilizia scolastica. Gli spazi finanziari sono finalizzati ad effettuare investimenti a valere sull'avanzo di amministrazione e sulle risorse rivenienti dal debito.

Gli investimenti effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e sulle risorse rivenienti dal debito, comportano oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno per gli anni 2017, 2018 e 2019 pari rispettivamente a 245 milioni di euro, 435 milioni di euro e 405 milioni di euro.

La stima degli oneri per gli spazi assegnati negli anni 2017 e 2018 è stata effettuata tenendo conto della quota di spazi finanziari utilizzata nel medesimo esercizio pari a circa il 30 per cento. Tale percentuale è stata stimata tenendo conto della minore incidenza di lavori di piccole dimensioni (sotto i 40.000 euro) e degli spazi finanziari a copertura degli investimenti finanziati da debito.

Per la restante parte, ipotizzando la copertura di opere pluriennali, è stato applicato lo sviluppo teorico (SAL) per determinare gli impatti negli esercizi successivi. Il 2019 è stato ipotizzato esclusivamente a copertura di opere pluriennali, applicando lo sviluppo teorico (SAL) per determinare gli impatti negli esercizi successivi.

I **commi da 25 a 32** non determinano effetti finanziari, in quanto meramente finalizzati a disciplinare le

modalità ed i tempi di richiesta degli spazi, nonché le priorità di assegnazione degli stessi nel limite delle risorse disponibili.

I **commi da 33 a 39** dispongono che per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono assegnati alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui. Gli spazi finanziari sono finalizzati ad effettuare investimenti a valere sull'avanzo di amministrazione e sulle risorse rivenienti dal debito.

Gli investimenti effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e sulle risorse rivenienti dal debito comportano oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno per gli anni 2017, 2018 e 2019 pari, rispettivamente, a 175 milioni di euro, 311 milioni di euro e 301 milioni di euro.

La stima degli oneri per gli spazi assegnati negli anni 2017 e 2018 è stata effettuata tenendo conto della quota di spazi finanziari utilizzata nel medesimo esercizio pari a circa il 30 per cento. Tale percentuale è stata stimata tenendo conto della minore incidenza di lavori di piccole dimensioni (sotto i 40.000 euro) e degli spazi finanziari a copertura degli investimenti finanziati da debito.

Per la restante parte, ipotizzando la copertura di opere pluriennali, è stato applicato lo sviluppo teorico (SAL) per determinare gli impatti negli esercizi successivi. Il 2019 è stato ipotizzato esclusivamente a copertura di opere pluriennali, applicando lo sviluppo teorico (SAL) per determinare gli impatti negli esercizi successivi.

I **commi da 35 a 39** non determinano effetti finanziari, in quanto meramente finalizzati a disciplinare le modalità ed i tempi di richiesta degli spazi, nonché le priorità di assegnazione degli stessi nel limite delle risorse disponibili.

I **commi da 40 a 42** non determinano effetti finanziari, in quanto meramente finalizzati a disciplinare le sanzioni in caso di mancata attuazione delle intese regionali, ovvero in caso di mancato utilizzo e/o monitoraggio degli spazi acquisiti.

Art. 66

(Interventi concernenti le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano)

Il **comma 1** prevede che la regione Siciliana, in sostituzione delle regole del patto di stabilità interno, consegua un saldo positivo non inferiore ad euro 577.512.000 per l'anno 2017 e, a decorrere dal 2018, un saldo non negativo, calcolato secondo le modalità di cui al **comma 4 dell'articolo 65**. Tale disposizione consente di neutralizzare gli effetti sull'indebitamento netto dell'assegnazione di risorse a titolo di compartecipazione all'IRPEF maturata prevista nel **comma 6** del presente articolo, in attuazione dell'Accordo in materia di finanza pubblica tra il Governo e la regione Siciliana firmato il 20 giugno 2016 e in applicazione delle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia finanziaria, approvate dalla Commissione paritetica in data 3 ottobre 2016.

Il **comma 2**, attuativo del punto 2 dell'Accordo sottoscritto con il Governo in data 20 giugno 2016, richiede alla regione Siciliana, per gli anni dal 2017 al 2020, riduzioni strutturali della spesa corrente, in misura non inferiore al 3 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente, che incidono sulla qualità della spesa e i cui effetti finanziari sono assorbiti nell'ambito del saldo di cui al **comma 1**.

Il **comma 3** non determina effetti finanziari in quanto finalizzato a disciplinare le modalità di certificazione regionale del rispetto dei saldi di cui al comma 1, nonché del rispetto dell'obiettivo annuale di riduzione strutturale della spesa corrente regionale di cui al **comma 2**.

Il **comma 4** non determina effetti finanziari in quanto finalizzato a disciplinare le sanzioni in caso di mancato rispetto dell'obiettivo annuale di riduzione degli impegni di spesa di parte corrente di cui al **comma 2**.

Il **comma 5** impegna la Regione a porre in essere le azioni necessarie per la rilevazione dei costi e dei fabbisogni standard negli enti locali del proprio territorio e, pertanto, non determina effetti finanziari.

Le disposizioni di cui al **comma 6** prevedono, in attuazione dell'Accordo in materia di finanza pubblica tra il Governo e la regione Siciliana firmato il 20 giugno 2016, nonché in applicazione della norma di attuazione dello Statuto della Regione Sicilia in materia finanziaria, approvata dalla Commissione paritetica in data 3 ottobre 2016, l'attribuzione alla medesima Regione di una compartecipazione in decimi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) calcolata con il metodo del c.d. "maturato" pari a 6,74 decimi per l'anno 2017 e a 7,10 decimi a decorrere dall'anno 2018.

La quota relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche spettante alla Regione è stata determinata ipotizzando che la stessa risulti dalla somma delle seguenti voci:

- dall'imposta netta risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti di imposta, nonché dalle

certificazioni sostitutive presentate dai contribuenti e per conto dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;

- dall'imposta sui redditi a tassazione separata delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;
- dalle somme riscosse a seguito delle attività di accertamento e di controllo effettuate dalle amministrazioni finanziarie statali e regionali nei confronti dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale.

A legislazione vigente, la compartecipazione IRPEF della Regione Siciliana risulta pari ai 10 decimi del gettito riscosso nel suo territorio in analogia a tutte le altre entrate tributarie erariali per le quali non si dispone, peraltro, alcuna modifica.

Per quanto riguarda gli effetti finanziari della disposizione in esame, sulla base dei dati relativi all'ultimo anno di imposta (a.i. 2014) per il quale risultano disponibili i dati delle dichiarazioni dei redditi, opportunamente estrapolati, si stima un importo a titolo di compartecipazione per i 6,74 decimi dell'IRPEF maturata per l'anno 2017, pari a 5.341 milioni di euro, e per 7,10 decimi dell'IRPEF maturata a decorrere dal 2018, pari a 5.626 milioni di euro annui. Tale importo è assegnato mediante attribuzione diretta da parte della Struttura di Gestione, individuata dal decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183, nei modi e nei tempi da definire con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottato d'intesa con la Regione.

Nella stima si è tenuto conto delle nuove modalità di determinazione della compartecipazione IRPEF, considerando sia l'imposta netta (IRPEF) dichiarata dai contribuenti siciliani sia il gettito dell'imposta a tassazione separata e derivante dall'attività di accertamento e controllo.

A legislazione vigente il gettito della compartecipazione IRPEF da attribuire alla Regione è stimato in circa 3.941 milioni di euro su base annua. L'importo include sia le entrate devolute per il tramite della Struttura di Gestione dell'Agenzia delle Entrate sia le entrate IRPEF riscosse direttamente dalla Regione (fonte Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato).

La quota di compartecipazione sopra indicata da calcolare con il nuovo metodo (c.d. "maturato") comporta quindi una variazione positiva della compartecipazione IRPEF della Regione pari a 1.400 milioni di euro per il 2017 e a circa 1.685 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, con corrispondenti oneri in termini di fabbisogno e indebitamento delle amministrazioni pubbliche nel medesimo anno.

Per il saldo netto da finanziare gli oneri si realizzano per 1.400 milioni nell'esercizio 2018 e per 1.685 milioni annui a decorrere dal 2019 trattandosi di regolazioni contabili.

In termini di indebitamento netto, per gli anni 2017 e successivi, gli effetti negativi conseguenti alle emanando norme di attuazione sono sterilizzati attraverso la previsione di un saldo obiettivo positivo per l'anno 2017 (pari ad euro 577.512.000) e un saldo non negativo a decorrere dall'anno 2018.

Il **comma 7** non determina effetti finanziari per i saldi di finanza pubblica.

Il **comma 8** non determina oneri in quanto volto a riequilibrare i rapporti finanziari tra lo Stato e la regione Siciliana nel caso in cui sia prorogato il regime di cui all'articolo 1, comma 629, lett. b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il **comma 9** prevede la restituzione delle somme accantonate nei confronti della Regione Valle d'Aosta in applicazione dell'articolo 15, comma 22, del decreto legge n. 95/2012 e dell'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, nonché la disapplicazione nei confronti della stessa Regione degli accantonamenti previsti dalla predetta normativa a decorrere dall'anno 2017. Tale disposizione comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica pari a 26,638 milioni di euro per l'anno 2017 e a 6,602 milioni di euro a decorrere dal 2018.

Il **comma 10**, prevedendo il ristoro delle accise a titolo di compensazione della perdita di gettito subita dalla regione Valle d'Aosta nella determinazione dell'accisa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 26 novembre 1981, n. 690, comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica pari a 74,8 milioni di euro per l'anno 2017, a 65,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 e a 45 milioni di euro per l'anno 2023.

I **commi 11 e 12** non determinano effetti finanziari in quanto, nelle more dell'intesa di cui al medesimo comma 11, sono fatti salvi gli accantonamenti previsti in bilancio per la Regione Friuli Venezia Giulia.

La norma di cui al **comma 13**, come indicato al **comma 14**, comporta oneri in termini di Saldo netto da finanziare, Fabbisogno ed Indebitamento pari a 4.190.615 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2045.

Il **comma 15, lettera a)**, determina oneri in termini di solo saldo netto da finanziare in quanto la proroga della gestione commissariale fino all'integrale rimborso delle anticipazioni comporta il versamento al fondo ammortamento titoli di Stato della relativa quota capitale, versamento non previsto per il contributo della Regione di cui alla norma vigente.

Gli oneri sono quelli riportati nel seguente prospetto
quota capitale

anno 2017	124.424.578,12
anno 2018	126.777.983,45
anno 2019	129.191.368,73
anno 2020	131.666.480,42
anno 2021	134.205.118,52
anno 2022	136.809.138,27
anno 2023	139.480.451,86
anno 2024	142.221.030,26
anno 2025	145.032.905,00
anno 2026	147.918.170,11
anno 2027	150.878.984,10
anno 2028	153.917.571,93
anno 2029	157.036.227,13
anno 2030	160.237.313,97
anno 2031	163.523.269,64
anno 2032	166.896.606,59
anno 2033	170.359.914,86
anno 2034	173.915.864,53
anno 2035	177.567.208,24
anno 2036	181.316.783,81
anno 2037	185.167.516,88
anno 2038	189.122.423,73
anno 2039	193.184.614,06
anno 2040	197.357.294,01
anno 2041	201.643.769,16
anno 2042	206.047.447,67
anno 2043	210.571.843,52
anno 2044	148.653.427,43
anno 2045	65.732.096,01

Il **comma 15 lettera b)** non determina oneri in termini di indebitamento netto, in quanto la Regione, a valere delle relative entrate, è tenuta a conseguire un valore positivo del saldo di cui all'articolo 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

La norma di cui al **comma 16** non comporta effetti finanziari prevedendo che la quota di anticipazioni di liquidità erogate alle Regioni beneficiarie ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 e successive modificazioni e rifinanziamenti, non integralmente utilizzate e rendicontate per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013, possono essere utilizzate per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2014. Parimenti, non comportano effetti i **commi 17 e 18**.

I commi **19 e 20**, concernenti le proroghe al 2020 del concorso regionale alla finanza pubblica, comportano un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per 7.682 milioni di euro per l'anno 2020. Inoltre, si prevede la possibilità che le Regioni interessate alle manovre di finanza pubblica effettuino versamenti all'entrata del bilancio statale ai fini del contributo richiesto.

Il **comma 21**, riguardante la procedura di riparto del contributo per il minor gettito IRAP, non comporta effetti finanziari.

L'attuazione delle norme di cui ai **commi da 22 a 24**, costituisce una mera regolazione contabile e non ha effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

La norma di cui al **comma 25** presenta solo contenuti di natura ordinamentale. Pertanto non produce effetti sui saldi di finanza pubblica.

Con riferimento agli oneri necessari per l'adeguamento dei sistemi informativo-contabili, si ritiene che l'attuazione della norma possa essere effettuata nell'ambito delle attività di manutenzione degli stessi. In particolare, le attività già svolte per dare applicazione alla disciplina riguardante la fattura elettronica rendono limitati gli impatti sui sistemi informativo contabili delle Amministrazioni pubbliche, soprattutto per quelle già in grado di generare i documenti (mandati e reversali) secondo uno standard XML. Per gli enti meno evoluti sarà comunque messa a disposizione un'interfaccia gratuita che consenta la corretta predisposizione dell'Ordinativo Informatico e gestisca il colloquio tra l'ente e SIOPE.

Titolo IX **Disposizioni in materia di entrate**

Art. 67 *(Misure antielusive e di contrasto all'evasione)*

Le disposizioni di cui al **comma 1**, lettere a), b), c) e d) dell'articolo in esame sono finalizzate al consolidamento delle potenzialità di controllo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla catena distributiva dei prodotti petroliferi ad imposta sospesa, con finalità di contrasto alle frodi riscontrate nel settore su carburanti di provenienza comunitaria, specialmente a seguito dell'incremento di circa il 30% delle aliquote sul gasolio e sulla benzina negli anni 2011-2012. In considerazione che, a decorrere dal 2012, i predetti flussi intracomunitari (oggetto solo di controllo su base dichiarativa) hanno originato un eccesso delle quantità erogate dai distributori rispetto a quelle attese in base alle immissioni in consumo dai depositi, è possibile ragionevolmente stimare un recupero di tax-gap, a regime, per effetto dell'applicazione di tutti i predetti quattro provvedimenti, in almeno 100 milioni di euro annui.

In particolare, la disposizione di cui al **comma 1, lettera a)**, concerne l'introduzione di un sistema di tracciamento della posizione delle autobotti e delle bettoline utilizzate nel trasporto di carburanti in regime di sospensione d'imposta, nonché delle relative quantità.

La disposizione di cui al **comma 1, lettera b)**, concerne l'introduzione dell'obbligo di detenzione e di contabilizzazione separata dei prodotti petroliferi ricevuti ad imposta sospesa e di quelli ricevuti ad imposta assoluta presso i depositi dei destinatari registrati.

La disposizione di cui al **comma 1, lettera c)**, concerne l'introduzione di un sistema di tracciamento della posizione delle autobotti e delle bettoline utilizzate nel trasporto di carburanti ad imposta assoluta, nonché delle relative quantità.

La disposizione di cui al **comma 1, lettera d)**, concerne il potenziamento delle facoltà di controllo dell'Amministrazione finanziaria presso i distributori di carburante e i depositi di stoccaggio ad imposta assoluta, tramite la possibilità di poter prescrivere l'installazione di congegni e di strumenti di misura sugli impianti.

Premesso l'effetto di recupero di imposta atteso dall'applicazione del complesso delle disposizioni sopra citate, l'introduzione delle predette misure si rende, altresì, necessaria per tutelare gli operatori virtuosi del downstream petrolifero, eliminando le distorsioni alla concorrenza introdotte dalla presenza sul mercato di flussi di carburanti sottratti all'accertamento e, conseguentemente, venduti sottocosto ai consumatori finali.

Da ultimo, si rappresenta che le operazioni descritte ~~in epigrafe~~ verranno svolte con le risorse umane e strumentali già destinate all'esercizio delle attività istituzionali, pertanto non si determineranno costi aggiuntivi a carico dell'erario.

La successiva **lettera e)** del medesimo **comma 1** aggiorna la disciplina dei depositi fiscali di prodotti energetici contenuta nell'art. 23 del d. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, che viene innovato in maniera incisiva introducendo i requisiti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione o della licenza fiscale e rideterminando i vigenti requisiti oggettivi.

Dalla nuova disciplina consegue un più efficace contrasto ai fenomeni di illegalità, con un presumibile incremento di gettito derivante dalla restrizione della platea dei soggetti abilitati ad operare in regime sospensivo e dal corrispondente ampliamento della filiera operante ad accisa assolta, che di fatto determina un'anticipazione del versamento dell'accisa. Al **comma 2** della disposizione viene differita l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 del novellato articolo 23 del T.U. accise.

Tenendo conto che, nel 2015, le entrate erariali derivanti dalle immissioni in consumo di prodotti petroliferi sono state di euro 25.752.063.577,42, di cui euro 5.015.485.314,03 dagli impianti di produzione e, per i restanti euro 20.736.578.263,39 dai depositi commerciali gestiti in regime di deposito fiscale, nell'ipotesi che dal potenziamento dei riscontri in fase autorizzativa per quest'ultimi depositi derivi un efficientamento della logistica fiscale cautelativamente stimato nell'ordine del 5 per mille, la modifica normativa in esame potrà comportare, a regime, a parità di altre variabili esogene, un incremento del gettito per le accise di 105 milioni di euro annui. Concorrono a tale incremento di gettito anche gli effetti positivi indotti dalla riduzione della pericolosità fiscale correlata alla selezione degli esercenti i depositi fiscali ed abilitati a detenere prodotti in sospensione d'imposta.

I **commi da 3 a 5** prevedono, a decorrere dal 1 gennaio 2018, l'introduzione di taluni elementi aggiuntivi nel contenuto degli scontrini fiscali e delle ricevute fiscali, da determinarsi con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate. Le disposizioni non determinano effetti sul gettito.

I successivi **commi 6 e 7** prevedono che, a decorrere dal 1 gennaio 2018, che i contribuenti, persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, presso esercenti che hanno optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possano partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale, qualora abbiano comunicato il proprio codice fiscale all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Alla predetta lotteria nazionale si associano effetti di stimolo alla *compliance* e, in definitiva, possibili effetti incrementali di gettito derivanti dalla conseguenze emersione, a seguito dell'introduzione di una lotteria associata all'emissione di scontrini, ricevute e fatture emesse dai titolari di partita IVA quando effettuano una transazione con un consumatore finale, di operazioni sconosciute al fisco, in ragione dei risultati ottenuti dall'Amministrazione Fiscale Portoghese che ha introdotto tale incentivo a partire dal 2014.

Dai dati relativi a tale esperienza risulta che, su alcuni specifici settori di attività economica, nel primo anno di applicazione della lotteria, in Portogallo si è osservato un incremento del gettito dichiarato pari al **8,7%**.

Poiché deve tenersi conto anche dell'incremento legato all'andamento del ciclo economico, per sterilizzare tale componente si è considerata la variazione del PIL del Portogallo espresso in valuta corrente. La variazione 2014 su 2013 di questo aggregato è risultata pari al +1,7%. Pertanto, il beneficio incrementale da considerare si riduce dall'8,7% al **7,0%**. Occorre, inoltre, tenere presente che i settori di attività economica considerati dai portoghesi sono stati interessati, oltre che dall'introduzione della lotteria, anche da incentivi legati al rimborso parziale dell'IVA pagata dai consumatori finali. In assenza di ulteriori informazioni si può supporre che metà dell'incremento registrato sia riconducibile alla lotteria e l'altra metà ai rimborsi. Il tasso incrementale, quindi, si deve ridurre dal 7,0% al **3,5%**.

Tutto ciò premesso, per avere un'idea del campo di applicazione della nuova norma alla realtà italiana, si può ricorrere alle informazioni riportate nel quadro VT della dichiarazione IVA, riferito all'anno di imposta 2013. In questo quadro della dichiarazione i contribuenti indicano l'ammontare delle loro cessioni imponibili effettuate a consumatori finali. Nella tabella 1 sono illustrati i dati della IVA corrispondente a tale cessioni, disaggregate per settore di attività economica.

Dalla tabella 1 si ricava che il totale dell'IVA derivante dagli scambi B2C ammonta a 67.955 milioni di euro. Di questi, 14.863 sono dovuti a transazioni effettuate da supermercati ed ipermercati ed è presumibile ipotizzare che l'introduzione della lotteria non porterà alcun beneficio incrementale sul gettito per tali attività, in quanto l'emissione degli scontrini già avviene sempre, per finalità di controllo interno. Dal calcolo dei benefici dovrebbero essere anche esclusi i dati delle utilities, dei trasporti e delle comunicazioni, con valori rispettivamente pari a 4.217 e 5.144, perché anche in questo caso l'eventuale introduzione della lotteria non comporterebbe alcun cambiamento nel comportamento dei consumatori.

L'esclusione dal calcolo dei benefici non implica automaticamente che tali settori debbano essere esclusi dalla partecipazione alla lotteria. Nel caso della grande distribuzione, ad esempio, occorrerebbe considerare anche lo stimolo concorrenziale, esercitato sugli altri esercenti, che potrebbe essere indotto dalla loro adesione al progetto.

Tabella 1. IVA sulle cessioni a consumatore finale. Fonte quadro VT della dichiarazione IVA, anno d'imposta 2013 (dati in milioni di euro)

Agricoltura	452
Estrazione	527
Attività manifatturiere	3.219
Energia e acqua	4.217
Costruzioni	3.805
45.1 Commercio ingrosso e dettaglio autoveicoli 45.2+45.3+45.4 Manutenzione, riparazione, commercio ingrosso e dettaglio di parti e accessori autoveicoli e motocicli	4.884
46 Commercio ingrosso escluso autoveicoli e motocicli	3.581
47.11.10 Ipermercati e 47.11.20 Supermercati	14.863
Da 47.11.3 a 47.99.2 Altro commercio al dettaglio	14.591
Trasporto e attività di supporto; magazzinaggio, servizi postali e attività di corriere	5.144
55 Attività di alloggio	1.399
56.1+56.2 Ristoranti e attività di ristorazione mobile; catering e altre attività di ristorazione	2.274
56.3 Bar e altri esercizi simili senza cucina	1.205
93.2 Attività ricreative e di divertimento	247
96 Altre attività di servizi per la persona	1.277
Restante parte attività di servizi da J ad U	6.271
Totale	67.955

Se dal totale si sottraggono gli importi corrispondenti ai settori sopra elencati, allora il totale da considerare nel calcolo si riduce a 43.731 milioni di euro.

Se si effettua l'ipotesi, prudenziale, che, nel primo anno di applicazione, al progetto aderisca solo un il 5% del mercato potenziale, il dato di 43.731 milioni si riduce a 2.187 milioni.

Se a quest'ultimo dato si applica il tasso di incremento registrato in Portogallo, ovvero il 3,5%, il gettito incrementale atteso si attesterebbe su 77 milioni di euro a decorrere dal 2018. Tuttavia, tenuto conto che, allo

stato, non è possibile stimare il numero e l'importo dei premi della prevista lotteria – il cui importo dovrebbe comunque essere considerato ai fini della valutazione dell'effetto finanziario netto derivante dalla misura – dell'unicità dell'esperienza portoghese e, pertanto, della limitata predittività che si può attribuire a tale unico precedente diretto, benchè si ritenga che alle disposizioni possano essere ascritti, a decorrere dal 2018, positivi effetti di gettito, prudenzialmente si ritiene opportuno non stimare alcun effetto finanziario dall'introduzione della misura.

Art. 68

(Imposta sul reddito d'impresa – IRI e razionalizzazione dell'Aiuto alla crescita economica – ACE)

In un'ottica di equiparazione nell'imposizione dei redditi di impresa a prescindere dalla forma organizzativa adottata, attraverso una modifica al TUIR viene introdotta una nuova disposizione recante la disciplina dell'imposta sul reddito imprenditoriale (IRI). Si tratta di un regime impositivo opzionale per tutte le imprese individuali e le società di persone commerciali in contabilità ordinaria.

Si tratta di una disposizione finalizzata anche a favorire la capitalizzazione delle imprese, laddove separa, ai fini impositivi, il reddito derivante dall'impresa dagli altri redditi percepiti dall'imprenditore, assoggettati all'ordinaria IRPEF in misura progressiva.

Il reddito derivante dall'impresa, invece, sconta la tassazione separata in misura proporzionale pari a quanto previsto ai fini IRES (24% dal 2017) ed è escluso, quindi, dalla concorrenza al reddito complessivo dell'imprenditore o del socio, nel quale confluirà, peraltro, il reddito che lo stesso imprenditore ritrae dall'azienda come compenso del suo contributo lavorativo, come reddito di impresa.

Per motivi di coerenza sistemica il presente regime è alternativo rispetto a quanto attualmente previsto all'articolo 116 TUIR *Opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base azionaria*, il regime attualmente previsto per le "piccole SRL".

Sempre per motivi di coerenza sistemica è infine previsto che il beneficio sull'aiuto alla crescita economica (ACE) introdotto dall'articolo 1 del decreto legge n. 201 del 2011 si applichi per i soggetti che adottano il regime IRI con le modalità ordinarie previste per i soggetti IRES.

A tale riguardo, si evidenzia che un differente articolo del presente provvedimento stabilisce una serie di modifiche alle modalità di determinazione dell'ACE a decorrere dal 2017, sia per le società di capitali – che determinano l'agevolazione con riferimento alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010 - che per le società di persone e le imprese individuali, che invece determinano attualmente l'agevolazione rispetto all'intero patrimonio netto.

Ai fini della determinazione dei possibili effetti in termini di gettito attribuibili alla normativa in parola si descrive di seguito l'iter logico sistematico che si è inteso percorrere.

Società di persone

k) Dalle dichiarazioni dei redditi UNICO2011 società di persone sono state selezionate tutte le imprese a contabilità ordinaria (quadro RF) e ricavato il patrimonio netto al 31 dicembre 2010 (rigo RF66) nonché il valore dei titoli non partecipativi (dato IAS, se presente);

l) a partire dalle dichiarazioni dei redditi UNICO2015 società di persone sono state selezionate tutte le imprese a contabilità ordinaria (quadro RF), assieme ai dati relativi rispettivamente ai ricavi, alla ACE, al patrimonio netto, ai titoli non partecipativi, all'utile di esercizio nonché al reddito di specie;

m) la normativa proposta prevede che l'impresa possa dedurre dal reddito i compensi prelevati a carico dell'utile dell'esercizio o delle riserve di utili dall'imprenditore o dai collaboratori familiari o dai soci: tale compensi concorreranno al reddito complessivo dei soci (o dell'imprenditore individuale) come reddito di impresa.

n) Per ogni impresa associata a contabilità ordinaria, pertanto, si è proceduto a calcolare la IRPEF dei soci a legislazione vigente, la IRI della società a legislazione proposta (al netto degli eventuali prelievi di utili a titolo di compenso per i soci) e la IRPEF dei soci a legislazione proposta (rispetto ad un imponibile del socio al netto della quota di reddito di specie di cui al quadro RF ma comprensivo della quota di utile / compenso prelevata a valere sul reddito IRI) e la variazione di gettito IIDD conseguente, nonché l'aggravio ovvero il risparmio complessivo di imposta per il contribuente, tenuto altresì conto degli eventuali effetti indiretti sulla determinazione del credito di imposta ai fini IRAP recentemente introdotto;

o) Ai fini della presente stima si è in via generale ipotizzato:

- che i soci eventualmente prelevino e facciano concorrere al loro reddito complessivo,

- in proporzione alla propria quota di possesso, un ammontare in ogni caso non superiore al minore tra l'utile di esercizio civilistico (RF04) ed il reddito di impresa netto dell'anno;
- che la impresa deduca, ai fini della determinazione del reddito d'impresa IRI (tassato al 24%), tali compensi prelevati dal socio, determinando un reddito di specie inferiore.
- p) a tale riguardo si è così operato:
- in capo ad ogni singolo socio (persona fisica o società), sulla base di quanto dichiarato dallo stesso nel quadro RN si è proceduto:
 - a ricalcolare il nuovo reddito di specie (al netto della quota di reddito di partecipazione ma comprensivo dei compensi prelevati);
 - a ricalcolare l'eventuale utilizzo delle perdite di esercizio precedenti;
 - a ricalcolare il reddito complessivo IRPEF a legislazione proposta;
 - a ricalcolare il reddito imponibile;
 - a ricalcolare la imposta lorda;
 - a rideterminare le detrazioni spettanti;
 - a ricalcolare la imposta netta a legislazione proposta.
 - Per quanto riguarda la stima dei compensi prelevati a valere sul imponibile IRI e destinati a concorrere al complessivo IRPEF si è assunto che ciascun socio attui un comportamento "fiscamente razionale" e quindi – per rientrare nei parametri del nuovo redditometro - comunque prelevi compensi (a titolo di remunerazione personale) a valere sul reddito di specie della impresa (nei limiti dell'utile di esercizio) per la parte di sua spettanza (determinata dalla quota di possesso) in misura non inferiore ad un importo specificamente calcolato distintamente per categoria economica;
 - a tale riguardo è stato calcolato in capo ad ogni impresa un indicatore denominato *grado di autonomia finanziaria*, dato dal rapporto tra patrimonio netto e totale passivo: si è ipotizzato che se l'indicatore è inferiore a 0,33, l'impresa con bassa autonomia finanziaria sottoposta ad IRI preferisca trasferire al singolo socio solo un reddito minimo credibile per il redditometro, lasciando il resto in azienda;
 - in caso di maggiore autonomia finanziaria, si è ipotizzato che l'importo prelevato sia superiore al limite minimo, se più conveniente: a tale riguardo la stima è stata effettuata simulando in capo ad ogni singolo socio, a passi discreti da zero a 100% della eventuale differenza tra importo minimo ed importo massimo prelevabile, il differenziale (*IRPEF netta a legislazione proposta + IRI*) meno *IRPEF netta a legislazione vigente*, per determinare quale sia il prelievo più conveniente (massimizza il risparmio o minimizza la perdita), considerando la concorrenza dell'importo ipotizzato al reddito complessivo del socio (maggiore gettito IRPEF) a fronte della contestuale deducibilità dal reddito di impresa (risparmio al 24%);
 - nel calcolo della IRPEF netta (a legislazione vigente e proposta) sono state altresì stimate in capo al singolo socio le addizionali regionali (con le singole aliquote dovute per ciascuna regione) e comunali;
 - nel caso in cui il socio sia una società di capitali od un ente non commerciale si è proceduto a stimare testa su testa gli effetti sull'IRES;
- q) in capo ad ogni società di persone sono stati infine sommati gli utili prelevati e le singole imposte IRPEF nette statali – oppure IRES - (a legislazione vigente e proposta) di tutti i soci della società oltre alle addizionali regionali e comunali;
- r) la sommatoria degli utili prelevati – determinati secondo un criterio di convenienza relativa – è stata infine dedotta dall'imponibile IRI, calcolando infine la imposta conseguente.
- s) si evidenzia altresì come attraverso l'abbinamento testa su testa dei dati di cui ai punti *a)* e *b)* con quelli di cui al punto *g)* sia stato calcolato in capo ad ogni impresa associata a contabilità ordinaria anche l'effetto conseguente alle modifiche relative alla ACE, tenuto conto delle novità previste a valere dal 2017, *che sono state assunte quale legislazione vigente*: il risparmio di imposta attribuibile alla quota di reddito ACE dichiarata, la nuova ACE secondo le regole IRES e la imposta separata al 24% sul nuovo reddito di specie conseguente. In particolare:
- nel caso in cui il contribuente, a legislazione vigente, abbia dichiarato un reddito ai fini ACE (di cui al rigo RF65, che rappresenta il rendimento nozionale dell'esercizio

nei limiti del reddito di specie) è stato dapprima ricalcolato il rendimento nozionale ACE spettante in base alle nuove aliquote di rendimento previste (2,3% nel 2017, 2,7% dal 2018) e rispetto alla variazione in aumento del capitale proprio (*incremento del patrimonio netto rispetto a quello esistente al 31 dicembre 2010 in luogo dell'intero stock previsto fino alla legislazione 2016*), nei limiti del reddito di specie. A seguire è stato calcolato in capo a ciascun socio il risparmio IRPEF derivante dalla applicazione del particolare meccanismo previsto al quadro RN delle persone fisiche – righe RN04 e RN05 - di progressività per scaglioni del risparmio di imposta;

- a legislazione proposta il reddito ACE di spettanza dell'esercizio è stato calcolato sempre applicando le nuove aliquote di rendimento nozionale previste (2,3% nel 2017, 2,7% dal 2018) e sempre con riferimento alla variazione in aumento del capitale proprio (incremento del patrimonio netto rispetto a quello esistente al 31 dicembre 2010): il risparmio di imposta conseguibile è tuttavia *proporzionale* (al 24%) in quanto tale reddito ACE è deducibile dal reddito di specie (imponibile IRI), fino a concorrenza del reddito stesso;
- si evidenzia peraltro che in conseguenza delle scelte di cui al punto f) in tema di compensi prelevati, ai fini della determinazione del reddito ai fini ACE a legislazione proposta dell'anno $n+1$ sono stati fatti concorrere al patrimonio netto gli eventuali utili non prelevati nell'anno n : queste poste, secondo quanto già disposto per le società di capitali, ai fini ACE rilevano quali variazioni in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016;
- l'imposta a tassazione separata (IRI) dovuta a legislazione proposta, pertanto, è stata calcolata applicando la aliquota proporzionale del 24% al nuovo reddito di specie al netto della ACE a legislazione proposta, calcolata applicando il rendimento nozionale all'incremento del patrimonio netto.

t) Al termine è stata determinata in capo alla singola società di persone la variazione di gettito data dal differenziale tra la sommatoria *delle imposte IRPEF statali, addizionali regionali e comunali dei soci a legislazione vigente* e la somma della IRI a carico della società e la sommatoria *delle imposte IRPEF statali, addizionali regionali e comunali dei soci a legislazione proposta*.

u) A tale riguardo si evidenzia infine un effetto indiretto, collegato a quanto disposto dal DL n. 91/2014 all'articolo 19, che ha previsto possibilità per tutti i potenziali contribuenti beneficiari del regime ACE di optare, per la parte in eccedenza del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo netto dichiarato, per la fruizione di un credito di imposta utilizzato in diminuzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da ripartirsi in cinque quote annuali di pari importo. Poiché la presente normativa modifica le modalità sia di determinazione che di utilizzo del rendimento nozionale per le persone fisiche e le società di persone, in capo ad ogni impresa a contabilità ordinaria è stata calcolata la variazione del credito di imposta spendibile ai fini IRAP - conseguente al cambio della modalità di determinazione dello stesso da progressività per scaglioni ad aliquota proporzionale del 24% - rispetto a quanto stimato in sede di relazione tecnica originaria al DL n. 91/2014, facendo ricorso alla medesima metodologia.

Persone fisiche

Per quanto riguarda le imprese individuali a contabilità ordinaria (persone fisiche), i passi elaborativi hanno ricalcato quelli descritti per le società di persone, con le debite differenze relative alle variabili da selezionare e la contestuale entrata in vigore del nuovo *Regime forfetario delle persone fisiche esercenti imprese, arti o professioni*, di cui all'articolo 1, commi 44-79 Legge n. 190/2014 (Stabilità 2015). Si descrivono, di seguito, le modalità di stima utilizzate per la determinazione dei possibili effetti in termini di gettito.

a) A partire dalle dichiarazioni dei redditi UNICO2015 persone fisiche sono state selezionate tutte le imprese a contabilità ordinaria (quadro RF), assieme ai dati relativi rispettivamente ai ricavi, alla ACE e al patrimonio netto e alle attività finanziarie non immobilizzate al 31 dicembre 2014 (RS37 colonna 3), al patrimonio netto e alle attività finanziarie non immobilizzate al 31 dicembre 2010 (rigo RF63), all'utile di esercizio nonché al reddito di specie;

b) sono stati esclusi dalla elaborazione tutti i soggetti i quali si stima aderiranno al nuovo regime forfetario, attraverso abbinamento puntuale con lo specifico archivio creato a valle delle stime

effettuate in sede di Legge di Stabilità 2015: con riferimento ai soggetti di cui alla lettera *a*) si tratta sostanzialmente di imprenditori individuali di minori dimensioni, in regime di contabilità ordinaria per opzione;

c) la normativa proposta prevede che l'impresa possa dedurre dal reddito i compensi prelevati a carico dell'utile dell'esercizio o delle riserve di utili dall'imprenditore o dai collaboratori familiari o dai soci: tale compensi concorreranno al reddito complessivo dell'imprenditore individuale come reddito di impresa;

d) nel caso di quote imputate alla azienda coniugale od impresa familiare la stima è stata effettuata separatamente testa su testa sui dati dichiarati dall'imprenditore individuale e pro quota per ciascun coniuge di azienda coniugale ovvero collaboratore di impresa familiare, salvo poi sommare gli effetti in capo alla impresa individuale;

e) per ogni impresa individuale a contabilità ordinaria, pertanto, si è proceduto a calcolare la IRPEF a legislazione vigente, la IRI a legislazione proposta (al netto degli eventuali prelievi di utili a titolo di compenso per l'imprenditore individuale), la IRPEF a legislazione proposta (rispetto ad un imponibile dell'imprenditore al netto della quota di reddito di specie di cui al quadro RF ma comprensivo della quota di utile / compenso prelevata a valere sul reddito IRI) e la variazione di gettito IIDD conseguente, nonché l'aggravio ovvero il risparmio complessivo di imposta per il contribuente, tenuto altresì conto degli eventuali effetti indiretti sulla determinazione del credito di imposta ai fini IRAP recentemente introdotto;

f) Ai fini della presente stima si è in via generale ipotizzato:

- che l'imprenditore eventualmente prelevi e faccia concorrere al suo reddito complessivo nell'anno un ammontare in ogni caso non superiore al minore tra l'utile di esercizio civilistico (RF04) ed il reddito di impresa netto dell'anno;
- che la impresa individuale deduca, ai fini della determinazione del reddito d'impresa IRI (tassato al 24%), tali compensi prelevati dall'imprenditore, determinando un reddito di specie inferiore;

g) a tale riguardo si è così operato:

- in capo a ciascun imprenditore individuale, coniuge di azienda coniugale ovvero collaboratore di impresa familiare, sulla base di quanto dichiarato dallo stesso nel quadro RN si è proceduto
 - a ricalcolare il nuovo reddito di specie (al netto della quota di reddito di impresa ordinaria ma comprensivo dei compensi prelevati);
 - a ricalcolare l'eventuale utilizzo delle perdite di esercizio precedenti;
 - a ricalcolare il reddito complessivo IRPEF a legislazione proposta;
 - a ricalcolare il reddito imponibile;
 - a ricalcolare la imposta lorda;
 - a rideterminare le detrazioni spettanti;
 - a ricalcolare la imposta netta a legislazione proposta.
- Per quanto riguarda la stima dei compensi prelevati a valere sul imponibile IRI e destinati a concorrere al complessivo IRPEF si è assunto che ciascun imprenditore attui un comportamento "fiscalmente razionale" e quindi – per rientrare nei parametri del nuovo redditometro - comunque prelevi compensi (a titolo di remunerazione personale) a valere sul reddito di specie della impresa (nei limiti dell'utile di esercizio) per la parte di sua spettanza (eventualmente determinata dalle quote imputate) in misura non inferiore ad un importo specificamente calcolato distintamente per categoria economica;
- a tale riguardo è stato calcolato in capo ad ogni impresa un indicatore denominato grado di autonomia finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio netto e totale passivo: si è ipotizzato che se l'indicatore è inferiore a 0,33, l'impresa con bassa autonomia finanziaria sottoposta ad IRI preferisca trasferire solo un reddito minimo credibile per il redditometro, lasciando il resto in azienda;
- in caso di maggiore autonomia finanziaria, si è ipotizzato che l'importo prelevato sia superiore al limite minimo, se più conveniente: a tale riguardo la stima è stata effettuata simulando in capo ad ogni singolo imprenditore / coniuge / familiare, a passi discreti da zero a 100% della eventuale differenza tra importo minimo ed importo massimo prelevabile, il differenziale (IRPEF netta a legislazione proposta +

IRI) meno IRPEF netta a legislazione vigente, per determinare quale sia il prelievo più conveniente (massimizza il risparmio o minimizza la perdita), considerando la concorrenza dell'importo ipotizzato al reddito complessivo del imprenditore (maggiore gettito IRPEF) a fronte della contestuale deducibilità dal reddito di impresa (risparmio al 24%);

- nel calcolo della IRPEF netta (a legislazione vigente e proposta) sono state altresì stimate in capo al singolo imprenditore le addizionali regionali (con le singole aliquote dovute per ciascuna regione) e comunali;

h) da ultimo, si evidenzia come attraverso l'abbinamento testa su testa dei dati di cui al punto a) con quelli di cui ai punti e) ed g) sia stato calcolato in capo ad ogni impresa individuale a contabilità ordinaria anche l'effetto conseguente alle modifiche relative alla ACE conseguenti alla applicazione delle nuove norme previste dal 2017 per le società di capitali, *che sono state assunte quale legislazione vigente*: il risparmio di imposta attribuibile alla quota di reddito ACE dichiarata, la nuova ACE secondo le regole IRES e la imposta separata al 24% sul nuovo reddito di specie conseguente. In particolare:

- nel caso in cui il contribuente, a legislazione vigente, abbia dichiarato un reddito ai fini ACE (di cui al rigo RS37, colonne 9 oppure 13, che rappresenta il rendimento nozionale dell'esercizio per l'azienda coniugale o per l'imprenditore individuale nei limiti del reddito di specie) è stato dapprima ricalcolato il rendimento nozionale ACE spettante nei limiti del reddito di specie in base alle nuove aliquote di rendimento previste (2,3% nel 2017, 2,7% dal 2018) e con riferimento alla variazione in aumento del capitale proprio (incremento del patrimonio netto rispetto a quello esistente al 31 dicembre 2010) in luogo dell'intero stock: a seguire è stata calcolata la IRPEF derivante applicando il particolare meccanismo previsto al quadro RN delle persone fisiche – righe RN04 e RN05 - di *progressività per scaglioni* del risparmio di imposta per ogni imprenditore individuale / coniuge / familiare;
- a legislazione proposta il reddito ACE di spettanza dell'esercizio è stato calcolato sempre applicando la nuova aliquota di rendimento nozionale previste (2,3% nel 2017, 2,7% dal 2018) e con riferimento alla variazione in aumento del capitale proprio: il risparmio di imposta conseguibile è invece proporzionale (al 24%) in quanto tale reddito ACE è deducibile dal reddito di specie (imponibile IRI), fino a concorrenza del reddito stesso;
- in conseguenza delle scelte di cui al punto g) in tema di compensi prelevati, ai fini della determinazione del reddito ai fini ACE a legislazione proposta dell'anno $n+1$ sono stati fatti concorrere al patrimonio netto gli eventuali utili non prelevati nell'anno n : queste poste, secondo quanto già disposto per le società di capitali, ai fini ACE rilevano quali variazioni in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016;
- l'imposta a tassazione separata dovuta a legislazione proposta, pertanto, è stata calcolata applicando la aliquota proporzionale del 24% al nuovo reddito di specie al netto della ACE a legislazione proposta, calcolata applicando il rendimento nozionale all'incremento del patrimonio netto.

i) Anche nel caso delle imprese individuali a contabilità ordinaria si è proceduto a stimare testa su testa la variazione del credito di imposta spendibile ai fini IRAP rispetto a quanto stimato in sede di relazione tecnica originaria al DL n. 91/2014.

Si evidenzia che si tratta di un regime opzionale per tutti i contribuenti a contabilità ordinaria, come già evidenziato; in via prudenziale, si è, peraltro, assunto che non aderiscano i contribuenti a contabilità ordinaria i quali rileverebbero un aggravio di imposizione dal passaggio al nuovo regime. Di seguito i risultati ottenuti per il primo anno di applicazione, distinti per tipologia di contribuente.

Società di persone

6. le imprese in forma associata potenzialmente interessate sono quasi 280 mila, tuttavia di queste si stima optino oltre 184 mila;

7. di queste, oltre 161 mila dichiarano a legislazione vigente un reddito di specie positivo (al lordo della agevolazione ACE) per circa 11,4 miliardi di euro mentre oltre 23 mila dichiarano a legislazione vigente un reddito di specie negativo per quasi 0,88 miliardi di euro;

8. per questi soggetti l'importo complessivo di reddito ACE a legislazione vigente è di

circa 115 milioni di euro da parte di quasi 30 mila soggetti mentre il reddito ACE a legislazione proposta risulta pari a circa 105 milioni di euro da parte di quasi 29 mila soggetti;

9. si stima che a legislazione vigente i soci dichiarino una IRPEF + addizionali dovuta sui loro redditi per oltre 6 miliardi di euro (attribuibile a circa 184 mila imprese);

10. a legislazione proposta si stima che siano prelevati utili / compensi per quasi 6,2 miliardi di euro a carico di oltre 150 mila imprese;

11. si stima che a legislazione proposta i soci dichiarino una IRPEF + addizionali dovuta sui loro redditi imponibili (al netto del reddito di specie ma comprensivi degli utili prelevati) per circa 4,09 miliardi di euro (attribuibile a quasi 183 mila imprese);

12. invece la IRI dovuta da quasi 151 mila imprese in forma associata sul reddito di impresa risulta quasi 1,23 miliardi di euro a fronte di un imponibile IRI al 24% pari a circa 5,1 miliardi di euro;

13. la variazione del credito di imposta utilizzabile ai fini IRAP, da ripartire in cinque quote annue, è di quasi 1,7 milioni di euro;

14. come conseguenza, si stima che oltre 184 mila società di persone conseguiranno un risparmio di imposta per oltre 761 milioni di euro.

Persone fisiche

1. le imprese individuali potenzialmente interessate sono oltre 147 mila: tuttavia di queste si stima optino quasi 96 mila;

2. delle imprese individuali potenzialmente interessate quasi 8 mila non sono state considerate in quanto è risultato rientreranno nel nuovo regime dei minimi di cui all'articolo 1, commi 44-79 della Legge di Stabilità 2015;

3. quasi 91 mila dichiarano a legislazione vigente un reddito di specie positivo (al lordo della agevolazione ACE) per circa 5,41 miliardi di euro mentre circa 5 mila dichiarano a legislazione vigente un reddito di specie negativo per quasi 0,2 miliardi di euro;

4. l'importo complessivo di reddito ACE a legislazione vigente per i soggetti interessati è di circa 31 milioni di euro da parte di oltre 12 mila soggetti mentre il reddito ACE a legislazione proposta risulta di circa 28 milioni di euro da parte di quasi 12 mila soggetti;

5. si stima che oltre 95 mila imprese individuali a legislazione vigente determinino in capo all'imprenditore (od ai partecipanti ad azienda coniugale o impresa familiare) una IRPEF netta dovuta + addizionali per circa 1,79 miliardi di euro;

6. a legislazione proposta si stima che siano prelevati utili / compensi per quasi 2,52 miliardi di euro a carico di oltre 88 mila imprese;

7. si stima che a legislazione proposta le persone fisiche dichiarino una IRPEF netta + addizionali dovuta sui loro redditi (al netto del reddito di specie ma comprensivi degli utili prelevati) per quasi 652 milioni di euro (attribuibile a quasi 92 mila imprese individuali);

8. inoltre la IRI dovuta dalle imprese individuali sul reddito di impresa risulta circa 686 milioni di euro da parte di quasi 84 mila contribuenti a fronte di un imponibile al 24% di circa 2,86 miliardi di euro;

9. variazione del credito di imposta utilizzabile ai fini IRAP, da ripartire in cinque quote annue, di circa 0,7 milioni di euro;

10. come conseguenza, si stima che quasi 96 mila imprese individuali conseguirebbero un risparmio di imposta per quasi 451 milioni di euro.

Di seguito, si riporta la perdita di gettito di competenza e di cassa in milioni di euro, considerando l'entrata in vigore a partire dal 2017, complessivamente attribuibile ai soggetti interessati. Si ricorda che la stima considera la possibilità che i soggetti a contabilità ordinaria non siano obbligati al nuovo regime ma possano optare. Si evidenzia, inoltre, che il dato di competenza relativo al credito di imposta è costituita dalla variazione del risparmio totale in termini di competenza annua, con effetti di cassa un quinto l'anno a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione.

La cassa tiene conto delle percentuali di acconto specifiche per IRPEF e addizionale regionale; inoltre assume che, anche ai fini IRI, i contribuenti interessati dovranno determinare e versare l'acconto con le stesse modalità attualmente previste ai fini IRPEF:

COMPETENZA (IRI)	2017	2018	Dal 2019
IRI	1.911,6	1.891,3	1.871,5
IRPEF + addizionali	-3.121,5	-3.116,2	-3.116,3
Credito di imposta	-2,3	-6,4	-11,0
Totale	-1.212,1	-1.231,3	-1.255,8

In milioni di euro

CASSA (IRI)	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ss.
IRI	3.345,4	1.876,0	1.856,7	1.871,5	1.871,5	1.871,5
IRPEF	-5.121,4	-2.917,5	-2.921,4	-2.921,4	-2.921,4	-2.921,4
Addizionale regionale	-144,4	-144,4	-144,4	-144,4	-144,4	-144,4
Addizionale comunale	-65,7	-50,5	-50,5	-50,5	-50,5	-50,5
Utilizzo credito d' imposta	-0,5	-1,7	-3,9	-6,2	-8,4	-10,6
Totale	-1.986,6	-1.238,1	-1.263,6	-1.250,9	-1.253,1	-1.255,3

In milioni di euro

ACE - Razionalizzazione dell'agevolazione

La normativa in oggetto, con riferimento alle modifiche attinenti l'ACE prevede:

- la riduzione dell'aliquota di rendimento del regime ACE delle variazioni di capitale dal 4,75% al 2,3% nel 2017 e al 2,7% a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017;
- alcune normative antielusive in materia di eccedenze di ACE;
- la abrogazione della cosiddetta "super Ace" per le società quotate;
- per quanto riguarda le persone fisiche e le società di persone la modifica del metodo di calcolo del patrimonio sul quale valutare il rendimento ACE, passando da tutto il patrimonio al solo incremento rispetto al patrimonio netto al 31 dicembre 2010 con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;
- limitatamente alle imprese diverse dalle banche e dalle imprese di assicurazione la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010;
- la previsione dell'anticipo dell'acconto IRES del 2017.

Per quanto riguarda le modalità di stima degli effetti di gettito, si evidenzia quanto segue:

- La stima è stata effettuata attraverso l'utilizzo del modello previsionale microeconomico IRES: la versione attualmente utilizzata ha come base dati provvisoria le dichiarazioni dei redditi UNICO2015 società di capitali e CNM2015;
- Il modello è aggiornato sia dal punto di vista normativo che dal punto di vista degli andamenti macroeconomici:
 - attraverso l'utilizzo delle informazioni ottenute dalla analisi dei versamenti in autotassazione (saldo + acconto) effettuati mediante modello F24;
 - attraverso l'inserimento dei dati stimati del PIL nominale indicato nel documento di economia e finanza 2016⁵;
- In particolare, sono inserite, come legislazione vigente, le variazioni normative diventate legge successivamente al periodo di imposta base (il 2014): è il caso, ad esempio, degli interventi in materia di deducibilità delle svalutazioni crediti e della riduzione di aliquota IRES al 24% dal 2017 per i

⁵ Documento di Economia e Finanza 2016 DEF - Programma di Stabilità dell'Italia 2016 – settembre 2016

soggetti non bancari;

- Per quanto concerne l'ACE, si tiene conto di quanto previsto in materia di incremento dell'aliquota di rendimento nozionale (4% nel 2014, 4,5% nel 2015, 4,75% dal 2016);
- Le informazioni ricavate dai versamenti in autotassazione, d'altro canto, sono utilizzate per "portare avanti" di un anno di imposta il reddito imponibile;
- Per altre specifiche poste, al contrario, si mantengono i dati dichiarati a quadro macroeconomico invariato;
- Ai fini ACE, il valore del patrimonio netto è incrementato negli esercizi successivi di stima in base all'andamento rilevato dal 2013 al 2014 al quale è stato successivamente applicato il rendimento nozionale vigente;
- Limitatamente alle imprese diverse da banche e assicurazioni, dall'analisi dei dati dei bilanci civilistici per gli esercizi dal 2010 al 2014, è stato rilevato l'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni e di conseguenza stimato il valore per il periodo di imposta 2016.
- In capo a tutti i soggetti persone fisiche e società di persone è stato stimato l'effetto conseguente al passaggio dall'intero patrimonio netto all'incremento rispetto al 2010 (dal 2016) e il recupero di gettito conseguente alla riduzione del rendimento nozionale ACE al 2,3% nel 2017 e al 2,7% dal 2018;
- La stima degli effetti di gettito per le persone fisiche e le società di persone è stata quindi effettuata sul singolo contribuente incrementando il patrimonio netto in base all'andamento rilevato tra il 2013 e il 2014 ed applicando il rendimento previsto (4,75% nel 2016, 2,3% nel 2017 e 2,7% dal 2018) all'incremento del patrimonio netto rispetto al 2010, applicando il particolare meccanismo di "progressività per scaglioni del risparmio di imposta";
- La modifica introdotta è coordinata con la parte di relazione tecnica relativa all'introduzione dell'IRI per le persone fisiche e la società di persone a contabilità ordinaria che si stima optino (articolo 1): l'effetto conseguente al passaggio dall'intero patrimonio netto all'incremento rispetto al 2010 e la riduzione del rendimento al 2,3% nel 2017 e al 2,7% dal 2018 è valutato in questa sede per tutti i soggetti di cui all'articolo 1 comma 7 del DL n. 201/2011 ed è recepito nell'apposita relazione tecnica IRI quale legislazione vigente;
- La stima degli effetti di gettito, relativamente alle persone giuridiche è stata effettuata applicando al nuovo incremento patrimoniale, così come stimato tenendo conto anche dell'esclusione delle variazioni dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni, l'aliquota del 4,75% nel 2016 e l'aliquota proposta del 2,3% nel 2017 e del 2,7% dal 2018;
- Le modifiche introdotte producono inoltre effetti indiretti anche sulla addizionale bancaria, gli effetti sono compresi nella variazione del gettito per il 2017;
- Per quanto riguarda l'abrogazione del comma 2-bis (cosiddetta SuperACE per le società quotate) non si ascrive nessun effetto di gettito in quanto la normativa non è stata mai attuata e di conseguenza non ha mai prodotto effetti in termini di gettito per cui la sua abrogazione rispetto al gettito attuale non produce effetti;
- Le normative antielusive introdotte potrebbero generare un recupero di gettito ma data la particolarità delle norme, la difficoltà di stima e l'approccio prudenziale adottato non si ascrive nessun effetto.

Dalle elaborazioni del modello IRES e delle dichiarazioni delle società di persone e delle persone fisiche, le modifiche normative alla normativa ACE producono i seguenti effetti di gettito di competenza:

Competenza	2016	2017	2018	2019	2020 ss
IRES	177,9	1.244,5	1.150,1	1.150,1	1.150,1
IRPEF	263,6	350,7	346,8	346,8	346,8
Totale	441,5	1.595,2	1.496,9	1.496,9	1.496,9

In milioni di euro

Di cassa, con un acconto del 75% e considerando l'anticipo dell'acconto 2017, l'andamento è il seguente:

Cassa (ACE)	2017	2018	2019	2020	2021 ss
IRES	1.244,7	1.111,0	1.079,3	1.150,1	1.150,1
IRPEF	461,3	416,0	343,9	346,8	346,8
Totale	1.706,0	1.527,0	1.423,2	1.496,9	1.496,9

In milioni di euro

Di seguito si evidenzia l'andamento di cassa degli effetti di gettito complessivamente attribuibili agli articoli in questione:

Cassa (ACE + IRI)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ss.
IRES	1.244,7	1.111,0	1.079,3	1.150,1	1.150,1	1.150,1	1.150,1
IRI	0,0	3.345,4	1.876,0	1.856,7	1.871,5	1.871,5	1.871,5
IRPEF + cred. imp.	461,3	-4.915,8	-2.770,2	-2.773,5	-2.775,6	-2.777,9	-2.780,1
Totale	1.706,0	-459,6	185,1	233,3	246,0	243,7	241,5

In milioni di euro

Art. 69

(Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni nonché della rivalutazione dei beni di impresa)

La proposta in oggetto prevede una nuova applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, DL 282/2002 (*Riapertura dei termini in materia di rideterminazione dei valori di acquisto*) confermando le aliquote relative alla rideterminazione del valore di acquisto di terreni e partecipazioni qualificate e non qualificate in misura doppia, così come già previsto in sede di Stabilità 2016 (pertanto all'8%).

In particolare, la proposta di cui al **comma 1** in esame dispone la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate e dei terreni edificabili da parte dei soggetti persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali posseduti alla data del 1° gennaio 2017, dietro pagamento di una imposta sostitutiva, che può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo con pagamento a decorrere dalla data del 30 giugno 2017.

Dopo la sua introduzione, avvenuta con la Legge n. 448/2001, la rideterminazione in commento è stata riproposta numerose volte; da ultimo con l'art. 1, commi 887 e 888 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016) è stato stabilito che il possesso dei terreni e delle partecipazioni doveva sussistere alla data del 1° gennaio 2016 e il versamento della prima o unica rata doveva avvenire entro il 30 giugno 2016, con aliquote raddoppiate.

In base ai dati dichiarativi ricavati dal modello U2015 società di persone e persone fisiche – ultimi disponibili - il gettito effettivo attribuibile alla norma in parola (disposto dalla Stabilità 2014) è stato molto vicino a quanto stimato: circa 197 milioni di euro nel 2015 e circa 127 milioni di euro nel 2016 e nel 2017.

La maggior parte del gettito, quale emerge sia dai dati dichiarativi che dal modello di versamento unificato F24, è attribuibile all'imposta sostitutiva sulla rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni piuttosto che dei terreni (nello specifico, circa 187 milioni di euro rispetto ai quasi 200 milioni di euro del primo o unico versamento 2015).

Sulla base della stessa metodologia utilizzata in sede di relazione tecnica all'ultimo provvedimento e tenendo altresì conto che i nuovi dati disponibili F24 di autotassazione 2016 (codici tributo 8055 e 8056), ancorché parziali in quanto comprensivi del primo o unico versamento da Stabilità 2016 a tutto agosto 2016 in aggiunta alla seconda rata da Stabilità 2015 e della terza ed ultima rata della proroga inserita nella Stabilità 2014, indicano un'adesione superiore a quanto stimato in sede di Stabilità 2016 stessa, si ipotizza, in via prudenziale, che l'ulteriore estensione temporale di un anno (1° gennaio 2016 – 1° gennaio 2017) del possesso equivalga – come gettito – a circa la metà di quanto già emerso con riferimento alla Stabilità 2016, gettito che

già scontava l'unificazione delle aliquote all'8%.

Pertanto, si stima che il gettito derivante dalla disposizione in esame, sia complessivamente di circa **320** milioni di euro nel 2017 e **160** milioni di euro nel 2018 e nel 2019 su base annua; dal 2020, per 6 anni, si stima una perdita di gettito di circa 53 milioni di euro annui corrispondente alle minori entrate per mancate plusvalenze imponibili.

Si indicano, di seguito, gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame:

	2017	2018	2019	Dal 2020 al 2025	Dal 2026
Effetti finanziari	+320	+160	+160	-53,3	0

In milioni di euro

Riproposizione della rivalutazione dei beni di impresa art. 1 commi da 889 a 897 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (commi da 3 a 11)

La norma prevede una nuova applicazione delle disposizioni di cui art.1 commi da 889 a 897 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (*rivalutazione dei beni di impresa*), vale a dire la possibilità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni, tranne gli immobili merce, risultanti in bilancio in corso al 31 dicembre 2015, dietro pagamento di una imposta sostitutiva. Ai fini della stima sono stati analizzati i dati dichiarativi relativi alla penultima applicazione, indicati nel modello Unico 2014 Società di capitali e Società di persone, con i seguenti risultati:

Società di capitali		Importo		aliquota	imposta	
		freq	amm.		freq	amm.
Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni	beni ammortizzabili	1.199	1.555,06	16%	1.199	248,81
	beni non ammortizzabili	322	225,45	12%	322	27,05
	partecipazioni	18	19,98	12%	18	2,40
	Totale	1.539	1.800,49		1.539	278,26
Maggiori valori dei beni e delle partecipazioni	beni ammortizzabili	84	629,76	16%	80	100,76
	beni non ammortizzabili	36	146,81	12%	36	17,62
	partecipazioni	1	1,23	12%	1	0,15
	totale	121	778		117	119
	Totale complessivo				1.430	396,79
Affrancamento	saldo rivalutazione/riserva vincolata	54	38,97	10%	54	3,90
TOTALE IMPOSTA SOSTITUTIVA						400,7

In milioni di euro

Società di persone		Importo		aliquota	imposta	
		freq	amm.		freq	amm.
Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni	beni ammortizzabili	472	125,69	16%	472	20,11
	beni non ammortizzabili	261	73,17	12%	260	8,78
	partecipazioni	3	0,40	12%	3	0,05

	Totale	736	199,26		735	28,94
Maggiori valori dei beni e delle partecipazioni	beni ammortizzabili	22	11,16	16%	22	1,79
	beni non ammortizzabili	8	6,81	12%	8	0,82
	partecipazioni			12%		
	totale	30	17,97		30	2,60
	Totale complessivo				598	31,54
Affrancamento	saldo rivalutazione/riserva vincolata	55	22,58	10%	55	2,26
TOTALE IMPOSTA SOSTITUTIVA						33,8

In milioni di euro

L'imposta sostitutiva totale è di circa 434,5 milioni di euro, coerente con i dati F24.

Inoltre, dai dati F24 risulta, a tutto agosto 2016, un importo versato di imposta sostitutiva secondo quanto da ultimo disposto dalla Stabilità 2016, di circa 81 milioni di euro, da parte di 772 soggetti. Tenuto conto del breve lasso di tempo intercorrente tra la normativa del 2015 e la nuova proposta (un anno), si ritiene prudente considerare un effetto della nuova rivalutazione pari ai tre quarti del dato di adesione effettivamente rilevato.

Ai fini della stima degli effetti di gettito, in primo luogo, è stata mantenuta la stessa distribuzione del dato dichiarato tra beni materiali ammortizzabili, non ammortizzabili e partecipazioni, nonché tra rivalutazione dei beni piuttosto che riconoscimento dei maggiori valori iscritti in bilancio.

La normativa oggetto di riproposizione ha disposto il pagamento dell'imposta sostitutiva nell'esercizio successivo alla rivalutazione, nonché una decorrenza differenziata dei maggiori valori ai fini fiscali (in particolare a decorrere dal periodo di imposta 2018 per i maggiori valori in bilancio riconosciuti per i beni immobili e a partire dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (2019) per le altre fattispecie).

Tenendo conto di un ammortamento in 10 anni e di una mancata plusvalenza annua pari al 10%, l'andamento di competenza, con una aliquota media IRES del 17,5% dal 2017 in ottemperanza all'esigenza di coordinamento nell'ambito della legge di Stabilità con la normativa che prevede una riduzione dell'aliquota IRES, sarebbe il seguente:

Competenza	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Imposta sostitutiva	60,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRES		0,0	-1,4	-4,5	-4,6	-4,9	-5,0
IRPEF		0,0	0,0	-0,7	-0,7	-0,8	-0,8
Addiz. Regionale		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
Addiz. Comunale		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP		0,0	-0,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Totale	60,1	0,0	-1,7	-6,5	-6,8	-7,0	-7,2

In milioni di euro

Di cassa, con un acconto IRES/IRPEF del 75%, IRAP dell'85% e dell'addizionale comunale del 30%, e considerando il pagamento dell'imposta sostitutiva in un'unica rata da versare entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è

eseguita (2016), l'andamento stimato è il seguente:

Cassa	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Imposta sostitutiva	60,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRES	0,0	0,0	-2,3	-7,0	-4,8	-5,0	-5,1
IRPEF	0,0	0,0	-0,1	-1,1	-0,8	-0,8	-0,9
Addiz. Regionale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
Addiz. Comunale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	0,0	0,0	-0,6	-2,1	-1,3	-1,3	-1,3
Totale	60,1	0,0	-3,0	-10,3	-6,9	-7,1	-7,4

In milioni di euro

Art. 70

(Riapertura dei termini in tema di assegnazione o cessione di taluni beni ai soci e di estromissione dei beni immobili dal patrimonio dell'impresa da parte dell'imprenditore individuale)

Assegnazione agevolata dei beni ai soci

In continuità a quanto già previsto in sede di Stabilità 2016 (art. 1 commi 115-120 Legge n. 208/2105), la disposizione in esame prevede che le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2017, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive - nella misura dell'8 per cento ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative - sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o ceduti o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto.

Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che, entro il 30 settembre 2017, si trasformano in società semplici. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento. La normativa in esame, pertanto, comprende le operazioni effettuate successivamente al 30 settembre 2016 (dunque quelle effettuate nel periodo 1/10/2016-30/9/2017), tenuto conto dei termini di cui alla Stabilità 2016.

Inoltre, concede alle assegnazioni e alle cessioni di beni ai soci l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, prevedendo altresì che l'imposta proporzionale di registro, ove applicabile, sia ridotta della metà.

Al riguardo, si osserva quanto segue.

In sede di Finanziaria 2007 (art. 1 commi 111 - 118) era stata disposta la possibilità di procedere ad uno scioglimento agevolato ovvero alla trasformazione per le società non operative, in conseguenza dell'inasprimento dei parametri e delle aliquote disposta dal DL n. 223/06. Successivamente, con la Finanziaria 2008 è stata prevista un'analoga riapertura per le società considerate non operative nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 riducendo le aliquote previste per la imposta sostitutiva al 10% sul reddito ed al 10% - 5% su riserve etc.. Da ultimo la Stabilità 2016 ha disposto una nuova possibilità per optare per l'assegnazione agevolata dei beni ai soci; tuttavia a causa della scadenza del primo versamento (il 60% entro il 30/11/2016) non si è ancora in possesso dei dati effettivi di adesione.

Pertanto, in via prudenziale, stante il ridotto tempo trascorso dalla ultima riproposizione della norma, si indica nella metà di quanto indicato in sede di relazione tecnica al provvedimento della Stabilità 2016 la possibile adesione all'attuale riapertura dei termini.

Dai dati F24 risulta un gettito da imposta sostitutiva (codici tributo 1666 e 1667) in linea con quanto stimato in sede di RT originaria alla Finanziaria 2008 pari a circa 60 milioni nel 2008, 36 nel 2009 e 7 nel 2010, di cui circa 27 milioni di euro attribuibili alle riserve.

A differenza di precedenti occasioni, ma in analogia con quanto stabilito in sede di Stabilità 2016, la norma in esame dispone la possibilità di assegnare beni ai soci – dietro pagamento di un'imposta sostitutiva - anche senza scioglimento e anche se la società non è di comodo; ciò, a parità di condizioni, aumenta la platea dei soggetti potenzialmente interessati.

Per quanto riguarda la determinazione della la base imponibile, ai fini la imposta sostitutiva, secondo la norma, essa è pari alla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o ceduti o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto; tuttavia, per gli immobili il valore normale può essere determinato - a richiesta - in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori.

Secondo quanto disposto dalla Finanziaria 2007 – che prevedeva anche lo scioglimento - essa era così determinata: *sul reddito di impresa del periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione, determinato ai sensi dell'articolo 182 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, nel caso di trasformazione, sulla differenza tra il valore normale dei beni posseduti all'atto della trasformazione ed il loro valore fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva.*

Inoltre, sempre secondo la normativa di allora, *ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni a titolo oneroso e gli atti di assegnazione ai soci, anche di singoli beni, anche se di diversa natura, posti in essere dalle società di cui al comma 111 successivamente alla delibera di scioglimento, si considerano effettuati ad un valore non inferiore al valore normale dei beni ceduti o assegnati. Per gli immobili, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali.*

Ai fini della stima degli effetti di gettito della norma in esame, sono stati utilizzati i dati delle dichiarazioni dei redditi U2014 società di capitali e società di persone, ricavati dal prospetto per la verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo.

Al riguardo, in via prudenziale, si è ritenuto che, sulla base della norma in esame, tale nuova base sia pari ad un decimo del valore di bilancio degli immobili ivi dichiarati.

La stima è costituita dalla somma degli effetti in capo a due distinte tipologie di soggetti: soggetti *non* di comodo e società considerate non operative.

In coerenza con quanto operato in sede di RT originaria alla Finanziaria 2007, è stata calcolata la maggiore imposta di registro ad aliquota ridotta del 50%, ricorrendone le condizioni, sulle operazioni imponibili poste in essere in virtù della norma agevolativa.

Per la prima categoria di soggetti (non previsti nelle precedenti due occasioni) si è operato nel seguente modo. Dagli archivi U2014 società di capitali e società di persone sono stati selezionati i soggetti che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- Natura giuridica prevista (SPA, SAA, SRL, SNC, SAS)
- Non hanno determinato reddito minimo in quanto non operative
- Non si trovano nelle condizioni di esclusione / non applicazione / esenzione della suddetta normativa
- Abbiamo dichiarato attività immobiliare
- Abbiamo reddito nullo o negativo
- Non facciano parte di un consolidato nazionale

Di questi soggetti, sono stati considerati i valori di bilancio del prospetto relativo alle società di comodo relativi agli immobili (immobili, immobili A10, immobili abitativi).

Ai fini della quota di adesione, in analogia a quanto operato in sede di Finanziaria 2007, si è ipotizzato che i soggetti in questione sarebbero stati interessati a assegnare/cedere nel complesso *un ventesimo* di tali valori risultanti.

L'imposta sostitutiva risultante è pertanto pari all'8% (aliquota) applicato ai valori di bilancio a titolo di immobili interessati alla assegnazione, (10% società di capitali e 7,5% per le società di persone), per la quota (un ventesimo) che si ritiene essere imponibile (differenza tra valore catastale e costo fiscalmente riconosciuto).

Nello specifico, dato un valore di bilancio di immobili per tutti i soggetti selezionati rispettivamente di circa 17,7 miliardi e di circa 4,6 miliardi di euro, si ottiene un importo di imposta sostitutiva di circa $8\% \times (17,7 \text{ mld} \times 10\% + 4,6 \text{ mld.} \times 7,5\%) \times 5\% = 8,5$ milioni di euro.

Per quanto riguarda l'imposta sostitutiva sul saldo attivo (riserve), è stata stimata in proporzione a quanto è emerso con riferimento alla Finanziaria 2008 (circa 51%), riducendo successivamente l'ipotesi di adesione al 25% per tenere conto dell'aumento della aliquota (dal 5% al 13%) e del minore tempo trascorso e applicando

poi la nuova aliquota: il gettito risulta pari a circa $(17 / 8\% \times 51\% \times 25\% \times 13\%)$ **3,5** milioni di euro.

Ai fini della stima del gettito da imposta di registro, in via prudenziale, come detto è stato calcolato un maggiore gettito in misura pari al 50% della aliquota ordinaria (il 9%) applicata al valore catastale relativamente ai soli immobili abitativi.

Tuttavia, sempre in via prudenziale, è stata tolta nei vari anni – come minore gettito – l'imposta di registro ad aliquota piena che si stima sarebbe stata pagata sulla quota di cessioni / assegnazioni ordinarie annue – il 10% l'anno.

Nello specifico il gettito nel primo anno è risultato pertanto di circa $(9\% \times 50\% \times (1,3 \text{ mld} \times 10\% + 0,3 \text{ mld.} \times 7,5\%) - 9\% \times 10\% \times (1,3 \text{ mld} \times 10\% + 0,3 \text{ mld.} \times 7,5\%)) \times 50\% = 2,9$ milioni di euro ed a circa $-(9\% \times 10\% \times (1,3 \text{ mld} \times 10\% + 0,3 \text{ mld.} \times 7,5\%)) \times 50\% = -0,7$ milioni di euro negli anni successivi.

A fronte di tali gettiti *una tantum* è stato peraltro stimato il minor gettito IRES/IRPEF ed IRAP, derivante dalle mancate plusvalenze imponibili, in misura pari ad un decimo (ipotesi di cessione ordinaria annua), a sua volta imponibile per un quinto annuo.

Tale importo, con un'aliquota netta media IRES/IRPEF del 20% ed una quota di plusvalenze (differenza tra valore normale di mercato e di bilancio) del 30%, nel primo anno – primo quinto - è pari a circa $5\% / 5 \times 20\% \times 30\% \times (17,7 \text{ mld} \times 10\% + 4,6 \text{ mld.} \times 7,5\%) = -1,3$ milioni di euro.

Tali quinti si sommano negli anni successivi (ad esempio nel secondo anno si ha il secondo quinto del primo anno + il primo quinto del secondo anno).

Ai fini IRAP tale minore gettito, senza la possibilità di ripartire in 5 quote la plusvalenza, ma con aliquota media di 3,9%, è sempre pari a circa **-1,2** milioni di euro l'anno.

Per la seconda categoria di soggetti (di comodo) si è operato nel seguente modo.

La possibilità di cedere/ assegnare immobili senza dover sciogliere la società rispetto alla normativa di cui alla Finanziaria 2008 comporta una minore riduzione del gettito IRES/IRPEF sul reddito rideterminato per le società di comodo, in quanto resta una parte di reddito minimo, commisurato sugli altri beni.

Ai fini della selezione dei beni (immobili) da cedere/assegnare è stata fatta una elaborazione sul prospetto relativo alle società di comodo relativi agli immobili (immobili, immobili A10, immobili abitativi) dei soggetti di comodo immobiliari.

Nello specifico, dato un valore di bilancio di immobili per tutti i soggetti di comodo selezionati pari rispettivamente a circa 1,23 miliardi ed a circa 0,74 miliardi di euro, si ottiene un importo di imposta sostitutiva pari a circa $10,5\% \times 5\% \times (1,23 \text{ mld} + 0,74 \text{ mld.}) = 10,3$ milioni di euro.

L'imposta sostitutiva sul saldo attivo (riserve) è stata stimata in proporzione a quanto è emerso con riferimento alla Finanziaria 2008 (circa 51%), riducendo successivamente l'ipotesi di adesione al 25% per tenere conto dell'aumento della aliquota (dal 5% al 13%) e del minore tempo trascorso e applicando poi la nuova aliquota: il gettito risulta pari a circa $(20,7 / 10,5\% \times 51\% \times 25\% \times 13\%)$ **3,3** milioni di euro.

Il gettito da imposta di registro, in via prudenziale, come detto è stato calcolato in misura pari al 50% della aliquota ordinaria (il 9%) applicata al valore catastale relativamente ai soli immobili abitativi assegnati/ceduti, per la quota di adesione (50%).

Nello specifico il gettito da registro nell' anno di adesione è risultato pertanto pari a circa $9\% \times 50\% \times (0,17 \text{ mld} + 0,12 \text{ mld.}) \times 50\% = 6,5$ milioni di euro.

Inoltre, la norma determinerebbe la rinuncia – sulla quota di reddito riferibile ai beni assegnati - ad un gettito IRES/IRPEF - al 10,5% per la addizionale di comodo sulla reddito imponibile, al 24% sul maggiore reddito ai fini IRES (dal 2017) ed al 24% medio sul maggiore reddito IRPEF.

Al riguardo, sono state considerate come maggiormente interessate le società di comodo immobiliari.

Rappresentando il differenziale di reddito rilevato tra l'anno di imposta 2006 e l'anno di imposta 2007 è emersa una rilevante riduzione del reddito minimo, attribuibile alla norma sullo scioglimento agevolato di cui alla Legge Finanziaria 2008; tale riduzione emersa (quasi il 64% comprese le società di persone) è stata applicata ai beni immobili per stimare la riduzione di imposta conseguente al minore reddito minimo. Poiché il reddito minimo è calcolato sui valori di bilancio esiste un legame diretto tra le due poste; dai dati dichiarativi utilizzati (UNICO2014) emerge a carico delle società di comodo immobiliari (ad esclusione delle imprese in perdita sistemica in quanto la fattispecie è stata depotenziata dall'estensione del periodo di perdita da tre a cinque esercizi) quanto segue:

- un maggiore reddito IRES (quadri RN + GN) di circa 97,9 milioni di euro e IRPEF (società di persone) di circa 55,8 milioni di euro, cui consegue una maggiore IRES teoricamente pagata al 24% pari a circa 23,5 milioni di euro ed una maggiore IRPEF pari a circa 13,4 milioni di euro;
- un reddito imponibile IRES complessivo di circa 98 milioni di euro e un'addizionale IRES al 10,5% di circa 10,3 milioni di euro.

Per stimare la corrispondente imposta destinata a venir meno in conseguenza della nuova adesione all'assegnazione/trasformazione agevolata si è proceduto nel seguente modo.

È stata applicata la medesima riduzione percentuale (circa il 64%) ai dati effettivi sulle società non operative immobiliari emersi in UNICO2014, stimando una perdita IRES/IRPEF (rinuncia ad un gettito) annua pari a circa $(23,5 + 13,4 + 10,3) \times 64\% \times 50\% = -15,1$ milioni di euro, tenuto conto della adesione alla metà

Ai fini IRAP, il reddito minimo rilevato di circa 203 milioni di euro (118,6 contribuenti IRES + 84,3 contribuenti IRPEF) produce un minor gettito all'aliquota ordinaria di circa $203 \times 64\% \times 3,9\% \times 50\% = -2,5$ milioni di euro, sempre tenuto conto dell'adesione alla metà.

Tenendo conto delle decorrenze previste, dell'acconto IRES/IRPEF del 75% ed IRAP dell'85% e del pagamento dell'imposta sostitutiva in due rate (il 60% nel 2017, il restante nel 2018), si indicano di seguito gli effetti di gettito derivanti dalla norma:

Competenza	2017	2018	2019	2020	2021	2022
imp. Sost. non di comodo	12,0					
<i>di cui sui beni immob.</i>	8,5					
<i>di cui sulle riserve</i>	3,5					
Imposta registro non di comodo	2,9	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
IRES/IRPEF minori plusval.	-1,3	-2,5	-3,8	-5,1	-6,3	-6,3
IRAP minori plusval.	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
imp. Sost. di comodo	13,6					
<i>di cui sui beni immob.</i>	10,3					
<i>di cui sulle riserve</i>	3,3					
Imposta registro di comodo	6,5					
Minore imposta IRES/IRPEF	-15,1	-15,1	-15,1	-15,1	-15,1	-15,1
Minore imposta IRAP	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
TOTALE	14,9	-22,0	-23,3	-24,6	-25,8	-25,8

- in milioni di euro

CASSA	2017	2018	2019	2020	2021	2022	dal 2023
Imposta sostitutiva	15,4	10,2					
Registro	9,3	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
IRES/IRPEF		-28,6	-18,6	-19,8	-21,1	-22,4	-21,4
IRAP		-7,0	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8
Totale	24,7	-26,1	-23,1	-24,3	-25,6	-26,9	-25,9

- in milioni di euro

Opzione per l'estromissione agevolata dal patrimonio aziendale dell'immobile posseduto da imprese individuali

La disposizione in esame riprende quanto da ultimo previsto all'articolo 1, comma 121 della Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015), la quale a sua volta aveva ripreso quanto previsto all'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concedendo agli imprenditori individuali la facoltà di optare, entro il 31/5/2017, per l'estromissione degli immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del TUIR, siano essi strumentali per natura che per destinazione, dal patrimonio dell'impresa, al fine di inserirli nel patrimonio personale, mediante pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP dell'8% sulla differenza tra il valore normale e l'ultimo costo fiscalmente riconosciuto.

Nello specifico, la norma in esame consente l'opzione per l'estromissione dei beni con termine iniziale del 1° gennaio 2017 a partire dal quale le operazioni saranno agevolate e fino al 31/5/17, benché il precedente termine dettato dalla legge di Stabilità sia scaduto il 31/5/2016, con effetto dal periodo di imposta in corso al 1/1/2017.

Ai fini della stima degli effetti di gettito, in mancanza del dato effettivo di gettito relativo alla riproposizione di cui alla Stabilità 2016 (scadenza del versamento del 60% di quanto dovuto entro il 30/11/2016), sono stati utilizzati i dati F24 relativi all'autotassazione (codice tributo 1673 - imposta sostitutiva per estromissioni beni immobili strumentali della impresa individuale) sia con riferimento a quanto avvenuto in sede di Finanziaria 2002 (art. 3 commi 4-6 Legge n. 448/01) che con riferimento alla riproposizione delle norme in sede di Finanziaria 2008 (art. 1 comma 37 Legge n. 244/2007).

Pertanto, tenuto conto del minore intervallo di tempo trascorso, si assume un'adesione in misura pari alla metà di quanto avvenuto in sede di Finanziaria 2008, considerando, inoltre, la minore aliquota di imposta sostitutiva (8% invece di 10%), il *gettito di competenza* da imposta sostitutiva è calcolato in proporzione rispetto a quanto avvenuto nel 2008/2009 con riferimento agli immobili posseduti al 30 novembre 2007 (quindi 8 milioni di euro in luogo dei 15 milioni di euro versati nel 2008 + 5 milioni di euro nel 2009, anche in quel caso rispetto ad un periodo di potenziale interesse di sei anni).

Per quanto concerne la scadenza del versamento, si fa riferimento a quanto previsto con riferimento all'assegnazione dei beni ai soci delle società (60% entro il 30/11/2017).

Sulla base dei dati ricavati dal modello U2008 PF, è stata individuata la quota dei beni immobili strumentali soggetti ad IVA in caso di assegnazione (circa il 38%) estromessa in base all'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In analogia a quanto avvenuto in sede di RT originaria alla Finanziaria 2008, è stata stimata una *perdita di gettito* derivante dalla mancata imponibilità ai fini IIDD delle plusvalenze emergenti dalla assegnazione ordinaria dei beni immobili strumentali non soggetti ad IVA in caso di assegnazione, ipotizzando un'assegnazione in misura pari al 10% l'anno e l'assoggettamento ai fini IRPEF della plusvalenza emergente alla tassazione rateizzata in 5 anni, con aliquota netta del 23% ai fini IRPEF (pari quindi a circa $8 / 8\% \times 10\% / 5 \times -23\% \times (1 - 38\%) = -0,3$ milioni di euro nel 1° anno) e del 4% ai fini IRAP (pari quindi a circa $8 / 8\% \times 10\% \times -4\% \times (1 - 38\%) = -0,2$ milioni di euro dal 1° anno).

La cassa tiene conto dell'acconto al 75% ai fini IRPEF e del 85% ai fini IRAP mentre ai fini del versamento della imposta sostitutiva il 60% dovrà essere versato entro il 30 novembre 2017 mentre il restante 40% entro il 16 giugno 2018.

Di seguito si evidenzia l'andamento del gettito nel triennio, sia in termini di competenza che di cassa:

COMPETENZA	2017	2018	2019	2020	2021
Imposta sostitutiva	8				
IRPEF	-0,3	-0,6	-0,9	-1,2	-1,5
IRAP	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
TOTALE	7,5	-0,8	-1,1	-1,4	-1,7

Milioni di euro

CASSA	2017	2018	2019	2020	2021	2022	dal 2023
Imposta sostitutiva	4,8	3,2					
IRPEF		-0,5	-0,8	-1,1	-1,4	-1,7	-1,5
IRAP		-0,5	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
TOTALE	4,8	2,2	-1,0	-1,3	-1,6	-1,9	-1,7

Milioni di euro

Art. 71

(Modifiche alla disciplina IVA sulle variazioni dell'imponibile o dell'imposta)

La disposizione interviene all'articolo 26 del DPR n. 633/1972 ristabilendo il trattamento fiscale dell'emissione della nota di variazione Iva in caso di procedura concorsuale vigente prima dell'entrata in vigore della Legge di Stabilità per il 2016.

In particolare la disposizione di cui all'articolo 1, comma 126 della Legge di stabilità 2016 ha consentito alle imprese fornitrici di un soggetto in crisi l'emissione della nota di variazione in diminuzione, di cui all'articolo 26, secondo comma, del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, in presenza della semplice condizione di avvio della procedura concorsuale, senza dover attendere che sia definitivamente accertata l'infruttuosità della procedura medesima, come accadeva precedentemente.

La relazione tecnica alla disposizione sopra richiamata ha stimato i seguenti effetti finanziari (in milioni di euro):

	2017	2018 – 2023	2024 e ss
Effetto complessivo	-340	-340	0

in milioni di euro

Pertanto, coerentemente con quanto precedentemente stimato, si ritiene che il ripristino della situazione precedente alla legge di stabilità 2016 determini effetti finanziari di pari importo e di segno inverso. Di seguito il profilo degli effetti finanziari espresso in milioni di euro:

	2017	2018 – 2023	2024 e ss
Effetto complessivo	+340	+340	0

in milioni di euro

Art. 72

(Autorizzazione al cambio di tecnologia dei diritti d'uso delle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz)

La disposizione prevede che i titolari delle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz possano richiedere il cambio di tecnologia delle predette frequenze e la conseguente proroga dei relativi diritti d'uso al 31 dicembre 2029 a fronte del pagamento in via anticipata ed in un'unica soluzione dei contributi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 2590, maggiorati del 30 per cento come previsto al comma 3.

Quanto disposto nei commi 2, 3 e 4 comporta un maggiore introito al bilancio dello Stato stimato in 2.010 milioni per l'anno 2017 (al netto delle compensazioni per la quota parte dei contributi eventualmente già corrisposti nell'esercizio finanziario 2017 per l'utilizzo "refarmato" delle frequenze 2G e scontando la quota parte delle frequenze che continueranno ad essere utilizzate in tecnologia 2G per l'assolvimento degli obblighi di cui alle ex licenze GSM definite ai commi 5 e 6).

Il comma 7 stabilisce che, nel caso in cui il Ministero non riceva istanze o non conceda proroghe per la totalità della banda disponibile, sia espletata, entro il 30 giugno 2017 con assegnazione entro il 31 ottobre 2017, una procedura di gara pubblica secondo i criteri adottati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro e non oltre il 31 marzo 2017 e con l'importo minimo di base d'asta, pari ad almeno il valore dei contributi di cui al comma 3, maggiorato di un ulteriore 10 %.

Il comma 8 prevede infine che, con riferimento ai diritti d'uso delle frequenze per i quali il Ministero dello sviluppo economico non riceve istanze o non concede proroghe, il Ministero dell'economia e delle finanze, provveda entro il 15 aprile 2017 ad accantonare e rendere indisponibili le corrispondenti somme con le modalità di cui all'articolo 17, comma 12-bis della legge 31 dicembre 2009, n.196. Qualora, a seguito degli esiti della gara di cui al comma 7, tali introiti non dovessero in tutto o in parte realizzarsi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvederà alla corrispondente riduzione degli stanziamenti accantonati, in misura tale da garantire un effetto migliorativo sui saldi di finanza pubblica pari al maggiore introito sopra indicato. Nel caso in cui gli stanziamenti da ridurre siano di importo tale da recare pregiudizio alla funzionalità e all'operatività delle amministrazioni interessate il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assumendo tempestivamente le conseguenti iniziative legislative.

Si riporta nel seguito una tabella riassuntiva dei contributi già acquisiti al bilancio dello Stato e previsti fino al 30 giugno 2017 secondo il quadro normativo vigente per ciascuna delle bande di frequenze per le quali viene prevista il cambio di tecnologia e la proroga con l'indicazione dei maggiori introiti derivanti dalla norma proposta.

L'acquisizione dei contributi al bilancio dello Stato in via anticipata nell'esercizio finanziario 2017 determina il venir meno degli introiti previsti a legislazione vigente per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, pari rispettivamente a 65 milioni per il 2018 e a 130 milioni per il 2019.

Ipotesi di rideterminazione contributo

Banda di Frequenza e tecnologia autorizzata	900GSM scadenza 30.6. 2018 blocco da 2x5 MHz	1800GSM scadenza 30.6 2018 blocco da 2x5 MHz
Attuale Importo base annuo per blocco 5 MHz reformato (+20%)	€ 10.391.286,24	€ 8.669.406,20
Ipotesi aumento +30%	€ 13.508.672,11	€ 11.267.226,76
Blocchi attualmente assegnati e oggetto di proroga	6	9
pagamenti	pagamento già assolto una tantum	pagamento già assolto una tantum tramite una società (*)

Introito ipotetico per proroga al 31 dicembre 2029 con pagamento ANNUALE	900GSM	1800GSM	Totale annuale a partire da luglio 2018 (**)
Contributo attuale	€ 62.347.717,44	€ 77.934.646,80	€ 140.282.364,24
Contributo aumentato 30%	€ 81.052.032,67	€ 101.316.040,84	€ 182.367.073,51

Introito ipotetico per proroga al 31 dicembre 2029 con pagamento ANTICIPATO (per 11,5 anni)	900GSM	1800GSM	Totale
Valori attualizzati al Tasso medio BTP 10 anni			
Attuale contributo	€ 672.316.308,28	€ 840.395.335,35	€ 1.512.711.693,64
Contributo aumentato	€ 874.011.200,77	€ 1.092.514.000,96	€ 1.966.525.201,73

Ipotesi introito	
Attuale contributo	€ 1.512.711.693,64
Contributo aumentato	€ 1.966.525.201,73
Contributo aumentato + reformato	€ 2.028.872.919,17
Contributo aumentato + reformato scontato 40%	€ 2.010.168.603,94

Introito reformato periodo 1 luglio 2017/30 giugno 2018	
Introito ricompreso nel totale della voce "Contributo aumentato + reformato"	Introito ricompreso nel totale della voce "Contributo aumentato + reformato scontato 40%"
€ 62.347.717,44	€ 43.643.402,21

(*) Il blocco di Wind è pagato annualmente
(**) per il 2018 si deve considerare il 50% dell'importo indicato

Art.73*(Gara Superenalotto)*

Con la norma proposta si prevede l'affidamento del servizio dei giochi numerici a totalizzatore nazionale a un concessionario individuato mediante una procedura aperta sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La disposizione stabilisce una base d'asta costituita da due elementi: l'aggio, pari al 5 per cento della raccolta, con offerte al ribasso, e la *una tantum*, pari a euro 100 milioni, con offerte al rialzo.

La concessione attuale prevede un aggio per il concessionario pari al 3,73 per cento. A tale importo si è giunti, in sede di gara, partendo da una base d'asta, pari al 5,71 per cento, più alta rispetto a quella prevista dalla norma.

Inoltre, in sede di gara l'attuale concessionario aveva offerto una *una tantum* pari a 101.501.000 di euro, partendo da una base d'asta di 10 milioni di euro, pari al 10 per cento di quella prevista dalla norma.

E' quindi ragionevole ritenere che, anche alla luce della maggiore apertura rispetto alla platea dei potenziali concorrenti, in sede di gara le condizioni che saranno offerte dall'aggiudicatario potrebbero essere relativamente più vantaggiose, per l'Erario, di quelle oggi vigenti.

La norma prevede che il prezzo di aggiudicazione sia versato per il 50 per cento all'atto dell'aggiudicazione, che si prevede avvenga entro il 2017 e per il 50 per cento all'atto dell'effettiva assunzione del servizio, prevista per il 2018.

Alla luce di quanto sopra, la previsione di maggiori entrate relativamente alla gara può essere così stimata:

(dati in milioni di euro)

2017	2018	2019
50	50	==

Titolo X**Disposizioni ulteriori****Art. 74***(Interventi diversi)*

La disposizione di cui al **comma 1** in esame riconosce, per l'anno 2017, alle Fondazioni bancarie un contributo sotto forma di credito d'imposta, pari al 100 per cento dei versamenti volontari effettuati nell'ambito della propria attività istituzionale, in favore dei fondi speciali istituiti presso le regioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266. Il **comma 2** stabilisce che il contributo è assegnato fino ad esaurimento delle risorse disponibili pari ad euro 10 milioni, inoltre il **comma 3** prevede che il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

L'onere associabile alla proposta di intervento in esame coincide con il limite di spesa stabilito dal **comma 2** della norma stessa nella misura di **10 milioni di euro per l'anno 2017**.

Il **comma 5** autorizza la spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e di 20 milioni di euro per l'anno 2019, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di consentire la partecipazione italiana a centri di ricerca europei e internazionali e alle iniziative promosse dai gruppi intergovernatori informali dalle istituzioni e dagli organismi dell'Unione Europea e dalle Banche e dai Fondi di sviluppo, comunque denominati, nonché per assicurare l'adempimento degli oneri connessi alla partecipazione italiana ai predetti soggetti, anche in esecuzione di accordi internazionali approvati e resi esecutivi.

La disposizione di cui alla lettera a) non determina alcun onere a carico dello Stato, poiché si limita a sostituire il termine per il rimborso del finanziamento statale di 300 milioni previsto dall'art 1 del D.L. 191/2015, già fissato "entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270" con un nuovo termine individuato "entro 60 giorni dalla data in cui avrà efficacia la cessione a titolo definitivo dei complessi aziendali oggetto della procedura di trasferimento di cui

al comma 2". La norma si rende necessaria in relazione al disposto di cui alla successiva lettera b) che prevede una integrazione del contenuto (e pertanto, potenzialmente anche della durata) del programma della procedura di amministrazione straordinaria. La cessazione dell'esercizio d'impresa è infatti disposta dal tribunale nel momento in cui è accertata l'esecuzione del programma della procedura.

La disposizione integra, altresì, i contenuti del programma della amministrazione straordinaria, prevedendo che la sua durata sia estesa, dopo la vendita dei complessi aziendali, fino alla completa esecuzione del piano ambientale.

La disposizione non determina effetti finanziari a carico del bilancio dello Stato. L'eventuale prolungamento del trattamento di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle imprese del gruppo Ilva in amministrazione straordinaria, derivante dalla possibile maggiore durata del programma, rientra comunque nella ordinaria gestione del fondo di cui all'art 19, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Il **comma 7** prevede che per il supporto alle attività del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 79 è autorizzata la spesa di 11 milioni per l'anno 2017 e 20 milioni di euro per l'anno 2018. Le predette risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri con autonoma evidenza contabile.

Il **comma 8** prevede che la PCM possa destinare agli interventi di cui al **comma 7** ulteriori risorse per l'anno 2017 a valere sulla programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020. Tali ulteriori risorse non comportano una modifica dei saldi di finanza pubblica, in quanto le relative spese sono già previste nei programmi UE a legislazione vigente.

La norma di cui ai **commi 9 e 10** prevede l'istituzione di un Fondo presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all'estero. Si prevede altresì che con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo verranno individuati gli interventi da finanziare con il fondo.

La disposizione di cui al **comma 11** prevede la concessione della garanzia dello Stato, per un ammontare massimo di 97 milioni, a favore di Ryder Cup Europe LLP per l'adempimento degli impegni assunti dalla Federazione Italiana Golf (FIG) in relazione al Progetto Ryder Cup 2022, nel periodo 2017 – 2027, non coperti dal contributo statale introdotto con la sezione seconda del presente disegno di legge, e non già garantiti dalla garanzia fideiussoria rilasciata dall'Istituto per il Credito Sportivo. La garanzia viene concessa ex lege, rinviando ad un decreto ministeriale per i profili tecnici di operatività della garanzia.

Secondo quanto rappresentato dalla Federazione, l'escussione della garanzia è da ritenersi a basso rischio considerate le diverse fonti di reddito di cui dispone la FIG (contributi straordinari del CONI, Sponsor e aumento dei ricavi federali derivanti dalla crescita delle attività golfistiche) e la probabilità di raggiungere in un breve lasso di tempo un accordo tra FIG e un advisor internazionale, tale da garantire una cospicua parte dei ricavi da sponsorizzazione previsti nel budget pluriennale. Si ritiene, pertanto, che la stessa possa essere iscritta "per memoria", senza dover prevedere un incremento delle risorse disponibili a legislazione vigente per provvedere agli oneri derivanti dalle garanzie dello Stato.

Il **comma 12** prevede una relazione da fornire annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze da parte della Federazione Italiana Golf sulle attività svolte, accompagnata da una analitica rendicontazione dell'utilizzo dei contributi di cui al **comma 11**.

La disposizione di cui al **comma 13** prevede che il Fondo di cui all'articolo 12 di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 ("Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive nonché di ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalità sportive.") possa effettuare, in aggiunta agli interventi previsti a legislazione vigente, operazioni di concessione di garanzie o controgaranzie nell'interesse del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), del Comitato Italiano paraolimpico, di Coni Servizi S.p.A., ovvero delle federazioni sportive nazionali per le attività connesse all'aggiudicazione e/o allo svolgimento di competizioni sportive internazionali di prestigio per il Paese.

Dalla disposizione non conseguono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto, in base alle previsioni dell'articolo 13 del predetto articolo 90, le nuove finalizzazioni del fondo saranno perseguite nei

limiti della dotazione del fondo che non è incrementata dalla disposizione in esame.

Il **comma 14** è volto a sostenere la localizzazione nell'area della Manifattura Tabacchi di Bologna del Centro Dati dell'organismo internazionale "Centro Europeo di Previsioni a Medio Termine – European Centre for medium weather forecast", autorizzando la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017, 20 milioni di euro per l'anno 2018 e 15 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2020, per la realizzazione delle necessarie infrastrutture a cura della regione Emilia Romagna, nonché per la partecipazione italiana ai programmi comunitari di ricerca e sviluppo ed il rafforzamento della ricerca nel campo della meteorologia e climatologia.

La disposizione di cui al **comma 15** mira a consentire la riorganizzazione delle due Soprintendenze speciali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, adeguandole alle previsioni di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 83 del 2014, convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 2014, con particolare riferimento alla possibilità di selezionare i direttori mediante apposita procedura internazionale. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 16 - La disposizione prevede norme per l'adeguamento delle reti viarie e ferroviarie nonché per l'infrastrutturazione della provincia di Belluno necessari per consentire la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo di sci a marzo 2020 e i campionati mondiali di sci alpino "Cortina 2021". Il Presidente della società Anas Spa è delegato quale commissario per la realizzazione delle opere di adeguamento della rete viaria al fine di garantire il rispetto delle tempistiche e della trasparenza delle procedure in considerazione delle difficoltà ambientali del territorio e della scadenza perentoria a marzo 2020. Il Commissario, ai sensi del **comma 17**, può avvalersi, in qualità di Soggetto Attuatore, delle strutture di ANAS S.p.A., delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri Enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il Commissario, ai sensi del **comma 18**, approva un piano degli interventi, eventualmente aggiornabile, da trasmettere al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che deve contenere la descrizione di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, non superiore comunque al termine di consegna definitiva del 31 dicembre 2019. Per la semplificazione delle procedure amministrative di approvazione dei progetti degli interventi ricompresi nel citato Piano, il Commissario delegato del Governo, convoca una Conferenza di Servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Ai sensi dei **commi 20 e 21** il Commissario esercita i poteri anche a mezzo di ordinanze per risolvere situazioni o eventi ostativi all'attuazione del Piano. Per le finalità di cui al comma 16, oltre alle risorse già disponibili nel piano di programma di ANAS S.p.A., al **comma 23**, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021. Il Commissario, può provvedere in via di anticipazione a valere sulle risorse autorizzate per il programma ANAS di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Al **comma 24** si dispone che, per l'attuazione degli interventi di cui al comma 23, il Commissario delegato del Governo, di cui al medesimo comma, può avvalersi delle strutture della società RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri Enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il **comma 28** individua l'Amministratore delegato della società RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in qualità di Commissario, alla realizzazione delle opere, di competenza della medesima Società, adotta un piano, da attuare entro 31 dicembre 2019, per l'adeguamento della viabilità ferroviaria nella provincia di Belluno, nel limite delle risorse già disponibili nel piano di programma RFI e utilizzando le strutture della società medesima senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per il processo di semplificazione il Commissario è autorizzato ad utilizzare le medesime procedure previste per il Commissario ANAS previsti dai **commi da 19 a 21**. Il **comma 32** prevede che entro il 31 maggio 2017 il Commissario ad acta, possa nominare fino a tre soggetti delegati per il controllo dell'andamento dei lavori ed assicurare il rispetto dei tempi e il corretto utilizzo delle deroghe e dei poteri attribuiti. Per tali figure è prevista l'attribuzione di un compenso, da stabilirsi nel limite massimo individuale di 100.000 euro lordi comprensivi degli oneri a carico dello Stato. Si prevede a tali fini una autorizzazione di spesa di 300.000 euro annui dal 2017 al 2021. Gli Enti territoriali coinvolti nel progetto di infrastrutturazione sportiva e turistica sono tenuti, ai sensi del **comma 33**, a mettere a disposizione della struttura funzionale al Commissario ad acta i locali e le risorse umane e strumentali occorrenti per lo svolgimento dell'attività, nel limite di quelle già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica. Al **comma 34**, per le finalità di cui al comma 28 è autorizzata inoltre la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019.

La norma di cui al **comma 35** in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo le operazioni di investimento in oggetto inquadrate nella procedura di verifica della compatibilità delle stesse con i saldi strutturali di finanza pubblica già prevista a normativa vigente.

In ogni caso, considerato che le operazioni di acquisto e vendita sono effettuate tra amministrazioni pubbliche, le stesse dovrebbero risultare neutrali sotto il profilo dell'indebitamento netto.

Inoltre, effetti positivi possono essere associati alla riduzione delle spese - da parte delle amministrazioni pubbliche - per fitti passivi, nonché dai proventi derivanti dalla vendita degli immobili.

Art. 75

(Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata)

Il **comma 1** definisce modalità e termini di adozione della strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. La norma prevede la possibilità di finanziamento delle azioni già previste dall'art. 1 c. 196 della legge 208/2015 con le risorse già disponibili a legislazione vigente nell'ambito dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei del periodo di programmazione 2014/20, dai programmi operativi complementari di cui alla Delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10, nonché dal Fondo sviluppo e coesione attraverso i Piani operativi ed i Patti per il Sud.

Il **comma 2**, al fine di rafforzare il quadro degli strumenti già previsti dalla normativa vigente nello specifico settore, prevede l'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 195 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2019. Tale importo confluisce nelle apposite sezioni dei Fondi di cui al comma 196 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con le modalità dallo stesso riportate e con la medesima ripartizione delle risorse tra le sezioni:

- a) nella misura di 3 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, come individuate al comma 195 del presente articolo, ovvero di imprese che rilevano i complessi aziendali di quelle sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, come individuate al comma 195, art. 1, della legge 208/2015;
- b) nella misura di 7 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui alla lettera a).

La disposizione comporta i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

- in termini di saldo netto da finanziare un onere di 10 milioni di euro per il 2019;
- in termini di fabbisogno un onere di 7 milioni di euro per il 2019, pari alla quota destinata all'erogazione di finanziamenti. Con riferimento alla quota destinata al fondo di garanzia, trattandosi di oneri eventuali, non si stimano effetti su tale saldo;
- in termini di indebitamento netto un onere di 3 milioni di euro per il 2019, pari alla quota di alimentazione del fondo di garanzia PMI, in quanto le garanzie concesse dal fondo sono considerate di natura standardizzata ai fini del SEC2010. Con riferimento alla quota destinata all'erogazione di finanziamenti, trattandosi di partite finanziarie, non si stimano effetti su tale saldo.

Art. 76

(Interpretazione dell'art.1, comma 848, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

L'intervento normativo in esame è strettamente connesso con le procedure di risoluzione avviate nel novembre 2015 dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 (di seguito "d.lgs.180/2015"), nei confronti di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A, Banca delle Marche S.p.A, Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., tutte già in amministrazione straordinaria.

Come noto il finanziamento delle procedure di risoluzione è assicurato dal Fondo di risoluzione nazionale istituito, ai sensi dell'articolo 78, d.lgs 180/2015, dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 12226609/15 del

18 novembre 2015. Il Fondo di risoluzione nazionale è alimentato dallo stesso sistema bancario mediante contribuzioni ordinarie e straordinarie.

L'articolo 1, comma 848, della legge 208/2015 assicura le disponibilità finanziarie del Fondo di risoluzione nazionale successivamente all'integrale avvio del Meccanismo di risoluzione unico. La norma, infatti, prevede le modalità con cui il sistema bancario nazionale provvede a somministrare al Fondo di risoluzione nazionale i mezzi finanziari necessari all'adempimento degli obblighi assunti da questo prima dell'avvio del Meccanismo di risoluzione unico, qualora le contribuzioni ordinarie e straordinarie già versate non siano sufficienti.

La norma interpretativa chiarisce il perimetro delle obbligazioni, costi, oneri e spese che possono essere coperti dal Fondo di risoluzione nazionale, anche con riferimento a eventuali modifiche del programma di risoluzione, nonché le modalità consentite per il richiamo delle contribuzioni addizionali previste dalla previsione de quo.

Poiché al Fondo di risoluzione nazionale afferiscono solo risorse private e non è prevista alcuna forma di finanziamento o supporto pubblico, la norma proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 77

(Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile)

La disposizione è volta alla realizzazione di un Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile destinato al rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative, da approvarsi entro il 30 giugno 2017 con apposito dPCM.

Per le finalità del Piano il Fondo di cui all'articolo 1, comma 866, della legge n. 208 del 2015, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2019, di 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, con possibilità di destinare le relative risorse anche al finanziamento delle relative infrastrutture tecnologiche di supporto.

E' autorizzata, inoltre, la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a favore di investimenti produttivi, con particolare riferimento alla ricerca e sviluppo di modalità di alimentazione alternativa, disciplinati con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro il 31 dicembre 2017. Per l'utilizzazione di tali risorse è previsto, altresì, che il Ministero dello sviluppo economico di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possa immediatamente stipulare apposite convenzioni con INVITALIA e Dipartimenti Universitari specializzati sulla mobilità sostenibile.

La disposizione comporta oneri pari a 2 milioni di euro per l'anno 2017, 50 milioni di euro per l'anno 2018, 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033.

Art. 78

(Scuole paritarie e materne)

Commi 1 e 1-bis. La disposizione di cui al comma 1, nel modificare l'articolo 1-quinquies del decreto-legge n. 42 del 2016, provvede ad incrementare il contributo dello Stato al funzionamento delle scuole paritarie nel limite di ulteriori 12,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, equivalenti a 1.000 euro per ciascun alunno con disabilità frequentante le stesse scuole, da iscrivere sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero, dell'istruzione dell'università e della ricerca sul medesimo capitolo. Tale contributo verrà ripartito tra le scuole paritarie con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenendo conto del numero degli alunni con disabilità accolti e della percentuale di alunni con disabilità rispetto al numero complessivo degli alunni frequentanti.

Comma 2. La proposta normativa in esame interviene modificando l'articolo 15, comma 1, lettera e-bis) del TUIR, innalzando la spesa massima detraibile sostenuta per la frequenza delle scuole paritarie per ogni ordine di scuola da 400 euro a 640 euro per l'anno 2016, a 750 euro per l'anno 2017 e a 800 euro a partire dall'anno 2018.

In base ai dati del MIUR gli alunni che nell'anno scolastico 2013/14 hanno frequentato una scuola paritaria sono circa 994 mila. Considerando tale numero di alunni, l'incremento annuo di tetto massimo di spesa detraibile ad alunno e la quota di detraibilità 19%, si stima la seguente perdita di gettito IRPEF di competenza annua a partire dal 2016 (in milioni di euro):

	2016	2017	Dal 2018
IRPEF	-45,3	-66,1	-75,5

Di seguito l'andamento di cassa, considerando che la norma entra in vigore a partire dal 2016 (in milioni di euro):

	2017	2018	2019	Dal 2020
IRPEF	-79,3	-81,7	-82,6	-75,5

Comma 3. La disposizione prevede la modifica dell'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che stabiliva il rientro del personale assegnato in posizione di fuori ruolo a partire dall'anno scolastico 2017/2018. La modifica proroga di ulteriori 2 anni scolastici, fino all'a.s. 2019/2020, il rientro del personale in fuori ruolo reintroducendo l'assegnazione in posizione di fuori ruolo di 150 unità tra docenti e dirigenti scolastici presso gli enti e le associazioni contemplate all'articolo 26, comma 8 secondo e terzo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Sotto l'aspetto finanziario, l'intervento comporta l'attivazione di un corrispondente numero di supplenze, per cui la maggiore spesa prevista, tenuto conto delle professionalità interessate, è pari ad 1,85 milioni di euro per l'anno 2017 ed 5,55 milioni di euro per l'anno 2018 e 3,7 milioni per l'anno 2019.

Comma 4 La disposizione introduce un contributo aggiuntivo dello Stato al funzionamento delle scuole materne paritarie per 25 milioni di euro nell'anno 2017. Il contributo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, aggiuntivo rispetto a quanto stanziato a legislazione vigente dalla Legge 10 marzo 2000, n. 62, sarà ripartito, tra le sole scuole materne paritarie, secondo modalità e criteri definiti con decreto del MIUR da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Titolo XI

Fondi e ulteriori disposizioni finanziarie

Art.79

(Fondo per l'Africa)

La norma prevede l'istituzione di un Fondo presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con una dotazione di euro 200 milioni per l'anno 2017, per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie.

Art. 80

(Fondo Corpi di polizia e dei vigili del fuoco)

La norma è finalizzata a destinare risorse per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi strumentali delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. A tal fine è istituito un fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione finanziaria di 70 milioni di euro per l'anno 2017 e di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2030, le cui modalità di riparto tra le amministrazioni interessate sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione alle richieste del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia.

Art. 81

(Rideterminazione FISPE e del Fondo esigenze indifferibili)

Il **comma 1** prevede la rideterminazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui

all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193, disponendo una riduzione di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro per l'anno 2020.

Il **comma 2** prevede un rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

Art.82

(Rifinanziamento bonus cultura 18enni)

La disposizione in esame determina l'utilizzo del limite di spesa corrispondente al rifinanziamento effettuato in bilancio.

In bilancio è effettuato un rifinanziamento di 290 mln di euro per l'anno 2017 e pertanto ne consegue un maggiore onere di 290 mln di euro per l'anno 2017.

Tale importo di 290 mln di euro è così determinato.

Secondo i dati Istat relativi alla popolazione residente, la platea interessata dall'intervento per il 2017 è stimata in circa 570.000 soggetti, con un totale dunque di circa 290 milioni di euro (500 euro come importo massimo per ogni 18enne) da considerarsi inclusivo delle spese di gestione. In ogni caso le disposizioni attuative prevedono espressamente che l'importo di 290 mln di euro per l'anno 2017 sia un limite di spesa e in sede di attuazione, come previsto dal DPCM attuativo, è attivo il meccanismo di salvaguardia del limite di spesa mediante il controllo delle domande di accredito.

Art. 83

(Incremento limite annuale anticipazioni a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie)

La disposizione dispone l'incremento ad 1 miliardo di euro del limite massimo annuale di anticipazioni di cassa erogabili a carico del Fondo di Rotazione di cui alla legge 183/1987, attualmente fissato dall'art. 1 comma 243 della legge 147/2013 in 500 milioni di euro annui. La finalità della norma è quella di agevolare ulteriormente l'attuazione degli interventi previsti nei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei del periodo di programmazione 2014/20, a titolarità delle Amministrazioni Centrali e delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano.

La norma non determina effetti negativi di finanza a carico della finanza pubblica in quanto trova copertura negli stanziamenti del Fondo di Rotazione per l'attuazione delle Politiche Comunitarie di cui alla legge 183/1987, previsti a legislazione vigente.

Art. 84

(Immigrazione)

La norma prevede che alla realizzazione delle iniziative in materia di immigrazione, oltre alle risorse già stanziata nella sezione II del bilancio, potranno essere destinate risorse fino all'importo massimo di 280 milioni di euro a valere su programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2014/2020. Tali ulteriori risorse non comportano una modifica dei saldi di finanza pubblica in quanto le relative spese sono già previste nei programmi UE a legislazione vigente.

Art.85*(Eliminazione aumenti accise ed IVA per l'anno 2017)*

Comma 1. Circa le modifiche all'articolo 1, comma 718, della legge n. 190/2014, si evidenzia che a legislazione vigente sono previste le seguenti misure:

	2017	2018	2019
Aliquota 10% al 13%	6.957	6.957	6.957
Aliquota dal 22% al 24 %	8.176	8.176	8.176
Aliquota dal 24% al 25%	0	4.088	4.088
Incremento accise	0	350	350
TOTALE	15.133	19.571	19.571

in milioni di euro

Adoperando la stessa metodologia di stima utilizzata per la valutazione delle disposizioni precedenti, si stimano i seguenti effetti finanziari riconducibili alla nuova clausola:

	2017	2018	2019
Aliquota 10% al 13%	0	6.957	6.957
Aliquota dal 22% al 25 %	0	12.264	12.264
Aliquota dal 25% al 25,9%	0	0	3.679
Incremento accise	0	350	350
TOTALE	0	19.571	23.250

in milioni di euro

L'effetto differenziale tra gli effetti della clausola di cui alla legge di Stabilità 2015, modificata dalla legge di Stabilità 2016, rispetto alla stessa riscritta dalla presente legge è il seguente:

	2017	2018	2019
Effetti LS 2015/LS 2016	15.133	19.571	19.571
Nuovi effetti LB 2017	0	19.571	23.250
Differenza	-15.133	0	+3.679

in milioni di euro

Comma 2 Il maggior gettito derivante dal comma 626 dell'articolo 1 della legge n. 147/2014 era stato quantificato, nella relazione tecnica afferente a tale norma, in 220 milioni di euro nel 2017 e 199 milioni di euro nel 2018. Nel 2019, invece, a causa della deduzione delle maggiori accise pagate, è stata prevista una minore entrata di 12 milioni di euro.

Conseguentemente, dalla soppressione del predetto comma, deriva un minor gettito di 220 milioni di euro nel 2017 e 199 milioni di euro nel 2018, nonché un maggior gettito di 12 milioni di euro nel 2019.

Art. 86*(Collaborazione volontaria)*

L'articolo in esame, **al comma 1**, quantifica gli effetti finanziari derivanti dalla riapertura dei termini per avvalersi della procedura di collaborazione volontaria (art. da 5-quater a 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227) sino al 31 luglio 2017, come stabilita dall'articolo 7 del decreto-legge n. 193/2016.

Di seguito, si espongono le valutazioni e considerazioni effettuate, che hanno fatto pervenire alla stima di un maggior gettito pari a **1,6 miliardi di euro per l'anno 2017** derivante dalla suindicata riapertura dei termini.

In base al citato articolo 7, possono avvalersi della procedura in esame i soggetti che non avevano presentato l'istanza in precedenza ed è prevista la possibilità di integrare l'istanza, i documenti e le informazioni, entro il 30 settembre 2017.

Inoltre, la norma prevede una proroga al 31 dicembre 2018 dei termini scadenti dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 al fine di evitare che chi aderisce alla "nuova" collaborazione volontaria possa sfruttare i termini di decadenza medio tempore maturati (dalla data di entrata in vigore della L. 15 dicembre 2014, n. 186 L. 186/2014 alla data di presentazione dell'istanza). Il periodo di riapertura tiene anche in considerazione la circostanza che dal 1° ottobre 2017, l'Italia - in base ai c.d. Common Reporting Standard (CRS) - scambierà i dati fiscali con circa 80 Stati in modo automatico.

Per la stima degli effetti finanziari della riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria sono stati utilizzati, come base di partenza, i dati relativi alle regolarizzazioni delle attività finanziarie e patrimoniali emerse a seguito dell'apertura ordinaria del programma di collaborazione volontaria (VD1), in vigore dal 1° gennaio 2015 al 30 novembre 2015, dai quali risulta che 129.620 soggetti hanno aderito alla procedura, per un'imposta totale (comprensiva di sanzioni) liquidata dall'Agenzia delle Entrate pari a 3.996 milioni di euro e un'imposta media pro-capite pari a 30.828 euro.

Al fine di stimare il tasso di nuove adesioni con la riapertura in esame, sono stati analizzati i risultati relativi agli effetti della riapertura dei termini della misura prevista nel D.L. 1° luglio 2009, n. 78 Art. 13-bis, c.d. scudo fiscale, istituito che, seppur caratterizzato da differenze profonde rispetto al regime di collaborazione volontaria, costituisce un utile riferimento. A fronte di 153.820 soggetti che avevano aderito nei termini di apertura ordinaria (dal 15 settembre 2009 al 15 dicembre 2009), l'adesione dei contribuenti a seguito della riapertura dei termini, previsti per soli quattro mesi (dal 1° gennaio 2010 al 30 aprile 2010), era stata pari a un ulteriore 16,7%.

Al fine di stimare l'imposta media pro-capite relativa alle nuove adesioni al programma di collaborazione volontaria a seguito delle nuove adesioni, occorre tener conto che la proroga dei termini in scadenza il 1° gennaio 2015 avrà l'effetto di assoggettare a tassazione un ulteriore anno d'imposta rispetto alle cinque annualità ordinarie. Per tener conto di questa circostanza l'imposta media attesa è riproporzionata su sei annualità in luogo di cinque, risultando pari a 36.994 euro ($30.828 \times 6 / 5$).

Assumendo un ampliamento della platea dei soggetti interessati alla riapertura in esame, indotta sia dalle evoluzioni recenti del contesto di collaborazione internazionale che sono state caratterizzate da un significativo rafforzamento ed estensione della rete di accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale, sia dall'allungamento dei termini di scadenza per l'adesione (dai 4 mesi della riapertura dello "scudo fiscale" ai 19 mesi della riapertura del programma di collaborazione volontaria del 2015), si stima prudenzialmente un incremento del 25% del tasso di adesione osservato nel 2010 ($16,7\% \times 1,25 = 20,9\%$), pervenendo a una platea di soggetti interessati alla riapertura pari a 27.090 soggetti ($129.620 \times 20,9\% = 27.090$).

Applicando alla platea di 27.090 soggetti l'imposta media di 36.994 euro **la stima del maggior gettito derivante dalla riapertura del programma di collaborazione volontaria è di circa 1 miliardo di euro.**

Per la stima degli effetti finanziari della procedura di collaborazione volontaria avente ad oggetto denaro contante e valori al portatore sono un utile riferimento i dati relativi alle consistenze di fine periodo del circolante pubblicati da Banca d'Italia (Supplemento al Bollettino Statistico - Indicatori Monetari e Finanziari, ottobre 2016), pari a 182 miliardi di euro al 31 dicembre 2015. In considerazione del fatto che, in base ai dati ufficiali Istat, nel periodo 2011-2013 l'incidenza dell'economia sommersa sul PIL è risultata tra l'11,4% e l'11,8%, è ragionevole ipotizzare un'ulteriore base imponibile, rientrando nella procedura in esame, tale da garantire un gettito aggiuntivo, che, sommato all'importo sopra riportato, si stima possa attestarsi su un importo almeno pari a **1,6 miliardi di euro per l'anno 2017**, come riportato nel testo della disposizione.

I successivi **commi da 2 a 4** dell'articolo fissano la procedura che deve essere seguita per assicurare

l'acquisizione di risorse aggiuntive pari a 1,6 miliardi nel 2017, anche nel caso in cui la riapertura dei termini per avvalersi della procedura di collaborazione volontaria non consenta la realizzazione integrale del maggior gettito per tale importo. In particolare, il **comma 2** dispone che alla compensazione dell'eventuale differenza rispetto al gettito atteso si provveda mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa. Nel caso di scostamenti non compensabili nel corso dell'esercizio con la predetta riduzione degli stanziamenti, il **comma 3** prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze assuma, entro il 30 settembre 2017, le conseguenti iniziative legislative ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

PARTE II

Sezione II

I criteri adottati per le previsioni a legislazione vigente⁶

I criteri adottati per le previsioni a legislazione vigente sono illustrati sinteticamente di seguito, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, come modificato dalla riforma del bilancio e della contabilità pubblica approvata nel corso dell'anno 2016.

In applicazione della medesima riforma, sono incluse nei saldi del bilancio dello Stato (innovando rispetto a quanto previsto nei precedenti esercizi finanziari) le voci di entrata e di spesa relative alle regolazioni contabili e debitorie. Tali voci troveranno esplicitazione, ai fini del raccordo con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica nella nota tecnico illustrativa al disegno di legge di bilancio

Regolazioni contabili e debitorie

Con il termine “regolazione di bilancio” si intende un’operazione volta a far emergere contabilmente partite di entrata e/o di spesa che altrimenti non troverebbero rappresentazione in bilancio (nel rispetto dei principi dell’unità, dell’annualità, dell’integrità e dell’universalità del bilancio) o a depurare il bilancio di partite contabili che, sebbene registrate nell’esercizio, hanno già manifestato i propri effetti economici in anni precedenti.

Il “regolare”, dunque, è inteso nel senso di far sì che il bilancio dia contezza, sia pure con sfasamenti temporali, di tutti i fenomeni gestionali, nel rispetto dei principi a cui tale documento si deve uniformare. L’iniziale mancata contabilizzazione dipende, talvolta implicitamente, da norme volte a semplificare un rapporto finanziario tra lo Stato e altre Amministrazioni Pubbliche o soggetti privati, altre volte da uno sfasamento temporale tra la manifestazione del fenomeno economico (competenza) di una determinata operazione e la sua manifestazione finanziaria.

Nell’ambito delle regolazioni di bilancio è possibile distinguere le regolazioni contabili dalle regolazioni debitorie.

Le regolazioni contabili sono delle partite di entrata e di spesa iscritte nel bilancio dello Stato con la finalità di dare rappresentazione a fenomeni finanziari che altrimenti non verrebbero considerati nella loro interezza. Si tratta, in altre, parole di “variazioni contabili” apportate a voci di entrata e di uscita con la finalità di consentire una rappresentazione integrale dei fenomeni rilevati.

Per regolazione debitoria si intende l’iscrizione in bilancio di una partita contabile di spesa per il pagamento di operazioni che, in termini di competenza economica, hanno già prodotto i loro effetti in esercizi precedenti a quello in cui viene disposto lo stanziamento in bilancio. In genere, la mancata iscrizione della spesa nell’esercizio di competenza dipende dal fatto che per esso non si disponeva delle necessarie informazioni per poter essere correttamente stimata e valutata. Rientrano tra queste il ripiano dei disavanzi delle aziende sanitarie, gli accantonamenti al fondo globale per provvedere all’estinzione di debiti pregressi o ai pagamenti derivanti da sentenze di organi giurisdizionali nazionali e comunitari, ecc..

Entrate

Per la previsione delle entrate, il criterio della legislazione vigente è stato applicato valutando l’ammontare dei proventi tributari (titolo I) e non tributari (titoli II e III) con riferimento alle disposizioni che la normativa in vigore prevede direttamente operanti per il 2017 e per gli anni successivi.

Per le entrate di natura tributaria, e in particolare quelle derivanti dall’attività ordinaria di gestione, le previsioni tendenziali sono in linea con quelle contenute nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza.

⁶ Indicazioni sulla predisposizione del disegno di legge di bilancio sono fornite nella circolare n. 16 della Ragioneria generale dello Stato del 17 maggio 2016, concernente l’Assestamento del bilancio di previsione e Budget rivisto per l’anno finanziario 2016- Previsioni di bilancio per il 2017 e per il triennio 2017-2019 e Budget per il triennio 2017-2019.

Infatti, la scansione temporale della programmazione individua nel Documento di economia e finanza e nella successiva Nota di Aggiornamento al DEF il punto di partenza per le stime dell'anno corrente e di quelle per il triennio successivo. Le previsioni dell'anno di presentazione del predetto Documento, e della successiva Nota di Aggiornamento, utilizzano come dati di base quelli relativi all'anno precedente. I dati sono proiettati per gli anni successivi sulla base delle previsioni delle variabili macroeconomiche. Vengono inclusi, inoltre, gli effetti delle manovre di finanza pubblica introdotte in corso d'anno.

L'elaborazione delle entrate tributarie per il Bilancio dello Stato viene effettuata attraverso un modello di previsione che assume come unità elementare il capitolo/articolo di bilancio, fornendo le previsioni delle entrate tributarie per i singoli tributi.

Le stime sono state elaborate operando una distinzione tra l'anno corrente e gli anni successivi. Tale distinzione deriva dal fatto che, per l'anno in corso, la revisione delle stime contenute nel Documento di economia e finanza si basa sul monitoraggio dell'andamento delle entrate e sulla conseguente proiezione su base annua del gettito registrato. In questo modo, l'anno in corso diventa l'anno base per la previsione del triennio successivo; la revisione di quest'ultimo è poi determinata anche sulla base del nuovo quadro macroeconomico e degli effetti delle manovre fiscali.

Le previsioni delle entrate tributarie per il bilancio dello Stato sono costruite:

con riferimento all'anno in corso:

- sulla base del monitoraggio dell'andamento del gettito dei singoli tributi (capitoli del articoli di bilancio), con riferimento particolare alle imposte autoliquidate (IRPEF, IRES), alle altre imposte dirette, con scadenze predeterminate di versamento, e a quelle indirette versate mensilmente;
- elaborando una proiezione dei gettiti sull'intero anno anche in relazione all'entità dei versamenti rateizzati in sede di autoliquidazione;
- considerando i fattori legislativi intervenuti nell'anno i cui effetti si riflettono sul livello delle entrate tributarie dell'esercizio finanziario corrente;

con riferimento agli anni successivi:

- calcolando l'effetto base, ossia l'impatto dell'eventuale variazione risultante dall'elaborazione della proiezione dell'anno corrente sugli anni successivi;
- tenendo conto dei nuovi andamenti macroeconomici tendenziali;
- considerando gli effetti correlati a provvedimenti legislativi intervenuti successivamente alle previsioni già formulate nell'ultimo documento di finanza pubblica presentato al Parlamento.

Le previsioni di entrata per il triennio 2017-2019 sono state, quindi, rielaborate rispetto a quelle contenute nel Documento di economia e finanza, per tener conto:

- degli aggiornamenti delle variabili del quadro macroeconomico;
- dell'andamento delle entrate monitorate nel corso del 2016.

Per quanto riguarda le entrate extratributarie e quelle da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione crediti, si tiene conto dei fattori che influenzano l'andamento delle singole voci. In particolare, per questa tipologia di entrate, le cui componenti sono fortemente eterogenee, le previsioni sono elaborate tenendo conto dei risultati registrati nell'ultimo anno di consuntivo, dell'andamento degli incassi effettivi realizzati nell'anno in corso, nonché degli effetti derivanti da specifiche disposizioni previste dalla legislazione vigente al momento della formulazione delle previsioni.

La struttura classificatoria delle entrate è stata operata in ossequio a quella prevista dalla legge n.196 del 2009 ed è sostanzialmente in linea con quella adottata per il bilancio 2016. La nota integrativa dello stato di previsione dell'entrata è corredata dallo schema sintetico di classificazione economica delle entrate del bilancio dello Stato, definito in base alle classificazioni adottate per costruzione dei conti del settore della pubblica amministrazione secondo i criteri di contabilità nazionale.

Spese

Per le spese, la previsione considera l'evoluzione dello scenario macroeconomico riportato nella Nota di aggiornamento al DEF e gli effetti finanziari attesi, per il triennio di previsione considerato, delle disposizioni legislative adottate nel 2016 e negli esercizi precedenti.

La definizione degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente è formulata con modalità differenti in relazione alla tipologia e alla natura della spesa.

Per le spese cosiddette di **oneri inderogabili** (ossia quelle relative a particolari finalità espressamente elencate dalla legge: pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, interessi passivi, obblighi comunitari ed internazionali, ammortamento di mutui, nonché quelle la cui determinazione è vincolata a particolari meccanismi che autonomamente ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi⁷), la quantificazione degli stanziamenti di bilancio è definita in relazione all'andamento atteso delle determinanti della spesa (ad esempio, variabili demografiche, numerosità dei beneficiari di particolari trattamenti previsti dalla legge, ecc.), dati i parametri e i meccanismi indicati dalla stessa legge. La definizione degli stanziamenti di bilancio per questa tipologia di spese considera inoltre le informazioni disponibili più recenti rilevate attraverso il monitoraggio dell'evoluzione delle stesse uscite.

In particolare, tra questa tipologia di uscite, per le **spese per redditi da lavoro dipendente** la previsione tiene conto della evoluzione della consistenza dei dipendenti pubblici, considerata la legislazione vigente in materia di turn-over e delle nuove assunzioni autorizzate per il triennio di riferimento, e delle componenti retributive da corrispondere in relazione alla normativa contrattuale prevista per i diversi comparti, ivi compresa la componente connessa all'indennità di vacanza contrattuale. Gli stanziamenti considerano, oltre alla componente dei contributi previdenziali e assistenziali, anche risorse legate alla **contribuzione aggiuntiva**, commisurata ad una aliquota del 16 per cento, fissata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 luglio 2000, quale contributo al fabbisogno delle gestioni previdenziali del settore del pubblico impiego.

Relativamente alla **spesa per interessi**, la previsione risente della struttura del debito per scadenze, dell'evoluzione dei tassi di interesse attesi sui mercati e degli andamenti tendenziali del fabbisogno di cassa delle amministrazioni pubbliche. Più specificamente, nella formulazione della previsione a legislazione vigente si è tenuto conto:

- con riferimento alla struttura del debito, delle emissioni di titoli effettuate nel primo semestre 2016 e di quelle programmate per il secondo semestre e per i successivi esercizi finanziari;
- con riferimento all'evoluzione dei tassi, delle ipotesi contenute nel Documento di economia e finanza 2016 e nella relativa Nota di aggiornamento.

Tra gli oneri inderogabili rientrano i **trasferimenti a Enti Previdenziali**. Concorrono a determinare il livello dei trasferimenti i provvedimenti legislativi che hanno inciso sulle prestazioni erogate dagli Enti, il cui ammontare è determinato in coerenza con le valutazioni effettuate nelle relative relazioni tecniche. Detti trasferimenti si riferiscono, nella loro quasi totalità, a spese di natura assistenziale poste a carico dello Stato da disposizioni di legge. Questi di norma vanno a regolare prestazioni già erogate dagli Enti Previdenziali in anni precedenti, rilevate sulla base dei rendiconti presentati dagli Enti stessi che certificano la spesa effettivamente sostenuta. Può accadere di operare compensazioni tra voci di spesa in relazione all'effettivo andamento delle prestazioni erogate.

Tra i trasferimenti agli Enti Previdenziali, vanno evidenziati quelli relativi all'**anticipazione di bilancio a favore dell'INPS**, finalizzata alla copertura del fabbisogno di cassa eccedente le risorse che l'Ente riceve attraverso i contributi sociali versati dai lavoratori e dai datori di lavoro al netto dei trasferimenti dello Stato. Lo stanziamento disposto con il disegno di legge di bilancio è valutato sulla base dell'evoluzione della spesa erogata dall'INPS in relazione all'andamento stimato delle componenti demografiche aventi diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali disposte dalla legge.

In questo ambito, a differenza degli esercizi precedenti, in conseguenza della riforma di bilancio adottata nel corso del 2016 e della nuova natura "sostanziale" del disegno di legge di bilancio, gli adeguamenti al

⁷ Articolo 21, comma 5, lettera a) legge n. 196 del 2009, così come sostituito dall'art.1 comma 1, lettera e) decreto legislativo n.90/2016.

tasso di inflazione dei trattamenti pensionistici previsti dalle disposizioni vigenti sono stati disposti, a legislazione vigente, attraverso una rimodulazione delle dotazioni di bilancio destinate a coprire gli adeguamenti e le altre anticipazioni. Fino allo scorso anno, tali adeguamenti erano disposti con un apposito articolo della legge di stabilità.

Si tratta in questo caso di regolazioni meramente quantitative che la nuova legge contabile rinvia alla legge di bilancio.

Il bilancio dello Stato concorre al **finanziamento del Servizio sanitario nazionale**, il cui livello rappresenta l'ammontare di risorse idonee a garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza. La dotazione del Fondo è stabilita dalla legge⁸ ed è finanziata da diverse fonti. Tra queste:

- 1) il gettito dell'IRAP ad aliquota standard, al netto della componente destinata, ai sensi della legislazione vigente, al finanziamento di funzioni extra-sanitarie;
- 2) il gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF ad aliquota standard;
- 3) la compartecipazione delle regioni a statuto speciale. A legislazione vigente le autonomie speciali partecipano al finanziamento per la quota di fabbisogno residuale (data dal fabbisogno finanziario sanitario, al netto dei gettiti di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF), tranne la Regione Siciliana che concorre con una percentuale pari al 49,11% del fabbisogno finanziario sanitario.

La componente a carico del bilancio dello Stato è commisurata, a legislazione vigente:

- 1) alla compartecipazione delle regioni all'IVA, al netto della componente destinata al finanziamento di funzioni extra-sanitarie ai sensi della legislazione vigente (tale fonte è destinata alle regioni a statuto speciale);
- 2) all'ammontare di risorse necessarie a dare copertura al fabbisogno finanziario sanitario residuo della Regione Siciliana che non trova copertura nell'IRAP, nell'addizionale regionale all'IRPEF e nella compartecipazione regionale, nonché a soddisfare le quote vincolate nell'ambito del finanziamento sanitario complessivo a specifiche finalità (per esempio obiettivi di piano sanitario nazionale, finanziamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, medicina penitenziaria, etc.), attraverso lo stanziamento del fondo sanitario nazionale;
- 3) all'eventuale ammontare di risorse occorrenti per la dotazione del fondo di garanzia per le regioni a statuto ordinario e la regione Siciliana diretto a coprire l'eventuale deficit di gettiti fiscali effettivi rispetto ai gettiti stimati in considerazione del fatto che i gettiti di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF sono necessariamente stimati nel singolo anno di riferimento, (nel caso di gettiti effettivi superiori ai gettiti stimati, è previsto un recupero operato dallo Stato a carico delle regioni).

Per la spesa relativa ai **trasferimenti agli Enti locali**, la dotazione del fondo di solidarietà comunale è determinata prendendo a riferimento i trasferimenti erariali a favore dei comuni - che nell'anno 2011, per effetto del decreto legislativo n. 23/2011, sono stati oggetto di fiscalizzazione -, tenuto conto delle successive manovre di revisione della spesa che hanno interessato i comuni negli anni successivi, nonché degli effetti sulle entrate comunali connessi alle diverse modifiche del quadro normativo che disciplina l'imposizione immobiliare.

Per la parte relativa ai **trasferimenti alle regioni**, gli stanziamenti sono definiti in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente per i diversi ambiti in cui lo Stato è chiamato al concorso delle spese sostenute da tali Enti in relazione ai livelli di servizio minimi richiesti agli stessi (ad esempio, per i trasferimenti riguardanti il diritto allo studio, i libri di testo e le politiche sociali).

⁸ Il livello del finanziamento viene ripartito fra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei fabbisogni standard che sono essenzialmente legati alla popolazione residente (in parte secondo il valore assoluto e in parte secondo il valore ponderato per classi di età per tenere conto dei profili di consumo sanitario). Livelli di spesa sanitaria regionale superiori rispetto a quelli compatibili con il livello del finanziamento complessivo fissato dalla legge e con i fabbisogni standard regionali conseguentemente individuati, restano a carico dei singoli bilanci regionali.

Con riferimento al criterio di determinazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, si rappresenta che tale Fondo, ai sensi dell'articolo 16 bis del DL n. 95 del 2012 - è alimentato da una compartecipazione al gettito delle accise sul gasolio per autotrazione e della benzina. Il successivo DPCM 26 luglio 2013 ha stabilito l'aliquota da applicare nella misura prevista alle previsioni annuali del predetto gettito, e proiettate dal Dipartimento delle Finanze per il triennio in esame.

Gli stanziamenti riguardanti trasferimenti alle Autonomie speciali sono determinati sulla base dei dati più aggiornati del Dipartimento delle Finanze (Struttura di gestione, Monopoli e Dogane) riguardanti i tributi erariali spettanti statutariamente e delle previsioni DEF riguardanti gli andamenti di tali tributi.

Con riferimento alle risorse per i **trasferimenti alle imprese pubbliche** (tra le altre, ANAS, Ferrovie e Poste), gli stanziamenti di bilancio sono definiti in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dei servizi e delle opere infrastrutturali richieste alle imprese con i rispettivi contratti di servizio (per la parte corrente) e contratti di programma (per il conto capitale).

Gli stanziamenti di bilancio relativi alle **spese di fattore legislativo** sono stabiliti, nella dimensione finanziaria e nel termine temporale, dalle disposizioni vigenti al momento della predisposizione del disegno di legge di bilancio. Questa tipologia di stanziamenti trova allocazione nell'ambito di tutte le voci del bilancio in particolare quello in c/capitale in relazione alla previsione della legge autorizzativa. Per queste spese, al fine di rendere maggiormente efficiente l'allocazione delle risorse di bilancio e di commisurare le dotazioni finanziarie alle effettive esigenze delle amministrazioni, la recente riforma del bilancio ha previsto un ampliamento della flessibilità in formazione. I fattori legislativi, infatti, possono essere rimodulati in via compensativa (orizzontalmente e verticalmente) da ciascuna amministrazione, ai sensi dell'articolo 23 comma 3 della legge n.196/2009, nell'ambito del proprio stato di previsione, rimanendo precluso - al fine di preservare la qualità della spesa - l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Le spese di **adeguamento al fabbisogno**, infine, sono quantificate, nell'ipotesi di invarianza dei servizi resi e delle prestazioni effettuate, tenendo conto delle effettive esigenze delle amministrazioni e delle informazioni più recenti disponibili dal monitoraggio degli effettivi andamenti di tali spese per l'esercizio in corso al momento della formulazione delle previsioni.

Tra le ulteriori innovazioni disposte con la riforma della legge di contabilità in materia di flessibilità di bilancio, è prevista la possibilità⁹ di adeguare, per le autorizzazioni di spesa, le dotazioni di competenza di ciascun anno al cronoprogramma dei pagamenti, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalle leggi in vigore.

Anche per la cassa le previsioni sono formulate attraverso la predisposizione del citato piano finanziario dei pagamenti (**cronoprogramma**), il quale contiene dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento. La dotazione di cassa dei capitoli di bilancio considera, inoltre, la consistenza di residui passivi e il relativo presumibile tasso di smaltimento e le giacenze di eventuali conti di tesoreria collegati ai singoli capitoli.

⁹ Articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 196/2009, comma inserito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 93/2016.

Sintesi degli effetti delle riprogrammazioni e variazioni quantitative

L'art. 21, comma 12-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato dalla legge 163 del 2016, prevede, tra l'altro, che nella presente relazione tecnica sia allegato, a fini conoscitivi, un prospetto riassuntivo degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle riprogrammazioni e dalle variazioni quantitative (de-finanziamenti e rifinanziamenti) disposte nella seconda sezione della legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della medesima legge 196.

Si tratta, in altri termini, della parte della manovra che non necessita di innovazioni legislative, relativamente a:

- rifinanziamenti, definanze e riprogrammazioni degli stanziamenti di bilancio, per un periodo temporale anche pluriennale, relativi ad autorizzazioni di spesa, ai sensi dell'art. 23, comma 3, lettera b) della legge 196/2009 (inglobando di fatto i contenuti delle preesistenti tabelle C, D, E della legge di stabilità);
- risorse per soddisfare eventuali esigenze indifferibili;

Non sono ricomprese nel suddetto prospetto, in quanto già considerate a legislazione vigente, le rimodulazioni pluriennali delle leggi di spesa in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti e le rimodulazioni compensative nell'anno delle dotazioni finanziarie relative ad autorizzazioni di spesa; proposte entrambe nel rispetto del limite di spesa complessivo previsto dalla legge, (art. 23, comma 3, lettera a) della legge 196/2009).

Ai sensi dell'articolo 23, comma 3-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196 di tali rimodulazioni già considerate a legislazione vigente è data apposita evidenza, oltre che nelle apposite colonne del bilancio da deliberare, anche nella relazione illustrativa al presente disegno di legge. Ai sensi dell'art. 23, comma 3-bis, della legge 196/2009, sono altresì incluse nella legislazione vigente le cosiddette regolazioni meramente quantitative la cui quantificazione è rinviata alla legge di bilancio da leggi vigenti.

Ciò premesso, si riporta a seguire il prospetto riassuntivo degli effetti derivanti dalle riprogrammazioni e dalle altre variazioni quantitative disposte nella seconda sezione della legge di bilancio.

		2017	2018	2019	ANNI SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE
SEZIONE II RIFINANZIAMENTI						
EDILIZIA SANITARIA PUBBLICA	k			69.000.000	431.000.000	2020
SVILUPPO E ACCRESCIMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DELLE INDUSTRIE NEI SETTORI AD ALTA TECNOLOGIA 1)	k	220.000.000	80.000.000	83.333.334	3.066.700.000	2031
BONUS CULTURA DICIOTTENNI	c	290.000.000				
FINANZIAMENTO DELEGHE BUONA SCUOLA	c	300.000.000	400.000.000	500.000.000		A DECORRERE
PROMOZIONE MADE IN ITALY	k	110.000.000				
ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FISICHE O SENSORIALI	c	70.000.000				
FONDO NON AUTOSUFFICIENZE	c	50.000.000	50.000.000	50.000.000		A DECORRERE
FONDO POVERTÀ	c		500.000.000	500.000.000		A DECORRERE
PARI OPPORTUNITÀ	c	40.000.000				
SPESE PER LE ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA, INCLUSIONE E INTEGRAZIONE DEGLI STRANIERI IRREGOLARI	c	320.000.000				
CENTRI PER L'IMPIEGO	c	220.000.000				
FORESTALI CALABRIA	k	180.000.000				
MISSIONI INTERNAZIONALI	c	900.000.000				
FONDO PER IL RECEPIMENTO DELLA NORMATIVA EUROPEA	c	50.000.000				
FONDO EDITORIA	c	30.000.000	30.000.000	30.000.000		A DECORRERE
TV LOCALI	c	20.000.000	20.000.000	20.000.000		A DECORRERE
FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE-PROGRAMMAZIONE 2014-2020 2)	k	650.000.000	800.000.000	1.000.000.000	8.512.000.000	2025
FONDO DA RIPARTIRE PER LA SISTEMAZIONE CONTABILE DELLE PARTITE ISCRITTE AL CONTO SOSPESO	c	400.000.000				
ALTRI RIFINANZIAMENTI	c	174.550.000	137.550.000	32.500.000	451.100.000	
ALTRI RIFINANZIAMENTI	k	2.000.000	2.000.000	2.000.000	24.000.000	
TOTALE PARTE CORRENTE	c	2.864.550.000	1.137.550.000	1.132.500.000	451.100.000	
TOTALE CONTO CAPITALE	k	1.162.000.000	882.000.000	1.154.333.334	12.033.700.000	
TOTALE RIFINANZIAMENTI		4.026.550.000	2.019.550.000	2.286.833.334	12.484.800.000	

SEZIONE II RIPROGRAMMAZIONI							
LEGGE 808 (RICERCA SETTORE AERONAUTICO)	k	25.000.000				-25.000.000	2032
PARTECIPAZIONE ITALIANA A BANCHE E FONDI MULTILATERALI 3)	k	136.640.000	74.300.000	104.300.000		-264.440.000	2037
FINANZIAMENTI INVESTIMENTI FERROVIE DELLO STATO S.P.A.	k		100.000.000	-1.400.000.000		1.300.000.000	2020
FONDO DI ROTAZIONE PER IL COFINANZIAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE	k			-2.000.000.000		2.000.000.000	2020
TOTALE PARTE CORRENTE	c	0	0	0		0	
TOTALE CONTO CAPITALE	k	161.640.000	174.300.000	-3.295.700.000		3.010.560.000	
TOTALE RIPROGRAMMAZIONI		161.640.000	174.300.000	-3.295.700.000		3.010.560.000	
SEZIONE II DEFINANZIAMENTI							
RECUPERO RISORSE RINVENIENTI LOTTA ALL'EVASIONE AFFLUITE AL FONDO RIDUZIONE PRESSIONE FISCALE	c	-380.000.000	-380.000.000	-380.000.000			A DECORRERE
FONDO PER FAR FRONTE AD ESIGENZE INDIFFERIBILI IN CORSO DI GESTIONE 4)	c	-965.530.000	-499.197.887	-12.630.000			A DECORRERE
INVESTIMENTI FERROVIE DELLO STATO S.P.A.	k	-320.000.000					
RIDUZIONE MINISTERI E PCM (TOTALE SEZ. II) 5)	c	-590.266.943	-629.088.590	-622.519.990			A DECORRERE
RIDUZIONE MINISTERI E PCM (TOTALE SEZ. II)	k	-126.698.802	-60.394.280	-55.863.168			A DECORRERE
ALTRI DEFINANZIAMENTI	c	-293.500.000	-1.500.000	-1.500.000		-18.000.000	
ALTRI DEFINANZIAMENTI	k	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000		-18.000.000	
TOTALE PARTE CORRENTE	c	-2.229.296.943	-1.509.786.477	-1.016.649.990		-18.000.000	
TOTALE CONTO CAPITALE	k	-448.198.802	-61.894.280	-57.363.168		-18.000.000	
TOTALE DEFINANZIAMENTI		-2.677.495.745	-1.571.680.757	-1.074.013.158		-36.000.000	
TOTALE PARTE CORRENTE	c	635.253.057	-372.236.477	115.850.010		433.100.000	
TOTALE CONTO CAPITALE	k	875.441.198	994.405.720	-2.198.729.834		15.026.260.000	
TOTALE GENERALE SEZIONE II		1.510.694.255	622.169.243	-2.082.879.824		15.459.360.000	
1) le variazioni positive per le annualità 2017, 2018 e 2019 comprendono una riprogrammazione di risorse provenienti dall'anno 2022 di complessivi 58,3 milioni di euro, utilizzate rispettivamente per 20 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e per 18.333.334 per l'anno 2019.							
2) le variazioni positive per le annualità 2017, 2018 e 2019 derivano da una riprogrammazione di risorse dall'anno 2023 di complessivi 2.450 milioni di euro; ulteriori risorse per 2.427 milioni di euro, relative all'anno 2023, sono utilizzate per il parziale rifinanziamento di altre annualità.							
3) le variazioni comprendono un rifinanziamento delle annualità dal 2017 fino al 2022 per complessivi 50,8 milioni di euro, di cui: 28,64 milioni per il 2017, 7,3 milioni per il 2018 e il 2019, 4,6 milioni per il 2020 e 1,52 milioni per il 2021.							
4) l'importo del definanziamento per gli anni successivi al 2019 è pari a: 32,63 milioni per il 2020, 25,363 milioni per il 2021, 16,263 milioni per il 2022, 47,63 milioni per il 2023, 32,63 milioni per l'anno 2024, 41,63 milioni annui a decorrere dal 2025.							
5) l'importo comprende l'utilizzo parziale del fondo per la riduzione della pressione fiscale, per 186.213.535 euro per l'anno 2017, 185.132.945 euro per l'anno 2018 e 185.032.249 euro annui a decorrere dal 2019, in relazione ai risparmi conseguenti a misure di spending review adottate nelle precedenti manovre di finanza pubblica e non quantificate in via preventiva							

Il prospetto riepilogativo degli effetti della sezione II include, riepilogati in apposita voce, anche i risparmi di spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, considerate nel loro complesso.

Tali misure derivano dalla formulazione di obiettivi di risparmio assegnato a ciascun Ministero, al raggiungimento dei quali concorrono anche talune norme specifiche incluse nella sezione I (articolo 63).

In particolare, i suddetti riflessi finanziari complessivi per le Amministrazioni centrali dello Stato per il triennio 2017-2019, rispettivamente registrati nella sezione I e nella sezione II, possono essere così riepilogati:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
sezione I	20,9	20,9	26,9	20,9	20,9	26,9	20,9	20,9	26,9
sezione II	717,0	689,5	678,4	707,5	688,0	686,3	707,5	688,0	686,3
totale	737,9	710,4	705,3	728,4	708,9	713,2	728,4	708,9	713,2

Per quanto riguarda l'analisi degli effetti delle misure di risparmio si fa rinvio alle relazioni tecniche della sezione I (articolo 61) ed alla tabella che espone per ciascun Ministero l'ammontare dei risparmi

complessivamente conseguiti, distinti tra misure di entrata e spesa, con l'indicazione della sezione del disegno di legge di bilancio attraverso cui sono state attuate le relative variazioni di bilancio.

Effetti finanziari del DL 193 del 2016

Costituisce parte integrante della manovra di finanza pubblica anche il decreto-legge 193/2016. Gli effetti di tale decreto, ai fini di una più completa e trasparente rappresentazione contabile sono stati inclusi nel disegno di legge di bilancio e vengono di seguito riepilogati.

SEZIONE DLB	INTERVENTO			2017	2018	2019
SEZIONE I	RECUPERO EVASIONE	e	e	2.260.000.000	4.430.000.000	2.970.000.000
SEZIONE I	CARTELLE ERARIALI	e	e	1.560.000.000	312.000.000	234.000.000
SEZIONE II	CARTELLE INPS E INAIL	s	c	-440.000.000	-88.000.000	-66.000.000
SEZIONE II	FONDO INTERVENTI STRUTTURALI DI POLITICA ECONOMICA	s	c	4.260.000.000	4.185.500.000	3.270.000.000
SEZIONE II	CREDITO DI IMPOSTA ADEGUAMENTO TECNOLOGICO PER COMUNICAZIONI IVA PERIODICHE	s	k		244.500.000	
SEZIONE II	INVESTIMENTI FERROVIE DELLO STATO S.P.A.	s	k		400.000.000	
	Totale Effetti DL 193/2016			0	0	0
SEZIONE I	UTILIZZO FONDO INTERVENTI STRUTTURALI DI POLITICA ECONOMICA (ART. 81 DLB)	s	c	-4.260.000.000	-4.185.500.000	-3.270.000.000
	CONTRIBUTO COMPLESSIVO NETTO SU BILANCIO STATO			4.260.000.000	4.185.500.000	3.270.000.000

Da quanto sopra esposto, si evince che il contributo netto alla manovra del dl 193 del 2016 ammonta a 4.260 milioni nel 2017, 4.185,5 milioni nel 2018 e 3.270 milioni a decorrere dall'anno 2019.

Effetti di retroazione macro derivanti dalla manovra di finanza pubblica

Le misure di stimolo alla crescita contenute nella Legge di bilancio 2017 determinano un impatto macroeconomico positivo sul PIL nominale programmatico in termini di maggiore crescita. Il differenziale tra il tasso di crescita di quest'ultimo e quanto previsto nello scenario tendenziale a legislazione vigente è esposto nella tabella seguente:

	2017	2018	2019
Pil nominale	0,15	0,25	0,10
<i>Componente reale</i>	<i>0,41</i>	<i>-0,02</i>	<i>-0,13</i>
<i>Deflatore del PIL</i>	<i>-0,25</i>	<i>0,26</i>	<i>0,22</i>

Eventuali imprecisioni derivano dagli arrotondamenti

Il miglioramento del PIL programmatico e delle componenti della domanda interna, in particolare degli investimenti pubblici e privati, determinato da meccanismi incentivanti, si riflette sugli aggregati di finanza pubblica (entrate fiscali).

Di seguito la tabella con la quantificazione degli effetti di retroazione:

	2017	2018	2019
<i>Effetti di retroazione macro</i>	350	1.050	2.200

Gli effetti di retroazione hanno un impatto positivo crescente nel triennio 2017-2019. La maggiore crescita prevista per le retribuzioni private, i consumi nominali, anche se contenuta, e soprattutto gli investimenti in opere pubbliche, messa in sicurezza di infrastrutture scolastiche e viarie in chiave antisismica determinano impatti positivi sulle variabili di natura fiscale.

Al miglioramento delle entrate di natura fiscale contribuiscono ulteriormente gli investimenti in beni strumentali allo svolgimento delle attività economiche, che beneficiano, in particolare, dell'intervento di proroga e potenziamento della misura già contenuta nella legge di stabilità 2016 in materia di maggiorazione della deduzione di ammortamenti, con conseguenti ricadute positive in termini di redditività.

Approvazione stati di previsione

Articoli da 88 a 104

Si tratta delle norme di approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa e di altre norme formali aventi carattere gestionale riprodotte annualmente.

Elementi di informazione sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici

La tavola **Raccordo tra il SNF programmatico e il conto PA programmatico** rappresenta la coerenza tra i saldi programmatici riferiti al bilancio dello Stato e l'obiettivo programmatico definito nella nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza. Si tratta in sostanza del raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal Quadro generale riassuntivo del DLB, e l'indebitamento netto dello Stato programmatico, ossia comprensivo degli effetti della manovra di finanza pubblica sul comparto Stato, e tra questo e quello programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso.

La rappresentazione che viene data per il triennio 2017-2019 nella presente tavola **Raccordo tra il SNF programmatico e il conto PA programmatico** prevede l'illustrazione dei passaggi che, a partire dal disegno di legge di bilancio integrato, permettono di definire gli obiettivi programmatici definiti in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo.

I valori esposti nella colonna 1 (DLB) per le entrate finali e per le spese finali sono quantificati in corrispondenza al disegno di legge di bilancio integrato che comprende le sezioni I e II come definite dall'art. 21 della legge n. 196/2009; va sottolineato che tali valori comprendono le regolazioni contabili e debitorie. Si evidenzia per il 2017 un saldo netto da finanziarie di competenza pari a 39 miliardi dovuto a entrate finali pari a 568 miliardi e spese finali pari a 607 miliardi. L'indebitamento netto (pari al saldo netto da finanziare con l'esclusione delle operazioni finanziarie, corrispondenti alle categorie economiche 15 delle entrate - Rimborsi anticipazioni e crediti vari del Tesoro e 31 delle spese - Acquisizione attività finanziarie) risulta pari a 37 miliardi. Nel 2018 il saldo netto da finanziare è pari a 27 miliardi e l'indebitamento netto a 26 miliardi (le entrate finali si attestano a 586 miliardi e le spese finali a 613 miliardi). Nel 2019 il saldo netto da finanziare è pari a 9 miliardi e l'indebitamento netto a 7 miliardi (le entrate finali si attestano a 597 miliardi e le spese finali a 605 miliardi).

La colonna 2 (DLB per SEC 2010), espone l'effetto che ha sulle entrate finali e sulle spese finali il passaggio alle definizioni previste dal SEC 2010 (Regolamento UE 549/2013 relativo al Sistema europeo dei conti economici e nazionali) comprendendo nell'ammontare dei due aggregati, entrate finali e spese finali, gli effetti di riclassificazione che vengono operati sulle categorie economiche del bilancio dello Stato per definire le voci economiche delle entrate e della spesa secondo le regole dei conti nazionali. Nella costruzione del raccordo tra il bilancio dello Stato e conto economico dello Stato di contabilità nazionale sono considerati alcuni passaggi riconducibili all'applicazione di differenti schemi di classificazione e all'applicazione di diversi principi contabili tra la contabilità finanziaria dello Stato e quella della contabilità nazionale, competenza economica, quali il momento di registrazione e il trattamento di operazioni specifiche.

In primo luogo si distingue, quindi, tra operazioni di natura finanziaria e operazioni di tipo economico (solo queste ultime rilevanti ai fini della costruzione dell'indebitamento netto), e si effettuano riclassificazioni nell'ambito delle operazioni di tipo economico da una voce ad un'altra, ad esempio da consumi intermedi a investimenti e viceversa.

Il secondo aspetto è quello che attiene all'applicazione di diversi principi contabili per la contabilità nazionale. Ad esempio, il sistema dei conti nazionali prevede che la registrazione dei rinnovi contrattuali e degli eventuali arretrati venga effettuata nel momento di perfezionamento del contratto e non in quello dello stanziamento delle somme in bilancio; inoltre, per alcune fattispecie di operazioni, quali le forniture militari relative a sistemi di armamenti complessi, vengono applicate specifiche linee guida contenute nelle decisioni emanate da Eurostat.

In sostanza, tali quantificazioni, pur rimanendo ancora legate alle valutazioni per competenza finanziaria tipiche del bilancio statale, permettono di delimitare le operazioni economiche utili a definire il conto dello Stato per le valutazioni di finanza pubblica ai fini dell'ordinamento europeo, SEC 2010. In generale si osserva sia per le entrate finali che per le spese finali un livello inferiore rispetto ai corrispondenti aggregati del bilancio dello Stato determinato principalmente dall'esclusione nelle definizioni delle voci economiche SEC 2010 delle poste correttive e compensative, ivi incluse le regolazioni contabili e debitorie, sia per le entrate sia per le spese e per l'esclusione delle partite finanziarie. Le entrate finali del bilancio finanziario

riclassificato in base al SEC 2010 risultano per il 2017 pari a 478 miliardi, inferiori di 90 miliardi alla corrispondente voce del bilancio autorizzatorio programmatico; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano per il 2017 pari a 515, inferiori di 92 miliardi alla corrispondente voce del bilancio autorizzatorio programmatico. L'indebitamento netto derivante da tale definizione degli aggregati è pari a 36 miliardi. Nel 2018 le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano pari a 495 miliardi, inferiori di 91 miliardi alla corrispondente voce del bilancio autorizzatorio programmatico; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano pari a 520, inferiori di 93 miliardi alla corrispondente voce del bilancio autorizzatorio programmatico. L'indebitamento netto derivante da tale definizione degli aggregati è pari a 23 miliardi. Nel 2019 le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato SEC 2010 risultano pari a 504 miliardi, inferiori di 93 miliardi alla corrispondente voce del bilancio autorizzatorio programmatico; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato SEC 2010 risultano pari a 511, inferiori di 95 miliardi alla corrispondente voce del bilancio autorizzatorio programmatico. L'indebitamento netto è pari a 6 miliardi.

Nella colonna 3 “Raccordo per il passaggio al conto economico di CN”, sono quantificate le rettifiche che vanno applicate ai dati della colonna 2 - entrate finali e le spese finali del bilancio dello Stato riportate alle definizioni SEC 2010- per definire gli aggregati del comparto Stato secondo il principio della competenza economica, momento di valorizzazione delle entrate e delle spese previsto dal SEC 2010. In tale passaggio sono compresi anche gli effetti dell'inclusione nel perimetro statale degli altri enti o organi a livello centrale che, pur avendo indipendenza contabile, consentono la rappresentazione complessiva dei poteri statali: esecutivo, legislativo, impositivo e di controllo. Si tratta degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, della presidenza del consiglio dei ministri e delle agenzie fiscali. L'inclusione di tali enti nel comparto Stato avviene con una procedura di consolidamento dei loro dati contabili con quelli del bilancio dello Stato attraverso l'eliminazione dei trasferimenti a loro erogati e considerando direttamente l'impatto della loro spesa effettiva come desumibile dai relativi bilanci.

In tale raccordo per il 2017 si evidenzia una diminuzione delle entrate finali di 30 miliardi e delle spese finali di 26 miliardi con un conseguente effetto negativo sull'indebitamento netto, pari a 5 miliardi. Nel 2018 le entrate finali evidenziano una diminuzione di 27 miliardi, le spese finali diminuiscono di 30 miliardi e di conseguenza si ha un effetto migliorativo sull'indebitamento netto di 2 miliardi. Infine, nel 2019, le entrate diminuiscono di 22 miliardi, le spese di 24 miliardi e l'indebitamento risente di un miglioramento di 1 miliardo.

La quarta colonna, denominata “Conto economico programmatico – Comparto Stato”, definisce le entrate finali e le spese finali del Conto del comparto Stato programmatico SEC 2010, a partire dai conti a legislazione vigente cui vengono applicate le disposizioni relative allo Stato previste nella manovra di finanza pubblica. L'indebitamento netto del conto economico del comparto Stato, saldo di riferimento valido a livello europeo, si attesta a 41 miliardi nel 2017 con un livello di entrate finali pari a 448 miliardi e spese finali di 489 miliardi, a 21 nel 2018 con un livello di entrate finali pari a 468 miliardi e spese finali di 489 miliardi e a 4 nel 2019 con un livello di entrate finali pari a 482 e di spese finali di 486 miliardi.

La colonna 5 (“Conto economico programmatico Pubblica amministrazione”), espone i valori delle entrate finali e delle spese finali comprensivi degli effetti della manovra, applicata al quadro tendenziale, e riferiti al complesso della pubblica amministrazione - articolata nei tre sottosettori: amministrazioni centrali, amministrazioni locali, enti di previdenza che la compongono- i cui dettagli sono esaminati negli approfondimenti contenuti nella Nota tecnico illustrativa, prevista dall'articolo 11, comma 9, della legge 196 del 2009.

Nel 2017, le entrate finali per la PA sono pari a 796 miliardi, le spese finali ammontano a 836 miliardi e l'indebitamento netto si attesta su 40 miliardi; nel 2018 le entrate finali sono pari a 827 miliardi, le spese finali ammontano a 847 e l'indebitamento si attesta su 20 miliardi; nel 2019 le entrate finali sono pari a 851 miliardi, le spese finali ammontano a 855 e l'indebitamento si attesta su 3 miliardi.

Raccordo tra il SNF programmatico e il conto PA programmatico 2017-2019

2017 (miliardi)	DLB 2017 integrato - Bilancio dello Stato	DLB 2017 integrato - Bilancio dello Stato in SEC 2010	Raccordo per il passaggio al conto economico di CN	Conto economico programmatico - Comparto Stato	Conto economico programmatico - PA
	1)	2)	3)	4)	5)
Competenza					
Entrate finali	568	478	-30	448	796
Spese finali	607	515	-26	489	836
SALDI DI BILANCIO					
Saldo netto da finanziare	-39	-37			
Indebitamento netto	-37	-36	-5	-41	-40

2018 (miliardi)	DLB 2018 integrato - Bilancio dello Stato	DLB 2018 integrato - Bilancio dello Stato in SEC 2010	Raccordo per il passaggio al conto economico di CN	Conto economico programmatico - Comparto Stato	Conto economico programmatico - PA
	1)	2)	3)	4)	5)
Competenza					
Entrate finali	586	495	-27	468	827
Spese finali	613	520	-30	489	847
SALDI DI BILANCIO					
Saldo netto da finanziare	-27	-25			
Indebitamento netto	-26	-23	2	-21	-20

2019 (miliardi)	DLB 2019 integrato - Bilancio dello Stato	DLB 2019 integrato - Bilancio dello Stato in SEC 2010	Raccordo per il passaggio al conto economico di CN	Conto economico programmatico - Comparto Stato	Conto economico programmatico - PA
	1)	2)	3)	4)	5)
Competenza					
Entrate finali	597	504	-21	482	851
Spese finali	605	511	-24	486	855
SALDI DI BILANCIO					
Saldo netto da finanziare	-9	-7			
Indebitamento netto	-7	-6	1	-4	-3

Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del DLB 2017-2019

Articolo	commi	Spesa / Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
				2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
TITOLO II - Misure per la crescita Capo I - Interventi fiscali per la crescita												
2	1	e	t	-56,70	-605,30	-378,30	-56,70	-605,30	-378,30	-56,70	-605,30	-378,30
Detrazione per spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia (50%) in 10 rate; Proroga per il 2017-IRPEF												
2	1	e	t		302,5	-129,6		302,5	-129,6		302,5	-129,6
Detrazione per spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia (50%) in 10 rate; Proroga per il 2017-IRPEF/RES												
2	1	e	t		-46,5	19,9		46,5	-19,9		46,5	-19,9
Detrazione per spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia (50%) in 10 rate; Proroga per il 2017-IRAP												
2	1	s	c									
Detrazione per spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia (50%) in 10 rate; Proroga per il 2017-IVA												
2	1	e	t	66,5			66,5			66,5		
Detrazione per acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione; Proroga per il 2017-IRPEF												
2	1	e	t	-12,80	-136,00	-85,00	-12,80	-136,00	-85,00	-12,80	-136,00	-85,00
Detrazione per acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione; Proroga per il 2017-IRPEF/RES												
2	1	e	t	31,7		-13,6		31,7		-13,6		-13,6
Detrazione per acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione; Proroga per il 2017-IVA												
2	1	e	t	30,7			30,7			30,7		
Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica (65%) in 10 rate; Proroga per il 2017-IRPEF												
2	1	e	t	-30,40	-323,90	-202,50	-30,40	-323,90	-202,50	-30,40	-323,90	-202,50
Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica (65%) in 10 rate; Proroga per il 2017-IRPEF/RES												
2	1	e	t		212	-90,9		212	-90,9		212	-90,9
Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica (65%) in 10 rate; Proroga per il 2017-IRAP												
2	1	e	t		-32,6	14		-32,6	14		-32,6	14
Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica (65%) in 10 rate; Proroga per il 2017-IRAP												
2	1	s	c									
Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica (65%) in 10 rate; Proroga per il 2017-IVA												
2	1	e	t	46,6			46,6			46,6		
Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica immobili IACP sostituite dal 2017 al 2021 dagli Istituti autonomi per le case popolari (65%) - IRPEF												
2	1	e	t	-1,50	-17,10	-26,80	-1,50	-17,10	-26,80	-1,50	-17,10	-26,80
Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica immobili IACP sostituite dal 2017 al 2021 dagli Istituti autonomi per le case popolari (65%) - IRPEF/RES												
2	1	e	t		7,8	4,4		7,8	4,4		7,8	4,4
Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica immobili IACP sostituite dal 2017 al 2021 dagli Istituti autonomi per le case popolari (65%) - IRAP												
2	1	e	t			-0,7			-0,7			-0,7
Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica immobili IACP sostituite dal 2017 al 2021 dagli Istituti autonomi per le case popolari (65%) - IVA												
2	1	e	t									
Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali Proroga fino al 2021-IRPEF												
2	1	e	t	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali Proroga fino al 2021-IRPEF/RES												
2	1	e	t	-2,60	-29,90	-47,00	-2,60	-29,90	-47,00	-2,60	-29,90	-47,00
Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali Proroga fino al 2021-IRPEF/RES												
2	1	e	t		15,5	8,9		15,5	8,9		15,5	8,9
Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali Proroga fino al 2021-IRAP												
2	1	e	t			-1,4			-1,4			-1,4
Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali Proroga fino al 2021-IRAP												
2	1	s	c		-2,4			-2,4			-2,4	
Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali Proroga fino al 2021-IVA												
2	1	e	t	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Detrazione per spese relative ad interventi di rafforzamento misure antisismiche (dal 70% fino all'85%); Proroga fino al 2021-IRPEF												
2	1	e	t	-34,30	-400,40	-629,10	-34,30	-400,40	-629,10	-34,30	-400,40	-629,10

Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del DLB 2017-2019

Articolo	commi	Spesa / Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbuogno			Indebitamento netto P.A.		
				2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
2	1	e	t		82,2	47		82,2	47		82,2	47
2	1	e	t		-12,6	-7,2		12,6	7,2		12,6	7,2
2	1	s	c									
2	1	e	t	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1
2	3	s	k		60	120		60	120		60	120
3	5	s	k	-8,3	-8,3	-33,3	-8,3	-8,3	-33,3	-8,3	-8,3	-33,3
3	1-5	e	t	-1.131,00	-1.131,00	-1.923,00	-1.131,00	-1.131,00	-1.923,00	-1.131,00	-1.131,00	-1.923,00
4	1-2	s	k	727,10	727,10	727,10	727,10	727,10	727,10	727,10	727,10	727,10
5	1-7	e	t	1.153,70	1.153,70	-494,50	1.153,70	1.153,70	-494,50	1.153,70	1.153,70	-494,50
5	1-7	e	t			53,80			53,80			53,80
5	1-7	s	c	-117,20	-117,20		117,20	117,20		117,20	117,20	
5	1-7	e	t				41,40	41,40		41,40	41,40	
5	1-7	s	c	-41,40	-41,40							
5	1-7	e	t			4,30						4,30
5	1-7	s	c	-18,80	-18,80	-158,00						-158,00
6	1-8	e	t									
6	1-8	e	t									
6	1-8	s	c									
6	1-8	e	t									
6	1-8	s	c									
7	1	e	t	-82,50								-82,50
8	1	e	t		-4,60	-3,35		-4,60	-3,35		-4,60	-3,35
8	1	e	t									
8	1	e	t		0,18	0,13		-0,18	-0,13		-0,18	-0,13
8	1	s	c									
11	1	e	t	-215,10	-215,10	-122,90	-215,10	-215,10	-122,90	-215,10	-215,10	-122,90
11	1	e	t									
11	1	s	c	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40
11	1	e	t									
11	1	s	c									
11	1	e	t		4,20	3,20						
11	1	s	c									
12	1	e	t	-66,70	-66,70	-38,10	-66,70	-66,70	-38,10	-66,70	-66,70	-38,10
12	1	e	t									
12	1	e	t	47,30	47,30	27,00	47,30	47,30	27,00	47,30	47,30	27,00
12	1	e	t									
12	1	s	c	-12,00	-12,00	-6,50						

CAPO II - Misure per gli investimenti

Articolo	commi	Spesa / Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare		Fabbisogno		Indebitamento netto P.A.		
				2017	2018	2019	2018	2017	2018	2019
13	2		k	28,00	84,00	112,00	84,00	28,00	84,00	112,00
14	1-3		t		-4,70	-4,90	-4,70		-4,70	-4,90
14	1-3		t		-28,60	-30,60	-28,60		-28,60	-30,60
15	1		k	70,00	60,00		60,00	70,00	60,00	
15	2		k	50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	
16	1-5		t		-39,00	-61,40	-39,00		-39,00	-61,40
18	1-10		e	-9,80	-79,40	-93,10	-79,40	-9,80	-79,40	-93,10
18	1-10		k	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
18	11-25		e	-9,40	-24,50	-44,60	-24,50	-9,40	-24,50	-44,60
19	6		k	10,00	114,30	136,50	10,00	0,00	50,00	100,00
21	1		k	1.900,00	3.150,00	3.500,00	1.968,00	629,00	1.968,00	3.500,00
					CAPO IV - Lavoro e pensioni					
23	1		e	-209,10	-355,00	-355,00	-355,00	-209,10	-355,00	-355,00
23	1		e		19,80	19,80	-19,80		-19,80	-19,80
23	1		c							
23	1		e		14,90	7,50	-14,90		-14,90	-7,50
23	1		s							
23	2		e	-1,80	-2,00	-2,00	-2,00	-1,80	-2,00	-2,00
23	2		e							
23	2		e		0,30	0,30	-0,30		-0,30	-0,30
23	2		e							
23	2		e		0,10	0,10	-0,10		-0,10	-0,10
23	2		c							
24	1		e	108,00	292,00	370,00	72,00	108,00	292,00	370,00
24	1		c							
24	1		e		72,00	77,00	72,00	70,00	72,00	77,00
25	8		s	70,00				70,00		
25	8		ext							
25	12		e		-2,00	-8,00	-2,00		-8,00	-8,00
25	12		e							
25	12		c	300,00	609,00	647,00	609,00	300,00	609,00	647,00
25	21		c	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
26	1		c	30,10	13,70	-52,00	13,70	30,10	13,70	-52,00
27	1-5		e		34,00	84,00	34,00		84,00	84,00
28	1		e		11,00	27,00	11,00		27,00	27,00
28	1		c	87,00	132,00	164,00	132,00	87,00	132,00	164,00
29	1-4		e		-15,00	-30,00	-30,00		-30,00	-30,00
29	1-4		c							
29	1-4		e	15,00	30,00	30,00	15,00	4,00	12,00	17,00
29	1-4		c	4,00	12,00	17,00	4,00	4,00	12,00	17,00
30	5		e	360,00	550,00	570,00	550,00	360,00	550,00	570,00
31	2		c	84,50	86,30	92,30	86,30	84,50	86,30	92,30
31	2		c	32,20	32,20	32,20	32,20	32,20	32,20	32,20
32	1		e	-212,70	-232,10	-232,10	-232,10	-212,70	-232,10	-232,10
32	1		e							
32	1		c		10,20	10,20	-5,00		-5,00	-3,90
32	1		e		5,00	3,90	-5,00		-5,00	-3,90
32	1		c							
33	1		s	-641,85	-405,70	-106,54	-405,70	-641,85	-405,70	-106,54

Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del DLB 2017-2019

Articolo	commi	Spesa / Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
				2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
33	1	s	c	641,85	405,70	106,54	641,85	405,70	106,54	641,85	405,70	106,54
33	7	s	c	134,00	295,00	346,00	134,00	295,00	346,00	134,00	295,00	346,00
33	8	s	c	-134,00	-295,00	-106,54	-134,00	-295,00	-106,54	-134,00	-295,00	-106,54
33	9	s	c	-509,55	-111,98	-0,36	-509,55	-111,98	-0,36	-509,55	-111,98	-0,36
34	1	e	co				100,00	50,00		100,00	50,00	
34	1	s	c	-100,00	-50,00							
35	3	e	co				-174,00	-224,00	-139,00	-174,00	-224,00	-139,00
35	3	s	c	174,00	224,00	139,00						
36	11	e	t				-40,00	-85,00	-85,00	-40,00	-85,00	-85,00
36	11	s	c	40,00	85,00	85,00						
37	1	s	c	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
38	14	s	c	6,00	13,00	20,00	6,00	13,00	20,00	6,00	13,00	20,00
38	15	s	k	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00
39	4	s	c	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
40	1-2	e	t		-0,93	-0,53		-0,93	-0,53		-0,93	-0,53
40	1-2	e	t		-0,04	-0,02		-0,04	-0,02		-0,04	-0,02
41	1	s	c	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
41	10	s	c	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00
41	10	e	ext	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00
41	12	s	k	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00
42	2	e	co				-7,40	-40,80	-86,90	-7,40	-40,80	-86,90
42	2	s	c	7,40	40,80	86,90						
42	2	e	t		7,80	14,90		7,80	14,90		7,80	14,90
43	1	s	c		271,00	271,00		271,00	271,00		271,00	271,00
46	1	e	co		16,20	18,10		-16,20	-18,10		-16,20	-18,10
46	1	s	c	4,30								
46	1	e	t		0,70	2,30		0,70	2,30		0,70	2,30
TITOLO III - Misure di contrasto alla povertà e per la famiglia												
47	2	s	c	14,00	24,00	23,00	14,00	24,00	23,00	14,00	24,00	23,00
48	1	s	c	392,00	392,00	392,00	392,00	392,00	392,00	392,00	392,00	392,00
48	2	s	c	15,00			15,00			15,00		

Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del DLB 2017-2019

Articolo	commi	Spesa / Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
				2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
61	4	e	ext	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
61	5	e	co				0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
61	5	s	c	-0,89	-0,89	-0,89						
63	1	e	ext	-6,61	-6,41	-6,20						
63	1	s	c				6,61	6,41	6,20	6,61	6,41	6,20
63	3	s	c	969,60	969,60	969,60	969,60	969,60	969,60	969,60	969,60	969,60
64	2	s	c	8,52	2,80		8,52	2,80		8,52	2,80	
65	4	s	k				304,00	296,00	302,00	304,00	296,00	302,00
65	23-31	s	k				245,00	435,00	405,00	245,00	435,00	405,00
65	32-38	s	k	175,00	311,00	301,00	175,00	311,00	301,00	175,00	311,00	301,00
66	6	s	c	1.400,00	1.685,00	1.685,00	1.400,00	1.685,00	1.685,00	1.400,00	1.685,00	1.685,00
66	9	s	c	25,64	6,60	6,60	25,64	6,60	6,60	25,64	6,60	6,60
66	10	s	c	74,80	65,80	65,80	74,80	65,80	65,80	74,80	65,80	65,80
66	14	e	ext	-4,19	-4,19	-4,19						
66	14	s	c				4,19	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19
66	15	e	ext	-124,42	-125,78	-129,19						
66	19	e	ext									
66	19-20	s	c									
67	1	e	t	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
67	1	e	t	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
68	1-5	e	t	3.345,40	3.345,40	1.876,00	3.345,40	3.345,40	1.876,00	3.345,40	3.345,40	1.876,00
68	1-5	e	t	-5.121,40	-5.121,40	-2.917,50	-5.121,40	-5.121,40	-2.917,50	-5.121,40	-5.121,40	-2.917,50
68	1-5	s	k		0,50	1,70		0,50	1,70		0,50	1,70
68	1-5	e	t	144,40	144,40	144,40	-144,40	-144,40	-144,40	-144,40	-144,40	-144,40
68	1-5	s	c									
68	1-5	e	t									
68	1-5	s	c		65,70	50,50		-65,70	-50,50		-65,70	-50,50
68	6-7	e	t	1.244,70	1.111,00	1.079,30	1.244,70	1.111,00	1.079,30	1.244,70	1.111,00	1.079,30

PAGINA BIANCA

ALLEGATI CONOSCITIVI

PAGINA BIANCA

659/1

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale	
1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri 1.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE L. n. 15 del 2009 art. 4 c. 3 DELEGA AL GOVERNO FINALIZZATA ALL'OTTIMIZZAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO PUBBLICO E ALLA EFFICIENZA E TRASPARENZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI NONCHE' DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE AL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO E ALLA CORTE DEI CONTI. (Cap-pg: 2123/1) L. n. 103 del 1979 art. 9 MODIFICHE ORDINAMENTO AVVOCATURA DELLO STATO (Cap-pg: 2127/3) L. n. 222 del 1985 art. 47 c. 1 DISPOSIZIONI SUGLI ENTI E BENI ECCLESIASTICI IN ITALIA E PERIL SOSTENTAMENTO DEL CLERO CATTOLICO IN SERVIZIO NELLE DIOCESI (Cap-pg: 2780/1) LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 308 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2013) (Cap-pg: 7474/1) LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 309 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2013) (Cap-pg: 2191/1)	2017 2018 2019 2020 e succ.	1.512.500 1.512.500 1.512.500 31.762.500	<< << << <<	-60.500 -73.503 -73.508 -1.543.668	1.452.000 1.438.997 1.438.992 30.218.832
	2017 2018 2019 2020 e succ.	<< << << <<	60.000.000 << << <<	<< << << <<	60.000.000 << << <<
	2017 2018 2019 2020 e succ.	50.841.832 49.928.935 50.841.832 254.209.160	<< << << <<	-841.832 -1.255.957 -1.281.214 -6.406.070	50.000.000 48.672.978 49.560.618 247.803.090
	2017 2018 2019 2020 e succ.	4.850.000 4.850.000 << <<	<< << << <<	-194.000 -235.695 << <<	4.656.000 4.614.305 << <<
	2017 2018 2019 2020 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	1.500.000 1.500.000 << <<	1.500.000 1.500.000 << <<

659/2

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definizione	Totale
LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 310 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITÀ 2013) (Cap-pg: 2124/1)	2017	751.543	<<	-47.434	704.109
	2018	750.861	<<	-55.531	695.330
	2019	763.000	<<	-56.432	706.568
2020 e succ.	8.393.000	<<	-620.752	7.772.248	
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 434 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITÀ 2015) (Cap-pg: 2099/1)	2017	21.250.000	<<	-340.000	20.910.000
	2018	<<	<<	<<	<<
	2019	<<	<<	<<	<<
2020 e succ.	<<	<<	<<	<<	
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 482 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITÀ 2016) (Cap-pg: 2098/1)	2017	2.500.000	<<	-100.000	2.400.000
	2018	2.500.000	<<	-121.492	2.378.508
	2019	<<	<<	<<	<<
2020 e succ.	<<	<<	<<	<<	
3 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali 3.1 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2017	5.000.000	<<	-106.954	4.893.046
	2018	5.000.000	<<	-149.940	4.850.060
	2019	<<	<<	<<	<<
2020 e succ.	<<	<<	<<	<<	
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 761 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITÀ 2016) (Cap-pg: 7469/1)	2017	5.000.000	<<	-106.954	4.893.046
	2018	4.920.452	<<	-147.554	4.772.898
	2019	5.000.000	<<	-150.000	4.850.000
2020 e succ.	55.000.000	<<	-1.650.000	53.350.000	
3.6 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2017	5.000.000	<<	-106.954	4.893.046
	2018	4.920.452	<<	-147.554	4.772.898
	2019	5.000.000	<<	-150.000	4.850.000
2020 e succ.	55.000.000	<<	-1.650.000	53.350.000	

659/3

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
DLG n. 56 del 2000 art. 1 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE A NORMA DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 13 MAGGIO 1999, N.133. (Cap-pg: 2862/1)	2017	58.535.437.991	<<	<<	58.535.437.991
	2018	57.967.917.544	<<	<<	57.967.917.544
	2019	57.586.912.954	<<	<<	57.586.912.954
	2020 e succ.	481.143.710.267	<<	-200.000	481.143.510.267
	2017	6.081.028.081	<<	-175.000.000	5.906.028.081
	2018	6.089.866.716	<<	-277.000.000	5.812.866.716
	2019	6.143.017.927	<<	-336.000.000	5.807.017.927
	2020 e succ.	595.872.738.919	<<	-32.592.000.000	563.280.738.919
	2017	<<	<<	100.000.000	100.000.000
	2018	<<	<<	127.000.000	127.000.000
DLB n. 1 del 2016 art. 61 c. 12 DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO (Cap-pg: 2700/1)	2019	<<	<<	186.000.000	186.000.000
	2020 e succ.	<<	<<	13.206.000.000	13.206.000.000
	2017	<<	<<	75.000.000	75.000.000
	2018	<<	<<	150.000.000	150.000.000
	2019	<<	<<	150.000.000	150.000.000
	2020 e succ.	<<	<<	10.650.000.000	10.650.000.000
	2017	<<	<<	180.000.000	180.000.000
	2018	<<	<<	<<	<<
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
3.7 Rapporti finanziari con Enti territoriali MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2017	<<	<<	180.000.000	180.000.000
	2018	<<	<<	<<	<<
3.10 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali MINISTERO DELL'INTERNO	2017	<<	<<	<<	<<
	2018	<<	<<	<<	<<
DL n. 148 del 1993 art. 3 INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE (Cap-pg: 7499/1)	2019	<<	<<	<<	<<
2020 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<

659/4

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
L. n. 59 del 1997 DELEGA AL GOVERNO PER IL CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI ALLE REGIONI ED ENTI LOCALI, PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA. (Cap-pg: 1319/1)	2017	7.760.816	<<	<<	7.760.816
	2018	7.760.816	<<	<<	7.760.816
	2019	55.760.816	<<	-5.000.000	50.760.816
	2020 e succ.	1.728.585.296	<<	-155.000.000	1.573.585.296
DLG n. 504 del 1992 art. 40 RIORDINO DELLA FINANZA DEGLI ENTI TERRITORIALI, A NORMA DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 1992, N. 421. (Cap-pg: 1318/1)	2017	422.800.000	<<	<<	422.800.000
	2018	422.800.000	<<	-2.000.000	420.800.000
	2019	422.800.000	<<	-2.000.000	420.800.000
	2020 e succ.	4.650.800.000	<<	-22.000.000	4.628.800.000
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 563 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (Cap-pg: 1342/1)	2017	11.500.000	<<	-500.000	11.000.000
	2018	11.500.000	<<	-500.000	11.000.000
	2019	11.500.000	<<	-500.000	11.000.000
	2020 e succ.	69.000.000	<<	-3.000.000	66.000.000
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 704 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (Cap-pg: 1326/1-2)	2017	9.561.808	<<	-1.000.000	8.561.808
	2018	9.409.684	<<	-1.000.000	8.409.684
	2019	9.409.684	<<	-1.000.000	8.409.684
	2020 e succ.	103.506.524	<<	-11.000.000	46.253.262
4 L'Italia in Europa e nel mondo					
4.4 Cooperazione economica e relazioni internazionali					
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE					
L. n. 232 del 1962					
RATIFICA ED ESECUZIONE DEGLI ACCORDI ISTITUTIVI L'ORGANIZZAZIONE PER LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICI, FIRMATI A PARIGI IL 14 DICEMBRE 1960					
(Cap-pg: 3750/3)					
2017	13.223.000	<<	<<	-2.000.000	11.223.000
2018	13.223.000	<<	<<	-1.000.000	12.223.000
2019	13.223.000	<<	<<	-1.000.000	12.223.000
2020 e succ.	542.143.000	<<	<<	-41.000.000	501.143.000
4.6 Promozione della pace e sicurezza internazionale					
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE					

659/5

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
L. n. 299 del 1998 art. 1 c. 2 FINANZIAMENTO ITALIANO DELLA PESCA (POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA) RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 11 COMMA 2 DEL TRATTATO SULL' UNIONE EUROPEA (Cap-pg: 3425/1)	2017	2.277.699	<<	-1.500.000	777.699
	2018	2.277.699	<<	-1.500.000	777.699
	2019	2.277.699	<<	-1.500.000	777.699
	2020 e succ.	175.382.823	<<	-115.500.000	59.882.823
L. n. 848 del 1957 art. 2 ESECUZIONE DELLO STATUTO DELLE NAZIONI UNITE, FIRMATO A SAN FRANCISCO IL 26 GIUGNO 1945 (Cap-pg: 3393/3)	2017	202.638.330	<<	-10.000.000	192.638.330
	2018	202.638.330	<<	-5.000.000	197.638.330
	2019	202.638.330	<<	-5.000.000	197.638.330
	2020 e succ.	7.294.979.880	<<	-180.000.000	7.114.979.880
4.10 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE L. n. 115 del 2015 art. 28 DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA - LEGGE EUROPEA 2014 (Cap-pg: 2815/1)	2017	33.735.800	<<	50.000.000	83.735.800
	2018	34.435.800	<<	<<	34.435.800
	2019	34.195.800	<<	<<	34.195.800
	2020 e succ.	1.060.069.800	<<	<<	1.060.069.800
L. n. 183 del 1987 COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE ED ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI (Cap-pg: 7493/1)	2017	4.750.000.000	<<	<<	4.750.000.000
	2018	4.650.000.000	<<	<<	4.650.000.000
	2019	4.700.000.000	-2.000.000.000	<<	2.700.000.000
	2020 e succ.	5.000.000.000	2.000.000.000	<<	7.000.000.000
4.11 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DL n. 201 del 2011 art. 7 c. 3 DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CRESCITA, L'EQUITA' ED IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI. (Cap-pg: 7179/1)	2017	29.500.000	<<	28.640.000	58.140.000
	2018	<<	<<	7.300.000	7.300.000
	2019	<<	<<	7.300.000	7.300.000
	2020 e succ.	<<	<<	7.560.000	7.560.000

659/6

Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
LS n. 228 del 2012 art. 1 c. 170 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2012) (Cap-pg: 7175/1)	2017	325.000.000	108.000.000	<<	433.000.000
	2018	355.000.000	67.000.000	<<	422.000.000
	2019	355.000.000	97.000.000	<<	452.000.000
	2020 e succ.	2.215.000.000	-272.000.000	<<	1.943.000.000
4.12 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 57 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (Cap-pg: 1617/1)	2017	2.000.000	<<	-1.000.000	1.000.000
	2018	2.000.000	<<	-1.000.000	1.000.000
	2019	2.000.000	<<	-1.000.000	1.000.000
	2020 e succ.	196.000.000	<<	-97.000.000	99.000.000
5 Difesa e sicurezza del territorio 5.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari MINISTERO DELLA DIFESA L n. 465 del 1949 art. 1/bis RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO DEL NORD-ATLANTICO FIRMATO A WASHINGTON IL 4 APRILE 1949 (Cap-pg: 7123/2)	2017	47.434.543	<<	-5.000.000	42.434.543
	2018	47.434.543	<<	-5.000.000	42.434.543
	2019	47.434.543	<<	-5.000.000	42.434.543
	2020 e succ.	3.794.763.440	<<	-400.000.000	3.394.763.440
DLG n. 66 del 2010 art. 608 CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE (Cap-pg: 7120/2)	2017	922.220.898	<<	200.000.000	1.122.220.898
	2018	1.022.220.898	<<	50.000.000	1.072.220.898
	2019	1.072.220.898	<<	50.000.000	1.122.220.898
	2020 e succ.	17.533.325.388	<<	72.244.346.452	89.777.671.840
5.8 Missioni internazionali MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE					

659/7

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
L. n. 145 del 2016 art. 4 c. 1 DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI (Cap-pg: 3006/1)	2017	97.247.320	<<	900.000.000	997.247.320
	2018	95.700.149	<<	<<	95.700.149
	2019	97.247.320	<<	<<	97.247.320
	2020 e succ.	97.247.320	<<	<<	97.247.320
6 Giustizia 6.1 Amministrazione penitenziaria MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	2017	12.512.799	<<	-1.800.000	10.712.799
	2018	12.512.799	<<	-1.800.000	10.712.799
	2019	12.512.799	<<	<<	12.512.799
	2020 e succ.	43.396.769	<<	<<	31.746.769
DL n. 98 del 2011 art. 17 c. 5 p. A/bis DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA (Cap-pg: 1635/1)	2017	1.900.000	<<	-200.000	1.700.000
	2018	1.900.000	<<	<<	1.900.000
	2019	1.900.000	<<	<<	1.900.000
	2020 e succ.	152.000.000	<<	<<	152.000.000
DPR n. 164 del 2002 art. 39 RECEPIMENTO DELL'ACCORDO SINDACALE PER LE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE E DELLO SCHEMA DI CONCERTAZIONE PER LE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE RELATIVI AL QUADRIENNO NORMATIVO 2002-2005 ED AL BIENNIO ECONOMICO 2002-2003. (Cap-pg: 1631/1)	2017	390.000	<<	-390.000	<<
	2018	390.000	<<	<<	390.000
	2019	390.000	<<	<<	390.000
	2020 e succ.	390.000	<<	<<	390.000
RD n. 787 del 1931 REGOLAMENTO PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (Cap-pg: 7300/1)	2017	1.150.000	<<	-300.000	850.000
	2018	1.150.000	<<	-300.000	850.000
	2019	1.150.000	<<	<<	1.150.000
	2020 e succ.	2.150.000	<<	<<	2.150.000
RD n. 2572 del 1923 ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO (Cap-pg: 7341/1)	2017	3.307.777	<<	-500.000	2.807.777
	2018	3.294.946	<<	<<	3.294.946
	2019	3.294.946	<<	<<	3.294.946
	2020 e succ.	3.294.946	<<	<<	3.294.946

659/8

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 619 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (Cap-pg: 7301/1)	2017	15.624.817	<<	-2.000.000	13.624.817
	2018	15.624.817	<<	-2.000.000	13.624.817
	2019	15.624.817	<<	<<	15.624.817
	2020 e succ.	268.776.188	<<	<<	268.776.188
6.2 Giustizia civile e penale MINISTERO DELLA GIUSTIZIA LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 526 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2015) (Cap-pg: 1550/1)	2017	184.328.352	<<	-8.000.000	176.328.352
	2018	181.386.443	<<	-8.000.000	173.386.443
	2019	182.963.955	<<	<<	182.963.955
	2020 e succ.	15.682.788.690	<<	<<	15.682.788.690
6.5 Giustizia tributaria MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DCP n. 406 del 1947 RICOSTITUZIONE DEI MINISTERI DELLE FINANZE E DEL TESORO (Cap-pg: 7772/1)	2017	103.183	<<	-2.064	101.119
	2018	103.183	<<	-2.064	101.119
	2019	103.183	<<	-2.064	101.119
	2020 e succ.	103.183	<<	-2.064	101.119
LF n. 550 del 1995 art. 2 c. 11 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1996) (Cap-pg: 1267/1-2)	2017	2.060.000	<<	-133.680	1.926.320
	2018	2.060.000	<<	-133.680	1.926.320
	2019	2.060.000	<<	-133.680	1.926.320
	2020 e succ.	10.120.000	<<	-562.560	3.662.480
7 Ordine pubblico e sicurezza 7.8 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica MINISTERO DELL'INTERNO					

659/9

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
L. n. 613 del 1975 APPROVAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELL'AUMENTO DEGLI IMPORTI DELLE INDENNITA' DI RISCHIO, DI IMANEGGIO VALORI, DI SERVIZIO NOTTURNO E PER I SERVIZI MECCANOGRAFICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 MAGGIO 1975, N.146, EMANATO IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 15 NOVEMBRE 1973, N.734 (Cap-pg: 2501/9)	2017	89.981.785	<<	-7.000.000	82.981.785
	2018	89.981.785	<<	-6.600.000	83.381.785
	2019	89.981.785	<<	<<	89.981.785
	2020 e succ.	629.872.495	<<	<<	629.872.495
	2017	17.541.388	<<	-1.000.000	16.541.388
	2018	17.262.311	<<	-1.000.000	16.262.311
	2019	17.541.388	<<	-1.000.000	16.541.388
	2020 e succ.	17.541.388	<<	-1.000.000	16.541.388
	2017	72.260.004	<<	-2.100.000	70.160.004
	2018	71.267.631	<<	-2.100.000	69.167.631
2019	71.267.631	<<	-2.100.000	69.167.631	
2020 e succ.	261.776.310	<<	-8.400.000	24.350.000	
DPR n. 3 del 1957 art. 68 c. 8 DISPOSIZIONI CONCERNENTI LO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO (Cap-pg: 2599/1)	2017	7.200.000	<<	-1.000.000	6.200.000
2018	7.200.000	<<	-1.000.000	6.200.000	
2019	7.200.000	<<	-1.000.000	6.200.000	
2020 e succ.	446.400.000	<<	-62.000.000	384.400.000	
7.9 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica MINISTERO DELL'INTERNO	2017	204.817.682	<<	-3.000.000	201.817.682
	2018	206.375.161	<<	-4.500.000	201.875.161
	2019	206.375.161	<<	-4.500.000	201.875.161
	2020 e succ.	1.274.751.932	<<	-29.250.000	13.500.000
7.10 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia MINISTERO DELL'INTERNO	2017	204.817.682	<<	-3.000.000	201.817.682
	2018	206.375.161	<<	-4.500.000	201.875.161
2019	206.375.161	<<	-4.500.000	201.875.161	
2020 e succ.	1.274.751.932	<<	-29.250.000	13.500.000	

659/10

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
DL n. 341 del 2000 art. 16 DISPOSIZIONI URGENTI PER L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA (Cap-pg: 2558/2)	2017	19.875.142	<<	-4.500.000	15.375.142
	2018	19.558.936	<<	<<	19.558.936
	2019	21.212.767	<<	<<	21.212.767
	2020 e succ.	4.500.000	<<	<<	4.500.000
	2017	74.850.000	<<	-1.900.000	72.950.000
	2018	74.850.000	<<	-1.900.000	72.950.000
	2019	74.850.000	<<	-1.900.000	72.950.000
	2020 e succ.	74.850.000	<<	-1.900.000	72.950.000
	2017	3.306.365	<<	-400.000	2.906.365
	2018	3.306.365	<<	-400.000	2.906.365
2019	3.306.365	<<	-400.000	2.906.365	
2020 e succ.	105.803.680	<<	-12.800.000	93.003.680	
8 Soccorso civile					
8.3 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico					
MINISTERO DELL'INTERNO					
L. n. 469 del 1961					
ORDINAMENTO DEI SERVIZI ANTINCENDI E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DEI SOTTUFFICIALI, VIGILI SCELTI E VIGILI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (Cap-pg: 1901/18, 1982/3)	2017	45.134.564	<<	-4.000.000	41.134.564
	2018	44.788.775	<<	-4.000.000	40.788.775
	2019	45.134.564	<<	-4.000.000	41.134.564
	2020 e succ.	1.609.771.484	<<	-142.000.000	611.771.484
9 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
9.2 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale					
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI					
DLG n. 454 del 1999 art. 6	2017	2.860.026	<<	-860.026	2.000.000
RIORGANIZZAZIONE DEL SETTORE DELLA RICERCA IN AGRICOLTURA, ANORMA DELL'ART. 11 DELLA L. 15 MARZO 1997, N. 59 (Cap-pg: 2084/2)	2018	2.814.524	<<	-814.524	2.000.000
	2019	2.860.026	<<	-860.026	2.000.000
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<

659/11

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 133 p. B DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (Cap-pg: 7438/5)	2017	47.075.441	<<	-2.000.000	45.075.441
	2018	47.075.441	<<	-2.000.000	45.075.441
	2019	47.075.441	<<	-2.000.000	45.075.441
	2020 e succ.	314.452.646	<<	-12.000.000	302.452.646
9.5 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DLG n. 143 del 1997 art. 2 CONFERIMENTI ALLE REGIONI DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI AGRICOLTURA E PESCA E RIORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE (Cap-pg: 1107/9)	2017	494.789	<<	-200.000	294.789
	2018	494.789	<<	-200.000	294.789
	2019	494.789	<<	-200.000	294.789
	2020 e succ.	5.442.679	<<	-2.200.000	3.242.679
9.6 Politiche competitive, della qualità' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI L n. 267 del 1991 art. 1 c. 1 p. 5 ATTUAZIONE DEL TERZO PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE (Cap-pg: 1414/1, 1415/1)	2017	577.579	<<	-400.000	177.579
	2018	568.390	<<	-400.000	168.390
	2019	577.579	<<	-400.000	177.579
	2020 e succ.	577.579	<<	-400.000	177.579
L n. 267 del 1991 art. 1 c. 1 p. 6 ATTUAZIONE DEL TERZO PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE (Cap-pg: 7043/1)	2017	1.362.441	<<	-350.000	1.012.441
	2018	1.362.441	<<	-395.502	966.939
	2019	1.362.441	<<	-350.000	1.012.441
	2020 e succ.	14.986.851	<<	-3.850.000	11.136.851
L n. 499 del 1999 art. 4 c. 1 p. 3 RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NEI SETTORI AGRICOLO, AGROALIMENTARE, AGROINDUSTRIALE E FORESTALE (Cap-pg: 1980/9)	2017	5.674.667	<<	-500.000	5.174.667
	2018	5.555.094	<<	-500.000	5.055.094
	2019	5.670.243	<<	-500.000	5.170.243
	2020 e succ.	68.397.769	<<	-5.500.000	62.897.769
11 Competitivita' e sviluppo delle imprese 11.5 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitivita' e innovazione, di responsabilita' sociale d'impresa e movimento cooperativo					

659/12

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO L. n. 808 del 1985 art. 3 c. 1 p. A INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L'ACCRESIMENTO DI COMPETITIVITA' DELLE INDUSTRIE OPERANTI NEL SETTORE AERONAUTICO. (Cap-pg: 7423/10) DL n. 321 del 1996 art. 5 c. 2 p. C DISPOSIZIONI URGENTI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (Cap-pg: 7420/1) LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 180 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (Cap-pg: 7421/20) LF n. 266 del 2005 art. 1 c. 95 p. 3 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005) (Cap-pg: 7485/4)	2017	50.000.000	25.000.000	<<	75.000.000	
	2018	75.000.000	<<	<<	75.000.000	
	2019	100.000.000	<<	<<	100.000.000	
	2020 e succ.	1.090.000.000	-25.000.000	<<	1.065.000.000	
	2017	<<	<<	<<	<<	
	2018	<<	<<	10.000.000	10.000.000	
	2019	<<	<<	15.000.000	15.000.000	
	2020 e succ.	<<	<<	275.000.000	275.000.000	
	2017	997.000.000	<<	<<	<<	997.000.000
	2018	780.000.000	<<	<<	<<	780.000.000
2019	762.000.000	<<	<<	<<	762.000.000	
2020 e succ.	1.610.000.000	<<	<<	900.000.000	2.510.000.000	
11.9 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DL n. 193 del 2016 art. 4 c. 2 DECRETO FISCALE (Cap-pg: 7787/1)	2017	423.133.334	20.000.000	<<	443.133.334	
	2018	81.333.334	20.000.000	<<	101.333.334	
	2019	89.333.334	18.333.334	<<	107.666.668	
	2020 e succ.	175.000.002	-58.333.334	1.350.000.000	1.466.666.668	
13 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto 13.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	2017	<<	<<	<<	<<	
	2018	<<	<<	244.500.000	244.500.000	
	2019	<<	<<	<<	<<	
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<	

659/13

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
DPR n. 634 del 1994 art. 10 c. 4 p. S. REGOLAMENTO PER L'AMMISSIONE ALL'UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE (Cap-pg: 1277/1)	2017	8.000.000	<<	-1.000.000	7.000.000
	2018	7.872.723	<<	-1.000.000	6.872.723
	2019	8.000.000	<<	-500.000	7.500.000
	2020 e succ.	657.000.000	<<	-48.500.000	608.500.000
13.4 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DLG n. 250 del 1997 art. 7 c. 1 ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (E.N.A.C.) (Cap-pg: 1923/1)	2017	23.400.000	<<	-1.500.000	21.900.000
	2018	23.400.000	<<	-1.500.000	21.900.000
	2019	23.400.000	<<	-1.500.000	21.900.000
	2020 e succ.	725.400.000	<<	-46.500.000	678.900.000
LF n. 448 del 2001 art. 52 c. 35 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2002) (Cap-pg: 1942/1)	2017	1.044.919	<<	-1.044.919	<<
	2018	1.028.295	<<	-1.028.295	<<
	2019	1.264.764	<<	-1.264.764	<<
	2020 e succ.	132.800.220	<<	-122.682.108	10.118.112
13.8 Sostegno allo sviluppo del trasporto MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE LF n. 266 del 2005 art. 1 c. 86 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005) (Cap-pg: 7122/2)	2017	662.488.197	<<	-375.000.000	287.488.197
	2018	1.935.000.000	100.000.000	400.000.000	2.435.000.000
	2019	2.396.400.000	-1.400.000.000	<<	996.400.000
	2020 e succ.	7.673.600.000	1.300.000.000	<<	8.973.600.000
13.9 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI L n. 542 del 1907 art. 1 AUTORIZZAZIONE PER LA ESECUZIONE DI NUOVE OPERE MARITTIME (Cap-pg: 7261/1)	2017	16.493.544	<<	-2.000.000	14.493.544
	2018	16.493.544	<<	-2.000.000	14.493.544
	2019	16.493.544	<<	-2.000.000	14.493.544
	2020 e succ.	21.015.680	<<	-2.000.000	19.015.680

659/14

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 239 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2015) (Cap-pg: 7255/1)	2017	10.000.000	<<	-1.000.000	9.000.000
	2018	<<	<<	<<	<<
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 357 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2015) (Cap-pg: 7604/2)	2017	5.000.000	<<	-2.000.000	3.000.000
	2018	5.000.000	<<	-2.000.000	3.000.000
	2019	5.000.000	<<	-2.000.000	3.000.000
	2020 e succ.	75.000.000	<<	-30.000.000	45.000.000
14 Infrastrutture pubbliche e logistica					
14.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici					
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI					
DL n. 262 del 2006 art. 2 c. 172 p. S CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 286 DEL 2006: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA. (Cap-pg: 1290/1)	2017	2.150.000	<<	<<	2.150.000
	2018	2.150.000	<<	-1.000.000	1.150.000
	2019	2.150.000	<<	<<	2.150.000
	2020 e succ.	71.300.000	<<	<<	71.300.000
14.8 Opere pubbliche e infrastrutture					
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE					
L n. 448 del 1998 art. 50 c. 1 p. C MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO (Cap-pg: 7464/1)	2017	200.000.000	<<	<<	200.000.000
	2018	800.000.000	<<	<<	800.000.000
	2019	800.000.000	<<	69.000.000	869.000.000
	2020 e succ.	<<	<<	431.000.000	431.000.000
14.10 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'					
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI					

659/15

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 921 p. B DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (Cap-pg: 1096/1)	2017	2.132.255	<<	-1.500.000	632.255
	2018	2.288.050	<<	-2.000.000	298.050
	2019	2.132.255	<<	-2.000.000	132.255
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
14.11 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 921 p. A DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (Cap-pg: 1618/1)	2017	1.596.118	<<	-200.000	1.396.118
	2018	1.720.226	<<	-300.000	1.420.226
	2019	1.596.118	<<	-200.000	1.396.118
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
15 Comunicazioni 15.4 Sostegno all'editoria MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE L. n. 67 del 1987 RINNOVO DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 416, RECANTE DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITRICI E PROVIDENZE PER L'EDITORIA (Cap-pg: 2183/1, 7442/1)	2017	97.086.085	<<	27.843.875	124.929.960
	2018	95.627.360	<<	26.962.249	122.589.609
	2019	97.086.085	<<	26.916.742	124.002.827
	2020 e succ.	7.682.906.930	<<	2.155.741.180	571.046.350
15.8 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO L.S. n. 208 del 2015 art. 1 c. 162 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2016) (Cap-pg: 3125/1)	2017	47.871.017	<<	20.000.000	67.871.017
	2018	46.347.210	<<	20.000.000	66.347.210
	2019	46.312.178	<<	20.000.000	66.312.178
	2020 e succ.	4.568.872.319	<<	1.600.000.000	6.168.872.319
16 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo 16.5 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy					

659/16

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 202 p. B DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2015) (Cap-pg: 7482/1)	2017	39.000.000	<<	110.000.000	149.000.000	
	2018	<<	<<	<<	<<	
	2019	<<	<<	<<	<<	
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<	
	17 Ricerca e innovazione 17.22 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA L. n. 6 del 2000 art. 2 c. 1 MODIFICHE ALLA LEGGE 28 MARZO 1991, N. 113, CONCERNENTE INIZIATIVE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA SCIENTIFICA (Cap-pg: 7230/5)	2017	6.028.092	<<	2.000.000	8.028.092
		2018	6.028.092	<<	2.000.000	8.028.092
		2019	6.028.092	<<	2.000.000	8.028.092
		2020 e succ.	66.309.012	<<	22.000.000	88.309.012
		2017	25.822.845	<<	<<	25.822.845
	2018	25.822.845	<<	<<	25.822.845	
	2019	25.822.845	<<	<<	25.822.845	
	2020 e succ.	2.040.004.755	<<	<<	2.040.004.755	
L. n. 370 del 1999 art. 10 c. 1 p. D DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UNIVERSITA' E DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA (Cap-pg: 7310/1)	2017	1.610.367.905	<<	-1.500.000	1.608.867.905	
	2018	1.606.204.695	<<	-1.500.000	1.604.704.695	
	2019	1.604.427.985	<<	-1.500.000	1.602.927.985	
	2020 e succ.	98.282.769.955	<<	-91.500.000	98.191.269.955	
	2017	48.282.585	<<	<<	48.282.585	
2018	46.582.585	<<	<<	46.582.585		
2019	46.582.585	<<	<<	46.582.585		
2020 e succ.	1.444.060.135	<<	<<	1.444.060.135		
18 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 18.5 Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 870 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (Cap-pg: 7245/1)	2017	48.282.585	<<	<<	48.282.585	
	2018	46.582.585	<<	<<	46.582.585	

659/17

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale	
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE L. n. 120 del 2002 art. 3 RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO DI KYOTO ALLA CONVENZIONE QUADRO DELLE NAZIONI UNITE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI, FATTO A KYOTO L'11 DICEMBRE 1997 (Cap-pg: 2211/3)	2017	<<	-1.600.000	20.640.566	
	2018	<<	-2.000.000	20.251.778	
	2019	<<	-2.000.000	20.547.603	
	2020 e succ.	<<	-160.000.000	1.643.808.240	
L. n. 426 del 1998 art. 3 c. 6 NUOVI INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE (Cap-pg: 2151/9)	2017	<<	-506	<<	
	2018	<<	-506	<<	
	2019	<<	-506	<<	
	2020 e succ.	<<	-38.962	<<	
18.12 Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche					
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DPR n. 5 del 1956 COMPENSAZIONI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI, CONSIGLI, COMITATO COLLEGI OPERANTI NELLE AMMINISTRAZIONI STATALI, ANCHE CON ORDINAMENTO AUTONOMO E DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI CONCORSI DI AMMISSIONE E DI PROMOZIONE NELLE CARRIERE STATALI (Cap-pg: 3101/1, 3121/1)	2017	<<	-20.000	48.480	
	2018	<<	-20.000	47.390	
	2019	<<	-20.000	48.480	
	2020 e succ.	<<	-700.000	848.400	
18.13 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino					
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE L. n. 94 del 1970 ACCETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DELLE ACQUE MARINE DA IDROCARBURI DEL 12 MAGGIO 1954, E AI RELATIVI ANNESSI A E. ADOTTATI A LONDRA L'11 APRILE 1962 (Cap-pg: 1641/1)	2017	<<	-500	7.876	
	2018	<<	-600	7.643	
	2019	<<	-600	7.776	
	2020 e succ.	<<	-29.400	381.024	
L. n. 349 del 1986 ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E NORME IN MATERIA DI DANNO AMBIENTALE (Cap-pg: 1381/20, 1411/8-9, 1451/8-9, 1521/1, 1522/1, 1523/1)	2017	<<	-8.500	106.915	
	2018	<<	-8.800	104.842	
	2019	<<	-8.800	106.615	
	2020 e succ.	<<	-572.000	82.680	

659/18

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
L. n. 836 del 1973 TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEI DIPENDENTI STATALI (Cap-pg: 1381/2, 1411/11, 1451/2) DL n. 2 del 1993 art. 9 c. 2 p. 1 MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1992 N. 150, IN MATERIA DI COMMERCIO E DETTENZIONE DI ESEMPLARI DI FAUNA E FLORA MINACCIATI DI ESTINZIONE. (Cap-pg: 1388/4) DLG n. 152 del 2006 art. 6 c. 17 p. S NORME IN MATERIA AMBIENTALE (Cap-pg: 1644/5) DLG n. 860 del 1948 NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE MISSIONI DEI DIPENDENTI STATALI IN TERRITORIO ESTERO (Cap-pg: 1381/3, 1411/12, 1451/3) LS n. 228 del 2012 art. 1 c. 226 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2012) (Cap-pg: 1644/4)	2017	19.963	<<	-2.000	17.963
	2018	19.646	<<	-2.400	17.246
	2019	19.963	<<	-2.400	17.563
	2020 e succ.	1.597.040	<<	-192.000	348.000
	2017	686.173	<<	-86.000	610.173
	2018	686.234	<<	-90.000	606.234
	2019	686.173	<<	-90.000	606.173
	2020 e succ.	67.528.781	<<	-8.730.000	58.798.781
	2017	8.600.000	<<	<<	8.600.000
	2018	8.600.000	<<	-100.000	8.500.000
	2019	8.600.000	<<	-100.000	8.500.000
	2020 e succ.	844.200.000	<<	-9.700.000	834.500.000
2017	30.576	<<	-3.000	27.576	
2018	30.090	<<	-3.300	26.790	
2019	30.576	<<	-3.300	27.276	
2020 e succ.	825.552	<<	-89.100	192.996	
2017	6.992.266	<<	-1.500.000	5.492.266	
2018	7.000.000	<<	-1.800.000	5.200.000	
2019	7.000.000	<<	-1.800.000	5.200.000	
2020 e succ.	560.000.000	<<	-144.000.000	416.000.000	
18.17 Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare MINISTERO DELLA DIFESA L. n. 36 del 2004 art. 2 NUOVO ORDINAMENTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (Cap-pg: 2882/8, 2883/8, 3071/1, 7927/1, 7961/3-4)	2017	1.144.071	<<	-320.000	824.071
	2018	1.138.575	<<	-320.000	818.575
	2019	1.144.071	<<	-320.000	824.071
	2020 e succ.	3.188.226	<<	-1.550.000	<<

659/19

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale	
L. n. 36 del 2004 art. 2 c. 1 NUOVO ORDINAMENTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (Cap-pg: 3074/1)	2017	<<	-40.000	25.218	
	2018	<<	-40.000	24.180	
	2019	<<	-40.000	25.218	
	2020 e succ.	<<	<<	<<	
L. n. 124 del 1985 art. 1 c. 1 p. A DISPOSIZIONI PER L'ASSUNZIONE DI MANODOPERA DA PARTE DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE. (Cap-pg: 2873/1)	2017	<<	-250.000	1.050.000	
	2018	<<	-250.000	1.029.317	
	2019	<<	-250.000	1.050.000	
	2020 e succ.	<<	<<	<<	
L. n. 353 del 2000 art. 7 c. 5 LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI (Cap-pg: 3080/4)	2017	<<	-640.000	2.085.416	
	2018	<<	-640.000	2.085.416	
	2019	<<	-640.000	2.085.416	
	2020 e succ.	<<	-62.080.000	63.778.373	
L. n. 836 del 1973 TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEI DIPENDENTI STATALI (Cap-pg: 2883/2)	2017	<<	-380.000	40.635	
	2018	<<	-380.000	33.943	
	2019	<<	-380.000	40.635	
	2020 e succ.	<<	-18.564.636	<<	
L. n. 990 del 1969 ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI (Cap-pg: 2904/1, 2905/1, 2906/1)	2017	<<	-190.000	1.223.020	
	2018	<<	-190.000	1.057.994	
	2019	<<	-190.000	1.083.020	
	2020 e succ.	<<	-4.800.000	4.330.512	
DL n. 136 del 2013 art. 3 c. 2/sexies DISPOSIZIONI URGENTI DIRETTE A FRONTEGGIARE EMERGENZE AMBIENTALI E INDUSTRIALI ED A FAVORIRE LO SVILUPPO DELLE AREE INTERESSATE. (Cap-pg: 2883/2)	2017	<<	-100.000	100.000	
	2018	<<	-100.000	96.818	
	2019	<<	-100.000	100.000	
	2020 e succ.	<<	<<	<<	

659/20

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
DLG n. 81 del 2008 ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. (Cap-pg: 2913/1)	2017	63.076	<<	-20.000	43.076
	2018	62.072	<<	-20.000	42.072
LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 24 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2013) (Cap-pg: 2877/1)	2019	63.076	<<	-20.000	43.076
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
20 Tutela della salute	2017	<<	<<	1.500.000	1.500.000
	2018	<<	<<	1.500.000	1.500.000
20.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante MINISTERO DELLA SALUTE	2019	<<	<<	1.500.000	1.500.000
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
DPR n. 620 del 1980 art. 3/bis DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA SANITARIA AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE (ART. 37, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 833 DEL 1978) (Cap-pg: 2422/1)	2017	13.250.000	<<	-1.000.000	12.250.000
	2018	13.250.000	<<	-1.000.000	12.250.000
DPR n. 620 del 1980 art. 5 c. 1 DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA SANITARIA AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE (ART. 37, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 833 DEL 1978) (Cap-pg: 2420/1)	2019	13.250.000	<<	-1.000.000	12.250.000
	2020 e succ.	410.750.000	<<	-31.000.000	379.750.000
DPR n. 620 del 1980 art. 5 c. 1 DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA SANITARIA AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE (ART. 37, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 833 DEL 1978) (Cap-pg: 2420/1)	2017	12.841.046	<<	-3.000.000	9.841.046
	2018	12.841.046	<<	-3.000.000	9.841.046
DPR n. 620 del 1980 art. 14 DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA SANITARIA AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE (ART. 37, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 833 DEL 1978) (Cap-pg: 2430/1)	2019	12.841.046	<<	-3.000.000	9.841.046
	2020 e succ.	398.072.426	<<	-93.000.000	305.072.426
20.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza MINISTERO DELLA SALUTE	2017	1.246.243	<<	-200.000	1.046.243
	2018	1.246.243	<<	-200.000	1.046.243
	2019	1.246.243	<<	-200.000	1.046.243
	2020 e succ.	38.633.533	<<	-6.200.000	32.433.533

659/21

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
RD n. 1058 del 1929 art. 8 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO (Cap-pg: 2017/1)	2017	702.000	<<	-330.000	372.000
	2018	702.000	<<	-330.000	372.000
	2019	702.000	<<	-330.000	372.000
	2020 e succ.	17.046.590	<<	-10.230.000	6.816.590
20.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano MINISTERO DELLA SALUTE LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 825 p. S DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (Cap-pg: 3016/24, 3146/1)	2017	8.000.000	<<	-1.000.000	7.000.000
	2018	8.000.000	<<	-1.000.000	7.000.000
	2019	8.000.000	<<	-1.000.000	7.000.000
	2020 e succ.	248.000.000	<<	-31.000.000	83.700.000
20.6 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale MINISTERO DELLA SALUTE	2017	224.004	<<	-220.000	4.004
	2018	224.004	<<	-220.000	4.004
	2019	224.004	<<	-220.000	4.004
	2020 e succ.	9.300.124	<<	-6.820.000	2.480.124
20.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione MINISTERO DELLA SALUTE	2017	492.172	<<	-110.000	382.172
	2018	492.172	<<	-110.000	382.172
	2019	492.172	<<	-110.000	382.172
	2020 e succ.	11.754.332	<<	-3.410.000	8.344.332
20.9 Attività consultiva per la tutela della salute MINISTERO DELLA SALUTE	2017	492.172	<<	-110.000	382.172
	2018	492.172	<<	-110.000	382.172
	2019	492.172	<<	-110.000	382.172
	2020 e succ.	11.754.332	<<	-3.410.000	8.344.332

659/22

Rifinanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
RD n. 1058 del 1929 art. 8 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO (Cap-pg: 3200/1)	2017	240.259	<<	-100.000	140.259
	2018	240.259	<<	-100.000	140.259
	2019	240.259	<<	-100.000	140.259
	2020 e succ.	10.951.029	<<	-3.100.000	7.851.029
21 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 21.15 Tutela del patrimonio culturale MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1142 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (Cap-pg: 1321/1)	2017	10.450.324	<<	-5.450.324	5.000.000
	2018	10.305.956	<<	-5.305.956	5.000.000
	2019	10.450.324	<<	-5.450.324	5.000.000
	2020 e succ.	836.025.920	<<	-836.025.920	<<
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 979 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2016) (Cap-pg: 1430/1)	2017	<<	<<	290.000.000	290.000.000
	2018	<<	<<	<<	<<
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
22 Istruzione scolastica 22.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA L n. 107 del 2015 art. 1 c. 202 RIFORMA DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E DELEGA PER IL RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI (Cap-pg: 1285/1)	2017	91.343.000	<<	300.000.000	391.343.000
	2018	60.890.868	<<	400.000.000	460.890.868
	2019	20.853.000	<<	500.000.000	520.853.000
	2020 e succ.	2.503.933.000	<<	40.000.000.000	42.503.933.000
DL n. 66 del 2014 art. 49 c. 2 MISURE URGENTI PER LA COMPETITIVITÀ E LA GIUSTIZIA SOCIALE (Cap-pg: 1295/1, 7112/1)	2017	10.000.000	<<	-10.000.000	<<
	2018	3.777.729	<<	-1.000.000	2.777.729
	2019	6.100.300	<<	-1.000.000	5.100.300
	2020 e succ.	10.200.600	<<	-2.000.000	<<

659/23

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
DL n. 85 del 2008 art. 1 c. 5 DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE DI GOVERNO IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMI 376 E 377, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244* (Cap-pg: 1173/12)	2017	336.446	<<	-219.000	117.446
	2018	336.446	<<	-219.000	117.446
	2019	336.446	<<	-219.000	117.446
	2020 e succ.	20.523.206	<<	-13.359.000	7.164.206
RD n. 1058 del 1929 art. 8 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO (Cap-pg: 1173/19, 2373/19)	2017	327.052	<<	-327.052	<<
	2018	327.052	<<	-327.052	<<
	2019	45.354	<<	-45.354	<<
	2020 e succ.	1.405.974	<<	-1.405.974	<<
22.8 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA L. n. 416 del 1981 art. 13 DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITRICI E PROVVIDENZE PER L'EDITORIA (Cap-pg: 1396/22)	2017	1.269.652	<<	-1.000.000	269.652
	2018	1.249.452	<<	-1.000.000	249.452
	2019	1.269.652	<<	-1.000.000	269.652
	2020 e succ.	64.752.252	<<	-51.000.000	13.752.252
LB n. 449 del 2001 art. 2 c. 2 BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2002 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2002-2004 (Cap-pg: 1331/4)	2017	1.900.449	<<	-100.000	1.800.449
	2018	1.870.214	<<	-100.000	1.770.214
	2019	1.900.449	<<	-100.000	1.800.449
	2020 e succ.	1.900.449	<<	-100.000	1.800.449
22.9 Istituzioni scolastiche non statali MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA L. n. 62 del 2000 art. 1 c. 13 NORME PER LA PARITA' SCOLASTICA E DISPOSIZIONI SUL DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'ISTRUZIONE (Cap-pg: 1477/1)	2017	272.530.089	<<	1.650.000	274.180.089
	2018	268.194.231	<<	550.000	268.744.231
	2019	272.530.089	<<	1.500.000	274.030.089
	2020 e succ.	8.448.432.759	<<	381.300.000	8.829.732.759
22.17 Istruzione del primo ciclo MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA					

659/24

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 947 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2016) (Cap-pg: 2836/1)	2017	<<	<<	70.000.000	70.000.000
	2018	<<	<<	<<	<<
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
23 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria 23.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 173 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2015) (Cap-pg: 1696/1)	2017	4.000.000	<<	1.500.000	5.500.000
	2018	<<	<<	5.600.000	5.600.000
	2019	<<	<<	8.400.000	8.400.000
	2020 e succ.	<<	<<	814.800.000	814.800.000
23.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA L. n. 537 del 1993 art. 5 c. 1 INTERVENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA. (Cap-pg: 1694/1)	2017	6.007.098.345	<<	-1.500.000	6.005.598.345
	2018	5.988.416.290	<<	-1.500.000	5.986.916.290
	2019	5.993.194.575	<<	-1.500.000	5.991.694.575
	2020 e succ.	370.336.699.075	<<	-91.500.000	370.245.199.075
DL n. 262 del 2006 art. 2 c. 142 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 286 DEL 2006: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA. (Cap-pg: 1688/1)	2017	2.307.523	<<	3.000.000	5.307.523
	2018	2.304.067	<<	3.000.000	5.304.067
	2019	2.302.114	<<	3.000.000	5.302.114
	2020 e succ.	140.428.954	<<	183.000.000	323.428.954
24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 24.5 Protezione sociale per particolari categorie MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE					

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale	
L. n. 112 del 2011 art. 7 c. 1 ISTITUZIONE DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA (Cap-pg: 2118/1)	2017	883.256	<<	-49.677	833.579	
	2018	881.997	<<	-36.159	845.838	
	2019	883.256	<<	-36.213	847.043	
	2020 e succ.	68.893.968	<<	-2.824.614	66.069.354	
	L. n. 482 del 1999 NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE (Cap-pg: 5210/1, 5211/1)	2017	1.883.463	<<	-75.338	1.808.125
		2018	1.853.498	<<	-90.075	1.763.423
		2019	1.883.463	<<	-91.536	1.791.927
		2020 e succ.	8.630.151	<<	-419.424	989.577
	DL n. 85 del 2008 art. 1 c. 4 p. 1 DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE DI GOVERNO IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMI 376 E 377, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244* (Cap-pg: 2113/1)	2017	5.185.377	<<	-311.123	4.874.254
		2018	5.102.879	<<	-350.042	4.752.837
		2019	5.185.377	<<	-355.717	4.829.660
		2020 e succ.	414.830.160	<<	-28.457.360	386.372.800
DL n. 223 del 2006 art. 19 c. 1 DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE, PER IL CONTENIMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA, NONCHE' INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE (Cap-pg: 2102/1)	2017	5.359.227	<<	-214.369	5.144.858	
	2018	5.273.964	<<	-256.299	5.017.665	
	2019	5.359.227	<<	-260.458	5.098.769	
	2020 e succ.	5.359.227	<<	-260.458	5.098.769	
DL n. 223 del 2006 art. 19 c. 3 DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE, PER IL CONTENIMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA, NONCHE' INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE (Cap-pg: 2108/1)	2017	7.798.990	<<	39.589.382	47.388.372	
	2018	7.674.911	<<	-581.034	7.093.877	
	2019	7.798.990	<<	-503.303	7.295.687	
	2020 e succ.	684.256.300	<<	-35.231.210	649.025.090	
24.6 Garanzia dei diritti dei cittadini						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						
LF n. 550 del 1995 art. 2 c. 11 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1996) (Cap-pg: 1232/1)	2017	752.751	<<	-10.920	741.831	
	2018	752.751	<<	-10.920	741.831	
	2019	752.751	<<	-10.920	741.831	
	2020 e succ.	8.280.261	<<	-120.120	8.160.141	

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale	659/26	
24.12 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DLG n. 148 del 2015 art. 43 c. 5 DISPOSIZIONI PER IL RIORRINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N. 183 (Cap-pg: 2401/1) LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1264 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (Cap-pg: 3538/1) LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 386 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2016) (Cap-pg: 3550/1)	2017 2018 2019 2020 e succ.	<< << << <<	-2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -194.000.000	268.000.000 165.295.360 198.000.000 21.406.000.000		
	2017 2018 2019 2020 e succ.	<< << << <<	50.000.000 50.000.000 50.000.000 4.000.000.000	50.000.000 50.000.000 50.000.000 4.000.000.000		
	2017 2018 2019 2020 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	1.000.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 162.000.000.000	
	2017 2018 2019 2020 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	842.268.523 4.627.339.220 8.857.293.878 737.383.510.240	
	2017 2018 2019 2020 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	-40.000.000 -80.000.000 -60.000.000 <<	660.000.000 692.000.000 694.000.000 21.700.000.000	
	2017 2018 2019 2020 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<		
	2017 2018 2019 2020 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<		
	2017 2018 2019 2020 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<		
	2017 2018 2019 2020 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<		
	2017 2018 2019 2020 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<		

659/27

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 296 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2016) (Cap-pg: 4354/14)	2017	3.000.000	<<	<<	3.000.000
	2018	3.000.000	<<	<<	3.000.000
	2019	<<	<<	2.700.000	2.700.000
	2020 e succ.	<<	<<	3.500.000	3.500.000
26 Politiche per il lavoro 26.6 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	2017	57.630.648	<<	-50.000.000	7.630.648
	2018	56.600.648	<<	<<	56.600.648
	2019	55.570.648	<<	<<	55.570.648
	2020 e succ.	54.540.648	<<	<<	54.540.648
L. n. 144 del 1999 art. 66 c. 1 MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTO, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORINDO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA EDISCIPLINA INAIL E L'ENPALS, NONCHE' DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE (Cap-pg: 2230/4)	2017	30.565.393	<<	-20.000.000	10.565.393
	2018	132.165.393	<<	<<	132.165.393
	2019	149.165.393	<<	<<	149.165.393
	2020 e succ.	4.478.127.183	<<	<<	4.478.127.183
L. n. 247 del 2007 art. 1 c. 61 NORME IN ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DEL 23 LUGLIO 2007 SU PREVIDENZA, LAVORO E COMPETITIVITA' PER FAVORIRE L'EQUITA' E LA CRESCITA SOSTENIBILI, NONCHE' ULTERIORI NORME IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE. (Cap-pg: 2230/4)	2017	13.511.898	<<	-10.000.000	3.511.898
	2018	13.511.898	<<	<<	13.511.898
	2019	13.511.898	<<	<<	13.511.898
	2020 e succ.	689.106.798	<<	<<	689.106.798
L. n. 448 del 1998 art. 3 c. 8 MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO (Cap-pg: 2230/4)	2017	23.291.380	<<	-20.000.000	3.291.380
	2018	23.291.380	<<	<<	23.291.380
	2019	23.291.380	<<	<<	23.291.380
	2020 e succ.	489.118.980	<<	<<	489.118.980
DL n. 68 del 2006 art. 1 c. 10 MISURE URGENTI PER IL REIMPIEGO DI LAVORATORI ULTRACINQUANTENNI E PROROGA DEI CONTRATTI DI SOLIDARIETA', NONCHE' DISPOSIZIONI FINANZIARIE (Cap-pg: 2230/4)	2017	15.600.000	<<	-10.000.000	5.600.000
	2018	15.600.000	<<	<<	15.600.000
	2019	15.600.000	<<	<<	15.600.000
	2020 e succ.	483.600.000	<<	<<	483.600.000

659/28

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definizione	Totale
DL n. 299 del 1994 art. 12 c. 4 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E DI FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI (Cap-pg: 2230/4)	2017	5.522.797	<<	-5.000.000	522.797
	2018	5.722.797	<<	<<	5.722.797
	2019	5.722.797	<<	<<	5.722.797
	2020 e succ.	261.072.727	<<	<<	261.072.727
DLG n. 148 del 2015 art. 42 c. 5 DISPOSIZIONI PER IL RIORNINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N. 183 (Cap-pg: 2230/1)	2017	90.000.000	<<	-50.000.000	40.000.000
	2018	100.000.000	<<	<<	100.000.000
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 550 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (Cap-pg: 2230/5)	2017	55.000.000	<<	-45.000.000	10.000.000
	2018	55.000.000	<<	<<	55.000.000
	2019	55.000.000	<<	<<	55.000.000
	2020 e succ.	1.705.000.000	<<	<<	1.705.000.000
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1156 p. G/bis DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (Cap-pg: 2230/5)	2017	50.000.000	<<	-32.000.000	18.000.000
	2018	50.000.000	<<	<<	50.000.000
	2019	50.000.000	<<	<<	50.000.000
	2020 e succ.	1.448.406.500	<<	<<	1.448.406.500
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 291 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2016) (Cap-pg: 2230/1)	2017	89.000.000	<<	-50.000.000	39.000.000
	2018	<<	<<	<<	<<
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
26.10 Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DL n. 185 del 2008 art. 19 c. 16 p. 1 MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO A FAMIGLIE, LAVORO, OCCUPAZIONE E IMPRESA E PER RIDISEGNARE IN FUNZIONE ANTI-CRISI IL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE (Cap-pg: 2234/1)	2017	<<	<<	10.000.000	10.000.000
	2018	<<	<<	10.000.000	10.000.000
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<

659/29

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
DLG n. 148 del 2015 art. 43 c. 6 DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N. 183 (Cap-pg: 1230/3)	2017	82.000.000	<<	-2.000.000	80.000.000
	2018	80.695.409	<<	-3.000.000	77.695.409
DLG n. 185 del 2016 art. 4 c. 2 DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEI DECRETI LEGISLATIVI 15 GIUGNO 2015, N. 81 E 14 SETTEMBRE 2015, NN. 148, 149, 150 E 151, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 13, DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N. 183 (Cap-pg: 1232/1)	2019	82.000.000	<<	-3.000.000	79.000.000
	2020 e succ.	1.229.000.000	<<	-291.000.000	938.000.000
27 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	2017	<<	<<	220.000.000	220.000.000
	2018	<<	<<	<<	<<
27.2 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose MINISTERO DELL'INTERNO	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
DL n. 451 del 1995 DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ULTERIORE IMPIEGO DEL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE IN ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLA FRONTIERA MARITTIMA NELLA REGIONE PUGLIA (Cap-pg: 2351/2)	2017	575.969.413	<<	320.000.000	895.969.413
	2018	575.969.413	<<	<<	575.969.413
28 Sviluppo e riequilibrio territoriale	2019	575.969.413	<<	<<	575.969.413
	2020 e succ.	43.197.705.975	<<	<<	43.197.705.975
28.4 Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2017	2.818.000.000	650.000.000	<<	3.468.000.000
	2018	3.118.000.000	800.000.000	<<	3.918.000.000
LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 6 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2013) (Cap-pg: 8000/8)	2019	2.429.000.000	1.000.000.000	<<	3.429.000.000
	2020 e succ.	26.646.600.000	-2.450.000.000	10.962.000.000	35.158.600.000
29 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica					
	29.1 Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				

659/30

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
L. n. 29 del 1961 art. 5 NORME PER LA DISCIPLINA DELLA RISCOSSIONE DEI CARICHI IN MATERIA DI TASSE E DI IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI (Cap-pg: 4016/1)	2017	200.000.000	<<	-60.000.000	140.000.000
	2018	200.000.000	<<	-60.000.000	140.000.000
	2019	200.000.000	<<	-60.000.000	140.000.000
	2020 e succ.	12.200.000.000	<<	-3.660.000.000	8.540.000.000
	2017	3.000	<<	-3.000	<<
	2018	3.000	<<	-3.000	<<
	2019	3.000	<<	-3.000	<<
	2020 e succ.	33.000	<<	-33.000	<<
	2017	774.685.349	<<	-60.000.000	714.685.349
	2018	774.685.349	<<	-61.000.000	713.685.349
	2019	774.685.349	<<	-61.000.000	713.685.349
	2020 e succ.	48.030.491.638	<<	-3.782.000.000	44.248.491.638
DPR n. 602 del 1973 DISPOSIZIONI SULLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUL REDDITO (Cap-pg: 4015/1)	2017	704.477	<<	-116.890	587.587
	2018	702.966	<<	-116.890	586.076
	2019	704.477	<<	-116.890	587.587
	2020 e succ.	17.629.592	<<	-2.814.140	2.666.426
DGP n. 406 del 1947 RICOSTITUZIONE DEI MINISTERI DELLE FINANZE E DEL TESORO (Cap-pg: 3518/16-35, 7770/1)	2017	1.065.000	<<	-37.740	1.027.260
	2018	1.065.000	<<	-37.740	1.027.260
	2019	1.065.000	<<	-37.740	1.027.260
	2020 e succ.	22.365.000	<<	-792.540	21.572.460
LF n. 550 del 1995 art. 2 c. 11 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1996) (Cap-pg: 3503/4)	2017	32.835.860	<<	-4.400.000	28.435.860
	2018	32.377.778	<<	-4.400.000	27.977.778
	2019	32.835.860	<<	-4.400.000	28.435.860
	2020 e succ.	1.844.502.144	<<	-2.464.000.000	582.952.160
29.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2017	32.835.860	<<	-4.400.000	28.435.860
	2018	32.377.778	<<	-4.400.000	27.977.778
	2019	32.835.860	<<	-4.400.000	28.435.860
	2020 e succ.	1.844.502.144	<<	-2.464.000.000	582.952.160

659/31

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
L. n. 794 del 1980 art. 1 c. 1 ADEGUAMENTO OPERATIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA PER LA LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE (Cap-pg: 4282/1)	2017	8.255.340	<<	-1.100.000	7.155.340
	2018	8.123.205	<<	-1.100.000	7.023.205
	2019	8.255.340	<<	-1.100.000	7.155.340
	2020 e succ.	511.831.080	<<	-68.200.000	443.631.080
29.4 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE L. n. 94 del 1997 MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO, DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO (Cap-pg: 1398/10-15)	2017	481.333	<<	-180.000	301.333
	2018	475.333	<<	-180.000	295.333
	2019	481.333	<<	-180.000	301.333
	2020 e succ.	38.159.345	<<	-13.860.000	565.348
LF n. 550 del 1995 art. 2 c. 11 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1996) (Cap-pg: 1378/1)	2017	164.992	<<	-9.780	155.212
	2018	164.992	<<	-9.780	155.212
	2019	164.992	<<	-9.780	155.212
	2020 e succ.	12.374.400	<<	-733.500	11.640.900
29.6 Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE L. n. 94 del 1997 MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO, DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO (Cap-pg: 7342/1)	2017	20.303	<<	-1.645	18.658
	2018	20.303	<<	-1.645	18.658
	2019	20.303	<<	-1.645	18.658
	2020 e succ.	1.563.331	<<	-126.665	1.436.666
LF n. 550 del 1995 art. 2 c. 11 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1996) (Cap-pg: 1371/1)	2017	579.875	<<	-27.420	552.455
	2018	579.875	<<	-27.420	552.455
	2019	579.875	<<	-27.420	552.455
	2020 e succ.	43.490.625	<<	-2.056.500	41.434.125
29.7 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE					

659/32

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definizione	Totale
L. n. 94 del 1997 MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO, DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO (Cap-pg: 2643/17-18, 2651/6-25, 7544/1) L. n. 355 del 1961 ABROGAZIONE DELLE ESENZIONI DELLE TASSE POSTALI E TELEGRAFICHE E DELLE RIDUZIONI DELLE TASSE MEDESIME (Cap-pg: 2643/22) LF n. 550 del 1995 art. 2 c. 11 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1996) (Cap-pg: 2602/1)	2017	1.617.329	<<	-307.010	1.310.319
	2018	1.586.847	<<	-307.010	1.289.837
	2019	1.617.329	<<	-307.010	1.310.319
	2020 e succ.	12.742.329	<<	-7.285.050	72.060
	2017	160.787	<<	-100.000	60.787
	2018	158.230	<<	-100.000	58.230
	2019	160.787	<<	-100.000	60.787
	2020 e succ.	160.787	<<	-100.000	60.787
	2017	1.757.547	<<	-123.000	1.634.547
	2018	1.757.547	<<	-123.000	1.634.547
2019	1.757.547	<<	-123.000	1.634.547	
2020 e succ.	8.787.735	<<	-615.000	8.172.735	
29.8 <i>Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio</i> MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE					
L. n. 94 del 1997 MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO, DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO (Cap-pg: 2660/13-14-15-16-17, 7550/1) L. n. 355 del 1961 ABROGAZIONE DELLE ESENZIONI DELLE TASSE POSTALI E TELEGRAFICHE E DELLE RIDUZIONI DELLE TASSE MEDESIME (Cap-pg: 2660/10)	2017	8.257.941	<<	-674.135	7.583.806
	2018	7.961.666	<<	-674.135	7.287.531
	2019	8.020.080	<<	-674.135	7.345.945
	2020 e succ.	39.074.400	<<	-3.050.675	735.020
2017	883.500	<<	-200.000	683.500	
2018	869.444	<<	-200.000	669.444	
2019	883.500	<<	-200.000	683.500	
2020 e succ.	883.500	<<	-200.000	683.500	
RD n. 1058 del 1929 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO (Cap-pg: 2660/8)	2017	1.759.347	<<	-135.000	1.624.347
	2018	1.692.574	<<	-135.000	1.557.574
	2019	1.764.065	<<	-135.000	1.629.065
	2020 e succ.	54.686.015	<<	-1.080.000	53.606.015

659/33

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
RD n. 1058 del 1929 art. 8 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO (Cap-pg: 2660/5)	2017	8.430.892	<<	-1.000.000	7.430.892
	2018	8.430.892	<<	-1.000.000	7.430.892
	2019	8.430.892	<<	-1.000.000	7.430.892
	2020 e succ.	674.471.360	<<	-80.000.000	594.471.360
LF n. 550 del 1995 art. 2 c. 11 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1996) (Cap-pg: 2648/1)	2017	2.749.442	<<	-182.820	2.566.622
	2018	2.749.442	<<	-182.820	2.566.622
	2019	2.749.442	<<	-182.820	2.566.622
	2020 e succ.	13.747.210	<<	-914.100	12.833.110
29.9 Servizi finanziari e monetazione MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE L n. 154 del 1978 art. 1 COSTITUZIONE DELLA SEZIONE ZECCA NELL'AMBITO DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO (Cap-pg: 1490/1)	2017	32.000.000	<<	-5.000.000	27.000.000
	2018	31.490.891	<<	-4.490.891	27.000.000
	2019	32.000.000	<<	-5.000.000	27.000.000
	2020 e succ.	1.824.000.000	<<	-285.000.000	1.539.000.000
29.10 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE L n. 337 del 1998 DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA RELATIVA ALLA RISCOSSIONE (Cap-pg: 3553/1)	2017	170.000.000	<<	-10.000.000	160.000.000
	2018	170.000.000	<<	-10.000.000	160.000.000
	2019	170.000.000	<<	-10.000.000	160.000.000
	2020 e succ.	13.090.000.000	<<	-770.000.000	12.320.000.000
DL n. 95 del 2012 art. 23/quarter DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA CON INVARIANZA DEI SERVIZI AI CITTADINI (Cap-pg: 3920/4)	2017	78.648.621	<<	-5.000.000	73.648.621
	2018	77.388.118	<<	-5.000.000	72.388.118
	2019	78.648.734	<<	-5.000.000	73.648.734
	2020 e succ.	6.404.040.901	<<	-400.000.000	6.004.040.901

659/34

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definizione	Totale	
DLG n. 300 del 1999 art. 70 c. 2 p. A RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59 (Cap-pg: 3901/2, 3920/2)	2017	<<	-6.000.000	82.338.077	
	2018	<<	-6.000.000	86.988.317	
	2019	<<	-6.000.000	88.234.054	
	2020 e succ.	<<	-431.000.000	6.162.438.993	5.033.412.480
LF n. 266 del 2005 art. 1 c. 74 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005) (Cap-pg: 3890/2)	2017	<<	-30.000.000	842.588.310	
	2018	<<	-30.000.000	829.159.340	
	2019	<<	-30.000.000	842.564.232	
	2020 e succ.	<<	-30.000.000	842.564.232	812.564.232
30 Giovani e sport					
30.1 Attività ricreative e sport					
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE					
DLG n. 303 del 1999 ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59. (Cap-pg: 2096/1)	2017	<<	-50.000	500.000	
	2018	<<	-54.298	500.000	
	2019	<<	-54.300	500.000	
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
LF n. 311 del 2004 art. 1 c. 282 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005). (Cap-pg: 1896/2)	2017	<<	5.400.000	46.140.000	
	2018	<<	5.400.000	45.469.567	
	2019	<<	5.400.000	42.140.000	
	2020 e succ.	<<	43.200.000	42.140.000	85.340.000
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 190 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITÀ 2015) (Cap-pg: 2132/1)	2017	<<	9.864.200	6.790.000	
	2018	<<	9.808.916	6.681.973	
	2019	<<	9.805.806	6.790.000	
	2020 e succ.	<<	147.087.090	101.850.000	248.937.090
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 408 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITÀ 2016) (Cap-pg: 2111/6)	2017	<<	-25.750	500.000	
	2018	<<	-30.048	500.000	
	2019	<<	-30.050	500.000	
	2020 e succ.	<<	-631.050	10.500.000	9.868.950

659/35

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
30.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù' MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE L. n. 230 del 1998 art. 19 c. 4 FONDO NAZIONALE PER SERVIZIO CIVILE (Cap-pg: 2185/1)	2017	112.243.527	<<	-976.519	111.267.008
	2018	110.457.772	<<	-1.910.587	108.547.185
	2019	112.243.527	<<	-1.941.813	110.301.714
	2020 e succ.	7.857.046.890	<<	-135.926.910	7.721.119.980
DL. n. 223 del 2006 art. 19 c. 2 DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE; PER IL CONTENIMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA; NONCHE' INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE (Cap-pg: 2106/1)	2017	5.969.837	<<	-1.193.967	4.775.870
	2018	5.874.859	<<	-1.225.478	4.649.381
	2019	5.969.837	<<	-1.245.308	4.724.529
	2020 e succ.	417.888.590	<<	-87.171.560	330.717.030
32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 32.2 Indirizzo politico MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE L. n. 94 del 1997 MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO, DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO (Cap-pg: 1031/19-21)	2017	840.597	<<	-86.000	754.597
	2018	835.489	<<	-86.000	749.489
	2019	840.597	<<	-86.000	754.597
	2020 e succ.	840.597	<<	-86.000	469.545
32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE L. n. 94 del 1997 MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO, DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO (Cap-pg: 1248/6-16-17-30-33-34, 7016/6, 7018/1)	2017	35.554.369	<<	-4.531.242	31.023.127
	2018	34.930.755	<<	-4.531.242	30.399.513
	2019	34.970.627	<<	-4.531.242	30.439.385
	2020 e succ.	355.069.711	<<	-47.187.452	1.613.988

659/36

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definizione	Totale
LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 619 p. 1 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (Cap-pg: 7019/1)	2017	1.172.047	<<	-46.902	1.125.145
	2018	1.000.000	<<	-40.000	960.000
	2019	1.000.000	<<	-40.000	960.000
	2020 e succ.	6.000.000	<<	-240.000	5.760.000
LF n. 550 del 1995 art. 2 c. 11 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1996) (Cap-pg: 1221/1)	2017	1.735.371	<<	-63.420	1.671.951
	2018	1.735.371	<<	-63.420	1.671.951
	2019	1.735.371	<<	-63.420	1.671.951
	2020 e succ.	130.152.825	<<	-4.756.500	125.396.325
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DL n. 66 del 2014 art. 49 c. 2 MISURE URGENTI PER LA COMPETITIVITÀ E LA GIUSTIZIA SOCIALE (Cap-pg: 7034/1)	2017	44.227.582	<<	-40.000.000	4.227.582
	2018	81.468.000	<<	-40.000.000	41.468.000
	2019	81.468.000	<<	-40.000.000	41.468.000
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DPR n. 3 del 1957 art. 68 c. 8 DISPOSIZIONI CONCERNENTI LO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO (Cap-pg: 1405/1)	2017	591.860	<<	-200.000	391.860
	2018	591.860	<<	<<	591.860
	2019	591.860	<<	<<	591.860
	2020 e succ.	36.695.320	<<	<<	36.695.320
LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 289 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITÀ 2013) (Cap-pg: 1453/2)	2017	6.750.000	<<	-1.750.000	5.000.000
	2018	6.750.000	<<	-1.750.000	5.000.000
	2019	6.750.000	<<	-1.750.000	5.000.000
	2020 e succ.	535.000.000	<<	-169.750.000	365.250.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DPR n. 18 del 1967 ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI (Cap-pg: 1391/4)	2017	7.516.606	<<	-1.000.000	6.516.606
	2018	7.516.606	<<	-1.000.000	6.516.606
	2019	7.516.606	<<	-1.000.000	6.516.606
	2020 e succ.	8.016.606	<<	-1.000.000	7.016.606

659/37

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DL n. 85 del 2008 art. 1 c. 5 DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE DI GOVERNO IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMI 376 E 377, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244* (Cap-pg: 1170/12)	2017	312.165	<<	-219.000	93.165
	2018	312.165	<<	-219.000	93.165
	2019	312.165	<<	-219.000	93.165
	2020 e succ.	4.994.640	<<	-3.504.000	1.490.640
MINISTERO DELL'INTERNO LF n. 350 del 2003 art. 3 c. 151 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2004). (Cap-pg: 3001/1)	2017	14.146.487	<<	-1.000.000	13.146.487
	2018	13.921.421	<<	-1.000.000	12.921.421
	2019	14.146.487	<<	-1.000.000	13.146.487
	2020 e succ.	438.541.097	<<	-31.000.000	407.541.097
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DLG n. 39 del 1993 art. 1 c. 1 p. 1 NORME IN MATERIA DI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. A NORMA DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA MM), DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 1992, N. 421. (Cap-pg: 3501/1)	2017	797.452	<<	-55.000	742.452
	2018	796.586	<<	-5.400	791.186
	2019	564.452	<<	-5.400	549.052
	2020 e succ.	44.356.160	<<	-432.000	43.924.160
LF n. 289 del 2002 art. 23 c. 1 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003) (Cap-pg: 3861/1)	2017	2.325.673	<<	-724.494	1.601.179
	2018	2.276.976	<<	-968.994	1.307.982
	2019	2.588.673	<<	-968.994	1.619.679
	2020 e succ.	230.130.848	<<	-93.992.418	136.138.430
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DL n. 66 del 2014 art. 49 c. 2 MISURE URGENTI PER LA COMPETITIVITÀ E LA GIUSTIZIA SOCIALE (Cap-pg: 1415/1)	2017	201.309	<<	<<	201.309
	2018	<<	<<	<<	<<
	2019	6.000.000	<<	-6.000.000	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
MINISTERO DELLA DIFESA					

659/38

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
DL n. 66 del 2014 art. 49 c. 2 MISURE URGENTI PER LA COMPETITIVITÀ E LA GIUSTIZIA SOCIALE (Cap-pg: 1177/1)	2017	8.000.000	<<	-8.000.000	<<
	2018	7.872.723	<<	-7.872.723	<<
	2019	4.500.000	<<	-4.500.000	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
	2017	60.500.000	<<	-30.000.000	30.500.000
	2018	60.500.000	<<	-30.000.000	30.500.000
	2019	60.500.000	<<	-30.000.000	30.500.000
	2020 e succ.	5.868.500.000	<<	-2.910.000.000	2.958.500.000
	2017	67.069.182	<<	-30.000.000	37.069.182
	2018	65.498.640	<<	-30.000.000	35.498.640
	2019	58.569.182	<<	-30.000.000	28.569.182
	2020 e succ.	1.522.798.732	<<	-780.000.000	742.798.732
32.4 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2017	2.791.415	<<	-291.415	2.500.000
	2018	2.747.005	<<	-310.394	2.436.611
	2019	2.791.415	<<	-315.430	2.475.985
	2020 e succ.	270.767.255	<<	-30.596.710	240.170.545
	2017	2.726.938	<<	-311.626	2.415.312
	2018	2.681.864	<<	-337.075	2.344.789
	2019	2.726.938	<<	-342.721	2.384.217
	2020 e succ.	152.708.528	<<	-19.192.376	133.516.152
	2017	41.334	<<	-2.940	38.394
	2018	41.334	<<	-2.940	38.394
	2019	41.334	<<	-2.940	38.394
	2020 e succ.	3.100.050	<<	-220.500	2.879.550
DLG n. 6 del 2010 art. 4 c. 2 RIFORMAZIONE DEL CENTRO DI FORMAZIONE STUDI (FORMEZ), A NORMA DELL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE 18 GIUGNO 2009, N. 69. (Cap-pg: 5200/2)	2017	2.791.415	<<	-291.415	2.500.000
	2018	2.747.005	<<	-310.394	2.436.611
	2019	2.791.415	<<	-315.430	2.475.985
	2020 e succ.	270.767.255	<<	-30.596.710	240.170.545
	2017	2.726.938	<<	-311.626	2.415.312
	2018	2.681.864	<<	-337.075	2.344.789
	2019	2.726.938	<<	-342.721	2.384.217
	2020 e succ.	152.708.528	<<	-19.192.376	133.516.152
	2017	41.334	<<	-2.940	38.394
	2018	41.334	<<	-2.940	38.394
	2019	41.334	<<	-2.940	38.394
	2020 e succ.	3.100.050	<<	-220.500	2.879.550
DPR n. 70 del 2013 REGOLAMENTO RECANTE RIORDINO DEL SISTEMA DI RECLUTAMENTO E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI PUBBLICI E DELLE SCUOLE PUBBLICHE DI FORMAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135. (Cap-pg: 5217/2)	2017	2.791.415	<<	-291.415	2.500.000
	2018	2.747.005	<<	-310.394	2.436.611
	2019	2.791.415	<<	-315.430	2.475.985
	2020 e succ.	270.767.255	<<	-30.596.710	240.170.545
	2017	2.726.938	<<	-311.626	2.415.312
	2018	2.681.864	<<	-337.075	2.344.789
	2019	2.726.938	<<	-342.721	2.384.217
	2020 e succ.	152.708.528	<<	-19.192.376	133.516.152
	2017	41.334	<<	-2.940	38.394
	2018	41.334	<<	-2.940	38.394
	2019	41.334	<<	-2.940	38.394
	2020 e succ.	3.100.050	<<	-220.500	2.879.550
LF n. 289 del 2002 art. 23 c. 1 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003) (Cap-pg: 1183/1)	2017	2.791.415	<<	-291.415	2.500.000
	2018	2.747.005	<<	-310.394	2.436.611
	2019	2.791.415	<<	-315.430	2.475.985
	2020 e succ.	270.767.255	<<	-30.596.710	240.170.545
	2017	2.726.938	<<	-311.626	2.415.312
	2018	2.681.864	<<	-337.075	2.344.789
	2019	2.726.938	<<	-342.721	2.384.217
	2020 e succ.	152.708.528	<<	-19.192.376	133.516.152
	2017	41.334	<<	-2.940	38.394
	2018	41.334	<<	-2.940	38.394
	2019	41.334	<<	-2.940	38.394
	2020 e succ.	3.100.050	<<	-220.500	2.879.550
LF n. 550 del 1995 art. 2 c. 11 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1996) (Cap-pg: 1379/1)	2017	2.791.415	<<	-291.415	2.500.000
	2018	2.747.005	<<	-310.394	2.436.611
	2019	2.791.415	<<	-315.430	2.475.985
	2020 e succ.	270.767.255	<<	-30.596.710	240.170.545
	2017	2.726.938	<<	-311.626	2.415.312
	2018	2.681.864	<<	-337.075	2.344.789
	2019	2.726.938	<<	-342.721	2.384.217
	2020 e succ.	152.708.528	<<	-19.192.376	133.516.152
	2017	41.334	<<	-2.940	38.394
	2018	41.334	<<	-2.940	38.394
	2019	41.334	<<	-2.940	38.394
	2020 e succ.	3.100.050	<<	-220.500	2.879.550

659/39

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definizione	Totale
32.7 Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DL n. 66 del 2014 art. 9 c. 9 MISURE URGENTI PER LA COMPETITIVITÀ E LA GIUSTIZIA SOCIALE (Cap-pg: 3028/1)	2017	20.000.000	<<	-5.000.000	15.000.000
	2018	19.681.807	<<	-5.000.000	14.681.807
	2019	20.000.000	<<	-5.000.000	15.000.000
	2020 e succ.	1.920.000.000	<<	-480.000.000	1.440.000.000
LF n. 560 del 1995 art. 2 c. 11 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1996) (Cap-pg: 1222/1)	2017	839.980	<<	-8.280	831.700
	2018	839.980	<<	-8.280	831.700
	2019	839.980	<<	-8.280	831.700
	2020 e succ.	9.239.780	<<	-91.080	9.148.700
33 Fondi da ripartire 33.1 Fondi da assegnare MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DL n. 83 del 2015 art. 16 c. 11 MISURE URGENTI IN MATERIA FALLIMENTARE, CIVILE E PROCEDURA CIVILE E DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA (Cap-pg: 3076/1)	2017	107.000.000	<<	-87.000.000	20.000.000
	2018	496.965.628	<<	-476.965.628	20.000.000
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	21.072.000.000	<<	-2.392.000.000	18.680.000.000
DL n. 282 del 2004 art. 10 c. 5 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E DI FINANZA PUBBLICA (Cap-pg: 3075/1)	2017	<<	<<	80.000.000	80.000.000
	2018	<<	<<	100.000.000	100.000.000
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
DL n. 9999 del 2016 art. 15 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E PER IL FINANZIAMENTO DI ESIGENZE INDIFFERIBILI (Cap-pg: 3075/1)	2017	-4.260.000.000	<<	4.260.000.000	<<
	2018	-4.185.500.000	<<	4.185.500.000	<<
	2019	-3.270.000.000	<<	3.270.000.000	<<
	2020 e succ.	-92.070.000.000	<<	92.070.000.000	<<

659/40

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definizione	Totale
DLG n. 177 del 2016 art. 19 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI DI POLIZIA E ASSORBIMENTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 1, LETTERA A), DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124, IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. (Cap-pg: 3833/1)	2017	29.187.620	<<	-29.187.620	<<
	2018	28.131.297	<<	-28.131.297	<<
	2019	28.131.297	<<	-28.131.297	<<
	2020 e succ.	2.728.735.809	<<	-2.728.735.809	<<
RD n. 827 del 1924 REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E PER LA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO (Cap-pg: 3035/1)	2017	<<	<<	400.000.000	400.000.000
	2018	<<	<<	<<	<<
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
LF n. 289 del 2002 art. 23 c. 1 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003) (Cap-pg: 1055/1)	2017	5.808.452	<<	-1.500.000	4.308.452
	2018	5.723.883	<<	-1.500.000	4.223.883
	2019	5.938.415	<<	<<	5.938.415
	2020 e succ.	653.225.650	<<	<<	653.225.650
LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 431 p. A DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2013) (Cap-pg: 3833/1)	2017	157.025.915	<<	-157.025.915	<<
	2018	157.001.648	<<	-157.001.648	<<
	2019	156.900.952	<<	-156.900.952	<<
	2020 e succ.	15.288.681.668	<<	-15.288.681.668	<<
LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 431 p. B DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2013) (Cap-pg: 3833/1)	2017	380.000.000	<<	-380.000.000	<<
	2018	380.000.000	<<	-380.000.000	<<
	2019	380.000.000	<<	-380.000.000	<<
	2020 e succ.	36.860.000.000	<<	-36.860.000.000	<<
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 200 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2015) (Cap-pg: 3076/1)	2017	14.000.000	<<	-14.000.000	<<
	2018	12.232.259	<<	-12.232.259	<<
	2019	12.630.000	<<	-12.630.000	<<
	2020 e succ.	1.376.670.000	<<	-1.376.670.000	<<

659/41

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definizione	Totale
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 63 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2016) (Cap-pg: 3076/1)	2017	854.530.000	<<	-854.530.000	<<
	2018	<<	<<	<<	<<
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 639 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2016) (Cap-pg: 3076/1)	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
34 Debito pubblico	2017	10.000.000	<<	-10.000.000	<<
	2018	10.000.000	<<	-10.000.000	<<
34.1 Oneri per il servizio del debito statale	2019	10.000.000	<<	<<	10.000.000
	2020 e succ.	1.090.000.000	<<	-1.090.000.000	<<
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2017	710.000.000	<<	-35.000.000	675.000.000
	2018	700.000.000	<<	-30.000.000	670.000.000
L n. 941 del 1953 FACOLTA' DEL MINISTRO PER IL TESORO DI EMETTERE BUONI DEL TESORO POLIENNALI (Cap-pg: 2247/1)	2019	690.000.000	<<	-15.000.000	675.000.000
	2020 e succ.	22.720.000.000	<<	-480.000.000	22.240.000.000
DL n. 269 del 2003 art. 5 c. 3 DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO E PER LA CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Cap-pg: 2316/1)	2017	68.875.000	<<	-17.958.000	50.917.000
	2018	139.000.000	<<	-64.000.000	75.000.000
	2019	202.000.000	<<	-82.000.000	120.000.000
	2020 e succ.	202.000.000	<<	-82.000.000	120.000.000

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



17PDL0045840